rassegna penitenziaria e criminologica

2 - 3
1983

rassegna penitenziaria e criminologica

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 8.500

Prezzo di un fascicolo (Estero) L. 9.350

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 20.400. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 22.500

L'importo dell'abbonamento va versato sul c. c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Silvestri, 252 — Roma.

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

DIBATTITI

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

a) *Decisioni*

Corte di Cassazione

Magistrature di merito

RECENSIONI

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Documentazione

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

LE PROIEZIONI DELLA POPOLAZIONE PENITENZIARIA ITALIANA (1)

G. VASSALLI (*) F. FERRACUTI (**) G. MARBACH (***)

1. - INTRODUZIONE. IL PROBLEMA DELLA PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA

Nella gestione di un sistema penitenziario, come in ogni altra amministrazione coinvolgente complessi gruppi di persone in situazione controllata, molte decisioni richiedono una previsione delle quantità di popolazione di cui il sistema si deve e si dovrà occupare. Infatti, non sono in gioco solo le normali previsioni di bilancio del sistema, necessarie per i controlli previsionali della spesa pubblica. Altre variabili, quali gli alloggi, il personale, generico e specialistico, di custodia, di trattamento ed amministrativo, i materiali, eccetera, devono essere, nei limiti del possibile, previsti. Alloggi o istituti penitenziari e

---

(1) Desideriamo ringraziare il Dr. JAMES BRANTLEY, Senior Document Evaluator del National Institute of Justice del National Criminal Justice Reference Service dello U.S. Dept. of Justice, Rockville, USA; il sig. NORMAN A. CARLSON, Direttore del Federal Prison System dello U.S. Dept. of Justice, Washington, D. C., USA; il sig. ROBERT GREENE, Correction Specialist, National Institute of Corrections Informations Center dello U.S. Dept. of Justice, Boulder, Colorado; la sig.ra MARY TUCK, dello Home Office, Research and Planning Unit, London e la Dr.ssa GILDA SCARDACCIONE, ricercatrice presso la Cattedra di Medicina Criminologica e Psichiatria Forense, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Roma, per la loro assistenza nella preparazione del presente rapporto.

(*) Professore ordinario presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza». Presidente della commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

(**) Professore ordinario di Med. crim. e psich. forense presso L'Università degli Studi di Roma « La Sapienza ».

(***) Professore ordinario di Analisi di mercato presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza ».

personale costituiscono le voci che richiedono la previsione a più lungo raggio. Infatti, il cosiddetto *Lead time*, nel caso di nuova edificazione di istituti e nel caso di assunzione od arruolamento e di istruzione professionale di nuovo personale, è necessariamente assai lungo e tale da coprire un periodo di anni.

Da qui la necessità di una previsione proiettiva della popolazione carceraria.

Ricerche di questo genere non rientrano, in Italia, nella pratica corrente. Più ricca, come si vedrà più avanti, è la letteratura straniera, che, però, è scarsamente trasferibile alla situazione italiana. In particolare, attraverso gli eccellenti servizi del National Criminal Justice Reference del National Institute of Justice del Dipartimento della Giustizia del Governo Federale statunitense, abbiamo potuto raccogliere oltre 200 lavori, dedicati alla predizione della criminalità ed alla predizione della popolazione carceraria. Abbiamo, inoltre, ricevuto altri apporti bibliografici del National Institute of Corrections dello stesso Ministero della Giustizia e della Home Office Research and Planning Unit britannica. Infine, nei limiti offerti dalla documentazione disponibile, abbiamo esaminato la letteratura generale sull'argomento. Di ciò daremo conto nelle pagine che seguono.

Se un sistema penitenziario non è in grado di formulare proiezioni valide, ne risultano due evidenti e pericolose disfunzioni. La prima è che il sistema corra il rischio di sovraffollamento. Ciò è quanto normalmente si verifica nel sistema italiano per adulti (il sistema minorile sembra presentare il fenomeno opposto). A ciò viene ovviato, di norma, con la quasi periodica elargizione di amnistie e condoni che vanificano qualsiasi razionale filosofia di trattamento correzionale. Il numero di tali provvedimenti verificatisi in Italia è enorme. L'affollamento, ove si verifichi, non solo rende estremamente difficili i programmi di trattamento, ma aumenta in grado molto elevato il rischio di sommosse e il rischio individuale per i singoli detenuti nell'ambito della sottocultura carceraria (NESE, 1981).

La seconda disfunzione che si verifica consiste nel fatto che il sistema diventa *reattivo* al fenomeno e non più programmabile. Ciò allunga i tempi di latenza tra l'emergere di situazioni di disfunzione e di pericolo e l'efficienza della risposta da parte dell'amministrazione centrale. Questo aspetto è particolarmente critico per quanto concerne l'arruolamento e la formazione del

personale, in quanto obbliga ad assumere personale saltuario, non motivato, non adeguatamente selezionato e transitorio. A sua volta l'impreparazione del personale è un altro fattore di rischio per sommosse e disordini.

Come ricorda NIELS BOHR (citato da TRIPPETT): « La predizione è molto difficile, specie quella circa il futuro »! Tuttavia il tentativo di predire eventi futuri è diventato un elemento insostituibile della pianificazione sociale ed economica e numerosissimi modelli sono oggi disponibili per un approccio logico scientifico al problema. Occorre tenere distinto il *forecasting* dalla predizione, anche se i due termini sono spesso usati come sinonimi. Più concretamente, si tratta di mantenere separati gli approci quantitativi basati su metodologie statistiche relativamente rigide, e tali comunque da richiedere serie sistematiche di dati validi, dalle considerazioni ipotetiche formulate per via intuitiva, sulla base di conoscenze limitate o di teorie esplicative.

Le due metodologie presentano entrambe grandi limitazioni concettuali, metodologiche e pratiche e, allo stato attuale, probabilmente nessuna delle due può da sola essere considerata sufficiente. E' auspicabile, come vedremo più avanti, che entrambi gli approcci — quello quantitativo e quello qualitativo — siano usati congiuntamente ed integrati tra loro. Come ricorda FRIEL (1982), storicamente gli amministratori carcerari non fanno investimenti in tecnologie di previsione quando non li sentono necessari, e cioè in periodi di stabilità delle politiche criminali e/o della popolazione carceraria. E' solo quando vi sono brusche variazioni che la necessità della predizione appare evidente. E' tuttavia vero che un sistema di predizione funziona meglio quando il fenomeno è stabile e che solo se le metodologie di base sono già state predisposte ed i dati statistici raccolti per lunghi periodi il sistema potrà far fronte a bruschi cambiamenti. Di nuovo si tratta di una politica « reattiva » e non programmatica. Quale che sia l'approccio scelto, è preferibile sviluppare predizioni durante periodi di equilibrio, quando esse servono meno, poiché l'investimento eseguito in queste circostanze ha più probabilità di produrre la tecnologia che sarà utile quando il sistema entra in una fase di squilibrio. Qualunque sia il metodo scelto, qualitativo, quantitativo o misto, un modello predittivo della popolazione car-

ceraria ha essenzialmente, sempre secondo FRIEL (1982), solo due parti mobili, un primo algoritmo per predire le nuove ammissioni, ed un secondo algoritmo per predire il tempo di permanenza in istituto. Per predire una popolazione futura tutto quello che è necessario fare è aggiungere alla popolazione attuale le ammissioni previste, ammortizzare la popolazione futura attraverso una qualche stima del tempo di permanenza e il risultato sarà la popolazione futura. Ciò è concettualmente semplice, ma operativamente difficilissimo. I fattori che influenzano le nuove ammissioni ed il tempo di permanenza sono altamente idiosincretici. Anche a brevi intervalli temporali, quasi nessuno di essi è monotono e la loro variabilità è incostante.

Come ricorda MARBACH (1981), anche la previsione economica affronta notevoli difficoltà ed insuccessi. Nel settore economico, le innovazioni impediscono l'impiego di schemi usuali di probabilità e forzano la valutazione soggettiva, di necessità difficilmente quantificabile. MARBACH distingue tre componenti nell'approccio allo studio del futuro, quella inerziale (di tipo estrapolativo), quella innovatrice volontaria, risultante dalle decisioni politiche a vari livelli, e quella innovatrice di rottura, di necessità non predicibile o solo soggettivamente prevedibile. E' evidente come in un sistema penitenziario la seconda categoria, e cioè quella volontaria, appaia essere di importanza rilevante, in quanto legata a tutte le decisioni di tipo giuridico che influenzano il fenomeno. Tali decisioni, a loro volta, saranno condizionate non solo da volontà politiche democraticamente espresse e codificate attraverso i normali canali legislativi, ma anche, più sottilmente ed in modo meno sistematico, dalle reazioni dell'opinione pubblica a fenomeni criminali e dal loro inevitabile riflesso sul *sentencing*.

2. - LA NATURA DELLA PROIEZIONE. ASPETTI CONCETTUALI E METODOLOGICI

Il termine proiezione privilegia gli aspetti quantitativi; tuttavia, allo stato attuale, date le ovvie difficoltà degli indicatori di base e per le ragioni che verranno esposte più avanti, continueremo a non differenziare tra predizione e previsione. La predizione è un momento essenziale del metodo scientifico ed

entra in gioco sia come metodo di validazione di ipotesi teoriche (che vengono ad essere validate se una predizione basata su di esse si verifica, sempre che altri fattori estranei alla matrice predittiva siano stati esclusi), sia come risultato dell'operazione scientifica, in quanto la predizione di un evento costituisce il momento applicativo più importante e più utile di un sistema scientifico. Come ricorda FRANCIS (1960), perché una affermazione sia realmente predittiva essa deve dichiarare che: « *poiché* (e non se) siffatti eventi si verificano, altri eventi avranno luogo ». Ciò implica due distinte fasi dell'operazione. Innanzitutto, ogni predizione si scinde in due: in primo luogo si afferma che uno o più eventi, che servono a predire quelli futuri, non solo esistono, ma continueranno ad esistere o in modo costante o con variazioni note e che, essi perdurando, l'evento previsto si verificherà. La seconda predizione è manifestamente impossibile senza la prima. Peraltro, è proprio nelle variazioni programmate o sistematiche volontarie o nel controllo dei fattori di predizione che l'uomo trova la via d'uscita dal meccanicismo automatico che escluderebbe qualsiasi libero arbitrio sul piano del singolo o autodeterminazione sul piano del gruppo. Dovremmo quindi predire mantenendo separati i due livelli di fattori. Se predicessimo usando il *se* invece che il *poiché* non staremmo formulando alcuna stima di un'attività futura, ma solo una vaga dichiarazione probabilistica, sganciata da qualsiasi contesto che ne permetta la verifica empirica. In tal senso, staremmo costruendo ipotesi teoriche che rimarrebbero però tali fino alla loro verifica. Il loro valore euristico dovrà, per poter essere realizzato, attendere la verifica stessa.

La seconda difficoltà è più sottile. Data l'essenzialità del passaggio dal *se* al *poiché* è evidente che ogni operazione in tal senso costituisce l'essenza del progresso scientifico. E' naturalmente possibile effettuare tale passaggio per via empirica, su base meramente probabilistica. E' altresì evidente che tutte le volte che saremmo in grado di dimostrare un fondato nesso eziologico tra fattori di previsione ed effetto, le previsioni ne acquisteranno, non solo in grado di certezza, ma anche in potenzialità esplicativa ed in modificabilità operazionale. La previsione, tuttavia, rimarrà verificabile indipendentemente dalle nostre conoscenze. Lo scienziato dovrà ricordare che il suo fine non è né solo né primariamente la previsione, ma la conoscen-

za. La predizione perfetta richiede una legge empirica nota ed una affermazione fattuale pertinente, come ricorda KAUFFMANN (citato da FRANCIS, 1960). Riducendo questa proposizione alla sua forma operativa, si sviluppa una teoria della predizione in rapporto alla scienza e diventa possibile il controllo delle ipotesi. E' evidente, da quanto precede, la necessità di sostanziare l'approccio probabilistico con intuizioni teoriche causali e quindi di fondere l'approccio qualitativo con quello quantitativo, massimizzando potenza interpretativa e controllo.

Il campo di cui ci occupiamo è ben lontano da un adeguato sviluppo e le variabili coinvolte spesso, anche se note, sfidano qualsiasi tentativo di quantificazione; esse sono sfuggite finora a qualsiasi spiegazione causale. Ciò rende l'operazione cui ci accingiamo particolarmente difficile.

Occorre inoltre ricordare che il sistema penitenziario non agisce nel vuoto. Esso è la parte terminale, per così dire il prodotto finito, del più vasto sistema della giustizia penale. Come tale è influenzato dal sistema giudiziario e dai sistemi di polizia che, a loro volta, ne sono influenzati. Pertanto appare difficile una predizione che non tenga conto delle reazioni e controreazioni dei due sottosistemi sopraindicati. In termini più generali, le leggi in vigore, la loro applicazione e procedura, la politica criminale, l'economia del paese, le variazioni demografiche, i mutamenti della scala di valori, sono tutti fattori che possono contribuire, da soli o in interazione, a squilibrare il sistema.

3. - GLI APPROCCI QUANTITATIVI E I LORO LIMITI

Le proiezioni sono normalmente basate su estensioni temporali di serie di dati noti attraverso impostazioni statistiche diverse. Il numero di metodi esistenti è molto elevato (BECK, 1978).

In linea generale si possono distinguere i metodi soggettivi dai metodi causali. Nei primi viene ignorato qualsiasi tentativo di spiegare le ragioni della proiezione e di analizzare le cause dei rapporti tra i fenomeni. In quello causale invece vi è un tentativo di spiegazione teorica di tipo eziologico. Tutte le tecniche

quantitative affrontano, peraltro, difficoltà largamente irrisolvibili.

In primo luogo, dato che, come già è stato ricordato, il numero di nuovi casi è legato ad una proporzione (variabile per i vari reati) dei reati commessi, la stabilità di tale proporzione nel tempo è un necessario prerequisito all'analisi quantitativa. Peraltro, il numero « non oscuro » dei reati e, soprattutto, quanti di questi comporteranno una condanna, è un elemento legato a moltissime variabili. Può addirittura verificarsi, come è avvenuto in qualche stato americano, che le nuove immissioni si arrestino, per lo meno per i reati minori, perché è stata raggiunta e superata la capacità totale del sistema, e che un tribunale emetta una ingiunzione ordinando al sistema carcerario di ridurre l'affollamento. In Italia a ciò si ovvia con le frequenti e quasi periodiche amnistie. Ogni proiezione quantitativa dovrà inserire nel modello numerosissime variabili estranee al sistema e, spesso, poco note. L'appendice A riporta gli studi del NIJ/NCJRS. L'appendice B presenta gli studi dello stesso Centro per il futuro della criminalità. Il numero e la varietà delle ricerche disponibili testimonia la non uniformità degli indirizzi. In linea generale (U.N.I.R.S.D., 1970) le proiezioni (quantitative) si distinguono dalle prognosi o previsioni in quanto esse procedono per estrapolazione diretta della realtà corrente e non ammettono, per definizione, alcuna alterazione delle componenti di tale realtà. La previsione quantitativa (o prognosi) comporta una stima dei cambiamenti nel corso degli eventi stessi e quindi va al di là della semplice estrapolazione, pagando tale estensione in termini di certezza ed affidabilità quantitativa dei dati.

I dati extracorrezionali da includere nei modelli saranno presi in considerazione nella sezione che segue. Un'analisi di valori numerici relativi alle presenze negli istituti penitenziari per gli anni dal '74 all'81 dimostra l'impossibilità di costruzione di qualsiasi matrice meramente quantitativa (appendice C). Il tentativo presentato in appendice D è un utile approccio nella direzione quantitativa preferenziale, ma è soggetto alle limitazioni precedentemente ricordate.

Il sistema britannico (appendice E) è basato su stime quantitative annuali che coprono un periodo di dieci anni, da serie storiche di dati.

4. - GLI APPROCCI QUALITATIVI

Anche gli approcci qualitativi sono numerosi e vanno da metodologie relativamente formalizzate e potenzialmente quantificabili, fino a stime impressionistiche, che rappresentano poco più che opinioni bene informate. L'evidente difficoltà dell'analisi qualitativa può essere illustrata dal seguente esempio (ALLEN e SORENSEN, 1978). Si è assistito negli Stati Uniti ad un notevole balzo della popolazione penitenziaria dal principio degli anni '70. Tale balzo è attribuibile ad uno o più dei seguenti fattori, operanti nei paesi occidentali:

a) aumento della popolazione « a rischio » e cioè di quella fascia demografica, tra i 18 ed i 30 anni, che rappresenta il gruppo nel quale si concentra la maggiore probabilità di rischio criminale;

b) forte spostamento dalla residenza rurale a quella urbana e suburbana, con conseguente aumento del rischio della maggiore pericolosità criminale delle aree urbane;

c) aumento della disoccupazione (anche se, come vedremo meglio più avanti, l'influenza di tale fattore è ancora controversa ed essa sembra incidere in modo differenziale nelle diverse fasce socio-economiche, culturali ed etniche);

d) aumento dell'efficienza delle forze di polizia, come conseguenza di ampi investimenti governativi e della creazione di moderni centri di istruzione;

e) concomitanti macrofenomeni interferenti (ad esempio, la migrazione sud-nord in Italia, l'emergere del dissenso e del terrorismo in vari paesi, la fine della guerra del Vietnam negli Stati Uniti, dato che, come è noto, i periodi bellici coincidono con una diminuzione dei tassi di criminalità);

f) variazioni dell'opinione pubblica che tende (come è dimostrato, ad esempio, dall'ultimo *Social Indicators III*) a presentare aumenti del tasso di paura della criminalità, indipendentemente dalle reali fluttuazioni della criminalità stessa;

g) emergenza e variazioni normative circa il fenomeno delle tossicodipendenze.

Come si vede, i fattori interferenti sono numerosi, spesso noti solo per approssimazione e tali da vanificare qualsiasi tentativo di quantificazione. Di più, si tratta di fattori che tendono ad interferire tra di loro e per i quali, quindi, andrebbero considerate non soltanto l'incidenza e l'impatto, ma anche la interrelazione.

5. - LE RICERCHE ESISTENTI

I numerosi studi preparati negli Stati Uniti sono riportati nelle appendici A e B. Per quanto riguarda questo paese sono altresì rilevanti le proiezioni della popolazione carceraria federale, preparate nel 1982 e relative agli anni '83-'87.

Inoltre, sempre nel 1982, ha avuto luogo un seminario nazionale a Denver, Colorado, pubblicato dal National Institute of Corrections. Per l'Inghilterra, è in atto un tentativo di modello del sistema della giustizia penale, che, dopo realizzato, consentirà, tra l'altro, predizioni valide (BUTLER, 1982).

Indubbiamente altre ricerche sono in corso in altri sistemi, ma i limiti di questo studio e le difficoltà di reperimento ci esimono dal tentarne una sintesi.

Riteniamo però opportuno segnalare un interessante recente lavoro di RAMSEY (1982). Questo autore, esaminando serialmente la media giornaliera delle persone incarcerate ed i tassi per 100.000 delle persone detenute in Inghilterra e nel Galles dal 1775 al 1980, ha constatato che le due punte rilevanti corrispondono, sotto il profilo storico, la prima (1815-1830) al tumulto prodotto dalla iniziale emergenza della società industriale e della urbanizzazione e la seconda (1967-1968) al sovvertimento di valori che caratterizza l'attuale crisi sociale del mondo occidentale.

E' evidente che i fattori non quantitativi da considerare vanno distinti in fattori giuridici, legati alle normative vigenti ed alla loro applicazione, ed in fattori sociali, economici e demografici.

Passeremo ora a considerarli separatamente.

6. - I FATTORI GIURIDICI

1) *Per una previsione della popolazione penitenziaria italiana nel 1990 occorre esaminare i seguenti aspetti giuridici:*

a) il *presumibile sviluppo della criminalizzazione* di comportamenti oggi non puniti, o puniti soltanto con sanzioni amministrative o comunque soggetti a forme di controllo sociale non implicanti restrizioni di libertà personale;

b) il *presumibile sviluppo della decriminalizzazione,* peraltro con riferimento limitato a quei reati che oggi sono colpiti da pene detentive e possono dar luogo ad incarcerazioni;

c) il *presumibile sviluppo in linea di fatto della criminalità* nei reati di media e maggiore gravità, con particolare riferimento a quei delitti che sia ieri che oggi che domani sono stati, sono e saranno puniti con pena detentiva (omicidi, rapine, estorsioni, sequestri di persona a fine di estorsione, lesioni personali volontarie, delitti di associazione più gravi, delitti contro lo Stato, peculati, concussioni, falsità in monete, traffico di droga, ecc.: prevalentemente, la cosiddetta criminalità naturale);

d) la *capacità (e la volontà) degli organismi preposti alla scoperta, persecuzione e punizione* di queste ultime forme di criminalità, di arrivare alla incarcerazione dei loro autori;

e) le *possibili modificazioni delle regole concernenti l'esercizio dell'azione penale;*

f) il *presumibile sviluppo della depenalizzazione nelle sue varie forme.*

Un capitolo a sé è formato dalle previsioni concernenti la prevedibile evoluzione delle norme del processo penale concernenti la *custodia preventiva.* Ed infatti, mentre la consistenza della popolazione carceraria è fortemente influenzata dall'alto numero di soggetti che si trovano in stato di carcerazione preventiva, non sempre il ricorso alla carcerazione stessa coincide con la gravità dei reati e con la probabilità che gli autori di detti reati, ancorché scoperti ed individuati come tali all'inizio della istruttoria, siano poi tratti a subire effettivamente una condanna o comunque a scontare una pena detentiva: è infatti possibile, per vari motivi, che una notevole fascia di

soggetti conosca il carcere esclusivamente nella forma della carcerazione preventiva. Sotto più aspetti, il ricorso dello Stato alla carcerazione preventiva segue regole sue proprie, legate alla fiducia dello Stato stesso (nel momento legislativo) o di determinati suoi organi (nel momento *latu sensu* giudiziario) nella carcerazione preventiva.

Come subito si vedrà, a prescindere dai problemi concernenti la carcerazione preventiva, i punti più rilevanti tra i sei menzionati con riferimento alla situazione del diritto penale sostanziale (lettere da *a* ad *f*) sono rappresentati dai punti *c*) e *d*), e cioè dalla criminalità più grave o « naturale » e dalla capacità di scoprirne e punirne gli autori.

Cercheremo di esaminare analiticamente, con la maggiore concisione possibile, i punti sopraindicati.

2) *Presumibile sviluppo della criminalizzazione (in senso lato)*

Premesso che intendiamo qui per criminalizzazione sia l'attribuzione di carattere di reato ad un fatto, che prima tale carattere non aveva, sia la rimozione di preesistenti ostacoli alla sua punizione, è facile prevedere che un ulteriore sviluppo di questo genere si avrà anche nei prossimi anni, ma che esso non inciderà in modo sensibile sull'aumento della popolazione carceraria.

Anzitutto, se si parte dalla situazione legislativa penale esistente in Italia nell'anno 1982, è facile constatare:

I) che non esistono forme di illecito comune di grande o media importanza che non siano già previste come reato (in genere, nel codice penale). Il codice Rocco era già assai ampio e severo. Nessuna delle figure di reato di media o maggiore gravità tra quelle in esso contemplate è venuta a cadere (eccezion fatta per il procurato aborto, che negli ultimi anni precedenti la riforma del maggio 1978 già dava luogo ad un non elevato numero di carcerazioni; e per il plagio — art. 603 — che per i cinquant'anni che precedettero la sentenza delegittimatrice della Corte costituzionale aveva dato luogo ad un'unica condanna definitiva per il delitto stesso). Altre figure di gravi delitti vi si sono anzi aggiunte, quali il sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione dell'ordine costituzionale (art.

289 *bis*), l'attentato ad impianti (art. 419 *bis* e nuovo art. 420), il « riciclaggio » (art. 648 *bis*) e l'associazione di tipo mafioso (legge 13 settembre 1982, n. 646). E' ben difficile che in questo ed analoghi campi si possano aggiungere altre norme incriminatrici negli anni a venire. Il campo appare, in altri termini, saturo.

II) Che anche quelle riforme in senso più severo di talune incriminazioni contenute nel codice Rocco, che erano state propugnate in passato per ragioni ideologiche o costituzionali, sono state ormai attuate: così sono rientrate tra gli omicidi e le lesioni volontarie comuni l'omicidio « a causa d'onore » e le lesioni personali « a causa d'onore », così è stato ridimensionato il delitto di infanticidio, così è stata abolita la causa estintiva del *subsequens matrimonium* nei delitti contro la libertà sessuale (tutti provvedimenti adottati con la legge 5 agosto 1981, n. 442). Ma anche qui l'impatto su un aumento della popolazione penitenziaria non potrà essere che minimo, sia perché i reati fatti rientrare nell'alveo comune erano divenuti meno frequenti negli ultimi anni, sia perché la giurisprudenza era già venuta attestandosi su linee di maggiore severità nella valutazione della presenza o meno di una « causa d'onore ».

III) Che lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la legislazione penale che suol chiamarsi speciale o complementare (in quanto collocata fuori del codice). Ed infatti — per fermarci ai soli capitoli più rilevanti della materia della detenzione e del traffico di armi, si può dire che ogni loro specie è già da oltre quindici anni gravemente punita e che non esistono ipotesi ragionevolmente prevedibili che in questo campo non siano previste come delitto. Nel campo dei delitti contro la moralità pubblica o attinenti a campi analoghi non è ragionevolmente prevedibile un aumento di incriminazioni: la materia del favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione è già trattata severissimamente dalla legge, anche se si tratta di legge oramai scarsamente applicata; difficilmente potranno aversi, in un prossimo futuro, mutamenti radicali nella valutazione delle varie ipotesi di interruzione volontaria della gravidanza e nella repressione dei relativi delitti. L'unico campo nel quale lo scenario potrebbe in ipotesi mutare è quello degli stupefacenti, dove il ricorso al carcere potrebbe ad un certo mo-

mento ritornare ad essere più esteso. Ma né vi sono segni decisivi in tal senso, né l'ipotetico mutamento di scena porterebbe ad aumenti massicci della popolazione penitenziaria, che già alberga un rilevante numero di tossicomani, sia pure in relazione a imputazioni diverse da quella di detenzione di droghe.

Per aversi un massiccio aumento di popolazione carceraria in questi campi largamente decriminalizzati o depenalizzati negli ultimi anni dovrebbe ipotizzarsi una rivoluzione di tipo khomeinista, cosa assai improbabile in un paese dell'Occidente.

Qualche aumento della popolazione carceraria potrebbe aversi se nei prossimi mesi dovessero essere approvate dal Parlamento le proposte di legge dirette a parificare gli atti di libidine violenti di qualsiasi tipo alla violenza carnale e a rimuovere la condizione di procedibilità della querela dell'offeso per tutti i delitti contro la libertà sessuale e la moralità pubblica per cui tale condizione è attualmente prevista. Tuttavia una simile riforma non appare certa, e, anche se venisse attuata, la consistenza dei suoi effetti sull'aumento della popolazione carceraria non dovrebbe essere grande, per la presumibile cautela con cui si muoveranno pubblici ministeri e giudici, sia in fase di adozione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, sia in fase di condanna.

Per quanto riguarda poi altre materie (sempre nel campo della legislazione complementare o speciale) bisogna distinguere tra i reati in materia commerciale e valutaria da un lato e i reati in materia tributaria dall'altro.

Per i primi è impossibile prevedere mutamenti rilevanti o comunque tali da incidere in modo notevole sulla consistenza della popolazione penitenziaria di qui al 1990. Sia la legislazione in materia commerciale (inclusa la fallimentare) sia quella in materia valutaria sono attualmente molto severe e sono in vigore da oramai vari anni (quella commerciale e fallimentare dal 1942, quella valutaria dal 1976), per cui è possibile fare una valutazione del loro impatto sulla popolazione penitenziaria. Né le leggi più recenti in materia (quale quella che incrimina le attività illecite dei revisori dei conti ed altre) concernono fatti di vasta verificazione.

Anche se è possibile prevedere un aumento di delitti commerciali e fallimentari ed un aumento di evasioni valutarie nei prossimi anni, gli spostamenti consequenziali (in aumento)

della popolazione carceraria non saranno mai rilevanti, almeno fino a che duri il regime politico attuale. Solo un mutamento radicale politico e sociale potrebbe portare a persecuzioni e repressioni massicce o indiscriminate, tali da determinare un consistente aumento della popolazione carceraria, vuoi con la creazione di nuove incriminazioni (che non si vede quali potrebbero essere, tanto è già esteso il campo occupato dalle norme della legislazione attuale), vuoi con una più rigorosa e organizzata applicazione delle norme vigenti.

Diverso è il discorso per la legislazione penale tributaria, perché i radicali mutamenti nel senso di una maggiore severità che essa ha subìto (a cominciare dalla eliminazione della « pregiudiziale tributaria » in un alto numero di ipotesi) sono recentissimi (legge 10 luglio 1982, n. 429) e non se ne è ancora potuta fare alcuna esperienza. E' tuttavia legittimo pensare che solo questo tipo di riforme « criminalizzatrici » (1) potrebbe avere per conseguenza, tra un anno o due, un certo aumento della popolazione penitenziaria.

Difficile è fare previsioni sull'andamento futuro della repressione del contrabbando doganale e di altre forme di contrabbando; ma non sembrano ipotizzabili riduzioni sensibili in questo campo, che, tra l'altro, è per lo più collegato con la commissione di delitti comuni (falsità in atti ecc.).

3) *Presumibile sviluppo della decriminalizzazione*

Sotto questo titolo comprendiamo (anche in relazione al tipo di indagine, rilevante ai fini della popolazione penitenziaria):

I) *Le leggi che aboliscono puramente e semplicemente una figura di reato* (quale, nel 1978, la abolizione del delitto di interruzione volontaria della gravidanza compiuta nei primi mesi e nelle condizioni previste dalla nuova legge; od anche la eliminazione della punibilità della detenzione di stupefacenti per uso proprio personale non terapeutico, intervenuta con la legge 22 dicembre 1975;

(1) Si è già detto che usiamo questa locuzione in senso comprensivo anche delle leggi che rimuovono ostacoli di carattere processuale alla persecuzione penale di determinati delitti.

II) *le leggi che « declassano » un reato ad illecito amministrativo* (tali in Italia tutte le leggi chiamate di « depenalizzazione »: legge 3 maggio 1967, n. 317, per le contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali; legge 9 ottobre 1967, n. 950 per le contravvenzioni alle norme di polizia forestale; legge 24 dicembre 1975 per molte contravvenzioni già punibili con la sola ammenda; e infine legge 24 novembre 1981, n. 689);

III) *le decisioni della Corte costituzionale che dichiarano illegittima una norma incriminatrice* (come è avvenuto nel 1981 per il delitto di plagio, preveduto nell'art. 603 del codice penale);

IV) *le leggi che sottopongono ad una condizione, prima inesistente, un determinato reato.* Di queste ultime sono esempio la legge 26 gennaio 1963, n. 24 in materia di lesioni personali volontarie tra coniugi e l'intero capo IV della legge 24 novembre 1981, n. 689 (« Modifiche al sistema penale »), che ha sottoposto alla condizione della querela di parte una serie di delitti prima punibili d'ufficio, quali i delitti di sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, le falsità in scrittura privata, alcune ipotesi di lesioni personali sia volontarie che colpose, alcuni delitti contro beni immobili e la stessa truffa, purché non aggravata (2).

Su questi gruppi di leggi può essere detto senza timore di sbagliare:

I) che non sono prevedibili ulteriori decriminalizzazioni di grande rilievo nel primo dei campi sopra indicati. Ed infatti l'opinione pubblica non è favorevole a ulteriori vaste decriminalizzazioni, salvo forse per alcuni reati cosiddetti d'opinione, che non danno attualmente rilevante apporto al formarsi della popolazione carceraria;

II) che le decriminalizzazioni di più vasta portata, consistenti nella trasformazione di reati in illeciti amministrativi (c.d. « depenalizzazione » attuata con le leggi sopra citate) concernono

(2) Secondo un altro punto di vista, che qui non rileva, sarebbe legittimo includere questi casi, anziché nella decriminalizzazione, nella «depenalizzazione», dato che la formula suggerita per quest'ultima nel «Report on decriminalization» del Consiglio d'Europa (1980) è quella di ogni «désescalade à l'intérieur du système pénal».

prevalentemente contravvenzioni un tempo punibili con la sola pena dell'ammenda, le quali non davano alcun apporto alla popolazione carceraria (soprattutto dopo la sentenza con cui la Corte costituzionale nel 1979 ha dichiarato incostituzionale la conversione delle pene pecuniarie non pagate in pene detentive) e che è prevedibile che altre future decriminalizzazioni di questo tipo continueranno a riferirsi a sole contravvenzioni o a delitti minori, per i quali attualmente non si scontava alcuna pena detentiva: e che inoltre il legislatore continuerà, come per il presente, a restare legato ad una impostazione tendente ad escludere, per un motivo o per l'altro, molti reati anche da questa forma di decriminalizzazione minore.

Tuttavia, vi è un dato ancora relativamente incerto, ed è quello concernente i reati trasformati in illeciti amministrativi, dato che l'esperienza di poco più di un anno non permette ancora di valutare i risultati della « depenalizzazione » attuata con la legge 24 novembre 1981;

III) che non sono prevedibili decisioni di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, quanto meno decisioni di notevole incidenza. Per esempio, se la Corte costituzionale addivenisse a dichiarazione di incostituzionalità della norma che incrimina il mancato rientro di capitali dall'estero come contraria al principio *nemo tenetur se detegere,* questa dichiarazione, che è comunque ancora di là da venire ed incerta, avrebbe incidenza limitata, trattandosi di fatti consumati nel dicembre 1976 e pertanto prossimi a prescriversi;

IV) che la fascia dei reati perseguibili d'ufficio e oggi « degradati » a reati a querela di parte già risulta molto ampia attraverso la menzionata riforma del 1981. Di conseguenza non sono prevedibili ulteriori riforme nello stesso senso; mentre inverso è, cioè, la trasformazione di reati punibili a querela in reati procedibili d'ufficio, e altre trasformazioni in questo senso vengono propugnate, come già detto a proposito dei delitti contro la libertà sessuale.

Insomma vi è un moto reciproco, nei due sensi inversi, per cui le decriminalizzazioni tendono a compensare le criminalizzazioni, e viceversa.

4) *Presumibile sviluppo della criminalità più importante*

Fatta eccezione per la materia relativa agli stupefacenti (il procurato aborto era scarsamente punito già negli anni che immediatamente precedettero la decriminalizzazione), le situazioni sin qui esaminate si riferiscono ad un fascio di illeciti minori o a manifestazioni del tutto marginali di criminalità. Pertanto nei rispettivi campi non sono presumibili modificazioni o sviluppi di rilievo tale, da incidere profondamente sulla situazione penitenziaria.

L'unica incognita di un certo rilievo è rappresentata, come già detto, dalla legislazione penale tributaria, la cui applicazione potrebbe dar luogo ad un aumento della popolazione carceraria.

Quando viceversa si passa alla criminalità più importante, non suscettibile di variazioni né del tipo criminalizzazione, né del tipo decriminalizzazione, ma rappresentativa di incriminazioni relativamente stabili, le previsioni non possono più fondarsi su valutazioni di tipo giuridico, ma diventano previsioni di fatti. Decisiva diventa allora la valutazione della situazione sociale, morale, politica e soprattutto economica del paese e la previsione della sua possibile evoluzione.

E qui appare veramente illusorio pensare ad una diminuzione dei furti, delle rapine, degli omicidi, delle lesioni, delle estorsioni, delle associazioni criminali, del traffico di stupefacenti e via dicendo. La crescita della criminalità comune è sotto gli occhi di tutti e la penetrazione criminale in tutti i gangli della vita del paese è evidente. La criminalità organizzata potrà spostarsi dalla preferenza per un traffico illecito alla preferenza per un altro, ma nel complesso la situazione non cambierà, anzi potrà subire peggioramenti sensibili.

La presumibile diminuzione dei delitti terroristici, date le alte pene inflitte ed infliggibili per i reati già scoperti, non avrà grande influenza sulla situazione del 1990, salvo per quanto riguarda i problemi relativi alla popolazione carceraria in stato di custodia preventiva. Comunque, alla diminuzione dei delitti terroristici farà riscontro, ancora per un periodo prevedibilmente lungo, la sequenza dei delitti mafiosi e camorristici.

Anche nel campo dei delitti contro la pubblica amministrazione non è certo lecito prevederne una diminuzione: peculati,

concussioni, corruzioni continueranno a dominare la scena, anche se non sempre saranno scoperti. Egualmente dicasi per tutti i tipi di frode.

Anche i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (resistenza, violenza, oltraggio) sono destinati ad aumentare e comunque non a diminuire, soprattutto se si pensa al possibile aggravarsi di contrasti economici e sociali con riflessi sull'ordine pubblico.

Così pure è difficile immaginare una diminuzione dei delitti contro la libertà sessuale, che oggi sono in aumento.

Né a questa previsione pessimistica si sottraggono i delitti colposi ed i delitti di omissione propria, dei quali è anzi prevedibile un aumento, anche a causa del carico crescente di obblighi di difficile adempimento. Se queste due categorie di delitti non porteranno ad un aumento della popolazione penitenziaria, sarà soltanto perché il giudice è restio ad infliggere pene detentive per tali reati o perché è larghissimo il ricorso nei loro confronti, alla sospensione condizionale della pena.

Insomma, non sembra lecito prevedere diminuzioni della criminalità comune nel senso di un minor numero di delitti. E' anzi lecito prevedere sensibili aumenti. Se questi aumenti non porteranno ad un aumento importante della popolazione carceraria, ciò avverrà soltanto per l'ampiezza del «numero oscuro», per la scarsa volontà di perseguire alcune forme di tali reati, per il più largo ricorso a misure temperatrici della pena, e simili fattori; non certo per ragioni di diminuzione oggettiva.

5) *Presumibili sviluppi nell'impegno degli organi di polizia e di giustizia nella persecuzione e punizione dei reati comuni*

E' il campo nel quale è più difficile fare previsioni attendibili.

E' ad esempio chiaro che non è dato riscontrare grande impulso nelle iniziative della polizia volte a far luce sugli innumerevoli furti in case di abitazione o su altri delitti contro il patrimonio privato. E' viceversa chiaro che vi è, almeno oggi, un notevole spirito di iniziativa, e qualche volta un eccesso, per quanto concerne truffe o altri reati contro enti pubblici o contro lo Stato, così come vi è un atteggiamento di grande interesse verso i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione. La repressione delle rapine a mano armata richiama grande impegno, quella delle estorsioni meno. La privata denuncia rappresenta tuttora in quest'ultimo campo lo stimolo maggiore. Debole sembra anche l'attività repressiva del piccolo traffico di stupefacenti e quella dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Ma si tratta, in genere, di corsi ciclici, dei quali non è facile prevedere l'andamento. Comunque anche in questo campo le carenze che si possono notare in un settore si accompagnano all'attivismo in altri campi, e viceversa. Di qui una previsione di scarse modificazioni complessive rispetto alla situazione attuale per quanto concerne l'impegno delle autorità preposte alla persecuzione e repressione dei reati. Sotto questo profilo le indicazioni attuali dovrebbero essere analoghe a quelle che potranno verificarsi nell'anno 1990.

Solo nella repressione delle attività terroristiche e di quelle dirette alla preparazione di attività terroristiche può notarsi oggi un impegno particolare, al quale indubbiamente si debbono i numerosi arresti operati in questo campo e le conseguenti carcerazioni, quanto meno a titolo di custodia preventiva. Ma anche rispetto a questo problema è facile prevedere che un possibile minore impegno futuro (in relazione al recedere del fenomeno terroristico) sarà compensato da un maggiore impegno in campi altrettanto produttivi di carcerazioni preventive o definitive (mafia, camorra, altre forme di criminalità organizzata).

6) *Possibili modificazioni nelle regole concernenti la disciplina dell'esercizio dell'azione penale*

E' noto che in Italia vige il sistema dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., principio desumibile dagli articoli 1, 74 e 75 cod. proc. pen.

Ciò significa che il P. M. (o il Pretore per i reati di sua competenza), una volta avuta notizia di un reato procedibile d'ufficio, deve avviare il relativo procedimento penale. Non può né chiamare il denunciato per fargli una paternale, né riservare l'esercizio dell'azione penale ad altro ulteriore momento, per esempio al momento in cui il denunciato sia ricaduto in un

reato analogo, come invece avviene in tanti altri paesi dell'Europa occidentale, dove vige — quanto meno per i reati meno gravi — il principio detto di opportunità.

Il principio di obligatorietà è stato in Italia, nel 1947, addirittura «costituzionalizzato» (art. 112 Cost.). Il che rende estremamente improbabile che esso possa essere nei prossimi anni modificato, nonostante le perplessità che sono state giustamente avanzate nei suoi confronti. Occorrerebbe una legge costituzionale, con la relativa maggioranza qualificata; ed è ben difficile che ciò possa avvenire, trattandosi di principio codificato e costituzionalizzato in omaggio alla tradizionale diffidenza italiana verso la magistratura, ed in particolare verso il P. M. (che un tempo era ritenuto espressione del potere esecutivo).

Non sembra pertanto possibile ipotizzare una diminuzione dei procedimenti penali (e conseguentemente della popolazione penitenziaria) per effetto della trasformazione dell'azione penale da obbligatoria in discrezionale.

In linea di fatto le cose vanno talvolta diversamente. Di fronte ad una congerie insostenibile di denunce e di *notitiae criminis,* accade che il magistrato *scelga,* non nel senso di astenersi, ma nel senso di rinviare *de facto* l'inizio dell'azione penale contro determinati reati o determinati soggetti, dando di fatto la precedenza ad altre denunce. Ma allora il problema si trasferisce in quello esaminato nel paragrafo che precede, relativo alla capacità e volontà di perseguire, più o meno attivamente e decisamente, determinati reati. Ed ogni previsione diviene difficile per le ragioni già dette. Comunque non sembra che per effetto di questi orientamenti possa avvenire un sensibile restringimento dell'area delle persone sottoposte a restrizione di libertà.

7) *La depenalizzazione nelle sue varie forme*

Separata la depenalizzazione dalla decriminalizzazione ed intesa quest'ultima — secondo la già ricordata definizione accolta dal Consiglio d'Europa nel 1980 — come ogni forma di *désescalade à l'intérieur du système pénal,* sono qui da tenersi presenti le seguenti forme di depenalizzazione sino a questo momento conosciute in Italia.

I) Modificazione legislativa nel trattamento penale di determinate manifestazioni di criminalità.

II) Possibilità date al giudice di sostituire alla pena detentiva, infliggibile in concreto, forme di pene non detentive.

III) Patteggiamento o contrattazione con l'imputato (*plea bargaining*), avente per effetto la sostituzione di pena non detentiva alla pena detentiva che sarebbe altrimenti applicabile.

IV) Possibilità di riduzione di pena, o addirittura di astensione dalla punizione, in funzione di pentimento o dissociazione del reo da attività criminose (c.d. diritto premiale).

V) Misure alternative alla detenzione, o misure riduttive di essa, nella fase penitenziaria.

VI) Liberazione condizionale e grazia.

VII) Amnistia e indulto.

Gli ultimi anni hanno portato ad un enorme sviluppo di tutte queste forme di depenalizzazione nella legislazione italiana. La conseguenza è — a prescindere per il momento dall'incidenza di tali previsioni e dei relativi provvedimenti sulla popolazione penitenziaria — che non è legittimo presumere nei prossimi anni un ulteriore consistente aumento della politica di depenalizzazione.

In particolare:

1°) Le modificazioni legislative del primo tipo sono state amplissime con il d. l. 11 aprile 1974, n. 99 conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220 (cosiddetta riforma penale del 1974). Ed infatti:

a) è stato esteso ad ogni tipo di circostanza il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, con la possibilità di porre nel nulla ogni sorta di circostanze aggravanti per effetto di giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti, o addirittura di un giudizio di prevalenza di queste ultime;

b) è stato reintrodotto il sistema del « cumulo giuridico » per tutti i casi di « concorso formale di reati » (pluralità di reati con una sola azione od omissione) invece del sistema del cumulo materiale delle pene previsto nell'art. 81 del codice Rocco;

c) è stato esteso l'istituto del « reato continuato » anche alla continuazione tra reati eterogenei (questa innovazione ha portato in concreto, statisticamente, ad un'enorme riduzione delle pene);

d) la recidiva tra delitti dolosi è stata trasformata da obbligatoria in facoltativa;

e) gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva (quando questa venga ritenuta) sono stati diminuiti;

f) la concedibilità della sospensione condizionale della pena è stata estesa alle condanne fino a due anni di reclusione (due anni e mezzo se si tratta di « giovani adulti » o di ultrasettantenni);

g) la sospensione condizionale della pena può essere concessa anche una seconda volta se la somma della pena precedentemente inflitta con la pena nuova non supera i due anni.

Non sembra pertanto possibile prevedere ulteriori modificazioni legislative nel senso di una attenuazione del sistema penale generale.

Anzi è da notare che, per quanto riguarda il regime del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee (aggravanti con attenuanti), sia il legislatore che la giurisprudenza hanno compiuto dopo il 1974 vari passi a ritroso. Ed infatti il legislatore ha modificato tale regime per i reati di terrorismo ed ha eliminato gli effetti di detto regime per i reati valutari di media e maggiore gravità. E la giurisprudenza ha cominciato a considerare elementi costitutivi di reato elementi che prima riteneva circostanze aggravanti: e ciò appunto nell'intento di salvaguardare l'efficacia di tali elementi sottraendoli al giudizio di comparazione.

Tutto ciò lascia legittimamente pensare che non vi sarà nessuna riduzione di condannati a pena detentiva per effetto di modificazioni legislative nella materia del trattamento di determinate forme di criminalità (comune come politica).

2°) Anche le modificazioni del secondo tipo (potere giudiziale di non applicare la pena detentiva prevista dalla legge) hanno presumibilmente raggiunto, con la recente legislazione, il massimo livello.

Tale legislazione è rappresentata soprattutto dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 (« Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi »), che ha introdotto la possibilità, per il giudice, di applicare la *semidetenzione* quando egli ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi, la *libertà controllata* quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre mesi, la *pena pecuniaria* quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un mese.

E' presto per poter fare un bilancio degli effetti di tale legge (o meglio delle possibilità aperte al giudice da tale legge) sulla consistenza della popolazione penitenziaria. Può anche darsi, come taluno ritiene, che l'effetto sia stato minimo, soprattutto perché le condanne a pene detentive di modesta entità (quali quelle per cui è stata data l'alternativa) avrebbero pur sempre portato alla sospensione condizionale della pena. Comunque è certo che difficilmente la legislazione italiana dei prossimi anni potrà aprire ulteriori spazi a istituti di tal genere. Ciò permette di concludere che non dovrebbe aversi diminuzione ulteriore di popolazione penitenziaria per effetto di nuove riforme tendenti a ridurre il ricorso del giudice penale alla pena restrittiva di libertà.

La connessione di questo punto col tema della pena pecuniaria ci dà l'occasione per aggiungere che anche sotto il profilo della convertibilità della pena pecuniaria in detentiva il sistema italiano non può lasciar prevedere ulteriori « aperture » capaci di ridurre gli spazi della pena detentiva. Ed infatti la Corte costituzionale, dichiarando illegittima la conversione in pena detentiva della pena pecuniaria non pagata per insolvibilità del condannato, ha compiuto un passo di portata storica, per non dire rivoluzionaria, oltre il quale sarà impossibile andare.

3°) Anche dal « patteggiamento » introdotto con l'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (« Applicazioni di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato ») c'è da attendersi ben scarsa diminuzione della popolazione carceraria. Questo istituto è anch'esso limitato ai casi in cui il giudice ritenga

di poter infliggere una pena non superiore a tre mesi, e cioè una pena che potrebbe consentire la sospensione condizionale della pena. Né è da pensare che per effetto di riforme legislative future questo istituto sia destinato ad estendersi in modo molto rilevante. D'altra parte in quei paesi (come gli Stati Uniti) dove esso è di applicabilità assai più estesa, la sua applicazione può portare non ad una soppressione della pena detentiva, ma ad una riduzione della sua durata. Trattasi di istituto volto più a diminuire il numero dei processi che non a ridurre i casi di applicabilità della pena detentiva.

4°) Una importante, ma per ora eccezionale e temporanea, forma di « depenalizzazione » è stata rappresentata in Italia dagli articoli 4 e 5 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 in materia di terrorismo e, su assai più larga scala, dalla legge 29 maggio 1982, n. 304, concernente i pentiti e i dissociati del terrorismo. Non è qui il caso di ricordare, neppure per sommi capi, le straordinarie diminuzioni od anche esenzioni da pena che detta legge prevede. E' invece il caso di rilevare: *a*) che si tratta, come detto, di legge eccezionale e temporanea, il cui vigore è nel frattempo già scaduto (gennaio 1983); *b*) che non è ancora sicura, anzi è molto dubbia, la sua estensione ad altri delitti di criminalità organizzata (mafia, camorra, ecc.) e che probabilmente anche questa eventuale estensione finirà con l'essere subordinata a limiti di durata ben determinati; *c*) che — e questo è l'elemento più rilevante — il numero dei soggetti ritenuti meritevoli di usufruire dei relativi benefici penali sarà sempre molto ridotto, e comunque tale da non portare, salvo fatti imprevisti, una notevole diminuzione della popolazione penitenziaria, o comunque una diminuzione tale da non poter essere compensata da nessun altro di quei fattori che ne produrranno quasi sicuramente un aumento.

5°) Le uniche nuove misure destinate ad operare in modo riduttivo della popolazione carceraria nei prossimi anni appaiono le misure introdotte con l'ordinamento penitenziario del 1975, e precisamente: *a*) l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47); *b*) il regime di semilibertà (artt. 84 e segg.); *c*) la liberazione anticipata (art. 54).

Peraltro si tratta di misure già operative da qualche anno e delle quali l'incidenza può già essere valutata. E' legittimo pensare che esse continueranno a restare un canale consistente di svuotamento delle carceri, peraltro mai in misura da determinare un andamento molto dissimile di quello di questi ultimi anni. Il miglioramento potrebbe aversi soltanto per una maggiore prossima incidenza degli sconti di pena, in cui consiste la liberazione anticipata, sulla liberazione (condizionale o definitiva) di condannati a lunghe pene, nei cui confronti lo sconto non abbia potuto ancora operare in modo liberatorio.

6°) Analoghe conclusioni è dato fare a proposito della liberazione condizionale e della grazia. Peraltro è da tener presente che — alla stessa guisa dei tre istituti di cui al numero che precede — trattasi di misure riguardanti esclusivamente i condannati definitivi, che attualmente (e probabilmente così sarà anche nel prossimo futuro) non superano la quarta (nella più benevola delle ipotesi, la terza) parte della popolazione penitenziaria complessiva.

7°) Una importante e ricorrente forma di «depenalizzazione impropria» è rappresentata dai provvedimenti di indulto, a cui associamo quelli di amnistia, sia perché l'amnistia opera anche dopo la condanna definitiva, sia perché più in generale anche l'amnistia è adottata per diminuire la popolazione carceraria.

Trattasi indubbiamente di valvole molto importanti, ma delle quali è facile constatare che non hanno portato a consistenti alleggerimenti della situazione carceraria. E' vero che dal 1970 al 1978 non vi sono stati decreti di clemenza, ma siamo oramai nel 1983 e nonostante le amnistie e gli indulti del 1978 e del 1981 la situazione è rimasta sostanzialmente immutata.

8) *La carcerazione preventiva*

Tranne l'amnistia propria (applicabile cioè prima della condanna), gli istituti sino a questo momento esaminati si riferiscono tutti ai trattamenti penali in esito a sentenze definitive di condanna, e pertanto a situazioni che concernono soltanto da un terzo a un quarto dei soggetti che formano la

popolazione penitenziaria. Sui sottoposti a carcerazione preventiva ai fini del processo, soltanto alcuni dei suddetti istituti hanno una incidenza di riflesso: ed infatti, in relazione alle riforme del diritto penale sostanziale esaminate più sopra (n. 7, 1°), è chiaro che alcune di dette riforme possono operare anche nel senso di limitare il ricorso alla carcerazione preventiva: basterebbe pensare agli aumenti di pena più ridotti sanciti per la recidiva ed al riflesso che essi portano sul computo della pena edittale ai fini del mandato di cattura.

Tuttavia l'incidenza è molto limitata, come è del resto confermato dal fatto che le riforme suddette datano dal 1974 e che in questi quasi nove anni la popolazione carceraria ha continuato ad aumentare.

L'ammontare della popolazione carceraria in custodia preventiva risente indubbiamente della gravità delle pene edittali comminate per i delitti (dato che all'entità di dette pene sono collegati i mandati di cattura, le durate massime della carcerazione preventiva e in molti casi anche la concedibilità della libertà provvisoria), ma risente soprattutto della configurazione data dalla legge processuale penale al processo (per esempio per quanto attiene alla durata di esso) e degli istituti della legge processuale stessa che più specificamente riguardano il mandato od ordine di cattura (obbligatorio o facoltativo), la concedibilità della sospensione del mandato od ordine di cattura, la concedibilità della libertà provvisoria, i termini di durata massima della carcerazione preventiva. Influiscono inoltre, sulla entità delle carcerazioni preventive, gli istituti delle « misure alternative » alla stessa e del « tribunale della libertà », introdotti con la recente legge 12 agosto 1982, n. 532.

Esaminando distintamente, anche se molto rapidamente, questi diversi punti, è agevole fare le considerazioni seguenti:

a) i limiti massimi delle pene edittali non sembrano destinati a diminuire in Italia nei prossimi anni. In pratica, a parte la decriminalizzazione o « depenalizzazione » avvenuta per la detenzione di stupefacenti per uso personale e per i reati minori, e a parte gli alleggerimenti del sistema penale generale intervenuti con la riforma dell'11 aprile 1974, le pene hanno avuto negli ultimi anni soltanto tendenza all'aumento. Unica eccezione, l'interruzione volontaria della gravidanza. Sono invece,

aumentate le pene per la rapina, per l'estorsione, per il sequestro di persona a scopo di estorsione ecc. Con il rilevato sicuro aumento della criminalità, sarà molto difficile che tali pene, od altre per reati di analoga gravità, possano essere diminuite.

Non vi è dunque da attendersi una diminuzione delle carcerazioni preventive per effetto di modifiche in meno delle pene edittali, la cui entità è uno dei parametri essenziali (qualche volta il parametro decisivo ed il più delle volte il parametro vincolante) per la emissione dell'ordine o mandato di cattura, per il computo della durata massima della carcerazione preventiva e per la concedibilità (almeno in certi casi) della libertà provvisoria.

b) La durata media dei processi continuerà ad essere lunga e scarse sono le prospettive di una sua diminuzione, almeno su larga scala. La stessa riforma del codice di procedura penale — posto anche che essa possa aver luogo qualche anno prima del 1990 — non porterà riduzioni di durata veramente sensibile e probabilmente non le porterà subito dopo la eventuale entrata in vigore.

Anche sotto questo profilo non sembra possibile attendersi massicce riduzioni della carcerazione preventiva.

c) Le misure alternative della custodia in casa o in altro luogo designato dal giudice, previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, o della sottoposizione a cauzione o malleveria, la cui applicabilità è stata allargata ad opera della legge suddetta, sono indubbiamente destinate a ridurre il numero delle attuali carcerazioni preventive. Tuttavia non si hanno ancora dati certi circa il rilievo che esse hanno avuto in questi primi mesi di applicazione della legge.

d) Anche la possibilità di ampio ed immediato ricorso ai tribunali della libertà, pure concessa con la citata legge 12 agosto 1982, n. 532, dovrebbe avere per effetto (anche se in misura limitata) di ridurre le carcerazioni preventive. Peraltro: *a*) si tratta di ricorso destinato a funzionare soltanto contro le carcerazioni preventive ingiuste, le quali non rappresentano una elevata percentuale; *b*) si tratta di tribunali nei quali si è per ora notato un contegno estremamente cauto, e rispetto ai quali ogni valutazione tratta dall'esperienza non può essere per il momento che relativa e riservata.

9) *In conclusione si può affermare*:

I) non è ipotizzabile per il 1990 una consistente diminuzione della popolazione carceraria nella parte determinata dai condannati definitivi.

E' anzi probabile un aumento numerico di tale popolazione rispetto a quella attuale.

II) E' invece possibile una diminuzione del numero dei detenuti in stato di carcerazione preventiva. Tuttavia anche su questa diminuzione bisogna usare le massime riserve, per la influenza che possono avere in senso contrario l'aumento effettivo della criminalità e l'impegno delle autorità preposte alla scoperta e alla persecuzione dei responsabili: elementi che portano proprio ad un aumento del numero dei sottoposti a carcerazione preventiva.

III) Le misure alternative alla carcerazione introdotte nel 1975 urtano ancora contro resistenze culturali e psicologiche degli operatori del sistema (BREDA, FERRACUTI, 1980) ed il loro impatto non è ancora misurabile, anche se i primi risultati sono incoraggianti.

7. - I FATTORI DEMOGRAFICI, ECONOMICI E SOCIALI

Queste tre categorie di variabili vanno considerate congiuntamente, date le loro evidenti interrelazioni e la difficoltà di disaggregarle, sia concettualmente che operativamente. Rappresentano, sostanzialmente, tre approcci, metodologicamente diversi, al medesimo fenomeno o ai suoi effetti. MILBURN (1969) ricorda come le predizioni generali circa future condizioni politiche e sociali siano più difficili poiché postulano estese reti causali di eventi e di relazioni tra eventi, e sequenze a lungo raggio delle azioni. Le estrapolazioni sono, ovviamente, legate alla solidità della teoria o teorie che sono alla loro base. Peraltro, nelle scienze comportamentali, raramente disponiamo di teorie uniche o validate. Le « spiegazioni » della condotta umana presente o passata sono molteplici e conflittuali e, a differenza delle scienze fisiche, le discipline comportamentali

non hanno quasi mai avuto il beneficio del controllo sperimentale dei loro postulati esplicativi.

Descriveremo qui appresso alcune delle variabili che certamente hanno influenza sulla popolazione carceraria. La lista che segue non ha alcuna pretesa di completezza e le variabili elencate non sono « univoche », nel senso che, per alcune di esse, è evidente la interrelazione o la nebulosità ed incertezza dei confini definitori.

a) Popolazioni « a rischio »

I tassi di arresto e condanna variano enormemente secondo la classe di età. Una tavola riportata da SYKES (1980) negli Stati Uniti per l'anno 1976 mostra, con drammatica evidenza, il calo degli arresti dopo i 30-35 anni di età, dopo che la punta più elevata è raggiunta tra i 16 ed i 21 anni. Uno dei più recenti Bollettini del Bureau of Justice Statistics del Dipartimento della Giustizia americano (Prisoners at Midyear, 1982) documenta come negli anni '70 la popolazione tra i 20 ed i 29 anni sia cresciuta del 35%, più rapidamente che nei decenni precedenti, come risultato del *baby boom* degli anni dal '40 al '60. Se il tasso di carcerazione per tale fascia demografica fosse rimasto costante, l'attuale affollamento carcerario sarebbe stato prevedibile, usando le appropriate correzioni demografiche. In effetti, esso ha ecceduto i valori previsti, per l'interferenza di altre variabili (sentenze detentive più lunghe, minori dimissioni in esecuzioni alternative della pena, abbandono delle sentenze indeterminate, condizioni economiche, ecc.). In Inghilterra (BALDOCK, 1980), negli anni dal 1955 al 1976, la proporzione della popolazione carceraria al di sotto dei 21 anni di età è passata dal 34% al 48%. FOX (1978) sottolinea l'importanza della variabile demografica, riconfermata da numerosissimi studi (ad es.: ANDERSON, 1977). SYKES (1980) discute il rapporto tra l'incremento demografico della popolazione a rischio e la sua disoccupazione e difettosa istruzione, ricordando l'interrelazione delle variabili. Se la variabile demografica sarà prevalente, dovremmo assistere, negli anni futuri, ad un declino della popolazione carceraria, almeno per quanto riguarda le nuove immissioni.

b) Variabili economiche

Così come è noto che a periodi di guerra corrispondono periodi di bassa criminalità e di riduzione della popolazione carceraria, si sostiene, da vari autori, che la disoccupazione e la crisi economica aumentino criminalità e carcerazione. Altri autori, tuttavia, negano tale asserto. Un recente studio inglese (TARLING, 1982), che ha esaminato tutte le principali ricerche sull'argomento, conclude che la disoccupazione non è la sola, né la maggiore, determinante della criminalità. Un modesto rapporto tra le due variabili esiste, ma è collegato in modo complesso ad altri aspetti dei problemi economici e della deprivazione sociale. Ulteriori ricerche « aggregate » non saranno in grado di chiarire il problema, per la consueta insufficienza esplicativa (anche a correlazione individuata non sappiamo se i disoccupati sono coloro che commettono delitti e sono inviati in prigione. Sono necessari studi su individui, lunghi, costosi e, di necessità, campionari).

Come ricordano ALLEN e SIMONSEN (1978), la maggior parte dei disoccupati è nella popolazione giovanile a rischio (se la disoccupazione è del 7% per la popolazione generale, essa sarà del 14-28% nella fascia di età tra i 18 ed i 30 anni). La riduzione della disoccupazione presuppone un tasso di sviluppo annuale del 4% o più, una meta quasi irraggiungibile per la maggioranza dei paesi. Per la Comunità Europea è addirittura previsto un aumento della disoccupazione.

c) Nuove fenomenologie criminali

Le variazioni della fenomenologia criminale sono molteplici e scarsamente prevedibili in termini quantitativi. Tre tipi di condotta criminale, in particolare, hanno recentemente mostrato brusche variazioni: 1) la criminalità economica; 2) la criminalità legata al consumo di droga; 3) la criminalità politica ed il terrorismo.

1) Per la criminalità economica, l'impatto sulla popolazione carceraria è di difficile stima. Solo una piccola parte degli autori di reati, ad esempio valutari, entra nelle carceri. Le nuove normative in materia fiscale potranno creare una nuova categoria di « utenti » del sistema. Si tratta di una popolazione carceraria

diversa, di età e di condizione culturale e socio-economica più elevata, che potrà porre problemi speciali alla amministrazione carceraria. Una stima quantitativa è, allo stato, impossibile.

2) La criminalità legata al consumo di droghe è, in Italia, fortemente influenzata dalla estrema liberalità della norma vigente, che non penalizza l'uso personale. Peraltro, la fenomenologia della tossicodipendenza è in continua evoluzione e sono possibili variazioni legislative. Di nuovo, una stima relativa è assai difficile.

3) La criminalità politica ed il terrorismo costituiscono un problema speciale. Come ha recentemente rilevato TAMBURINO (1983) nel 1982 sono state arrestate 1200 persone con imputazioni di terrorismo. Al 31 ottobre 1982, le presenze carcerarie per tale fenomenologia criminale erano almeno 2000. Il fenomeno dei pentiti, legato a fattori imprevedibili, ha moltiplicato gli arrestati. Peraltro, si tratta di una popolazione speciale, in conflitto interno (pentiti contro non pentiti, sinistra contro destra), che richiede particolari gestioni. E' anche una popolazione più colta, più intelligente, più politicizzata e più capace di ostilità di quella normale carceraria. La sua evoluzione e, soprattutto, il suo impatto sul sistema sono di difficile previsione. Lo stesso atteggiamento verso il sistema carcerario, che è sempre stato un punto centrale della dialettica, è in via di definizione ed è il centro di un vivace dibattito in corso (cfr., ad esempio, BENECCHI, 1981). SYKES (1980) ha discusso le cause della imprevedibilità dell'evoluzione del dissenso illegale. La vittoria « militare » ed i frazionamenti interni nell'area terrorista non consentono una valida proiezione di quanto questa porzione della popolazione penitenziaria possa variare. I fattori economici potrebbero allargare la fascia del consenso ai movimenti di protesta o radicalizzarli spostandoli dal dissenso legittimo alla conflittualità aperta ed illegale.

d) Fattori sociali diversi

Molte altre variabili agiscono sul fluido tessuto sociale italiano, alterando l'entità del fenomeno criminale e la percentuale di coloro che entrano nell'ambiente carcerario. Tra esse di rilievo particolare sono il costante cambiamento della scala

di valori, le migrazioni interne e la migrazione di ritorno, la disoccupazione giovanile, l'esistenza di un numero in aumento di minori traumatizzati in età significativa da separazioni o divorzi, casi ancora non adeguatamente risolti dal sistema vigente, ecc. Più importante, anche se certamente di più difficile stima, è il cambiamento dell'opinione pubblica circa la criminalità e circa il modo in cui questa è affrontata. Infatti, particolari condotte potranno non essere più perseguite e nuove condotte potranno essere penalizzate e criminalizzate, l'attenzione delle forze di polizia potrà concentrarsi, sotto la spinta dell'opinione pubblica, verso alcune condotte criminali piuttosto che verso altre e le sentenze potranno riflettere, anche se in forma limitata, l'allarme o il disinteresse del pubblico verso alcune fenomenologie criminali (per l'influenza dell'opinione pubblica sulla popolazione carceraria, vedere, ad esempio, GARDNER, 1982). Inoltre, l'abbandono o la valorizzazione del modello riabilitativo nel sistema carcerario potrà influenzare la durata della permanenza dei condannati in carcere. In altri termini, molti fenomeni sociali potranno influenzare i due parametri fondamentali della previsione della popolazione carceraria: il numero di ingressi e la durata della permanenza. SYKES (1980) sostiene che il futuro è inventato (giorno per giorno, vorremmo aggiungere) e che nessuno scenario o metodo DELFI o estrapolazione può nascondere l'indeterminatezza delle cose a venire. Tutto ciò è indubbiamente esatto, ma non deve condurre ad una pessimistica e paralizzante inazione. Nelle scienze fisiche, degli anni '30, il principio di indeterminazione di HEISENBERG aveva apparentemente vanificato l'obiettività delle osservazioni. Ciò non ha arrestato il progresso scientifico in tale settore, che ha raggiunto livelli non prevedibili. Nelle scienze sociali e comportamentali molte indeterminatezze coesistono. Tuttavia, il progresso è innegabile e lo stesso prender coscienza del problema è un passo in avanti di notevole portata.

8. - IL PROBLEMA INTERDISCIPLINARE. PROPOSTE OPERATIVE

Le difficoltà che si presentano alla predizione della popolazione carceraria sono state lucidamente sunteggiate nel modo seguente nel rapporto del 1981 del Sistema Carcerario dell'Illinois (MILLER, 1981), riportato nel già citato *Federal Inmate*

Population Projections 1983-1987: « E' chiaro che il campo è ancora nella sua infanzia. Lo studio degli indicatori non ha ancora prodotto niente di più che congetture adeguate circa il futuro rapporto tra gli stessi e le popolazioni carcerarie. Si sono realizzati grandi progressi sul terreno della metodologia. Molti dei metodi attuali sono presi in prestito da altri campi, particolarmente dalle previsioni economiche e demografiche. Coloro che si occupano di previsioni delle popolazioni carcerarie non hanno ancora sviluppato le proprie metodologie, adatte a risolvere quei problemi che sono specifici al sistema della giustiza penale ».

Con FRIEL (1982), si può affermare che il prevedere le popolazioni carcerarie future è, nella migliore delle ipotesi, una stima e che il grado dell'errore non sarà noto fino a che il futuro non si sarà verificato. Le metodologie scientifiche ed i modelli statistici possono solo migliorare la probabilità di formulare stime corrette. Le valutazioni delle popolazioni future sono sempre probabilistiche e non saranno mai note in modo deterministico.

Troppe sono le variabili interferenti e troppo poco è noto su di esse. Il Bollettino del dicembre 1982 del Bureau of Justice Statistics dello U.S. Dept. of Justice: *Prisoners 1925-'81* riporta dati seriali per il periodo indicato. Le due maggiori aree di variazione sono la Seconda Guerra Mondiale ed il Conflitto del Vietnam da un lato e le variazioni della definizione della popolazione studiata dall'altro. Eventi anche maggiori, quali la Depressione del 1932-'34, non appaiono aver influenzato i tassi di crescita della popolazione carceraria, il che è contrario a qualsiasi ragionevole aspettativa.

In Canada, un sistema basato sul controllo retroattivo delle predizioni (HASENPUSCH, 1978), ha dovuto limitare le proprie conclusioni ai principali reati ed accettare come tollerabile un margine di errore del 20%, tale, ovviamente, da vanificare qualsiasi impiego pratico dei risultati (applicato ad una popolazione carceraria media di 30.000 detenuti, il 20% di errore per difetto richiederebbe 10 nuovi istituti da 600 posti l'uno, non previsti, in caso di errore per difetto, o la chiusura di pari numero di istituti in caso di errore per eccesso).

Nel sistema italiano, la periodica introduzione di correzioni della situazione, decise su base spesso largamente politica, con

le ricorrenti amnistie, introduce un elemento di incertezza *sui generis*. In effetti, quando il sistema raggiunge un livello di insicurezza intollerabile e la disfunzionalità si fa insopportabile, l'amnistia azzera la situazione e permette di rinviare le soluzioni. L'effetto è breve e, come i dati in appendice A mostrano, entro un anno il sistema è di nuovo in crisi. La ciclicità del fenomeno è variabile e legata ad istanze politiche. In effetti, l'amnistia è una rinuncia alla gestione del fenomeno ed una dichiarazione di passività. Le componenti politiche della decisione di concedere l'amnistia riflettono il sentimento popolare. In merito, va ricordato (BIDERMAN, 1967) come la *vittimizzazione* (presumibilmente la componente principale dell'opinione pubblica nella criminalità) presenti tassi ben diversi da quelli delle statistiche criminali, che, quindi, non costituiscono un valido indicatore.

In termini più generali, *l'input*, i dati da usare, sono carenti in qualità ed affidabilità. Ogni progresso futuro richiederà, innanzitutto, prescindendo dai perfezionamenti metodologici, il miglioramento dell'*input*.

Tutta l'operazione è di necessità interdisciplinare. I dati carcerari vengono dal sistema della giustizia penale, da studi economici, da sondaggi di opinione, da analisi sociologiche, ecc. Le varie discipline coinvolte dovranno collaborare, assieme agli operatori del diritto, senza pretese egemoniche e consapevoli delle proprie limitazioni conoscitive ed operative. Come ha espresso GREVI (1981) in una lucida ed esauriente analisi degli aspetti normativi del trattamento penitenziario, vi può essere un divario tra intenzioni normative e realtà penitenziaria. Se esso è ignoto, ogni stima degli effetti di una decisione di politica penitenziaria è impossibile.

L'appendice B presenta un tentativo di proiezione, corretta per due fattori (quadro normativo e posizione giuridica di parte della popolazione). E' solo un esempio dell'approccio da adottare.

La maggioranza degli autori che si sono occupati dell'argomento consiglia, infatti, l'impiego di metodologie statistiche corrette attraverso l'inserimento di variabili qualitative (vedere, ad es., ROBERT, 1976; WELLER, 1979). Le analisi di regressione multipla e le tecniche DELFI o le loro modificazioni sono,

quindi, la soluzione proposta. Le tecniche DELFI hanno raggiunto un avanzato grado di sviluppo e le loro applicazioni in vari settori applicativi sono molteplici. Sostanzialmente, sono un metodo per « indurire » dati « morbidi » che la Rand Corporation ha introdotto sin dall'inizio degli anni '50. Si tratta di opinioni informate, scevre da influenzamenti per quanto possibile, raccolte iterativamente e sottoposte a critica in un sistema di controreazioni che permetta la correzione guidata delle operazioni, quantitativamente espresse (HELMER, 1978; BARCLAY, 1977; LINSTONE e TUROFF, 1975; LINSTONE, 1978). Modificazioni più recenti includono approcci strutturali quali le analisi decisionali (BARCLAY ed altri, 1977) e l'impiego dei metodi Bayesiani di ingerenza (KELLY, 1973; HOPPLE e KUHLMAN, 1978). Si tratta, in ultima analisi, di una procedura statistica di analisi delle decisioni che permette la revisione di giudizi di probabilità sulla base di nuove informazioni. Ad ogni esperto è chiesto di formulare un giudizio condizionale di probabilità per ciascuno dei fatti considerati; dato il verificarsi dell'ipotesi, si chiede all'esperto quale è la probabilità di verificarsi degli eventi (il che rovescia il normale processo di ragionamento dalle prove o dai dati alle ipotesi). Il nocciolo del sistema sta nella revisione dei giudizi probabilistici alla luce delle nuove informazioni. Il modello di base più semplice consente previsioni a breve termine, mentre quello più complesso, considerando anche la struttura del rapporto tra predittorî e variabili in esame, è più adatto a previsioni complesse a lungo raggio.

Questi metodi implicano, oltre che un modello valido del sistema della giustizia penale, *in tutte le sue componenti,* un gruppo di studio interdisciplinare in operazione continua, la scelta di esperti politicamente neutri ed il flusso costante di tutti i dati disponibili. Peraltro, è questa l'unica strada per uscire dall'attuale indeterminatezza e per consentire al sistema una programmazione accettabile, non più reattiva ma predittiva e, nei limiti del possibile, informata. I costi, non elevati, saranno rapidamente compensati dalle economie che scelte consapevoli permetterebbero e le variazioni normative, nella loro irrinunciabile indipendenza politica, potranno essere introdotte con una stima consapevole dei loro effetti sull'individuo e sul sistema.

APPENDICE A

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena

Segreteria - Rep. I
Prot. n. 45964/6 Compl. Roma,

AL SIG. VICE CAPO DI GABINETTO
DELL'ON. MINISTRO
S E D E

OGGETTO: Ricerca: « Per un migliore raccordo tra insediamenti penitenziari e popolazione penitenziaria ».

Con riferimento alla nota senza numero del 18 giugno 1982, si trasmettono i dati relativi alle presenze negli Istituti penitenziari per adulti e per minorenni al 31 dicembre degli anni 1974 e seguenti:

ISTITUTI PER ADULTI

	Uomini	Donne	Totale
1974	27.190	1.096	28.286
1975	29.868	1.093	30.961
1976	28.358	1.146	29.504
1977	31.127	1.206	32.333
1978	23.948	972	24.920
1979	26.361	1.105	27.466
1980	29.656	1.463	31.119
1981	27.353	1.338	28.691

ISTITUTI PER MINORI

	Istituti	Sez. Minorili presso Ist. Adulti	Totale
1974	920	220	1.140
1975	1.064	190	1.254
1976	687	227	914
1977	667	158	825
1978	605	124	729
1979	595	128	723
1980	671	103	774
1981	638	82	720

IL DIRETTORE GENERALE

APPENDICE B

PROIEZIONI DELLA POPOLAZIONE PENITENZIARIA ITALIANA

1. - *Obiettivi e limiti dell'analisi*

Essa intende qualificarsi come un primo tentativo, soluzione provvisoria e di riferimento, in attesa di poter realizzare il processo di integrazione tra fase statistica interamente quantificata e momento qualitativo quantificabile, così come presentato nella parte conclusiva del lavoro. La proiezione quantitativa, d'altro canto, si presenterà sempre, a sua volta, come la fase iniziale di un processo ciclico, che abbia come obiettivo generale la ottimizzazione della dislocazione della popolazione penitenziaria, attuale ed in prospettiva. Il fine ultimo del processo potrebbe quindi qualificarsi nella valutazione dei fabbisogni di edilizia penitenziaria, nella disaggregazione regionale.

Una siffatta impostazione, portata al livello operativo in forma sistematica, con aggiornamenti periodici possibilmente annuali, avrebbe non soltanto rilevanza metodologica, ma soprattutto culturale ed organizzativa. Essa potrebbe proporsi come avvìo ad un sistema di programmazione, che potrebbe contemplare varianti connesse a diversi *standards* programmatici, vincoli tecnico-finanziari, ecc.

In ogni caso occorre presentare una valutazione complessiva della popolazione penitenziaria ad una data futura non prossima, ad es. quella del 1990.

Siffatti esercizi, in assenza di una quantificazione dei fattori in precedenza analizzati e di valutazioni di probabilità relative all'esplicarsi degli stessi ed agli effetti delle interrelazioni, costringono lo statistico a stime *naïv* e di larghissima approssimazione. Per conseguenza anche le metodologie utilizzabili sono di carattere elementare, anche a causa della insoddisfacente qualità dei dati di *input*, almeno per il « caso » italiano.

La valutazione di quanto effettuato all'estero conferma che lo stato dell'arte nel campo delle proiezioni delle popolazioni in carcere è ancora in una fase infantile. Le proiezioni effettuate nel Regno Unito dallo Home Office hanno carattere esclusivamente estrapolativo, e questo in un orizzonte decennale, sotto la esplicita ipotesi che non siano intraprese azioni correttive delle tendenze del passato. Anche le analisi proiettive dello U.S. Department of Justice, Federal Prison System, per il periodo 1983-1987 (Washington, 1982), incorporano come assunzione di base la costanza delle politiche, scelte prioritarie e risorse del Dipartimento di Giustizia. Esse forniscono dati

giudicati dagli stessi autori come « conservativi », atti a fornire soltanto un stima orientativa e minimale del tasso di affollamento. La metodologia adottata è quella dell'analisi di regressione.

Con riferimento agli Stati Uniti è stato osservato un elevato coefficiente di correlazione ($r^2 = 0{,}94$) tra ingressi negli Istituti di detenzione e pena e le medie dei tassi di disoccupazione relativi agli stessi anni ed a quelli immediatamente precedenti (i, i — l). Questo risultato è stato giudicato interessante a fini di analisi retrospettiva, ma inutilizzabile per le proiezioni.

Le indicazioni seguenti, relative a tentativi di quantificazione della popolazione penitenziaria italiana al 1990, hanno una impostazione statistica. Peraltro, accanto ad una valutazione tendenziale di riferimento, sono effettuate proiezioni basate sullo studio delle serie storiche 1974-1981, arricchite da due fatti innovativi ipotizzati: una modifica del quadro normativo per l'inizio del 1985 ed una variazione della posizione giuridica dei detenuti o di parte di essi per l'inizio del 1988.

Le proiezioni al 1990 più avanti riportate derivano, quindi, da una analisi di regressione e dalla sovrapposizione di due « fatti » esterni al *trend*, con effetti di riduzione della popolazione penitenziaria ipotizzati come proporzionali a quelli riscontrati in occasione del 1978 e del 1981.

Sono fornite proiezioni per ciascun anno dal 1982 al 1990, in modo da rendere possibile una valutazione dell'impatto delle ipotesi assunte; in ogni caso, però, a fini operativi ci si riferirà soltanto all'anno terminale.

I dati relativi alla popolazione penitenziaria, distintamente per uomini, donne e minori, sono stati forniti dalla Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena (Segr. - Rep. I, Prot. n. 45964/6 Compl.).

I dati di natura demografica, con le necessarie proiezioni, provengono da un recente studio dell'Istituto centrale di statistica (1) ed è stata prescelta l'ipotesi di « bassa natalità » con movimento migratorio.

Le analisi sono state effettuate distintamente per:

— uomini

— donne

— minori

— popolazione penitenziaria complessiva.

(1) Istituto centrale di statistica, *Annali di statistica*, Anno III, Serie IX, Vol. 2, *Previsioni della popolazione residente dal 1986 al 2001 - dati per sesso, età e regione*, Roma, 1982.

Sono state assunte due ipotesi:

a) analisi del *trend* temporale, separatamente nei due sottoperiodi 1974-'77 e 1978-'80, evitando di includere gli anni di amnistia;

b) relazione lineare con la rispettiva popolazione di provenienza (maschi in età 18 anni ed oltre, idem per le femmine, popolazione in età 14-17 anni, popolazione in età superiore a 14 anni).

I risultati ottenuti sono:

UOMINI

a) 1974-'77: $y = 26.561 + 1.030\ x$ ($x = 1, 2, 3, 4$)
$R^2 = 0{,}597$

1978-'80: $y = 20.947 + 2.854\ x$ ($x = 1, 2, 3$)
$R^2 = 0{,}992$

b) 1974-'77: non soddisfacente

1978-'80: $y = -260.403 + 15{,}435\ x$ (x = popolazione in migliaia)
$R^2 = 0{,}997$

DONNE

a) 1974-'77: $y = 1.040 + 38{,}3\ x$
$R^2 = 0{,}868$

1978-'80: $y = 689 + 245{,}5\ x$
$R^2 = 0{,}935$

b) 1974-'77: $y = -4.924 + 0{,}307\ x$
$R^2 = 0{,}713$

1978-'80: $y = -23\,275 + 1{,}208\ x$
$R^2 = 0{,}943$

MINORI

a) 1974-'77: non soddisfacente

1978-'80: $y = 697 + 22{,}5\ x$
$R^2 = 0{,}652$

b) 1974-'77: non soddisfacente
1978-'80: non soddisfacente

TOTALE

a) 1974-'77: non soddisfacente

1978-'80: $y = 22.333 + 3.122\ x$
$R^2 = 0,989$

b) 1974-'77: $y = -111\,849 + 3,35\ x$
$R^2 = 0,599$

1978-'80: $y = -250.293 + 6,317\ x$
$R^2 = 0,988$

I risultati dell'applicazione delle relazioni ottenute sono riportati nelle pagine che seguono. Considerando separatamente le tre proiezioni relative a maschi, femmine e minori, quindi procedendo alla somma dei rispettivi dati al 1990, si ha:

— popolazione penitenziaria prevista: minima 29.634;
massima 34.798;
interm 29.719.

Le proiezioni effettuate direttamente sui dati complessivi forniscono un campo di variazione compreso tra un minimo di *29.810* ed un massimo di 31.716. Il primo valore coincide praticamente con la proiezione ottenibile per somma dagli aggregati precedenti scegliendo: per i maschi la ipotesi a) 1974-'77, per le femmine la ipotesi b) 1974-'77, per i minori la proiezione sotto la ipotesi a) 1978-'80.

UOMINI

	Ipotesi (a)		Ipotesi (b)
	1974-'77	1978-'80	1978-'80
1982	28.383	30.207	29.514
1983	29.413	33.061	32.014
1984	30.443	35.915	34.515
1985	25.531	27.632	26.554
1986	26.561	30.486	29.811
1987	27.591	33.340	32.265
1988	25.448	25.651	24.824
1989	26.478	28.505	26.815
1990	27.508	31.359	28.775

DONNE

	Ipotesi (a)		Ipotesi (b)	
	1974-'77	1978-'80	1974-'77	1978-'80
1982	1.376	1.584	1.401	1.586
1983	1.415	1.829	1.453	1.789
1984	1.453	2.075	1.504	1.992
1985	1.329	1.897	1.376	1.821
1986	1.367	2.143	1.451	2.118
1987	1.405	2.388	1.499	2.308
1988	1.285	2.184	1.371	2.111
1989	1.324	2.430	1.409	2.258
1990	1.362	2.675	1.447	2.408

MINORI

	Ipotesi (a)
	1978-'80
1982	743
1983	765
1984	788
1985	722
1986	745
1987	767
1988	719
1989	741
1990	764

TOTALE DELLA POPOLAZIONE PENITENZIARIA

	Ipotesi (a)	Ipotesi (b)	
	1978-'80	1974-'77	1978-'80
1982	32.535	29.759	30.068
1983	35.655	30.919	32.354
1984	38.777	32.078	34.439
1985	29.996	28.861	26.640
1986	33.117	30.791	30.279
1987	36.240	31.585	31.776
1988	28.033	29.127	29.303
1989	31.155	29.851	30.667
1990	34.277	30.407	31.716

2. - *La regressione rispetto alla occupazione complessiva*

E' stata tentata un'analisi statistica di regressione tra la popolazione penitenziaria complessiva e l'occupazione. Infatti per quest'ultima variabile risulta possibile avvalersi di una proiezione al 1990, nell'ambito di un complesso modello econometrico a medio termine (2).

Si è fatto riferimento sia ad un legame lineare, sia ad una relazione logaritmica, ottenendo;

$$y = -218.721 + 12{,}12\ x$$
$$R^2 = 0{,}9997$$

$$y = +\ 2427423{,}6 + 247495{,}48 \log x$$
$$R^2 = 0{,}9925$$

e, quindi, i seguenti valori proiettivi:

POPOLAZIONE PENITENZIARIA

	relazione lineare	relazione logaritmica
1982	32.683	32.610
1983	36.113	35.919
1984	39.677	39.311
1985	30.691	30.409
1986	35.006	34.424
1987	39.600	38.629
1988	30.632	29.881
1989	35.177	33.910
1990	41.055	39.026

3. - *Una simulazione « naïv »: proiezioni tendenziali.*

In tutte le precedenti analisi proiettive sono state incluse le ipotesi di fatti innovativi, quali la modifica del quadro normativo, variazione della posizione giuridica dei detenuti o di parte di essi, e simili; le conseguenze sulla popolazione penitenziaria sono state riportate agli anni 1985 e 1988, sia per analogia con il passato, sia in considerazione del « tetto » di capienza della edilizia penitenziaria.

Il rapporto tra le ipotesi formulate ed i vincoli della edilizia penitenziaria è peraltro da giudicarsi come fatto ascien-

(2) Cfr. *Data Resources, Inc.*, soluzione elaborata nel giugno 1982.

tifico, verosimile in termini empirici, tuttaltro che razionali. Pertanto, anche per togliere ogni condizione limitativa, viene ora presentato un esercizio di semplice estrapolazione, la utilità del quale è soltanto quella di consentire una valutazione del « tetto » teorico della popolazione penitenziaria, a condizioni immutate di propensione a delinquere.

	Uomini (3)	Donne (4)	Minori (5)	Totale
1982	28.383	1.586	743	30.712
1983	29.413	1.789	766	31.968
1984	30.443	1.992	788	33.223
1985	31.473	2.194	811	34.478
1986	32.503	2.492	833	35.828
1987	33.533	2.681	856	37.070
1988	34.563	2.844	878	38.285
1989	35.594	2.992	901	39.487
1990	36.624	3.142	923	40.689

4. - *Analisi statistiche non utilizzate per le proiezioni*

Si può immediatamente osservare che le variabili di confronto utilizzate sono costituite dal « tempo » e dalla « popolazione» di riferimento. Ciò nonostante siano stati effettuati numerosi altri tentativi, che però non hanno sortito i risultati sperati e quindi non si sono tradotti in proiezioni.

In particolare, per gli uomini si è tentato di ottenere una relazione con la percentuale di persone in cerca di occupazione sul totale delle forze di lavoro maschili, assumibile come indice di insoddisfazione e quindi un antecedente di rilievo dei fenomeni criminosi. L'analisi ha portato ai seguenti risultati:

1974-'77 $R^2 = 0{,}667$

1978-'80 $R^2 = 0{,}177$

con un primo indice di determinazione non esaltante ed un secondo del tutto insoddisfacente.

(3) *Trend* lineare.

(4) Ipotesi di regressione lineare con la popolazione femminile corrispondente.

(5) Ipotesi di regressione lineare con la popolazione in età 14-17 anni.

Sono state quindi tentate relazioni con:

— il numero di persone in cerca di occupazione,

— la dimensione degli appartenenti alle non forze di lavoro disposti a lavorare,

— la dimensione delle non forze di lavoro complessive,

che hanno dato esiti insoddisfacenti, giacché il coefficiente della variabile dipendente non è sempre di segno positivo nei due sottoperiodi considerati.

Risultati accettabili sono stati ottenuti soltanto nel caso dell'associazione con le non forze di lavoro in complesso (rispettivamente R^2 = 0,638 e 0,832), ma per questa variabile non si dispone di un'attendibile proiezione al 1990.

Per le donne, l'unica relazione statistica soddisfacente è stata ottenuta con il numero di persone in cerca di occupazione (R^2 = 0,806 e 0,629 rispettivamente), anche qui in presenza di difficoltà attualmente insormontabili per ottenere una proiezione della variabile dipendente al 1990.

5. — POSTILLA AUTOCRITICA

Lo studio presentato è stato condotto a termine nel 1982, su dati relativi al periodo 1974-'81. Esso intende qualificarsi come tentativo di analisi statistica, integrata da ipotesi circa nuove concessioni di amnistia ed indulto, e relativi effetti.

Per varie circostanze, al momento della correzione delle bozze sono disponibili i dati per gli anni 1982, 1983 e 1984 (11 mesi). La realtà, come spesso avviene, segnala l'intervento di elementi del tutto nuovi, che qui non possono essere approfonditi, ma che hanno avuto come effetto un aumento della popolazione penitenziaria di entità assai superiore a qualsiasi situazione in precedenza riscontrata, soprattutto nel rapporto tra numero di imputati e condannati. Nel corso dell'anno 1983 il numero dei detenuti adulti segnala un saldo attivo di ben 8.618 unità, pari al 23% della consistenza alla fine del 1981, portando il totale a 40.031 persone. A questo punto un'analisi proiettiva *naiv* ed analogica porterebbe ad indicare per il 1990 traguardi nell'ordine di grandezza di 52.000 detenuti, come prospettiva che dovrà essere irrealistica, perché il sistema della giustizia italiana saprà mobilitarsi per evitare che essa si realizzi.

APPENDICE C

PROIEZIONI DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA MEDIA GIORNALIERA DELL'INGHILTERRA E DEL GALLES. METODOLOGIA

1. - Vengono prodotte proiezioni annuali della popolazione carceraria media giornaliera per i prossimi 10 anni. Tale operazione generalmente ha inizio in giugno, con risultati provvisori che sono discussi in ottobre. Tuttavia riduzioni di bilancio nelle risorse impiegate per questo lavoro hanno causato un ritardo negli ultimi anni.

2. - Il metodo usato per produrre le proiezioni è rimasto essenzialmente invariato negli ultimi anni. Per le principali sottoclassi di detenuti considerate sono prodotte proiezioni di serie storiche sulle cifre disponibili, successivamente convertite in proiezioni di popolazione per mezzo di fattori « tempo di detenzione » (il tempo medio trascorso in detenzione per ciascuna delle sottoclassi). Le sottoclassi sono definite dal tipo di detenzione (ad es.: carcerazione immediata, senza giudizio), età e lunghezza della condanna. Per alcune sottoclassi più piccole il numero degli ingressi è troppo limitato perché questo metodo possa essere adottato ed i dati storici della popolazione sono proiettati direttamente. La tabella 1 (allegata) mostra quali serie sono proiettate da dati relativi agli ingressi e quali sono proiettate utilizzando dati relativi alla popolazione.

3. - Esistono due procedure distinte nella preparazione delle proiezioni annuali per un periodo di 10 anni. Le tendenze a lungo termine sono identificate sulla base di curve statistiche applicate a dati concernenti i dati relativi agli ingressi annuali (o la popolazione); vengono poi analizzati i dati mensili e fluttuazioni a breve termine sono inserite, al bisogno, entro i primi 18 mesi delle proiezioni a lungo termine.

4. - La principale supposizione di base nelle proiezioni è che persisteranno le tendenze passate. In altre parole, le proiezioni mostrano quale popolazione carceraria ci si potrà aspettare nel futuro se non viene intrapresa nessuna azione correttiva. Si può esprimere un giudizio sull'effetto permanente di misure introdotte nel passato. Quando le misure sono programmate, ma non ancora in atto, non è di solito possibile una valutazione accurata del loro effetto. In tali circostanze vengono prodotte proiezioni che ignorano le misure programmate e, in base ad una serie di supposizioni chiaramente stabilite, viene intrapreso un esercizio di conversione per produrre stime che includono l'effetto probabile delle misure proposte.

TABELLA 1

DATI USATI PER PROIEZIONI DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA

DATI RELATIVI AGLI INGRESSI

MASCHI

Adulti	≤ 6 mesi	
	> 6 mesi	≤ 12 mesi
	> 12 mesi	≤ 18 mesi
	> 18 mesi	≤ 4 anni
	> 4 anni esclusa la condanna a vita	
Minori	≤ 6 mesi	
	> 6 mesi	< 18 mesi
		< 18 mesi
	> 18 mesi	< 4 anni
	> 4 anni esclusa la condanna a vita	

Condannati a multa

Detenuti con condanna a vita

Rieducati nei *Borstal*	età 14-16	
	età 17-20	
Carceri minorili	età 14-16	
	età 17-20	
Rinviati	non giudicati	età sotto i 21 anni
	non giudicati	età 21 ed oltre
	giudicati non condannati	età sotto i 21 anni
	giudicati non condannati	età 21 ed oltre

FEMMINE

Adulte	< 18 mesi comprese condannate a multa
Minori	ogni condanna comprese le multe, escluse le condanne a vita

Rieducate nei *Borstal*

Rinviate non giudicate e giudicate non condannate

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE

MASCHI	Detenuti civili
FEMMINE	Adulte > 12 mesi escluse le condanne a vita Detenuti con condanne a vita compresi i minori Detenuti civili

RIASSUNTO

Il saggio affronta il tema della possibilità e delle metodologie di una previsione proiettiva della popolazione carceraria. Avvertono gli Autori che ricerche di tal genere sono inusuali in Italia; più frequenti all'estero, segnatamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove tuttavia i risultati raggiunti difficilmente sono applicabili alla situazione italiana.

Dalla incapacità di un sistema penitenziario di valutare in proiezione il futuro deriva, in prima istanza, il rischio di un intollerabile affollamento. In secondo luogo risulterebbe impossibile adeguare alle esigenze il tono delle risposte. In altri termini l'adattamento delle strutture deve in qualche misura anticipare il verificarsi delle esigenze con le quali il sistema è chiamato a confrontarsi.

Poste tali premesse, il discorso si sviluppa investendo, successivamente, gli aspetti concettuali delle formulazioni predittive, gli approcci di tipo quantitativo e quelli di tipo qualitativo da integrare nella ricerca di un tipo idoneo di proiezione.

La seconda parte del lavoro considera l'influenza della legislazione penale italiana sullo sviluppo della popolazione carceraria in termini di previsione al 1990. I referenti attengono al presumibile sviluppo della criminalizzazione di comportamenti oggi non puniti; al presumibile sviluppo della criminalizzazione e della depenalizzazione nelle sue varie forme; il presumibile sviluppo della criminalità nei reati di maggiore e media gravità, e alla capacità e volontà del sistema di giungere alla scoperta e alla punizione dei colpevoli; infine, alle possibili modificazioni delle regole concernenti l'esercizio dell'azione penale. La conclusione, che tiene conto anche della presumibile evoluzione della carcerazione preventiva, considera come improbabile una modifica delle attuali tendenze in ragione delle leggi di riforma da poco approvate o in fieri.

L'ultima parte della ricerca considera l'influenza presumibile dei fattori demografici, economici e sociali, valutando soprattutto il trend della criminalità maggiore nonché l'efficacia del trattamento in carcere a prevenire il recidivismo.

Corredano lo studio dati statistici utilizzati in un modello concreto di proiezione.

RESUME

Lessai aborde le sujet de la possibilité et de la méthodologie d'une prévision projective de la population pénitentiaire. Les Auteurs signalent qu'en Italie ce genre de recherches est insolite; elles sont plus fréquentes à l'étranger, notamment en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, mais leurs résultats semblent toutefois difficilement applicables à la situation italienne. L'incapacité d'un système pénitentiaire d'évaluer en projection l'avenir engendre, en premier lieu, le risque d'un surpeuplement intolérable. En deuxième lieu, il semble bien impossible d'adapter le ton des réponses aux exigences. En d'autres termes, l'adaptation des structures doit, en quelche sorte, devancer les exigences auxquelles le système devra faire face.

Après ces préliminaires, le discours se développe en examinant tour à tour les aspects conceptuels des formulations de prédiction, les approches de type quantitatif et de type qualitatif à intégrer dans la recherche d'un type de projection approprié.

La deuxième partie de l'essai examine l'influence de la législation pénale italienne sur le développement de la population pénitentiaire en

termes de prévision à horizon 1990. Les référents concernent le développement présumable de la criminalisation de comportements qui actuellement ne sont pas punis; le développement présumable de la criminalisation et de la dépénalisation sous leurs différentes formes; le développement présumable de la criminalité relative aux crimes hautement et moyennement graves, ainsi que la capacité et la volonté du système d'arriver à la découverte et à la punition des coupables; enfin, les modifications possibles des règles concernant l'exercice de l'action criminelle. La conclusion, qui tient également compte de l'évolution présumable de la détention préventive, indique comme improbable une modification des tendances actuelles en raison des lois de réforme récemment votées ou en cours d'approbation.

Dans la dernière partie de la recherche esst examinée l'influence présumable des facteurs démographiques, économiques et sociaux, et se trouve notamment évalué le trend de la criminalité majeure, ainsi que l'efficacité du traitement en prison visant à prévenir le phénomène de la récidivité.

L'essai est accompagné par des données statistiques employées dans un modèle concret de projection.

SUMMARY

The article deals with the feasibility and possible methods to be employed for forecasting the prison population. The Authors points out that research of this kind is unusual in Italy, but more frequent abroad, particularly in Great Britain and in the United States; however the results obtained in the latter countries cannot easily be applied to the Italian situation. The inability of a prison system to assess the future leads, first of all, to the risk of uncontrollable overcrowding; and, secondly, it would be impossible to fit the tone of answers to requirements. In other words, adaptation of structures must to a certain extent anticipate the occurrence of the situations which the system will be required to deal with.

Bearing in mind the foregoing, the question widens to cover thereafter the conceptual aspects of forecast formulations, and approaches of both quantitative and qualitative type to be included in the seeking out of a suitable kind of forecast.

The second part of the work considers the influence of Italian penal legislation on the development of prison population in terms of forecast up to 1990. Points of reference are based on the presumible development of criminalisation of behaviours to date unpunished; on the presumible development of criminalisation and depenalisation in its various forms; the presumible development of criminality in crimes of extreme and medium gravity; on the capacity and determination; of the system to discover and punish those responsible; and finally on possible modifications of the rules concerning the taking of penal action.

The conclusion, which also bears in mind the presumible evolution of preventive imprisonment, considers improbable any change of the present tendencies on the basis of the reform laws recently approved or in fieri.

The last part of the research considers the presumible influence of demographic, economic and social factors, evaluating above all the trend towards greater criminality and the effectiveness of prison treatment in offsetting relapses.

The study is a accompanies by the statistic data utilised in a concrete projection model.

RESUMEN

El ensayo encara el asunto de la posibilidad y de la metodologia de una previsión proyectiva de la población carcelaria.

Estos abogados advierten que investigaciones del género son inusuales en Italia, más frecuentes en el extranjero, especialmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, aunque los resultados logrados difícilmente se pueden aplicar a la situación italiana.

Como consecuencia de un sistema penitenciario incapaz de evaluar su futuro se tiene, en primer lugar, el riesgo de un hacinamiento intolerable. En segundo lugar, resultaria imposible adecuar el alcance de las respuestas a las necesidades. En otras palabras, la adecuación de las estructuras de alguna manera ha de anticiparse al planteamiento de las necesidades que el sistema deberá afrontar.

Luego de plantear estos presupuestos, el discurso pasa a abarcar los aspectos conceptuales de las formulaciones predictivas, las aproximaciones de tipo cuantitativo asi como las de tipo cualitativo que deben formar parte integrante de la investigación de un tipo idóneo de proyección.

La segunda parte del trabajo considera la influencia de la legislación penal italiana en el desarrollo de la población carcelaria con un alcance previsional hasta 1990. Los relatores se atienen al presumible desarrollo de la criminalización de comportamientos que hoy no se castigan; al presumible desarrollo de la criminalización y despenalización en sus diferentes formas; al presumible desarrollo de la criminalidad en las faltas de mayor y mediana gravedad, a la capacidad y voluntad del sistema de llegar a descubrir y castigar a los culpables; y en fin, a las posibles modificaciones de las reglas que conciernen el ejercicio de la acción penal. Tomando en cuenta hasta la presumible evolución del encarcelamiento preventivo, la conclusión considera improbable una modificación de las tendencias actuales debido a las leyes de reforma apenas aprobadas o por serlo.

La última parte de la investigación considera la influencia presumible de los factores demográficos, económicos y sociales, valorando sobre todo el rumbo de la criminalidad mayor asi como la eficacia del tratamiento carcelario para prevenir reincidencias.

El estudio se completa con datos estsadisticos utilizados concretamente en un modelo de proyección.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Essay behandelt das Thema der Durchführbarkeit und der Methoden einer, auf Projektion beruhenden Voraussage der Anzahl der Gefängnisinsassen.

Die Autoren weisen darauf hin, dass diesbezügliche Nachforschungen in Italien unüblich sind; sie werden häufiger im Ausland betrieben, besonders in Grossbritannien und in den Vereinigten Staaten, die dort erzielten Ergebnisse sind jedoch auf italienische Verhältnisse nur schwerlich anwendbar.

Aus der Unfähigkeit des Strafvollzugssystems, die Zukunftslage durch projektion beurteilen zu können, ergibt sich in erster Linie das Risiko einer nicht zu tellerierenden Uberbelegung. In zweiter Hinsicht wäre es unmöglich den Bedürfnissen die Art der Antwort anzupassen. Mit anderen Worten, die Anpassung der Struktuern muss in gewisser Weise der Verwirklichung ven Bedürfnissen, mit denen sich das System auseinanderzusetzen hat, verausgehen. Nach dieser Prämisse erfasst die Abhandlung nacheinander die begrifflichen Aspekte der veraussagenden Formulierungen, sewie die quantitativen und qualitativen Annäherungsversuche, wel-

che die Forschung nach einem geeigneten Projektienverfahren vervollständigen. Der zwite Teil der Arbeit behandelt den Einfluss der italienischen Strafgesetzgebung auf die Anzahl der Gefängnisinsassen in einer Hochrechnung für das Jahr 1990. Die Gutachter ziehen dabei folgende Gesichtspunkte in Betracht: die veraussichtliche Entwicklung der Kriminalisierung von heute nicht strafbaren Verhaltens weisen, die mutmassliche Entwicklung von Kriminalisierung und Befreiung von Strasmassnahmen in ihren verschiedenen Formen, die wahrscheinliche Entwicklung der Kriminalität in Bezug auf Straftaten ven hüerer und mittlerer Schwere und die Fähigkeit und den Willen des Systems, die Schuldigen zu entdecken und zu bestrafen; sowie schliesslich die möglichen Anderrungen der, die Ausführung der Strafaktion betreffenden Verschriften.

In den Schlussfolgerungen, die auch eine mögliche Weiterentwicklung der Untersuchungshaft berücksichtigen, wird eine Veränderung der aktullen Tendenzen durch kürzlich angenomene oder im Werden befindliche Feformgesetze för unwahrscheinlich gehalten. Der letzte Teil der Forschungsarbeit bezieht sich auf den möglichen Einfluss von demographischen, wirtschaftlichen und sezialen Faktoren und bewertet vor allem die Tendenz zu einer schweren Kriminalität, sowie die Wirksamkeit der Gefängnisbehandlung zur Vorbeugung gegen Rückfälligkeit.

Die Abhandlung ist mit, in einem konkreten Projektionsmodell benutzten, statistischen Daten ausgestattet.

BIBBLIOGRAFIA

ALLEN H. E., SIMONSEN C. F.: *Corrections in America,* II Edizione, Glencoe, Encino, 1978.

ANDERSON: *Crime and Arrest Rate Projections for the State and the Nation, 1976-1980,* Virginia Division of Justice and Crime Prevention Statistical Analysis Center, Richmond, VA, 1977.

ANONIMO: *Social Indicators* III, U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census, Washington, Dec. 1980.

ANONIMO: *Federal Inmate Population Projections 1983-1987,* U.S. Dept. of Justice, Federal Prison System, Washington, July 1982.

ANONIMO: «Prisoners at Midyear 1982», *Bureau of Justice Statistics Bulletin,* Dept. of Justice, Washington, Oct./Nov. 1982.

ANONIMO: *Social Prognosis,* UNRISD, Report No. 70. 19, Ginevra, 1970.

ANONIMO: «Prisoners 1925-'81», *Bureau of Justice Statistics Bulletin,* U.S. Dept. of Justice, Washington, Dec. 1982.

BALDOCK J. C.: «Why the Prison Population Has Grown Larger and Younger», *Howard Journal of Penology and Crime Prevention,* 1980, vol. 19, n. 3, pagg. 142-155.

BARCLAY S. et coll.: *Handbook for Decision Analysis,* McLean, Va, Decisions and Designs, Inc., 1977.

BECK A. R.: *Art and Methods of Criminal Justice Forecasting,* U.S. Dept. of Justice, LEAA, 1978.

BENECCHI D.: «Carcere: trattamento differenziato e carcerizzazione del sociale», *Antitesi,* Marzo 1981, n. 1.

BIDERMANN A. D.: «Surveys of Population Samples for Estimating Crime Incidence», *Annals of the American Academy of Political and Social Science,* Nov. 1967, vol. 374, pagg. 16-33.

BREDA R., FERRACUTI F.: «Alternatives to Incarceration in Italy», *Crime and Delinquency,* Jan. 1980, pagg. 63-69.

BUTLER S.: «Mathematical Modelling of the Criminal Justice System», *Research Bulletin,* 1982, n. 14, pagg. 16-20.

FRANCIS R. G.: *The Predictive Process,* The Social Science Research Center, Rio Piedras, Puerto Rico, 1960.

FRIEL C. M.: *Proceedings of the National Workshop on Prison Population Forecasting,* Bureau of Justice Statistics, U.S. Dept. of Justice, Denver, Colorado, Jan. 1982.

FOX J. A.: *Forecasting Crime Data. An Econometric Analysis,* Heath Lexington Books, Lexington, MA, 1978.

GARDNER R., Jr.: «Prison Population Jumps to 369-725», *Corrections Magazine,* 1982, vol. 8, n. 3, pagg. 6-11.

GREVI V. (a cura di): *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* Zanichelli, Bologna, 1981.

HASEMPUSCH B.: «Rise and Fall of Crime in Canada. An Attempt at Criminological Forecasting», *Crime Et/And Justice,* 1978, vol. 6, n. 2, pagg. 108-123.

HELMER O.: «The Use of Expert Opinion in International Relations Forecasting», in: N. CHIONERI e T.W. ROBINSON: *Forecasting in International Relations: Theory, Method, Problems, Prospects,* W.H. Freeman, S. Francisco, 1978, pagg. 116-123.

KELLY C.V. III: «A General Bayesian Model of Hierarchical Inference», *Organizational Behavior and Human Performance,* 1973, pagg. 308-403.

LINSTONE H.: «The Delphy Technique», in: J. FOWLES (a cura di) *Handbook of Futures Research,* Greenwood Press, Westport, Ct, 1978, pagg. 273-300; e in TUROFF M. (a cura di), *The Delphy Method: Techniques and Applications,* Addison-Wesley, Reading Ma, 1975.

MARBACH G.M.R.: «Conditions and Problems of the Scientific Study of the Future», *Economic Notes,* 1981, vol. 10, n. 2.

MILBURN J. W.: *Criteria for Evaluating Forecasts,* Psychology Dept. Northwestern University, Evanston, Illinois, May 1969.

MILLER D.: *Prison Population Projection Methods,* Illinois Dept. of Corrections, Oct. 1981, vol. I.

NESE M.: «Nelle carceri è il sovraffollamento che provoca i soprusi e le violenze», *Corriere della Sera,* 6 aprile 1981.

RAMSAY M.: «Two Centuries of Imprisonment», *Research Bulletin,* 1982, n. 14, pagg. 45-49.

ROBERT: *Criminologie Perspective,* Association Française de Criminologie, Paris, 1976.

SYKES G.M.: *The Future of Crime,* Crime and Delinquency Issues, U.S. Dept. of Health and Human Services, Rockville, Maryland, 1980.

TAMBURINO G.: «L'utopia si sconta in carcere», *Paese Sera,* 6 gennaio 1983.

TAMBURINO G.: «Il carcere ha due vizi antichi», *Paese Sera,* 5 gennaio 1983.

TARLING R.: «Unemployment and Crime», *Research Bulletin,* 1982, n. 14, pagg. 28-33.

TRIPETT F.: «Looking for Tomorrow (and Tomorrow)», *Time,* April 26, 1982.

WELLER O.: *Forecasting Crime Rates. A Review of the Available Methodology,* U.S. Dept. of Justice, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, 1979.

RUOLO, COMPITI, PROFILO DEL DIRETTORE PENITENZIARIO

IGNAZIO STURNIOLO (*)

1. - Voler definire il ruolo, la figura, i compiti del direttore penitenziario costituisce un'impresa veramente ardua.

Basti pensare all'eterogeneità delle sue mansioni, alla molteplicità e spesso contrastante attività, alle responsabilità che deve assumere in relazione ai problemi che sorgono nei momenti più importanti dei vari settori che costituiscono l'istituto.

Il direttore penitenziario esercita le funzioni attribuite dal R. D. 30 luglio 1940, n. 2041, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal D. P. R. 28 giugno 1972 e da altre disposizioni normative.

In tutto il territorio della Repubblica operano, allo stato, n. 236 vicedirettori e direttori; n. 24 primi dirigenti; n. 12 Dirigenti Superiori su un organico rispettivamente di 305, 44, 13.

Gli istituti di prevenzione e di pena in tutto il territorio nazionale sono 240 e si distinguono in: case circondariali,

---

(*) Dirigente Superiore presso il Ministero di Grazia e Giustizia — D.G.II.P.P.

case di reclusione, colonie agricole, case di lavoro, ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e di custodia, centri di osservazione.

In tale calcolo non sono comprese le 346 case mandamentali che com'è noto sono dirette dai Pretori e amministrate dai comuni.

Nello specifico settore minorile esistono: istituti di osservazione per soggetti in stato di custodia preventiva; prigioni scuola per condannati; riformatori giudiziari, per coloro che sono sottoposti alla misura di sicurezza corrispondente.

Molti istituti sono privi di un direttore titolare a tempo pieno in quanto retti soltanto da funzionari che vi si recano in missione per pochissimi giorni alla settimana.

La partecipazione di candidati ai concorsi direttivi penitenziari è assai modesta, molti dei vincitori rinunciano alla nomina preferendo occupazioni in altre amministrazioni che non comportano rischio, pericolo per l'incolumità personale e che, spesso, sono molto più redditizie.

La carenza numerica dei funzionari direttivi è determinata nel contesto della grave crisi che caratterizza il mondo penitenziario.

Tuttavia giova precisare che il direttore penitenziario, ad una comparazione anche superficiale con altri funzionari direttivi, esce, in modo certo e determinante, come un tecnico che attua e concretizza nei vari momenti della sua complessa giornata lavorativa — di tante, ma tante ore diurne e notturne, non certamente sei — principi squisitamente manageriali. Sia ben chiaro una figura composita come quella direttiva che lavora nello specifico penitenziario è, quanto meno, una figura anomala e atipica.

2. - Vediamo ora in concreto le funzioni e le caratteristiche essenziali dell'azione del direttore penitenziario.

Anzitutto, a mio sommesso avviso, l'azione predetta è la meno burocratizzata di tutte le analoghe azioni ed è spesso la più snella e la più spedita forse perché ci sono problemi che implicano un sollecito e, a volte, immediato intervento risolutorio.

A tal proposito si dice, con frequenza sintomatica, mai sufficiente, che il direttore penitenziario è un soggetto che non tratta carte, soltanto carte e scartoffie, ma ha contatti e rapporti con soggetti non con oggetti, con persone non con cose, si dice con espressione pittoresca e di grande effetto che il predetto funzionario tratta « materiale umano ».

Un funzionario che ha una squisita e particolare sensibilità deve agire con spontaneità tenendo presente, tuttavia, che gli stimoli ad agire provengono da una comunità particolare che è quella dei detenuti i quali — è noto — sono detenuti e quindi impediti in grandissima parte a muoversi da soli.

Fattore H e fattore T, cioè fattore umano e fattore tecnico, sono le due componenti dell'azione del direttore penitenziario.

Senza azione ed interventi umani ed affettivi, senza un contenuto tecnico il direttore penitenziario finirebbe di essere tale e degraderebbe a mero esecutore di ordini senza spirito d'iniziativa e senza quella capacità del « cogliere» che è una delle caratteristiche essenziali del funzionario direttivo in genere e di quello penitenziario in ispecie.

Io ho sempre assunto con tutto il personale, oltreché con i detenuti, un rapporto affettivamente rilevante partendo dalla carica affettiva dei soggetti considerandoli, sia pure su due livelli differenti, dei veri e propri collaboratori.

Mi diceva un funzionario gerarchicamente sovraordinato di stare attenti a non cadere nel più vieto « paternalismo ». Di questo non ho mai avuto paura perché « paternalismo » inteso come « umano » è un tratto che auspico nei rapporti con il personale.

Si badi bene che l'azione umana deve essere assai diversificata e differenziata anzi individualizzata perché possa essere dosata nei confronti dei soggetti molti nel loro proteiforme sfaccettarsi.

Ho potuto notare nella mia intensissima e ultretrentennale azione penitenziaria la veridicità di tale considerazione che ci da la visione di un rapporto individuale e individualizzato, stante la diversità e la molteplicità dei soggetti impiegati.

Tizio si presenta intelligente ma insicuro, Caio appare di modesta intelligenza ma vivace e prepotente, Sempronio si mostra tracotante con un complesso di superiorità, Martino ap-

pare fresco di energie culturali, vuole affermarsi forse a scapito di altro più diligente, ma meno volitivo ecc.

Per questi soggetti e per tanti altri il direttore deve essere un rappresentante di valori, uno che conosce molto bene il suo lavoro che lo sa affrontare ed impostare in senso professionale al di là e al di sopra di quella estemporaneità che in certi casi può costituire un aspetto del tutto negativo.

Ho sempre creduto nei valori della tradizione che di certo va in parte superata dai valori nuovi, ma che certamente costituisce una base e un trampolino di lancio.

Ho sempre creduto che certi colpi di testa e certo malinteso spirito d'iniziativa da parte di impiegati velleitari vanno ridimensionati e inseriti in un contesto unitario in modo armonico.

In siffatte circostanze ho sempre chiarito al personale che certe proposte debbono essere tali e pertanto vanno esaminate, considerate ed elaborate in équipe perché possano esprimere il loro parere soggetti con competenza gerarchicamente più vasta e alla luce di chiari principi di pluriprofessionalità.

Questo fa parte di una tecnica di lavoro che non ignora l'importanza di un clima umano e di relazioni affettive all'interno della complessa ed originale comunità penitenziaria ove il negativo o il positivo di uno si risolve in negativo o positivo dell'altro.

Mai è stata sperimentata come nella dianzi accennata comunità penitenziaria l'importanza imprescindibile di un rapporto oblativo nel significato più autentico.

Il direttore (o il funzionario direttivo penitenziario) è spesso assorbito anzi angosciato dall'idea di poter sbagliare più di ogni altro funzionario per il tipo di lavoro che deve svolgere.

Sicché l'insicurezza può essere uno dei principali aspetti negativi caratterizzanti la personalità del direttore penitenziario il quale indirettamente o direttamente lo incanala verso il personale « dipendente ».

A lui tale paura o tale terrore o tale panico sono stati inculcati dai « superiori ».

Io ho avuto modo di constatare che a volte delle questioni banali venivano complicate, esagerate, portate a livello di alta

responsabilità mentre erano soltanto dei problemi la cui soluzione non era di certo agevole considerato il breve tempo a disposizione.

Se il funzionario penitenziario pensa che da una certa questione gli potrà derivare qualche cosa di catastrofico che lo porrà in condizioni altrettanto catastrofiche ed irrimediabili non si muoverà più, ristagnerà nelle strettoie della psicosi. Si tenga presente sempre che il direttore penitenziario è il funzionario che per un complesso di motivi derivanti dalla particolarità, difficoltà e delicatezza dei propri compiti è più portato a sbagliare o a trovarsi in situazioni rilevanti, clamorose.

Comprensione massima quindi dovrebbe esserci verso questo atipico funzionario dello Stato perché tutto il personale abbia sicurezza e perché possa uscire dal terreno dove è rimasto invischiato a causa della paura di sbagliare.

All'uopo è estremamente necessario che il direttore non faccia nulla che non sia portato preventivamente a conoscenza del personale perché questo possa esprimere, nella maggior parte dei casi, il proprio parere.

Questo principio in ben determinate circostanze vale anche per i detenuti.

Se il personale che è il destinatario della norma interna, della disposizione, dell'ordine di servizio ha partecipato a quanto sopra tutto sarà facile: l'accettazione, l'adesione, l'esecuzione, l'interpretazione ecc.

Lo spirito d'iniziativa è stimolato dall'accettazione della disposizione dalla consapevolezza di essere un collaboratore e un artefice dell'organizzazione della comunità e prima ancora della programmazione.

Io credo che all'impiegato penitenziario bisogna dare un senso di autonomia e di apertura.

Tale senso porta due vantaggi: l'impiegato non si sentirà un mero esecutore e il direttore potrà dedicarsi più agevolmente a compiti educativi, di trattamento, di organizzazione generale, di strategia e anche di tecnica.

Può fare ricorso in questi e in altri casi alla figura della delega con la quale inculcherà fiducia e senso di sicurezza all'impiegato, senso di autonomia.

Anche qui bisogna porre in primo piano dei vantaggi: il direttore così facendo e operando acquista prestigio, simpatia perché viene percepito dagli impiegati come uno di loro e non uno che domina e dispone dall'esterno e con molta arroganza.

Mi pare che un direttore penitenziario in quanto funzionario del tutto particolare debba stare attento a tali sfumature che non sono banalità anzi sono aspetti determinanti che influiscono su tutta la sua sempre più complessa attività.

3. - Le relazioni con gli organismi pubblici con i quali, per i motivi i più vari, vengono intramate, debbono attuarsi in modo assai intenso e mi sia contentito in modo diplomatico. Il nuovo Ordinamento penitenziario aprendo, in modo ben preciso e ben determinato, il carcere alla società ha posto il direttore penitenziario nelle condizioni di stabilire, in maniera programmata e razionale, relazioni con gli organismi i più vari, assistenziali in senso non filantropico né tanto meno caritativo, ma assistenziale nel senso più generale del termine cioè organismi che hanno compiti di benessere.

Il carcere oggi, è un coacervo di contraddizioni e un complesso di artifici che impediscono una benché minima attuazione di vita spontanea.

Un'apertura razionale costituisce un salto nella società, un bagno nella collettività e proietta il direttore nel relazionale con l'« esterno » muovendo dalla sua cabina di comando da dove egli difficilmente si allontanava essendo il carcere allora, nonostante teorie progredite ed accreditate, soltanto un luogo di espiazione, di sanzione, di punizione, di restrizione e di isolamento.

Il direttore era lui, soltanto lui, il dominatore incontrastato, il legislatore unico, il giudice unico, senza interlocutore, senza comparazione alcuna, senza collegialità.

I provvedimenti erano emanati soltanto dal direttore tutti gli altri erano meri esecutori, ogni loro intervento poteva essere considerato come una interferenza.

Alla luce di quanto sopra appare chiaro e significativo nonché logico che il direttore deve uscire dall'angustia del suo autoritarismo e del suo isolamento per stabilire relazioni pubbliche con tutti gli organismi e con tutte le persone che stan-

no a capo di enti e di organismi, organismi di qualsiasi tipo, sportivi e di filodrammatica, di tempo libero, rilevanti dal punto di vista professionale.

Relazioni pubbliche dense di contenuto, ricche di finalità che non degradino in un mero scambio di fredde cortesie e di formali incontri che tutt'al più portano ad affermazioni salottiere e borghesi oppure ad imitazioni non convincenti di attività di piccole o grandi industrie private per la mania di portare del « nuovo » nelle carceri.

Ho visto industrie manifatturiere tutte intente a sfornare prodotti con perfetta noncuranza della personalità del lavoratore.

Si pensi alle assai note catene di montaggio che sono l'esaltazione del lavoro in serie e la negazione della personalità. Si pensi al trasferimento *sic et simpliciter* di un'industria privata in un carcere.

4. - Il direttore penitenziario non può più contare sulla empiria, sull'avere naso, sul buon senso, sul saper fare, sull'istinto, sul senso pratico, sui precedenti ecc.

Un funzionario gerarchicamente superiore, all'inizio della mia carriera mi diceva: « veda, lei quando non può risolvere subito una certa situazione cerchi i precedenti, non sbaglia mai ».

Questo può essere vero solo in parte, in piccola parte, ma per pratiche meramente amministrative non per quelle che sorgono dal terreno tecnico penitenziario che riguardano rapporti con detenuti cioè con persone che richiedono un'impostazione personalissima, razionale e tecnica e — mi sia consentito — estemporanea.

Vorrei non si creassero equivoci su tale estemporaneità che io intendo non priva di caratteristiche e di contenuti razionali, umani e tecnici.

Certo, non vi sono schemi da seguire in ogni occasione, se ciò fosse vero e possibile basterebbe imparare a memoria conoscere a puntino gli elementi degli schemi per risolvere in ogni momento le situazioni anche le più scabrose.

Ma così non è, ognun lo sa, perché la realtà, e quella penitenziaria in particolare, muta spesso in modo vertiginoso non affrendo al direttore gli elementi necessari per risolvere in

modo adeguato i problemi che sorgono all'improvviso su un terreno che non a torto si definisce minato.

La *leader ship* può assumere un aspetto orientatore nei confronti del direttivo in generale un po' meno nei confronti del direttore penitenziario che deve avere, oltre le normali doti di tecnica professionale, di umanità, particolarissime doti di equilibrio, di senso spiccato dell'altro, di altissima comprensione, di sensibilità intensissima, di altruismo, di spirito di sacrificio.

Il direttore penitenziario altrimenti sarà tale soltanto di nome e non potrà giammai condurre il rapporto educativo o il rapporto in generale all'interno della particolarissima comunità.

La sociologia si è occupata dell'impiegato direttivo, si sono sostenute e si continuano a sostenere tesi ed antitesi, ma sul direttivo penitenziario la letteratura è inesistente. I miei scritti, frutto di un'esperienza vivissima, vissuta spesso in un clima di sufficiente apertura, altre volte in un clima terribile con la paura di sbagliare, modestamente hanno contenuti validi soprattutto agli effetti del dover essere più che dell'essere.

Mi diceva una studiosa di colore che si occupa di problemi sociologici del pubblico impiego che sia il « mio » direttore che il mio « educatore » hanno un'aria carismatica o quanto meno nietzschiana.

Ho risposto prontamente e vivacemente: no! Confermo in questa sede che io vedo le due figure dianzi accennate non come superuomini né tanto meno come trascendenti, io ritengo che educatore e direttore, per il ruolo che ricoprono, per le mansioni che devono svolgere, siano, anzi debbano essere delle persone eccezionali, dotate di costitutivi particolarissimi e soprattutto di un'umanità non comune e di una capacità notevolissima nello stabilire rapporti interpersonali con soggetti che spesso non desiderano uscire dal loro « particolare » per essere « scoperti ».

Per fare ciò il direttore deve conoscere profondamente tutti gli impiegati, stimolare questi ultimi verso forme di attività lavorative che diano soddisfazione, senso di affermazione, consapevolezza di svolgere attività creative e determinanti agli effetti del raggiungimento delle finalità dell'organizzazione.

Il direttore — come fa, sia pure su un piano diverso, con i detenuti — deve parlare ad uno ed a tutti pur affermando i principi di una disciplina, intesa non come sanzione, generale univoca, coerente, imparziale.

Da tale disciplina deve derivare sicurezza, senso di fiducia in chi dirige, certezza per l'impiegato che se sbaglia in maniera non grave sarà compreso e scusato e incoraggiato a fare meglio in seguito valutando gli elementi che lo hanno condotto in errore.

Ho avuto ed ho modo di accertare durante la mia attività e di direttore e di consigliere ministeriale e di ispettore generale che gli impiegati rendono meglio e di più se non sono assillati e controllati passo passo con cattiveria, con l'atteggiamento di chi vuole cogliere in fallo il « dipendente ». Seguire quest'ultimo, affidarlo ad un impiegato più ricco di esperienza, incoraggiarlo è invece il modo di infondere sicurezza.

L'equilibrio del direttore deve essere, quindi, in quantità notevolissima perché da tale equilibrio derivano, in gran parte, l'indirizzo generale che deve essere univoco e chiaro nelle sue componenti perché l'impiegato possa muoversi a suo agio in un ambiente di per sé complesso e difficile.

Io ho sempre aderito alla politica di chiarire preventivamente la linea da seguire le difficoltà che si potranno incontrare, gli errori nei quali si può incorrere.

Non aspettare che l'impiegato sbagli che cada in errore per poi poter dire: « qui ti aspettavo, qui ti volevo, ti attendevo al varco ».

La mia politica del personale, tranne qualche caso eccezionale, mi ha sempre dato la possibilità di stabilire con gli impiegati un rapporto interpersonale bellissimo, ricco di umanità e di senso di approvazione e di sicurezza.

Ho visto giovani funzionari maturare e crescere in un clima di vera democrazia, di compostezza, di cordialità e di affiatamento.

Ho visto detti impiegati crescere, rendersi giustamente autonomi, capaci di spirito di iniziativa, e sempre legati a me anche quando, sono stato lontano o destinato ad altri settori.

Ritorno alla figura del direttore che potrebbe apparire, come del resto è apparsa, sublimata, eroica, metafisica per af-

fermare che la stessa figura del direttore è e deve essere eccezionale, atipica ed anomala e, se l'espressione non tradisse il mio pensiero, carismatica. Quella che io ho fin qui descritto non è figura fantastica né idealizzata perché essa affonda le sue radici nella realtà penitenziaria e nella normativa che costituisce la legge n. 354 del 26 luglio 1975 ed il relativo regolamento di esecuzione.

5. - A tal proposito mi sembra estremamente interessante vedere il direttore nei suoi « nuovi » compiti sganciato dalla sua cabina di comando ove era arroccato in modo autoritaristico.

A titolo esemplificativo voglio accennare ad alcune delle più importanti attività del direttore penitenziario l'espletamento delle quali, spesso, deve avvenire con tutta l'urgenza che determinate circostanze richiedono.

a) Egli conduce il rapporto educativo con i detenuti nell'ambito dell'istituto ed è quindi il vero responsabile del trattamento.

Per fare ciò deve essere un attento studioso di dinamiche psicologiche, deve rivolgere la sua attenzione in modo intensivo su atti e fatti di detenuti o su detenuti medesimi, deve saper cogliere la loro problematica, spesso, contorta, contraddittoria, inestricabile, qualche volta assurda.

Il trattamento individualizzato, la conduzione di un rapporto educativo con contenuti scientifici esige ed impone la conoscenza di una psicopedagogia perché la risocializzazione del detenuto non sia un coacerva di banalità e, nella migliore delle ipotesi, di dilettantismo.

b) Deve rendersi conto della staticità del fabbricato, delle infiltrazioni di acqua piovana o di altro tipo, della manutenzione ordinaria e straordinaria segnalando all'Ufficio competente del genio civile, manchevolezze, esigenze, necessità di riparazione per gli interventi di competenza degli organi specializzati o per quelli che egli può disporre e fare eseguire con il personale a sua disposizione.

Deve rendersi conto delle trasformazioni che possono essere fatte nell'ambito del fabbricato per migliorare le condizioni, per rendere gli ambienti più confortevoli, più accoglienti o, in certi casi, più umani.

c) E' responsabile della gestione dei medicinali in arrivo all'istituto, specie stupefacenti, è responsabile, altresì, delle condizioni igieniche generali esistenti all'interno della struttura.

d) Deve organizzare tutta l'attività scolastica con una didattica specializzata, infatti, tale attività, trova il suo epicentro e la sua base di appoggio nel potere di coordinamento del direttore.

Egli anche in tale delicato settore deve almeno conoscere alcuni principi metodologici che gli consentano di offrire all'organo scolastico un minimo di organizzazione nella quale calare principi pedagogici e didattici.

e) Deve dare, durante le udienze o colloqui con i detenuti, consulenza, impostazioni giuridiche, chiarimenti, visioni precise e, comunque, il più possibilmente aderenti alla realtà giuridica;

— deve smussare angolosità dando contorni e contenuti agli aspetti più favorevoli perché il detenuto senza abbandonare i suoi sensi di colpa aderisca a principi di speranza e di realtà guidato dal buon senso e dal raziocinio;

— deve teorizzare la realtà educativa nel suo sorgere, nel suo farsi nel suo apparente concludersi, deve cogliere dinamiche criminologiche e sociologiche.

f) Deve svolgere compiti propri di un comandante militare quando si occupa istituzionalmente della gestione del Corpo degli agenti di custodia.

g) Deve intervenire nel settore disciplinare sia nei confronti dei detenuti che nei confronti del personale militare che nei confronti di alcune categorie di quello civile.

h) Deve svolgere, istituzionalmente, le funzioni di funzionario delegato e ha connesse responsabilità nelle entrata e nelle spese, accredita le mercedi ai detenuti, controlla la contabilizzazione degli interessi dei detenuti maturati nei libretti di conto corrente.

i) Dà disposizioni ben precise circa la confezione del vitto per i detenuti e assieme al medico si occupa delle tabelle vittuarie e dietetiche.

l) Deve presiedere il Consiglio di disciplina per i detenuti, la Commissione locale di disciplina per gli agenti di custodia, redige il programma provvisorio di trattamento, coordina il lavoro d'équipe, fa parte della Commissione per la formulazione del regolamento interno, fa parte della Commissione per l'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive, della Commissione distrettuale di disciplina.

m) Richiede, ai sensi dell'art. 88 del regolamento di esecuzione, l'intervento delle Forze Armate in servizio di Pubblica Sicurezza qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza.

n) Deve provvedere al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina avvalendosi della collaborazione del personale civile e militare secondo le rispettive competenze.

Come chiaramente si evince dal predetto contesto il direttore penitenziario deve avere una competenza molteplice, una disponibilità notevole, sensi di responsabilità e di iniziativa non comuni, apertura a rapporti diversi.

Deve atteggiarsi a giudice quando, come organo monocratico o come presidente di un organo collegiale (Commissione disciplina, consiglio disciplina) oppure come facente parte di Commissione distrettuale, infligge sanzioni a detenuti o ad alcune categorie di personale o partecipa per la formulazione di delibere, comunque, sanzionatorie.

Deve atteggiarsi a pedagogista quando conduce il rapporto educativo con i detenuti, ad ingegnere o geometra quando si occupa della manutenzione ordinaria o straordinaria del fabbricato, a medico quando gestisce medicinali specie stupefacenti o quando è responsabile delle condizioni igieniche generali, a direttore didattico quando collabora per l'applicazione di specializzate metodologie nel corso delle attività scolastiche in istituto, a consulente giuridico quando si trova a colloquio o in udienza con i detenuti, a comandante militare quando istituzionalmente si occupa della gestione del Corpo degli AA.CC., ad economista, contabile, funzionario di ragioneria quando, in quanto funzionario delegato, si occupa delle entrate e delle spese, quando accredita le mercedi ai detenuti e controlla la contabilizzazione degli interessi dai detenuti maturati, si atteggia in-

fine ad organo di pubblica sicurezza quando ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione provvede al mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina.

La competenza, è appena il caso di accennarlo, è amministrativa e tecnica e comporta una preparazione di notevolissima portata.

6. - Vale proprio la pena di accennare, molto brevemente, a taluni atti amministrativi che nella sua complessa attività il direttore penitenziario deve emettere e in quanto componente o presidente di organi collegiali e in quanto organo monocratico.

Quanto sopra si chiarisce e si afferma in relazione al fatto che il direttore degli istituti di prevenzione e di pena ha una vastissima potestà d'intervento e di azione non soltanto a livello tecnico - penitenziario, ma anche a livello tecnico - amministrativo.

Le autorizzazioni di competenza del direttore penitenziario sono notevoli, possiamo segnalare le più significative:

— autorizzazioni per i detenuti a colloqui telefonici di cui all'art. 37 reg. esec. n. 431 del 29 aprile 1976;

— autorizzazioni uso fornelli di cui all'art. 13 reg. esec.;

— autorizzazioni uso apparecchio radio di cui all'art. 38 reg. esec.;

— autorizzazioni a svolgere attività artigianali di cui all'art. 49 reg. esec.;

— autorizzazione a richiesta eredi dell'evaso di cui all'art. 85 reg. esec.;

— autorizzazione deroga fondo peculio di cui all'art. 54 reg. esec.;

— autorizzazioni accesso ministri di culto di cui all'art. 67 ord. penit. e 103 reg. esec.;

— autorizzazioni a visite proprie spese sanitario fiducia di cui all'art. 17 reg. esec.;

— autorizzazioni luogo cura esterno di cui all'art. 17 reg. esec.;

— autorizzazioni trasferimento d'urgenza motivi di salute di cui all'art. 80 reg. esec.;

— autorizzazioni reclamo di cui all'art. 35 ord. penit.

Non meno notevoli sono gli atti concessori di competenza del direttore penitenziario:

— encomio di cui all'art. 71 reg. esec.;

— concessione dell'uso del corredo di proprietà dei detenuti di cui all'art. 10 reg. esec.;

— esercizio attività in proprio di cui all'art. 20 ord. penit.;

— nomina commissioni attività culturali ricreative e sportive di cui agli artt. 27 ord. penit. e 66 reg. esec.;

— esonero lavoro studenti universitari di cui all'art. 42 reg. esec.;

— concessione titoli di viaggio di cui all'art. 84 reg. esec.;

— fornitura dell'occorrente per redigere per iscritto le istanze e reclami alle autorità indicate nell'art. 35 ord. penit. e art. 70 reg. esec.;

— fornitura dell'occorrente per scrivere ai propri familiari di cui all'art. 36 ord. penit.

Atti che restringono la sfera giuridica del soggetto: perquisizione di cui agli artt. 69, 23 reg. esec. e 34 ord. penit.

Tra gli atti che limitano il soggetto di tipo sanzionatorio di competenza del direttore penitenziario ricordo:

— richiamo, ammonizione di cui agli artt. 39, 40 ord. penit.;

— riduzione a non meno di un'ora al giorno all'aria aperta di cui all'art. 10 ord. penit.;

— provvedimenti disciplinari in via cautelare di cui all'art. 73 reg. esec.;

— esclusione dai corsi di istruzione e di addestramento professionale di cui all'art. 44 reg. esec.;

— esclusione dalle attività lavorative di cui all'art. 50 reg. esec.

Tra gli atti ordinatori rilevo:

— ordine di portare all'interno armi di cui all'art. 41 ord. penit.;

— richiesta di intervento delle forze di polizia di cui all'art. 88;

— disposizioni di perquisire ambienti o persone all'interno del carcere di cui all'art. 69 reg. esec.;

— ordini di servizio.

Tra gli atti non negoziali che si concretizzano in manifestazioni di giudizio e di conoscenza ricordo pareri su aspiranti assistenti volontari di cui all'art. 17 ord. penit.:

— valutazioni sulla condotta e sulla persona dei detenuti di cui agli artt. 26 ord. penit. e 94 reg. esec.;

— ammissioni al lavoro all'esterno e alla semilibertà, l'autorizzazione a svolgere attività artigianali ecc. di cui agli artt. 22, 46 e 49;

— decisioni circa l'assegnazione dei detenuti al lavoro di cui all'art. 47 reg. esec.;

— assegnazioni degli imputati alle varie sezioni di cui agli artt. 32 e 33 reg. esec.;

— integrazione di elementi negli organi collegiali (norma transitoria) di cui all'art. 123 reg. esec.;

— programma di trattamento redatto in via provvisoria dal direttore e approvato dal Magistrato di sorveglianza di cui all'art. 92 reg. esec.;

— proposta di assegnazione ai centri di osservazione di cui all'art. 98 reg. esec.;

— dislocazioni ai vari corsi di cui all'art. 39 reg. esec.;

— partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa di cui all'art. 63 reg. esec.;

— inoltro richieste e proposte di ammissione al regime di semilibertà di cui all'art. 92 reg. esec.;

— accertamento delle condizioni psichiche da parte dei condannati, degli imputati e degli internati di cui all'art. 99 reg. esec.;

— iscrizione a registro dei detenuti e degli internati all'atto dell'ingresso in istituto di cui all'art. 24 reg. esec.;

— annotazione degli estremi del permesso di colloqui di cui all'art. 35 reg. esec.;

— atto di informazione nei confronti del Magistrato di sorveglianza e di altre organi della dimissione del detenuto di cui all'art. 43 ord. penit.;

— certificazione dell'ammontare del peculio consegnata al capo scorta in caso di trasferimento del detenuto di cui all'art. 78 reg. esec.

L'elenco predetto è di certo non esaustivo della complessa, delicata, molteplice attività tecnica ed amministrativa del direttore penitenziario.

7. - A questo punto, sia pure brevemente, vorrei fare una comparazione tra la figura del direttore penitenziario tradizionale e quello attuale perché chiari, univoci e sostanzialmente importanti e molteplici, risultino i compiti, le funzioni, il ruolo che la legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede per il direttore penitenziarista: vediamo.

Il regolamento degli istituti di prevenzione e di pena del 1931 definiva, all'art. 296, il direttore penitenziario, « il capo dello stabilimento sopraintende a tutte indistintamente le parti del servizio e dà gli ordini opportuni... sorveglia il modo con cui i funzionari e gli agenti, che da lui dipendono, adempiono ai loro doveri, invigila su tutta la corrispondenza... ».

Certamente non può sfuggire, neppure ad un esame superficiale e frettoloso, come attribuzioni conferite al direttore risentivano di una concezione arcaica e meramente custodialistica relativa all'impostazione del problema delle carceri, priva di quelle cariche, di quei dinamismi, che conferiscono alla funzione del direttore contenuti umani e professionali di particolare rilevanza.

Infatti, secondo il cennato articolo, il direttore dava ordini, sorveglia le modalità di adempimento dei doveri dei funzionari ed agenti dipendenti, invigilava su tutta la corrispondenza, ecc.

Desidero porre l'accento sui termini « ordini », « sorveglia », « invigila », « dipendenti », « disciplina », assai sintomatici agli effetti di quello che voglio dimostrare.

In sostanza il direttore si configurava, secondo le attribuzioni del predetto articolo, come un soggetto passivo tutto volto a porre limiti, a sorvegliare e, secondo talune percezioni, a coartare psicologicamente.

Nelle ipotesi migliori il direttore appariva come funzionario « distaccato », « rigido », autoritaristico che dalla sua cabina di comando dirigeva tutte le operazioni.

Appariva come uno che giammai poteva scendere tra i detenuti, a contatto con i medesimi, senza squalificarsi, senza abbassarsi, senza perdere prestigio e autorità e potere, senza, insomma, negarsi come tale.

Al massimo egli poteva, con i discorsi delle grandi occasioni, assumere un atteggiamento paternalistico e con il personale e con i detenuti.

Tutto questo poteva accadere una o due volte l'anno.

Pertanto tutte le attività all'interno dell'istituto e quella diagnostica e quella di trattamento — si fa per dire — venivano affidate al direttore e solo a lui che risolveva tutto con la sua abilità.

Da questo punto di vista — e non soltanto da questo — qualsiasi impostazione di intervento e di azione in modo collegiale veniva violentemente respinta in quanto inadeguata, lesiva di quelle caratteristiche positive che caratterizzavano la gigantesca personalità del direttore.

Questi, proiettato in un organo collegiale, poteva apparire, secondo la concezione allora imperante, come un debole, un sentimentale.

E — non v'è dubbio — tutte queste cose si configuravano nella loro peculiare e marcata negatività.

L'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354 del nuovo ordinamento penitenziario ha colto la figura del direttore delle carceri precisamente in siffatta situazione non certamente apprezzabile a causa delle scorie autoritaristiche e di potere.

Il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 all'art. 3, precisa, in modo assai significativo, i compiti del direttore che riguardano « l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dell'istituto . . . adotta tutte le iniziative per lo svolgimento dei programmi di trattamento e impartisce disposizioni e istruzioni agli operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'Amministrazione . . . il direttore dell'istituto provvede al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, avvalendosi della collaborazione del personale civile e militare, secondo le rispettive competenze ».

Un'analisi di quanto appena citato porta ad una chiara e sostanziale differenza delle attribuzioni previste da ambedue le leggi.

La legge n. 354 pone l'accento sul potere di coordinamento, su quello organizzatorio, su quello strettamente funzionale, sui programmi di trattamento, sui provvedimenti per il mantenimento dell'ordine, della disciplina, della sicurezza dello stabilimento, però, — si badi — il direttore nello svolgimento di tanti onerosi compiti non agisce da solo, ma in collaborazione con il personale civile e militare.

Con tali attribuzioni il direttore penitenziario appare figura viva, desiderosa di collaborare e di offrire la sua esperienza per rielaborare tutti i dati, necessari alla formulazione dei programmi di trattamento e alla sintesi.

Il direttore si configura come soggetto attivissimo che si cala nella molteplice realtà per risolvere la delicata e, spesso, complessa problematica.

Il direttore, sia detto senza equivoci, in siffatto modo esce dalla sua solitudine e dal suo pauroso e inefficace isolamento per svolgere i suoi compiti senza quell'assurdo potere, ma con accresciuta competenza.

Perché è chiaro che non risponde a verità la tesi sostenuta da alcuni che il N.O.P. ha depauperato il direttore del suo potere che gli aveva conferito il legislatore del '31.

Tale tesi è priva di contenuto significativo perché nessuna spoliazione ha operato il nuovo legislatore.

Questi, anzi, ha inteso, in relazione alle più acclarate e più avanzate dottrine, dare contenuti nuovi e più originali, all'attività del direttore il quale anziché arroccato nel suo potere si pone al centro di una vasta competenza nel cui contesto s'incontra con varie figure di operatori a livello tecnico e sul piano orizzontale: vice direttori, funzionari amministrativi, sanitari, psicologi, psichiatri, esperti in genere, personale militare e per ultimo, non in ordine d'importanza, educatori.

Mi pare che il nuovo ordinamento penitenziario abbatta il principio verticistico e di potere per affermare quello dell'orizzontalità e della competenza nell'ambito del quale deve esserci un felice incontro dei vari operatori.

In siffatto modo in ogni provvedimento del direttore ci sono tutti gli operatori i quali — anche se in varie misure —

hanno contribuito alla formulazione del principio e della sintesi che in quanto tali sono arricchiti da tutti i dati emersi dalla realtà del carcere.

Ancora una volta il direttore esce dal suo isolamento, dalla sua cabina di comando senza perdere prestigio, senza perdere autonomia anzi accrescendoli.

In siffatto modo l'azione del direttore si consustanzia di tecnica e di competenza, di tutti i dati della realtà che rendono un provvedimento, un'azione, un intervento plastici, univoci, *umani.*

Ma direi che questa nuova e rinnovata posizione del direttore, professionalmente rilevante, trova la sua matrice più vera nel superamento della concezione meramente correttiva della rieducazione che per tanto tempo ha caratterizzato le modalità d'intervento, il vario atteggiarsi degli operatori penitenziari e la quintessenza del discorso risocializzante nelle carceri.

Per effetto del superamento della cennata concezione correttiva e — meglio ancora — della nuova fase di inveramento di certe posizioni la figura del direttore si chiarisce e si configura sostanzialmente e formalmente come quella di un sollecitatore di interessi, di interventi, di azioni e di attività molteplici le più ricche e le più significative.

In tale ottica prima si affievolisce e poi scompare l'immagine di un direttore dittatore, isolato, autoritaristico per cedere il posto a quella di un direttore, ricco di competenza, coinvolto, in modo visibile e concreto, nella dinamica e nella problematica che l'analisi del discorso pedagogico nelle carceri impone.

Quindi non più la figura di un direttore avulso dalla vita intensa dell'istituto, ma quella di un direttore che non perde di vista neppure per un istante — anzi li coglie — le varie azioni e i vari interventi degli operatori penitenziari.

Egli può fare questo lavoro di raccordo, di cerniera e di coordinamento nella misura in cui ha vissuto sul campo il significato di quelle problematiche e lo rivive ad un livello più alto dopo un processo di rielaborazione del dato pedagogico penitenziario.

Sia ben chiaro per tutti il direttore penitenziario deve uscire dall'isolamento autoritaristico in cui è stato o si è

collocato per un'esigenza di affermazione o di difesa personale, a volte naturalissima, per entrare nel vivo della attività d'istituto accanto — dico accanto e non sopra — a tutti gli altri operatori.

Ognuno di noi sa, per averlo sperimentato e nella dottrina sociologica e nella realtà, specie in quella penitenziaria, che le norme regolatrici della vita comunitaria saranno più probabilmente osservate e rispettate se la comunità, nei suoi aspetti più rappresentativi e più determinanti cioè la comunità vista nella sua interazione, sente di avere avuto un certo peso nella loro determinazione.

In tutte le sintesi debbono essere presenti gli operatori e deve esserci coinvolgimento dei medesimi.

Ci deve essere nel direttore un'esigenza vivissima come c'è in molti nuovi operatori (come gli educatori) di organizzare la realtà penitenziaria e le molteplici esigenze ad essa connesse, in modo dinamico attraverso un procedimento sintetico che dischiude la via ad interventi ed azioni che fanno esprimere bisogni ed interesse nelle forme più spontanee.

In sostanza la fenomenologia penitenziaria non si scopre né si coglie con problematiche compresse, isolate e aprioristicamente sistemate, ma attraverso un'analisi sottile del vissuto del soggetto detenuto il quale da un contesto anonimo, aprioristico e depersonalizzante deve passare ad un contesto ove si colloca come interlocutore che acquista o riacquista credibilità.

Ognuno sa che un autentico processo di personalizzazione non è né frutto di rigidi schematismi né, all'opposto, frutto di improvvisazioni del caso.

Specie in questo delicato settore si debbono evitare le metodologie dell'*aut aut*.

8. - Il direttore per necessità di cose — l'abbiamo detto — deve trattare i più vari e più contrastanti problemi: quelli penali, giudiziari, personali.

Deve migliorare, con la collaborazione di tutti gli operatori, i rapporti interpersonali attraverso chiarificazioni, deve sviluppare il senso umano della vita, deve porre gli educatori nelle condizioni migliori perché aiutino il detenuto a sfogarsi, a comparare, a sentire, a percepire, ad opinare, a concettualizzare,

perché aiutino il detenuto, inoltre, ad assumere atteggiamenti reali e sinceri, a porre sul tappeto stati d'animo, aspirazioni, aspettative, senso dell'altro, a sviluppare capacità di dialogo, a stimolare ad incentivare verso forme di vita sociale.

Il direttore deve possedere una notevole capacità di sdrammatizzare, per comunicarla non per nozione, ma per contagio agli operatori più coinvolti nella vita penitenziaria cioè agli educatori.

La sdrammatizzazione che — quanto al suo contenuto — è chiarificazione e sostegno può avvenire in stretta relazione alla situazione del detenuto specie quando questo si sente in uno stato di solitudine, di depressione, di opposizione.

In siffatto modo i detenuti non percepiranno il direttore e gli altri operatori penitenziari come detentori del potere attraverso il quale i detenuti sono segregati ed emarginati.

In tal modo tutti gli operatori penitenziari potranno essere percepiti come parte dell'istituzione, ma non come rappresentanti del potere di segregazione, anzi come coloro che sono capaci di modificare le strutture coartanti, limitanti e dittatoriali, anzi di abbattere tali strutture nei loro aspetti più negativi e meno producenti, nell'ambito delle leggi, di nuove leggi.

Il direttore, come l'educatore ed altri operatori, ha valore e prestigio nella misura in cui sa rinunziare ad affermazioni di tipo autoritario e gerarchico, nella misura in cui sa dialogare e con il personale e con i detenuti senza giudicare, senza fare « prediche ».

E' male, e negativo, certamente, voler imporre le proprie vedute e la propria visione della vita agli operatori penitenziari e ai detenuti, voler loro comunicare *sic et simpliciter* o, peggio ancora, con presunzione le proprie conoscenze come determinanti e assolutamente valide, il personale ed anche i detenuti debbono essere aiutati a vedere a toccare i valori non ad apprenderli per lezioni o per comunicazione astratta.

Ad onor del vero l'esperienza insegna in modo univoco che negli schemi, nelle casistiche non vi è autentica realtà essendo questa, spesso in tali casi, acquisita per *nuncius*, per messaggio, frutto di un opinare estremamente soggettivo ed illogico frutto di mere elucubrazioni, di arzigogoli sofistici.

Il direttore, l'educatore non « interventisti » svolgeranno un compito in omaggio al freddo dovere nei casi migliori, ma privo di afflato umano, di contenuti personalistici, di partecipazione emotiva, essi stessi si configureranno come pubblici ufficiali in posa, mai in istantanea, lontani dalle molteplici e complesse dinamiche, lontani dall'evolversi e dall'involversi delle situazioni.

In tali situazioni il direttore è, soprattutto e soltanto, un centro di potere non anche un centro di competenze.

Emerge a questo punto una questione di particolare importanza: il tipo di controllo che il direttore deve esercitare nell'ambito della comunità penitenziaria.

Il controllo non deve essere del taglio disciplinare, freddamente disciplinare rigido, gerarchico deve essere del tipo tecnico ed il più penetrante per cogliere le varie dinamiche.

Si configura allora il direttore penitenziario come coordinatore e supervisore soltanto?

Certamente no.

La supervisione, il coordinamento, il controllo tecnico, insomma, non escludono anzi implicano un controllo amministrativo ed uno fiscale inerenti alle effettive situazioni istituzionali della comunità penitenziaria.

Basta guardare un istante a tutta la complessa azione amministrativa del direttore e alla conseguente emanazione degli atti amministrativi i più vari quale organo di amministrazione attiva.

Non può tale tipo di funzionario esaurirsi in un complesso di interventi minuti, fondati su richiami che portano ad un'esasperazione di limiti e di condizionamenti.

I suoi debbono essere in prevalenza interventi di incentivazione, di guida, di spinta.

Il direttore dovrà controllare e seguire le varie metodologie di lavoro, come il personale interviene specie in occasione di fatti improvvisi che richiedono soluzione immediata ed impostazioni adeguate, tenendo presente che nella struttura penitenziaria non si può procedere a caso, in modo empirico e, soltanto, estemporaneo.

Un direttore che vuole essere un vero e proprio penitenziarista deve programmare la propria attività con molta cura

e con molto scrupolo avvalendosi — si intende — della consulenza e dell'apporto coordinante dell'ispettore distrettuale che professionalmente si pone su un piano di chiara e consolidata consapevolezza.

Quest'ultimo, sia pure ad un livello diverso, è come il direttore un elemento orientatore, propulsore e catalizzatore delle forze degli operatori penitenziari.

Il direttore così concepito non è un empirico, non è un astratto, non è un uomo della strada che ha vinto il concorso, magari in un momento di fortuna, un uomo che ha soltanto « naso », buon senso, è invece un soggetto autorevole che sà impostare un rapporto in termini umani ed amichevoli senza degenerare in lassismo, permissivismo esagerato, abulia, apatia o nel più vieto autoritarismo.

In una relazione tenuta in un incontro con gli ispettori distrettuali nei giorni 9-10 giugno 1981, ci tenni a precisare, tra l'altro, che il ruolo dell'ispettore distrettuale anzi del futuro « Provveditore » è anche quello « di una persona ricca di esperienza, di professionalità, di tecnica, di una persona capace di iniziare e condurre un rapporto di sicurizzazione nei confronti del direttore e dello staff direttivo.

Vorrei precisare che orientamento e consulenza vanno intesi nei loro costitutivi pedagogici ».

Mi pare che, *mutatis mutandis*, il direttore penitenziario possa svolgere tali compiti nei confronti degli operatori dello istituto.

Egli, attraverso il consiglio che caratterizza in modo decisamente pedagogico, può offrire agli operatori ed ai detenuti un orientamento e un sostegno in relazione a situazioni di emergenza che perciò richiedono impostazione e soluzione immediate nonché rassicuranti e stimolanti.

Sorge un interrogativo: ma un direttore penitenziario per svolgere le azioni sopra accennate di coordinamento, di consulenza, di amministrazione, di controllo tecnico, di consiglio pedagogico dovrebbe avere una preparazione ed una formazione particolarissime.

Certamente.

La formazione di tali funzionari è di attualità particolare in relazione all'inusitata esplosione di criminalità che specie da questi ultimi anni ha impegnato l'Amministrazione in un tenace sforzo di rinnovamento delle proprie strutture.

9. - Voglio a tal proposito soffermarmi sulle mie più significative esperienze di formazione di funzionari direttivi e non.

A me è sembrato che un soggetto in tanto è inserito in un momento determinato di formazione in quanto è « impegnato » cioè in quanto si mostra più che mai soggetto attivo ed attivizzante in quanto riesce, in relazione alla sua cultura, ad offrire alla dinamica del corso di formazione un apporto non dogmatico né passivo né soggettivo ma dialettico e propedeutico alla sintesi.

Il processo di formazione si può svolgere nel migliore dei modi se i direttori percepiscono nei loro aspetti più producenti le varie e complesse situazioni penitenziarie, nella misura in cui essi riescono a cogliere i punti che possono essere attuabili nei loro istituti.

L'intensità della partecipazione alla attività formativa porta ad un incontro di competenze ad una revisione e ad un ridimensionamento di reciproche esperienze.

Io ho potuto notare in vari casi come sia stato facile, dopo un iniziale momento di incertezza, trascendere in tutto o in parte le proprie situazioni empiriche contigenti e soggettive per farle assurgere alla dignità e nobiltà di principio.

Ho notato che una vera e propria fase formativa porta ad un incontro di varie culture e tradizioni, alla revisione delle proprie esperienze e dei propri atteggiamenti, al confronto di problematiche e a visioni di realtà diverse, a superamento di perplessità e incomprensione, all'acquisizione di un linguaggio comune, all'acquisizione di esperienze professionali analoghe e omogenee, ad alto contenuto tecnico, a capacità di rapporto umano, all'apertura alla soluzione sistematica e razionale di problematiche comuni in un confronto che parte dalle esperienze spesso diverse tra persone che hanno stima e fiducia reciproche e obbiettivi comuni, all'inserimento di una cultura specifica su quella di base.

Ma un corso di formazione oltre a tutto ciò può rappresentare l'esigenza di uscire dalla routine della vita quotidiana d'istituto, di un certo artificio, un accostamento alle figure di colleghi su un piano umano e d'integrazione a tutti i livelli, uno spirito di gruppo, un tacito od espresso consenso, sull'utilità, sulla validità, sull'opportunità, sulla necessità dei corsi.

Io ho avuto la certezza a proposito di vari momenti formativi che all'inizio di ogni corso, di ogni *stages* confluiscono verso questi ultimi una serie di esperienze spesso disordinate perché non teorizzate né inquadrate in modo razionale e sistematico e che dal corso o dallo *stages* dette esperienze rifluiscono con forma, con contenuti, con dimensioni, con caratteristiche nuove.

Da un corso di formazione bene organizzato ognuno si sente rinvigorito e consolidato nelle sue esperienze teorizzate, si sente capace di trasferire il suo vigore, la sua volontà, il suo entusiasmo sugli operatori dell'istituto da lui diretto, di attuare quegli interventi e quell'azione di « contagio » che non trasmettono cultura meramente verbale, ma penetrano nella coscienza di ciascuno stimolando e sollecitando.

Questo « contagio » aiuta ad entrare nell'intimo, nel più vivo di questo o di quello aspetto organizzativo penitenziario per cogliere le strutture più significative, di criticare tutti gli elementi costitutivi non assumendoli dogmaticamente.

« Entrare » in un'organizzazione con una preparazione professionale e con senso critico è possibile soltanto se si è in possesso di una formazione, ricca di contenuti teorici e pratici, che può dare un corso di formazione bene programmato.

Lo spirito del corso in tanto è autentico in quanto quest'ultimo pone a confronto delle esperienze, offre la possibilità di incontro con uomini, allontanandosi il più possibile, da impostazioni rigidamente tradizionali proprie di una Scuola di formazione che ubbidisce a principi precettistici e paradigmatici.

Una Scuola di formazione che voglia essere veramente tale si deve allontanare dalle metodologie tradizionali, dalle lezioni tradizionali e non perdere di vista la realtà tecnica e quella amministrativa delle Amministrazioni alle quali i corsisti debbono essere restituiti o destinati.

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta è veramente in marcia per raggiungere questi importanti obiettivi.

Proseguendo nella nostra disamina scendiamo ora, con particolarità di dettagli, nello specifico settore della formazione del personale penitenziario direttivo.

Non può sfuggire neppure alla persona o all'organismo più superficiali quale stragrande importanza abbia, oggi più che mai, il rapporto tra l'adeguamento delle strutture penitenziarie e la formazione, la qualificazione, la specializzazione degli operatori specialmente a livello direttivo.

In particolare la formazione di tali funzionari è di pressante attualità stante l'inusitata esplosione di criminalità che in questi ultimi anni ha impegnato ed impegna l'Amministrazione in un tenace sforzo di rinnovamento delle proprie strutture.

L'impegno e lo sforzo dianzi accennati richiedono una pedagogia e una didattica capaci di influire sensibilmente sulla trasformazione del ruolo tradizionale del funzionario direttivo penitenziario che viene a trovarsi, sempre, al centro di situazioni che richiedono intuito, capacità di iniziativa, cultura viva e specifica, senso di responsabilità, preparazione professionale intensa al fine di cogliere complesse e intricate dinamiche in atto e potenziali in un impatto con una realtà difficile e inesplicabile e, comunque, diversa rispetto a quella presente nella maggior parte delle Amministrazioni dello Stato.

Prospettive nuove di organizzazione attivissima, funzionale e nuovi spazi per interventi tecnicamente, giuridicamente e professionalmente rilevanti, si pongono al centro dell'attenzione dell'Amministrazione penitenziaria.

Quanto sopra crea, di certo, non poche preoccupazioni ed impegni dal punto di vista della programmazione.

Particolare significato assume, quindi, la formazione, la qualificazione, la specializzazione, l'aggiornamento del personale penitenziario direttivo.

Tale peculiarità formativa non può essere totale e cioè elemento di chiusura in un ambito tecnico e meccanico o, peggio, tecnicistico e meccanicistico, artificioso e lontano mille miglia dalla realtà sociale.

Non certamente in questo senso va intesa la peculiarità di formazione, non nel significato cioè che l'operatore penitenziario direttivo tutto ripiegato su se stesso e sulla realtà che immeditamente lo circonda e lo estrenea, si chiude sempre più in un mondo artificioso e rigidamente tecnico, incapace di cogliere le istanze e le problematiche della società.

Conseguenzialmente alla base del corso dovrebbe essere posta l'esigenza insopprimibile di privilegiare conoscenze tecniche di tipo professionale.

Ciò sta a significare che i contenuti del corso dovrebbero favorire l'acquisizione di una *forma mentis* che, a sua volta, pur non accantonando, problemi di cultura di carattere generale, dovrebbe riuscire a cogliere gli aspetti peculiari della problematica professionale e a dare risposte adeguate all'azione tecnico-amministrativa.

In concreto e nel caso di specie un'azione veramente formativa per essere penitenziaria dovrà essere a contenuto sociologico, psicologico, pedagogico, criminologico, penalistico, di diritto amministrativo, quanto meno, sulle principali e più attuali tematiche che gli stessi contenuti agitano e sollecitano.

L'aspetto penalistico, appena accennato, non va, però, inteso nei suoi contenuti nozionistici — ché in tal caso avrebbe il significato deteriore di cultura mnemonica ed astratta, incapace di dire e di dare qualcosa nei vari momenti dell'attività professionale — ma nel significato più autentico, capace di chiarire e approfondire dal punto di vista socio-politico-psicologico, la pena.

Non dovrebbero inoltre, essere trascurati i contenuti psicopatologici, di psichiatria forense, di deontologia professionale, delle leggi di pubblica sicurezza, di pubblico impiego, relativi agli stupefacenti e alle droghe nocive.

Così, nel caso dell'insegnamento del diritto amministrativo, non si dovrebbe trascurare l'atto amministrativo in concreto, calato nella realtà penitenziaria.

Già ci siamo soffermati su tale realtà per renderci conto di quanti atti amministrativi vengano compiuti nella fase della esecuzione penale e quanti di questi atti siano compiuti dal direttore degli istituti penitenziari.

Vale la pena quì ricordare ancora una volta i più significativi: ordinatori, autorizzatori, concessori, sanzionatori, certificatori, ablatori, di conoscenza, di giudizio, di volontà, costitutivi, dichiarativi, negoziali, meri atti, ad efficacia istantanea o permanente, su istanza, di ufficio, interni, esterni, personali, reali, di conoscenza, di controllo, di imperio, tipici, vincolanti, recettizi, ecc.

Dinamizzare questi atti nel loro specifico contenuto penitenziario significa dare al giovane funzionario una visione globale dell'attività non burocratica del direttore degli istituti di prevenzione e pena e favorire la possibilità di vivere certe situazioni reali, e, nel contempo, teorizzanti.

Il direttore con le capacità di *bonus pater familias* nelle carceri è molto, ma, in relazione ai tempi nuovi, non è tutto, perché esso dev'essere stimolato nei suoi interessi professionali e deve, soprattutto, essere aperto ad una tecnica di colloquio leale con soggetti particolari, quali sono i detenuti, sui problemi della realtà carceraria che è un aspetto di quella sociale.

Il direttore deve saper affrontare situazioni nuove ed improvvise con un atteggiamento sempre più creativo, deve saper esplicitare le proprie funzioni, ma con modalità diversificative notevoli.

Il corso dovrebbe avere caratteristiche precipue residenziali e gli allievi dovrebbero costituire una vera e propria comunità nella quale l'interazione sarebbe il punto centrale da cui tutto parte e a cui tutto ritorna.

La residenzialità del corso dovrebbe conferire caratteristiche ben precise alla formazione dei giovani funzionari.

Tempo pieno, quindi, quanto all'insegnamento e al rapporto docenti-allievi, professionalizzazione, in modo rigoroso, del corso.

Ciò senza sfasature, senza inutili ed ingombranti doppioni.

Un programma bene organizzato e intenso che tenga presenti le esigenze concrete di ciascuno e di tutti, di autentica formazione professionale in stretta connessione ad attività e servizi del tutto particolari.

Un corso che assicuri un ricco e rapido incontro di esperienze, che solleciti ad un approccio umano e tecnico, che favorisca la tecnica del colloquio e del dialogo, la capacità organizzativa, di consulenza e quella decisionale.

Un provvedimento, ad esempio, che investe l'area operativa degli istituti penitenziari in tanto sarà valido e vitale sia sotto l'aspetto della legalità sia sotto quello dell'efficienza, in quanto s'inserisce in un contesto dove chiari sono i collegamenti tra i singoli atti ed i singoli procedimenti cioè tra gli aspetti esperienziali della vita dell'Amministrazione e la vita del sistema, le sue più vitali e più impreteribili esigenze.

Perché un tale inserimento si attui è necessaria una formazione che dia non soltanto conoscenze teoriche, ma anche quelle derivate da esperienza, che tratti da vicino e in modo approfondito aspetti scientifici della problematica di fondo della P. A. senza cadere in vieti accademismi.

Un operatore penitenziario in tanto è tale, in quanto è fornito dell'autentica realtà, intesa come pratico - operativa, armonizzata nei vari aspetti delle sue strutture che non si configurano in modo isolato e autarchico, ma composte in un continuum.

Le lezioni, se vogliamo usare ancora questo termine tradizionale ed in gran parte superato, debbono essere partecipative e debbono portare l'allievo ad un livello di consapevolezza dei problemi e delle problematiche, dei motivi e delle motivazioni.

La contabilità di Stato, ad esempio, è importante nelle sue dottrine e — al limite — nelle sue astrazioni, ma è assai più importante che il funzionario corsista si cali (processo di autoformazione) nella realtà penitenziaria e colga, ad esempio, le problematiche del rendiconto trimestrale o del conto giudiziale che lo riguardano da vicino nell'ambito della sua professionalità.

Certo, una programmazione è necessaria, ma le scelte di formazione debbono essere concordate dalla Scuola e in stretto rapporto con l'Amministrazione.

E' questa relazionalità che fa uscire dalla generalità e fa sciogliere la variabile: chi è il funzionario che dovrà essere formato.

Una formazione è ricca di contenuti in quanto scioglie le ipotesi e si misura con frequenza assidua con la realtà in un confronto che mai ha fine.

E' vero che non esiste un identikit del funzionario direttivo penitenziario, ma è altresì vero che di esso si conosce il bisogno e la quintessenza.

La prima fase del corso, quindi. dovrà essere diretta a coordinare le informazioni chiare ed omogenee sui limiti reali in cui dovrà svolgersi l'attività lavorativa futura degli allievi, sul ruolo che questi dovranno svolgere.

Ciò può essere fatto non già con retoriche conferenze, ma con costruttivi scambi di idee che, in relazione ad una chiara

ed unitaria linea di condotta, portino alle finalità che si vogliono raggiungere.

A chi ha una conoscenza, sia pure superficiale della problematica penitenziaria, non può sfuggire, specie oggi, in una società così complessa e così in crisi, quanto sia specifica, delicata e diversa l'esigenza di formazione del funzionario direttivo penitenziario.

Questi deve avere, appunto, una formazione specifica, ma non settoriale, che si arrichisce di contenuti nei rapporti molteplici con le complesse realtà sociali con le quali entra in contatto per ragioni professionali.

Non è chi non veda come il funzionario direttivo penitenziario, nell'ambito della sua specifica attività lavorativa, riceve incremento ed arricchimento nonché un contributo sociale dalle forze esterne chiamate, proprio dalla nuova legge, per vivacizzare la vita penitenziaria, spesso artificiosa e meccanicistica.

Il ruolo del direttore penitenziario non consente vie analogiche perché ha contenuti irripetibili sul cui terreno del tutto originale non è possibile fare alcuna analogia.

Il direttore penitenziario deve conoscere molto bene tutte le tecniche di approccio perché egli, all'interno della struttura deve stabilire un rapporto il più possibilmente collaborante con tutte le categorie di personale, le più varie e le più eterogenee esistenti.

Con esse egli deve instaurare un dialogo leale e sereno, organizzare gruppi di lavoro per discutere gli aspetti più significativi dell'esperienza, per risolvere i problemi che sorgono sul terreno concreto della tecnica professionale e su quello interdisciplinare e interprofessionale dell'équipe.

Il corso di formazione, dunque, deve preparare il funzionario in generale, ma lo deve preparare, ancor di più all'esercizio professionale con una solida base formativa.

Per fare ciò è soprattutto necessario che i giovani funzionari, con periodici inserimenti nelle carceri possano cogliere il meglio di quanto emerge nel contesto delle dinamiche penitenziarie.

Gli elementi e i dati raccolti dovrebbero essere dinamizzati e sottoposti ad una critica serrata collegialmente con il sistema del seminario dove, fermo restando la caratteristica

prima dell'orizzontalità, la discussione potrebbe essere guidata o condotta da un funzionario di grado elevato competente in tecniche di intervento, di approccio, di analisi, di sintesi e, naturalmente, ricco di un'esperienza intelligentemente vissuta.

Nell'ambito del seminario la discussione di dati dovrebbe essere pretesto per cogliere la problematica penitenziaria nei suoi più significativi aspetti e per fornire all'allievo gli elementi essenziali per un approccio con il detenuto e con varie categorie di personale maggiormente coinvolte nell'opera di rieducazione e di socializzazione del detenuto stesso.

Sia detto senza equivoci nell'ambito del corso, in determinati momenti dell'ultima fase, dovrà essere curata un'autentica « pratica penitenziaria » anch'essa oggetto di critica e di teorizzazione nei suoi dinamismi essenziali.

Il che sta a significare che la predetta « pratica penitenziaria » va trattata a livello interdisciplinare, con particolare interesse e con una vera e propria esigenza creativa.

Sia ben chiaro che tale specificità non va considerata a discapito del pluralismo formativo, se mai deve essere considerata come una forza di consolidamento, sempreché non si perda di vista la necessità della programmazione e del raccordo e, soprattutto, la necessità di ispirarsi ai principi costitutivi di una « filosofia » della formazione.

Questa implica e suscita formazione specialistica e metodologie polivalenti, un'armonica sintesi di pratica teorizzata e di teoria applicata.

E' vero soltanto in parte quanto è stato detto a proposito dell'E.N.A. (*Ecole Nationale d'Administration*), la famosa scuola di formazione francese, che i funzionari di grado più elevato, in qualsivoglia settore lavorano, debbono sapere dare impostazione ai problemi dello Stato e risolverli allo stesso modo.

Per questo si cerca di dare agli alti funzionari un linguaggio comune e una certa omogeneità a tutte le amministrazioni.

L'omogeneità, il linguaggio comune sono caratteristiche che ben si attagliano a corsi di formazione di un certo livello sempreché affermando quanto sopra come note positive, non si affermi un'esclusività e si confermi che in un contesto formativo unitario si colloca in primo piano l'esigenza della specialità e della specializzazione.

A programmi generali vanno affiancati oltre alle numerose forme di inserimento in settori specifici e di applicazioni in speciali settori professionali, anche razionali e sistemici «stages».

Attraverso queste metodologie i corsisti possono agevolmente uscire dalla generalità, dalla genericità, dalla superficialità.

Una vera scuola di formazione non può che essere una scuola in cui l'applicazione ha un posto di fondamentale importanza.

Siamo d'accordo che i corsisti debbano acquisire una *forma mentis* amministrativa, delle metodologie gestionali, ma detti corsisti debbono, soprattutto, apprendere le conoscenze più approfondite e più specifiche relative ai compiti che dovranno svolgere, dovranno sapere cogliere i principi e la problematica di una filosofia (politica) penitenziaria nonché applicare concretamente le tecniche di approccio.

Nel caso di specie un funzionario penitenziario durante la frequenza del corso di formazione deve essere agevolmente introdotto nella struttura penitenziaria per rendersi conto dei vari servizi in modo effettivo ed efficace.

In tali casi l'integrazione nei servizi avviene attivamente.

In siffatto modo la distanza tra Scuola, Amministrazione, vita reale sarebbe notevolmente affievolita e, in molti casi, annullata.

E ciò, per un funzionario direttivo penitenziario, che, tra l'altro, deve avere un contatto sistematico con la comunità esterna, costituisce un principio da cui non si può prescindere.

Da quanto sopra detto si evince chiaramente che le linee programmatiche dei corsi debbono essere volte alla realizzazione di una perfetta simbiosi degli aspetti e dei contenuti teorici con quelli pratici e debbono ovviamente, ispirarsi ai principi di una metodologia attiva, idonea a sviluppare nell'operatore penitenziario il senso di osservazione, quello critico, quello sociale e, soprattutto, una particolare attitudine al lavoro con gli altri, cioè al lavoro in équipe.

10. - In ultima analisi mi pare che il ruolo del direttore penitenziario vada definito strettamente in relazione a principi sociologici circa il concetto di autorità.

Infatti è stato precisato, ed io nel corso della mia intensissima attività l'ho potuto sperimentare giorno per giorno,

ora per ora, minuto per minuto, che il direttore deve dimostrare di essere tale cioè autorità educativa, autorevole, benevola, comprensiva, ricca di cultura, di intuito di tatto umano.

Il padre nella famiglia patriarcale era padre in quanto autorità al vertice, oggi il padre deve dimostrare di essere tale cioè non è un dato, ma un dover essere, una realtà che si sviluppa e si concretizza e si configura come autorità familiare benevola e tollerante.

Il discorso per il direttore penitenziario, tutto sommato, presenta molte analogie con la figura paterna sia pure su altro piano ed altro livello.

Così possiamo dire che il direttore penitenziario è autorità si, ma benevola, amichevole, obiettiva che sa equilibrare le molteplici situazioni, che non si fa coinvolgere in senso deteriore in certi fatti politici, sociali, sportivi come parte, su un piano competitivo o, peggio, fazioso.

Autorità rappresentante di valori e di potestà normativa, capace di tradurre le molteplici competenze spesso sul piano tecnico, a volte su quello normativo, capace di andare dentro alla problematica di ciascuno.

In sostanza il direttore penitenziario deve canalizzare complesse e molteplici energie. Per fare ciò occorre cultura vasta e specifica, equilibrio, capacità d'intervento immediato, capacità di saper riflettere e ponderare, capacità di trascendere la propria situazione soggettivamente vissuta, incontro di varie culture, revisione dei propri atteggiamenti, dei propri interventi, delle proprie opinioni, della propria professionalità alla fin fine, confronti e comparazioni di problematiche, inserimento di cultura specifica su quella di base.

Il direttore, inoltre, deve sapere criticare, con approfondite indagini, non assumendoli dogmaticamente, tutti gli elementi perché nel contesto della realtà penitenziaria, in particolare, il dato, il fatto debbono essere dinamizzati e prospettati in chiave critica.

In siffatto modo tale atipico funzionario direttivo può penetrare in determinate situazioni, può modificare organizzazione, può teorizzare certi aspetti funzionali e istituzionali.

Tutto ciò affievolisce e annulla il pericolo di farsi schiacciare dalla vita dell'istituto e dal ritmo artificioso e assordante che quest'ultimo, con i suoi elementi, crea; tutto ciò aiuta,

inoltre, ad uscire dalla « routine » della vita di ogni giorno dall'artificio dell'organizzazione dell'istituto ove tutto si verifica allo stesso modo.

Con ciò non si vuol dire — tutt'altro — che il direttore deve uscire dal suo ruolo per assumere indebitamente quello di un altro. Il direttore deve essere « lui », e non si può snaturare perdendo la sua specificità, la sua funzione, il suo ruolo.

Ma tutto ciò, ripeto, non deve indurre alcuno in errore e portarlo, a pensare che il direttore, considerato come assolutamente interventista, dovrà consumarsi in un complesso di piccoli interventi, anche i più minuti ed i meno significativi, con i soggetti detenuti.

Chi in tal modo pensasse si porterebbe lontano, ben lontano, dalla realtà perché un direttore visto nella sua più chiara concretezza deve stabilire di regola rapporti-chiave, effettuare interventi strategicamente rilevanti tali che penetrino nel rapporto singolo e, trascendendo questo ultimo, investano il collettivo.

Mi pare che questo auspichi il nuovo legislatore, che questo prospetti e postuli il nuovo ordinamento penitenziario innovando sensibilmente il vecchio regolamento.

Alla luce di questa concezione scompare la più volte decantata e spesso verificata immagine del direttore penitenziario « buon padre di famiglia ».

Tale immagine che ha marcate caratteristiche sentimentali, paternalistiche e — mi sia consentito — crepuscolari non può avere più diritto di cittadinanza in un contesto penitenziario che è comunità o, quanto meno, non è più sufficiente a configurare il ruolo professionale del direttore delle carceri in modo così originale e così moderno.

Mi sia consentito di affermare che l'immagine anzidetta si è frantumata tra le rovine della concezione moraleggiante e correttiva.

Ma allora si deve negare decisamente e interamente questa caratteristica del buon padre di famiglia?

Direi di no perché tale caratteristica presenta e conserva un'orma di valore che non può mancare in un contesto professionalmente rilevante.

Del resto il concetto nuovo e suggestivo della risocializzazione del detenuto non indulge in sentimentalismi, ma detta, in modo sobrio, le linee ed i principi di un coordinamento e di un controllo, razionali e professionali, di un rapporto da condurre in modo umano.

11. - A questo punto mi sembra quanto mai opportuno calare il direttore penitenziario nell'organo collegiale per eccellenza previsto dal nuovo ordinamento penitenziario.

Vorrei porre l'accento su questo operatore come coordinatore del lavoro in équipe.

Mi sembra doveroso fare delle considerazioni a tal proposito perché l'argomento in questione è affrontato dal nuovo legislatore in maniera non soltanto innovativa, ma rivoluzionaria.

Già, in sede preliminare, ho avuto modo di affermare le caratteristiche della figura del direttore nella vecchia concezione come il capo dell'istituto, come colui che dirigeva le operazioni dalla sua cabina di comando.

La nuova normativa proietta il direttore nel ritmo del lavoro collegiale, lo disancora dalla solitaria attività individuale spesso nevrotica e nevrotizzante.

Una concezione nuova, un'impostazione snella e dinamica della problematica penitenziaria portano in modo logico e razionale ad un lavoro di équipe sul terreno del quale vi è un rigoroso confronto di tecniche e di competenze.

Conseguenzialmente il direttore non può che essere — lo dice chiaramente il legislatore — il coordinatore ed il responsabile del lavoro in équipe, del confronto, delle tecniche, delle varie e peculiari competenze.

Il direttore ha una funzione primaria di collegamento in virtù del fatto che egli dovrebbe possedere una visione d'assieme, una capacità di sintesi e di coordinazione, una esigenza del concreto e della concretezza.

Tutto ciò ha significato nella misura in cui il direttore vive la vita dell'istituto, coglie le dinamiche all'interno della struttura.

E' l'aderenza rigorosa al concreto che proietta il direttore in équipe nella sua funzione di sollecitatore, di coordinatore,

di colui che approfondisce e dà vita e calore all'attività collegiale.

E' la visione globale della struttura nei suoi costitutivi organizzatori che gli consente di individuare problematiche e problemi, motivi e motivazioni, che gli consente di proporre chiarimenti e chiarificazioni nel loro intrinseco significato psicologico in ordine a domanda di grazia o di liberazione condizionale oppure in relazione alle varie ipotesi di lavoro oppure ad aggiornamenti nonché ad approfondimenti di casi.

A mio avviso quando, all'articolo 28 del regolamento di esecuzione della legge n. 354, si afferma che « le attività di osservazione si svolgano sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate » non altro si dice se non quello che qui è stato precisato, se non quello che in questa sede si vuole precisare ancora.

Infatti il coordinare implica la funzione e la capacità del cogliere, dell'adeguare, del trascendere l'empirico, il contingente, il soggettivo.

In questo cogliere c'è tutto il presupposto per una sintesi del caso e di tutti gli aspetti analitici.

Il direttore, in quanto tale, non agisce sua sponte perché, sia pure in un contesto liberalizzante e liberatorio, egli è vincolato a dei principi dai quali non si può disancorare perché da essi non può prescindere, perché essi costituiscono una base e un presupposto assai determinanti.

Sotto il profilo della responsabilità esplicitamente affermata dal citato articolo il direttore deve richiamare i vari componenti dell'organo collegiale all'osservanza di certe norme, sollecita ed incentiva perché si sviluppino alcuni aspetti concreti della questione o quest'ultima si concretizzi come *humus* fecondo sul quale si potranno perfezionare modalità d'intervento da parte di tutti: operatori di base e non.

In tal modo chiarisce il significato di quel coordinare.

In sostanza ed in concreto il direttore deve impegnarsi in uno sforzo di adeguazione a principi di realtà e di organizzazione perché, ad esempio, la proposta di liberazione condizionale, l'aggiornamento del caso, l'ipotesi di lavoro, quella situazione penale, siano il più possibilmente completi in ogni loro parte e arricchiti di motivi e motivazione in perfetta relazione ai fini effettivi che ciascun operatore intende perseguire.

Il direttore per la sua posizione di responsabilità è la persona più indicata a cogliere le situazioni appena accennate perché costituiscono un momento importante e assai definito della sua preparazione professionale.

In relazione a questa e alla sua specifica funzione del cogliere, dell'adeguare, alla funzione che lo responsabilizza in modo assai preciso e determinato, il direttore è posto nelle condizioni migliori per curare la coordinazione di tutti gli interventi, nella maniera più dinamica e più penetrante non perdendo di vista — tutt'altro — i principi costitutivi di un autentico spirito d'équipe che si concretizzano in un rapporto orizzontale ed amichevole anzi affettivo, in una capacità di capire e comprendere la tecnica e la problematica degli altri operatori, nel sapere entrare a tempo, nel non fare prevalere in modo competitivo il proprio punto di vista spesso estremamente soggettivo e del tutto particolare, nel non creare disparità, anzi nel creare un chiara, precisa e armonica parità e nell'andare di pari passo con il vice direttore.

Non v'è dubbio che la nuova normativa, così come si è cercato di dimostrare, proietta il direttore in un organo collegiale tecnico al fine di fare aprire, proprio sul terreno concreto e fecondo dell'équipe, un istruttivo e aperto dialogo con autorità le più varie, con enti, con organi, un dialogo che spesso può costituire base per soluzioni ulteriori.

Il direttore deve fare in modo che tutti gli sforzi e tutte le competenze s'incontrino, si aggancino, si sintetizzino, si suscitino, si promuovano mutuamente.

Tutto ciò il direttore può fare in quanto non si muove più nella sua cabina di comando, ma sul terreno dell'équipe, su questo ambiente egli dà e riceve, forma soprattutto la sua preparazione professionale, arricchisce la visione globale, aumenta le sue prospettive di soluzione.

Egli deve essere preparato nel modo più approfondito perché possa fare veramente il coordinatore senza esigenza di prevalere o peggio di dominare.

Infatti è ormai ampiamente condivisa la tesi sulla necessità di validi rapporti orizzontali.

Io qui voglio sostenere, però, con piena convinzione consolidata dalla realtà che anche sul piano tecnico il direttore

deve avere una visione ampia delle molteplici dinamiche penitenziarie e delle problematiche dei soggetti detenuti.

Il direttore è responsabile, nel senso più vero, di tutto il lavoro che si svolge all'interno dell'équipe di fronte all'ispettore distrettuale e al ministero.

La concezione unitaria e sintetica del penitenziarismo esigono un direttore pedagogista che ha vissuto problematiche ed esperienze penitenziarie.

Alla luce di quanto sopra la concezione secondo la quale il direttore è soltanto un amministrativo e un amministratore che deve avere le capacità di un capo d'azienda, perde vigore e si affievolisce fino a sparire.

Un'équipe è affiatata, anche nel più specifico senso affettivo, in quanto c'è un direttore che segue le varie dinamiche che si creano tra i vari operatori e interviene in relazione al ruolo di ciascuno.

La visione generale che il direttore possiede — e che in seduta collegiale si consustanzia di sinteticità e di globalità — non fa perdere di vista il concreto e l'esigenza di concretezza connessi al fatto di essere direttore di quell'istituto, di quei detenuti.

Il direttore per la sua posizione, per il suo ruolo deve assumere delle responsabilità che lo portano a consolidare gli aspetti situazionali più significativi della struttura penitenziaria e i vari stati, i vari processi evolutivi, che quel determinato caso in discussione potrà subire avendo di mira il concreto.

E' questa aderenza al concreto, è questa esigenza di correttezza che dà vigore all'azione del direttore nel sollecitare, nel coordinare, nel fare approfondire, nel dare vivacità all'attività dell'équipe.

A tal proposito avevo modo di fare significative considerazioni:

« E' la visione ampia dell'organizzazione strutturale di gran parte degli istituti che egli ha e che gli consente di cogliere aspetti essenziali di sollecitarne altri non meno essenziali e che poi costituiranno la base sostanziale della relazione di sintesi, della diagnosi dinamica e della ipotesi di lavoro... Egli ri-

chiama articoli di regolamento, disposizioni ministeriali, prassi varie, diverse organizzazioni che, spesso, sono imprescindibili agli effetti di un precisa inquadratura del caso che in tanto assume aspetti concreti in quanto è posto sul terreno della realtà con i suoi limiti, con le sue deficienze, con le sue difficoltà di ogni ordine.

Riferisce ed illumina l'équipe (qualche volta può essere per caso particolare qualche altro componente) su quella determinata situazione penale che viene vista nelle sue premesse, nei suoi riflessi teorici e pratici, utili e non, nelle sue conseguenze...

Il direttore, per la sua particolare posizione, è più portato a cogliere questi aspetti senza difficoltà perché costituisce un punto essenziale della sua preparazione professionale.

Nella sua attività, quindi, il direttore ha dietro l'équipe che, direi, gli dà sicurezza, che lo completa, che moltiplica i suoi mezzi di azione tecnica, che approfondisce ed integra la sua preparazione. Dentro, nel profondo dell'azione del direttore — e in quella diagnostica e in quella del trattamento — si stagliano nette le altre figure con la loro personalità, con la loro autonomia, con la loro fattiva collaborazione, senza falsa esigenza di arbitrarie affermazioni nei confronti di chicchessia. Quindi una sovranità del direttore in équipe affiatata ed organica nonostante i limiti conseguenziali alla sua potestà meramente consultiva (1) ».

Questo dice la nuova normativa direttamente ed indirettamente, questo ed altro.

Infatti in siffatta situazione di apertura e di comprensione, in questo terreno tecnico sorge spontanea la necessità di rivedere e ridimensionare il proprio « atteggiamento » nei confronti degli altri.

Un direttore moderno, tecnico, dinamico, si avvale di tale formidabile organo collegiale per aprire un dialogo con uno e con tutti, per dare luce a tutta l'organizzazione per colloquiare con i soggetti detenuti.

---

(1) IGNAZIO STURNIOLO, *Pedagogia penitenziaria*. Roma, 1977, pagg. 182-186.

12. - Mi pare che nel nuovo ordinamento penitenziario ci siano le premesse perché il direttore esca dall'ambiguità, dall'incertezza e dall'opacità per divenire figura autorevole — non autoritaria — con spiccata capacità di sintesi, visione globale, senso di responsabilità e soprattutto figura che aderisce alla molteplice e complessa realtà penitenziaria, che si configura e si esplicita, a seconda dei momenti, come giuridica, sociale, morale, pedagogica, economica, religiosa.

In tale realtà il direttore è potestà normativa, ma deve sempre pur divenire rappresentante di valori, figura di equilibrio capace di dare un tono e un assetto alla spesso disordinata, vuota, incoerente, istintiva dinamica della vita della istituzione.

Il direttore deve diventare un vero interlocutore dei detenuti e degli operatori penitenziari.

In un senso autentico questo significa essere direttore, cioè persona che non perde di vista le varie dinamiche, ma sa renderle omogenee, sa farle confluire in modo armonico.

Questa opera di canalizzazione di complesse e diverse energie implica — è appena il caso di accennarlo — cultura alta, universitaria, preparazione professionale inserita nel quadro di quella, equilibrio, capacità d'intervento immediato, capacità a volte di sapere attendere, di sapere riflettere su aspetti di realtà spesso meno producenti e assai deludenti.

Un direttore, in quanto tale, deve avere una cultura universitaria perché, come dianzi si precisava, è nel quadro di quella che s'innesta tutta la preparazione professionale. Fuori di essa la preparazione professionale è fittizia, campata in aria, contingente, scarsamente efficace e produttiva.

Se tale preparazione per motivi, i più vari, è deficitaria e carente bisogna creare con tutta l'urgenza possibile le situazioni le più adeguate per una formazione la più aderente alla complessità e delicatezza dei compiti che un direttore penitenziarista deve compiere.

Questi ha molti limiti imposti dalla legge, ma forse possono tali limiti essere considerati come dati che determinano e non finitizzano, che tracciano un campo d'azione dove egli può svolgere la sua specializzata attività la quale, mai e poi mai, potrà essere considerata generica o empirica trattandosi di attività ben specifica e specializzata.

Nell'ambito di tale attività specifica e specializzata il direttore deve sentirsi per molti aspetti autonomo, cioè più sicuro, meno incerto nell'attuare i principi tecnici del penitenziarismo, deve avere la convinzione di adempiere interamente ad un preciso dovere in conformità alle leggi e ai regolamenti, senza la grossa e grande paura di poter sbagliare.

L'insicurezza condiziona molte cose, soffoca sul nascere lo spirito d'iniziativa, avvilisce, demolisce.

Tutto ciò è psicologicamente spiegabile.

Il direttore deve avere sicurezza ed equilibrio tali da infonderne a tutte le figure dell'istituzione, a tutti i detenuti.

Interlocutore e protagonista è certamente un direttore in quanto tale.

Protagonista in tutti i sensi e nel modo significativo soprattutto quando sta con i detenuti, a contatto con i medesimi, a confronto con essi, un confronto — si badi — che non è mai competitivo, che non deve mai essere conflittuale, un confronto attraverso il quale si perviene ad una analisi e — soprattutto — ad una sintesi, un confronto attraverso il quale i detenuti sono proiettati all'esterno e quest'ultimo non trova più le notevoli difficoltà per entrare all'interno nella maniera più significativa e nei momenti più sintomatici.

Allora il direttore non appare e non è più solo nell'espletamento dei numerosi compiti, non è quello che faceva tutto, secondo il regolamento del 1931, ma in modo empirico e superficiale.

Tuttaltrimenti il direttore, alla luce di quanto precede, è un organo monocratico, composito che preside, coordina, orienta, indirizza, dispone, provvede, cura, verifica, controlla, offre consulenza, collabora. Un'attività così complessa, così delicata, così ricca di notevoli responsabilità e pericoli non può non ricondurre ad una figura di direttore penitenziario atipica che, comunque, va inquadrata in un profilo professionale altissimo.

Alla luce di quanto precede il direttore può stabilire un valido rapporto interpersonale che significa rapporto *Umano*, cioè non rapporto caritativo e filantropico, ma rapporto che consente di vedere il detenuto come soggetto e non come oggetto senza antinomia.

Il rapporto *Umano* così come io lo vedo e l'ho sperimentato trascende un mero atto di bontà o un mero atteggiamento paternalistico.

L'*Umano* è condizione trascendentale del fatto educativo.

L'*Umano* è il Principio di Persona.

Questo *Umano*, questo Principio di Persona, questa condizione trascendentale trascende, appunto, l'empirico, il contingente, il particolare del carcere e conferisce a quest'ultimo note obiettive.

In tale clima ed in tale contesto l'« udienza » da stereotipata fredda, formale si trasforma in colloquio e può essere utilizzata in chiave pedagogica e distensiva, cioè diventa un incontro tra direttore e detenuto, è un mezzo perché il soggetto considerato oggetto ritorni persona e interlocutore a cui si possono dare chiarimenti giuridici, economici, sociali, morali, educativi, e cui si possono dare fiducia, distensione, sicurezza.

In tal modo il direttore non rimane solo, ma diventa il dominus della situazione che conduce il rapporto penitenziario accanto a tutte le figure dell'istituto valorizzate al massimo senza — s'intende — strumentalizzarle.

E' lui che ha la visione d'assieme, è lui il penitenziarista al vertice che controlla e coordina la molteplice attività a contenuto pedagogico, psicologico, sociologico, è lui che può meglio di ogni altro teorizzare l'atto pentenziario del quale deve avere chiara e comunicabile consapevolezza.

E' certo che tutto ciò potrà fare il funzionario direttivo soltanto lavorando collegialmente, stabilendo rapporti professionalmente rilevanti con gli ispettori distrettuali con quelli centrali e con tutta l'Amministrazione penitenziaria la quale, sia detto senza equivoci e senza ambiguità, ma con lealtà estrema, ha il dovere di determinare e condurre una politica penitenziaria in stretta collaborazione con i direttori gli ispettori distrettuali e centrali.

Nel contesto di detta politica penitenziaria si possono valutare le situazioni più varie, anche quelle sanzionatorie, creando attorno al direttore e dentro l'istituzione un clima di sufficiente apertura a rapporti interpersonali il più possibilmente distensivi.

Il direttore penitenziario ha bisogno di serenità, di comprensione, di fiducia per poter svolgere il delicato e complesso lavoro.

13. - Le facili critiche, gli atteggiamenti autoritaristici e sanzionatori nei suoi confronti ogni qualvolta nel carcere si verifica un fatto grave, il ritenere il direttore un capro espiatorio, quasi per una sorta di responsabilità obiettiva, portano irrimediabilmente a conseguenze disastrose e micidiali per la persona del direttore, per la professionalità e credibilità del medesimo, per l'Amministrazione centrale, per l'istituzione tutta.

Su questo punto non ci sono equivoci, la realtà ha dato ampie dimostrazioni della veridicità inconfutabile di esso.

Il direttore penitenziario spesso sbaglia perché ha paura di sbagliare, quella paura che con frequenza preoccupante gli crea insicurezza, ansia ed angoscia.

Se si cogliesse interamente la quintessensa della questione penitenziaria che si concretizza nella insicurezza dianzi accennata la maggior parte della problematica penitenziaria sarebbe risolta, problematica che si incentra su fattori tecnici, umani, politici, morali, esistenziali.

A mio avviso tranne, qualche caso del tutto eccezionale e legato a fattori particolari nella coscienza del direttore penitenziario è radicato e vivissimo il senso del dovere, è molto sentito quello di responsabilità.

Se esistono lacune e manchevolezze, queste non possono surrettiziamente farsi risalire a lui. Questo raggiunge una preparazione tecnica con sacrifici notevoli e laboriosi, sforzi personali che lo contraddistingue rispetto ad altri funzionari direttivi dello Stato.

Non si può inquadrare e incasellare creandogli un passaggio obbligato indiscriminatamente attraverso circolari, ponendo i suoi interventi sotto ogni controllo in modo minuzioso e coartante. Ogni direttore, consapevole dei suoi alti compiti, sente e percepisce gravare su di sé un'immensa responsabilità che non può esplicarsi in un rigido cerchio di ferro imposto.

Il direttore infatti non può sentirsi, quanto meno moralmente responsabile, dell'opinare altrui. L'infrazione dell'impostazione esteriore e inopportuna e tecnicamente carente non

può essere considerata tale. Il direttore penitenziario deve essere libero non nel senso che debba sottrarsi ad ogni controllo. Egli deve coordinare l'azione e gli interventi di molteplici categorie di personale per dare unità d'indirizzo e uniformità di vedute, deve entrare nella tecnica di ciascun operatore senza a questo sovrapporsi, deve fare in modo che lui per primo, seguirà la norma non soltanto nella lettera, ma soprattutto nello spirito dopo averne colto la ratio.

Un'azione direzionale come quella che deve effettuare l'operatore penitenziario non può condursi tra l'indifferenza, indifferenza che è disparità, scetticismo, l'ironia, l'apatia, l'opposizione, l'ostilità, il conflitto.

In situazioni di coartazione la coscienza del direttore penitenziario ne rimane turbata e compressa, essa si curva come la carta quando brucia.

L'esito della conduzione di un carcere è cosa estremamente delicata perché essa è connessa con l'importanza che dà l'opinione pubblica, la società.

Sulla responsabilità del direttore penitenziario si è sempre calcata la mano ritenendo lo stesso direttore « responsabile » di tutto quello che di male avviene nell'istituto.

Mi sembra che calzi bene l'esempio secondo il quale se l'ammalato muore la colpa risale al medico e se guarisce si ringraziano i Santi per « Grazia ricevuta », si dimentica che le cause dei mali che affliggono le carceri sono molteplici: da quelle che riguardano l'organizzazione in generale a quelle sociali.

L'ostinata irrazionalità dell'organizzazione, la colpevole indulgenza in certe situazioni, la pietà assurda e micidiale, percezioni lontane dalla realtà effettuale dal penitenziarismo, facile critica, astrattismo volontarismo, intellettualismo allontanano dalla visione effettiva e globale del mondo penitenziario di talché quando si vuole essere rigorosi si è ingiusti, quando si vuole essere pedagogisti si è deboli ed esageratamente permessivi, quando si vuole essere tecnici si è tutti protesi verso irrazionali forme di tecnicismo.

Nessuno può negare che questi vizi, questi mali sussistano, nessuno può nascondersi dietro il dito o non allungare lo sguardo al di là del proprio naso, ma da ciò alla considerazione che tutto è responsabilità ne corre di spazio e di tempo.

No: né con l'imposizione di disposizioni astratte ed inapplicabili, né con indiscriminate norme, né con sanzioni disciplinari, né con visioni burocratizzate né con metodi non elaborati nella pratica e vissuti in modo esperienziale, ma formulati in modo cervellotico, mille miglia lontani da qualsiasi realtà delle carceri, si può governare un organismo composito quale è il carcere.

Si ricordi che il metodo è il direttore, il direttore preparato, si ricordi che qualsiasi metodologia *livresque* è da bandire.

Un direttore, imbrigliato nelle pastoie di metodi imposti, di circolari, di fatti esageratamente formalistici e burocratizzati si esaurisce nelle pedisseque esecuzioni e finisce con lasciare da parte potere riflessivo, attenzione, sforzo personale, iniziative efficaci e risolutorie anche di gravissimi problemi.

Questo avviene di solito ovunque, ma nelle carceri in particolare, allorquando si è costretti a badare più alla lettera che allo spirito della cosa imposta, ad accettare — direi tollerare — supinamento il metodo imposto, a considerare per autorità tutto quello che dovrebbe ricercare e trovare in via razionale e prassiologica.

Non è protervia, non è presunzione, non è narcisismo, non è vanità quella del direttore penitenziario quando ritiene che non ci possa essere responsabilità senza libertà, ma aspirazione ad essere se stesso, a rendersi utile ai detenuti, all'istituzione, all'Amministrazione.

Qui ritorna un aforisma la cui veridicità io ho sperimentato nella mia intensa vita penitenziaria: il carcere è il direttore libero e responsabile.

Si badi, qui si parla del direttore penitenziario autentico, quello che segue la vita dell'istituto con estremo sacrificio studiando la problematica penitenziaria, vivendola talvolta in modo angosciante, quello che presta attività d'istituto in concreto da almeno un quindicennio o che l'abbia prestato per lo stesso periodo.

14. - E' a questi funzionari che va rivolta tutta l'attenzione perché essi sono gli elementi necessari che possono costituire *de iure condito* l'Amministrazione penitenziaria centrale offrendo la loro collaborazione ricchissima, maturata giorno per giorno nel carcere, soffrendo, lottando, acquisendo quella

professionalità che è la *conditio sine qua non* e della situazione di un organismo periferico (cioè il carcere) e di una struttura centrale come potrebbe essere *de jure condendo,* un ufficio ministeriale.

E' a questi funzionari che va riservato l'accesso nell'alta dirigenza perché essi sono nelle condizioni migliori e dal punto di vista tecnico e da quello umano, per penetrare nelle più intime strutture dei più complessi e più difficili istituti organizzati sul piano dirigenziale. A mio avviso il direttivo penitenziario fin dall'inizio della sua carriera non dovrebbe essere distolto dai suoi compiti istituzionali per svolgere mansioni d'ufficio — o presso il Ministero o presso gli Ispettori Distrettuali — alle quali si dovrebbero applicare quei funzionari che ne facciano esplicita richiesta e che, comunque, abbiano maturato quel periodo di intensa esperienza in qualità di direttore negli istituti di prevenzione e di pena.

Poiché il compito che i funzionari direttivi espletano presso gli uffici centrali e periferici anzidetti ha contenuti tecnico-penitenziari e tecnico-amministrativi non v'è dubbio che tale compito debba essere svolto da chi ha avuto modo, sul piano strettamente operativo, di sperimentare certe sofisticate metodologie e di acquisire determinate forme di professionalità.

Ritengo che nel modo più rigoroso, ai funzionari direttivi, in via di acquisizione di quei valori tecnici, didattici, professionali, ma non ancora in possesso di quella anzianità necessaria maturata negli istituti penitenziari, debba essere inibito l'accesso e agli uffici ministeriali e a quelli ispettoriali.

L'esperienza del carcere, sia pure acquisita con estremo sacrificio, offre notevolissime possibilità di relazioni interpersonali valide e di affrontare situazioni improvvise e delicate.

La validità delle situazioni in carcere è pari alla complessità e inversamente proporzionale alla prevedibilità.

Le situazioni carcerarie sono così mutevoli che richiedono capacità notevoli per affrontarle e per adeguarsi ad esse in un tremendo sforzo di adesione.

Le soluzioni scritte e aprioristicamente determinate uguali per tutti non esistono nel carcere, a nulla vale seguire la prassi, gli usi, le procedure precedenti, proprio a nulla perché quella penitenziaria è una realtà che si sfaccetta in situazioni indefinite e indeterminabili, incerte, ambigue, cangianti, inafferrabili.

Per questo si dice che il direttivo penitenziario deve inventare, deve creare, deve avere fantasia.

Lo spirito e l'atteggiamento creativo crescono e si affinano nella struttura carceraria lentamente, ma con progressività.

Per questo è difficile definire un profilo professionale del direttore delle carceri.

Ciò non toglie — tutt'altro — la necessità che il direttore abbia una sua tecnica d'intervento, una sua metodologia di lavoro, un senso umano delle cose tanto necessari per amalgamare i gruppi e per sviluppare rapporti interpersonali nel migliore dei modi senza perdere mai di vista il contesto nel quale egli opera relato ad altri organismi.

L'attività del penitenziarista si esplicita, in relazione a quanto sopra, in modo ampiamente diversificato.

Un funzionario siffatto con tali tecniche d'intervento, con tali metodologie, con tale capacità di diversificazione presso un ufficio ministeriale o ispettoriale potrà certamente avere la visione globale delle varie situazioni che si verificano in carcere, potrà valutare queste ultime e dal punto di vista tecnico e da quello amministrativo e addivenire, senza paura di sbagliare, ad una soluzione la più confacente e la più diversificata.

Le variabili, i mutamenti potranno meglio e di più essere compresi da un funzionario ministeriale con una esperienza di tal fatta, non solo, ma la distribuzione dei ruoli, il corretto esercizio dell'autorità sono più facilmente individuabili.

La definizione dei ruoli in carcere non può essere prolungata nel tempo, l'autorità non si proietta dal vertice alla base come potrebbe avvenire in un qualsisasi pubblico ufficio essendo il rapporto interpersonale nella struttura penitenziaria di tipo particolare e a livello orizzontale.

In sostanza in detta struttura l'esercizio dell'autorità non si fonda su principi rigidamente gerarchici, esso tutt'altrimenti è connesso alle relazioni umane che, quanto meno, consentono di affievolire formalismi esasperati e di intervenire nei vari momenti situazionali notevoli per un meccanismo dinamico che nel carcere difficilmente potrà essere determinato a priori.

Infatti l'organizzazione carceraria, specie in questi ultimi tempi, viene sottoposta a tensioni fortissime, è caratterizzata

da forme di violenze, da turbolenza, attraversa una crisi che l'attanaglia in modo che a volte sembra irreversibile, le responsabilità del direttore sono gravissime, di notevole portata e comunque inadeguate all'autorità, i contorni, le sfumature tra autorità gerarchica e autorità funzionale sono confusi, spesso ambigui.

Orbene, al funzionario amministrativo o ispettoriale queste dinamiche sfuggono certamente nelle loro più precise forme e nei contenuti se non le ha vissute o se non ha operato nel contesto nel quale esse si sono intrecciate.

Questo è un elemento che assurge a principio fondante la tesi secondo la quale negli uffici ministeriali e in quelli ispettoriali il rapporto deve essere condotto da penitenziaristi autentici intesi nel senso sopra più volte precisato.

Ciò che avviene nelle pieghe di queste dinamiche, con frequenza condotte e deviate da imponderabili, può essere colto compreso e interpretato soltanto dal penitenziarista autentico, solo lui in stretta collaborazione con penitenziaristi per eccellenza, gli ispettori centrali, potrà individuare i provvedimenti e individualizzarli al massimo utilizzando i dettagli e le particolarità connesse a quella determinata struttura e a quel preciso aspetto situazionale.

La questione in esame non è mai questione di potere, ma di competenza, è una questione tecnica che quindi non può essere esaminata soltanto da un'angolazione meramente burocratica.

Questo sia chiaro per tutti.

RIASSUNTO

L'Autore pone il problema del ruolo, delle funzioni e della professionalità del Direttore Penitenziario, lo imposta e lo affronta scendendo nei dettagli di situazioni talvolta delicate e difficili per i costitutivi complessi che esse presentano.

In relazione a siffatta prospettiva egli, attraverso una minuta analisi, coglie i vari momenti di un contesto in cui il Direttore è chiamato ad operare, gli strumenti di cui si serve, le metodologie che adotta, le frustrazioni alle quali va incontro.

Dall'analisi emerge una molteplicità di atti aministrativi, di interventi tecnici, di azioni peculiari di competenza del direttore del carcere; emerge, altresì, nell'organizzazione del pianeta carcere, una funzione nuova

del penitenziarista specie nella sua attività direzionale tutta volta a dare risposte — per così dire — essenzialmente sociali più penetranti e più significative.

Da ciò la necessità di una preparazione sempre viva e sempre rinnovantesi per arricchire una professionalità che si afferma sempre più atipica.

Se il Direttore penitenziario deve dare una risposta alle più vive esigenze del mutamento sociale, deve valorizzare le risorse dell'utenza attraverso un rapporto umano e personalistico orientato in senso strettamente intenzionale.

Viene alla ribalta un direttore « impegnato » e capace di dinamizzare, in équipe e fuori di essa, i contenuti dell'attività penitenziaria più determinante consustanziata di criticità e dialetticità.

Da questi autentici presupposti nasce una serie di considerazioni che si sintetizzano in una sola; il direttore penitenziario è una figura atipica (rispetto ad altre analoghe figure di altre Amministrazioni statali, di Enti ecc.) che si trova continuamente in situazioni di grave responsabilità e di fronte a realtà educative, penitenziarie, sociali, penali, professionali, risocializzanti delle quali egli deve avere ampia e significativa consapevolezza.

RESUME

L'Auteur soulève le problème du rôle, des fonctions et du caractère professionnel du Directeur d'Etablissement pénitentiaire, il le formule et l'aborde en rentrant dans le détail de situations parfois délicates et difficiles en raison des éléments constitutifs complexes qu'elle présentent.

Par rapport à une telle perspective et à travers une analyse minutieuse, il saisit les différents moments d'un contexte dans lequel le Directeur est appelé à opérer, les instruments dont il se sert, les méthodes qu'il adopte, les frustrations qu'il rencontre.

Gette analyse met en évidence une multitude d'actes administratifs, d'interventions techniques, d'actions particulières du ressort du Directeur de l'Etablissement; en outre, dans l'organisation de l'univers de la prison, apparaît une fonction nouvelle du responsable, notamment dans son activité de direction entièrement consacrée à donner des réponses — pour ainsi dire — essentiellement sociales plus pénétrantes et plus significatives.

D'ici la nécessité d'une préparation constamment mise à jour et se renouvelant afin d'enrichir une profession qui de plus en plus se révèle atypique.

Si le Directeur d'un Etablissement pénitentiaire doit donner une réponse aux plus vives exigences du changement social, il doit également mettre en valeur les ressources des usagers à travers un rapport humain et personnel orienté vers une situation strictement intentionnelle.

Ainsi se présente sur la scène un directeur « engagé » et capable de donner du dynamisme, en équipe et en dehors d'elle, aux contenus de l'activité pénitentiaire la plus déterminante grâce à une attitude critique et dialectique.

Ces fondements authentiques donnent lieu à une série de considérations qui se résume en une seule: le directeur d'établissement pénitentiaire est un personnage atypique (par rapport à d'autres fonctionnaires analogues d'autres Administrations de l'Etat, d'Organismes, etc.) constamment plongé dans des situations de grande responsabilité et devant faire face à des réalités pédagogiques, pénitentiaires, sociales, pénales, professionnelles, de réadaptation sociale, dont il doit avoir une conscience approfondie et significative.

SUMMARY

The Author poses the problem of the role, functions and professional expertise of the Prison Director. He tackles it by analyzing in detail the sometimes delicate and difficult situations the Prison Director has to cope with as a result of the complex features they present.

In relation to this perspective, he devotes an exhaustive analysis to determining the various parameters of the context in which the Director is called to operate, the means at his disposal, the methods he adopts and the frustrations he has to put up with.

A multiplicity of administrative acts, technical interventions and particular functions that fall within the competence of the Prison Director emerges from this analysis. A new function also emerges in his organization of the prison environment, especially in his direstorial activity aimed at giving — so to say — essentially social responses in a more penetrating and significant way.

Hence the need for a continuously renewed and updated preparation with a view to enriching a professional capacity that is becoming increasingly atypical.

If the Prison Director is to respond effectively to the most pressing needs of social change, he must exploit the resources at his command through a human and personalized relationship aimed in a strictly intentional direction.

The Author's analysis underlines the importance of a «committed» Director and one who is capable, both as part of a team and outside it, of injecting dynamism into the contents of the more decisive prison activities, approached in a critical and dialectical spirit.

From these authentic presuppositions a series of considerations are deduced which may be summarized in one only: the Prison Director is an atypical figure (in comparison with other similar figures of other state administrations of public bodies etc.) who is continuously placed in situations of grave responsibility and faced by educational, penitentiary, social, penal, professional and resocializing realities which he must have a wide and meaningful awareness of.

RESUMEN

El Autor presentá el problema del papel, de las funciones y de la profesionalidad del Director Penintenciario, lo plantea y lo encara hasta en los más mínimos particulares de situaciones a veces delicadas y difíciles por los elementos complejos que las mismas presentan.

En relación con una situación semejante y por medio de un análisis minucioso, él capta los distintos momentos del contexto en que el Director está llamado a actuar, los instrumentos de que se sirve, los métodos que adopta, y las frustraciones que le pueden salir al paso.

Del análisis surge una enormidad de actos administrativos, de intervenciones técnicas, de acciones peculiares de competencia del director de la cárcel. Así como surge, en la organización del mundo carcelario, una nueva función del encargado penitenciario, especialmente en su actividad como director volcada por entero a dar respuestas — digamos asi — esencialmente sociales más penetrantes y más significativas.

Y por ello es necesaria una preparación siempre viva y renovada continuamente para enriquecer esa profesionalidad que se va demostrando cada vez más atípica.

Si el Director penintenciario tiene que dar una respuesta a las necesidades más agudas del cambio social, debe evaluar los recursos

de los usuarios mediante una relación humana y personal con una orientación estrictamente intencional.

Resulta así un director « comprometido » y capaz, tanto dentro como fuera del equipo, de impulsar los contenidos de la actividad penintenciaria más determinante consubstanciada de espíritu crítico y dialéctico.

Estos auténticos supuestos dan lugar a una serie de consideraciones que se pueden sintetizar en una sola: el director peninteciario es una figura atípica (respecto a otras figuras análogas de otras Administraciones estatales, de Entidades, etc.) que se encuentra permanentemente en situaciones de grave responsabilidad y ante realidades educativas, penintenciarias, sociales, penales, profesionales, de recuperación social que él debe dominar amplia y profundamente.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor befasst sich mit dem Problem der Rolle, der Aufgaben und der Professionalität des Direktors der Strafanstalt, und geht dabei auf Einzelheiten von Situationen ein, die manchmal wegen der komplexen Eigenschaften, die diese zeigen, heikel und schwierig sind.

Im Rahmen dieser Zielsetzung hebt er die verschiedenen Momente in einer genauen Analyse hervor, innerhalb derer der Direktor arbeiten muss, und zeigt die Instrumente, die Methodologien derer er sich bedient und die Frustrationen, denen er begegnet.

Aus dieser Untersuchung ergeben sich eine grosse Zahl von verwaltungstechnischen Aufgaben, technischen Interventionen, besonderen Aktionen, die dem Strafanstaltdirektor obliegen; und es zeigt sich gleichzeitig in der Organisation der Welt der Strafanstalt die neue Funktion, die dem Gefängnisdirektor in seiner leitenden Position zukommt, in der eine soziale Antwort auf die — um es so zu sagen — grundsätzlich tiefgreifenderen und bedeutungsvollen Fragen gegeben werden muss.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Vorbereitung, die lebendig sein muss und sich ständig erneuert, um eine Professionalität zu bereichern, die sich als immer atypischer erweist.

Damit der Strafanstaltdirektor eine Antwort auf die dringenden Forderungen der sozialen Veränderung geben kann, muss er die Möglichkeiten der Insassen durch ein menschliches undpersönliches Verhältnis zweckausgerichtet aufwerten.

Damit tritt der « engagierte » Direktor in den Vordergrund, ein Mann der fähig ist innerhalb und ausserhalb der Gruppe, den Inahlt der Strafanstaltaktivität im Rahmen kritischen Bewusstseins und Dialek tik dynamisch zu gestalten.

Diese Voraussetzungen führen zu einer Reihe von überlegungen, die sich in einer einizigen zusammenfassen lassen: der Strafanstaltdirektor ist eine atypische Figur (im Vergleich zu anderen änlichen Figuren anderer staatlicher Verwaltungen und Gremien usw.) der sich ständig verantwortungsvollen Situationen gegenübersieht und sich mit einer erzieherischen, strafanstaltlichen, sozialen, strafrechtlichen, beruflichen und sozial neuschulenden Wirklichkeit auseinandersetzen muss, derer er sich voll und ganz bewusst sein muss.

L'ESECUZIONE DELLA PENA NELLO STATO D'ORIGINE

Una nuova convenzione del Consiglio d'Europa

HANS JURGEN BARTSCH (*)

In data 21 marzo 1983 è stata aperta alla firma la convenzione sul trasferimento dei condannati.

Con questo accordo internazionale gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno posto la collaborazione nell'ambito dell'assistenza in materia di esecuzione di pena su una nuova base: un procedimento semplificato rende possibile il rapido rimpatrio dei detenuti nel Paese d'origine.

1. — IL PROBLEMA

I detenuti che spiano la loro pena al di fuori del proprio Stato d'origine soffrono particolari disagi. Le difficoltà alle quali sono esposti nell'istituto di pena straniero a causa della lingua che non conoscono, della diversa religione, cultura mentalità, usi e costumi, frequentemente portano all'isolamento: essi non riescono a comunicare né con gli altri detenuti, né con le guardie carcerarie, con gli educatori o con gli assistenti sociali. Non possono accedere a libri, giornali, radio e televisione. Sono quasi completamente esclusi dalla possibilità di istruirsi e di migliorare la loro preparazione, nonché di orga-

---

(*) Il Prof. HANS - JURGEN BARTSCH, Funzionario del Consiglio d'Europa, Direzione Affari Giuridici, Divisione dei Problemi Criminali, ha cooperato, in qualità di segretario del Comitato ristretto PC-R-DE, alla preparazione della Convenzione sul Trasferimento dei Condannati, il cui testo può leggersi, nelle due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, in questo numero della Rivista, pag. 1144.

Riteniamo utile pubblicare il suo contributo all'esame dei punti più rilevanti della convenzione. Il lavoro, in lingua originale, viene pubblicato, contemporaneamente, nella rivista *Neue Juristische Wochenschrift*, 1984.

nizzare il tempo libero. Le abitudini di vita (cibo, vestiario) sono sconosciute e il rispetto della normativa penitenziaria porta spesso a dei conflitti con i comandamenti della propria religione. Di regola, ad essi non viene concessa alcun permesso o licenza. Gli effetti pregiudizievoli di detto isolamento vengono inoltre aggravati dalla lontananza dalla patria: essi non ricevono visite, o le ricevono soltanto sporadicamente, dei familiari, e sono rari anche gl'altri contatti — personali, sociali e culturali —. Dopo l'espiazione della pena lasciano le carceri spesso avendo perso i contatti con il proprio ambiente — circostanza che si rivela particolarmente svantaggiosa perché, dopo la loro dimissione, vengono, secondo la normativa, espulsi dal paese. Quindi, le loro probabilità di risocializzazione risultano notevolmente diminuite.

La maggiore facilità dei viaggi e degli spostamenti hanno avuto per conseguenza un'aumentata mobilità e quindi anche una maggiore criminalità straniera. Questo sviluppo ha aggravato i problemi delle esecuzioni delle pene, soprattutto nei paesi europei. Secondo un rilevamento operato dalle amministrazioni della giustizia dei Länder della R.F.G. nel febbraio 1983, la quota di stranieri che debbono espiare nella Repubblica Federale delle pene detentive di oltre sei mesi, raggiungeva l'8%. Oltre i due terzi provengono da Stati europei: turchi (1.191), italiani (343) e jugoslavi (288) si trovano in testa alla statistica, la quale comprende un numero complessivo di 3.023 stranieri. In alcuni altri paesi europei la quota degli stranieri è ancora maggiore; in Francia, Epagna, Belgio, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera raggiunge il 20% circa (1). Per quanto riguarda il numero dei cittadini tedeschi detenuti all'estero non si dispone di dati attendibili (2) ma si hanno comunque dei punti di riferimento: il Ministro Federale della giustizia ha comunicato recentemente che nell'anno 1980 sono stati condannati all'estero a pene detentive oltre mille cittadini tedeschi (3).

Sono cifre che sottolineano le dimensioni del problema. Oltre alle difficoltà già accennate che investono i detenuti non

(1) Ved. WILKITZKI, JR 1983, 231; HARREMOES, *Rev. sc. crim. et dr. pén. comp.* 1983, 236.

(2) In merito ai motivi, ved. WILKITZKI (loc. cit.), pagg. 230 succ.

(3) *Diritto* (*Recht*), informazioni del Ministro Federale della Giustizia, n. 10-12/1982, pag. 164.

si deve trascurare il ragguardevole carico supplementare che il trattamento degli stranieri comporta per gli stabilimenti penitenziari — e ciò accade in un periodo di tempo in cui il crescente numero dei detenuti, nella maggior parte dei peasi, supera comunque le capacità disponibili per l'esecuzione della pena (4).

2. — SOLUZIONI EUROPEE

Un rimedio efficace può essere trovato solo mediante una collaborazione internazionale attraverso una assistenza nella fase esecutiva. Grazie all'omogeneità delle proprie strutture di stato di diritto, gli Stati membri del Consiglio d'Europa, già negli anni sessanta, s'erano dichiarati disposti a rinuciare in questa materia alla propria sovranità: in settori ben delimitati sussiste le possibilità di un trasferimento dell'esecuzione penale in base alle convenzioni europee sulla persecuzione dei reati connessi alla circolazione stradale (5) e sulla sorveglianza delle persone condannate con la condizionale o ammesse alla libertà condizionale (6), entrambe recanti la data del 30 novembre 1964. La Convenzione Europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali (7) creò la base per l'assistenza penale relativa a tutte le sentenze penali, senza distinzione se si tratti di pene detentive, pene pecuniarie oppure di ammende o di pene accessorie. In pratica, però, questa Convenzione non soddisfa le esigenze richieste ad uno strumento destinato a rendere possibile un trasferimento ampio, semplice ed immediato dei detenuti stranieri nel proprio Stato d'origine: solo sei degli Stati membri (8) l'hanno finora ratificata; in considerazione sono necessariamente alquanto complesse; le ricerche di accoglimento possono essere presentate solo dallo Stato che ha emesso la sentenza; lo Stato cui la richiesta è rivoltà, sussistendo determinate condizioni, ha l'obbligo dell'accoglimento, fatto che ha reso necessaria la introduzione di motivi di rigetto della richiesta; e il detenuto interessato non deve dare la sua approvazione, cioè può essere trasferito contro la sua volontà.

(4) Ved. JUNG e SCHROTH, GA 1983, 252.
(5) *European Treaty Series,* n. 52.
(6) *European Treaty Series,* n. 51.
(7) *European Treaty Series,* n. 70.
(8) Danimarca, Norvegia, Svezia, Austria, Turchia e Cipro.

3. — LA NUOVA CONVENZIONE DEL 1983

La nuova *Convenzione sul trasferimento delle persone condannate* (9) tenta ora di sanare dette deficienze. Dietro suggerimento dell'XI Conferenza Europea dei Ministri della Giustizia, Copenaghen, 21-22 giugno 1978 (10), la stessa fu elaborata da un comitato di esperti del Consiglio d'Europa e presentata per la firma il 21 marzo 1983. Già in quei giorni fu firmata da dieci Stati membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Repubblica Federale di Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Svezia, Svizzera) nonché dal Canadà e dagli USA (11). Seguì quindi la Francia il 27 aprile 1983, il Liechtenstein il 3 maggio 1983, la Spagna il 10 giugno 1983, la Gran Bretagna il 25 agosto 1983, Cipro il 27 febbraio 1984 e l'Italia il 21 marzo 1984 (12). La Convenzione entrerà in vigore non appena sarà stata ratificata da tre membri del Consiglio d'Europa.

I. *Principi generali*

Il trasferimento dei detenuti nel proprio stato d'origine risponde in primo luogo alle esigenze di carattere umanitario; esse va però incontro anche agli interessi dei governi, ai quali viene offerta la possibilità di soddisfare meglio le esigenze di un'azione di risocializzazione e di ridurre contemporaneamente il necessario onere amministrativo relativo al trattamento dei cittadini stranieri.

Con l'attuazione della nuova Convenzione si vuole facilitare e semplificare il rimpatrio dei detenuti. In conformità a detta finalità essa si distingue, in vari sensi, fondamentalmente dalla Convenzione Europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali:

a) Ad eccezione dell'impegno generale di una più ampia collaborazione nel trasferimento delle persone condannate

(9) *European Treaty Series*, n. 112. Titolo originale: *Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.*

(10) *Resolution N. 1 on foreign nationals in prison*, Documento del Consiglio d'Europa CMJ (78) Concl., pagg. 29 e succ.

(11) Per la partecipazione di questi due Stati, ved. III. 1. f.

(12) Situazione del 1° novembre 1984.

(art. 2, I), essa rinuncia a regolamentazioni obbligatorie, in particolare a qualsiasi obbligo di assumersi l'esecuzione penale; essa si accontenta di regolamentare in pratica l'esecuzione dei trasferimenti. La Convenzione intende soprattutto creare una procedura semplice. Se gli Stati ne vorranno fare buon uso, questo dipenderà dalla loro libera decisione. Allo stesso tempo, essa crea le necessaria base giuridica per quegli Stati che attualmente possono prestare l'assistenza esecutiva soltanto in base ad un accordo di diritto internazionale (13). Soltanto pochi Stati infatti — ad es. l'Austria, la Svizzera e la Turchia (quest'ultima però solo in base ad un impegno di reciprocità) — sono in grado di prestare assistenza nella fase della esecuzione senza una regolamentazione contrattuale (14).

b) I trasferimenti possono essere richiesti sia dallo Stato che ha emesso la sentenza (*Sentencing State)* (Stato che ha emesso la condanna), sia anche dallo Stato d'origine del condannato (*Administering State*) (Stato di esecuzione) (art. 2, III). Con ciò si apre una possibilità non prevista dalla Convenzione del 1970: gli Stati possono fare rimpatriare i propri cittadini. Questa regolamentazione si fonda sulla supposizione (la quale, in pratica, necessita ancora del riscontro pratico) che lo Stato d'origine, di regola, ha un maggiore interesse ad un trasferimento (15) o che perlomeno ne darà l'avvio sotto la spinta dell'opinione pubblica, del Parlamento o dietro pressione delle numerose organizzazioni di assistenza ai detenuti esistenti in molti paesi (16).

c) Lo Stato interpellato è libero nel prendere la propria decisione, e cioè se approvare o meno il trasferimento richiesto (art. 3 If). Ai sensi della Convenzione del 1970 invece, lo Stato cui è stata richiesta l'assunzione dell'esecuzione, può respingerla solo se sussiste uno dei motivi di rifiuto elencati.

d) Anche il condannato interessato deve approvare il trasferimento (art. 3, I d). Con ciò la nuova Convenzione segue ampiamente il concetto, valido nella sfera giuridica anglo-ame-

(13) Ved. ad es. art. 48, n. 1 della legge tedesca sull'assistenza giuridica internazionale del 23 dicembre 1982, *Gazzetta Ufficiale* I, pag. 2071.

(14) Ved WILKITZKI, JR 1983, 232.

(15) *Epp*, OJZ, (*Bollettino* austriaco dei giuristi) 1982, 120.

(16) Ved. WILKITZKI, JR 1983, 228.

ricana, di un «accordo trilaterale» tra lo Stato che ha emesso la sentenza , lo Stato che ne cura l'esecuzione e la persona interessata. In questa necessità di approvazione da parte dell'interessato si ravvisa certamente la più notevole differenza nella regolamentazione della Convenzione del 1970 (17). Essa impedisce ai Governi di usare il trasferimento come estradizione camuffata. Contemporaneamente essa esprime la convinzione che un trasferimento contro la volontà dell'interessato sarebbe in contrasto con il fine principale dell'istituzione — che è quello di una migliore risocializzazione del detenuto e di una migliore soddisfazione delle esigenze espresse dal detenuto stesso (18). Con ciò si è verificato — come sottolinea giustamente, ma critica ingiustamente il WILKITZKI (19) — uno spostamento dell'accento dall'assistenza giuridica internazionale nell'interesse degli Stati verso una nuova forma di collaborazione internazionale, la quale concede agli interessi del detenuto interessato la stessa importanza, se non addirittura una priorità. Qui — come del resto anche in altri settori — si manifesta visibilmente una tendenza del diritto internazionale moderno: il singolo — come afferma il DAHM (20) — «è entrato nel campo visivo del diritto internazionale come persona bisognosa di protezione».

e) La sfera di applicazione della Convenzione è limitata all'esecuzione di sanzioni che privano della libertà personale e, inoltre, un trasferimento è possibile solo se l'interessato è stato condannato a pena detentiva a vita o quando deve ancora scontare almeno sei mesi di una pena a tempo (art. 3, I c). Determinante è la data di ricezione della richiesta del trasferimento.

f) L'accordo è una convenzione «aperta» in due sensi: dopo la sua entrata in vigore gli Stati non membri possono essere invitati dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ad entrare a farvi parte — regolamentazione che si riscontra nella maggior parte delle convenzioni europee. Inoltre — vi é una innovazione rispetto alla prassi contrattuale in uso presso il

(17) *Epp*, OJZ 1982, 121.

(18) Ved. *The Repatriation of Prisoners, Report of an Interdepartmental working Party*, Home Office, London 1980, art. 34.

(19) In JR 1983, 234 e succ.

(20) DAHM, Die Stellung des Menschen im Völkerrecht unserer Zeit (*La posizione dell'uomo nel diritto internazionale del nostro tempo*), Tübingen, 1961, pag. 12. Ved. anche VOGLER, NJW 1983, 2121 e succ.

Consiglio d'Europa — due Stati extraeuropei, cioè il Canadà e gli Stati Uniti d'America sono stati privilegiati nel senso che hanno il diritto all'immediata firma e ratificazione al pari degli Stati membri. Entrambi gli Stati, i quali firmarono la convenzione già alla sua presentazione avvenuta il 21 marzo 1983, furono rappresentati da propri osservatori nel Comitato degli esperti, influenzando in modo determinante l'elaborazione del testo del contratto. Entrambi dispongono di esperienza pratica nelle convenzioni bilaterali di rimpatrio (21). Essi sono cointeressati anche in quanto un considerevole numero di detenuti canadesi e statunitensi si trovano carcerati nei paesi europei e molti cittadini di Stati europei sono detenuti in Canadà e negli Stati Uniti (22). L'estensione, già prevista in partenza, della Convenzione agli Stati di diritto extraeuropei, si manifesta anche attraverso il suo titolo: infatti vi manca l'aggiunta« europea» usata normalmente.

II. *Presupposti per un trasferimento*

I presupposti, secondo i quali può essere effettuato un trasferimento ai sensi della Convenzione, sono regolamentati dallo art. 3.

a) Il condannato deve essere cittadino (*national, ressortissant*) dello Stato di secuzione (art. 3, I a). In un'opera contrattuale che cerca in primo luogo di aumentare le probabilità di risocializzazione dei detenuti stranieri, il risalire alla nazionalità può apparire strano poiché numerosi stranieri — soprattutto ex lavoratori migranti — non possiedono più legami familiari e sociali in patria, ma li hanno invece nel pease che li ospita nel quale di frequente sisonointegrati anche linguisticamente e in ordine alle abitudini di vita (23). La disposizione trova eviden-

(21) Il Canadà ha stipulato accordi analoghi con gli USA, con il Messico, il Perù, la Tailandia, la Francia e Bolivia (gli ultimi tre non ancora ratificati), gli USA ne hanno con il Messico, la Bolivia, il Perù, il Panama, la Turchia e la Tailandia (quest'ultimo non ancora ratificato).

(22) Ad es. nella Repubblica Federale risultano detenuti 90 cittadini USA circa, 20 cittadini tedeschi circa son detenuti in Canadà e negli USA: ved. WILKITZKI, JR 1983, 231. Complessivamente 24 cittadini canadesi stanno scontando delle pene detentive negli Stati membri del Consiglio d'Europa: Gouvernement du Canada, *Communiqué* 30/83 del 22 marzo 1983.

(23) Senza però acquistare la cittadinanza tedesca: solo il 3 per mille circa degli stranieri che vivono non solo provvisoriamente nel territorio federale viene naturalizzato: giornale *F. A.Z.* del 6 settembre 1983, pag. 12.

temente il suo motivo nello sforzo di creare una regolamentazione che, in pratica, possa essere applicata agevolmente. Allo scopo di evitare difficoltà di interpretazione, è stato quindi deciso di rinunciare a criteri meno precisi come «soggiorno abituale», oppure «riferimento centrale di vita» (24). Ogni contraente ha quindi la possibilità di dichiarare in quale senso intenda applicare il concetto di «cittadino» ai fini dell'attuazione della Convenzione (art. 3, IV) (25); per conto proprio può stabilire che comprende anche quelle persone che non sono suoi cittadini nel vero senso della parola. Rimane da vedere se e in quale modo gli Stati contraenti si servivano di questa possibilità per estendere l'adozione della Convenzione a quelle persone che sono legate ad essi non per nazionalità ma in base ad altre circostanze. Tali dichiarazioni vengono di regola presentate solo all'atto della ratificazione (26).

b) La sentenza che ha comminato la pena detentiva da eseguire deve essere passata in giudicato (art. 3, I b).

c) Un trasferimento è possibile solo per l'esecuzione di una pena detentiva prolungata: la pena da scontare deve essere di durata illimitata oppure — al momento della ricezione della richiesta di trasferimento — deve essere ancora di almeno sei mesi (art. 3, I c). Anche a questo riguardo si manifesta il fine della risocializzazione: le pene o i residui di pena di breve durata escludono le logiche misure di risocializzazione. Inoltre è importante che i trasferimenti comportano delle spese notevoli (di trasporto e di vigilanza) (27), le quali si trovano in rapporto adeguato al fine da conseguire solo quando l'interessato deve

(24) La stessa regolamentazione — riferimento alla «cittadinanza» — si riscontra nella «Convenzione sulla consegna delle persone condannate a pena detentiva, per l'esecuzione della pena nello Stato di cui possiedono la cittadinanza» (Convenzione di Berlino), concordata dagli Stati socialisti il 19 maggio 1978: *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica Tedesca, II, 1980, n. 1, pag. 24.

(25) Ved. art. 6, I b della Convenzione Europea sull'estradizione.

(26) Finora solo la Spagna ha fornito una tale dichiarazione in occasione della firma: secondo la stessa il concetto di «cittadino» viene fissato come risulta dal capit. I, parte I del codice civile spagnolo: ved. doc. JUR/Tr. n. 112, Decl. Spain. Per quanto riguarda la pratica negli Stati scandinavi, ved. HARREMOES, in nota 1), pag. 238.

(27) Spese che debbono essere sostenute, secondo l'art. 17, V, dallo Stato esecutore, a meno che non si tratti di spese incontrate esclusivamente nello Stato giudicante.

scontare una pena detentiva prolungata. Per i casi eccezionali, in cui dette considerazioni non valgono (ad es. in caso di trasferimenti tra Stati confinanti) è previsto che gli Stati interessati possano trovare delle intese circa il trasferimento, anche se la pena ancora da scontare è inferiore ai sei mesi (art. 3, II).

d) Il condannato o il suo rappresentante (ove uno degli Stati interessati lo ritenga necessario in considerazione della sua età o delle sue condizioni mentali o fisiche) deve approvare il trasferimento (art. 3, I d). L'importanza di questa necessità (28) viene sottolineata dal fatto che lo Stato che ha emesso la sentenza deve impegnarsi ad assicurare che l'approvazione avvenga spontaneamente e in piena conoscenza degli effetti giuridici (art. 7, I). Contemporaneamente egli deve mettere lo Stato esecutore in condizioni di controllare il rispetto di dette condizioni (art. 7, II); quanto detto può svolgersi con l'intervento di un console o di unaltro funzionario incaricato, d'accordo con lo Stato che ha emesso la sentenza.

Poiché l'interessato deve approvare il suo trasferimento nello Stato di esecuzione, la convenzione non contiene — diversamente da quanto avviene per la Convenzione Europea sulla validità internazionale delle sentenze penali (art. 9), la quale non richiede l'approvazione — alcuna norma relativa alla applicazione del principio di specialità. Si è partiti dalla considerazione che il detenuto rifiuterà la sua approvazione se può prevedere nello Stato di esecuzione una persecuzione penale, una condanna o la carcerazione per altri reati commessi, per cui appare superflua una disposizione protettiva, così come è configurata dal principio di specialità (29).

e) La condanna deve essere basata su un'azione o su un'omissione, la quale costituisce o costituirebbe un reato anche secondo la legislazione dello Stato di esecuzione se fosse stata commessa in esso (art. 3, I e).

f) Il trasferimento necessita dell'accordo tra Stato che ha emesso la sentenza è Stato di esecuzione (art. 3, I f), in qual

(28) Ved. sopra al III. l. d.

(29) Ved. anche: *The Repatriation of Prisoners, Report* (precedente nota 18), art. 76.

caso lo Stato interpellato ècompletamente libero di decidere sulla richiesta di trasferimento (30). Questa regolamentazione va considerata tenendo presente il fatto che l'assistenza esecutiva, secondo la Convenzione, comprende in genere tutte le pene detentive senza l'esclusione di quelle inflitte per determinati delitti, normalmente esclusi (ad es. crimini politici e militari).

III. *Procedura*

Contrariamente a quanto avviene per il *Transfer of Offenders Act* canadese del 1978, il condannato interessato non può egli stesso richiedere il proprio trasferimento. Egli ha esclusivamente la facoltà di esprimere, allo Stato che lo ha condannato o allo Stato di esecuzione, il desiderio d'essere trasferito in base alla Convenzione (art. 2, II 2). La domanda formale di trasferimento deve provenire da uno dei due Stati interessati (art. 2, III). Il condannato può quindi proporre ma non richiedere il suo trasferimento (31). Invece lo Stato che ha emesso la sentenza è tenuto ad informare ogni condannato per il quale potrebbe essere applicata la Convenzione, vale a dire per il quale potrebbe essere preso in considerazione un trasferimento, del suo contenuto essenziale (art. 4, I) (32).

Se il desiderio d'essere trasferito viene espresso allo Stato che ha emesso la sentenza, quest'ultimo ne informa lo Stato di esecuzione non appena la sentenza sarà passata in giudicato (art. 4, II). L'informazione deve contenere, oltre i dati personali del condannato, anche un riassunto dei fatti che hanno determinato la condanna nonché delle indicazioni circa il tipo e la durata della pena inflitta ed il tipo di esecuzione penale (art. 4, III). Scopo di detta informazione è quello di mettere lo Stato esecutore in condizioni di valutare, in piena coscienza di tutte le circostanze essenziali, se debba o meno richiedere il

(30) Ved. sopra al III. l. c.

(31) Ved. anche art. 5, II della Convenzione di Berlino (precedente nota 24): il condannato o i suoi familiari possono presentare agli organi competenti dello Stato giudicante o dello Stato esecutore « una domanda di consegna».

(32) La competente Commissione di esperti del Consiglio d'Europa ha elaborato a questo scopo un promemoria che dovrà essere consegnato ai detenuti interessati (nella loro lingua); ved. Raccomandazione R (84) 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 21 giugno 1984.

trasferimento del condannato. Anche da questa regolamentazione si rileva che la Convenzione parte dalla considerazione che lo Stato d'origine del condannato, di regola, avrebbe preso l'inilziativa per provocare il trasferimento. Se il condannato esprime il desiderio di trasferimento al proprio Stato d'origine (ad es. dinanzi ad un funzionario consolare), lo Stato della condanna trasmetterà allo Stato predetto, su richiesta, le informazioni di cui sopra (art. 4, IV). Il condannato dovrà essere informato per iscritto di tutte le misure e decisioni — ad es. della trasmissione di informazioni allo Stato di esecuzione, di una eventuale richiesta di trasferimento e della decisione dello Stato interpellato — (art. 4. V), in modo che egli possa essere constantemente al corrente dello sviluppo del procedimento.

Le domande di trasferimento e le relative risposte dovranno svolgersi per iscritto per il tramite dei ministeri di giustizia degli Stati interessati sempreché, in base ad una particolare dichiarazione (al Segretario Generale del Consiglio d'Europa), venga concordata un'altra via di comunicazione — che potrebbe essere quella diplomatica — (art. 5, I-III). Lo Stato interpellato deve informare immediatamente lo Stato richiedente della propria decisione in merito alla richiesta (art. 5, IV).

La Convenzione regola inoltre la trasmissione della documentazione necessaria tra lo Stato della condanna e lo Stato di esecuzione (art. 6), il transito a scopo di trasferimento (art. 16), la lingua nella quale dovranno essere redatte le informazioni, le richieste di trasferimento e la documentazione occorrente (art. 17, I-III), la legalizzazione dei documenti (art. 17, IV) nonché l'attribuzione delle spese (art. 17, V).

La ripartizione delle spese è regolamentata in modo tale da garantire un'applicazione della Convenzione senza complicazioni: ad eccezione delle spese vive che nascono esclusivamente sul territorio dello Stato che ha emesso la sentenza, lo Stato di esecuzione dovrà sostenere tutte le spese incontrate successivamente. In tal modo si evitano reciproche compensazioni. Detta regolamentazione vale naturalmente solo nel rapporto tra i due Stati interessati. Lo Stato di esecuzione ha la facoltà di addebitare al condannato interamente o parzialmente le spese.

In merito alla durata nel tempo della Convenzione, l'art. 21 dispone che dopo la sua entrata in vigore può essere applicata per i due Stati interessati, senza tener conto se la condanna sia

stata pronunciata prima o dopo detta data. Anche questa è una regolamentazione che deroga alla Convenzione del 1970 (33).

IV. *Gli effetti del trasferimento*

Il nocciolo della Convenzione è costituito dalle disposizioni aventi per oggetto l'esecuzione penale nello Stato di esecuzione. Anche su questo punto la Convenzione deroga in modo decisivo dalla Convenzione Europea sulla validità internazionale delle sentenze penali la quale, in caso di pene detentive, obbliga lo Stato esecutore esplicitamente ad un'*exequatur* e ad un procedimento per commutazione (artt. 37, 44) (34). Il carattere costrittivo di detta regolamentazione è in contrasto con la legislazione vigente in diversi Stati (ad es. in Francia) ed ha contribuito sostanzialmente all'astensione in merito alla ratificazione dell'opera contrattuale. La nuova Convenzione offre perciò una soluzione di compromesso, la quale appare idonea a rendere possibile l'adesione di un maggior numero di Stati.

a) Lo Stato di esecuzione ha per principio il diritto di scelta tra due procedimenti di accoglimento: esso può eseguire la sanzione inflitta come tale, oppure la può sostituire con una sanzione prevista dalla propria legislazione per lo stesso reato (art. 9, I). Mentre nel primo caso esso si assume l'esecuzione della pena inflitta nello Stato che ha emesso la sentenza (35), nel secondo non esegue più la sanzione inflitta nello Stato giudicante, ma quella da esso stesso trasformata. Lo Stato giudicante può pretendere che lo Stato esecutore gli comunichi, prima del trasferimento, quale dei due procedimenti intende adottare (art. 9, II). Per l'esecuzione penale valgono le disposizioni di legge dello Stato di esecuzione, esso soltanto prenderà tutte le decisioni al riguardo (art. 9, III), ad es. sulla remissione della pena, sulla sospensione della pena o sulla libertà condizionata.

aa) Se lo Stato di esecuzione sceglie il semplice procedimento dell'accoglimento, definito dalla Convenzione come «continuazione della esecuzione» (*continued enforcement*), esso è per prin-

(33) Ai sensi dell'art. 68 è applicabile solo alle sentenze emesse per gli Stati interessati dopo la sua entrata in vigore.

(34) Ved. *Epp*, OJZ 1982, 121.

(35) O immediatamente oppure in base ad un'ordinanza del giudice o ad una disposizione amministrativa: ved. art. 9, I a.

cipio legato al tipo ed alla durata della pena inflitta con sentenza dello Stato giudicante (art. 10, I). Dovrà essere tenuto conto della pena scontata o rimessaprima del trasferimento. Certamente, solo in rarissimi casi, sarà possibile trasferire in modo del tutto innovato una sanzione. Alcuni Stati adottano una malteplicità di pene detentive — come ad es. la reclusione, il carcere, la prigione —mentre altri — come la Repubblica Federale — conoscono solo la pena detentiva unitaria. La Convenzione tiene conto di tutto; essa consente allo Stato esecutore un determinato adeguamento alla pena o ai provvedimenti previsti dalla sua stessa legislazione per un reato analogo. La sanzione così severa per quanto riguarda il genere e la durata; la durata massima stabilita dalla legislazione dello Stato giudicante non può essere superata (art. 10, II).

bb) L'altro procedimento — definito comunemente come *exequatur*, dalla Convenzione come *conversione della pena* (*conversion of sentence*) (36) — porta alla sostituzione della sanzione inflitta nello Stato giudicante con una sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di esecuzione per lo stesso reato (art. 11).

Diversamente da come avviene per la «continuazione della esecuzione» ai sensi dell'art. 10, la quale consente allo Stato di esecuzione un certo *adeguamento*, qui si verifica una *conversione*. La stessa può avvenire con un procedimento giudiziario o con procedimento amministrativo — ulteriore differenza dalla regolamentazione della Convenzione del 1970, la quale prescrive un procedimento giudiziario. Il procedimento viene stabilito dalla legislazione dello Stato di esecuzione (art. 11, I 1) (37). Per quanto concerne l'entità della conversione, allo Stato di esecuzione, sono però stati imposti dei limiti: esso è legato agli accertamenti dei fatti della sentenza, una sanzione detentiva non può essere convertita in pena pecuniaria, la detenzione già subìta condannato (pena scontata, carcerazione preventiva, stato di arresto durante il transito) dovrà essere debitamente conteggiata, e la natura e ladurata della sanzione non dovranno porta-

(36) Ved art. 54, I IRG (legge tedesca sull'assistenza giuridica): Nell'*exequatur* la sentenza straniera viene dichiarata eseguibile e convertita contemporaneamente in sanzione, ved. a proposito VOGLER, NJW 1983, 2122.

(37) Nella Repubblica Federale artt. 48 e success. legge IRG.

re ad un aggravamento della pena, fatto che può richiedere di andare al di sotto di una misura minima della pena prescritta dalla legislazione dello Stato di esecuzione (art. 11, I 2).

Se il procedimento di conversione avviene dopo il trasferimento del condannato, lo Stato esecutore lo può tenere in custodia fino al termine del procedimento stesso o può assicurare in altro modo la sua reperibilità (art. 11, II).

b) Per norma lo Stato esecutore può optare, a seconda delle circostanze riguardanti il caso singolo, per una «continuazione della secuzione» o per la «conversione della pena». Ogni Stato contraente ha però la facoltà di escludere in via di principio uno dei due procedimenti esecutivi mediante dichiarazione da rivolgere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ed esattamente non solo in quanto è stato coinvolto come Stato di esecuzione, ma perché è stato interessato nelle «sue relazioni con gli altri Stati contraenti» (art. 3, III). Ciò significa che esso può escludere non solo per se stesso, ma anche per l'altro Stato interessato, con apposita dichiarazione, uno dei due procedimenti di accoglimento. Se di detta possibilità di riserva si dovesse fare largo uso, ciò comprometterebbe notevolmente l'applicabilità della Convenzione. Se, infatti, due Stati escludono ciascuno un procedimento diverso, la Repubblica Federale ad es. — come è prevedibile (38) — ammette solo *l'exequatur* ai sensi dell'art. 11, mentre la Francia ammette solo la esecuzione continuata ai sensi dell'art. 10, la Convenzione non sarebbe applicabile tra questi due Stati in considerazione delle riserve contrastanti (39).

c) Per lo *Stato giudicante* l'accoglimento del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione comporta la sospensione dell'esecuzione (art. 8, I). Esso non può più eseguire la sentenza se lo Stato di esecuzione considera conclusa l'esecuzione della sentenza stessa (art. 8, II). In tal modo è tutelato il divieto della doppia punizione (*ne bis in idem*).

d) Per quanto riguarda la concessione della grazia, le amni-

(38) Ved. WILKITZKI, JR 1983, 233.

(39) All'atto della firma la Francia ha dichiarato di voler valutare la ratificazione della Convenzione alla luce delle riserve avanzate dagli altri Stati contraenti secondo l'art. 3, III: ved. doc. JUR/Tr. n. 112, Décl./Rés. France.

stie e le modifiche della pena (*commutation of the sentence*) (40) rimangono competenti entrambi gli Stati (art. 12), però spetta al solo Stato giudicante la decisione sulla riapertura del procedimento avente per fine la commutazione della sentenza (art. 13).

e) Lo Stato di esecuzione dovrà sospendere l'esecuzione della pena non appena lo Stato giudicante lo informa di una decisione o di un provvedimento — come ad es. la grazia, l'amnistia, la conversione della pena, l'annullamento della sentenza in caso di riapertura del procedimento — adottato (art. 14). Esso dovrà informare lo Stato giudicante dell'avvenuto termine dell'esecuzione. Detto obbligo dell'informazione gli compete anche se il detenuto si sottrae all'ulteriore esecuzione con la fuga. Per il resto, lo Stato giudicante può richiedere in ogni momento un rapporto sulla situazione dell'esecuzione (art. 15).

4. — IL RAPPORTO CON LE ALTRE CONVENZIONI

Scopo della Convenzione è quello di creare un procedimento semplice e rapido per la collaborazione internazionale nell'esecuzione delle pene detentive, ed esattamente soprattutto per gli Stati trai quali non esistono accordi per questo fine a che possono quindi garantire l'assistenza nella fase dell'esecuzione solo sulla base del diritto internazionale. Tra questi vi è la maggior parte dei paesi europei. Rispetto agli accordi internazionali esistenti, la Convenzione svolge una funzione non sostitutiva, ma integrativa; gli accordi esistenti rimangono di norma invariati. Quanto detto vale sia per le regolamentazioni dei contratti di estradizione e di assistenza giuridica, i quali prevedono un trasferimento delle persone detenute per il confronto diretto o per la testimonianza (art. 22, I), sia anche per le convenzioni e gli accordi (ad es. nel quadro della collaborazione tra Benelux e paesi del nord) (41), che regolano il trasferimento di persone condannate per l'esecuzione della pena (art. 22, II).

Il principio che le regolamentazioni della nuova Convenzione non sostituiscono, ma integrano gli impegni di diritto in-

(40) Che non costituiscono modalità dell'esecuzione penale, per le quali sono decisive le disposizioni, secondo l'art. 9, III, dello Stato esecutore.

(41) In base al Contratto Benelux (non ancora ratificato) del 1968 ed in base alla legislazione unitaria degli Stati scandinavi («Legge esecutiva del Nord») del 1963: ved. WILKITZKI, JR 1983, 233.

ternazionale esistenti, vale anche in relazione alla Convenzione Europea sulla validità internazionale delle sentenze penali del 28 maggio 1970. Da un lato, è stabilito che gli Stati contraenti, ai sensi dell'art. 54, II di detta Convenzione, conservano il diritto di concludere accordi multilaterali o bilaterali, ove con ciò vengano integrate le sue disposizioni o venga facilitata l'adozione dei suoi principi (art. 22, III). Dall'altro, gli Stati che sono parte contraente sia della Convenzione del 1970 (o di un altro accordo di assistenza esecutiva), sia anche della nuova Convenzione del 1983, sono obbligati ad indicare su quale base intendono presentare la richiesta di trasferimento (art. 22, IV).

Con questa regolamentazione si riconosce che le parti contraenti di entrambe le Convenzioni possono scegliere di quale dei due accordi intendono servirsi. Contemporaneamente la disposizione dimostra consapevolezza che la Convenzione del 1970 conserverà anche in avvenire il suo diritto all'esistenza (42). Allo Stato richiedente viene offerto il vantaggio che lo Stato interpellato, sussistendo i presupposti, regolati nella Convenzione, è obbligato ad assumersi l'esecuzione e che il trasferimento non necessita dell'approvazione del condannato, in modo che possa essere effettuato anche quando, secondo il parere dello Stato giudicante, corrisponde agli interessi del condannato o all'interesse pubblico (43). Al di là di quanto detto la Convenzione è applicabile anche se il condannato si trova già nello Stato di esecuzione. Infine, il trasferimento dell'esecuzione penale può essere effettuato anche in quello Stato in cui l'interessato ha la sua residenza abituale senza essere però in possesso della sua cittadinanza.

(42) Ved. WILKITZKI, JR 1983, 233; *Epp*, OJZ 1982, 120.
(43) Ved. art. 71, I 1, n. 2 legge tedesca IRG.

RIASSUNTO

L'Autore commenta il testo della Convenzione del Consiglio d'Europa su trasferimento dei condannati, firmata dall'Italia in data 21 marzo 1984. Dopo aver chiarito la qualità dei problemi che sono originati dalla esecuzione della pena in una paese straniero, l'Autore esamina i presupposti del trasferimento l'iter della procedura e il tipo di possibili soluzioni da adottare al problema della esecutività della sentenza straniera nel pase d'origine del condannato.

L'Autore si sofferma inoltre opportunamente sulle relazioni della

Convenzione in oggetto con le altre Convenzioni internazionali già esistenti, tra le quali quella sulla validità internazionale delle sentenze penali del 28 maggio 1970.

RESUME

L'Auteur commente le texte de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, signée par l'Italie le 21 mars 1984. Après avoir éclairé les problèmes posés par l'exécution de la peine dans un pays étranger, l'Auteur examine les conditions du transfert, la procédure, ainsi que les solutions possibles aux problèmes de l'exècution de l'arrêt étranger dans le pays d'origine du condamné.

L'Auteur traite en outre les rapports de ladite Convention avec d'autres Conventions internationales existantes, parmi lesquelles celle du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs.

SUMMARY

The Author comments on the text of the Convention of the Council of Eurpore on the transfer of sentenced persons, signed by Italy on 21 March 1984. After clarifying the problems raised by the enforcement of a sentence in a foreign country, the Author examines the conditions for transfer, its procedure, and the solutions to the problem of the enforcement of a foreign sentence in the prisoner's country of origin. The Author also discusses the relations between the Convention in question and other existing international Conventions, including the one on the international validity of criminal judgments of 28 May 1970.

RESUMEN

El Autor hace un comentario del Convenio del Consejo de Europa sobre la transferencia de las personas condenadas, firmado por Italia el 21 de marzo de 1984. Una vez aclarado las problemas provocados por la ejecución de la pena en un pais extranjero, el Autor analiza las condiciones del traslado, el procidimiento y las distintas soluciones al problema de la ejecución de la sentencia extranjera en el pais de origen del condenado.

El Autor describe tambièn la relación entre el Convenio y las demás convenios internacionales existentes, entre ellos el referente a la validéz internacional de las sentencias penales de 28 de mayo de 1970.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor Rommentiert den Text der Konvention des Europarates zur Uberstellung verusteilter Personen, die von Italien am 21 März 1984 unterzeichnet wurde.

Er klärt zuerst die Probleme, die durch den Strafvollzug im Ausland entstehen und befasst sich dann mit den Voraussetzungen einer Uberführung, dem Verfahren und den möglichen Lösungen der Frage der Vollstreckung des ausländischen Urteiles im Herkunftsland des Verurteilten.

Der Autor geht ausserdem auf das Verhältnis zwischen der hier erösterten Konvention und anderen existierenden internationalen Konventionen ein, darunter auch der über die internationale Geltung von Strafurteilen vom 28 Mai 1970.

LE TRAM DI GINEVRA

Un'esperienza di comunità terapeutica per i tossicomani detenuti

GIANNI BIONDI (*)

1. - Nel depliant di presentazione del programma del LE TRAM di Ginevra si può leggere tra l'altro: «Molti detenuti tossicodipendenti durante la loro carcerazione hanno molta difficoltà a lasciare la loro «prigione interiore» dove essi stessi sono reclusi per aver assunto, abusato, trafficato stupefacenti.»

LE TRAM infatti è un programma di reinserimento rivolto ai detenuti tossicomani e che essi possono volontariamente attuare durante la loro carcerazione come alternativa a quest'ultima. LE TRAM non è altro che una possibilità per poter iniziare e completare un'analisi personale approfondita delle motivazioni, mettendo in discussione i meccanismi legati allo stato di dipendenza. Esso è infatti teso a favorire il recupero di un'attività creatrice che permetta di ritrovare la fiducia in sé stessi evidenziando le capacità personali del tossicomane sino a ricondurlo ad uno stato di autonomia ed a una nuova identità all'interno della società.

La Comunità terapeutica del LE TRAM è situata nella città di Ginevra, ed è destinata ai tossicomani detenuti che stanno espiando una pena passata in giudicato.

Il Centro si trova in una villa su due piani con un ampio giardino intorno. Tutto il complesso è recintato da un basso muro coperto di piante e da un cancello a chiusura elettrica,

---

(*) Psicologo Coordinatore. Responsabile del Servizio Psico-sociale dell'Ospedale Pedriatico Regionale «Bambin Gesù» di Roma.

comandato dall'interno e non più alto di un metro e mezzo. In sintesi potrebbe risultare molto facile «scappare» dal LE TRAM, in realtà sino ad oggi nessuno dei pensionati è fuggito.

Risulta essere infatti molto importante per gli operatori di LE TRAM che il programma di reinserimento per il detenuto in genere e per il tossicomane detenuto in particolare avvenga nella «sua» città, nel suo ambiente. Proprio in rispetto di questa considerazione LE TRAM si trova praticamente nel centro della città di Ginevra (1).

Il Centro si avvale un'équipe multidisciplinare che comprende educatori, dei «padri e madri di famiglia», degli agenti di custodia; si può inoltre fare riferimento a tecnici e specialisti esterni come medici, psicologi, orientatori professionali ed a persone anziane ormai in pensione e che volontariamente desiderano dare un loro contributo alla Comunità.

Sempre nel programma del LE TRAM si può leggere: «Tutto il programma è finalizzato a permettere ai futuri ospiti di mettere a profitto il loro tempo di detenzione, non solo per scontare una punizione inflitta da un Tribunale, ma soprattutto per prepararli a prendere o riprendere un posto nella società».

Il Centro si rivolge a tossicodipendenti di sesso maschile che sono stati condannati ed hanno desiderio di lasciare il mondo della tossicomania.

Per poter accedere al Centro stesso, il tossicomane detenuto può richiedere di incontrare un educatore del Centro tramite

(1) Questo aspetto non viene condiviso da molte Comunità terapeutiche che ritengono importante un allontanamento del tossicomane dal suo ambiente per un periodo piuttosto lungo (generalmente da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2-3 anni). Per gli operatori del LE TRAM è importante invece che dopo il primissimo periodo (1° fase) di allontanamento il tossicomane rientri nella *sua* città, sappia resistere alle « tentazioni » ed ancora sappia trovare nel suo ambiente un gruppo sociale di riferimento diverso dal precedente.

Ciò anche nel rispetto di una variabile rischio considerata e valutata ma che si ritiene che persista indipendentemente dal programma terapeutico adottato. Il principio a cui si fa riferimento infatti, prevede che al termine del programma il tossicomane detenuto possa aver trovato la *sua* reale alternativa e la capacità psichica e sociale di reinserirsi e di non dover affrontare l'handicap che spesso si può osservare in molti giovani ormai disintossicati ma ancorati al loro ruolo di ex-tossicomane. MICHEL PORCHER, Direttore del Centro afferma in merito: « Il giovane quando termina il programma del LE TRAM ha espiato la sua pena ed è quindi un cittadino con tutti i diritti e doveri, ma ancora, non è più né un tossicomane né un ex-tossicomane. Le precedenti esperienze sofferte legate alla tossicomania sono solo delle esperienze, quando egli termina il programma è un giovane come gli altri, con delle esperienze in più ».

un modulo di richiesta prefissata. (Anche prima della sentenza, durante la carcerazione preventiva).

E' prevista una serie di incontri all'interno della prigione destinati ad informare il detenuto tossicomane ed a verificare «insieme» se vi è realmente il desiderio di intraprendere il programma del LE TRAM.

Affinché questa ammissione possa essere resa possibile sono considerati tra gli altri questi due principali criteri:

1) Un completo programma di disintossicazione già terminato. (Nel Centro non vengono effettuati trattamenti farmacologici).

2) Una particolare ed attenta osservazione della loro attività nella prigione (partecipazione ai laboratori, ad attività sportive, ecc.) che dimostri un certo interessamento ed un certo desiderio dei tossicomani detenuti che hanno fatto la domanda di voler «uscire dal dormiveglia che dura spesso 24 ore su 24 e che comunque evidenzia uno stato di disinteresse più o meno marcato» (PORCHER) (2).

Possono essere ammessi al programma tutti coloro che sono stati giudicati e che hanno terminato positivamente gli incontri di presentazione-informazione e preparazione al programma stesso.

2. - Il programma terapeutico del LE TRAM si articola in quattro fasi così suddivise:

La prima fase della durata di tre mesi prevede:

1) una chiusura totale con l'esterno;

2) un'interruzione dei rapporti con la droga;

(2) Come si può osservare questo programma parte dal concetto di volontarietà (del resto presente come costante in altri Centri e Comunità terapeutiche italiane ed estere) dove l'aspetto farmacologico appare comunque superato e dove per il tossicomane (e non solo per lui) siano presenti delle attività che gli permettano di impegnare la sua mente.

Nello stato di inattività dei detenuti tossicodipendenti si osserva sovente in loro la creazione di « fantasie di assunzione » con un'enfatizzazione delle esperienze e delle sensazioni provate, spesso lontane dalla realtà, legate alla assunzione. Nelle situazioni emotivamente e psicologicamente più coinvolte si possono osservare delle vere e proprie pseudo-sindromi di astinenza o comunque la presenza di una depressione del tono dell'umore, con apatia e visione distaccata della realtà con scarsissimo interesse per il proprio futuro.

3) una particolare attenzione a stare con se stessi e ad analizzare le proprie situazioni e condizioni; tale condizione viene favorita con l'aiuto della comunità in grado di dare un sostegno in una fase estremamente delicata, offrendo un «calore» che riduca in qualche modo un sofferenza che, anche se in gran parte psichica non è certamente meno pesante (3).

La seconda fase della durata di circa cinque mesi e mezzo prevede:

1) una responsabilizzazione sempre più ampia del pensionato in rapporto alla sua nuova vita comunitaria della quale è ormai un membro a tutti gli effetti;

2) una realizzazione di nuove relazioni responsabili con il mondo esterno.

La terza fase della durata di circa quattro mesi e mezzo prevede essenzialmente:

1) lo sviluppo tramite i modi e le maniere più appropriate di possibilità professionali;

2) la ricerca di un'attività lavorativa remunerata;

3) il consolidamento del periodo di lavoro e di libertà delle relazioni sociali con il mondo esterno.

La quarta fase descritta come post-trattamento, della durata di circa sei mesi circa prevede principalmente:

Un'acquisizione di un sufficiente grado di indipendenza che permetta un distacco dalla istituzione e favorisca un reinserimento sociale rispettoso della personalità e delle esperienze che il pensionato ha avuto in precedenza.

---

(3) In questa prima fase il pensionato può uscire dal Centro solo se accompagnato da un operatore; non sono infatti previsti contatti con nessuno al di fuori del Centro.

La stessa famiglia deve « riposare » dopo lo stress e le situazioni cariche di tensioni e frustrazioni che ha subìto nel lungo periodo di tossicomania del figlio. In un certo senso è la stessa Comunità che diviene la famiglia del tossicomane.

In questi primi tre mesi egli lavora all'interno del Centro, per il Centro. Come si è avuto modo di accennare questo periodo è dedicato alla riflessione, alla ricerca della propria identità di persona al di fuori della droga, alla ricerca infine, di una diversa comunicazione con il mondo dei coetanei, degli adulti e della stessa équipe.

Il programma in effetti prevede due anni di trattamento dove il giovane detenuto ex-tossicodipendente può «usare» questo tempo per lavorare, per apprendere una lingua, per ricercare, trovare un interesse.

Parlando con il Direttore del Centro si ha la sensazione di una estrema « praticità ». Il programma stesso è sempre basato su ben individuabili piani di realtà, non mancando «un'ideologia dell'intervento».

Questo programma risulta essere una possibilità per il detenuto ex-tossicomane di « cercare », di fare, di mettersi alla prova, di vedere se riesce ad uscire dalla « sua prigione interna » prima ancora che da quella in cui si trova.

Ad una prima sommaria osservazione gli stessi fogli, disegni di presentazione possono lasciare perplesso colui che li osserva con occhi superficiali (Vedi allegati A, B, C, D).

Il codice infatti non è rivolto ai sanitari, agli psicologi, agli operatori socio-sanitari in genere, ma a giovani con un livello culturale estremamente vario, con un *back ground* fatto

Allegato A

Non giocate la vita, scegliete la carta migliore

in prevalenza di fumetti, da giornali di semplice lettura, dalla televisione e dal cinema. In realtà si può notare in questo programma il desiderio di lavorare nella cultura nella quale vivono i tossicomani, senza giudizi di sorta, senza pregiudizi, senza farsene condizionare ma cercando degli agganci comunicazionali. E' importante trovare infatti una cultura comunitaria

Allegato B

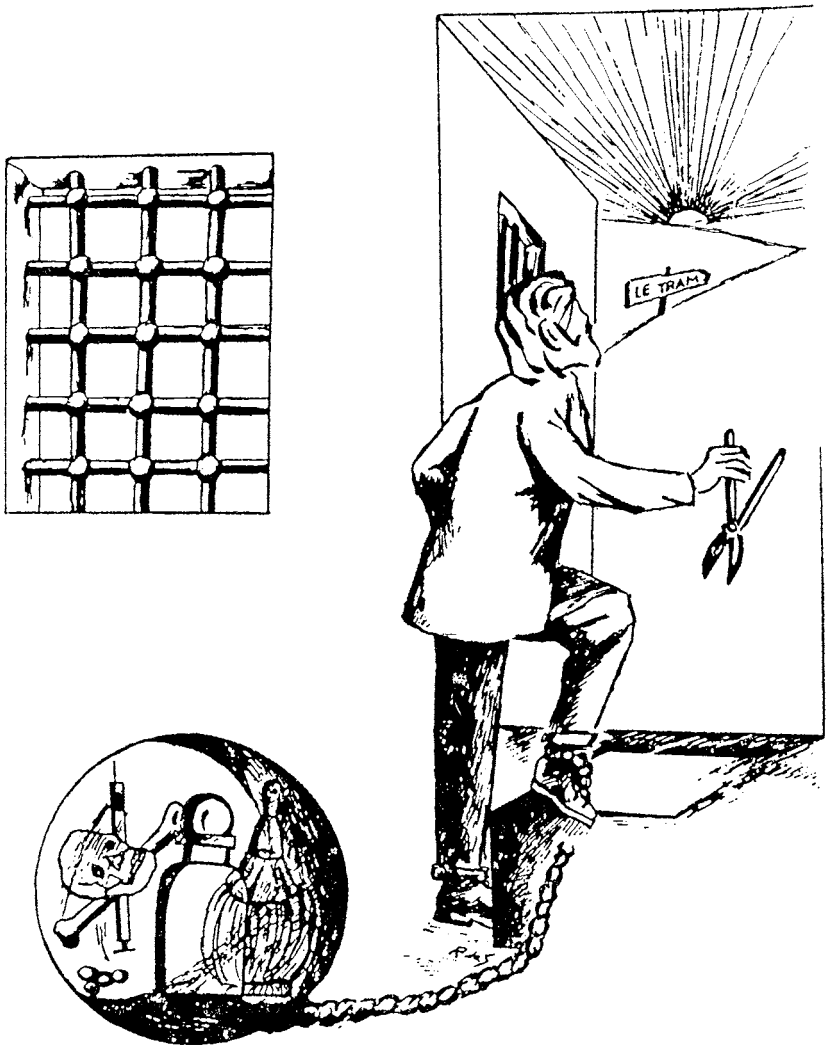

Voglio liberarmi di questa palla al piede

Allegato C

Fortificato da attività creative, che ridanno fiducia in sé stessi, permettono di ricominciare secondo le possibilità personali di ciascuno e conducono a poco a poco il tossicomane ad una autonomia di vita inserito nella società

Allegato D

Un programma basato sulla volontà di interrompere ogni consumo di droga

Completato da una analisi profonda dei motivi del dissesto e da un esame dei suoi meccanismi

che permetta nella propria individualità, nel rispetto della singola esperienza vissuta sia di tossicomane che di disadattato, di trovare delle modalità di comunicazione con il mondo esterno, quello degli « altri », di quelli che non si bucano.

La barriera tra il mondo del tossicomane ed il mondo esterno appare, specie nella fase del trattameto, difficile da supe-

rare: è come se i due mondi, le due culture parlassero una lingua totalmente diversa, tanto diversa che mi fu definita da un giovane detenuto tossicodipendente come: « tanto diversa che non riesci a comunicare neppure a gesti ».

Altro elemento degno di nota risulta essere il reinserimento nel luogo dove non solo possano iniziare una attività lavorativa, ma dove potranno anche in seguito lavorare.

Proprio in riferimento alle possibilità di lavoro, LE TRAM può rivolgersi a circa *100* possibilità di diverse attività lavorative regolarmente remunerate. Tale attività viene studiata e riflettuta nella prima fase del programma e concordata con il giovane in trattamento.

Nel programma viene dato grosso risalto al concetto di libertà nel senso più ampio del termine (dalla libertà dalla prigione alla libertà dalla droga). Interessante appare quanto affermato da PORCHER: « Il nostro lavoro è teso a dargli una libertà che viene scontata come pena e che porta alla libertà dalla propria dipendenza, in grado di possedere delle alternative socio-economiche che se il giovane vuole, gli permettono di restare libero dal proprio stato di dipendenza da una sostanza ».

Come si è potuto notare nel programma si fa cenno a padri e madri ed a persone anziane in genere. L'esperienza del Centro infatti sta dimostrando quanto sia importante il coinvolgimento nel programma delle persone con un'età superiore a quella dei pensionati, che possano quindi essere identificati in una qualche maniera non solo come fratelli maggiori, ma anche come di genitori, di nonni.

D'altronde sappiamo perfettamente che lo stesso processo tossicomanico contribuisce a creare delle situazioni di reale difficoltà nei genitori del tossicomane che solo raramente sono in grado di « reggere » una situazione così prolungata nel tempo e così densa di risvolti affettivi, emotivi, così sofferta e con complesse implicazioni di ordine economico-sociale.

Il coinvolgimento di altre figure che possono essere in qualche modo identificate con il « modello genitoriale » che il tossimane può instaurare (specie nella prima fase) permette un riavvicinamento al mondo degli adulti, alla partecipazione delle proprie idee, a modalità relazionali che se effettuate con i propri familiari sarebbero state, nella maggioranza dei casi,

fonte di conflitti e di tensioni al di là dello specifico del tema trattato.

In effetti il coinvolgimento affettivo, emotivo del giovane e della stessa Comunità (specie nelle prime fasi) in relazione anche alle precedenti esperienze hanno bloccato quasi un dialogo che va ricostituito privo di strumentalizzazioni, ricatti, coinvolgimenti colpevolizzanti, paure.

E' forse proprio l'assenza di paura la cosa che colpisce di più entrando nel Centro, la sdrammatizzazione di essa e della tossicodipendenza, la fiducia che non appare strumentale verso il trattamento via via che il programma procede.

Il programma stesso del resto, si modifica di giorno in giorno nella esperienza che la comunità in quanto tale compie.

« Ogni proposta di modifica deve essere studiata, concordata e verificata. Non vi è però spazio per la confusione o per i tentativi » (PORCHER).

Questo aspetto di elasticità si differenzia forse dalle altre esperienze effettuate dalle Comunità terapeutiche che si rivolgono a tossicomani ancora in stato di detenzione o ad ex-detenuti. Nelle Comunità terapeutiche si tende infatti ad avere una regolamentazione molto rigida con scarse possibilità di modificazione.

Nel LE TRAM si ha la sensazione che pur essendo molto chiari e specificati i momenti terapeutici, le attività stesse, è sempre possibile modificare qualcosa. A mio parere il sapere che ciò è possibile, permette la realizzazione di una dinamicità, di una voglia di essere attore della comunità stessa e non solo « soggetto » da trattare; ed è proprio perché colui che « resiste », che riesce a continuare il programma, si sente attore, non sembra essere così condizionato dal suo ruolo di ex-tossicomane, spesso presente in altre Comunità terapeutiche (4).

L'essere attore infatti vuol dire anche creazione di relazioni con l'esterno, ricerca di un equilibrio tra il « dentro » la Comunità ed il « fuori ». Questo « fuori », l'esterno non viene così vissuto solo pericoloso, denso di elementi persecutori, di spacciatori.

(4) Ho avuto modo di osservare in alcune situazioni la realizzazione di un vero e proprio ruolo ben definito di ex-tossicodipendente, ruolo dal quale riusciva poi molto difficile potersi distaccare.

Nella comunità non ci si nasconde certamente la problematicità del « fuori », così denso di difficoltà ma dove è possibile, se si ha la forza e la costanza, inserirsi con una personalità ed una individualità legata a ciò che si sta realizzando e non perché si è degli ex-tossicomani.

3. - L'organizzazione del LE TRAM prevede un Direttore del Centro, degli educatori e degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda l'ingresso al Centro il nuovo pensionato può portare con sé solo gli oggetti strettamente personali.

Due funzioni operative di particolare interesse appaiono quella del *le parrein* e del *coordinateur*.

Le parrein generalmente è un pensionato che si trova nel periodo della 2° fase del programma. Nei limiti del possibile egli partecipa anche agli ultimi colloqui di presentazione del programma presso la prigione. Egli ha anche il compito di accogliere il nuovo pensionato al suo arrivo al Centro e di seguirlo nel primo periodo di ambientamento.

L'aspetto organizzativo della « casa » è affidato invece al coordinatore che è anche lui un pensionato che si trova alla 2° fase del programma; l'incarico dura circa un mese e può essere riconfermato. Egli ha tra le altre, le seguenti principali competenze:

a) organizza l'attività di ogni pensionato, tale attività è concordata con il responsabile del Centro;

b) controlla che tutto funzioni per il periodo del suo incarico;

c) dà la sveglia e controlla il rispetto degli orari e delle varie attività previste;

d) possiede le chiavi del piccolo magazzino dove è possibile acquistare sigarette, robe de toilette, ecc.

Il detenuto che entra nel Centro ha per il primo periodo (1° fase) un incarico che prevede attività rivolte per lo più alla cura della casa. « ... in questo modo essi conoscono la casa, sentono il suo odore, iniziano a sentircisi dentro, ... ».

Gli agenti di custodia sono quattro e lavorano a turno sia di giorno che di notte. Mentre l'attività dell'agente di turno

nel periodo notturno è prevalentemente di controllo; l'agente di turno di giorno è invece presente partecipando alla esperienza comune degli ospiti e degli altri operatori presenti nel Centro. In particolare un agente di custodia attualmente ricopre anche il ruolo e le mansioni di coordinatore delle attività di uno dei laboratori presenti nel Centro.

Esistono infatti, un laboratorio di meccanica, uno di falegnameria, ed uno di fotografia. Tali laboratori permettono, data anche l'attrezzatura presente, un lavoro che spesso può essere considerato di livello professionale.

I pensionati per il periodo di presenza presso LE TRAM ricevono 14 franchi per ogni giorno lavorativo (5 per settimana) più altri 10 franchi per le loro piccole necessità (uscite comuni o nel caso che si trascorra il week-end fuori dalla comunità). La somma di 80 franchi (circa 60.000 lire italiane) viene a sua volta suddivisa in tre parti come denaro occorrente per le cose in vendita presso il magazzino interno al Centro, come denaro per le piccole necessità all'esterno dal Centro stesso ed infine, come denaro che viene definito di riserva che occorre per l'acquisto di vestiti, scarpe, ecc.

Nella prima fase è prevista una somma totale di 40 franchi alla settimana, nella terza si giunge sino agli 80 su citati. Se il giovane inizia a lavorare e quindi guadagna egli affida il suo stipendio alla Direzione del Centro che lo gestisce per lui. Di tale cifra una piccola parte viene versata al Centro come contributo.

Per quanto riguarda le visite da parte di amici o parenti, queste sono permesse solo nella seconda e terza fase con orari e norme ben specificate; è previsto tra l'altro che il visitatore possa restare a cena con gli altri pensionati. L'orario per ricevere le visite va dalle 18,30 alle 22,30.

L'esame delle urine viene eseguito con una certa regolarità specie nella prima e seconda fase del programma; in media tali prelievi avvengono due volte alla settimana ed in modo particolare al ritorno dalle uscite dal Centro. Durante la terza fase gli esami vengono compiuti in media una volta alla settimana.

Occorre precisare che possono essere eseguiti comunque ulteriori esami a discrezione della Direzione del Centro; nel

caso che gli esami evidenziassero un risultato positivo la cosa viene discussa sia a livello individuale che di gruppo: nelle situazioni più complesse può essere deciso da parte della Direzione del Centro di scindere il contratto stipulato con il pensionato.

Questa ipotesi sino ad ora è rimasta solo una possibilità teorica, in realtà viene fatto riferimento con molta più facilità a delle sanzioni che vanno dal ritornare alla fase precedente, al non poter uscire per un certo periodo, ecc. Tali sanzioni vengono discusse e decise dal gruppo a maggioranza, in presenza di uno degli operatori « permanenti » (vengono così chiamati gli operatori che sono presenti con continuità nel Centro).

Per quanto riguarda le attività che possono essere realizzate nel Centro, ogni pensionato si impegna a seguire almeno un'attività. E' il coordinatore che ha l'incarico di definire i turni delle attività. Ogni attività ha come referente uno degli operatori stabili del Centro: è a lui che si fa riferimento per l'acquisto del materiale, ecc. E' inoltre possibile per i pensionati proporre delle ulteriori attività da svolgere all'interno del Centro; tali proposte vengono verificate in special modo per ciò che riguarda la possibilità di un contributo ad un futuro e possibile reinserimento professionale e/o sociale.

In relazione alla ricerca di future possibilità di lavoro il pensionato nei primi due mesi della terza fase riflette sulle sue possibilità ed interessi anche in relazione alle esperienze acquisite, cerca un lavoro, prende contatti con un ufficio di orientamento professionale, con il futuro datore di lavoro o per preparare un primo periodo di apprendistato. Tale ricerca viene eseguita insieme all'operatore del Centro incaricato di seguirlo.

Quando il giovane è libero dagli impegni derivati dal suo lavoro partecipa con gli altri pensionati alle attività interne alla « casa ».

Dal terzo mese circa della terza fase il pensionato può esercitare un'attività professionale a pieno ritmo: egli comunica al responsabile le modalità del suo lavoro (luogo ed orari) e concorda con lui le eventuali situazioni particolari (orari irregolari, ecc).

Grande valore viene dato al lavoro di gruppo: ognuno deve avere la possibilità di esprimersi, di partecipare agli altri ciò che vive, soffre, pensa ed ancor più i suoi progressi o le sue difficoltà.

Il gruppo si riunisce tutti i giorni nella stessa sala riservata a questo momento del trattamento. Sono praticate diverse forme di incontri di gruppo quali:

il gruppo quotidiano. Fa parte della attività giornaliera del Centro; è considerato un « punto centrale del lavoro » e dura circa un'ora e mezzo. Per lo più è dedicato ai problemi quotidiani della vita della « casa ».

Il gruppo di accoglienza. Viene organizzato ogni qual volto vi è un nuovo ingresso ed ha lo scopo di presentare al nuovo arrivato il gruppo dei giovani pensionati e degli operatori.

Il gruppo d'« insertion ». Ha lo scopo di fare il punto della situazione dopo il primo mese di vita nel Centro e di permettere di verificare certe dinamiche di gruppo che si sono realizzate.

Il gruppo di passaggio. Avviene ogni volta che vi è « il passaggio » da una fase all'altra; viene fatto un bilancio della fase trascorsa ed un'esposizione delle aspettative per la nuova fase.

I gruppi della seconda e terza fase. Questi sono destinati solo ai pensionati che appartengono alle due fasi: per il primo gruppo questo si riunisce due volte alla settimana, il secondo invece non è fissato preliminarmente e viene riunito a secondo delle necessità evidenziate o dagli ospiti o dagli operatori.

Il gruppo di partenza. Viene riunito al momento che un pensionato lascia il Centro per aver completato il trattamento o perché egli ha preso la decisione di lasciare il Centro. Nella prima situazione il giovane evidenzia le esperienze che ha vissuto nel LE TRAM; nella seconda eventualità egli spiega le ragioni della sua decisione.

Il gruppo straordinario. Questo può essere richiesto a qualunque ora ed indipendentemente a quanti operatori e pensionati siano presenti nel Centro. Esso viene organizzato il più rapidamente possibile e spesso esso viene richiesto perché il giovane non riesce a reggere una situazione per lui pesante legata a situazioni personali o di rapporto con un altro pensionato o con il gruppo stesso.

Il gruppo di insertion, quello di passaggio e di partenza possono essere eseguiti durante il gruppo quotidiano.

Non minore attenzione viene dedicata al periodo definito della post-cura che dura per lo meno sei mesi. Questo periodo estremamente delicato è seguito dall'operatore responsabile e vien preparato durante la terza fase. Il post-cura viene eseguito al di fuori del LE TRAM, il giovane esercita un'attività professionale che ha sperimentato nel periodo precedente, abita possibilmente in un appartamento preferibilmente con qualcun altro (moglie, amico o altro pensionato) e mantiene regolarmente i contatti con il responsabile incaricato di seguirlo durante questo periodo.

4. - Appare piuttosto interessante fare cenno ad alcuni dati riguardanti il primo periodo di esperienza del LE TRAM (settembre 1981 - aprile 1983).

Tali dati sono stati gentilmente forniti dal Direttore del Centro ed integrati da chiarimenti da lui stesso forniti in alcuni incontri che abbiamo avuto a Ginevra.

Si può preliminarmente osservare che l'età media dei pensionati risulta essere intorno ai 25 anni; dai colloqui avuti

TABELLA N. 1 (*Età di prima condanna*) *da settembre 1981 a settembre 1982*

Età di prima condanna	Pensionati
Sino ai 18 anni	3
da 19 a 20 anni	6
da 20 a 25 anni	3
Totale	12

con gli operatori è stata confermata la difficoltà che si osserva nell'inserire nel programma i tossicomani molto giovani o comunque in un rapporto di « luna di miele » con la sostanza stupefacente. Solo dopo un certo periodo di assunzione continuata infatti, si osserva il realizzarsi dei meccanismi motivazionali tesi a prendere coscienza del proprio stato ed a cercare un rimedio al proprio stato di dipendenza.

E' da notare che su 12 pensionati presi in esame si sono avute cinque rotture del contratto stipulato fra loro e LE TRAM (Tab. n. 2). Tale rottura del contratto con conseguente rinuncia a proseguire il programma sino al termine si è maggiormente verificata nelle situazioni nelle quali il pensionato ha riacquistato la libertà durante il periodo che riguarda le prime fasi del programma stesso. « In un certo senso la liberazione dalla detenzione diviene un vero e proprio handicap per il proseguimento delle prime fasi del programma » (PORCHER).

TABELLA N. 2 *(Relazione tra stato giuridico ed abbandono del LE TRAM) da settembre 1981 a settembre 1982*

Lasciano LE TRAM al momento della libertà condizionale	3
Pur avendo avuto la libertà condizionale lasciano LE TRAM nel periodo di post-cura	1
Preferisce il ritorno in carcere (2° fase)	1
Pur avendo avuto la libertà provvisoria lasciano LE TRAM in un periodo seguente	2
Lascia LE TRAM e va a breve distanza in libertà condizionale	1
Restano a seguire il programma pur essendo in libertà provvisoria	4
Totale	12

TABELLA N. 3

Tasso di occupazione da settembre 1981 a settembre 1983

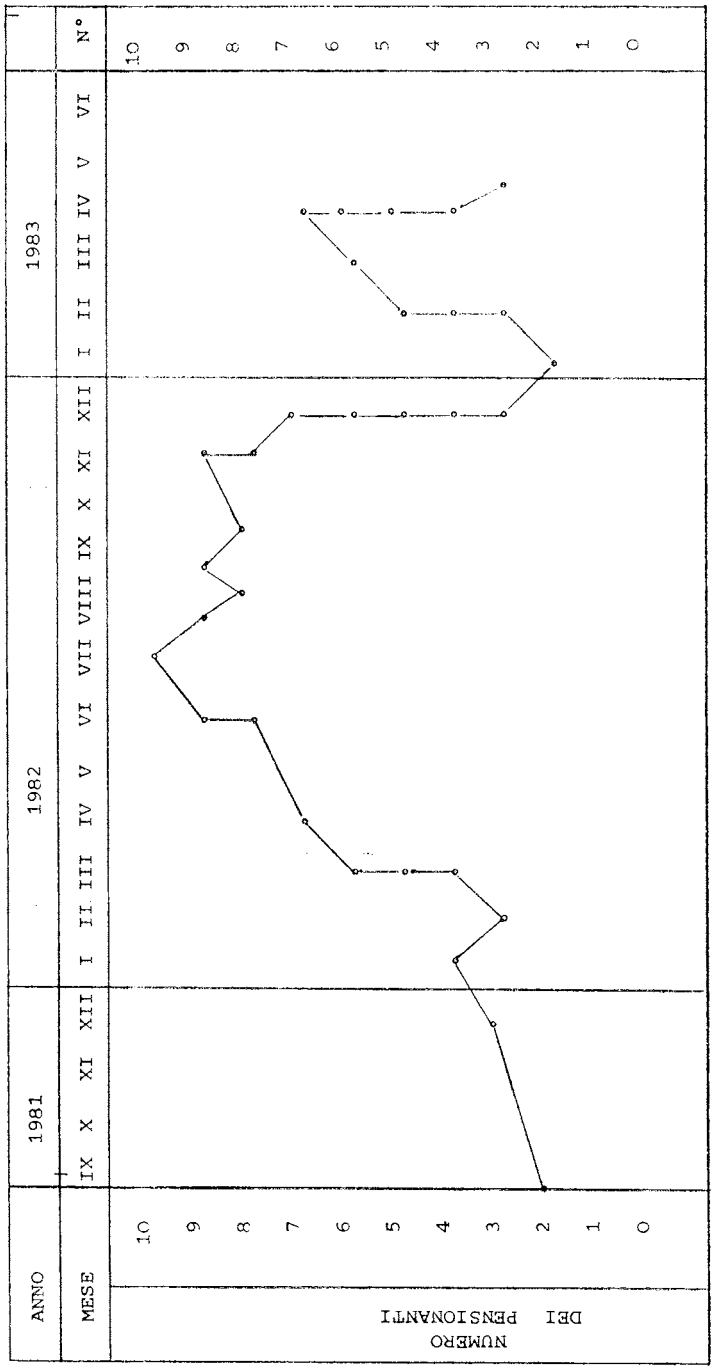

Proprio a seguito di tali considerazioni gli operatori del LE TRAM tendono ad accettare dei detenuti tossicomani che preferibilmente termineranno il programma in periodi che sono vicini alla scadenza della condanna stessa.

Dai dati della tabella n. 4 si può osservare come sia difficoltoso comunque per il tossicomane poter trovare la forza in sé per continuare un programma di reiserimento. E' proprio la seconda fase che appare la più delicata: è questa infatti, quella che segue immediatamente la prima fase nella quale il giovane è, in un certo senso, « protetto » dalla comunità.

TABELLA N. 4 (*Periodo di tempo trascorso a LE TRAM*) *da settembre 1981 a settembre 1982*

Tempo trascorso	Pensionati	
5 giorni	1	
3 mesi e 15 giorni (*)	1	(terminata la 1ª fase)
da 5 mesi a meno di 6 mesi	2	(non terminata la 2ª fase)
da 6 messi a meno di 7 mesi	3	(» » » » »)
da 8 mesi a 9 mesi (*)	3	(terminata la 2ª fase)
oltre gli 11 mesi	1	(al termine della 3ª fase)
15 mesi	1	(periodo di post-cura)
Totale	12	

(*) in trattamento al momento del rilevamento

Nonostante questa considerazione la prova del rapporto con l'esterno appare estremamente importante per permettere al tossicomane di verificare le proprie capacità. A mio avviso anche nei casi in cui vi è stata una « crisi » la permanenza nel LE TRAM può essere risultata un momento importante della esperienza del giovane e non è detto che in un secondo tentativo non riesca a realizzarsi ciò che al primo non ha avuto un esito positivo.

Del resto tutti gli operatori che lavorano accanto ai tossicodipendenti sanno come sia difficile che un processo di ve-

rifica e di maturazione individuale e sociale possa realizzarsi al primo tentativo.

Credo che ogni tossicomane che si trova a dover affrontare l'ennesima ricaduta potrebbe riflettere su quanto fu affermato in un colloquio: « Si pensa che ogni ricaduta è come se si distruggesse tutto quanto di buono si è fatto e che quindi a questo non c'è alternativa se non quella di riprendere a bucarsi. Ma ogni intervallo di tempo trascorso senza usare eroina vuol dire aumentare le possibilità che sono dentro di ognuno, la capacità di resistere e di decidere».

TABELLA N. 5 (*Numero delle condanne precedenti*) *da settembre 1981 a settembre 1982*

Numero delle condanne	pensionati
Due volte	3
Tre volte	1
Quattro volte (a)	4
Cinque volte (b)	2
Undici volte	1
Sedici volte (c)	1
Totale	12

a) e b): nel totale occorre calcolare inoltre rispettivamente in due situazioni ancora 3 e 2 condanne emesse dal Tribunale per i minorenni.

c): nel totale delle condanne vi sono 4 condanne emesse dal Tribunale Penale ed una emessa in Francia.

Come si può notare dal campione preso in esame (Tab. n. 5) tutti i pensionati che si sono rivolti al LE TRAM hanno avuto un retroterra di reati commessi per i quali hanno subìto più condanne. Tale dato inoltre mostra come si siano rivolte al Centro delle persone che avevano già una storia di disadattamento in genere e di tossicodipendenza in particolare piuttosto ampia e complessa.

Nella Tabella n. 6 si può notare come nella maggioranza delle situazioni vi sia stata una condanna che oscilla come durata tra l'anno ed i quattro anni di reclusione. Da un'analisi più particolareggiata si evidenzia come nel campione intero il periodo di durata della condanna subìta oscilli tra i 18-36 mesi. Occorre in merito precisare che la legge Federale Svizzera è in generale meno dura di quella italiana (LUCCHINI R.).

TABELLA N. 6 (*Durata della condanna dei pensionati*) *da settembre 1981 a settembre 1982*

Durata della condanna	pensionati
Da uno a due anni	5
da due a quattro anni	6
dieci anni	1
Totale	12

Nella Tabella n. 7 si può osservare il programma che prevede l'intero arco delle 24 ore.

Molto importante è lo spazio dedicato al gruppo di riflessione che viene svolto, come già accennato, dal lunedì al venerdì e che si svolge in una stanza appositamente prevista, completamente nuda con dei cuscini a terra.

Dalle 23 alle 8 del mattino i giovani devono stare nelle loro stanze (da 2 a 4 letti) che si trovano tutte al secondo piano della casa con la porta aperta a vista dell'agente di custodia che dorme nella sua stanza.

La Tabella n. 8 è dedicata alla presenza oraria del personale del Centro. Come si può notare non appare molto alto il numero di personale presente. Si tenga conto che in tale tabella è indicato tutto il personale che opera all'interno del Centro, e dato il carattere di comunità, al di là dei compiti tutti sono coinvolti a vario titolo nella vita di tutti i giorni che riguarda la « casa ». Il numero totale degli operatori infatti oscilla tra le 10-12 persone.

TABELLA N. 7 (*gennaio 1983*)

TABELLA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA'

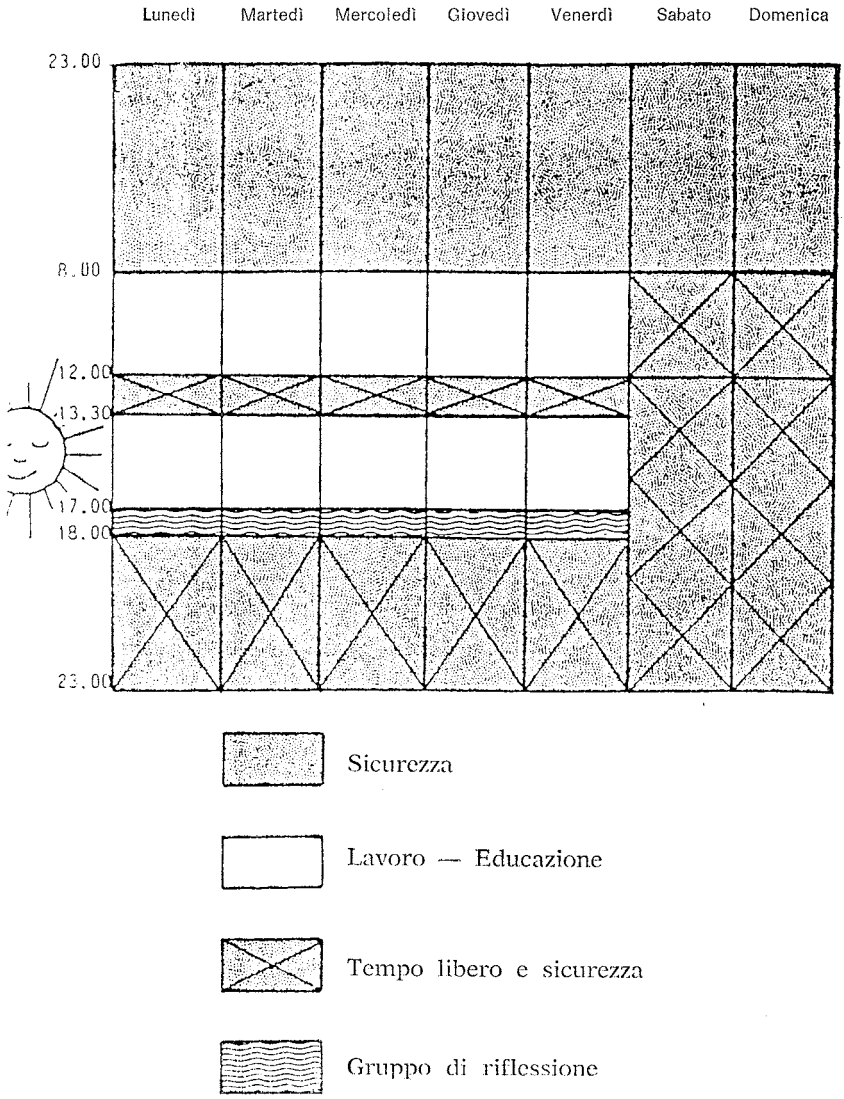

TABELLA N. 8 (*gennaio 1983*)

TABELLA ORARIA INDICANTE IL NUMERO
E LE ORE DI PRESENZA DEL PERSONALE

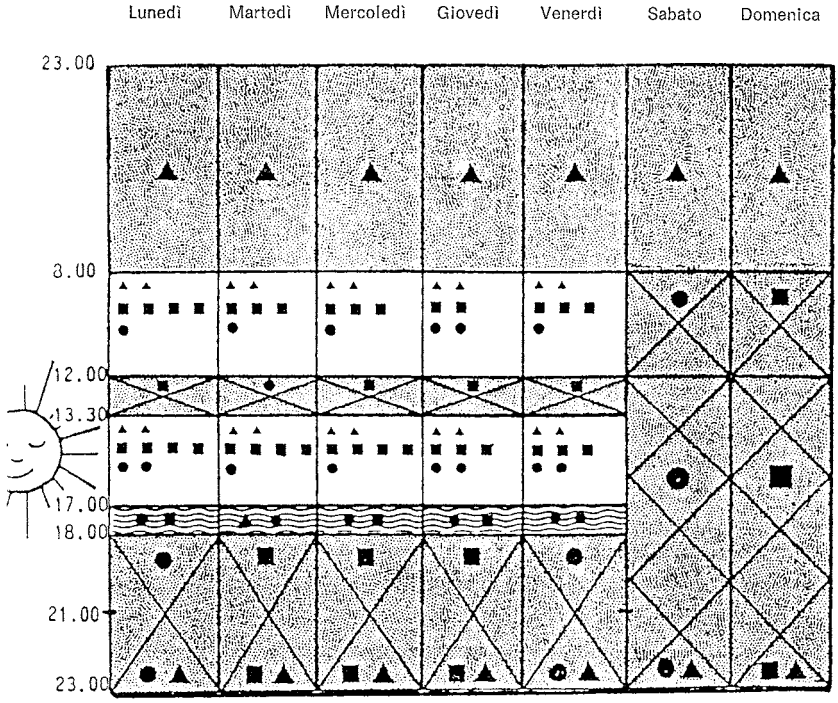

Sicurezza

Lavoro — Educazione

Tempo libero e sicurezza

Gruppo di riflessione

✚ Uomini

◆ Donne

✻ Custodi

Personale

TABELLA N. 9 (*gennaio 1983*)

ETA' DEI DETENUTI PRESENTI E DEL PERSONALE

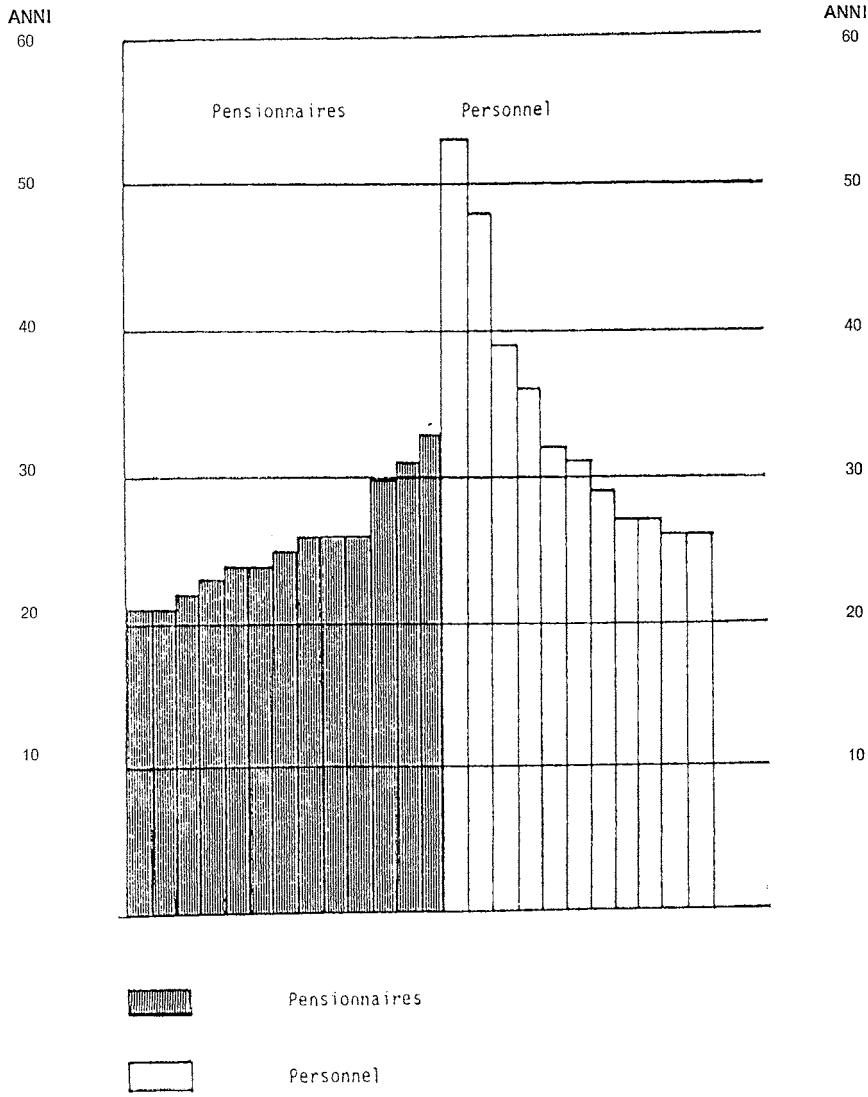

Nella Tabella n. 9 inoltre viene comparata l'età dei giovani in trattamento e del personale. Questo aspetto, nei limiti del possibile, viene tenuto in debito conto nell'organizzazione del Centro. Vi è quindi un'età disomogenea negli operatori che tenta in un certo senso di rappresentare un po' tutte le età e quindi le categorie di adulti coinvolti. I dati della Tabella n. 9 si riferiscono al gennaio 1983.

5. - Come si è potuto notare da questa sia pur breve descrizione LE TRAM è una *maison* che ha dietro le spalle ancora una storia molto recente.

Pur rifacendoci ad altre esperienze di altre Comunità terapeutiche mi sembra possedere una sua originalità che va considerata con un certa attenzione. L'originalità appare intanto nell'atmosfera di « casa » più che di Centro che operatori e « pensionati » cercano di realizzare.

I giovani che vengono trattati sono tutti in regime di reclusione e scelgono come alternativa a quest'ultima LE TRAM. Ma se si fa il raffronto tra il numero dei detenuti tossicomani ed il numero di coloro che chiedono di entrare nel LE TRAM si può osservare che non sia certamente alto il numero di quest'ultimi. Entrare nel LE TRAM vuol dire prendere un impegno, godere di una libertà che va guadagnata giorno per giorno, non solo in relazione alla comunità di cui si fa parte; in altre parole si passa da una visione individualistica della propria vita, del proprio modo di vivere, ad una comunitaria con tutte le implicazioni che seguono.

« A volte la prigione può essere un modo per fuggire da sé stessi molto di più di quanto possa esserlo una comunità ». Forse proprio in queste parole è una delle chiavi di interpretazione del perché non sono poi tanti i giovani che fanno la domanda per partecipare a questo programma di riabilitazione.

Nel LE TRAM vi sono alcune intuizioni metodologiche che a mio avviso risultano essere degne di attenzione e che potrebbero essere riprese ed adattate alla nostra situazione tenuto conto che si è ormai in molti a ritenere che la prigione non sia certo il luogo più idoneo per permettere un possibile reinserimento del giovane tossicodipendente.

Indubbiamente è un progetto che abbisogna di ulteriori ed approfondite verifiche, ma che sembra molto più vicino alla realtà tossicomanica di tanti progetti interessanti nello assunto teorico, ma poco adatti a dei giovani con problemi così complessi quali risultano essere i tossicomani.

Occorre non dimenticare infatti che il giovane tossicodipendente è un giovane forse « un po' meno giovane » che ha incontrato sulla sua strada le droghe, che ha compiuto dei reati, che ha una grossa, grossissima difficoltà a trovare una sua alternativa ad un modo di vivere che è stato così condizionato dal suo « essere tossicomane ».

RIASSUNTO

In questo articolo si descrive l'esperienza della Comunità terapeutica del LE TRAM di Ginevra che si rivolge ai tossicomani detenuti.

L'esperienza è iniziata nel settembre del 1981 all'interno del Service du Patronage del Dipartimento di Giustizia e Polizia (Servizio sociale penale e post-penale) del Cantone di Ginevra ed a come principale programma il reinserimento dei detenuti tossicomani che possono volontariamente richiedere di parteciparvi durante la loro carcerazione e come alternativa a quest'ultima.

L'originalità del programma risiede tra l'altro nel fatto che dopo la prima fase (durata tre mesi) i tossicomani detenuti vengono lentamente inseriti in attività lavorative esterne alla Comunità terapeutica. L'intero programma prevede due anni di trattamento.

Oltre agli scopi ed all'organizzazione della Comunità terapeutica vengono indicati i dati relativi all'esperienza svolta dal settembre del 1981 al gennaio del 1983.

RESUME

Cet article illustre l'expérience de la Communauté thérapeutique LE TRAM de Genève, qui s'adresse aux toxicomanes détenus.

L'expérience commença en septembre 1981 au sein du Service du Patronage du Département de Justice et de Police (Service social pénal et post-pénal) du Canton de Genève et son programme principal consiste dans la réadaptation des détenus toxicomanes qui peuvent demander volontairement d'y participer pendant leur détention ou en remplacement de cette dernière.

La nouveauté du programme consiste entre autre dans le fait qu'après la première phase (de trois mois) les toxicomanes sont graduellement introduits dans activités de travail à l'extérieur de la Communauté thérapeutique. L'ensemble du programme prévoit deux ans de traitement.

Au delà des buts et de l'organisation de la Communauté thérapeutique, sont indiquées les données relatives à l'expérience qui s'est déroulée de septembre 1981 à janvier 1983.

SUMMARY

The article describes the experience of the LE TRAM Therapeutic Community in Geneva: a Community aimed at the treatment of drug addicts in detention.

The experience began in September 1981 within the Service du Patronage of the Department of Justice and Police (Penal and Post-Penal Social Service of the Canton of Geneva, and has as its main programme the rehabilitation and resocialization of detained drug addicts, who may voluntarily request to participate in it during their period of imprisonment and as an alternative to it.

The programme's originality consists (*inter alia*) in the fact that after the initial phase (lasting three months) drug addicts in detention are slowly involved in working activities outside the Therapeutic Community. The whole programme provides for two years of treatment.

Apart from the aims and organization of the Therapeutic Community, the article indicates the data relating to its experience in the period from September 1981 to January 1983.

RESUMEN

En este artículo se describe le experiencia de la Comunidad terapéutica de « LE TRAM » de Ginebra, el que se dirige a los drogadictos detenidos.

La experiencia ha comenzado en septiembre de 1981, en el marco del Service du Patronage del Departamento de Justicia y Policía (Servicio social penal y pospenal) del Cantón de Ginebra y persigue como objetivo principal la reinserción de los detenidos drogadictos que quieran participar voluntariamente mientras dura su encarcelamiento y en lugar de este último.

Este planteo presenta la originalidad, entre otras cosas, de que después de la primera etapa (que dura tres meses) los drogadictos detenidos empiezan a integrarse en actividades laborales fuera de la Comunidad Terapéutica. El plan, en total, prevé dos años de tratamiento.

Además de los objetivos y de la organización de la Comunidad terapéutica, se han indicado los datos correspondientes a la experiencia realizada desde septiembre de 1981 hasta enero de 1983.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Artikel wird die Erfahrung der therapeutischen Gemeinschaft « LE TRAM » aus Genf beschrieben, die sich auf rauschgiftsüchtige Häftling bezieht.

Das Experiment begann im September 1981 in dem Service du Patronage des Departement für Justiz und Polizei (Sozialer Straf-und Nachstrafdienst) des Kanton von Genf und verfolgt als wesntliches Programm die Wiedereinschaltung der rauschgiftsüchtigen Häftlinge, die freiwillig an diesem während ihrer Haftzeit oder als Alternative für diese an dem Programm teilnehmen können.

Die Neuigkeit dieses Programmes liegt unter anderem in der Tatsache, dass die Rauschgiftsüchtigen nach der ersten Phase (von dreimonatiger Dauer) langsam wieder in die äussere Arbeitsaktivität der therapeutischen Gemeinschaft eingeschaltet werden. Das gesamte Programm sieht eine Behandlung von zwei Jahren vor.

Ausser den Zielen und der Organisation der therapeutischen Gemeinschaft werden die Daten mit Bezug auf die in der Zeit von September 1981 bis Januar 1983 gemachten Erfahrungen geschildert.

RUOLO E POSSIBILITA' OPERATIVE DELLO PSICOLOGO ALL'INTERNO DEL CARCERE

(Alcune riflessioni sulla «personalità del delinquente» con riferimento ad un possibile modello di «trattamento»)

ORAZIO LICCIARDELLO (*)

1. - Benché di recente istituzione, il ruolo e la funzione dello psicologo nell'ambito della realtà carceraria per adulti sono già al centro di critiche e polemiche che, per il loro essere di segno opposto, denotano chiaramente, tra l'altro, insieme alle difficoltà proprie del ruolo e della definizione degli ambiti di operatività di questa figura professionale, anche le ambiguità ed i limiti della legislazione e della stessa Riforma carceraria del '75 che l'ha introdotta e soprattutto l'inadeguatezza delle riflessioni teoriche specifiche.

Volendo schematizzare, per linee di tendenza, le maggiori critiche (alcune precedenti la stessa Riforma e basate su analoghe esperienze in altri Paesi) sono sostanzialmente di tre tipi: socio-ideologiche; crimino-psicologiche; tecnico-funzionali.

a) Le critiche di tipo socio-ideologico, che si rifanno complessivamente al movimento antipsichiatrico (e basandosi sulla constatazione della reale disumanità e, per certi versi, inutilità

(*) Professore a Contratto di «Psicologia Sociale» presso il Corso di Laurea in Pedagogia dell'Istituto Universitario di Magistero di Catania; Consulente psicologo presso la casa circondariale di Catania.

del carcere sono giunte a teorizzarne l'abolizione) concepiscono l'introduzione dello psicologo nella realtà carceraria — vista anche come possibile modello organizzativo per la strutturazione di una società a «regime panoptico» (FOUCAULT., 28, pag. 733) — come un tentativo del sistema per razionalizzare l'Istituzione (cfr. GOFFMAN E., 33; BASAGLIA F. - BASAGLIA F. ONGARO, 10; SALIERNO G. - RICCI S., 69).

b) *Le critiche di tipo crimino-psicologico,* sono dirette soprattutto al «trattamento» inteso come «psicoterapia» e, basandosi su alcuni studi condotti nei paesi dove già da tempo questo era in vigore, e con specifico riferimento alla sua incidenza sul tasso di recidivismo, ne sostengono l'inutilità (cfr. MARTINSON R. 51; LIPTON D. - MARTINSON R. WILKS J., 46; cfr. anche FRANCIA A., 29) — tali studi sono stati però autorevolmente contestati sia sul piano metodologico, sia sul piano della loro validità concettuale (è, ad es. l'indice di recidivismo un criterio valido — o comunque l'unico criterio possibile — per giudicare dei benefici della psicoterapia?, ecc.) (cfr. HALLECK S., 35; GLASER V., 31; PALMER T., 61; cfr. anche SCARDACCIONE G., 70, 71).

Allo specifico problema del «trattamento» — e con riferimento sia al primo, sia al secondo tipo di critiche — sono poi rivolte le preoccupazioni dei sostenitori delle posizioni «garantiste» (per una analisi cfr. DI MARIA G., 25), sia per l'ideologia implicita nel concetto di «trattamento» (cfr. ALTAVISTA G. - DI GENNARO G., 3), e per la conseguente possibilità di manipolazione dello stesso in senso ideologico, sia per il rischio di una vera e propria spersonalizzazione del soggetto, attuata attraverso metodi di «condizionamento» classico (tipo ed es. quello esemplificato da STANLEY KULBRIK nel film «Arancia Meccanica») o comunque attraverso tecniche più raffinate e complesse (cfr. ad es. CHOMSKY W., 17; QUARTON G., 66; LONDON P., 48, ecc.).

c) *Le critiche di tipo tecnico-funzionale* provengono, seppure ancora in maniera relativamente manifesta, da una parte della magistratura e concernonno il ruolo dello psicologo e la sua «utilità» ai fini della previsione della futura «tendenza a delinquere», che dovrebbe venire riscontrata attraverso «l'osservazione scientifica della personalità del detenuto».

2. - Tale situazione e tali critiche inducono ad alcune riflessioni necessariamente propedeutiche alla individuazione propositiva del ruolo e della funzione (o almeno di un modo possibile di concepire gli stessi) dello psicologo all'interno del carcere.

A parte le ambiguità e le contraddizioni della normativa (cfr. DI MARIA G., 25; GULLOTTA G., 34), va rilevata l'importanza del ruolo svolto dalle aspettative nei confronti dello psicologo e come queste risultano strettamente correlate, anche e soprattutto, alle categorie epistemiche utilizzate nei confronti della realtà delinquenziale. La mancata chiarificazione di queste ultime, infatti, provoca non solo una situazione di «incomprensione» tra magistrati e psicologi ma, anche, a ben riflettere, di sostanziale «incomunicabilità» (di fatto) tra i vari operatori del settore (collegi giudicanti, compresi) (cfr. LICCIARDELLO O., 44).

Per quanto concerne la Magistratura, le aspettative sulla prevedibilità della, lombrosiana (47), «tendenza a delinquere» derivano dal fatto che le categorie di riferimento utilizzate sono soprattutto quelle dell'Antropologia Criminale che (seppure nei termini degli «aggiornamenti» apportati dal DI TULLIO, 26; dai GLUECK, 32, ecc.), attraverso la mediazione della Medicina Legale, costituisce ancora tanta parte della preparazione specifica degli operatori di formazione giuridica (cfr., in proposito, LICCIARDELLO O., 44). Ed è proprio il riferimento o meno a tali categorie epistemiche che, ad es., a proposito della *Osservazione,* costituisce la discriminante tra coloro che vorrebbero la stessa finalizzata alla formulazione di una «diagnosi» e di una «prognosi» sulla «pericolosità» e sulle «tendenze a delinquere», e coloro che invece ritengono scientificamente possibile formulare, attraverso l'osservazione, un profilo psicologico (magari il più possibile differenziato ed articolato, in riferimento anche ai metodi adottati) ma non certo previsioni che coinvolgono la futura vita di relazione di un soggetto e che possano pretendere i crismi della «certezza» scientifica.

Quanto alle posizioni di tipo garantista, che pure esprimono delle legittime preoccupazioni, appaiono rifarsi ad una concezione prevalentemente neoplatonica della personalità, e comunque tale da sottovalutare almeno due ordini di problemi che risultano invece decisivi nella valutazione delle «libertà» da garantire: a) *i primi concernono la «formazione» del delinquente* (ed i processi impliciti: valori, modelli, ecc.), per il quale la

condizione di devianza, più che una scelta voluta, può anche essere concepita, come scrive ORTOLEVA, come «una casualità subita e spesso dolorosamente sofferta» (59, pagg. 350-351) — in proposito scrive MAUCH: «è superstizione credere che un soggetto liberamente scelga la «professione» di rapinatore, assassino o di sfruttatore di prostitute» (53, pag. 40); b) *i secondi concernono la realtà psico-sociale del soggetto all'interno del carcere,* con tutte le problematiche relazionali ed esistenziali, derivanti dalla dinamica dei rapporti con la controcultura dell'Istituzione e dai processi impliciti, che di fatto concorrono a ridurre la «libertà» del detenuto ad un puro fatto nominale.

3. - Il comportamento delinquenziale, in effetti, in quanto comportamento di relazione sociale, risulta difficilmente definibile in maniera statica ed astorica, così come risulta difficilmente riconducibile nei limiti delle categorie psico e neuro-psico patologiche, né esaustivamente comprensibile nei termini di tali categorie.

Sul piano antropologico, come le riflessioni teoriche di molti A.A. hanno sottolineato, infatti, tale comportamento «non è specifico» (DEUTSCH M. - KATZ I. - JENSEN R. A., 24, pag. 120), ma risulta relazionale «al giudizio che ne dà la società» (LEVY-BRUHL H., 4, pag. 83), nelle sue dimensioni sia istituzionali (BEKER H., 11), sia informali (CANESTRARI R. - BATTACCHI M. W., 16), con diretto riferimento al sistema di valori ed all'ordinamento morale storicamente definito (HERSKOVITZ M., 36; FRANCHINI A. - INTRONA A., 30; WOLFGANG M. - COHEN B., 82). Ciò significa che a caratterizzare la «delinquenzialità» di un comportamento è sempre un fatto di valore; sempre e comunque, anche nel caso di una realtà psico-patologica manifesta, poiché a determinarne il carattere delinquenziale non è la psico-patologia ma l'infrazione di valori codificati dalla norma (1).

(1) La ricerca documenta, peraltro, che anche il comportamento delinquenziale di quei soggetti che soffrono di disturbi mentali (la cui incidenza si attesta, tra la popolazione carceraria, su percentuali molto basse) risente pesantemente della dimensione ambientale (in senso lato) cui appartengono. In proposito cfr. sia l'interessante rassegna, sia la casistica presentata da G. RUSSO, «Psicopatologia e criminalità. Studio criminologico su 80 soggetti», in *Rass. pen. crim.,* 3-4, 1980, pagg. 522-562 (68).

Sul piano psico-sociale, quindi, nell'approccio al comportamento delinquenziale, non si può prescindere — sia per ciò che attiene alla (preliminare) comprensione delle «cause», sia per quanto attiene alla problematica del «trattamento» — dai riferimenti ai processi della socializzazione, ai valori (SHAW C. R., 72; SHUTERLAND H. E. - CRESSEY D. R., 73; COHEN A. K., 20) ed ai modelli di riferimento e di identificazione (AICHORN A., 1; BETTELHEIM B. - SILVESTER E., 12; JOHNSON A. M. - SZUREK S. A., 37) che concretamente li rappresentano, ecc. Né possono venire ignorate le importanti tematiche legate al sistema degli apprendimenti sociali e strumentali: «tecniche di neutralizzazione» (SYKES M. - MATZA D., 74), «tecniche delinquenziali» (CLOWARD R. H. - OHLIN N. E., 18), ecc., così come quelle attinenti alla strutturazione e ridefinizione del *Self* (LEMERT E., 40), alla acquisizione dello status delinquenziale (cfr. LICCIARDELLO O., 43) ed a tutti quei processi che in generale concorrono alla costituzione dell'identità deviante (MATZA D., 52).

Sul piano strettamente psicologico si rileva anche l'impossibilità di accomunare tutti i tipi di comportamento delinquenziale, con riferimento, più che alla «personalità» del detenuto, al tipo di reato commesso e soprattutto al significato, manifesto e latente, conscio ed inconscio, che lo stesso assume per chi ne è attore e protagonista (cfr. MUSATTI C., 56; EISSLER K. R., 27), ecc.

4. - Considerato quanto sopra, e considerato tra l'altro:

a) *l'obsolescenza di fatto,* e comunque, sul piano della attuale *praxis,* l'improponibilità fattuale delle teorie che propugnano l'abolizione dell'istituzione carceraria (le reazioni, interessate alla «difesa civile», non si sono tra l'altro fatte attendere — cfr. ad es. LEONE A., 39; MARRA T., 50, ecc. — ed i risultati sono abbastanza noti);

b) *la finalità della carcerazione,* che può essere individuata nel cambiamento (cfr. LICCIARDELLO O., 45) ed il fallimento dei metodi tradizionali — basati sulla coercizione, *sic et simpliciter,* e fondati ancora sulle «vecchie basi etico-religiose dell'uomo arbitro di sé e moralmente colpevole» (CRISAFULLI A., 22) e perciò perfettamente libero, ove lo volesse, di cambiare i

suoi intendimenti, i suoi atteggiamenti, il suo comportamento, ecc. (cfr. BETTIOL G., 13, pagg. 97 e segg.) —; metodi che ottengono risultati esattamente antitetici rispetto agli scopi, come dimostra il fatto che la recidiva aumenta con l'aumentare del periodo della carcerazione (cfr. *Quad. Uff. Studi*, ecc., 65);

c) *la problematicità, scientifica e deontologica*, di un ruolo dello psicologo concepito come «mago» capace di predire esattamente il futuro, o come super-detective che ha la funzione di investigare nei più reconditi recessi della personalità dell'individuo allo scopo di scoprirne «intenzioni» e «tendenze» future, in maniera da «orientare» esattamente il giudizio del giudice (2) (altra cosa è, naturalmente, tracciare un profilo psicologico del soggetto, che consenta una migliore e più completa valutazione della realtà dello stesso nella sua globalità);

d) *i limiti impliciti nelle stesse posizioni garantiste* che, se da un lato si preoccupano giustamente dei rischi della manipolazione ideologica e della «spersonalizzazione», ed affermano perciò «il diritto soggettivo del detenuto di accettare il trattamento così come di rifiutarlo» (ALTAVISTA G. - DI GENNARO G., 3, pag. 737), dall'altro, però non tengono sufficientemente conto (quantomeno) del fatto che le sole garanzie formali, pur indispensabili, non bastano a garantire il detenuto dagli altrettanto gravi rischi derivanti dalla pressione esercitata dalla controcultura del carcere. Questa, infatti, risulta pervasiva della realtà esistenziale del soggetto (cfr. LICCIARDELLO O., 45) e può svolgere un ruolo ed una influenza notevole nel suo vissuto e nell'orientamento del suo destino futuro, nei termini ad es. della deformazione del significato della pena mediante l'apprendimento delle «tecniche di neutralizzazione» (cfr. SYKES M. - MATZA D., 74) o nei termini di una vera e propria ristrutturazione in senso delinquenziale della sua scala di valori di riferimento, ecc. A ciò concorrono una molteplicità di fattori, quali ad es. il «processo di prisonizzazione» (cfr. CLEMNER D., 19; WHEALER S., 80); la necessità di mantenere o di acquisire uno status elevato

(2) Su tale problematicità e, ancora meglio, sulle contraddizioni di un ruolo dell'esperto definito in questi termini, cfr. BANDINI T. - GATTI U., «Limiti e contraddizioni dell'opera del Criminologo Clinico nell'attuale sistema penitenziario italiano», in *Rass. pen. crim.* 1-2, 1980, pagg. 165-174 (7).

(ed i «privilegi» connessi — cfr. VENO A. - O'SULLIVAN M. - PEAKE H. V. S. - TULLER I. R., 78) e la stessa, per certi versi, necessità di sopravvivenza (MC CLEERY R., 57, pagg. 227-290); il «rinforzo sociale» (BANDURA A., 8) in genere, dei valori delinquenziali già preesistenti, ecc.;

e) *l'instaurarsi, in ogni caso, di un processo di cambiamento* che non si limita agli «atteggiamenti», ma investe l'intera personalità dell'individuo nella sua vita di relazione (cfr. LICCIARDELLO O., 45; PERETTI O., 63; LEWIN K., 42; COOPER J. B. - MC GAUGH J. L., 21; NEWCOMB T. M., 58, ecc.), e la cui direzione muta in riferimento al sistema di valori, al vissuto esperienziale, alla personalità dell'individuo ed ai processi di interazione con la realtà del carcere; *il ruolo dello psicologo* può venire individuato nei termini di operatore del cambiamento. Una funzione che lo vede impegnato come tecnico delle dinamiche relazioni e con lo scopo di orientare ai fini «rieducativi» gli scambi transazionali, intervenendo più che sull'individuo singolo, sulla struttura relazionale della quale questi è parte.

5. - Si pone perciò, a nostro avviso, la necessità di un modello di trattamento programmato che, possibilmente univoco sul piano delle linee generali, sia, però, abbastanza flessibile nella realizzazione concreta in riferimento alle necessità particolari.

Tale modello dovrebbe risultare costitutivo di almeno tre livelli fortemente integrati tra di loro, nei termini dell'«ambiente terapeutico», proposto, tra gli altri, dal WOLFGANG (81) già negli anni '60.

a) Un primo livello generale, centrato sulla vita di relazione all'interno del carcere e finalizzato a promuovere un processo di interiorizzazione di quel minimum di valori etico-giuridico-sociali che risultano indispensabili per la civile convivenza, attraverso quotidiani vissuti esperienziali di modelli di relazione interpersonali (come hanno rilevato alcuni studi, esiste un parallelismo tra i «valori» espressi dalla società dei detenuti e quelli espressi dalla società carceraria ufficiale, cfr. MC CLEARY R. H., 57).

Tale processo presenta notevoli difficoltà per le resistenze al cambiamento che provengono dalla stessa istituzione (cfr.

PALMER S., 60). Resistenze tanto più importanti in quanto il processo di interiorizzazione (necessario per una reale stabilizzazione del mutamento) avviene, come rileva KELMAN, sulla base del «valore di concordanza» (38, pag. 224) con i sistemi di valore precedenti e sulla base della «credibilità» («competenza» ed «esser degni di fiducia», pag. 226) del (o dei) partner, e perciò per le conseguenze che ne possono derivare nel determinare relazioni «manipolative», piuttosto che relazioni interpersonali fondate su una base di «reciprocità», indipendenza» e «cooperazione» (cfr. RIM Y. - COHEN N., 67).

L'esperienza insegna, tuttavia, che, anche se lentamente, tali resistenze sono superabili. Lo stesso personale militare si rivela spesso più disponibile di quanto non possa apparire, soprattutto quando il rapporto con gli altri operatori supera le perverse conseguenze implicite nella «struttura del pregiudizio» (ALLPORT G., 2) e si realizza nei termine di una dinamica relazionale di reciproca accettazione e di paritaria cooperazione (3). Un elemento in tal senso è costituito anche dal necessario processo di addestramento particolare del personale (che come rileva ad es. l'ANAGNOSTIKAS presenta notevoli ritardi, rispetto alle indicazioni in tal senso); addestramento riferito in particolare al potenziamento delle capacità di gestire positivamente i rapporti interpersonali (cfr. BRODSKY S. L., 15, pag. 173).

Il trattamento a tale livello potrebbe trovare validi elementi di supporto nello svolgimento di attività specifiche, tendenti a facilitare una positiva percezione dei rapporti di cooperazione, ecc., e nell'attuazione di quelle misure di carattere generale che concorrono indirettamente alla modifica dell'ambiente ed all'arricchimento culturale: filmati, spettacoli specifici, letture selezionate ecc.; la stessa istruzione scolastica (possibilmente nei termini della programmazione educativa, all'uopo adattata) e quanto altro possa servire all'arricchimento del livello cognitivo ed esperienziale.

A questo dovrebbe corrispondere un contemporaneo intervento del servizio sociale, e degli Enti di Igiene Mentale in genere, nell'ambito della famiglia del soggetto, e possibilmente del

(3) Tale atteggiamento è, ovviamente, alla base anche e soprattutto di un autentico rapporto con il detenuto. Sull'argomento cfr., in particolare: STURNIOLO I., «Considerazioni su alcune modalità di intervento degli operatori penitenziari», in *Rass. pen. crim.* 1-2, 1980, pagg. 227-240.

quartiere ove si tratti di ambienti a controcultura delinquenziale, anche per tentare di correggere le possibili cause criminogene (quali ad es. eventuali «squallidi miti» — BARONE V., 9) e promuovere un più autonomo senso critico, secondo il modello delle «strutture ecologiche» proposto dallo AUERSWALD (6).

b) Un secondo livello di intervento dovrebbe realizzarsi attraverso l'impiego delle tecniche di gruppo:

i) con preferenza per quelle di più facile generalizzazione e di più sperimentata efficacia sia relazionale che psicologica, come ad es. il Group Counseling, sia diretto che indiretto (cfr. PONTI G., 64);

ii) con riferimento nella composizione e nella scelta ad un indice di affinità e di omogeneità: delitto commesso, precedenti, età, livello culturale, area socio-economica e geografica di provenienza, valori «controculturali», grado di integrazione nel suo ambiente, livello di maturità, ecc. (cfr. ad es. il sistema R.A.P.S., in BRODSKY S. L., 15, pagg. 168 e segg.; cfr. anche MAXWELL J., 55; PAOLELLA A. - FONTANESI M., 62);

iii) con l'obiettivo di approfondire sul piano dei vissuti esperienziali quelle tematiche che — in termini di valori, modelli di reazione comportamentale, atteggiamenti nei confronti della realtà interpersonale, ecc. — hanno diretta attinenza con il tipo di delinquenza di ciascun soggetto, e con la finalità di favorire, in termini di «pensiero duale» (SPALTRO E., 75), una maggiore e più equilibrata consapevolezza delle proprie difficoltà passate e presenti e delle conseguenze implicite delle proprie «scelte».

c) Un terzo livello di intervento concerne la consulenza per i problemi che investono la struttura della personalità e che mostrano una chiara connotazione patologica (a vari livelli).

L'intervento, sia individuale che di gruppo, dovrebbe avvenire (per evidenti motivi di carattere sia etico che tecnico (cfr. LOPEZ D. - MORPURGO M. - MACIOTTA ROLANDIN W., 49) esclusivamente sulla base dell'adesione motivata dei soggetti e comunque nei termini dell'offerta di consulenza. I due livelli precedenti potrebbero, in tal senso, svolgere un ruolo prepara-

torio, sia nei termini di orientare l'individuo verso l'accettazione di questo tipo di intervento, sia nei termini di potenziare le sue possibilità di fruire dello stesso. Quanto al metodo ed alle finalità, possono consistere sia nel classico intervento psicoterapico, sia in particolari adattamenti dello stesso più specifici per la realtà della personalità delinquenziale — come ad es. la psicoterapia finalizzata alla consapevolezza ad al «controllo della propria aggressività» (cfr. AMMON G., 4, pagg. 21-22) per rendere l'individuo meglio «adattato anche nei confronti del proprio Io» (pag. 33) —, nel quale, come propone ad es. MAUCH, «l'oggetto dell'analisi non è solo il passato ma anche il futuro» (53, pag. 80) ed il terapeuta non resta più, passivo ma, nel settore della trasgressione della legge positiva, contribuisce (così come avviene nel rapporto educativo genitore-bambino) «alla formazione della volontà» (pagg. 80-81) (vanno naturalmente tenuti ben presenti i rischi di una interpretazione eccessivamente estensiva di tale concetto).

Un programma del genere, data la realtà attuale (e soprattutto il processo di riflusso in atto), malgrado la sua relativa semplicità, corre il rischio di svolgere il ruolo di quei tentativi che, secondo l'interpretazione di WATZLAWICH e coll., rientrano nella «sindrome da utopia» (79, pagg. 61 e segg.) e che proprio perché «irrealizzabili» favoriscono la stasi più che il cambiamento. In alternativa, e come elemento di graduale realizzazione dello stesso, si potrebbe cominciare:

i) con il creare dei poli antitetici, rispetto alla controcultura del carcere, attraverso, per es., la formazione di alcuni gruppi di detenuti selezionati sulla base di criteri specifici, secondo il modello proposto dal BRINK, e con la finalità di realizzare «un clima terapeutico» ed operare un progressivo «trapasso dal gruppo criminale al gruppo sociale» (14, pag. 186).

ii) con un diverso processo di formazione del personale penitenziario di nuova assunzione e con la riqualificazione, non solo teorica ma basata anche e soprattutto sulle tecniche di formazione (*T. Group, Group Counseling*), di quegli elementi del personale già in servizio che volontariamente si rendano disponibili per un esperimento del genere, e per lo svolgimento del loro ruolo in termini e con modalità diverse.

6. - *In conclusione,* volendo uscire dal dilemma socio-ideologico, per il quale lo psicologo viene dibattuto tra un ruolo visto come «collaborazionista» nei confronti e per la conservazione del «sistema» ed una posizione di aprioristico, «pregiudiziale» (e tutto sommato sterile) rifiuto, ci pare questo il modello (o almeno un modello) per il quale lo psicologo, nell'istituzione carceraria, può trovare uno spazio ed un ruolo professionale adeguato, con il risultato di un maggiore, relazionale vantaggio, sia per l'individuo detenuto, sia per la collettività carceraria, sia per la società in genere.

Il problema del trattamento in carcere implica certamente delle scelte ideologiche, ma queste, come K. DAVIS rilevava già parecchi decenni orsono, nel campo dell'Igiene Mentale sono inevitabili (23) e la validità delle stesse (e delle tecniche nelle quali si concretizzano), posto che, come sottolinea il BRODSKY (15) «non esistono panacee», sta forse nei risultati raggiunti e (per quanto possa apparire banale) nella consapevolezza della propria correttezza. Quanto al problema delle «garanzie», queste possono essere date da un controllo democratico e dal pluralismo scientifico e sociale.

RIASSUNTO

Il presente lavoro consta, sostanzialmente, di due parti: la prima di tipo critico-analitico, la seconda propositiva.

Nella prima parte, l'Autore analizza le critiche al « trattamento » e le aspettative nei confronti dello psicologo (o dell'« esperto ») in riferimento alla categorie interpretative della realtà e del comportamento delinquenziale.

Nella seconda parte, individuato il ruolo dello psicologo come « operatore del cambiamento », viene proposto un modello di « trattamento » funzionale ad una, possibile, gestione del cambiamento, medesimo, ed al controllo della direzione (« segno » o « polarità ») dello stesso.

RESUME

Cet essai se compose essentiellement de deux parties. La première de type critique-analytique, la deuxième étant une proposition.

Dans la première partie, l'Auteur analyse les critiques au «traitement » et l'attente vis-à-vis du psychologue (ou de l'« expert ») par rapport à la catégorie d'interprétation de la réalité et du comportement de la delinquance.

Dans la deuxième partie, après avoir défini le rôle du psychologue comme celui d'un « opérateur du changement », un modèle de « traitement » est proposé en fonction d'une gestion possible du changement en question, ainsi que du contrôle de la direction (« signe » ou « polarité ») de celui-ci.

SUMMARY

The present study consists, in substance, of two parts: the first of critico-analytical type, the second propositional.

In the first part, the Author analyzes the criticisms made of « treatment » and the expectations vis-à-vis the psychologist (or « expert ») with reference to the interpretative category of the juvenile delinquent's situation and conduct.

In the second part, having identified the role of the psychologist as « agent of change », the Author proposes a model of functional « treatment » aimed at a possible management of this change and the control of its direction (« sign » or « polarity »).

RESUMEN

El presente trabajo consta, esencialmente, de dos partes: la primera de tipo crítico-analítico y la segunda con las propuestas.

En la primera parte el Autor examina las criticas al «tratamiento» y las expectativas con respecto al psicólogo (o al « experto ») en lo que se refiere a las interpretaciones de la realidad y del comportamiento delincuencial.

En la segunda parte, una vez individualizado el papel del psicólogo como « agente del cambio », se propone un modelo de « tratamiento » funcional a una guía, posible, del cambio mismo, así como al control de la dirección (« signo » o « polaridad ») del mismo.

ZUSAMMENFASSUNG

Das vorliegend Werk gliedert sich wesentlich in zwei Teile: der erste ist kritisch-analytischer Natur, der zweite vorschlagender Natur.

In dem ersten Teil analysiert der Autor die Kritiken gegenüber der « Behandlung » und die Erwartungen gegenüber dem Psychologen (des « Fachmannes ») mit Bezug auf die interpretetive Kategorie der Wirklichkeit und der verbrecherischen Verhaltungsweise.

In dem zweiten Teil wird, nachdem die Rolle des Psychologen als « Urheber der Veränderung » aufgedeckt wurde, ein Modell für praktische « Bheandlung » zur möglichen Leitung der Veränderung selbst und zur Kontrolle der Führung (« Zeichen » oder « Polarität ») vorgeschlagen.

BIBLIOGRAFIA

1) AICHORN A., *Gioventù traviata* (trad. it.), Bompiani, Milano, 1950.

2) ALLPORT G., *La struttura del pregiudizio* (trad. it.), La Nuova Italia, Firenze, 1973.

3) ALTAVISTA G. - DI GENNARO G., « Il trattamento dei detenuti di fronte alla normativa internazionale e nazionale», in *Rassegna di studi penitenziari,* anno XXV, fasc. V, 1975.

4) AMMON G., *Dinamica di gruppo e aggressività* (trad. it.), Astrolabio, Roma, 1973.

5) ANAGNOSTIKAS S., «Le possibilità di rieducazione dei criminali», in *Rassegna di studi penitenziari,* anno XIX, fasc. VI, 1969, 785-789.

6) AUERSMALD E. H., « Mutamento nei concetti e nei modelli di terapia residenziale », in CAPLAN B. - LEBOVICI S., *Problemi psico-sociali dell'adolescenza* » (trad. it.), Boringhieri, Torino, 1973, 477-504.

7) BANDINI T. - GATTI U., « Limiti e contraddizioni dell'opera del criminologo clinico nell'attuale sistema penitenziario italiano », in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica* 1980, 1-2, 165-174.

8) BANDURA A., *Aggresion: A Social Learning Analisis,* Prentice Hall, New Jersey, 1973.

9) BARONE V., « Il trattamento penitenziario », in *Rassegna di studi penitenziari* 1969, I, 43-76.

10) BASAGLIA F. - BASAGLIA F. ONGARO (a cura di), *Crimini di pace,* Einaudi, Torino, 1975.

11) BEKER H., *Outsiders,* New York, The Free Press of Glencoe, 1963.

12) BETTELHEIM B. - SILVESTER R., *Delinquency and morality,* in *Psichoan. Std. Child.* 1960, V.

13) BETTIOL G., « Il mito della rieducazione», in *Riv. dir. e proc. pen.* 1963.

14) BRINK OTTO A., «Dal 'gruppo criminale' al 'gruppo sociale' attraverso la psicoterapia di gruppo in carcere», in *Quaderni di criminologia* clinica 1966, II.

15) BRODSKY S. L., «Modelli clinici ed implicazioni», in *Lo psicologo nella giustizia penale,* (trad. it.) Giuffré, Milano, 1978, 137-144.

16) CANESTRARI R. - BATTACCHI M. W., *Strutture e dinamiche della personalità nella antisocialità minorile,* Malipiero, Bologna, 1963.

17) CHOMSKY W., «Psicologia ed ideologia», (trad. it.) in AA.VV., *Crimini di pace,* (a cura di) BASAGLIA F. - BASAGLIA F. ONGARO, Einaudi, Torino, 1975.

18) CLOWARD R. H. - HOLIN N. E., *Teoria delle bande delinquenti in America,* (trad. it.) Il Mulino, Bologna, 1965.

19) CLEMNER D., *The Prison Community,* Boston Mass. The Cristopher Rose, 1940.

20) COHEN A. K., *Controllo sociale e comportamento deviante,* (trad. it.) Il Mulino, Bologna, 1969.

21) COOPER J. B. - MC GAUG J. L., « Atteggiamento e concetti affini », in WARREN N. - JAHODA M. (a cura di), *Gli atteggiamenti,* Boringhieri, Torino, 1975.

22) CRISAFULLI A., «Ricordando Ferri», in AA.VV., «Enrico Ferri e la scienza penale italiana», *Quaderni di criminologia clinica,* n. 5, Bocca, Milano, 1940.

23) DAVIS K., «Mental Hygiene and the Class Structure», in *Psichiatry,* I, 1938, 55-56.

24) DEUTSCH M. - KATZ I. - JENSEN R. A., *Social Class, Race and Psycological Development,* New York, Holt - Rinehart and Winston inc., 1968.

25) DI MARIA G., «Alcune note sull'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, relative alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitazione della libertà», in *Rassegna di studi penitenziari* 1978, V, 477-496.

26) DI TULLIO B., *Principi di criminologia clinica e di psichiatria forense,* Roma, Ist. di Medicina Sociale, 1960.

27) EISSLER R. K., *Some problems of delinquency, Seachinglits on Delinquency,* Image Publishing. C.O., London, 1949.

28) FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire* (trad. it.), Einaudi, Torino, 1967.

29) FRANCIA A., «La psicoterapia di gruppo in ambiente penitenziario», in *Rassegna di studi penitenziari* 1977, III, 379-392.

30) FRANCHINI A. - INTRONA A., *Delinquenza minorile,* CEDAM, Padova, 1972.

31) GLASER V., *The effectiveness of correctional treatment,* in *Journal of Research in Crime and Delinquency,* Luglio, 1976, 179-182.

32) GLUECH SH., ed E., *Unraveling Juvenile Delinquency,* Boston, 1950.

33) GOFFMAN E., *Asylums,* (trad. it.) Einaudi, Torino, 1968.

34) GULOTTA G., *Psicoanalisi e responsabilità penale,* Giuffrè, Milano, 1973.

35) HALLECH S., «La psicoterapia nell'ambiente penitenziario: problemi e prospettive», in *Quaderni di criminologia clinica* 1978, II, 141-154.

36) HERSKOVITS M., *Man and his works,* Knopf, New York, 1948.

37) JOHNSON A. - SZUREK S. A., *The genesis of antisocial Acting Out in Children and Adults,* in *Psychoan. Quaterl.,* XXI, 1952.

38) KELMAN H. C., *Tre processi di influenza sociale,* in WARREN JAHODA M., *Gli atteggiamenti,* (a cura di) (trad. it.) Boringhieri, Torino, 1976.

39) LEONE A., «La tutela giuridica contro la criminalità», in *Rassegna di studi penitenziari* 1977, I, 3-28; 1977, II, 173-210.

40) LEMERT E., *Some aspects of A General Theory of Sociopatic Behaviours,* in *Procedings on the Pacific Sociological Society,* State College of Washington Research Studies, XVI, (1948), n. I; cit. da MATZA D., *Come si diventa devianti,* (trad. it.), Il Mulino, Bologna, 1976.

41) LEVY-BRUHL H., *Problemi della sociologia criminale,* in AA.VV., *Capitalismo, Criminalità e devianza,* Savelli, Roma, 1973.

42) LEWIN K., «Condotta, conoscenza ed accettazione di nuovi valori», in *Conflitti Sociali,* (trad. it.), F. Angeli, Milano, 1972.

43) LICCIARDELLO O., «Sul concetto di devianza nei minori delinquenti, in *Igiene Mentale,* 1977, III.

44) LICCIARDELLO O., *Giovani delinquenti: perché? Teorie, percezione del fenomeno e riflessi sugli interventi istituzionali,* in SERRA C. (a cura di) *Psicologia e Giustizia. Questioni di Psicologia giuridica,* Giuffrè, Milano, 1980, 309-329.

45) LICCIARDELLO O., *Carceri, Valori e Cambiamenti,* in AA.VV., *Psicologia e Società Italiana,* Edikronos, Palermo, 1982, Vol. V, Tomo I, 603-622.

46) LIPTON D. - MARTINSON R. - WILKS J., *The effectiveness of Correctional Treatment,* New York, Praeger, 1975.

47) LOMBROSO C., *L'uomo delinquente,* (trad. it) Napoleone, Roma, 1971.

48) LONDON P., *Il controllo del comportamento,* I.L.I, Milano, 1971.

49) LOPEZ D. - MORPURGO M. - MACIOTTA ROLANDINI W., «La psicoterapia di gruppo con i delinquenti», in *Quaderni di criminologica clinica*, 1966, IV, 403-413.

50) MARRA T., «La giustizia e la nostra società. Sanzioni penali: strumenti di repressione o di redenzione?», *Rassegna di studi penitenziari* 1973, 393-402.

51) MARTINSON R., *What Works, in questions about prison reform*, «The Public Interest», 1974, 85, 22-54.

52) MATZA D., *Come si diventa devianti*, (trad. it.), Il Mulino, Bologna, 1976.

53) MAUCH G., «Trattamento psicoterapico del delinquente in Olanda», in *Quaderni di criminologia clinica* 1966, I, 37-54.

54) MAUCH G., «L'ospedale criminale e la socioterapia», in *Quaderni di criminologia clinica* 1971, I, 73-90.

55) MAXWELL JONES, *Ideologia e partica della psichiatria sociale*, (trad. it.) Etas Kompass, Milano, 1970.

56) MUSATTI C. «Per una classificazione psicologica delle condotte criminose, contro la vita e la integrità personale ai fini di una opera di prevenzione», in *Riv. di psicoanalisi*, I, 17, 1956.

57) MC CLEERY R. *Cambiamento di politica nell'amministrazione di un carcere*, in LEVY A., (a cura di) *Psicologia sociale*, (trad. it.) O.S., Firenze, 1978, II, 221-244.

58) NEWCOMB T. M., *Sulla definizione di atteggiamento*, in WARREN N. - JAHODA M. (a cura di), *Gli atteggiamenti*, op. cit.

59) ORTOLEVA G., «Psicoterapia Analitica di gruppo. Ipotesi di trattamento», in *Rassegna di studi penitenziari* 1978, III, 349-357.

60) PALMER S., *La prevenzione del crimine*, (trad. it.) Armando, Roma, 1966.

61) PALMER S., «Martinson Revisited», in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Luglio 1975, 135-152.

62) PAOLELLA A., — FONTANESI M., «Il giudizio prognostico in criminologia clinica specie ai fini del trattamento», in *Quaderni di criminologia clinica* 1970, II, 153-185.

63) PERETTI P. O., «Gli orientamenti di valore nei minorenni disadattati e i loro effetti sulla prevenzione ed il trattamento del disadattamento», in *Quaderni di criminologia clinica* 1976, II, 209-228.

64) PONTI G., «Il trattamento dei criminali adulti mediante la tecnica del Group Counseling, in *Quaderni di criminologia clinica*, anno X, II, 115-180.

65) *Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena*, n. 6, 1973: *La recidiva post-penitenziaria*.

66) QUARTON G., *Controllo del comportamento e modificazione della personalità*, in BELL D. (a cura di): *Prospettive del XXI secolo*, (trad. it.) Mondadori, Milano, 1969.

67) RIM M. - COHEN N., «Il dilemma del prigioniero ed i valori interpersonali», in *Quaderni di criminologia clinica* 1969, I, 3-14.

68) RUSSO G., «Psicopatologia e criminalità. Studio criminologico su 80 soggetti», in *Rassegna penitenziaria e criminologica* 1980, 3-4, 552-562.

69) SALIERNO G. - RICCI S., *Il carcere in Italia,* Einaudi, Torino, 1971.

70) SCARDACCIONE G., «Alcune considerazioni criminologiche sul trattamento come previsto dalla legge 26/7/1975, n. 354», in *Rassegna di studi penitenziari* 1978, III.

71) SCARDACCIONE G., «Una valutazione critica del trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti normali ed infermi di mente», in *Quaderni di criminologia clinica* 1979, IV 374-436.

72) SHAW C. R., *Delinquency Areas,* University of Chicago Press, 1929.

73) SHUTERLAND H. E. - CRESSEY D. R., *Principles of Criminology,* IV ed., Chicago, Filadelfia - New York, Lipton Company, 1960.

74) SYKES M. - MATZA D., *Tecniques of neutralization: A theory of delinquency,* in *American Sociological Review,* Vol. 31, n. 6, 1957, 664-670.

75) SPALTRO E., *Gruppi e Cambiamento,* Etas Kompass, Milano, 1969.

76) SPALTRO E., *Psicologia dinamica organizzativa,* Etas Kompass, Milano, 1975.

77) STURNIOLO I., «Considerazioni su alcune modalità di intervento degli operatori penitenziari» in *Rassegna penitenziaria e criminologica* 1980, 1-2, 227-240.

78) VENO A. - O' SULLIVAN M. - PEAKE H.U.S. - TULLER I. R., «L'influenza del carcere sulla condotta violenta», in *Quaderni di criminologia clinica* 1974, IV, 523-536.

79) WATZLAWICK P. - WEAKLAND J. H. - FISCH R., *Change,* (trad. it.) Astrolabio, Roma, 1974.

80) WHEALER S., «Socializatio in correctional communities», in *American Sociological Review,* n. 26 1961, 699-712.

81) WOLFGANG M. B., «Ricerca sul trattamento rieducativo», in *Quaderni di criminologia clinica* 1966, III, 259-300.

82) WOLFGANG M. B. - COHEN B., *Delitto e Razza, convincimenti ed interpretazioni errate,* Bulzoni, Roma, 1971.

RIFORMA PENITENZIARIA E ATTEGGIAMENTO VERSO LA DETENZIONE

Ricerca condotta su due gruppi di detenuti presso il Centro di Osservazione di Roma - Rebibbia

VITTORINA COMINOTTI RUFFINI (*)

Nel corso di molti anni di attività nell'ambiente penitenziario si è potuto osservare come la detenzione, per le sue caratteristiche di isolamento dalla comunità esterna e di convivenza forzata, non può favorire la socializzazione dei condannati. Questi, in molti casi, o si adattano passivamente alla istituzione penitenziaria o esprimono con aggressività il proprio rifiuto verso la carcerazione e l'ambiente.

Sia nel primo che nel secondo caso sono evidenti i problemi che ne possono derivare. E' possibile infatti che i soggetti giungano alla acquisizione di uno stile di vita tutto particolare e per molti aspetti lontano dalla realtà esterna, realtà dalla quale essi provengono e dove dovrebbero tornare una volta scontata la pena.

Si è visto come la detenzione abbia portato in molti casi al diradarsi degli incontri tra il detenuto e i propri famigliari ed all'affievolimento dei legami affettivi con gli stessi; in altri casi il distacco dal proprio ambiente ha portato via via il soggetto a valutazioni distorte della realtà ed alla conseguente rottura dei rapporti coi propri cari. La famiglia, da parte sua, costretta ad organizzarsi indipendentemente dalla presenza del soggetto, spesso ha favorito il distacco, mentre l'ambiente sociale si è dimostrato tale da escludere o comunque limitare ogni rapporto con chi sta scontando una pena detentiva.

(*) Assistente sociale.

Detenuto e ambiente esterno sembrano in tal modo essere soggetti ad un reciproco allontanamento. Conseguenza di ciò non può essere che l'aumento delle difficoltà che il soggetto incontra al momento del ritorno nel proprio ambiente ed all'inserimento in esso.

E' nota infatti l'ansia vissuta dal detenuto nel periodo immediatamente precedente la scarcerazione. Egli è preoccupato per ciò che l'aspetta in libertà: situazione familiare a cui ormai si sente estraneo e ruolo che in essa potrà assumere, disoccupazione, dell'istituto dei permessi, della libertà anticipata, la istizione, difficoltà ad essere accettato nell'ambiente sociale, ecc.

Tutte queste considerazioni portano a ritenere che il distacco dell'individuo dal proprio ambiente naturale e l'isolamento da esso possano influire negativamente sul soggetto e — nello stesso tempo — portano a ipotizzare che interventi atti a limitare tale isolamento possano influire positivamente sul soggetto stesso o possano comunque portare a qualche modificazione nel suo comportamento.

E' appunto muovendosi in questa direzione che la legge n. 354 del 26 luglio 1975 sul nuovo ordinamento penitenziario affronta il difficile problema della «rieducazione» del condannato considerando l'individuo non più isolato dall'ambiente da cui proviene ma nella interazione con esso.

Indicando i principi ai quali si deve ispirare il trattamento penitenziario, la legge, all'art. 1, precisa che «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi».

Lo spirito con cui la legge affronta i problemi del detenuto nei suoi rapporti con la famiglia e con l'ambiente sono indici di un nuovo modo di intendere il rapporto tra condannato e amministrazione penitenziaria e tra condannato e società, nel superamento o nella limitazione della emarginazione del soggetto. Prova ne sia l'introduzione delle misure alternative alla detenzione, dell'istituto dei permessi, della libertà anticipata, la istituzione dei ruoli degli assistenti sociali e degli educatori per adulti, cui compete — tra l'altro — «la preparazione del condannato e dell'internato al rientro nella comunità libera, limitando

il danno conseguente al lungo isolamento» (v. circ. min. 2625/5078 del 1° agosto 1979).

E' logico, a questo punto, domandarsi se a tutto ciò corrisponda un diverso atteggiamento del detenuto nei confronti delle istituzioni penitenziarie e della vita esterna al carcere e soprattutto nei confronti della organizzazione della propria vita. Ci si chiede se la riforma penitenziaria, favorendo la possibilità per il detenuto di mantenere un legame col proprio ambiente, abbia portato modificazioni nell'esperienza penitenziaria.

E' appunto per verificare ciò che si è condotta una ricerca tra la popolazione detenuta, scegliendo come campo di rilevamento il Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia, dove il servizio sociale è inserito con un ruolo ben preciso in seno all'équipe fin dal 1958, in un lavoro di scambio con altri esperti. Per ogni notizia relativa al funzionamento del Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia si rimanda alla lettura della pubblicazione di F. DI GIROLAMO (1): «L'esame della personalità del condannato — contributo critico per una evoluzione degli istituti di osservazione» (2).

Il compito del servizio sociale al Centro di Osservazione è quello di condurre l'inchiesta socio-familiare relativa ai soggetti in osservazione. Nel corso dei colloqui, finalizzati alla conoscenza del detenuto, della sua situazione familiare e sociale, si è potuto notare come — dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario — qualcosa stava cambiando nell'atteggiamento del soggetto: il tipo di interessi manifestati, le richieste di intervento e soprattutto la indicazione per la futura assegnazione, non erano più tanto legati alla vita dell'istituto, quanto ai rapporti con l'ambiente esterno.

Di qui l'ipotesi che è alla base della nostra ricerca, e secondo la quale alle nuove norme corrispondono nuovi atteggiamenti della popolazione penitenziaria.

Tale ipotesi è formulata anche tenendo conto di quanto rilevato negli scambi con altri colleghi che operano nel settore penitenziario sia a livello romano che nazionale.

---

(1) Direttore del Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia.

(2) Da *Rassegna di Studi Penitenziari*, Anno XXIV, fasc. IV.

MATERIALI E METODI

Oggetto della ricerca sono i detenuti sottoposti a osservazione nel 1978, terzo anno di applicazione della legge 354, e nel 1975, anno precedente alla entrata in vigore della suddetta legge.

I soggetti esaminati — tutti di sesso maschile poiché il Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia ospita solo uomini — costituiscono due gruppi relativamente di 117 e 98 unità, la cui significatività dal punto di vista statistico è ovviamente estremamente limitata. Riteniamo però ugualmente utile la pubblicazione dei dati raccolti in quanto indicativi di una tendenza più generale al cambiamento dell'atteggiamento della popolazione penitenziaria nei riguardi della carcerazione.

Elemento che si è ritenuto rilevare anzitutto è quello della richiesta della sede di assegnazione fatta all'équipe dal detenuto al termine della osservazione. La proposta di assegnazione ad un determinato tipo di istituto viene formulata dall'équipe nell'ambito del programma di trattamento che dovrà seguire l'osservazione. Il detenuto, al quale la propria destinazione si è sempre evidenziata di fondamentale importanza, si preoccupa di esporre agli esperti i propri desideri in merito, motivandoli.

Le motivazioni espresse dal soggetto evidenziano spesso la necessità di risolvere situazioni personali in relazione alla posizione giuridica, ai rapporti nell'ambito della istituzione penitenziaria, alla preparazione del ritorno nell'ambiente esterno. Esse si ritengono pertanto fondamentali al fine della conoscenza del detenuto e del programma di vita che egli intende seguire.

CARATTERISTICHE DEI DUE GRUPPI OSSERVATI

Dall'esame dei dati relativi ai due gruppi di detenuti, si evidenzia come i soggetti osservati nel 1978 e quelli osservati nel 1975 presentino caratteristiche simili per età, provenienza geografica, stato civile.

Dalla tavola n. 1 si può rilevare come per il 1978 sia maggiore il numero dei soggetti appartenenti alle fasce di età fino ai 25 anni e dai 26 ai 35 rispetto al 1975, dove invece sono in maggiori percentuali rispetto al 1978 i soggetti compresi nella

fascia di età 36-45 anni. Il fenomeno lo si può rilevare in parallelo anche nei quadri dell'ISTAT, che per lo stesso periodo riportano valori tendenti all'aumento dei soggetti più giovani fra gli entrati in carcere (per la fascia di età dai 18 ai 25 anni si passa dall'11,01% al 17,91% e per quella dai 21 ai 30 dal 38,21% al 39,47%).

Tav. 1 - *Distribuzione dei soggetti secondo l'età, nei due periodi*

ETA'	1978		1975	
	N.	%	N.	%
fino a 25 anni	35	29,91	19	19,39
26 - 35 anni	62	53	45	45,92
36 - 45 anni	18	15,38	33	33,67
46 - oltre	2	1,71	1	1,02
TOTALI	117	100	98	100

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei soggetti non emergono elementi di rilievo, come si può vedere nella tavola n. 2. Si può mettere in evidenza comunque come oltre i 2/5 della popolazione detenuta osservata sia nel 1978 sia nel 1975 provenga dal Sud e dalle Isole.

Tav. 2 - *Distribuzione dei soggetti secondo la provenienza geografica di residenza*

RESIDENZA	1978		1975	
	N.	%	N.	%
Italia settentrionale	33	28,21	27	27,55
Italia centrale	32	27,35	29	29,59
Italia meridionale	29	24,79	21	21,43
Italia insulare	21	17,95	20	20,41
Stati esteri	2	1,70	1	1,02
TOTALI	117	100	98	100

La tavola n. 3 riporta la situazione dei detenuti relativamente allo stato civile. L'esame dei dati evidenzia nei due gruppi una maggiore percentuale di celibi rispetto ai coniugati. Facendo riferimento ai dati riportati nei quadri ISTAT, possiamo rilevare come ugualmente essi riportino tra i soggetti entrati in carcere negli anni 1978 e 1975 un numero maggiore di celibi, rispettivamente con percentuali del 58,50% e del 73%.

Tav. 3 - *Distribuzione dei soggetti secondo lo stato civile*

STATO CIVILE	1978		1975	
	N.	%	N.	%
celibe	69	58,98	56	57,14
coniugato	41	35,04	38	38,78
vedovo	3	2,56	2	2,04
separato	4	3,42	2	2,04
TOTALI	117	100	98	100

Volendo considerare i due gruppi anche secondo la scolarità e le professione, possiamo osservare come — pure sotto questi profili — essi presentino caratteristiche simili. In entrambi i gruppi il valore percentuale più alto si ha per coloro che hanno conseguito la licenza elementare. Nel 1978 si nota un leggero aumento di coloro che hanno portato a termine un ciclo di studi (conseguendo la licenza elementare o la licenza media inferiore) rispetto al 1975, anno nel quale si nota invece una percentuale più alta di coloro che hanno sospeso gli studi alle prime classi elementari o medie rispetto al 1978.

Tale aumento lo si può notare esaminando anche le tabelle ISTAT relative agli stessi anni: fra gli entrati in carcere nel 1978 la percentuale di coloro che hanno conseguito la licenza elementare è del 62,30% rispetto al 61,56% del 1975 e la percentuale di coloro che hanno conseguito la licenza media o superiore è del 25% rispetto al 22% del 1975.

Il fenomeno, che potrebbe attribuirsi al miglioramento della scolarità raggiunto dalla popolazione in genere, potrebbe anche — nel nostro caso — essere legato ai piani di trattamento previsti dal nuovo ordinamento penitenziario che prevedono interventi a livello di istruzione sulla popolazione detenuta (molti dei soggetti esaminati hanno dichiarato infatti di aver conseguito il titolo di studio in carcere, essendosi limitata la loro esperienza scolastica in libertà a frequenze irregolari, spesso coincidenti con ricoveri in istituto).

La tavola n. 4 riporta la situazione della scolarità per i due gruppi oggetto di ricerca.

Tav. 4 - *Distribuzione dei soggetti secondo il grado di istruzione*

ISTRUZIONE	1978		1975	
	N.	%	N.	%
analfabeti	5	4,27	5	5,10
prime classi elem.	16	13,67	17	17,35
licenza elem.	58	49,57	47	47,96
prime classi medie	6	5,13	10	10,20
licenza media inf.	29	24,78	15	15,31
prime classi sup.	2	1,73	3	3,06
diploma sup.	1	0,85	1	1,02
TOTALI	117	100,00	98	100,00

Nella pagina seguente è riportata invece la situazione professionale, che presenta la stessa sostanziale similitudine nei soggetti messi a confronto. I dati evidenziati confermano tra l'altro ciò che si riscontra nel rapporto quotidiano coi detenuti: in genere si tratta di soggetti addetti a lavori non qualificati, per lo più esercitati saltuariamente e — preferibilmente — in modo autonomo.

Nel 1978 si nota un aumento degli addetti alla manovalanza rispetto al 1975, anno in cui prevalgono gli addetti ad officine

meccaniche (trattasi in molti casi di depositi di sfasciacarrozze) o a laboratori artigianali, per lo più gestiti in proprio. Il campo del lavoro autonomo comunque, per il 1978, è integrato dal numero degli addetti al commercio, spesso rappresentati da venditori ambulanti — maggiore di quello riscontrato nel 1975.

Tav. 5 - *Distribuzione dei soggetti secondo la professione esercitata in libertà*

PROFESSIONE	1978		1975	
	N.	%	N.	%
manovali	44	37,61	29	29,59
contadini - pastori	9	7,69	15	15,31
addetti a officine meccaniche - artig.	32	27,35	32	32,65
addetti al comm. e servizi	25	21,37	12	12,25
marittimi - pescatori	3	2,57	1	1,02
impiegati	1	0,85	0	0
studenti	1	0,85	2	2,04
senza professione	2	1,71	7	7,14
TOTALI	117	100,00	98	100,00

Il detenuto evidenzia in genere difficoltà ad inquadrarsi in un tipo di lavoro dipendente.

I colloqui con i soggetti esaminati hanno inoltre evidenziato situazioni comuni ai due gruppi per quanto riguarda la provenienza socio—familiare: i soggetti provengono per gran parte da ambienti contadini o da quartieri popolari al margine del centro cittadino, da famiglie numerose e comunque in condizioni economiche precarie, e con livelli insufficienti di scolarità; i genitori spesso si sono separati oppure uno di essi è deceduto o ha abbandonato la famiglia quando il soggetto era piccolo; esistono casi di alcoolismo o malattie gravi del padre, di carcerazioni tra i famigliari. Molti dei soggetti hanno trascorso in istituto anni dell'infanzia e dell'adolescenza.

TIPI DI ISTITUTO RICHIESTI DAI SOGGETTI

Considerando le richieste di sede indicative di come il detenuto viva la carcerazione e programmi il futuro rientro nella comunità esterna, si è ritenuto riportare i dati relativi alle sedi richieste in tavole, raggruppando i tipi di istituto indicati, nel modo seguente:

1) *Istituto vicino alla famiglia,* comprendendo in tale voce le richieste di sede in località di residenza della famiglia, motivate dalla necessità di rafforzare o riprendere rapporti coi propri cari e di conoscere la situazione ambientale in vista di una sistemazione lavorativa in libertà.

2) *Istituto dove ottenere benefici,* intendendo qualsiasi tipo di istituto, indipendentemente dalla vicinanza o meno alla famiglia, ma nel quale il detenuto ritiene esistano condizioni favorevoli all'ottenimento di benefici, per disponibilità della direzione dell'istituto o del magistrato di sorveglianza.

3) *Istituto tranquillo,* intendendo anche istituto dove poter disporre di una cella singola. I motivi addotti per tale richiesta sono il desiderio di trascorrere la carcerazione senza essere coinvolti in disordini, l'evitare occasioni di liti, la necessità di ottenere un buon «rapporto» per anticipare possibilmente l'uscita dal carcere. Il soggetto in questi casi tiene a precisare la priorità di tale motivo rispetto al desiderio di andare vicino alla famiglia.

4) *Istituto di trattamento,* intendendo anzitutto la sezione di trattamento annessa alla casa di reclusione di Roma-Rebibbia o altre sezioni simili esistenti in numero molto limitato in altre città, dove il detenuto veniva seguito con un trattamento individualizzato, anche prima della entrata in vigore della riforma penitenziaria, che stabilisce per tutti i condannati e internati tale trattamento.

5) *Istituto con lavoro,* indipendentemente dalla località, istituto dove poter lavorare e guadagnare il denaro per soddisfare ai propri bisogni e a quelli della famiglia. Come è noto, i posti di lavoro negli istituti penitenziari raramente rispondono alle necessità quantitative e qualitative dei detenuti.

6) *Istituto dove poter studiare,* intendendo istituto dove si organizzano corsi scolastici o di qualificazione professionale. Spesso la richiesta è legata al desiderio di essere seguiti in trattamento.

7) *Istituto con disciplina,* può intendersi come richiesta di sede, dove il detenuto sia maggiormente garantito nei suoi diritti e non sia sopraffatto da altri detenuti.

8) *Istituto «aperto»,* intendendo l'istituto di Lonate Pozzolo e qualsiasi istituto dove poter trascorrere la giornata all'aperto il più possibile. L'assegnazione all'istituto di «Bellaria» di Lonate Pozzolo è considerata un privilegio ed è riservata a coloro che sono ormai alla fine della pena.

9) *Istituto nelle isole,* richiesto anzitutto con la motivazione dell'abitudine a lavorare all'aperto e della difficoltà di adattamento ad una vita in locali chiusi. Tale richiesta è fatta indipendentemente dalla località.

10) *Istituto dove poter essere ammessi a lavorare all'esterno,* intendendo istituto dove viene attuato quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 354, cioè l'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno «quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento». Si fa osservare come per tale concessione non vi siano limitazioni in merito al tipo di reato commesso e alla durata della pena, come invece è previsto per le misure alternative dell'affidamento e della semilibertà.

Nella tavola n. 6 sono riportati i vari tipi di richieste così raggruppati: accanto ad ognuno il numero dei soggetti che li hanno indicati nel 1978 e nel 1975.

Osservando la distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede, si può notare anzitutto l'aumento del numero di queste in relazione all'avvicinamento alla famiglia nel 1978 col 57,26% rispetto al 25,50% del 1975, al contrario di quanto si rileva per la richiesta di sede in funzione del trattamento (0,85% nel 1978 e 23,46% nel 1975).

Sarà opportuno precisare che i detenuti che nel 1975 richiedevano una sede non vicina alla famiglia, esprimevano nello stesso tempo il desiderio di un avvicinamento temporaneo al

Tav. 6

SEDE RICHIESTA	1978		1975	
	N.	%	N.	%
istituto vicino alla famiglia	67	57,26	25	25,50
istituto dove ottenere benefici	12	10,25	1	1,02
istituto tranquillo	7	6,00	20	20,40
istituto di trattamento	1	0,85	23	23,46
istituto con lavoro	11	9,40	9	9,18
istituto dove poter studiare	5	4,27	12	12,25
istituto con disciplina	1	0,85	0	0
istituto aperto	3	2,58	1	2,04
istituto nelle isole	5	4,27	6	6,15
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	5	4,27	0	0
TOTALI	117	100,00	98	100,00

proprio luogo di residenza per colloqui con famigliari: se ne deduce che la scelta della sede non vicina alla famiglia non è necessariamente sintomo di legami meno intensi coi propri cari.

Si evidenzia inoltre la maggiore richiesta nel 1978 per sedi dove — secondo l'opinione dei detenuti — si possono ottenere benefici, con il 10,25% rispetto all'1,02% del 1975. Nel 1975 infatti non erano ancora in vigore le norme riguardanti l'introduzione dei benefici dei permessi, della semilibertà, dell'affidamento in prova al servizio sociale, ecc.

Altro dato di rilievo è la diminuzione nel 1978 del numero delle richieste di assegnazione ad un istituto «tranquillo», col 6% rispetto al 20,40% del 1975, così come si nota una diminuzione nelle richieste di assegnazione ad istituti dove poter studiare (4,27% nel 1978 e 12,25% nel 1975).

Si equivalgono nei due gruppi le percentuali delle richieste di sede in funzione della possibilità di lavoro.

Unica richiesta per il 1978, ma che non è rappresentata nel 1975 è per un istituto con «disciplina».

Nel 1975 non vi sono richieste di sede in funzione del lavoro all'esterno essendo tale possibilità prevista solo dalla legge n. 354, entrata in vigore nel 1976.

La lettura delle tavole successive, nelle quali le indicazioni di sede sono correlate a ciascuna delle variabili ritenute utili ai fini della nostra ricerca, permette di fare alcune considerazioni.

La richiesta di assegnazione ad una sede vicina alla famiglia, come già si è avuto modo di rilevare, viene fatta nel 1978 con un forte aumento rispetto al 1975 e presenta un aumento pure nella percentuale dei coniugati rispetto ai celibi con valori del 61% nel 1978 e del 34,20% nel 1975 (vedi tav. n. 8).

Il fenomeno potrebbe essere interpretato con la tendenza del detenuto a non allontanarsi dai propri cari, specie dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, nella prospettiva di ottenere permessi o comunque di tornare in libertà in tempi non lontani. In precedenza infatti il soggetto — senza alcuna prospettiva di benefici che gli permettessero di mantenere rapporti con famigliari anche al di fuori dei colloqui in carcere — si orientava verso sedi non necessariamente vicine al proprio ambiente. Nei colloqui il detenuto spesso esprimeva il proprio disagio sapendosi di peso alla famiglia che, se vicina, era tenuta a sopportare spese e fatiche in visite frequenti; egli stesso preferiva quindi allontanarsene.

Fra coloro che chiedono la sede vicina alla famiglia, inoltre, vi sono buona parte dei detenuti condannati per furto o per omicidio (65,21% e 56,41%). Ciò porta anzitutto a rilevare come, non essendo tali reati esclusi dalla possibilità di ottenere l'ammissione alla semilibertà, la scelta della sede in tal senso possa essere stata fatta dal detenuto nel 1978 per la necessità di riprendere contatti con eventuali datori di lavoro e riallacciare rapporti interrotti o affievoliti coi propri familiari.

La durata della pena non sembra influire in modo determinante sulla indicazione della sede vicina alla famiglia, trovandosi nei due gruppi messi a confronto soggetti condannati a pene appartenenti a tutte o quasi le fasce considerate. Si può sotto-

lineare semmai la più elevata percentuale nel 1978 rispetto al 1975 di soggetti che hanno una pena compresa nei 5 anni, col 57,14% e il 16,16% rispettivamente.

Un elemento che riteniamo significativo, invece, è quello relativo alla scadenza della pena (vedi tav. n. 14) che, per coloro che hanno richiesto la sede vicina alla famiglia nel 1978 si presenta piuttosto lontana (entro 10 e 15 anni) in una maggioranza se pur lieve rispetto a scadenze più vicine; nel 1975 invece si notano al primo posto le scadenze entro i 5 e 10 anni e solo in percentuali minori le scadenze più lontane. Questo dato, che potrebbe essere interpretato per il gruppo del 1975 con la tendenza del detenuto ad avvicinarsi al proprio ambiente quando prevede vicina la sua scarcerazione, suggerisce — per il gruppo del 1978 — la ipotesi che, dopo l'entrata in vigore della legge 354 sul nuovo ordinamento penitenziario, in realtà il detenuto tenda ad avvicinarsi al proprio ambiente o comunque a non allontanarsi da esso anche con scadenze di pena lontane.

Nel 1975 la sola possibilità di anticipare la scarcerazione, oltre la grazia, era data dalla libertà condizionale, applicabile quando la rimanenza della pena non supera i 5 anni e — in caso di recidiva — dopo aver scontato non meno di 3/4 della pena. Il movimento dei detenuti nel 1975 riportato nella tav. n. 14, evidenzia appunto come la percentuale di chi chiede l'avvicinamento alla famiglia sia maggiore tra i soggetti con un residuo pena di un massimo di 5 anni (29,26%).

Il mutamento avvenuto nel 1978 rispetto al 1975 potrebbe significare un certo adeguamento del soggetto alle nuove norme che regolano la istituzione penitenziaria, con un atteggiamento rivolto all'ambiente esterno e non solo quando la scarcerazione si avvicina.

L'esperienza permette di valutare positivamente un simile atteggiamento del soggetto, con maggiori possibilità di coinvolgimento e di responsabilizzazione dello stesso nel trattamento.

La opportunità di un costante interesse per la realtà esterna appare evidente anche in considerazione di quanto si è potuto osservare seguendo alcuni dei soggetti qui presi in esame, i quali — in attesa di ottenere la liberazione condizionale o la semilibertà — dichiaravano di preferire quest'ultimo beneficio per poter affrontare la libertà per gradi. E' evidente in questi

casi come il ritorno nel proprio ambiente sia percepito con timore e costituisca un problema, specie per chi ne è rimasto lontano per tanto tempo.

Anche le indicazioni per altri tipi di sede permettono di rilevare la tendenza del detenuto a considerare la carcerazione in un'ottica diversa dopo la riforma penitenziaria. La sede in funzione dei benefici, che nel gruppo del 1975 viene chiesta da un solo detenuto, viene indicata nel 1978 da 12 soggetti.

I detenuti che nel 1978 avanzano tale tipo di richiesta non presentano particolari situazioni giuridiche: poiché le nuove norme non escludono alcun condannato dall'ottenimento di benefici quali i permessi e la libertà anticipata, se ne può dedurre che possa aver influito sulle richieste del soggetto l'aspirazione a tali benefici.

Nel 1975 la sede in funzione di benefici è richiesta da un detenuto con scadenza pena entro i 5 anni e in attesa della libertà condizionale: in concordanza con quanto le vecchie norme prospettavano.

Altro elemento che, pur con la dovuta cautela per l'esiguità delle consistenze numeriche, può indicare come sia in atto tra i detenuti un processo tendente a passare da richieste di interventi legati prevalentemente alla istituzione penitenziaria a richieste di interventi proiettati all'esterno della istituzione, è la netta diminuzione nel 1978 rispetto al 1975 di assegnazione ad istituti dove poter studiare, istituti «tranquilli», istituti di trattamento. Tali scelte infatti comportano programmi di vita legati alla istituzione. L'orientamento verso lo studio (passato dal 12,25% al 4,27%) è espresso per gran parte da celibi, condannati a lunghe pene per omicidio, con scadenze di pena per lo più lontane; coloro che chiedono sedi «tranquille» (passati dal 20,40% al 6%) sono soggetti di età più matura rispetto ai precedenti, ma ugualmente con scadenze di pena lontane.

Le richieste di assegnazione a istituti di trattamento, per le quali il calo si evidenzia più clamoroso, con un passaggio dal 23,46% allo 0,85%, sono avanzate da un tipo di popolazione in maggioranza giovane, non sposata, con grado di istruzione anche media e superiore, con lunghe condanne e situazioni giuridiche anche complesse. Fra questi soggetti, in particolare gli appartenenti al gruppo del 1975, il 52,17% ha precedenti da minoren-

ne (vedi tav. n. 16) e un buon numero ha misure di sicurezza (vedi tav. n. 15b).

Rimangono costanti nei due periodi le richieste di sede in funzione del lavoro, le richieste di sedi all'aperto e di sedi nelle isole. Il lavoro è richiesto per lo più da soggetti di età matura (36-45 anni), provenienti dall'Italia meridionale e dalle isole, condannati per reati fra i più gravi (omicidio, rapina).

Fra il gruppo del 1978 si possono notare rispetto a quelle del gruppo del 1975 scadenze di pena più lontane e situazioni giuridiche più complesse per precedenti penali e misure di sicurezza. La stessa considerazione si può fare per i soggetti orientati verso istituti «aperti», i quali, nel 1975 presentano situazioni più semplici e risolvibili a più breve scadenza rispetto al 1978.

Coloro invece che si orientano per le isole hanno in comune nei due periodi la scadenza di pena talvolta molto lontana.

I tre tipi di richieste sopra elencati potrebbero essere motivati da particolari necessità di lavorare e di trascorrere la carcerazione in ambienti il meno «chiusi» possibile, inoltre — per il gruppo del 1978 — potrebbe ipotizzarsi la difficoltà a reperire un lavoro nell'ambiente esterno e alla ancora prematura possibilità di aspirare a qualche beneficio.

I soggetti che nel 1978 si orientano verso istituti situati nelle isole sono per gran parte contadini-pastori e manovali, provenienti da zone dell'Italia meridionale e dalle isole. La scelta della sede in questo caso potrebbe essere motivata, oltre che dalla necessità di lavorare in ambiente agricolo, dal desiderio di avvicinarsi al proprio luogo di origine; tale elemento non si rileva per il gruppo del 1975, essendo i soggetti ad esso appartenenti equamente distribuiti per provenienza fra Nord e Sud.

Si è ritenuto prendere in considerazione — pur nella sua limitatezza — l'unica indicazione per un istituto «con disciplina», significativo di un problema più volte riproposto nei colloqui con detenuti del gruppo del 1978. Il problema è quello del timore della convivenza con altri detenuti e della preoccupazione di venire sopraffatto dagli stessi. La richiesta di sede in tal senso potrebbe essere motivata dalla necessità di trascorrere tranquillamente la carcerazione in un momento ancora lontano dalla scadenza della pena, come infatti risulta dalla situazione del soggetto interessato.

Limitato al solo gruppo del 1978 è, infine, l'orientamento verso istituti dove poter ottenere di lavorare all'esterno. Il regolamento di esecuzione della legge 354, all'art. 46 infatti recita «L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento». E' evidente che tale articolo si presti alla più varia applicazione, essendo vari i modi di intendere il trattamento e attuarlo in senso individualizzato come la Legge stessa prevede. Ciò porta a ritenere che nessun detenuto o internato appartenente al gruppo del 1978 sia escluso teoricamente da una simile possibilità.

I soggetti che indicano la sede in vista di questo beneficio sono giovani per gran parte appartenenti alla fascia di età fino ai 25 anni, celibi, con condanne di media durata e scadenze pena entro i 5 o 10 anni; oltre la metà di essi ha precedenti da minorenne.

Significativo è il tipo di reato della quasi totalità, cioè la rapina, reato escluso dal beneficio della semilibertà e dall'affidamento in prova. L'ammissione al lavoro all'esterno potrebbe in questo caso costituire la soluzione più probabile per un ritorno nell'ambiente esterno in tempi relativamente brevi.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

I dati evidenziati nella nostra ricerca consentono di confermare l'ipotesi suggerita dall'esperienza, secondo la quale tra i detenuti sarebbe in atto un mutamento di atteggiamento nei confronti della carcerazione dopo l'entrata in vigore della legge 354 sul nuovo ordinamento penitenziario.

Un maggior interesse per i legami con l'ambiente esterno sembra caratterizzare la scelta della sede in cui trascorrere la carcerazione e tale interesse sarebbe sentito anche quando si è in presenza di condanne di una certa gravità e di ancor lontane scadenze di pena.

Si è infatti constatato un aumento di richieste di assegnazione a sedi vicine al proprio ambiente e ad un calo invece di richieste di sede in funzione di un trattamento prevalentemente rivolto all'interno della istituzione.

Nel primo caso sono compresi soggetti di ogni categoria, giovani e meno giovani, celibi e coniugati, con posizioni giuridiche varie; il secondo caso riguarda per lo più soggetti che, per la lunghezza della pena e il tempo ancora da trascorrere in carcere, non possono sperare in un ritorno nel proprio ambiente in tempi brevi né ottenere benefici.

Tali constatazioni non dovrebbero tuttavia portare a deduzioni affrettate e superficiali; la presente ricerca si limita a prospettare situazioni che andrebbero approfondite.

Il mutamento di tendenza nel detenuto potrebbe essere dovuto alla necessità di utilizzare le possibilità offerte dalla legge 354 per risolvere la condizione di detenzione nel modo meno pesante possibile e — nello stesso tempo — potrebbe trovare la sua motivazione nel reale desiderio di reinserimento. Il maggior interesse per il rapporto con l'ambiente esterno, inoltre, se da un lato si presta a considerazioni positive, non può non creare perplessità.

Non si può sottovalutare infatti che la presenza di soggetti — tra quelli presi in esame — considerati «socialmente pericolosi» per tipo di reato, posizione giuridica, condizioni di vita familiare e sociale, apre degli interrogativi sul significato del nuovo atteggiamento del detenuto.

Il fenomeno nei suoi vari aspetti potrà essere seguito e valutato.

Sarà da vedere inoltre se tale tendenza rilevata in questo periodo iniziale dell'attuazione della riforma, si consolidi o si evolva diversamente nel tempo.

Tav. 7 - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e l'età*

SEDE RICHIESTA / ETA'	1978					1975				
	fino a 25 anni	26-35	36-45	46 — oltre	TOTALE	fino a 25 anni	26-35	36-45	46 — oltre	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	19	38	10	—	67	5	10	9	1	25
istituto dove ottenere benefici	2	6	3	1	12	—	1	—	—	1
istituto tranquillo	—	5	2	—	7	2	11	7	—	20
istituto di trattamento	1	—	—	—	1	7	12	4	—	23
istituto con lavoro	3	5	2	1	11	—	5	4	—	9
istituto dove poter studiare	1	4	—	—	5	4	3	5	—	12
istituto con disciplina	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
istituto aperto	2	1	—	—	3	1	—	1	—	2
istituto nelle isole	4	1	—	—	5	—	3	3	—	6
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	3	2	—	—	5	—	—	—	—	—
TOTALI	35	62	18	2	117	19	45	33	1	98

Tav. 8 - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e lo stato civile*

SEDE RICHIESTA STATO CIVILE	1978					1975				
	celibe	coniug.	vedovo	separato	TOTALE	celibe	coniug.	vedovo	separato	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	37	25	2	3	67	12	13	—	—	25
istituto dove ottenere benefici	8	3	—	1	12	—	—	1	—	1
istituto tranquillo	3	4	—	—	7	13	7	—	—	20
istituto di trattamento	1	—	—	—	1	17	5	—	1	23
istituto con lavoro	6	5	—	—	11	3	6	—	—	9
istituto dove poter studiare	5	—	—	—	5	7	4	—	1	12
istituto con disciplina	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
istituto aperto	1	2	—	—	3	1	1	—	—	2
istituto nelle isole	4	—	1	—	5	3	2	1	—	6
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	4	1	—	—	5	—	—	—	—	—
TOTALI	69	41	3	4	117	56	38	2	2	98

Tav. 9 - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e l'istruzione*

SEDE RICHIESTA / ISTRUZIONE	1978								1975							
	anal-fab.	pr. cl. elem.	lic. elem.	pr. cl. med.	lic. med.	pr. cl. sup.	dipl. sup.	TOTALE	anal-fab.	pr. cl. elem.	lic. elem.	pr. cl. med.	lic. med.	pr. cl. sup.	dipl. sup.	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	2	10	30	4	19	1	1	67	4	3	9	4	4	1	—	25
istituto dove ottenere benefici	1	1	6	—	3	1	—	12	—	—	1	—	—	—	—	1
istituto tranquillo	—	3	3	—	1	—	—	7	—	4	9	1	4	1	1	20
istituto di trattamento	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	12	3	3	1	—	23
istituto con lavoro	1	1	7	1	1	—	—	11	—	2	6	—	1	—	—	9
istituto dove poter studiare	—	—	1	1	3	—	—	5	—	—	7	2	3	—	—	12
istituto con disciplina	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto aperto	—	—	3	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	2
istituto nelle isole	1	—	2	—	2	—	—	5	—	4	2	—	—	—	—	6
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	—	1	4	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	5	16	58	6	29	2	1	117	5	17	47	10	15	3	1	98

Nota: pr.cl. = prime classi

Tav. 10 *a* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e la professione esercitata in libertà*

SEDE RICHIESTA / PROFESSIONE	1978									
	mano-vali	mecc. artig.	contad. pastori	commer. servizi	maritt. pescat.	studenti	nomadi	impieg.	senza profess.	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	25	20	4	14	3	—	—	—	1	67
istituto dove ottenere benefici	3	3	2	4	—	—	—	—	—	12
istituto tranquillo	4	1	—	1	—	1	—	—	—	7
istituto di trattamento	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
istituto con lavoro	4	4	1	2	—	—	—	—	—	11
istituto dove poter studiare	2	1	—	1	—	—	—	1	—	5
istituto con disciplina	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
istituto aperto	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
istituto nelle isole	2	—	2	—	—	—	—	—	1	5
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	2	2	—	1	—	—	—	—	—	5
TOTALI	44	34	9	23	3	1	—	1	2	117

Tav. 10*b* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e la professione esercitata in libertà*

SEDE RICHIESTA / PROFESSIONE	1975									
	manovali	mecc. artig.	contad. pastori	commer. servizi	maritt. pescat.	studenti	nomadi	impieg.	senza profess.	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	7	10	4	4	—	—	—	—	—	25
istituto dove ottenere benefici	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
istituto tranquillo	6	8	1	3	—	—	—	—	2	20
istituto di trattamento	5	8	4	1	1	1	—	—	3	23
istituto con lavoro	4	—	2	1	—	1	—	—	1	9
istituto dove poter studiare	2	3	3	3	—	—	—	—	1	12
istituto con disciplina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto aperto	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
istituto nelle isole	4	1	—	1	—	—	—	—	—	6
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	30	31	14	13	1	2	—	—	7	98

Tav. 11*a* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e la residenza*

SEDE RICHIESTA / RESIDENZA	1978					
	Italia setten.	Italia centr.	Italia merid.-isole	Estero	Senza fissa dimora	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	19	25	21	1	1	67
istituto dove ottenere benefici	4	2	6	—	—	12
istituto tranquillo	4	1	2	—	—	7
istituto di trattamento	—	—	1	—	—	1
istituto con lavoro	1	2	8	—	—	11
istituto dove poter studiare	2	1	2	—	—	5
istituto con disciplina	—	—	1	—	—	1
istituto aperto	1	—	2	—	—	3
istituto nelle isole	—	1	4	—	—	5
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	2	—	3	—	—	5
TOTALI	33	32	50	1	1	117

Tav. 11*b* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e la residenza*

SEDE RICHIESTA / RESIDENZA	1975					
	Italia setten.	Italia centr.	Italia merid.-isole	Estero	Senza fissa dimora	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	8	8	8	1	—	25
istituto dove ottenere benefici	—	—	1	—	—	1
istituto tranquillo	5	6	9	—	—	20
istituto di trattamento	8	7	8	—	—	23
istituto con lavoro	3	1	5	—	—	9
istituto dove poter studiare	1	4	7	—	—	12
istituto con disciplina	—	—	—	—	—	—
istituto aperto	—	2	—	—	—	2
istituto nelle isole	2	1	3	—	—	6
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	—	—	—	—	—	—
TOTALI	27	29	41	1	—	98

Tav. 12*a* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e il tipo di reato*

SEDE RICHIESTA / TIPO DI REATO	1978 furto	rapina	tent. rapina	omicidio	tent. omicidio	ratto viol. . .	sfrutt. prostit.	truffa	sequest. persona	lesioni	porto armi	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	15	19	1	22	5	1	—	—	2	2	—	67
istituto dove ottenere benefici	2	2	—	4	—	1	—	—	1	1	1	12
istituto tranquillo	2	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	7
istituto di trattamento	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
istituto con lavoro	2	4	—	4	—	—	—	—	1	—	—	11
istituto dove poter studiare	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5
istituto con disciplina	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
istituto aperto	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3
istituto nelle isole	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
TOTALI	23	36	1	39	7	2	—	—	5	3	1	117

Tav. 12*b* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e il tipo di reato*

SEDE RICHIESTA / TIPO DI REATO	1975											
	furto	rapina	tent. rapina	omicidio	tent. omicidio	ratto viol. . .	sfrutt. prostit.	truffa	sequest. persona	lesioni	porto armi	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	6	3	—	11	1	—	2	2	—	—	—	25
istituto dove ottenere benefici	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
istituto tranquillo	3	7	—	9	1	—	—	—	—	—	—	20
istituto di trattamento	6	6	—	9	—	1	—	—	1	—	—	23
istituto con lavoro	3	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9
istituto dove poter studiare	—	1	—	9	—	1	—	—	1	—	—	12
istituto con disciplina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto aperto	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
istituto nelle isole	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	6
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	21	20	—	45	3	3	2	2	2	—	—	98

Tav. 13*a* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e la durata della pena*

SEDE RICHIESTA / DURATA DELLA PENA	1978							
	fino a 5 anni	da 6 a 10	da 11 a 15	da 16 a 20	da 21 a 25	da 26 a 29	30 e oltre	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	12	32	9	7	5	—	2	67
istituto dove ottenere benefici	2	4	3	1	1	1	—	12
istituto tranquillo	2	3	1	1	—	—	—	7
istituto di trattamento	—	1	—	—	—	—	—	1
istituto con lavoro	3	3	4	—	1	—	—	11
istituto dove poter studiare	1	1	—	—	1	—	2	5
istituto con disciplina	—	—	—	—	—	1	—	1
istituto aperto	—	2	1	—	—	—	—	3
istituto nelle isole	—	3	—	2	—	—	—	5
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	1	3	1	—	—	—	—	5
TOTALI	21	52	19	11	8	2	4	117

Tav. 13*b* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e la durata della pena*

SEDE RICHIESTA	1975							
	fino a 5 anni	da 6 a 10	da 11 a 15	da 16 a 20	da 21 a 25	da 26 a 29	30 e oltre	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	1	9	7	3	3	1	1	25
istituto dove ottenere benefici	—	—	1	—	—	—	—	1
istituto tranquillo	—	5	4	4	6	—	1	20
istituto di trattamento	4	7	9	2	1	—	—	23
istituto con lavoro	1	4	—	1	1	1	1	9
istituto dove poter studiare	—	3	2	4	2	1	—	12
istituto con disciplina	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto aperto	—	1	1	—	—	—	—	2
istituto nelle isole	—	2	1	—	3	—	—	6
poter essere poter essere ammessi al lavoro all'esterno	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	6	31	25	14	16	3	3	98

Tav. 14 - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e la scadenza della pena*

SEDE RICHIESTA / SCADENZA PENA	1978					1975				
	entro 5 anni	entro 10 anni	entro 15 anni	oltre	TOTALE	entro 5 anni	entro 10 anni	oltre 15 anni	entro	TOTALE
istituto vicino alla famiglia	36	20	7	4	67	12	8	4	1	25
istituto dove ottenere benefici	9	2	—	1	12	1	—	—	—	1
istituto tranquillo	4	2	1	—	7	8	4	5	3	20
istituto di trattamento	—	1	—	—	1	11	8	4	—	23
istituto con lavoro	6	3	2	—	11	4	1	4	—	9
istituto dove poter studiare	2	—	1	2	5	2	5	5	—	12
istituto con disciplina	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
istituto aperto	2	1	—	—	3	2	—	—	—	2
istituto nelle isole	2	2	—	1	5	1	3	1	1	6
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	3	2	—	—	5	—	—	—	—	—
TOTALI	64	33	12	8	117	41	29	23	5	98

Tav. 15*a* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e le misure di sicurezza*

SEDE RICHIESTA MIS. DI SICUREZZA	LIBERTA' VIGILATA			CASA DI LAVORO			CASA DI CURA E CUSTODIA			TOTALE
	1 anno	2 anni	3 anni	1 anno	2 anni	3 anni	1 anno	2 anni	3 anni	
istituto vicino alla famiglia	14	—	1	1	—	—	1	—	—	17
istituto dove ottenere benefici	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
istituto tranquillo	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3
istituto di trattamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto con lavoro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
istituto dove poter studiare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto con disciplina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto aperto	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
istituto nelle isole	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
TOTALI	27	—	1	3	—	—	2	—	—	33

Tav. 15*b* - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e le misure di sicurezza*

SEDE RICHIESTA MIS. DI SICUREZZA	LIBERTA' VIGILATA			CASA DI LAVORO			CASA DI CURA E CUSTODIA			TOTALE
	1 anno	2 anni	3 anni	1 anno	2 anni	3 anni	1 anno	2 anni	3 anni	
istituto vicino alla famiglia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto dove ottenere benefici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto tranquillo	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
istituto di trattamento	—	—	2	1	—	—	—	—	1	4
istituto con lavoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto dove poter studiare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto con disciplina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto aperto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto nelle isole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	—	—	2	2	—	—	—	—	1	5

Tav. 16 - *Distribuzione dei soggetti secondo la richiesta della sede e i precedenti da minorenne*

SEDE RICHIESTA PRECEDENTI DA MINORE	1978			1975		
	N.	%	TOTALE GENERALE	N.	%	TOTALE GENERALE
istituto vicino alla famiglia	31	62	67	4	12,5	25
istituto dove ottenere benefici	4	8	12	—	—	1
istituto tranquillo	2	4	7	9	28,12	20
istituto di trattamento	1	2	1	12	37,5	23
istituto con lavoro	5	10	11	1	3,12	9
istituto dove poter studiare	1	2	5	3	9,37	12
istituto con disciplina	—	—	1	—	—	—
istituto aperto	1	2	3	2	6,25	2
istituto nelle isole	2	4	5	1	3,12	6
istituto dove poter essere ammessi al lavoro all'esterno	3	6	5	—	—	—
TOTALI	50	100	117	32	100	98

Tav. 17 - *Distrib. dei sogg. con prec. da minorenne e tipo di reato attualmente in esecuzione di pena*

TIPO DI REATO PRECEDENTI DA MINORENNE	1978			1975		
	N.	%	TOTALE GENERALE	N.	%	TOTALE GENERALE
furto tentato furto	11	47,82	23	9	42,85	21
rapina	19	52,77	36	11	55	20
tentata rapina	1	100	1	—	—	—
omicidio	13	33,33	39	8	17,77	45
tentato omicidio	3	42,85	7	2	66,66	3
ratto — violenza carnale	1	50	2	1	33,33	3
sfruttamento della prostituzione	—	—	—	1	50	2
sequestro di persona	1	20	5	—	—	2
lesioni	1	33,33	3	—	—	—
truffa — spaccio monete false	—	—	—	—	—	2
porto abusivo di armi	—	—	1	—	—	—
TOTALI	50	42,73	117	32	32,65	98

RIASSUNTO

L'Autrice analizza i dati rilevati da una ricerca condotta su due gruppi di detenuti ospiti del Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia, negli anni 1975-1978.

La ricerca è stata condotta per verificare se, con l'entrata in vigore della Legge 354 del 26 luglio 1975 sul nuovo ordinamento penitenziario, si fossero manifestati cambiamenti nel vissuto della detenzione in funzione del successivo reinserimento.

Nei colloqui, finalizzati alla conoscenza dei soggetti e delle loro situazioni familiari e sociali, si è visto infatti come - dopo il 1975 - le richieste di intervento, soprattutto in merito alla assegnazione della sede al termine della osservazione, avessero subito un radicale mutamento rispetto ai periodi precedenti. La proposta di assegnazione ad un determinato tipo di istituto viene formulata dall'équipe nell'ambito del programma di trattamento che dovrà seguire l'osservazione; agli esperti il detenuto si preoccupa di esporre i propri desideri in merito, motivandoli.

Da qui la formulazione della ipotesi: la riforma penitenziaria, favorendo la possibilità per il detenuto di mantenere legami col proprio ambiente, porta ad una modificazione nell'atteggiamento dello stesso verso le istituzioni penitenziarie e nei confronti della programmazione della propria vita in libertà.

Gli elementi emersi dall'indagine hanno confermato le tendenza del detenuto a proiettarsi maggiormente verso l'ambiente esterno e a progettare il proprio reinserimento con più interesse. Sono infatti aumentate in modo rilevante le richieste di sede in funzione di un avvicinamento al proprio ambiente nel 1978 rispetto al 1975, anno nel quale invece il soggetto si orienta in buona percentuale verso richieste finalizzate ad un trattamento prevalentemente rivolto all'interno della istituzione.

Tale fenomeno, che rivela un più vivo rapporto del detenuto con l'ambiente esterno, può essere indice di una riduzione dell'isolamento che caratterizza la vita detentiva.

I risultati dell'indagine - conclude l'Autrice - potrebbero offrire spunti per un approfondimento dei possibili significati di questo diverso atteggiamento, che - mentre si presta a valutazioni positive - non è però privo di interrogativi.

SUMMARY

The Author analyses the data drawn from research carried out on two groups of prisoners in the Observation Centre of Rome-Rebibbia in the period 1975-1978.

The research was carried out in order to verify whether the taking effect of Law 354 of 26/7/1975 on the new prison set-up had resulted in any evident changes in the experience of imprisonment with a view to the prisoners' subsequent re-inclusion.

In the talks, which had the ultimate goal of getting to know the subjects and their family and social situations, it was in fact observed that, after 1975, requests for intervention, especially regarding the assigning of sites once observation was completed, had undergone a radical change compared to the previous periods. The proposal of assignment to a given type of institution is made by the team in the framework of the programme of treatment to follow observation; the prisoners seem eager to convey their desires to the experts in this regard, with relative motivations.

Whence the formulation of the hypothesis: Does prison reform, by favouring the possibility for the prisoner to maintain connections with his own environment, lead to a change in his attitude towards the prison institutions and as regards the planning of his own life as a free citizen?

The elements which emerged from the enquiry confirmed the prisoner's tendency to project himself to a greater extent towards the external environment and to plan his own re-inclusion in society with greater interest. In fact there has been a big increase in requests for sites based on vicinity to the prisoner's own environment in 1978 compared to 1975, in which year on the other hand he tended in a high percentage of cases to make requests which had as their ultimate goal a treatment mainly addressed to inside the prison.

This phenomenon which reveals a more live relationship of the prisoner with the outside environment, may indicate a reduction of the isolation marking life in prison.

The results of this enquiry - concludes the Author - might offer useful suggestions for a further development of the possible meanings of this different attitude which, while it would seem on the whole to be positive, however still gives rise to a number of queries.

RESUME

L'Auteur analyse les données issues d'une recherche effectuée sur deux groupes de détenus pensionnaires du Centre d'Observation de Rome-Rebibbia, au cours des années 1975-1978.

La recherche a été menée en vue de vérifier les changements relatifs à l'expérience de la détention en fonction de la réintégration successive, à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi n. 354 du 26.7.1975 sur le nouveau système pénitentiaire.

En effet, les entrevues visant à la connaissance des sujets et de leurs situations familiales et sociales ant permis de constater que - après 1975 - les demandes d'intervention, concernant notamment l'attribution du lieu de détention à la fin de l'observation, avaient subi un changement radical par rapport aux périodes précédentes. La proposition d'affectation à un certain type d'établissement est formulée par l'équipe dans le cadre du programme de traitement qui devra faire suite à la période d'observation; le détenu est soucieux d'exposer ses propres désirs en matière aux experts, en leur fournissant ses motivations.

D'ici la formulation de l'hypothèse: en donnant la possibilité au détenu de maintenir des contacts avec son milieu, la réforme pénitentiaire provoque une modification dans son attitude vis-à-vis des institutions pénitentiaires et de la programmation de sa vie future en liberté.

Les éléments fournis par l'enquête ont confirmé la tendance du détenu à se projeter davantage vers le milieu extérieur et à programmer avec plus d'intérêt sa propre réintégration. En 1978, on constate en effet une considérable augmentation des demandes d'affectation à certains endroits en fonction d'un rapprochement au milieu d'origine par rapport à 1975, année durant laquelle une partie consistante des sujets s'oriente vers des demandes visant à un traitement s'adressant essentiellement à l'intérieur de l'institution.

Ce phénomène, qui révèle un rapport plus vif du détenu avec le milieu extérieur, peut être le signe d'une diminution de l'isolement qui caractérise la vie de détention.

L'Auteur termine en disant que les résultats de l'enquête pourraient fournir des occasions d'approfondissement des significations possibles de cette nouvelle attitude qui, tout en se prêtant à des évaluations positives, présente néanmoins quelques points obscurs.

RESUMEN

El Autor analiza los datos relevados por una investigación realizada en dos grupos de detenidos del Centro de Observación Roma-Rebibbia, durante los años 1975-1978.

La investigación fue realizada para verificar si, con la entrada en vigor de la Ley 354 del 26/7/1975 sobre el nuevo ordenamiento penitenciario, se habían manifestado cambios en la vivencia de la detención en función de la readaptación posterior.

En los coloquios, que indagaban en el conocimiento de los sujetos y de sus situaciones familiares y sociales, se vio, en efecto, que - después de 1975 - las solicitudes de intervención, sobre todo en mérito a la asignación de la sede al concluir la observación, habían sufrido un cambio radical respecto de los períodos precedentes. La propuesta de asignación a un determinado tipo de instituto es formulada por el equipo en el ámbito del programa de tratamiento que deberá adoptarse después de la observación. El detenido se preocupa de exponer, ante los expertos, sus deseos en forma meritoria, motivándolos.

Por esto, la hipótesis formula lo siguiente: La reforma penitenciaria, al favorecer la posibilidad que el detenido mantenga contactos con su ambiente, lleva a una modificación del comportamiento del mismo respecto de las instituciones penitenciarias y de la programación de su vida en libertad.

Los elementos que surgen de esta investigación confirmaron la tendencia del detenido a proyectarse mucho más en el ambiente externo y a proyectar su nueva inserción con más interés. En efecto, aumentaron en forma relevante las solicitudes de sede en función de un acercamiento al proprio ambiente en el año 1978 en comparación con el año 1975. En este último, en cambio, el sujeto se orienta en un gran porcentaje a solicitar un tratamiento preferentemente dirigido al interior de la institución.

Tal fenómeno, que revela un vínculo más vivo del detenido con el ambiente externo, puede ser el indicador de una reducción del aislamiento que caracteriza la vida de los detenidos.

Los resultados de la investigación - concluye el Autor- podrían ofrecer apuntes para profundizar los posibles significados de este comportamiento diferente, que - a la par que se presta para valoraciones positivas - no es que no presente, además, toda una serie de interrogantes.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor analysiert die Daten aus einer in den Jahren 1975-1978 durchgeführten Untersuchung über zwei im Beobachtungszentrum von Rom-Rebibbia untergebrachten Häftlingsgruppen.

Die Untersuchung ist dafür veranstaltet worden, am zu prüfen, ob mit dem Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 354 vom 26. 7. 1975 zur neuen Strafregelung sich wesentliche Anderungen im Leben während der Haftzeit in bezug auf eine künftige soziale Widereingliederung der Häftlinge gezeigt hatten.

Bei den Gesprächen, die das nähere Kennenlernen der einzelnen Subjekte und deren sozialen und familiären Verhältnisse zum Ziel hatten, wurde nämlich ersichtlinch, wie - nach 1975 - die Forderungen nach Interventionen vor allem in Zusammenhang mit der Zuteilung des neuen Sitzes am Ende der Beobachtunszeit eine radikale Veränderung gegenüber der vorherigen Periode erfahren hatten.

Der Antrag für die Zuteilung an ein gewisses Institut wird von der Experteneqnipe im Rahmen des nachfolgenden Behandlunsprogrammes

formuliert; der Häftling hat dabei dei Experten seine Wünsche zu äussern und zu motivieren.

Von hier aus die Hypothese: Die Strafreform, indem sie den Häftling mithlilft, die Verbindungen mit seinem eigenen Milieu zu bewahren, führe zu einer Veränderung in seinem Verhalten gegenüber den Strafeinrichtungen und der Gestaltung seines eigenen Lebens in der Freiheit.

Die Resultate aus der Untersuchung haben die vermehrte Tendenz der Häftlinge bewiesen, sich im höheren Masse in die Aussenwelt zu projektieren und ihre soziale Wiedereingliederung mit grösserem Interesse zu gestalten. Tatsächlich seien die Sitzanträge in Zusammenhang mit der Annäherung an das eigene Milieu im 1978 erheblich gestiegen im Vergleich zum 1975, als diese sich in guter Prozentzahl nach einer vorwiegend im Inneren der Institution stattfindenden Behandlung orientiert hatten.

Dieses Phänomen, woraus sich ein regeres Verhältnis des Bestraften mit der Aussenwelt herausstelle, könnte ein Zeichen der Verminderung der mit dem Haftleben verbundenen Isolierung sein.

Die Resultate - so schliesst der Autor - könnten Anregungen bieten, um die möglichen Bedeutungen dieses verschieden Verhaltens zu vertiefen, das - obwohl es zu günstigen Bewertungen Anlass gibt, dennoch nicht ohne Fragen bleibe.

REALTA' E GESTIONE DEL MAFIOSO DETENUTO (*)

GIUSEPPE GEBBIA (**)

Signori invitati e colleghi partecipanti,

1. - Il tema affidatomi è alquanto complesso ed il supporto culturale dell'argomento è costituito da materiali ancora allo stato fluido che non hanno la certezza dei giudizi definiti con sentenze passate in giudicato, né sono conclusivi di inchieste o di studi scientifici, di dibattiti o tavole rotonde.

Ci si dovrà accontentare di una sorta di traccia di lavoro, di una bozza di studio da riempire e completare più in là.

Si tenterà di inquadrare il problema nei suoi aspetti più essenziali.

Una «questione carceraria» è sempre esistita nei suoi molteplici aspetti in tutti i paesi del mondo.

Non si può non riconoscere che essa si presenta in Italia particolarmente grave ed inquietante, sino al punto da essere considerata come uno dei problemi più delicati e difficili che il Governo è chiamato a risolvere.

Le carceri siciliane si inseriscono perfettamente in questo quadro generale.

Nel carcere, insomma si ripropongono, in misura esasperata ed in forma più drammatica, modelli di organizzazione sociale che già sono presenti nella società libera e caratterizzano la società stessa.

E l'Ucciardone — il mitico carcere palermitano — rispecchia, sotto tanti aspetti, le condizioni generali della società

(*) Relazione presentata al Convegno Nazionale Associazione Nazionale Magistrati il 21-22-23 gennaio 1983 a Palermo.

(**) Presidente della Sezione di sorveglianza di Palermo.

di Palermo, intesa come la capitale mondiale della mafia: vi si stabiliscono centri di potere e di sopraffazione, si procurano armi che sfuggono alle più accurate perquisizioni, si eseguono omicidi su commissione!

A tale situazione non sono certamente estranei fattori materiali contingenti, quale il superaffollamento che alla data odierna si può quantificare intorno al 40% in più rispetto alla sua capienza massima.

Nei piani pluriennali di edilizia penitenziaria erano state progettate per Palermo le costruzioni della casa detentiva per minori, della casa circondariale femminile, giacché la vecchia casa delle « Benedettine » è ormai da due anni chiusa a causa della fatiscenza delle sue strutture e le detenute vengono avviate a Messina, a Termini Imerese o a Sciacca, nonché di un altro carcere per adulti.

Sicché, a tempi medi o lunghi si poteva pensare ad un decongestionamento delle carceri locali.

Senonché, nel marzo del 1982 il Ministero di Grazia e Giustizia ha stralciato dal programma edilizio la costruzione della casa circondariale femminile e della casa di custodia preventiva per i minorenni.

La costruzione del secondo carcere per adulti è molto in ritardo, giacché la modifica al piano regolatore generale di Palermo, in cui va inclusa l'area prescelta (che in parte è stata occupata dalle costruzioni abusive), risale a circa due mesi addietro, nonostante i ripetuti solleciti da parte del Procuratore Generale di Palermo.

E' diffusa pertanto la convinzione che per molti anni ancora la situazione edilizia penitenziaria palermitana non compirà quel salto di qualità che è per altro il presupposto della legge di riforma penitenziaria del 1975: appare indifferibile rendere più celere i progetti da realizzare, coinvolgendo soprattutto il Parlamento che dovrebbe riesaminare il regime normativo degli appalti pubblici di tali tipi di strutture edilizie per renderlo più aderente alla realtà.

Né si eluda il problema invocando le strettezze del presente momento economico: è bene riflettere se davvero anche oggi continui a « non essere il momento » per programmare una politica di difesa sociale che abbia un posto onorevole nella scala delle priorità.

Non vanno poi sottovalutati i problemi connessi alla mancata separazione — determinata sempre dal sovraffollamento — dei detenuti condannati da quelli imputati in attesa di giudizio, dei condannati a pene lievi dai condannati a pene a lungo termine, degli imputati per reati politici da quelli per reati comuni.

Infatti, a tale ultimo riguardo va ricordato che proprio nella delinquenza comune il terrorismo ha trovato terreno fecondo per la sua opera di proseletismo!

Anche la mafia trova nel carcere il serbatoio in cui è facile reclutare la propria manovalanza criminale e fatto ancor più grave, ma non frequente è che l'Ucciardone, quando le retate si fanno più fitte, ospita la parte manageriale e capitalista della mafia che fa del carcere la sede « legale » delle proprie cosche, sede in cui si decidono collegialmente comportamenti processuali, omicidi ed intimidazioni sia nella società libera sia all'interno del carcere, e quant'altro serve all'inquinamento, all'occultamento o alla distruzione delle prove.

La predisposizione di un programma di assegnazione dei catturandi mafiosi in stabilimenti penitenziari lontani dai luoghi di loro residenza o da quelli in cui operano — assegnazione legittima in forza degli artt. 14 e 42 dell'ordinamento penitenziario — farebbe diminuire le conseguenze dell'accentramento nello stesso istituto penitenziario di capi, gregari e fiancheggiatori che troverebbero tra l'altro nell'abitat dell'Ucciardone incontrollabili e rapide canalizzazioni, già sperimentate sia verso la comunità esterna sia verso quella interna, in un fase processuale che richiede di solito l'isolamento degli inquisiti ed il divieto di incontro tra taluni detenuti.

Cautele quest'ultime che all'Ucciardone non è possibile attuare con estremo rigore per mancanza di idonee strutture edilizie e soprattutto a causa del sovraffollamento.

E' infatti esperienza di ogni Magistrato inquirente di questo distretto la constatazione della stessa linea di difesa o della concorde affermazione di determinate circostanze di luogo e di tempo da parte di più imputati, sulle quali si ha *aliunde* la certezza della impossibilità delle concordanze riscontrate attraverso gli interrogatori.

All'Ucciardone non si arriva, come avviene nelle carceri in cui sono ristretti i camorristi di Napoli, di Avellino e di Sa-

lerno, sino al punto di assegnare il detenuto, all'atto del suo ingresso nell'istituto penitenziario, in una o in un'altra sezione o in uno o in un altro raggruppamento a seconda della sua dichiarazione di appartenenza a tale o a tal altra organizzazione criminale per salvaguardare la sua incolumità personale dalle possibili aggressioni di gruppi avversi.

Anzi il mafioso per sua natura non ammette mai l'appartenenza ad alcuna cosca, cerca di dare di sé l'immagine di persona rispettosa, dell'ordine, evita la pubblicità, si distanzia con sorpresa dall'accusa di essere un delinquente.

In carcere il mafioso esaspera tali connotazioni: accusa giornalisti, carabinieri e poliziotti di rovinare onesti padri di famiglia; riesce finanche a convivere in apparente tranquillità nella stessa sezione, ove si hanno mille modi di incontrarsi, con gli imputati dell'omicidio del padre, del fratello o di altro congiunto.

Il mafioso detenuto è un particolare tipo d'autore di reati: non è un emarginato, ma perfettamente integrato, con caratteristiche svariate ma sempre comprese nel quadro di una sostanziale omogeneità al modello di vita dominante; assume la fisionomia di persona inserita economicamente e plasmato sui modelli della civiltà dei consumi.

E' bene subito chiarire che non è il carcere a dare al detenuto lo *status* dimafioso o addirittura a crearlo, perché la mafiosità è un connotato che si acquisisce all'esterno, nella società libera: semmai, nel carcere si rivela lo spessore della sua mafiosità, sia pure in forma esteriore, attraverso l'ossequio alla sua persona da parte degli altri detenuti che non infrequentemente si trasfonde, purtroppo, nella custodia.

Solo se si è in possesso di un buon bagaglio di esperienze tecniche (conoscenza profonda dell'ambiente, del quartiere, della contrada, dei settori economici privilegiati, parentele, precedenti penali, concorrenti nei reati) unitamente ad intuito, sensibilità e spirito di osservazione non potrà sfuggire la individuazione del soggetto mafioso in carcere che presenta caratteristiche tipiche della mentalità mafiosa, che qualcuno chiamò « spirito di mafia »: ingiustificati privilegi o favoritismi, forme di sospetta prodigalità, aspetti di esagerato protezionismo verso emarginati, linguaggio ambiguo, rapporti umani di dubbio fraternismo, eccessivo rispetto verso la custodia.

Ma questa mentalità non basta a configurare il soggetto mafioso: occorre che questo « elemento psichico » si concretizzi in atti di mafia che si rilevano appunto attraverso i reati ascrittigli, le sentenze di condanna o di assoluzione di proscioglimento, ed i provvedimenti di prevenzione, non potendo mai trascurarsi la circostanza cha tale soggetto, a differenza del delinquente comune, non opera quasi mai da solo ma col gruppo, cosca e «famiglia», di cui fa parte.

2. - L'ossequio del mafioso alle regole carcerarie è solo apparente: il mafioso, il quale è abilissimo a cogliere immediatamente il *locus minoris resistentiae* del sistema carcerario, comincia sin dal momento del suo ingresso nell'istituto penitenziario a trovare le vie traverse per tentare di guadagnare al più presto la libertà, a prescindere dall'attuazione dei mezzi di difesa nel procedimento penale a suo carico.

Occorre premettere che il rapporto con il medico costituisce il tema dominante o uno di quelli prevalenti della vita carceraria.

A questo sviluppo concorrono l'Amministrazione penitenziaria ed il personale sanitario: quest'ultimo soprattutto perché è sottoposto a pressioni, le quali quando non si presentano come minaccia hanno la capacità persuasiva dell'assillo.

L'Amministrazione penitenziaria vi concorre, perché avverte che quello delle prestazioni sanitarie è un settore nel quale si può largheggiare rispetto alle richieste dei detenuti senza compromettere, anzi favorendo l'ordine pubblico interno ed anche perché di fronte a rivendicazioni relative alla salute è ben difficile assumere una linea rigida senza apparire dalla parte del torto.

E' nota la stretta dipendenza che intercorre tra lo stato psichico del soggetto e la sua condizione fisica.

Il carcere suscita ogni sorta di stati d'animo, di afflizioni e di sentimenti negativi, come il senso di abbandono, l'umiliazione, l'ansia, l'angoscia, l'aggressività e costituisce di per sé solo cagione di squilibrio della salute.

Questa affermazione non è astratta, ma trova il suo riscontro nella concreta realtà della popolazione carceraria e nell'alto tasso di morbilità che in essa si riscontra, nonostante che la fascia di età nella quale sono compresi la maggioranza

dei detenuti sia quella in cui l'uomo, di solito, gode migliore salute.

Chi va in carcere non sopravvive soltanto, come ibernato, nella attesa del ritorno in libertà, ma resta soggetto attivo di vicende individuali e sociali.

Ed il suo stato di salute è fra i fattori determinanti del senso e della qualità di tali vicende.

E' da prendere atto che in carcere è pratica normale che veri e finti problemi di salute siano usati per ottenere, nell'ambito dell'istituto penitenziario o con il ricovero in luogo esterno di cura, spazi di libertà, maggiori contatti con i familiari, diversivi o modi di resistere alle costrizioni della vita nell'istituzione.

Ed è così che la salute, oltre che modo di essere della persona, diviene anche strumento da usare nei modi più vari e talvolta sorprendenti da parte del detenuto mafioso.

I casi di simulazione o di esasperazione di malattia esistente si riscontrano nella maggior parte tra i detenuti mafiosi. Gli scopi di tale strumentalizzazione appaiono evidenti secondo la fase in cui si trova il procedimento a loro carico.

Si va dalla libertà provvisoria per incompatibilità del regime carcerario con lo stato di malattia al rinvio del processo per oscure finalità, dalla incapacità di intendere e di volere totale o parziale all'organizzazione della fuga o alla sospensione della pena per ottenere l'eventuale grazia per la pena residua.

Con l'entrata in vigore della recente legge n. 532 del 12 agosto 1982 si sono aggiunti altri incentivi alla simulazione o all'esasperazione della malattia.

Infatti, è prevista la possibilità, a causa di uno stato di grave infermità, dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura e assistenza e ciò sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, giacché nel procedimento di esecuzione non è prevista carcerazione diversa da quella che si sconta in uno stabilimento penitenziario.

In tale situazione, il Magistrato competente a disporre il ricovero è costretto a svolgere complesse indagini sanitarie al fine di scoprire simulazioni o esagerazioni di stati di morbosità esistenti a danno della sua concentrazione nella ricerca della prova o dell'espletamento degli altri affari penali, finendo

in taluni casi per disinteressarsene perché lascia sulle spalle delle forze di polizia l'onere del piantonamento del detenuto in luogo esterno di cure.

Rimedio abnorme si è appalesato il trasferimento dei detenuti ricoverati nei locali ospedali in istituti penitenziari di altre regioni, giacché se da un lato il trasferimento è stato idoneo per scoraggiare richieste di ricovero per malattie simulate o esagerate, ha dall'altro lato, scoraggiato anche quei detenuti che effettivamente, per la loro infermità, hanno assoluta necessità di interventi e cure specialistiche.

E tale ultima conseguenza è causa di una così intensa tensione all'interno dell'Ucciardone che non può non tenersi conto del sospetto che la protesta silenziosa dell'intera popolazione carceraria possa essere inquinata dai profittatori mafiosi.

Pertanto, si presenta necessaria ed urgente l'istituzione nella regione di una apposita sezione carceraria nell'ambito di una struttura ospedaliera pubblica con proprio personale paramedico che possa accogliere i detenuti infermi.

E per comprendere meglio tale necessità si deve ricordare che l'onere di tale situazione cade sostanzialmente sulle forze di polizia che debbono provvedere al servizio di piantonamento del detenuto ricoverato in ospedale con impiego passivo di ingenti forze (per ogni detenuto si impiegano otto unità al giorno) che potrebbero essere più utilmente avviate ad altri servizi di difesa sociale.

3. - Altro aspetto della detenzione del soggetto mafioso, che si è rilevato solo di recente a seguito dell'entrata in vigore della legge antimafia n. 646 del 1982, è la richiesta di autorizzazione a compiere atti giuridici.

Si tratta di procure generali per disporre di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sui propri beni mobili ed immobili.

Si appalesa evidente lo scopo di tali richieste: si teme il sequestro e la confisca dei loro beni e con la vendita a terzi di buona fede del patrimonio sospetto potrebbe essere frustata la misura fiscale del sequestro e della confisca correlata alla misura di prevenzione che si trova in istruttoria notoriamente irta di serie difficoltà che richiedono tempo per superarle.

Contro tale macchinazione l'attuale legislazione ha una sola norma da apporre molto debolmente e precisamente l'art.

18 della legge penitenziaria n. 354/1975 in relazione all'art. 35 del relativo regolamento di esecuzione che dà la facoltà di concedere la autorizzazione al colloquio con terzi per compiere atti giuridici al magistrato di sorveglianza o alle altre autorità giudiziarie a seconda dei vari gradi e stadi in cui il processo a carico del detenuto si trova.

Per i condannati tale tipo di autorizzazione è concessa in forza delle stesse norme or ora citate dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena.

La mancata previsione di un'apposita norma nella legge antimafia è una lacuna che dovrebbe essere colmata al più presto da parte della Commissione Parlamentare se si vuole penetrare in profondità nella realtà carceraria, rendendo al riguardo più efficaci i mezzi di intervento che allo stato è solo quella di proibire il colloquio con il notaio o, tutt'al più, di imporre al notaio, con dubbia fondatezza giuridica, di limitare la procura al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

4. - Passando ora agli aspetti della disciplina delle misure alternative alla detenzione per il soggetto mafioso è da premettere subito che ai tipi di autore di determinati reati è preclusa l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, rimanendo applicabile la riduzione di pena a tutti i tipi di autore di reati.

E così agli autori dei reati di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione si è anche aggiunto, con la nuova legge antimafia, l'autore del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

In altri termini, il Parlamento ha seguito nelle sue scelte il criterio di privilegiare la funzione afflittiva della pena al cospetto del tipo di autore mafioso, ma non ha rinunciato al trattamento rieducativo.

Infatti, il legislatore ha voluto esprimere nel modo più tangibile la fedeltà al comma 3° dell'art. 27 della Costituzione (le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato), lasciando immutata la proclamata applicabilità del trattamento rieducativo a « ciascun condannato e internato » (art. 13, comma 3° della legge penitenziaria) e rigettando conseguentemente

il postulato dell'incorregibilità o dell'irrecuperabilità di taluni soggetti sia pure mafiosi.

Si suole dire che l'associato ad organizzazione mafiosa, essendo a conoscenza delle tante imprese illecite del gruppo, sia in un certo senso prigioniero di questa sua posizione e non possa più distaccarsene, pur volendo, per le prevedibili conseguenze che potrebbero derivare anche alla sua incolumità personale.

Una siffatta proposizione, se posta sul piano della mera dialettica, potrebbe apparire giustificata da una certa logica; tuttavia, non si ritiene che possa essere accolta come regola fissa.

Tale « inamovibilità », considerata quale espressione di fedeltà, piuttosto che come « difficile sganciamento », ebbe sicuramente utili presupposti nella mafia del feudo, quando l'organizzazione era regolata da norme d'onore e dalla piena dedizione ad una certa « causa » (la mafia aveva allora un certo sottofondo idealistico), che non potevano essere tradite, pena la morte.

Diversa è oggi la struttura della mafia, essendo essa cambiata assieme con la società di cui continua ad essere il sottoprodotto; è sicuramente « materializzata » per aver perso quella specie di idealità che pervadeva, un tempo, i suoi accoliti dopo essersi avvicinata alla delinquenza comune ed al gangsterismo di tipo americano, tanto da immedesimarvisi.

La modificata struttura della mafia non comporta perciò conseguenze e traumi per l'allontanamento dal clan di un suo associato, specie se si tratti di gregario.

Ciò significa che, al limite, il mafioso può anche impunemente distaccarsi dall'organizzazione di cui faceva parte, anche se la sua mentalità, di carattere anarcoide, rimane qual'era: per questo motivo ed in tal senso si può parlare di recuperabilità del soggetto mafioso.

Si tratta, però, di prospettive condizionate al verificarsi di situazioni sicure, come ad esempio, l'allontanamento volontario del soggetto mafioso da un determinato ambiente territorialmente definito (comune, provincia e regione) e da un determinato settore di lavoro sul quale gravitava l'attività mafiosa del soggetto.

Ci sembra chiaro a questo punto che il recupero sociale del mafioso non può naturalmente essere riferito ai capi carismatici

dei gruppi mafiosi o a chi su tali gruppi eserciti un potere particolare.

Deve trattarsi, invece, di gregari, cioè delle cosidette « mezze tacche », di cui le cosche mafiose si servono, nell'esercizio del loro potere, per affidare incarichi esecutivi e di fiducia.

D'altronde, riuscire a privare di questi gregari le cosche mafiose, può significare, per le cosche stesse, crisi — seppure temporanea — di operatività.

In pratica, la questione « reinserimento » va guardata sotto un duplice aspetto: l'uno riguarda il soggetto che intende reinserirsi, l'altro interessa l'atteggiamento che la società assume nella particolare situazione.

Per quanto riguarda il soggetto, sappiamo che, nella maggior parte dei casi, egli preferisce reinserirsi nella società del luogo dove solitamente è vissuto; sorge, quindi, il problema della effettiva ed obiettiva possibilità.

Problema, codesto, aperto che non può essere affrontato secondo schematismi, bensì attraverso criteri realistici, cioè caso per caso, al fine di constatare se la manifestata volontà di reinserimento sia effettiva o meno.

Potrebbe, cioè, verificarsi — è facile che ciò capiti — che il soggetto dissimuli di volersi reinserire, ma solo per rimanere nell'ambiente in cui ha da curare interessi illeciti, oppure scelga un ambiente diverso da quello in cui è vissuto, ma solo perché ritiene di potervi trasferire i propri interessi mafiosi.

Per quanto riguarda poi il rapporto fra soggetto che intende reinserirsi e società, occorre un atteggiamento di completa disponibilità della comunità, rivolto, cioè, ad apprestare i mezzi di sostegno che si rendono necessari per agevolare nel mafioso la tendenza al recupero.

Va osservato che la nuova legge antimafia esclude per gli autori del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso l'applicabilità degli istituti con i quali si tenta di fare inserire utilmente nella società gli altri comuni detenuti (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà).

Senonché, la maggior parte dei soggetti acquisiscono — almeno sino ad oggi — lo status di mafioso con il provvedimento definitivo di prevenzione e raramente con la condanna per il reato di associazione per delinquere.

E si verrebbe a verificare che i più pericolosi mafiosi, che di solito possono essere perseguiti solo con le misure di pre-

venzione in mancanza di corposità delle prove raccolte negli eventuali procedimenti penali a loro carico, potranno in tesi ottenere la semilibertà o addirittura l'affidamento in prova per reati diversi da quello per associazione per delinquere di tipo mafioso.

Appunto evidente che l'adeguamento di trattamento per tutti i soggetti che hanno acquisito in forma legale lo status di mafioso deve necessariamente operarsi attraverso la modifica dell'art. 47 della legge penitenziaria, aggiungendosi che il soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa va escluso dall'applicazione della semilibertà e dall'affidamento in prova al servizio sociale.

Del resto è ormai *jus receptum* per la Sezione di sorveglianza, presieduta da chi vi parla, che la semilibertà o l'affidamento in prova non può ottenersi nei luoghi in cui il soggetto mafioso non può dimorare o ne ha il divieto in forza di provvedimento di prevenzione; giurisprudenza codesta che ancora non è stata recepita dalle altre Sezioni di sorveglianza con la conseguenza che spesso si verifica l'emigrazione del detenuto mafioso verso altri lidi più ospitali.

E dopo essersi realizzata tale *par condicio,* si dovrebbe pensare a formulare una legge sui pentiti non proprio come è stata concepita per i terroristi, ma piuttosto articolata in modo che gli eventuali benefici possono ottenersi solo dopo la condanna dei colpevoli che il pentito o il dissociato abbia concorso a farli scoprire.

Il discorso sin qui fatto sul reinserimento sociale e sui pentiti deve presentarsi come «un unicum» con le misure di prevenzione.

Tali misure hanno oggi solo carattere afflittivo e non si vede perché non debbano avere anche quello rieducativo, tanto più che il condannato ha oggi la possibilità di recupero e di reinserimento con l'applicazione di specifici istituti sino ad arrivare alla riabilitazione.

Appare conforme al sistema giudiziario che così come la qualifica di mafioso acquisita attraverso la condanna per il reato di associazione per delinquere è iscritta sul casellario giudiziario, anche la qualifica di indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, consacrata nel provvedimento di prevenzione, debba essere iscritta sul casellario giudiziario dovendosi però prevedere la revisione della qualifica alla scadenza di un

determinato numero di anni ad istanza dell'interessato o del Pubblico Ministero.

Il sistema avrebbe il merito di poter essere conosciuta tale qualifica in qualsiasi procedimento penale o in qualsiasi attività amministrativa in cui si richieda il certificato del casellario giudiziario, ma avrebbe soprattutto lo scopo di tener aggiornata la mappa dei mafiosi e si raggiungerebbe in tal modo anche lo scopo di poter dare al soggetto la possibilità di riacquistare il suo status di cittadino nella pienezza dei suoi diritti e dei doveri attraverso la cancellazione dal casellario seguendo la stessa procedura di applicazione della misura di prevenzione.

Allo stato la qualifica di polizia di mafioso è come quella di erede, *semel heres, semper heres:* si trova senza alcuna possibilità di recupero sociale chi abbia scontato la misura di prevenzione o la condanna per reati di tipo mafioso: la originaria decadenza da ogni concessione o autorizzazione è quasi perenne.

Situazione codesta che va collocata nella visione globale del trattamento rieducativo del mafioso.

5. - Posta la base per un discorso sulla recuperabilità e e sui pentiti, si passa ad accennare la questione dei detenuti irrecuperabili, tra i quali si collocano sicuramente certe fasce di mafiosi.

L'esperienza maturata negli ultimi anni nell'applicazione della legge penitenziaria ci fa constatare che non esiste nella legge un sistema per fronteggiare in carcere l'estrema pericolosità di determinati soggetti, specie in occasione dei loro trasferimenti.

Non è praticamente possibile evitare i trasferimenti dei detenuti e nemmeno di quelli già condannati all'ergastolo, soprattutto perché la maggior parte di essi è sottoposta a procedimenti penali nelle varie sedi in cui da liberi risiedevano e ragioni di ordine costituzionale impediscono l'emanazione di norme dirette a limitare le traduzioni per fini di giustizia.

E' noto che un limitato numero di soggetti, già condannati a pene pesantissime, tende a strumentalizzare le disposizioni dell'ordinamento penitenziario per compiere azioni gravemente criminose contro i compagni di detenzione e contro gli agenti di custodia.

Di fronte a casi di particolare ferocia e di fronte a casi di indubbia flagranza in delitti di sangue, non è più possibile pensare che tali detenuti continuino a fruire di determinate regole penitenziarie, come quelle che disciplinano le attività in comune.

Occorre quindi creare uno strumento che possa ridurre il grado di pericolosità di taluni soggetti e che possa anche esercitare una efficacia intimidatoria generale, soprattutto nei confronti di quei detenuti che, pur non esponendosi in prima persona nel commettere tali delitti, mantengono un comportamento improntato alle ben note regole della mafia e della camorra, intessendo legami e rapporti con gli altri compagni e coartando le loro volontà.

E tale strumento è previsto nel disegno di legge n. 1691 presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia sin dal 4 gennaio 1982 al Senato della Repubblica: è stato sostanzialmente proposto la modifica dell'art. 90 del vigente ordinamento penitenziario, nel senso di affidare al prudente apprezzamento del Ministro, responsabile politicamente dei suoi atti davanti al Parlamento, l'applicabilità della sospensione di regole di trattamento previste dall'attuale ordinamento penitenziario, oltre che ad un determinato stabilimento o sezione di esso, anche nei confronti di singoli detenuti.

Pongo il problema di rivedere la posizione di un particolare detenuto, cioè l'ergastolano: di solito è il killer più sfruttato nella commissione dei reati.

In tali episodi non viene mai coinvolto il condannato a trentanni, giacché la pena della reclusione riportata per il reato commesso in carcere si aggiunge alla pena residua sino al limite della misura di trentanni.

Tale particolare sistema di cumulo di pene — recente elaborazione giurisprudenziale — è stato sufficiente ad esercitare in tale fasce di detenuti una seria efficacia intimidatoria generale.

Per l'ergastolano che commetta altro delitto non ci sono molte sanzioni da scegliere o da prevedere.

La pratica ci suggerisce solo la misura dell'isolamento che può essere continuo o diurno.

La Suprema Corte con la nota sentenza del 28 febbraio 1980 ha già dato un autorevole indirizzo fissando il principio che l'isolamento diurno va applicato perché costituisce una

sanzione penale non abrogata dall'art. 33 del recente ordinamento penitenziario, che prevede l'isolamento continuo per la durata di giorni quindici come punizione disciplinare per tutti i detenuti.

Ora, spetta al legislatore mettere a punto tale strumento traendo l'esperienza dai numerosi omicidi commessi in carcere; l'inasprimento delle modalità di esecuzione dell'ergastolo si giustifica con la estrema necessità di evitare che le pene più gravi possono costituire per il condannato una specie di viatico alla delinquenza iterata!

6. - Mi rimane come ultimo punto di questa relazione accennare a certi dati di esperienza comuni soprattutto ai magistrati di sorveglianza ed ai giudici istruttori, invitando tutti gli operatori del settore a riflessioni che possano contribuire a trovare meccanismi processuali idonei sul terreno della lotta alla criminalità, in genere, ed a quella mafiosa, in particolare.

Mi riferisco al fatto che un gran numero di pericolosissimi delinquenti ed in particolare mafiosi — che sono stati raggiunti da prove certe — ad un tratto, nel corso dell'istruttoria diventano « folli », « pazzi », pur essendosi raggiunta la certezza che l'esecuzione del delitto di mafia richiede un particolare tipo di autore che deve possedere qualità e connotazioni che nulla hanno in comune con un soggetto nevropatico e psicotico.

Il mafioso non ha alcuna vocazione al rischio, anzi l'inefficienza o la imperfezione dell'organizzazione del delitto comporta spesso un altro delitto — questa volta — però in cerca di autore!

La scelta della via del manicomio giudiziario può essere a a volte obbligata: le motivazioni al riguardo sono di difficile interpretazione che possono arrivare sino al punto di poter riciclare dopo il periodo trascorso in manicomio giudiziario lo stesso soggetto per altri delitti oppure di volere contenere il «danno carcerario» entro limiti sopportabili, con l'intervento della revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva che la Sezione di sorveglianza competente non potrà mai negare di fronte all'avallo sanitario di completa guarigione dalla in-

fermità, potrattasi soltanto sino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.

La percentuale di guarigione di soggetti mafiosi raggiunge indici statistici elevatissimi.

Ora, passando a proposte concrete che potrebbero essere recepite dalla Commissione parlamentare istituita con la legge antimafia per affinare i mezzi e gli strumenti di lotta, si deve premettere che secondo il preciso disposto dell'art. 203 cod. pen. componente essenziale della pericolosità sociale è la probabilità della commissione di altri reati.

E' chiaro quindi che la pericolosità sociale riguarda esclusivamente l'avvenire e non il passato che è soltanto elemento rivelatore.

Senonché, tale prognosi riveste ai fini legali un indubbio valore pratico, ma non può essere fondata su accertamenti che abbiano rigore scientifico se non in misura molto modesta: quello sulla pericolosità adunque è un giudizio che rimane ancorato all'esperienza e all'intuito dell'operatore del diritto.

Sicché, al giudizio di guarigione della malattia mentale dovrebbe seguire un congruo periodo di licenza di esperimento non già di mesi sei, come è previsto dalla vigente legislazione, ma di anni con le prescrizioni della libertà vigilata che potrà essere aggravata con il rientro in ospedale psichiatrico giudiziario qualora il soggetto violi la prescrizione di curarsi presso le unità sanitarie locali o manifesti seri disturbi psichici come espressione della pregressa malattia mentale, oppure con l'internamento in una casa di lavoro se il soggetto violerà altre prescrizioni che attengono alla difesa sociale.

Giudizio che dovrà essere affidato alla Sezione di sorveglianza che è l'organo tecnico più qualificato, avendo tra i suoi componenti esperti in psichiatria, in servizio sociale, in psicologia e in sociologia.

Ed un intervento legislativo urgente occore soprattutto a seguito della sentenza n. 139 della Corte Costituzionale dell'8 luglio 1982, in forza della quale sono cadute tutte le ipotesi di pericolosità sociale presunte, dovendosi ormai accertarsi — da parte del giudice di cognizione o dell'esecuzione prima di emettere il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario del soggetto prosciolto per infermità psichica — della per-

sistenza della pericolosità sociale derivante dalla originaria infermità.

Sono arrivato alla fine della mia fatica e mi auguro che alla luce delle risposte che saranno offerte nel corso di questo dibattito, si additeranno poi i punti fondamentali di un più penetrante intervento nella lotta alla criminalità e a quella mafiosa in particolare, di cui l'Associazione Nazionale Magistrati possa farsi coerentemente promotrice di elaborazione e di proposta.

RIASSUNTO

Premesso un quadro allarmante della situazione dell'edilizia penitenziaria in Sicilia ed in particolare a Palermo, dovuta alla mancanza di strutture adeguate, all'inverosimile sovraffollamento, alla presenza negli istituti di numerossisimi detenuti che sono capi, gregari e fiancheggiatori della mafia, l'Autore sottolinea che la mafia stessa trova nel carcere — che divento spesso « sede legale » delle proprie cosche — il serbatoio in cui è facile reclutare manovalanza criminale, in cui si pongono in atto crimini anche gravi (quali l'omicidio), intimidazioni, e tutta una serie di azioni tendenti ad occultare, inquinare, distruggere le prove.

Auspica che i mafiosi arrestati siano assegnati a stabilimenti lontani dal luogo di residenza o in cui hanno operato e pone in evidenza il fatto che il mafioso non è un emarginato, cerca di dare di sé una immagine di rispettabilità e di ordine, è ossequiente alla custodia, protegge i detenuti più deboli.

Non è certo il carcere a dare al detenuto lo « status » di mafioso: se mai nel carcere si misura lo spessore della mafiosità di certi soggetti.

Sottolinea peraltro che l'osservanza da parte del mafioso delle regole del carcere è soltanto apparente e che il problema dominante è quello della salute, fisica e psichica, attraverso il quale il detenuto cerca spazi di libertà, ricoveri in ospedale, maggiori contatti con l'esterno, libertà provvisoria, arresti domiciliari, ecc...

La tendenza alla esasperazione della malattia e la simulazione dominano incontrastate e il Magistrato è costretto a svolgere numerose, complesse e delicate indagini allo scopo di accertare se i motivi addotti siano effettivamente gravi e sussistenti.

A tale scopo auspica che venga istituita in sede regionale una apposita sezione carceraria, sia pure nell'ambito di un ospedale pubblico, in cui poter procedere — mediante personale specializzato — a tutti gli accertamenti.

Sottolinea la pericolosità dei colloqui concessi con estranei allo scopo di compiere atti giuridici che potrebbero attuare la dispersione del patrimonio del detenuto mafioso e sottrarlo al sequestro.

Pone anche il problema del trattamento da riservare ai mafiosi « pentiti » che si siano dissociati in modo sicuro e concretamente e che abbiano concorso a far scoprire e condannare gli autori di reati di mafia, nonché quello delle misure alternative alla detenzione (affidamento e semilibertà) che, nei confronti del mafioso, dovrebbero, anche nel caso di pene per reati non compresi nella elencazione di cui all'art. 47, 2° comma della legge penit., imporre — se concesse — particolari

prescrizioni intese ad evitare in ogni caso che il mafioso ritorni nei luoghi in cui ha operato o nei quali ha — per provvedimento di prevenzione — divieto di ritornare e di operare.

Sottolinea che vi sono detenuti mafiosi « irrecuperabili », autori di reati gravissimi, di alta pericolosità, nei cui confronti non può che attuarsi un sistema di differenziazione pur temporanea con il rispetto di regole precise, così come suggerito da alcuni disegni di legge già presentati al Parlamento in tema di modifica dell'art. 90 della legge penit.

Infine affronta la questione della malattia mentale e dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, della pericolosità sociale dell'infermo di mente prosciolto da gravi imputazioni, della sentenza n. 139 dell'8 luglio 1982 della Corte Costituzionale e suggerisce che — almeno — si faccia luogo al giudizio di guarigione del mafioso prosciolto dopo un periodo di esperimento, più lungo di quello dell'attuale « licenza finale » (che è di soli sei mesi), attuato a mezzo di libertà vigilata per anni e con possibilità di rientro in O.P.G. in caso di violazione delle prescrizioni o di riacutizzazione della malattia.

RESUME

Faisant suite à un cadre inquiétant de la situation du bâtiment pénitentiaire en Sicile, et notamment à Palerme, situation engendrée par le manque de structures appropriées, au surpeuplement invraisemblable, à la présence dans les établissements d'un grand nombre de détenus qui sont les chefs, les suivistes et les complices de la mafia, l'Auteur souligne que cette dernière trouve dans la prison même — qui souvent devient le « siège officiel » de ses noyaux d'adhérents — le réservoir permettant de recruter aisément des bras criminels, le lieu où se préparent des crimes parfois graves (tels que l'assassinat), les intimidations et toute une série d'actions visant à faire disparaître, à brouiller et à détruire les preuves.

L'Auteur souhaite que les « mafiosi » mis aux arrêts soient affectés à des établissements situés loin de leurs domiciles ou des lieux où ils ont agi et met en évidence le fait que le « mafioso » n'est pas un marginal: il essaye au contraire d'apparaître comme une personne respectable et comme un partisan de l'ordre, il se montre respectueux vis-à-vis del la garde et protège les détenus les plus faibles.

Ce n'est certes pas la prison qui donne au détenu le « statut » de « mafioso »: tout au plus, c'est dans les établissements pénitentiaires qu'il est possible d'évaluer la consistance du caractère « mafioso » de certains sujets.

L'Auteur souligne d'ailleurs qu l'observance de la part du « mafioso » des règles de la prison n'est qu'apparente et que le problème dominant est celui de la santé, physique et psychique, moyens par lesquels le détenu cherche des espaces de liberté, des hospitalisations, la possibilité d'avoir plus de contacts avec l'extérieur, la liberté provisoire, les arrêts forcés à domicile, etc.

La tendance à l'exaspération de la maladie et la simulation sont prédominantes et le magistrat se trouve obligé à effectuer de nombreuses enquêtes, complexes et délicates, afin d'établir si les raisons alléguées sont effectivement graves et subsistent réellement.

A cet effet, l'Auteur souhaite que soit constituée au niveau régional une section pénitentiaire spéciale, par exemple dans le cadre d'un hôpital public, dans laquelle pouvoir procéder — au moyen de personnel spécialisé — à tous les contrôles nécessaires.

Il souligne le danger que comporte la permission d'entrevues avec

des étrangers, entrevues qui visent à l'accomplissement d'actes juridiques susceptibles de faire disperser le patrimoine du détenu « mafioso » et de le soustraire au séquestre.

L'Auteur pose également le problème du traitement qu'il convient de réserver aux «mafiosi» suivistes «repentis» s'étant dissociés de façon certaine et concrète et ayant contribué à la découverte ainsi qu'à la condamnation des auteurs de crime de « mafia », de même que le problème des mesures remplaçant la détention (confiance et demiliberté) qui, vis-à-vis du « mafioso », devraient, même dans le cas de peines relatives à des crimes ne figurant pas dans la liste visée à l'article 47, deuxième alinéa de la loi pénitentiaire, imposer — lorsqu'elles sont accordées — des prescriptions particulières visant, en tout cas, à éviter que le « mafioso » retourne sur les lieux où il a agi ou sur lesquels — par mesure de prévention — il lui est défendu de retourner et d'agir.

L'Auteur fait remarquer qu'il existe des détenus « mafiosi » irrécupérables, ayant commis des crimes extrèmement graves, des individus extrèmement dangereux, à l'égard desquels ne peut être appliqué qu'un système de différenciation, quoique temporaine et tout en respectant des règles précises, comme le suggèrent certains projets de loi déja présentés au Parlement en matière de modification de l'article 90 de la loi pénitentiaire.

Enfin, l'Auteur aborde la question de la maladie mentale et de l'Hôpital Psychiatrique Judiciaire, du caractère socialement dangereux du malade mental acquitté d'accusations graves, de l'arrêt n. 139 du 8 juillet 1982 de la Cour Costitutionnelle, et il suggère que — du moins — l'on arrive à décréter la guérison du « mafioso » acquitté aprés une période d'exprience, plus longue que la « licence finale » actuelle (qui ne dure que six mois), experience réalisée au moyen de la liberté surveillée pendant des années et avec la possibilité de retour à l'Hôpital Psychiatrique Judiciaire en cas de violation des prescriptions ou de nouvelle aggravation de la maladie.

SUMMARY

Given the alarming picture of the prison building situation in Sicily, and especially in Palermo, due to the lack of adequate facilities, to the unbelievable overcrowding, to the presence in the prisons of several inmates who are leaders, members or sympathisers of the mafia, the Author emphasises that the mafia itself finds in the prison — which often becomes the « legal headquarters » of their own intrigues — a reservoir where it is easy to recruit henchmen, where crimes even serious ones arë put into motion (such as murder), intimidation, and a whole series of actions aimed at covering up, diluting and destroying the evidence.

It is hoped that those members of the mafia arrested are sent to prisons far from where they live or where they have operated and it is underlined that the 'mafioso' (member of the mafia) is not a society drop-out, but someone who tries to give himself an air of respectability and order; he obyes prison rules, protects the weaker inmates.

It is certainly not the prison which gives the inmate his mafia « status »: if anything the degree of certain subjects' involvement can be measure.

It is furthermore stressed that the « mafioso's » observance of the prison's rules is only a show and that the main problem is that of his health. both physical and mental, which the inmate exploits to gain more freedom; admittance to hospital, greater contact with the outside world, bail, house arrest, etc...

The tendency to exagerate the gravity of illness and the very feigning of it occurs repeatedly and the magistrate is copelled to carry out several complex and delicate inquiries with the aim to ascertain whether the reasons given are effectively serious and exist.

With this aim in mind, it is hoped that a special prison section be set in the regional headquarters, be itmerely within the framework of a public hospital, where it is possible to proceed — with the help of specialized staff — to carry out all the necessary check-ups.

Stress is laid on the risk involved in meetings granted with persons from the outsider world with an aim to taking legal steps which could lead to the scattering of the « mafioso's » wealth and its eluding confiscation.

The problem is also raised of the treatment given to members of the mafiaworld who wish to give state evidence, who have helped disassociate themselves once and for all and who have helped uncover and condemn those responsible for mafia crimes, as welle as the alternative measures of detention under surveid care and semi-liberty which should, even in the case of sentences for crimes not included in the list as of art. 47 2nd paragraph of the prison law, impose — when granted — special rules aimed at avoiding atevery opportunity that the « mafisoso » returns to the place where he operated or where — as a matter of prevention — he is ont allwed to return or operate.

It is also emphasised that there are « irretrievable » mafia inmates, responsible for extremely serious crimes, higly dangerous, whith regards to whom a system of differentiation must be carried out within the framework of specific rules, as suggested in some bills which have already been presentend to Parliament in concection with changes to art. 90 of the prison law.

Finally, the question is faced up to of the mentally ill and of the prison psychiatric hospital, of the social danger of the unstable mind acquitted of serious crimes, of sentence N. 139 of July 8the 1982 of the Constitutional Court and it is suggested that — at least — a verdict is reached of a recovery of the mafioso acquitted after a trial period, longer than the present term (which is only six months), which in turn is arrived at following ears of bail and with a possibility of a return to the hospital in the event that the regulations have been violated or of the reoccurrence of the illness itself.

RESUMEN

Tras presentar un cuadro alarmante de las condiciones de la edificatión carcelaria en Sicilia — especialmente en Palermo — debido a la carencia de estructuras adecuadas, al inverosímil hacinamiento y ala presecnia en los institutos de muchísimos detenidos que son cabecillas, secuaces o flanqueadores de la mafia, el autor destaca que ésta halla en la cárcel misma — que suele convertirse en una suerte de « sede legal » de sus grupos — la reserva en la cual recluta fácilmente mano de obra criminal y el ambiente propicio para poner en práctica intimidaciones y delitos de indole incluso grave (como el homicidio), así como toda una serie de acciones tendientes a ocultar, falsear y destruir pruebas.

El Autor espartidario de que los mafiosos arrestados sean trasladados a establecimientos distantes del lugar en que hayan residido o obrado y pone de relieve el hecho de que el mafioso no es un marginado que trata de presentar una imagen de respectabilidad y orden; obedece a la custodia y protege a los presos más débiles. Afirma que, desde luego, no es la cárcel la que da al detenido el « status » de

mafioso, sino que, más bien, se mide en ella el grado de « mafiosidad » de ciertos individuos.

Por otra parte, recalca que el mafioso respeta sólo aparentemente las reglas carcelarias, y subraya un aspecto esencial: el de la salud, física y síquica, por cuya mediación el detenido busca espacios de libertad (internación hospitalaria, más contacto con el exterior, libertad provisional, arresto domiciliario, etc.).

El predominio incontrastable de la tendencia a simular o exagerar enfermedad obliga al magistrado a hacer indagaciones numerosas, complicadas y delicadas con el objeto de comprobar si los motivos aducidos existen y son realmente serios.

A tal fin, el autor sugiere que se cree, a nivel comarcal, una repartición carcelaria ad hoc, aunque más no fuere dentro de un hospital público, en la cual haya personal especializado que pueda efectuar todos reconocimientos necesarios.

Hace hincapié en lo peligroso que es admitir conversaciones con extraños destinadas a llevar a cabo acciones jurídicas que puedan concretar la dispersión de los bienes del detenido mafioso, austrayéndolo así al embargo.

Plantea admás la cuestión del tratamiento que ha de darse a los secuaces « arrepentidos » que se disocien de la mafia segura y concretamente y contribuyan al descubrimiento y la condena de los autores de delitos mafiosos, y contempla los regímenes en alternativa al de detención (confianza, semilibertad). Por lo que respecta al mafioso, opina que cuando tales regímenes se concedieran deberían incluir, aun cuando se trate de penas por delitos no enumerados en el art. 47, pfo.2° de ley penitenciaria, prescripciones especiales tendientes a evitar absolutamente que el mafiore regrese a los lugares en donde actuaba o a los cuales se le hubiese prohibido voler o actuar por disposición preventiva.

El autor insiste en el hecho de que hay detenidos mafiosos « irrecuperables » altamente peligrosos, qu han perpetrado delitos gravísimos, ante los cuales es preciso practicar un sistema de diferenciación siquira temporaria, basado en el respeto de normas precisas, tal como lo sugieren algunos proyectos de ley presentados en el parlamento sobrela modificacion del art. 90 de la ley penitenciaria.

Por último, encara las cuestiones de la enfarmedad mental y el hospital psiquiátrico judicial, de la peligrosidad social del enfermo mental absuelto de graves acusaciones, y de la sentencia N. 139, del 8 de julio de 1982, del tribunal constitucional; al respecto sugiere que, por lo menos, el periodo de prueba que pueda dar lugar a fallo de curación del mafioso absuelto sea más prolongado que el del « permiso final » actual (que es apenas de seis meses) y aconseja que éste se otorgue en condiciones de libertad vigilada, por años, con la posibilitad de una nueva internación en un hospital psiquiátrico judicial en caso de violación de lo dispuesto o de recaída morbosa.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor hatte einleitend auf die allarmierende Lage der Strafanstalten in Sizilien hingewiesen, und besonders in Palermo, eine Lage, die auf den Mangel an angemessenen Strukturen und die zu hohe Zahl der Insassen wie auch auf die Präsenz zahlreicher Häftlinge in den Instituten zurück zuführen ist, die Leiter, Anhänger oder Mitläufer der Mafia sind; der Autor unterstreicht weiterhin, dassa die Mafia in der Strafanstalt — die häufig der « legale » Sitz des Mafiaverbandes wird — einen Tank findet, aus dem leicht kriminelle Handlanger

rekrutriert werden, wo oft schwere Verbrechen (so Mord) und Einschüchterungen verübt werden und wo eine Reihe von Aktionen unternommen werden, die die Beweise verheimlichen, verzerren und vernichten.

Er äussert die Hoffnung, dass die verhafteten Mafiaanhänger in Strafanstalten fern von ihrem Wohnort oder der Zone, wo sie tätig waren, eingewiesen werden und hebt hervor, dassa der Mafiaanhänger keine Randexistenz sei und versucht, von sich den Eindruck der Ehrwürdigkeit und Ordnung zu geben, gegenüber den Wächtern höflich ist und die schwächeren Häftlinge verteidigt.

Sicher erhält der Häftling nicht durch die Strafanstalt den « Status » des « Mafioso » höchstens wird in der Strafanstalt die Stärke der Mafia einiger Häftlinge gemessen.

Der Autor unterstreicht weiterhin, dass der Mafiaanhänger nur anscheinend die Gefängnisbestimmungen einhält und dass das Hauptproblem das der physischen und psychischen Gesundheit ist, durch die der Häftling mehr Freiheit, Einlieferungen ins Krankenhaus, grösseren Kontakt zur Aussenwelt, vorläufig Freilassung, Hausarrest usw. zu erreichen versucht.

Die Tendenz, die Krankheit bis Ausseren zu treiben und das Simulieren sind vorherrschend und der Richter sieht sich gezwungen zahlreiche,umfassende und heikle Untersuchungen vorzunehmen, um festzustellen, ob die angeführten Gründe wirklich ernst sind.

Aus diesen Gründen äussert der Autor die Hoffnung, dass auf regionaler Ebene eine besondere Abteilung der Strafanstalt, sei es auch im Rahmen des öffentlichen Krankenhauses, gebildet wird, wo durch Fachkräfte die erforderlichen Untersuchungen vorgenommen werden.

Er weist auf die Gefahren hin, die Unterredungen mit Aussenstehenden mitsichbringen, mit dem Ziel Rechtshandlungen zu unternehmen, die zu einer Verschwendung des Vermögens des Mafia-Häftlinges führen könnten und dieses der Beschlagnahme entziehen.

Er stellt auch das Problem der Behandlung der sg. « bereuten » Mafia Mitläufer, die mithalfen die Urheber von Mafia-Verbrechen zu entdecken undzuverurteilden wie auch das der Alternativmassnahmen der Haftzeit (Bürgschaft und halbe Freiheit) die auch im Falle von Verbrechen, die nicht in den Aufzählungen des Art. 47, 2. Absatz des Strafanstalt-Gesetzesaufgeführt werden, — sollten sie bewilligt werden — dem Mafia Häftling gewisse Vorschriften auferlegen, die vermeiden sollen, dass der Mafioso in die Orte zurückkehrt, wo er tätig gewesen war und für die er — als Präventionsmassnahme — Verbot erhielt zurückzukehren und zu arbeiten.

Er unterstreicht auch, dass es Mafia-Häftlinge gibt, die « endgültig verloren » sind, Urheber schwerer Verbrechen grösster Gefährlichkeit, denengegenüber ein sei es auch nur zeitweiliges System der Differenzierung angewandt werden muss unter Achtung präziser Regeln, wie in einigen Gesetzesvorlagen bereits vorgeschlagen wurde, die dem Parlament im Rahmen der Veränderungen des Art. 90 des Strafanstal Gesetzes unterbreitet wurden.

Weiterhin befasst er sich mit der Frage der Geisteskranken und dem « Ospedale Psichiatrico Giudiziario », mit der sozialen Gefährlichkeit des durch das Urteil Nr. 139 vom Juli 1982 des Verfassungsgerichtes von schweren Verbrechen freigesprochenen Geisteskranken und schlägt vor, dassa das Zeugnis der Heilung des freigesprochenen Mafia-Häftlinges nach einer längeren Zeit als der jetzigen erfolge (die nur sechs Monate beträgt) und dass dieses durch eine jahrelange überwachte Freiheit und die Möglichkeit der Rückkehr in das « OPG » im Falle von Verstoss gegen die Vorschriften oder Rückfall der Krankheit verwirklicht werde.

COLLOQUI E CORRISPONDENZA DEI DETENUTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E MAGISTRATURA

GIANCARLO ZAPPA (*)

SOMMARIO: 1. - Precedenti storici. — 2. - La normativa attuale. — 3. - Le direttive ministeriali. — 4. - Poteri del Magistrato e della Amministrazione.

1. - Il problema dei colloqui e della corrispondenza dei detenuti si inserisce nella previsione legislativa secondo la quale il trattamento rieducativo deve essere individualizzato, flessibile e deve prevedere contatti con l'ambiente esterno ed in particolare con la famiglia (artt. 15, 1° comma e 28 L. P.).

Quanto sopra «è indice sintomatico della volontà di riacquistare stabilmente il ruolo perduto a causa della detenzione» (CORSO, « I rapporti con la famiglia e l'ambiente esterno », in *Diritti dei detenuti e trattamento*, a cura di GREVI, Bologna, 1981, 179).

L'attuale legislazione rappresenta un significativo superamento delle posizioni precedenti in materia assunte.

Basti pensare che il regolamento del 1931 (R. D. 18 giugno 1931, n. 787) all'art. 101 consentiva ai condannati soltanto colloqui con i prossimi congiunti, il ché escludeva gli appartenenti alla famiglia di fatto ed i conviventi che l'art. 30 dell'attuale regolamento di esecuzione invece ammette ad avere contatti con i detenuti e ciò costituisce un cospicuo passo in avanti.

(*) Presidente della Sezione di sorveglianza di Brescia.

La Corte Costituzionale, sia pure con riferimento all'art. 350 cod. proc. pen. (diritto di astenersi dal testimoniare da parte dei prossimi congiunti), ha ritenuto che la mancata estensione alle persone conviventi non è incostituzionale, anche se ha auspicato una modifica della legge (sentenza 12 gennaio 1977, n. 6 in *Giur. cost.* 1977, 1, 29).

L'art. 98 del regolamento del 1931, a differenza dell'attuale, prevedeva anche il controllo auditivo oltre che visivo durante i colloqui, da parte del personale di custodia. Infatti parlava di « assistenza ». Era escluso il controllo uditivo soltanto per i colloqui tra i detenuti imputati ed i loro difensori.

Il succitato art. 101 consentiva comunque di escludere dal colloquio i congiunti che avessero subito gravi condanne, gli imputati di delitti non colposi, le donne di facili costumi, i tenutari di case di tolleranza, i delinquenti abituali e professionali.

I condannati all'arresto potevano fruire di un colloquio alla settimana, gli ergastolani di un colloquio al mese, tutti gli altri di uno ogni 15 giorni.

Peraltro il 2° comma dell'art. 101 consentiva al Ministero di concedere ai condannati colloqui con persone « che dimostrino legittimo e grave interesse a conferire » con il detenuto e di autorizzare un estraneo (purché di specchiata moralità) a fruire di colloqui con il detenuto stesso in sostituzione dei congiunti e con la designazione degli stessi.

Quanto alla competenza, l'art. 96 disponeva che per gli imputati provvedeva l'autorità giudiziaria competente: peraltro (2° comma) nel corso del procedimento il permesso era concesso dal pubblico ministero o dal pretore.

Per i condannati provvedeva l'autorità dirigente o il Ministero.

Di norma i colloqui non potevano superare i 30 minuti ed i relativi permessi scritti dovevano essere rilasciati di volta in volta; in altri termini erano escluse le autorizzazioni permanenti.

La disciplina dei colloqui secondo il regolamento approvato con R. D. 1° febbraio 1891, n. 260, emanato in froza della delega contenuta nella legge 14 luglio 1889, n. 6165, era la seguente.

I condannati potevano avere colloqui soltanto con i loro

parenti o con persone aventi con loro legittimi interessi (art. 302).

La frequenza era bassa: 2 volte la settimana per gli imputati ed i condannati a pena non superiore a 3 mesi (art. 304); una volta ogni 6 mesi per gli ergastolani (una volta sola durante il primo anno); una volta ogni 3 mesi per i condannati alla reclusione (una sola volta durante il primo semestre), secondo il disposto dell'art. 305.

Altrettanto bassa era la durata: il colloquio ordinario a norma dell'art. 306 durava mezz'ora e si svolgeva con l'assistenza del personale addetto alla vigilanza (art. 307, 1° comma). L'art. 313 prevedeva colloqui straordinari anche in ore e giorni diversi da quelli all'uopo assegnati a favore di parenti venuti da altro circondario o di detenuti o ricoverati gravemente infermi. L'autorizzazione al colloquio in ogni caso era scritta e valeva per una sola volta e per il giorno del rilascio o quello successivo (art. 301). Doveva essere rilasciata per i condannati dalla autorità dirigente e per gli inquisiti dalla autorità giudiziaria competente.

L'art. 279 del regolamento 13 gennaio 1862, n. 413 per le case di pena stabiliva che, eccetto il caso di circostanze straordinarie (gravi malattie ed urgenti interessi di famiglia), i condannati alla reclusione non potevano fruire di colloqui nei primi 4 mesi, quelli alla detenzione nei primi 3 mesi. La norma ribadiva che i condannati alla reclusione potevano essere visitati soltanto dai loro parenti, aggiungendo però quelle persone «che giustifichino di avere legittimi ed urgenti motivi per visitarli». Peraltro (art. 281), il colloquio era ammesso una sola volta ogni 3 mesi nel caso della reclusione ed ogni 2 mesi nel caso del carcere.

2. - L'art. 18 dell'ordinamento penitenziario vigente al 1° comma pone il principio secondo cui tutti i detenuti, imputati o definitivi, sono « ammessi ad avere colloqui e corrispondenza » non solo con i congiunti ed i conviventi ma anche con altre persone. Sul concetto di congiunto e di convivente si veda la circolare ministeriale 2656/5109 del 15 gennaio 1980, i cui principi devono essere condivisi. Per gli imputati (art. 18, 8° comma) i permessi di colloqui (così come la sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica) sono di competenza del Magistrato di sor-

veglianza o delle altre autorità giudiziarie secondo i criteri dettati dall'art. 11, 2° comma dell'ordinamento suddetto. E' pertanto evidente, dal combinato disposto dagli artt. 11 e 18, che per « imputati » si devono intendere anche i condannati fino a quando la sentenza di condanna non sia divenuta irrevocabile ed a partire dal momento in cui è stata pronunciata tale sentenza.

Per questi soggetti è fuori di dubbio la competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo dove il detenuto si trova nel momento in cui è presentata la richiesta e devono svolgersi i colloqui e non quello del luogo ove è stata pronunciata la sentenza: ciò si argomenta dall'art. 71, 3° comma L. P.

L'art. 35 del regolamento precisa che è l'Amministrazione penitenziaria ad autorizzare i colloqui con i condannati e gli internati. Prosegue affermando che per gli imputati, i richiedenti (cioè le persone che intendono conferire col detenuto ma anche il detenuto medesimo) devono « presentare il permesso della autorità giudiziaria che procede o del Magistrato di sorveglianza ».

Nel caso di posizioni giuridiche complesse, contraddistinte cioè dal concorso simultaneo in capo allo stesso soggetto della qualità di condannato e di imputato, deve darsi la prevalenza alla seconda, dovendosi tutelare innanzitutto le esigenze proprie del processo penale (si veda la decisione 29 gennaio 1977 del Magistrato di sorveglianza di Roma in *Temi Romana* 1977, 120 e la circolare ministeriale 2509 del 17 marzo 1978).

Argomentando *ex* art. 57 Ord. penit. è pertanto illegittima la pretesa secondo la quale i richiedenti il colloquio possono essere soltanto i detenuti e non anche i congiunti, i conviventi e le altre persone interessate. Appare anche chiaro che il Magistrato di sorveglianza (o il Magistrato competente nel procedimento) rilascia il permesso, cioè il documento da cui risulta la autorizzazione emessa dal Magistrato stesso e di cui all'art. 18, 1° e 8° comma Ord. penit. Di tale autorizzazione risponde esclusivamente chi l'ha rilasciata e l'Amministrazione penitenziaria non può assoggettarla a sindacato di merito o non darvi esecuzione.

L'Amministrazione può e deve soltanto far sì che le modalità ed i tempi di accesso delle persone autorizzate, le mo-

dalità del colloquio, ecc. siano conformi a quanto prescrivono l'art. 18, 2° comma L. P. e l'art. 35, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° e 12° comma del regolamento.

Quanto precede vale anche per i « colloqui straordinari » di cui si occupano i commi 7° ed 8° dell'art. 35 del regolamento che pongono i seguenti principi validi sia per l'Amministrazione che per i Magistrati:

1) ogni detenuto od internato di norma usufruisce di un colloquio alla settimana (non si tratta di un diritto ma di un interesse garantito salvo ragioni di disciplina, sicurezza, ordine degli istituti);

2) i detenuti « infermi gravemente » possono usufruire di colloqui « anche fuori dai limiti stabiliti » dall'art. 35 citato e quindi anche più frequentemente di una volta alla settimana;

3) a tutti i detenuti possono essere concessi colloqui quando, « ricorrano eccezionali circostanze ». La valutazione di tale eccezionalità è di competenza della autorità giudiziaria o della Amministrazione, a secondo della posizione giuridica.

In particolare l'Amministrazione non può andare di contrario avviso rispetto al Magistrato valutando in modo diverso la eccezionalità o la gravità dei motivi addotti dal richiedente.

Tutto quanto precede vale anche per la corrispondenza telefonica (art. 37 reg. sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339).

In particolare il 3° comma consente a chi è competente (e pertanto al solo Magistrato nel caso di imputati) a rilasciare l'autorizzazione « oltre i limiti stabiliti in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza ». I limiti sono indicati dal 2° comma: una telefonata di norma ogni 15 giorni, quando da pari periodo il detenuto non abbia fruito di colloqui con « alcun familiare o convivente ».

Da quanto precede emerge che la valutazione della gravità dei motivi e dell'urgenza deve essere opera dell'organo competente e soltanto di questo.

3. - Già con circolare 2258 *bis*/4713 *bis* del 1° luglio 1975 il Ministero ha affermato che sono di competenza del Magistrato di sorveglianza « i permessi di colloqui con i detenuti non definitivi ».

La stessa circolare ha anche avallato la decisione di alcuni uffici che avevano demandato alle direzioni degli istituti il compito di dare corso concreto ai colloqui « previa concessione di un nullaosta permamente» prassi questa della cui legalità è possibile discutere, ma che conferma a tutte lettere il potere al riguardo insindacabile del Magistrato.

Anche dalla circolare 2509/4962 del 17 marzo 1978 si evince che per gli imputati ogni potere in materia di permessi di colloqui è riconosciuto agli uffici giudiziari, tanto è vero che il Ministero ha affermato che gli stessi possono rilasciare i permessi non di volta in volta ma una volta per sempre, con provvedimento di carattere generale: in tal caso le direzioni degli istituti devono curare soltanto l'esecuzione, verificando attentamente il contenuto della autorizzazione che può essere vario ed arrivare a delegare l'Amministrazione a stabilire l'estensione temporale del permesso e la qualità dei soggetti ammessi al colloquio. Se tale ampia delega manchi, e cioè se il Magistrato indica di volta in volta il nome dei beneficiari e la data per la quale il permesso è rilasciato, viene meno in materia qualsiasi potere di sindacato da parte degli istituti.

Anche dalla circolare 2499/4952 del 17 febbraio 1978 (che pur aveva negato la possibilità che il Magistrato competente potesse delegare i direttori al rilascio delle autorizzazioni) emerge che « per quanto riguarda gli imputati i permessi sono rilasciati dall'autorità giudiziaria procedente o dal Magistrato di sorveglianza...». La circolare ribadisce che le direzioni degli istituti devono limitarsi ad identificare le persone autorizzate, ritirare durante il colloquio il documento di riconoscimento, registrare il tutto, sottoporre le persone al controllo. Il personale « non dovrà dare corso all'esecuzione del colloquio » soltanto quando l'autorizzazione sia stata rilasciata da organo incompetente.

La circolare 2606/5059 del 27 aprile 1979 ha confermato l'indirizzo suddetto pur sottolineando esattamente che l'ufficio giudiziario deve rilasciare atti chiari, completi, leggibili e riconoscibili, indicando anche gli estremi del documento di identificazione del beneficiario dell'autorizzazione.

In particolare il Ministero ritiene indispensabile che la concessione sia improntata al rigoroso rispetto della normativa vigente, ma questo è un autorevole suggerimento nei confronti

degli uffici giudiziari e nulla più. Tanto è vero che la stessa circolare ha riconosciuto che le deroghe sono consentite in circostanze particolari anche se devono essere ispirate ad una approfondita e rigorosa valutazione delle situazioni.

Quanto sopra è volto ad evitare il formarsi fra i detenuti del convincimento di una diversità di trattamento tra gli imputati ed i condannati definitivi, discendente da un esercizio più elastico del potere relativo da parte dei Magistrati, in opposizione ad un maggior rigore che impronta l'attività dell'Amministrazione nel settore. Tutto ciò è vero in assoluto ma conferma la piena autonomia decisionale del Magistrato nei cui confronti le circolari ministeriali non sono fonte vincolante di comportamento, stante la mancanza di subordinazione tra i Magistrati stessi ed il Ministero.

La disparità di trattamento suddetta anche se sussistente a ben vedere è tale solo in apparenza. La profonda differenza tra la posizione giuridica di imputato e di condannato rende ben comprensibile e ragionevole che il Magistrato adotti un metro di valutazione diverso da quello dell'Amministrazione penitenziaria.

Non deve trarre in inganno l'identità della condizione obbiettiva della detenzione: questo è un dato di fatto ma non di diritto. Basti pensare che l'imputato detenuto che trovasi in carcerazione preventiva, è presunto non colpevole per dettato costituzionale.

Ecco perché trova giustificazione — salvo le esigenze istruttorie di tutela della genuinità della prova che sono valutabili esclusivamente in sede giudiziaria — un regime più favorevole per gli imputati.

4. - A questo punto sembrano indispensabili alcune precisazioni di carattere generale.

Il nuovo ordinamento penitenziario ha effettuato scelte precise anche se discutibili, ma che devono essere accettate.

Innanzitutto ha creato la figura del Magistrato di sorveglianza dotandola di poteri prima sconosciuti e di spiccata autonomia. Ciò nella prospettiva della massima possibile giurisdizionalizzazione della esecuzione della pena: su tale strada, invero obbligata, sono possibili ulteriori progressi che in-

dubbiamente saranno sanciti legislativamente anche con il nuovo codice di procedura penale.

Alla Magistratura di sorveglianza è stata riconosciuta competenza esclusiva nel settore delle misure alternative che comportano addirittura la cessazione completa della detenzione (art. 70). L'art. 69 impone al Magistrato di sorveglianza di procedere formalmente nel caso di remissione del debito e di ricovero definitivo in O. P. G. Appartiene all'esclusiva competenza di detto Magistrato oltre che la concessione di permessi con o senza scorta, anche di licenze, agli internati ed ai semiliberi, il ché conferma la volontà del legislatore di affidare al Magistrato di sorveglianza ogni decisione che implichi uscita, sia pure temporanea, del condannato dall'istituto.

E' pur vero che il Magistrato di sorveglianza in certi casi agisce come organo amministrativo pur rimanendo un organo giudiziario non inserito nella gerarchia. Senza quì entrare nella disputa relativa ai permessi (che attualmente vede la dottrina schierata contro la Cassazione secondo la quale non si è ancora giunti alla giurisdizionalizzazione dell'istituto non ostante l'introduzione del reclamo alla Sezione di sorveglianza attuata con la novella del 1977), basterà dire che nel caso di ricovero per diagnosi e cure in luogo esterno ed in quello dei colloqui personali o telefonici (artt. 11 e 18) il Magistrato di sorveglianza svolge una funzione amministrativa affidatagli dalla legge che in tal modo l'ha sottratta al potere esecutivo. Nulla infatti vietava al legislatore di scegliere una diversa soluzione affidando ogni decisione all'Amministrazione. Ciò non è stato fatto per ragioni evidenti che questa non è la sede per approfondire.

Vi è poi un terzo genere di attività del Magistrato di sorveglianza: quello degli ordini di servizio in materia di lavoro e di disciplina (art. 69, commi 4° e 5°) che ha dato luogo a dispute e conflitti non ancora risolti e destinati a finire soltanto con un nuovo intervento chiarificatore del potere legislativo.

Allo stato è comunque certo che il Magistrato di sorveglianza, anche se svolge funzioni amministrative, rimane un organo giudiziario autonomo, onde non si pone alcuna questione circa un'eventuale subordinazione del Magistrato alla Amministrazione o viceversa. Il Magistrato ha poteri di vigilanza e prospettazione e non può dare ordini alla Amministrazione se

non nelle materie specificamente rientranti nella sua competenza. Per contro l'Amministrazione non può rifiutare di dare esecuzione ad un ordine del Magistrato rientrante nelle materie suddette ed emesso nelle forme prescritte.

Quanto sopra vale anche nel settore in esame e pertanto il provvedimento del Magistrato in materia di colloqui deve essere eseguito con le modalità prescritte dal regolamento.

Senza dubbio di fronte alla possibilità di conflitti tra Magistrato ed Amministrazione la legge non ha dettato norme specifiche e si deve fare ricorso ai principi generali.

Mancando la subordinazione in caso di conflitto si deve ritenere possibile un ricorso al TAR essendo l'atto del Magistrato in materia di colloqui definitivo e non passibile di impugnazione.

E' escluso il ricorso gerarchico mancando appunto una gerarchia nella quale il Magistrato di sorveglianza sia inserito.

E' possibile l'opposizione nel senso che l'Amministrazione è legittimata a chiarire al Magistrato le ragioni per le quali ritenga di non poter dare esecuzione ad un decreto del Magistrato stesso che ben può ritornare sulle proprie decisioni. Ma in caso di conferma della autorizzazione, l'Amministrazione deve eseguire l'ordine, salvo il ricorso al TAR di cui si è detto.

E' ipotizzabile anche un intervento disciplinare a carico del Magistrato di sorveglianza da parte del titolare dell'azione, nel caso si ritengano violati i doveri propri di tale Magistrato, disapplicando la legge, ma anche tale soluzione non è decisiva perché un intervento del genere non ha effetto sospensivo dell'atto emanato, riguardando il procedimento disciplinare suddetto non l'atto in sé ma il comportamento del Magistrato che lo ha emesso.

Con ciò, evidentemente, si prescinde dalla considerazione che nella materia in esame il regolamento di esecuzione lascia ampli margini di discrezionalità a chi è competente a decidere circa l'interpretazione dei limiti e dei contenuti dell'atto autorizzativo (per es. valutazione della « eccezionalità delle circostanze » e dei « ragionevoli motivi » di cui all'art. 35, 1° e 8° comma del Reg.). Non è dato pertanto ben vedere come possa un procedimento disciplinare riguardare un atto del Magistrato di sorveglianza in materia di colloqui, specie se correttamente motivato ed adottato nei limiti delle competenze con-

ferite dalla legge. In materia di colloqui pertanto la legge penitenziaria ha scelto una soluzione articolata.

L'Amministrazione penitenziaria deve dare esecuzione alla autorizzazione che è di competenza di vari uffici giudiziari (indicati nell'art. 11) nel caso di imputati, ivi compresi i condannati non definitivi.

Gli imputati detenuti devono essere distinti fra imputati in attesa di giudizio ed imputati condannati non definitivi.

I primi sono tali fino al momento della pronuncia della sentenza di I° grado: per questi la legge ha lasciato ogni decisione esclusivamente al Magistrato che procede (Pretore, Procuratore della Repubblica, Giudice Istruttore, Presidente del Collegio giudicante) e ciò in funzione delle esigenze dell'istruttoria nonché delle finalità della carcerazione preventiva.

I secondi (condannati non definitivi) si possono dividere in appellanti e ricorrenti e in ordine a questi è indubbia l'esclusiva competenza del Magistrato di sorveglianza. La suddetta soluzione legislativa di tipo intermedio è da condividere essendosi ritenuto opportuno l'intervento di un unico organo ma pur sempre giudiziario, in grado di contemperare le esigenze istruttorie (fortemente attenuate dalla prima sentenza di condanna) e le caratteristiche non punitive della carcerazione preventiva che non tollera presunzioni di colpevolezza e che quindi lascia ampia possibilità di ricorso ai principi generali rinvenibili negli articoli 17, 2° comma, 18, 1° e 3° comma, 28, 46 dell'ordinamento penitenziario.

Il colloquio serve a mantenere vivi i contatti fra i detenuti e i familiari oltre alle persone conviventi e anche ad estranei per giustificati e ragionevoli motivi; a compiere atti giuridici; a promuovere contatti con quelle persone che hanno concreto interesse all'opera di risocializzazione. L'opera stessa può essere svolta anche nei confronti degli imputati perché l'art. 17, 2° comma parla di detenuti e non di condannati a differenza di quanto fa il 1° comma.

Il colloquio serve altresì a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni con la famiglia; ad agevolare la prestazione di aiuti nel periodo che precede immediatamente la dimissione.

L'opera suddetta, di cui possono fruire anche gli imputati quanto più sia lunga la carcerazione preventiva, è compresa nel quadro generale dell'assistenza penitenziaria in senso lato

in cui è coinvolta tutta la società, ed è assicurata dall'art. 46, 1° comma anche ai condannati non definitivi. Sembra dunque evidente che l'Amministrazione non ha il potere di sindacare i criteri che il Magistrato di sorveglianza abbia posto a base della propria decisione, con particolare riguardo alla qualità delle persone autorizzate a conferire con il detenuto, al numero dei permessi concessi in un dato arco di tempo anche a titolo di autorizzazione straordinaria, eccedente cioè la frequenza settimanale. Soltanto quando la condanna è divenuta irrevocabile le legge ha stabilito che la gestione dei rapporti personali del soggetto condannato con i terzi passi alla esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria. Per questo si comprende la norma di cui all'art. 35 del regolamento.

Si deve sottolineare che in tal caso viene meno ogni potere in materia del Magistrato di sorveglianza, non avendo la legge neppure previsto la possibilità del reclamo. Pertanto il Magistrato può soltanto prospettare esigenze o situazioni particolari, mai sostituirsi alla Amministrazione.

Anche sotto tale profilo di perfetta reciprocità non è dato vedere come sia possibile sostenere invece la possibilità per la Amministrazione di non dare esecuzione puntuale alle decisioni del Magistrato che procede o del Magistrato di sorveglianza nei casi rientranti nella loro competenza.

RIASSUNTO

Premessa una rassegna dei procedimenti storici ed in particolare della disciplina dei colloqui dei detenuti così come attuata con i regolamenti degli Istituti di pena approvati nel 1981 e nel 1983, l'Autore esamina in modo dettagliato gli artt. 11 e 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che regolano attualmente la materia, con riferimento alla qualità di coloro che possono fruire del colloquio (congiunti — conviventi — estranei), alla frequenza dei colloqui (ordinari e straordinari), alla competenza al rilascio dell'autorizzazione (che appartiene al giudice che procede per gli imputati; al Magistrato di sorveglianza per gli appellanti ed i ricorrenti, alla Amministrazione penitenziaria per i condannati definitivi). Sottolinea che l'Amministrazione non può andare di contrario avviso rispetto al magistrato competente in ordine alla valutazione della gravità dei motivi addotti ed alla eccezionalità della autorizzazione.

Vengono — poi — passate in rassegna tutte le più importanti direttive emanate dalla Amministrazione penitenziaria in materia dal 1975 ad oggi, sottolineando che le direttive stesse non sono vincolanti

per il magistrato e che la posizione di imputato (anche se appellante o ricorrente) è ben diversa da quella di condannato definitivo, onde — in certa misura — è anche comprensibile e giustificabile che il magistrato adotti un metro di valutazione diverso da quello — più rigoroso — fatto proprio dall'Amministrazione nei confronti dei condannati definitivi.

Infine l'Autore esamina i rapporti tra il Magistrato di sorveglianza e l'Amministrazione penitenziaria, con riferimento ai rispettivi poteri e competenze ed a eventuali conflitti in tema di colloqui. Afferma che l'autorizzazione emessa dal Magistrato competente è atto definitivo e vincolante per l'Amministrazione che deve eseguirlo e che non è prevista impugnazione né ricorso gerarchico; eventualmente è ipotizzabile soltanto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sempre che il Magistrato ritenga di confermare la propria decisione, anche a seguito di eventuale comunicazione dei motivi per i quali l'Amministrazione stessa ritenga di non voler dare esecuzione al provvedimento del Magistrato.

RESUME

Après avoir passé en revue les précédents historiques et notamment la réglementation des entrevues des detenus établie par les règlements des Etablissements Pénitentiaires adoptés en 1981 et en 1983, l'Auteur examine dans le détail les articles 11 et 18 de la loi n. 354 du 26 juillet 1975, qui actuellement régissent la matière, en se référant aux caractéristiques de ceux qui peuvent bénéficier de l'entrevue (conjoints — personnes vivant sous le même toit — étrangers), à la fréquence des entrevues (ordinaires et extraordinaires), à la compétence de la délivrance de l'autorisation (compétence qui ressort au juge d'instruction dans le cas des accusés; au Juge de Surveillance dans le cas des appelants et des réclamants; à l'Administration pénitentiaire dans le cas des condamnés définitifs). Il souligne que l'Administration ne peut être d'avis contraire à celui du juge compétent en ce qui concerne l'évaluation de la gravité des raison alléguées et le caractère exceptionnel de l'autorisation.

Sont ensuite passées en revue toutes les principales directives promulguées en matière par l'Administration pénitentiaire depuis 1975, en soulignat que ces mêmes directives ne sont pas contraignantes pour le magistrat et que la position de l'accusé (même lorsqu'il s'agit d'un appelant ou d'un réclamant) est bien différente par rapport à celle du condammé définitif, ce qui fait que — dans certaines limites — il est même compréhensible et justifiable que le juge adopte un critère d'évaluation différent de celui — plus stricte — qu'adopte l'Administration vis-à-vis des condamnés définitifs.

Enfin, l'Auteur examine les rapports entre le Juge de Surveillance et l'Administration pénitentiaire, en se référant aux pouvoirs et aux compétences respectifs, ainsi qu'aux conflits éventuels en matière d'entrevues.

Il affirme que l'autorisation accordée par le magistrat compétent est un acte définitif et contraignant pour l'Administration qui a le devoir de l'exécuter, et qu'aucune contestation ou recours hiérarchique ne sont prévus; s'il y a lieu, on peut tout au plus s'adresser au Tribunal Administratif Régional, à condition que le juge estime devoir confirmer sa décision, même à la suite d'une communication éventuelle des raisons pour lesquelles l'Administration même décide de ne pas vouloir exécuter la mesure établie par le magistrat.

SUMMARY

Given a review of the historical precedents and in particular of the discipline of the inmates' visits as took place in accordance with the prison regulations approved of in 1981 and 1983, the Author looks in detail into articles 11 and 18 of the law N. 354 of July 26th 1975, which regulates the current matter, with reference to the kind of person who can take advantage of the visits (relations, those living together, strangers), to the frequency of the visits themselves (ordinary as well as special), to those who have the authority to issue permission (which are the public prosecutor in the case of the defendants; the Presiding Judge in the case of those lodging an appeal; and the prison administration for those who have been given final sentences).

A review is then made of all the most important directives issued by the prison administration on the subiect since 1975 until today, stressing that the directives themselves are not binding for the magistrate and that the position of the defendant (even if he is appealing) is very different from that of the accused who's been given final sentence, so that — to some extent — it is also understandable, and justifiable that the magistrate adopts a measuring stick which is different from that — stricter — used by the administration with respect to the defendants who have been given final sentence.

Finally, the Author examines the relationship between the Presiding Magistrate and the prison administration with reference to their respective powers and authority and any contrasts which may emerge as far as visits are concerned.

It is noted that permission granted by the competent magistrate is definitive and binding for the administration which must carry it out and no impugniment or appeal to a higher authority is contemplated; theres is eventually only a possibility of appeal to the Regional Administrative Tribunal, given that the Magistrate may think it appropriate to confirm his own decision, even after possible explanation of the reason for which the Administration itself does not wish to carry out the Magistrate's instructions.

RESUMEN

Una vez reseñados los antecedentes históricos y comentada en partycular la disciplina que regula las conversaciones de los detenidos tal como se la pone en práctica con arreglo a los reglamentos de los institutos penales aprobados en 1981 y 1983, el Autor examina en detalle los arts. 11 y 18 de la ley n. 354, del 26 de julio de 1975, que regulan hasta hoy la materia, con referencia a la calidad de las personas que pueden gozar de esa facilitación (parientes, convivientes, extraños), la frecuencia de los coloquios (ordinarios o extraodinarios), la incumbencia para conceder la autorización (que es proprio del juez de instrucción, del magistrado de vigilancia o de la administración penitenciaria, según se trate de acusados, de apelantes y recurrentes o de condenados definitivos, respectivamente. Recalca que la opinión de la administración no puede contrastar con la del magistrado competente en lo que que hace a la estimación de la gravedad de los motivos aducidos y el carácter exceptional de la autorización.

Comenta luego todas las directivas más importantes emanadas en la materia por la administración penitenciaria desde 1975 hasta ahora, y destaca que las mismas no son vinculantes para el magistrado y

que a posición del acusado (aunque sea apelante o recurrente) mucho difiere de la del condenado definitivo, de manera que, hasta cierto punto, también es comprensible y justificable que el magistrado adopte un metro de evaluación distinto del que utilizia la administración, más riguroso para con los condenados definitivos.

Finalmente, el autor examina las relaciones entre el magistrado de vigilancia y la administración penitenciaria, en lo concerniente a los poderes y las competencias respectivos y a los posible conflictos en materia de conversaciones de los detenidos. Afirma que la autorización concedida por el magistrado competente es un acto definitivo y vinculane para la administración, que debe ejecucutarlo, y que tal disposición no prevé impugnaciones ni recursos jerárquicos; ocasionalmente podría admitirse sólo la presentación de un recurso ante el tribunal administrativo comercial, siempre y cuando el magistrado confirme su decision, incluso a raíz de una comunicación eventual de los motivos por los cuales la administración correspondiente resuelve no dar curso a la disposición del magistrado.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor gibt einen überblick über die historischen Verfahrensweisen und im einzelnen über die Disziplin der Kolloquien mit den Häftlingen wie sie durch die Bestimmungen der Strafanstalten geregelt werden, die 1981 und 1983 gebilligt wurden; im einzelnen befasst sich der Autor mit den Atr. 11 und 12 des Gesetzes vom 25. juli 1975, Nr. 354, die derzeitig den Sektor regeln mit Bezugnahme auf diejnigen, die Recht auf ein Kolloquium haben (Angehörige — Zusammenlebende — Ausstenstehende), auf die Häufigkeit der Unterredungen (gewöhnliche und aussergewöhnliche), auf die Befugnis, die Ermächtigung zu geben (was dem Richter im Falle der Angeklagten, dem überwachungsrichter im Falle von Appellanten und Einsprucherhebender und der Strafanstalverwaltung im Falle der endgültig Verurteiltn zukommt).

Er unterstreicht, dass die Verwaltung nicht gegen din Ansicht des Richters vorgehen kann, der für die Bewertung der angeführtn Begrndungen und der Aussergewöhnlichkeit der Bewilligung zuständig ist.

Er befasst sich dann mit allen wichtigen Bestimmungen der Strafanstalt auf diesem Sektor von 1975 bis heute, und unterstreicht, dass diese Bestimmungen für den Richter ncht bindend sind, und dass die Position des Angeklagten (auch des Appellanten oder Beschwerdeführers) sich entschieden von der des endgültig Verurteilten unterscheide, wodurch — bis zu einem gewissen Grad — verständlich und gerechtfertigt sei, dass der Richter ein anderes Beurteilungsmass als das — strengere — der Verwaltung gegenüber den endgültig Verurteilten anwende.

Der Autor befasst sich abschliessend mit dem Verhältnis zwischen Aufsichtsgericht und Strafanstaltverwaltung mit Bezugnahme auf die jeweiligen Machtbefugnisse und Kompetenzen und auf eventuelle Auseinandersetzungen in der Frage der Kolloquen. Er unterstreicht, dass die von dem zuständdigen Richter erlassene Bewilligung für de Verwaltung endgültig und bindend ist, und dass diese den Anweisungen zu folgen hade und dass einerlei Anfechtung oder Berufung vorgesehen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur eine Beschwerde bei dem « Trimunale Amministrativo Regionale », dem regionalen Gericht möglich, falls der Richter seine Entscheidung bestätigen will auch infolge eventueller Mitteilung der Gründe, di die Verwaltung veranlasst hatten, sich den Anweisungen des Richters widersetzen zu wollen.

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA LEGGE N. 685/1975 IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZE

Alcune osservazioni riguardanti il trattamento dei tossicodipendenti detenuti

G. BIONDI (*) C. LA MARRA (**) L. SPIZZICHINO (***)

Da molti anni si assiste ad un vivace dibattito sul problema delle tossicodipendenze sia a livello di esperti che a livello di opinione pubblica. Tuttavia, non molto si è riusciti a fare per i tossicodipendenti in stato detentivo.

Scopo di questo lavoro è quindi quello di analizzare la legislazione attuale e le varie proposte di modifica di questa riguardo all'argomento suaccennato.

La legge n. 685, 22 dicembre 1975, «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», oggi in vigore, affronta nell'articolo 84 il trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali propone genericamente cure mediche e assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

In effetti, se ci si rifà alla discussione avvenuta in sede di commissione parlamentare per la stessa legge n. 685, ci si convince che il legislatore ha volutamente lasciato nel vago le indicazioni, sia perché si era agli inizi di una nuova visione del tossicodipendente e del suo trattamento, sia perché si proponeva la creazione di una serie di servizi terapeutici e riabilitativi che,

(*) Psicologo coordinatore responsabile del Servizio Psico-Sociale dell'Ospedale Pediatrico « Bambin Gesù » di Roma.

(**) Psicologa presso la U. S. L. RM 3.

(***) Psicologa presso la U. S. L. RM 18.

in qualche modo, avrebbero dovuto affiancare o sistematizzare l'attività specifica da svolgere nel carcere.

A distanza, ormai, di diversi anni, si è potuto notare come la mancata applicazione della legge in tutte le sue parti (ci riferiamo principalmente all'aspetto terapeutico e riabilitativo) ha contribuito a realizzare una situazione di estrema confusione in cui ogni servizio, se non addirittura ogni operatore, si è trovato ad intervenire sul tossicodipendente in maniera autonoma, settoriale ed avulsa da un quadro di trattamento equilibrato, omogeneo e coordinato.

In quegli istituti penitenziari in cui si è riuscito a fare qualcosa di più, o si è tentato di farlo, ci si è scontrati con una realtà locale esterna confusa che non forniva punti di riferimento per il tossicodipendente e per la sua famiglia.

Se è vero che è facile che un tossicomane possa prima o poi finire in prigione, è ugualmente vero che difficilmente, durante la sua detenzione, si riesca a realizzare qualcosa di più di un trattamento disintossicante con l'aiuto eventualmente di farmaci sostitutivi e di un vago sostegno psicologico (basti pensare al ridotto numero di presenze degli psicologi negli istituti di pena).

In realtà, la collaborazione tra i servizi territoriali che assistono i tossicodipendenti e quelli all'interno della struttura carceraria, quando esiste, è sempre e soltanto frutto di un coinvolgimento personale dei singoli operatori.

La confusione che si è avuta a livello territoriale in materia di tossicomania e la mancanza di punti di riferimento stabili e continuativi nel tempo hanno fatto sì che non vi fossero livelli di trattamento diversificati a seconda del periodo di lontananza del tossicodipendente dalla sostanza stupefacente.

Se da un lato in materia sanitaria (lo sancisce la stessa legge di riforma sanitaria n. 833) è preferibile evitare interventi settoriali nei riguardi di qualsiasi patologia, dall'altro, in materia di tossicodipendenza se non vengono date indicazioni omogenee di trattamento difficilmente si riuscirà ad aiutare i tossicodipendenti nei momenti in cui sorge il desiderio del distacco dalla sostanza.

Con questo non vogliamo dire che non esistano responsabilità da parte dell'organizzazione carceraria, ma è paradossale ipotizzare una struttura tecnicamente valida all'interno del carcere quando mancano centri esterni cui far riferimento nel mo-

mento in cui il tossicodipendente detenuto torna in libertà. Questo momento è infatti molto delicato, poiché è proprio con il reinserimento nel suo ambiente che il tossicodipendente conclude il periodo di astinenza iniziato in detenzione e si riavvicina alla sostanza.

A conferma di una certa settorializzazione di intervento, il 7 agosto 1980 è stato approvato il decreto Aniasi, «Regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesico-narcotica nel trattamento dei tossicodipendenti», cui è seguito il 10 ottobre 1980 un secondo decreto ministeriale, «Impiego di preparati a base di metadone e morfina per il trattamento dei tossicodipendenti». Entrambi stabiliscono la creazione di centri socio-sanitari «nel cui ambito sono istituiti i servizi per l'accertamento degli stati di tossicodipendenza nonché per l'attuazione di interventi terapeutici e riabilitativi che prevedano, ove occorra, la somministrazione di farmaci ad azione analgesico-narcotica» (art. 1 decreto ministeriale 7 agosto 1980) quali ad esempio metadone e morfina. L'articolo 3 dello stesso decreto specifica che «la somministrazione dei farmaci ad azione analgesico-narcotica ha luogo nei servizi indicati nei precedenti articoli, ovvero dietro presentazione da parte del tossicodipendente di prescrizione... nelle farmacie collegate con i servizi stessi». Appare evidente che in nessun caso può usufruire dei servizi pubblici previsti ed attuati chi si trovi in stato di detenzione.

L'aspetto più preoccupante ha riguardato i medici di accettazione all'interno della struttura carceraria che molte volte dovevano tenere conto solo di quanto affermato dal tossicodipendente detenuto, per le notevoli difficoltà a conoscere il piano di trattamento a cui il giovane era stato sottoposto (1).

Attualmente (dal 1979) ci si è posto il problema di modificare la legge n. 685. Pur non entrando nel merito delle motivazioni presentate, la nostra preoccupazione riguarda il rischio del fare «qualcosa di nuovo» senza verificare ciò che si è fatto o che si doveva fare nel passato.

La situazione del tossicodipendente detenuto viene affrontata da sei delle nuove proposte di modifica della legge n. 685/1975 finora presentate in Parlamento. Tali progetti di legge sono:

(1) Si ricordi che la crisi di astinenza interviene a circa 12 ore dall'ultima assunzione della sostanza stupefacente.

n. 1077 del 4 dicembre 1979 presentato da PSI e PR;

n. 1418 del 21 febbraio 1980 presentato dal PDUP;

n. 1982 del 28 agosto 1980 presentato dal PCI;

n. 2030 del 26 settembre 1980 presentato dal PSI;

n. 2140 del 26 novembre 1980 presentato dal PLI;

n. 2175 del 9 dicembre 1980 presentato dal Coordinamento operativo nazionale contro le tossicodipendenze (2).

Tutti i sei progetti di legge considerati contemplano, tra l'altro, l'introduzione dell'eroina nella farmacopea ufficiale ed il suo impiego nel trattamento dei tossicodipendenti. Le motivazioni addotte per spiegare la scelta terapeutica proposta sono ampiamente descritte. Ad esempio, nell'introduzione del progetto di modifica n. 1982 (PCI) si afferma che «pur non rappresentando una soluzione né farmacologica né sociale al problema dei tossicodipendenti, (la somministrazione controllata di eroina) può costituire uno dei mezzi ed un tentativo per mantenere un collegamento con essi e per consentire la via della disassuefazione e dell'allontanamento dall'uso dell'eroina» (pagg. 5-6).

Il progetto di legge n. 2140 (PLI) propone l'uso terapeutico dell'eroina allo scopo di «spezzare il legame tra tossicodipendenti, mondo della droga e della criminalità, e di avviare il recupero del tossicodipendente stesso» (intr. pag. 1).

Nella proposta di modifica n. 1077 (PSI, PR) si afferma che si vuole «sottrarre la loro (dei tossicodipendenti) vita ai vincoli ed ai meccanismi che determinano la spirale che conduce con alta probabilità alla morte» (intr. pag. 9).

Queste sei proposte di legge estendono lo stesso trattamento anche al tossicodipendente che si trovi all'interno dell'istituzione penitenziaria con una duplice finalità, come si dice nell'introduzione del progetto n. 2030 (PSI):

«1) garantire, anzitutto, al detenuto forme di intervento assistenziale che non differiscano per mezzi e modalità di impiego, da quelle disponibili per ogni altro cittadino;

(2) Il Coordinamento è composto da: ARCI, FGCI, DP, PDUP, Gruppo Abele Torino, Movimento Lavoratori per il Socialismo, Radio Popolare Milano, Il Manifesto, ed operatori sanitari di varie città italiane.

2) prevenire l'insorgenza di una sindrome astinenziale da privazione della sostanza stupefacente» (pag. 7).

L'articolo 7 di tale progetto prevede dunque per il tossicodipendente detenuto:

a) una visita medica entro sei ore dal momento dell'internamento di un sanitario della struttura carceraria, eventualmente coadiuvato, qualora il detenuto lo richieda, da un sanitario addetto, nell'ambito della USL competente per territorio, alla terapia delle tossicodipendenze;

b) l'adozione delle misure necessarie a prevenire l'insorgenza di una sindrome astinenziale.

Superate le misure di urgenza verrà iniziato un programma di disassuefazione e di urgenza psico-sociale in conformità con le norme di cui ai precedenti articoli». A tale proposito, il Ministro di Grazia e Giustizia dovrà organizzare «su basi territoriali reparti carcerari opportunamente attrezzati».

L'articolo 8 della proposta di modifica n. 2140 (PLI) afferma testualmente: «i detenuti che ne facciano richiesta sono ammessi alla somministrazione controllata di eroina alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste nei precedenti articoli. I servizi sanitari interni degli istituti di prevenzione e pena opportunatamente adeguati ... sono considerati a tutti gli effetti centri di diagnosi e di somministrazione controllata di eroina».

Lo stesso principio viene sancito anche dagli articoli 22 della proposta di legge n. 1418 (PDUP), 17 del progetto n. 1077 (PSI, PR) e 20 della proposta di modifica n. 2175 (Coordinamento operativo nazionale contro le tossicodipendenze). Questo ultimo, però, vieta, sotto qualsiasi forma, la costituzione nelle istituzioni carcerarie di sezioni speciali per tossicodipendenti.

Infine, l'articolo 38 della proposta di legge n. 1982 (PCI) afferma che «gli interventi preventivi, curativi, riabilitativi, secondo i principi informatori della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti tossicodipendenti all'interno degli istituti carcerari e sono comunque assicurati presso i servizi sanitari interni degli istituti di prevenzione e pena». Le USL debbono assicurare l'impiego di personale qualificato allo scopo di avvia-

re e seguire i trattamenti terapeutici. Inoltre, «le direzioni degli istituti di prevenzione e pena assumono nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario le misure idonee a prevenire l'estendersi delle tossicodipendenze nell'ambiente carcerario».

Come si può osservare da questa sia pur sintetica osservazione delle proposte di modifica della legge n. 685/1975 specificamente per quel che riguarda i tossicodipendenti detenuti, l'aspetto preminente resta quello sanitario teso a ridurre la crisi di astinenza.

Si è riscontrata una carenza quasi assoluta di indicazioni riguardanti il tossicodipendente come individuo: il solo momento farmacologico, isolato dai momenti preventivi e riabilitativi, non è sufficiente a fornirgli un valido aiuto.

Non è il caso di riproporre in questa sede la polemica sull'eroina distribuita da servizi sanitari come modalità di controllo sociale, ma occorre assolutamente, se si vuol modificare la 685 e renderla quindi più vicina ai reali bisogni dei tossicodipendenti, porsi il problema della programmazione di piani di trattamento globali in cui l'aspetto farmacologico, sia pure importantissimo, resti soltanto una sfaccettatura di un prisma molto più complesso e variegato.

Non vorremmo che l'impotenza di fronte a questo fenomeno, spesso dichiarata anche in sede internazionale, ci spinga a ricercare delle soluzioni che non tengano conto della dignità del tossicodipendente che va comunque rispettata.

Non dobbiamo spingere tutti i nostri sforzi affinché il tossicodipendente resti comunque dipendente da una sostanza, sia pure fornita da noi e non dal mercato nero; questo taglio ideologico non è sembrato dare frutti di una certa rilevanza (si veda l'esperienza della Gran Bretagna). E' necessario porsi il problema quando ancora il legame con la sostanza non sia divenuto tossicodipendenza. Occorre integrare gli interventi in modo che intorno al giovane ed accanto alla sua famiglia si crei una rete di strutture e di servizi al fine di dare al tossicodipendente, qualora decida di uscire dalla sua situazione, (e questo, per nostra esperienza, avviene sempre, prima o poi) la possibilità di trovare un aiuto ed un sostegno nell'affrontare questa nuova, dolorosa e comunque difficilissima scelta.

RIASSUNTO

Gli Autori affrontano la questione del trattamento dei tossicodipendenti detenuti prendendo spunto dalle proposte di modifica alla legge n. 685/1975, la quale all'art. 84 prevede in via generica cure mediche e assistenza in una visuale non diversa da quella della riabilitazione del condannato. Le sei proposte di legge presentate in Parlamento da esponenti dei partiti e del Coordinamento operativo nazionale contro le tossicodipendenze prevedono l'introduzione dell'eroina nella farmacopea ufficiale ed il suo impiego nel trattamento dei tossicodipendenti, soprattutto allo scopo di interrompere il legame tra il tossicodipendente e il mondo della criminalità e di avviare una efficace azione di recupero rendendo meno penose le crisi da astinenza. Analogamente le proposte provvedono per il detenuto che sia tossicodipendente.

Gli Autori dopo aver esaminato i punti qualificanti delle proposte concludono osservando che limitare l'intervento al momento farmacologico, al di fuori della programmazione di piani di intervento globali, non è premessa sufficiente a stabilire una soluzione adeguata ed esaustiva del problema.

RESUME

Les Auteurs abordent la question du traitement des toxicomanes détenus en saisissant l'occasion des propositions de modification de la loi 685/1975, dont l'article 84 prévoit de façon générique des soins médicaux ainsi qu'une assistance d'un point de vue qui est celui de la réhabilitation du condamné.

Les six projets de loi présentés au Parlement par les représentants des différents partis et de la Coordination opérationnelle nationale contre les toxicomanies prévoient l'introduction de l'héroine dans la pharmacopée officielle et son usage dans le traitement des toxicomanes, notamment dans le but de briser le lien entre toxicomane et milieu de la criminalité et d'entreprendre une action efficace de rattrapage qui rende moins pénibles les crises d'abstinence. Les projets de loi proposent des solutions analogues pour le détenu toxicomane.

Après avoir examiné les points qui qualifient les différents projets, les Auteurs terminent en remarquant que limiter l'intervention au traitement pharmacologique, en dehors de toute programmation de plans d'intervention globaux, n'est pas une prémisse suffisante lorsqu'il s'agit de déterminer une solution adéquate ed exhaustive du problème.

SUMMARY

The Authors deal with the question of the treatment of detained drug addicts, basing their considerations on the proposed changes to law n. 885 of 1975, which under Art. 84 foresees in a general way medical and assistance treatment adopting the same attitude as that of the rehabilitation of condemned persons.

The six draft laws presented in Parliament by members of the political parties and of the National Operative Coordination against Drug Addication foresee the introduction of heroine into the official pharmacopeia and its use in the treatment of drug addicts, above all for the purpose of breaking the chain between drug addicts themselves and the criminal world and of setting off an effective action of recovery, by alleviating the abstinence crises.

Similarly the proposals make provision for drug addict prisoners.

After considering the qualifying points of the proposals, the Authors conclude by observing that a limitation of the intervention to pharmacological administration, without any programming of overall plans of action, is insufficient from the point of view of establishing an adequate and full solution of the problem.

RESUMEN

Los abogados encaran la cuestión del tratamiento de los drogadictos detenidos, a partir de las propuestas de modificación de la Ley n. 685/1975, que en su artículo 84 prevé, en general, cuidados y atención médica con una óptica no diferente de la referente a la rehabilitación de un condenado.

Las seis propuestas de Ley contra la drogadicción que los representantes de los distintos partidos y de la Coordinación de acción nacional han presentado en el Parlamento, prevén la introducción de la heroína en la farmacopea oficial y su empleo en el tratamiento de los drogadictos, sobre todo con el objeto de interrumpir el vínculo entre el drogadicto y el mudo criminal así como de encaminar una acción eficaz de recuperación haciendo menos lastimosas las crissi de abstinencia.

Las propuestas prevén lo mismo para el detenido que sea drogadicto.

Luego de analizar los puntos sobresalientes de las propuestas, los abogados terminan por indicar que circunscribir la acción al aspecto farmacológico, fuera de una programación de planes globales de intervención, no es suficiente para establecer una solución adecuada y exhaustiva del problema.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Auteren beschäftigen sich mit der Frage der Behandlung von inhaftierten Drogenabhängigen und gehendabei von den Anderungsvorshlägen zum Gesetz n. 685/1975, dessen Artikel n. 84 generell die ärztliche Behandlung und Hilfeleistung im, ven der Rihabilitierung des Verurteilten nicht abweichenden Sinne, versieht, aus. Die ssechs Gesetzesverschläge, die im Parlament ven Vertretern der Parteien und des Coordinamento Operativo Nazionale contro le tossicodipendenze eingebracht worden sind, sehen die Einschliessung ven Heroin in das offizielle Arzneibuch und seinen Einsatz beider Behandlung von Drogenabhängigen, ver, und dies vorallem, um die Verbindung zwischen Drogenabhängigen und kriminellen Kreisen zu unterbrechen und eine wirksame Wiedereingliederunsaktion in die Wege zu leiten, indem die Abstinenzkrisen weniger qualvoll gemacht werden.

Die Vorschläge sehen entsprechendes für Drogenabhängige in Haft vor.

Nach einer Untersuchung der bezeichnenden Punkte der Vorschläge, schliessen die Autoren mit der Bemerkung, dass eine Begrenzung des Eingreifens auf den pharmakologischen Aspekt, ausserhalb einer Programmierung von ganzheitlichen Eingriffsplänen, keine genügende Verbedingung für eine sachgemässe und entgültige Lösung des Problems ist.

TOSSICODIPENDENZA E IMPUTABILITA'

GIORGIO LEGGERI (*)

Mi propongo di esaminare un solo aspetto, dei tanti, della tossicodipendenza: quello che riguarda la « capacità di intendere e di volere » di un soggetto tossicomane che delinque.

Ho di proposito trascurato l'aspetto trasgressivo del possesso, del consumo, dello spaccio di sostanze stupefacenti anche quando, tali condizioni, costituiscono reato.

Non ho preso in esame il rapporto tra droga e crimine né la distinzione tra criminale-drogato e drogato-criminale. Tali argomenti saranno trattati in altri lavori.

L'interesse per quanto riguarda l'imputabilità è scaturito in me dalla scarsa e non univoca impostazione dottrinale al riguardo; dall'inaccettabilità, sul piano clinico e medico-legale, della legislazione penale vigente in tema di sostanze stupefacenti; dal fatto che la legge 685, di recente compilazione, non ha fatto alcun cenno all'argomento che sto per trattare.

Il tema, già svolto in una comunicazione al VII Congresso Nazionale di Criminologia (Siracusa — settembre 1981) e in occasione del Convegno Giuridico Nazionale su Droga e Controllo Sociale (San Severo — ottobre 1981), viene qui ripreso nel tentativo di dare una panoramica e schematica visione del problema.

Userò con indifferenza i termini di 'tossicomane', 'tossicodipendente', 'drogato' senza alcun significato dispregiativo. Rifiuto, per principio, eufemistiche elaborazioni linguistiche per indicare penose realtà umane e sociali che persistono, anche se la «parola» tende a renderle più accettabili.

Quale operatore nel campo medico-legale giudiziario, ho

(*) Docente presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica e Psichiatria Forense presso l'Università di Roma.

constatato l'impressionante aumento delle perizie che debbono valutare, ai fini di accertare la loro capacità di intendere e di volere al momento del fatto criminoso, soggetti che al momento dell'arresto avevano dichiarato la loro (vera o allegata) tossicodipendenza. Dico 'vera' o 'allegata' perché da tempo, con quella tendenza al conformismo operante anche in tema di autodifesa, il delinquente preso sul fatto (fatto spesso carico di violenza come nel caso di scippi e di rapine) si dichiara tossicodipendente.

Come il terrorista catturato si trincera dietro la qualifica di « prigioniero politico » (cercando in ciò la difesa della sua singolarità minacciata dissolvendola in una pluralità ideologica che diviene protettiva); così il delinquente, qualificandosi « tossicodipendente », consapevole dell'incertezza legislativa al riguardo e dell'atteggiamento comprensivo e protettivo di una parte della società, compie lo stesso meccanismo difensivo.

Il Codice Penale, che resta ovviamente l'unico punto di riferimento per azioni commesse in fase di intossicazione, è del tutto carente riguardo all'argomento della droga nel suo aspetto criminogeno.

All'epoca in cui il legislatore compilò i pochi accenni sulle sostanze stupefacenti (1930), il problema criminogeno della tossicodipendenza era del tutto trascurabile.

Fino agli anni cinquanta il tossicomane era una figura isolata, di estrazione sociale borghese o più elevata, scarsamente integrato nella vita sociale lavorativa tradizionale che, al massimo, poteva rivestirsi, nel suo comportamento, di caratteri asociali ma non antisociali o francamente criminosi. Il pallido *viveur* che annusa cocaina o il morfinomane che è preda del farmaco per debolezza di carattere o per malattia cronica più o meno confessabile, costituivano il *cliché*, quasi letterario e romantico, del tossicodipendente della prima metà del secolo.

Negli ultimi anni del decennio quaranta-cinquanta, vi fu un incremento delle tossicomanie dolantiniche. Prodotti sintetici con qualità antidolorifiche (Mefedina, Dolantin), ammessi sul mercato farmaceutico libero in sostituzione della morfina, divennero, in breve, mezzo di compenso per nevrosi ansiose o insicurezze temperamentali, causando veri e propri quadri di tossicomania. Opportune disposizioni di legge e sempre più restrittive norme di vendita portarono alla diminuzione dei quadri

clinici di tossicomania dolantinica, lasciando il campo alla incipiente invasione della droga maggiore.

Il problema sociale della droga, preannunciato in Europa dagli sviluppi della tossicodipendenza sempre più estesa di un paese maggiormente sviluppato qual'è l'America degli Stati Uniti, non sollecitò provvedimenti pedagogici e sociali, né portò alcuna modifica nelle legislazioni vigenti.

Tutto il problema della imputabilità dei soggetti che commettono un crimine in conseguenza di intossicazione da sostanze stupefacenti è contemplato nell'art. 93 cod. pen., che richiama i precedenti articoli 91 (ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore) e 92 (ubriachezza volontaria colposa e preordinata). Analoga fusione tra intossicazione alcoolica e da sostanze stupefacenti viene fatta negli articoli 94 (ubriachezza abituale) e 95 (cronica intossicazione).

Il problema della droga è fuso con quello medico-legale dell'alcoolismo. Ciò alla luce dei multiformi aspetti del problema della tossicodipendenza, non soddisfa né il singolo individuo, né la società, vittima, quest'ultima, troppo spesso ignorata o addirittura responsabilizzata delle colpe dei singoli.

Esiste una differenza sostanziale sul piano clinico, sintomatologico, anatomopatologico, sociale e psicologico fra intossicazione da alcool e intossicazione da sostanza stupefacente (senza trascurare l'enorme differenza, sul piano comportamentale oltre che clinico, che esiste nelle conseguenze dell'uso, tra le singole droghe).

Quanto sto per dire si propone ancora una volta di esaminare, alla luce degli articoli del Codice Penale sopra citati, i punti nei quali convergono gli aspetti sociali e giuridici delle varie forme di intossicazione e quelli nei quali la divergenza è palese. Accennerò, inoltre, all'utilità e all'importanza medico-legale che potrebbe acquisire, nell'ambito processuale, la perizia psicologico-criminologica ai fini di un approfondimento del problema sociale, individuale, profilattico e giuridico della tossicodipendenza.

Particolarmente adatta allo scopo è la definizione della tossicodipendenza, data dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: « condizione di intossicazione cronica o periodica dannosa all'individuo e alla società, prodotta dall'uso ripetuto di una sostanza chimica naturale o di sintesi. Sono sue caratteristiche:

1) desiderio incontrollabile di continuare ad assumere la sostanza e di procurarsela con ogni mezzo; 2) la tendenza ad aumentare la dose (tolleranza); 3) la dipendenza psichica e talvolta fisica dagli effetti della sostanza ».

La definizione anticipa e lascia facilmente intravedere i problemi medico-legali connessi alla « cronicità », alla « abitualità », al « difetto di volontà » (desiderio incontrollabile), insiti nella tossicodipendenza e malamente e insufficientemente considerati negli articoli di legge.

A) *Aspetti medico-legali della «cronica intossicazione»*

Conviene sottolineare che, ad eccezione dell'intossicazione dovuta a caso fortuito o a forza maggiore (art. 91), il codice considera « morbosa» e utilizzabile, per escludere o diminuire la imputabilità del reo, la sola *intossicazione cronica.*

A questo proposito, numerose sentenze di Cassazione hanno precisato che per « cronica intossicazione » (da alcool) si intende *solo* quella che induce una *alterazione psichica permanente.* Il termine «permanente» può essere interpretato, con criterio restrittivo, come « irreversibile », o, con criterio più estensivo, come prolungato nel tempo. Orbene, contrariamente a quanto avviene per l'alcoolismo, dove la cronicità trova base sia clinica che anatomopatologica, non vi è sostanza stupefacente che induca un danno anatomico di tale gravità da indurre una «permanente e irreversibile anomalia psichica».

Includendo l'alcoolismo e la tossicomania in un unico articolo di legge ed applicando ad ambedue gli stati abnormi gli identici strumenti di valutazione medico-legale, le tossicodipendenze non potranno (o non potrebbero) mai rientrare del disposto dell'art. 95 cod. pen. Solo nel caso del protratto uso di eroina e morfina viene descritta una degenerazione grassa dei neuroni, associata a varie lesioni di tipo degenerativo (sclerosi, tigrolisi, ecc.) o lesione regressive delle pareti vascolari con conseguente spopolamento cellulare. Tali lesioni, però, non sono concordamente attribuite agli oppiacei in quanto, in casi del genere, coesistono altre gravi discrasie non strettamente collegate col tossico (1) (BINI, BAZZI).

(1) L. BINI, T. BAZZI: *Trattato di psichiatria,* vol. II, tomo I, Valeardi, 1959.

Considerando che soggetti ridotti in simile stato discrasico difficilmente potrebbero compiere reati, appare chiaro che una rigida applicazione del codice penale in ordine alla tossicodipendenza non potrebbe mai elevare a valore di malattia cronica (capace di influire in tutto o in parte sulla imputabilità) un qualsiasi anche grave stato di intossicazione da stupefacenti.

Applicando un concetto medico-legale meno restrittivo, occorre esaminare alcuni aspetti caratteristici della tossicomania da oppiacei, l'unica che, come quella da alcool, dà luogo ad una dipendenza fisica e ad un quadro che, esteso nel tempo, anche con sporadici intervalli di « normalità », viene definito *psicosi cronica tossica recidivante.*

Tali aspetti riguardano l'analisi della personalità premorbosa e la tossicodipendenza fisica, conseguente alle caratteristiche della personalità.

Spostando l'osservazione clinica e medico-legale dal quadro tossicomanico a quello della personalità, v'è il rischio di allargare il campo d'indagine ad una perizia psicologica, anticipando ciò che non è ancora contemplato dalla vigente procedura penale (nel progetto del nuovo codice di procedura penale, redatto dal Prof. GIANDOMENICO PISAPIA nel 1978, l'art. 209 precisa che « la perizia può avere oggetto la personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche »).

Dovendo rimanere, com'è stato detto all'inizio, nell'ambito del codice penale attualmente in vigore, è possibile compiere il detto allargamento d'indagine partendo dal presupposto che, nella dinamica della personalità abnorme, per sollecitazione di varianti endogene (oscillazioni distimiche) o per effetto di richiami esogeni (situazioni, eventi, stress, ecc.) possono verificarsi reazioni individuali aventi tutte le caratteristiche cliniche di malattia. Questo aspetto dinamico della personalità è ormai accettato sia nell'ambito della psichiatria clinica tradizionale che nell'impostazione psicodinamica.

L'uso della droga e le conseguenti tolleranza-dipendenza-astinenza, responsabili delle anomalie comportamentali antisociali, rappresentano l'elemento esogeneo attivatore del quadro morboso.

Perché il quadro possa rientrare nell'ambito di una malattia cronica recidivante, qual'è, in alcuni casi, la tossicomania

da oppiacei, deve constatarsi nel soggetto la preesistenza di una particolare personalità, definita da alcuni autori *personalità pretossicomanica.* Scrive il VIRNO (2) a proposito di tali personalità che l'individuo «che, nonostante l'acquisita consapevolezza che l'assunzione delle droghe comporti una vita di sofferenze e di pericoli per sé e per gli altri, ricorre, anche quando non vi sia indotto dal penoso stato di astinenza, quotidianamente o pluriquotidianamente a tale assunzione, è certamente un soggetto per il quale l'effetto delle stesse deve pur avere un significato sottile e imperativo tendente a soddisfare bisogni intimi e profondi che non possono essere, pertanto, ricondotti solo all'effetto chimico ma piuttosto e soprattutto sono determinati da strutture caratteristiche della personalità».

Il tentativo di configurare con caratteristiche proprie la personalità pretossicomanica fallisce, a mio avviso, come sono falliti tutti i tentativi di racchiudere in schemi qualificativi rigidi le varie forme di personalità psicopatiche.

Il VIRNO, nel suo profondo e appassionato studio già citato, descrive caratteristiche della personalità psicopatica che mal si accordano con un concetto di specificità in quanto, le stesse caratteristiche, vengono ritrovate in tante altre personalità abnormi che sfuggono al fenomeno droga. Scrive ancora il VIRNO, riferendosi alla personalità pretossicomanica: «quel penoso mondo intrapsichico che a causa della peculiarità caratteristica dei suoi conflitti, difese e dinamismi, frutto di una particolare e caratteristicamente patogena configurazione familiare, troverà nella droga, e ciò che ad essa è implicito e connesso, la più 'naturale' e 'completa' e, pertanto, l'unica e insostituibile (parvenza) gratificazione e risoluzione ».

Non condivido la specificità sostenuta dall'Autore a proposito della personalità pretossicomanica; tuttavia mi trovo d'accordo con lui che, nella ristrettezza di scelte esistenziali legata alla « rigidità » di schemi di impostazione delle personalità abnormi, la « scelta » della droga, nel clima socioculturale odierno, rappresenta uno dei mezzi (e non l'*unico,* come sostenuto dall'Autore) per uscire dalla situazione limite di angoscia propria della condizione psicopatica.

(2) M. VIRNO: *Le tossicodipendenze da oppiacei,* Noccioli, 1979.

La droga, come molte altre modalità di espressione dell'Io distorto, costituisce da un lato un mezzo per tentare una realizzazione di sé, dall'altro una sorta di messaggio che sostituisce una comunicazione con l'altro praticamente inesistente o deformata, dato il difficile e spesso impossibile rapporto interpersonale, caratteristico dello psicopatico.

La droga, perciò, diviene una tra le molte scelte comportamentali delle personalità abnormi.

Nelle valutazione medico-legale di un comportamento criminale legato, nella sua dinamica, ad un dichiarato stato di tossicodipendenza « cronica », occorre procedere in due direzioni: anzitutto accertare lo stato di intossicazione al momento del fatto o al momento dell'arresto del colpevole, se tale arresto non coincide col fatto. Tale accertamento è il presupposto dell'indagine in quanto, mancando la conferma dello stato tossico, il caso rientra nella comune prassi di psicopatologia forense.

Accertata la condizione di tossicomania in atto e rinvenuti nel soggetto i segni diretti e indiretti dell'uso abituale della droga (condizioni generali scadute, lesioni cutanee patognomiche, linfoadenopatia ascellare, epatomegalia, ecc.), si impone la ricerca del grado di intossicazione mediante l'evocazione della sindrome di astinenza con naloxone (allil-test) o, più semplicemente e meno precisamente, con la semplice analisi delle orine (3).

Stabilito lo stato di intossicazione cronica recidivante, l'analisi della personalità di base e delle sue modificazioni, avvenute ad opera della tossicodipendenza, costituisce l'elemento principale per la valutazione della personalità. In tale procedimento medico-legale, l'atteggiamento del perito non è dissimile da quello che è usato nella comune pratica di psicopatologia forense.

Il « grado » di limitazione della capacità di intendere e di volere del tossicomane delinquente riconosciuto, portatore di personalità psicopatica patologizzata dal farmaco, sarà stabilito con quei criteri ampiamente illustrati dal MULLER SUUR a proposito del « valore di malattia », criteri ben noti e da tempo utilizzati nella pratica peritale.

---

(3) P. F. MANNIRONI: *Le tossicodipendenze*, Piccin, 1980.

B) *Aspetti medico-legali della intossicazione acuta*

Passando dall'analisi della intossicazione cronica a quella dell'intossicazione acuta, artt. 91 e 92 cod. pen., i criteri adottati nel caso dell'alcool possono essere trasferiti nella valutazione delle azioni criminose commesse dopo l'assunzione di droghe. Va precisato che l'attività criminogena delle singole sostanze è assai varia. Assumeranno particolare importanza, per una valutazione giuridica del fatto e della personalità del reo, quelle sostanze che, per la loro specifica azione sul comportamento dell'individuo, possono essere assunte con il preciso scopo di compiere l'azione criminosa (anfetamine).

A parte la rarità che uno stato di intossicazione acuta sporadica porti subito al reato, resterà problema difficilmente risolvibile, almeno in molti casi, distinguere la « sporadicità » dalla « abitualità ».

In linea generale, non ritengo, nel caso della circostanza di un reato connesso ad uno stato di intossicazione acuta, che sussistano palesi divergenze con quanto avviene nel caso di intossicazione acuta sporadica da alcool.

Nell'un caso e nell'altro, ammessa la volontarietà dell'assunzione della droga (è evidente che, in caso di reazione patologica imprevista ad un farmaco ed in caso di dimostrata assunzione coercitiva, non è applicabile l'articolo 92, rientrando tali circostanze in quelle previste dall'articolo 91), indipendentemente dallo stato psichico indotto e presente al « momento del fatto », occorre spostare l'indagine sulle condizioni psichiche presenti nel soggetto al momento dell'assunzione della droga.

La diminuzione o l'abolizione delle capacità di intendere e di volere al momento del reato, ad opera della droga, non possono scemare o abolire l'imputabilità del reo, se è stato dimostrato che l'assunzione della sostanza stupefacente è stata, per il soggetto, una libera scelta anche di fronte alla consapevolezza dei rischi sociali che l'assunzione stessa comportava.

Ci si trova così, nell'ambito peritale, a dover scegliere una modalità di valutazione medico-legale che contrasta con la valutazione clinica pura e semplice.

Ciò, però, nella necessità di attenersi alle norme contenute nel codice penale, accade anche in molte altre circostanze. Basti, ad esempio, considerare l'art. 90, che esclude l'importanza attenuate dell'imputabilità agli stati emotivi e passionali, quando,

clinicamente, sono ben noti il restringimento della coscienza e l'indebolimento della volontà che sono presenti nel soggetto in preda ad un violento stato emotivo.

Ciò che occorrerebbe distinguere nell'intossicazione da stupefacenti è la qualità della droga usata.

A differenza dell'alcoolismo, le singole droghe hanno, tra loro, un differente coefficiente di « pericolosità sociale ». Nella modificazione che avviene nel soggetto che si droga, alcune sostanze tendono ad agire maggiormente in direzione dell'Io (modificazione della somaticità, apertura verso fantasie allucinanti, stati oniroidi, ecc.), altre, al contrario, alterano profondamente il rapporto interpersonale, causando comportamenti eteroaggressivi.

E' compito del perito analizzare il comportamento criminale e determinare (o ipotizzare) quanto la droga, per la sua specifica azione, abbia favorito o meno la dinamica del crimine. Anche in questo caso la perizia medico-legale diviene perizia criminologica. Questo non contrasta con la prassi giuridica in quanto, nel compilare la perizia, è opportuno rendere edotto il Giudice delle varie fasi di ricerca attraversate dal perito prima di giungere alla conclusione del lavoro.

E' importante non trasferire nel giudizio finale, impostato sulla presenza o meno di infermità o di stati psichici equivalenti, fatti e circostanze che nulla hanno a che vedere con il concetto di malattia.

In conclusione, come già scritto a proposito della intossicazione cronica da stupefacenti, la droga, nella sua azione criminogena, diviene elemento secondario rispetto alle caratteristiche di base della personalità. Determinate varianti nei fattori che costituiscono la struttura della personalità possono condurre alla ricerca di droga; tale ricerca, elemento ponte tra la personalità di base e il comportamento antisociale conseguente alla assunzione di stupefacenti, può costituire il sintomo da esaminare ai fini dell'imputabilità. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto in preda a stato ansioso che ricerchi negli oppiacei (i più antichi ansiolitici) rimedio alla sua sofferenza o ad una personalità nevrotica in crisi acuta di rapporto interpersonale, che scelga, in contrapposizione alla decisione suicida, il tentativo di risvegliare e potenziare il suo Io con una dose di anfetamina.

La difficoltà e l'equivoco che derivano da simili ipotesi è la difficoltà di risalire con certezza e con rigorismo medico-legale a queste dinamiche patologiche o para-patologiche.

Accettando con facilità simili tesi, si rischia di allargare il campo all'ipotetico patologismo con la conseguenza di allontanarsi sempre di più da quella obiettività di ricerca che deve sostenere il lavoro del perito d'ufficio.

C) *Aspetti medico-legali della intossicazione abituale e della conseguente fase di dipendenza-astinenza*

La fusione, in un unico capitolo, della valutazione medico-legale ai fini della imputabilità della « abitualità » alla droga e della fase di « astinenza » dovuta alla carenza del farmaco, scaturisce da una mia particolare impostazione che considera la « astinenza » espressione e dimostrazione di « abitualità » all'uso di sostanze stupefacenti. Tale concetto, che semplificherebbe al massimo la valutazione medico-legale dei casi, deve forzatamente essere subordinato all'analisi critica dello stato di « dipendenza » che, a sua volta, condiziona sia l'abitualità che lo stato di « astinenza ». Svolgerò nell'ordine i singoli argomenti, iniziando con l'analisi critica, sul piano psicopatologico, dello stato di astinenza.

Molti autori sostengono (e non a torto) che nella fase di astinenza, pur restando integra la sfera intellettiva, è profondamente alterata la volontà.

La volontà influenza ed è influenzata dalla dinamica della personalità; condiziona ed è condizionata dal rapporto che lega l'individuo all'ambiente; entra da padrona nell'attimo della decisione ma è condizionata nella fase di scelta comportamentale. Nel caso della tossicodipendenza, come dice il nome stesso, la « scelta » è condizionata dalla dipendenza fisica e (più spesso) psichica dalla droga. La ricerca della sostanza diviene un bisogno primario in quanto, tale ricerca, nella dimensione esistenziale del soggetto drogato, è divenuta essenza stessa della sua personalità (se venisse a mancare tale bisogno, il soggetto perderebbe la sua stessa qualifica di tossicodipendente ed uscirebbe dal campo della nostra analisi).

L'essere sotto l'effetto della droga, per il tossicodipendente abituale, non rappresenta più, come all'inizio, la possibilità di

fuggire la realtà o l'evasione dall'angoscia esistenziale. L'essere drogato rappresenta per lui la sola possibilità di esistenza.

E' stata colta un'analogia tra lo stato d'animo del depresso endogeno e quello del tossicodipendente. In ambedue i casi la situazione esistenziale è del tutto particolare in quanto, tutti e due, sono nella loro situazione senza possibilità di distanziarsene. Nessuno dei due può far assumere al proprio stato la dimensione di oggettività che rappresenta il solo modo per esercitare, sopra lo stato abnorme, l'azione volontaria di distacco. La volontà, più che diminuita o abolita, è nella impossibilità di essere utilizzata. La ricerca della droga (come la ricerca del suicidio per il depresso) rappresenta l'unica direzionalità possibile per il futuro per il soggetto tossicodipendente.

Tale impostazione, di indubbio valore psicopatologico, trasferita in campo medico-legale e utilizzata per diminuire od escludere l'imputabilità del soggetto che ha commesso un crimine in fase di astinenza darebbe al tossicomane una vera e propria licenza di uccidere.

Contesto tale impostazione nella sua trasposizione in campo medico-legale. E' questo un altro caso in cui la clinica deve piegarsi all'esigenza di un rigorismo medico-legale agganciato alla giurisprudenza. E' quanto già accaduto per ciò che concerne la valutazione medico-legale dei reati commessi in fase di intossicazione acuta, quando il «momento del fatto» viene ad essere sostituito con il « momento della assunzione volontaria » della droga.

In tema di abitualità esistono sostanziali differenze tra alcool e sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda l'alcool, può distinguersi l'uso dall'abuso, intendendo con tale termine « l'uso smodato» della sostanza, essendo, l'acool, consentito e ammesso per un uso alimentare e voluttuario nei limiti di appetizione e tolleranza individuale. Per quanto riguarda la droga, qualsiasi sostanza venga intesa con tale termine, la ripetuta assunzione, anche in piccole dosi, a scopo voluttuario o meno, è sempre da considerarsi « abuso ».

Qualche differenza — ma non sostanziale — può essere fatta in tema di valutazione della abitualità per ciò che concerne l'alcool e gli stupefacenti.

In ambedue i casi l'abitualità non impone come conseguenza assoluta che il soggetto sia un intossicato cronico. Nel caso

dell'alcool l'abitualità di valore giuridico è quella dell'individuo che è dedito all'uso di bevande alcooliche ed in stato di « frequente ubriachezza ». Nel caso della droga non viene giuridicamente considerato l'equivalente della « frequente ubriachezza », in quanto l'uso di sostanze stupefacenti porta a modificazioni psichiche che, almeno nella maggioranza dei casi, non possono compararsi allo stato di ebbrezza. Sorge così il problema clinico e medico-legale di valutazione dell'abitualità. Se alcune droghe, per la loro modalità di assunzione, lasciano visibili tracce sul corpo del soggetto che le usa, molte altre, come del resto l'alcool, vengono ingerite o aspirate senza conseguenze apprezzabili.

L'abitualità, perciò, si basa spesso su precedenti trasgressioni per ubriachezza acuta o per testimonianze spesso imprecise e discordanti. A questo punto introduco l'argomento della dipendenza-astinenza.

Il passaggio dall'uso sporadico di sostanze tossiche a quello abituale è legato a diversi fattori. Tali fattori, escludendo nel soggetto uno stato meiopragico costituzionale (e quindi, in un certo senso, morboso) o uno stato francamente patologico già di per sé condizionante l'uso di bevande alcooliche o di droga (si pensi, come esempio, alla dipsomania, espressione di crisi ansiosa scompensata o alla ricerca di droga come rimedio all'esperienza delirante, come avviene in alcuni schizofrenici con l'eroina), agiscono sull'individuo sollecitando particolari direttive di comportamento della personalità verso la scelta della droga e dell'alcool. L'uso e l'abuso di droga rientrano quindi tra le emanazioni comportamentali della personalità, e la valutazione della «normalità» o «anormalità» della scelta è ben differente dalla patologicità della scelta medesima.

Se pericolo vi è nell'uso della droga, pericolo esiste per il trapezista del circo o per il corridore di motocicletta (tanto per citare due esempi a caso). Nessuno dirà che il trapezista o il corridore sono « matti » o « malati » solo perché, tra i rischi del mestiere, vi è più evidente quello di morire. Né la convenienza economica che manca nel drogato può essere un elemento distintivo tra le due dimensioni di scelta comportamentale, perché se nel mestiere ricco di pericolo vi è il guadagno (spesso, peraltro, inferiore a quello che deriva da altre attività non pericolose!), nell'uso della droga il vantaggio è

nel piacere che deriva dall'uso e nell'apertura verso nuove mondanità fantastiche che divengono compensatorie di una realtà male accettata.

Anche se apparentemente artificiosa, la mia impostazione circa la valutazione medico-legale dei crimini commessi in fase di astinenza (sia essa astinenza fisica o astinenza psichica) deriva da questa semplice e schematica successione di eventi: l'astinenza è conseguenza diretta della dipendenza; la dipendenza è conseguenza diretta della tolleranza e della abitualità: l'abitualità deriva dall'uso della droga; l'uso della droga è logica conseguenza dell'incontro con la droga e della successiva *volontaria* accettazione di drogarsi.

Se la fase di astinenza deve considerarsi, nelle modificazioni che essa induce a livello della coscienza e della volontà, un fattore capace di influire sulla imputabilità, la stessa fase di astinenza deve assurgere a « valore di malattia ».

Poiché la fase di astinenza è l'ultimo anello di una catena che inizia con la *volontaria e cosciente* accettazione a drogarsi, occorre indagare sul « valore di malattia » che acquista il comportamento « abnorme » di chi assume sostanze tossiche con la consapevolezza del danno che ne deriva.

Occorre cioè, di fronte al criminale nel quale sia constatato uno stato di astinenza o dipendenza dalla droga, stabilire il « grado » di modificazione limitativa che le direttive abnormi (se presenti!) hanno esercitato sulla sua personalità. Se la scelta della droga rientra e ben si inserisce nelle consuete modalità di rapporto con il gruppo sociale di convivenza, non può riconoscersi, nella tendenza alla droga e, di conseguenza, alla fase di astinenza, un « valore di malattia ».

Come è avvenuto nella valutazione della cronica intossicazione e della intossicazione acuta, prescindendo dallo *stato* in cui il reo è venuto a trovarsi al *momento* del fatto con un artificio medico-legale, basato su argomentazioni cliniche, il parere circa la capacità di intendere e di volere si sposta temporalmente in una fase anteriore al reato.

Nel caso dell'intossicazione acuta si prenderà in esame il « momento » dell'assunzione; nel caso della cronica intossicazione si prenderà in esame la struttura di base della personalità e le sue originarie dotazioni intellettive e volitive per cogliere le eventuali stabili modificazioni indotte dalla droga e

condizionanti l'uso della droga stessa; nel caso della fase di dipendenza-astinenza la valutazione medico-legale deve basarsi sulle modalità d'inizio dell'uso della droga, cercando di cogliere, se presenti, le eventuali motivazioni patologiche. Solo in tal caso, le azioni delittuose commesse dal soggetto drogato sotto l'impulso della droga o della ricerca della droga potranno considerarsi condizionate da uno stato di infermità capace di escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere.

RIASSUNTO

L'Autore tratta l'argomento dell'imputabilità del soggetto tossicomane che delinque, alla luce della attuale normativa penale italiana.

In sede giudiziaria si può constatare un impressionante aumento delle perizie medico-legali che debbono valutare la capacità di intendere e volere dei soggetti che al momento dell'arresto dichiarano di aver commesso il reato in stato di tossicodipendenza.

Dopo aver precisato che occorre distinguere tra le varie droghe e che bisogna non trascurare i problemi collegati all'alcoolismo, vengono esaminati in particolare dall'Autore gli aspetti medico-legali dell'intossicazione cronica, quelli dell'intossicazione acuta e quelli dell'intossicazione abituale e della conseguente fase di dipendenza-astinenza.

L'orientamento dell'articolo è che la diminuzione o l'abolizione della capacità di intendere e volere al momento del reato ad opera della droga non possono scemare o abolire l'imputabilità del soggetto delinquente se è stata per tale soggetto una libera scelta. Si ritiene inoltre che sia elemento secondario nell'azione criminogena rispetto alle caratteristiche di base della personalità.

L'Autore infine afferma che sarebbe estremamente grave riconoscere una diminuzione o una esclusione della responsabilità del tossicomane che commette il reato in fase di astinenza poiché questo potrebbe determinare una vera e propria licenza di uccidere ».

RESUME

L'Auteur traite le thème de l'imputabilité du sujet toxicomane délinquant, sur la base des normes pénales italiennes actuelles.

Au niveau judiciaire, on constate une augmentation impressionnante des expertises médico-légales devant établir la capacité d'entendre et de vouloir des sujets qui, au moment de leur arrestation, déclarent avoir commis leur délit sous l'effet de stupéfiants.

Après avoir souligné la nécessité de distinguer les différentes drogues et de ne pas négliger les problèmes liés à l'alcoolisme, l'Auteur examine en particulier les aspects médico-légaux de l'intoxication chronique, ceux de l'intoxication habituelle, ainsi que de la phase de dépendance-abstinence découlant de cette dernière.

L'article incline à soutenir que la diminution ou l'abolition de la capacité d'entendre et de vouloir provoquées par la drogue au moment

de l'accomplissement du délit ne justifient nullement la possibilité d'amoindrir ou d'abolir l'imputabilité du sujet délinquant lorsqu'il est prouvé que celui-ci a libremen choisi de s'adonner aux stupéfiants.
On estime en outre que la drogue représente un élément secondaire de l'action criminogène par rapport aux caractéristiques fondamentales de la personnalité du sujet.

L'Auteur affirme enfin qu'il serait extrèmement grave de reconnaître une diminution ou une exclusion de la responsabilité du toxicomane qui commet un délit en phase d'abstinence, cela pouvant correspondre à un véritable « permis de tuer ».

SUMMARY

The Author discusses the question of the liability of the drug addict who commits a crime, in the light of current Italian penal legislation.

At the judicial level, a startling increase may be noted in the number of medico-legal reports assessing the degree of responsibility, diminished or otherwise, imputable to persons who, on arrest, declare that the crime for which they have been charged was committed under the influence of drugs.

After pointing out that a distinction needs to be drawn between the various drugs and that the problems connected with alcoholism should not be overlooked, the Author examines the medico-legal aspects of chronic intoxication, those of acute intoxication, and those of habitual intoxication and the consequent phase of dependence-abstinence.

The article argues that the diminution or abolition of responsibility at the time of the crime committed under the influence of drugs cannot mitigate or abolish the liability of the accused, if it be proved that he or she took the drugs in question of his or her own free choice. It is further maintained that drugs are to be considered a secondary factor in the commission of crime and subordinate to basic personality characteristics.

Lastly the Author argues that it would be an extremely grave matter to recognise any diminution of or exclusion from responsibility of the drug addict who commits a crime during the phase of abstinence, since this could determine a « licence to kill ».

RESUMEN

El Autor trata el tema de la imputabilidad de la persona toxicómana que comete un delito, a la luz de las normas penales italianas actuales.

En sede judicial se puede constatar un impresionante aumento de las pericias médico-legales que deben evaluar la capacidad de comprensión y voluntad de las personas que en el momento de ser arrestadas declaran haber cometido el delito en estado de dependencia tóxica.

Después de haber precisado que es necesario distinguir entre las distintas drogas y que no hay que descuidar los problemas relacionados con el alcoholismo, el Autor examina en particular los aspectos medico-legales de la intoxicación crónica, los de la intoxicación aguda y los de la intoxicación habitual y su fase consiguiente de dependencia-abstinencia.

La idea del artículo es que la disminunción o la abolición de la capacidad de comprensión y voluntad en el momento del delito, por causa de

la droga, no pueden menguar o revocar la imputabilidad del delincuente si se demuestra que la ingestión de la sustancia estupefaciente fue para dicho sujeto una libre elección. Se considera, además, que la droga sea un elemento secundario en la acción criminosa en lo que se refiere a las características de base de la personalidad.

Finalmente, el Autor afirma que sería muy grave reconocer una disminución o una exepción de la responsabilidad del toxicómano que comete el delito en fase de abstinencia, puesto que ello podría determinar una verdadera y propia « licencia para matar ».

ZUSAMMENFASSUNG

Der A. behandelt das Thema der Zurechnungsfähigkeit der rauschgiftigen Person, die ein Verbrechen begeht, angesichts der gegenwärtigen italienischen Strafordnung.

Bei den Gerichtsverfahren sei eine beeindrückende Steigerung nach gerichtlich-ärztlichen Gutacheten zu bemerken, die die Zurechnungsfähigkeit derjenigen bewerten müssen, die bei der Verhaftung erklärten, ihr Vergehen in rauschgiftabhängigem Zustand begangen zu haben.

Nach der Feststellung, man solle einen Unterschied zwischen den verschiedenen Rauschgiften machen, ohne dabei die mit Alkoholismus verbundenen Probleme zu venachlässigen, untersucht der A. im einzelmen die gerichtlich-ärztlichen Aspekte der kronischen sowie der akuten und gewöhnlichen Vergiftung, und der nachfolgendn Abhängigkeit bzw Abstinenzphase.

Die Ansicht sei, dass die durch Rauschgift verursachte Verminderung oder Aufhebung der Zurechnungsfähigkeit bei einem Vergehen keinesfalls die Zurechnungsfähigkeit des Verbrechers vermindern oder aufheben könne, wenne, wenn es bewiesen sei, dass das Rauschgift aus freiem Willen aufgenommen wurde.

Der A. ist ferner der Meinung dass bei der verbrecherischen Tat das Rauschgift angesichts der Grundmerkmale der Persönlichkeit eine sekundäre Rolle spiele.

Behauptet wird schliesslich, dass die Anerkennung der Verminderung oder Ausschliessung del Verantwortlichkeit der rauschgiftigen Person, die das Verbrechen während der Abstinenzphase begehe, äusserst gefährlich sei, da dies zu einer wahren «Mordlizenz» führen könnte.

OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO: SOTTOSISTEMA PENITENZIARIO

R. CASTELLANI (*) R. CORREANI (**)

SOMMARIO: 1. - Considerazioni sul ruolo e le funzioni degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. — 2. - Reato e malattia mentale. — 3. - Il trattamento degli internati negli O.P.G. Analisi e proposte.

1. - *Considerazioni sul ruolo e le funzioni degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari*

Per una chiara visione della reale funzione che nel nostro Paese hanno svolto e svolgono gli O.P.G., ci pare essenziale fare una breve disamina della storia dell'istituzione manicomiale giudiziaria e dei suoi rapporti con l'istituzione psichatrica civile.

Con la legge Giolitti del 1904 e il codice Zanardelli si distinse tra reclusione e internamento, tra repressione e cura, tra delinquenti folli e folli delinquenti. Prevalse sulla impostazione positivista della pena (1), quella classica che vedeva, in essa, un risarcimento che il colpevole pagava alla società per aver violato le sue leggi e prevedeva una specie di misura di sicurezza in presenza di malattia mentale: l'internamento in un manicomio che poteva anche essere, ma non in via esclusiva, giudiziario.

E' in questo periodo, infatti, che sorgono i primi manicomi giudiziari del paese: Aversa, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia.

(*) Educatore presso l'Ufficio studi, ricerche e documentazioni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

(**) Esperta psicologa presso il Ministero di Grazia e Giustizia per la Corte d'Appello di Firenze.

(1) La scuola positivista concepiva la pena come rieducazione del condannato e isolamento a scopo di difesa sociale.

Il codice Rocco del 31, in relazione alla accresciuta pretesa repressiva del sistema politico fascista, riuscì a fondere i postulati della scuola positivista e classica, accolse nel sistema punitivo sia la pena che la misura di sicurezza, applicabili allo stesso soggetto e per lo stesso reato.

Tale sistema è stato definito a doppio binario perché investe contemporaneamente il reato e la personalità del colpevole.

La normativa del '31 stabilì, inoltre, la differenza funzionale tra manicomio civile e giudiziario, riservando a quest'ultimo, a scopi terapeutici, sia l'internamento di soggetti sottoposti a misura di sicurezza che l'internamento dei cosiddetti « prosciolti folli». Il manicomio giudiziario rappresentò l'intersecazione tra criminalità e malattia mentale, congiungendo le funzioni della pena e della cura.

Nel corso degli anni l'O.P.G. ha privilegiato delle funzioni affidategli quella di controllo, costituendosi all'interno dell'apparato penitenziario come struttura di contenimento più rigida rispetto al carcere comune.

Già dal 1972 l'O.P.G. fu oggetto di lotte da parte degli operatori della giustizia e della salute mentale, oltreché di autodenunce da parte di detenuti in esso internati o ex-internati. Si rilevò da queste testimonianze come le strutture edilizie non garantissero il minimo igienico, il personale sanitario e parasanitario fosse scarso e non specializzato, prevalente la funzione di custodia e frequente l'uso del letto di contenzione a scopo punitivo.

Nel 1975 la legge di riforma penitenziaria n. 354 apportava un cambiamento culturale nella concezione del trattamento del deviante in carcere e attuava delle grosse modifiche nel sistema penitenziario italiano (tra cui l'instaurazione delle cosiddette « misure alternative »), ponendo l'accento soprattutto sulle funzioni educative e di risocializzazione.

Tali innovazioni non sono state compiute, certo, scotomizzando le implicazioni giuridiche che i comportamenti lesivi e l'inosservanza delle norme che regolano la convivenza umana generano, ma riflettendo su di un dato ormai inequivocabile, che il reato è anche frutto di un disadattamento individuale spesso legato a fattori ambientali, di personalità e familiari. In considerazione di ciò la riforma ha contemplato la possibilità

di aprire contatti tra il carcere e il territorio, perseguendo una linea di proiezione all'esterno.

La Società, poiché informata nel suo essere a compiti atti a garantire il benessere di ogni soggetto, è giunta a ridefinire il detenuto e a considerarlo non più solo come soggetto colpevole di reato, ma individuo portatore di uno stato di disagio personale e/o sociale. In questo modo si sono fatti strada i concetti di osservazione, trattamento e riadattamento sociale del detenuto.

L'Amministrazione penitenziaria vide, quindi, come prospettiva di superamento della realtà degli O.P.G. e ancora di salvataggio l'ospedale psichiatrico civile, a cui delegare se non l'intero problema (cosa resa impossibile dalla normativa sulla pericolosità sociale e sulle misure di sicurezza) almeno i casi più gravi e clamorosi: i cosiddetti prosciolti folli non imputabili per vizio totale di mente.

L'art. 100 del Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria regolamenta, infatti, tale orientamento mediante l'uso di convenzioni con gli ospedali psichiatrici civili, onde realizzare il passaggio degli internati agli ospedali dei proprio luoghi di residenza. Tale procedura costitutiva il primo rapporto con l'istituzione manicomiale civile e assumeva la forma di parziale delega dell'O.P.G. alla struttura pubblica. Essa sanciva il passaggio del detenuto malato di mente da una forma di controllo ad un'altra avente analoga funzione, anche se maggiormente mistificata da una sovrastruttura tecno-scientifica, quale quella dell'ospedale psichiatrico civile.

Le correnti di pensiero dell'antipsichiatria, fiorita agli inizi degli anni '70 sulle indicazioni di autori quali, a titolo di esempio, BASAGLIA, LAING, SZASZ, denunciavano, infatti, la reale funzione di controllo che lo stesso manicomio civile svolgeva sotto pretestuosa forma di cura della malattia, e dimostravano l'assurdità di qualsiasi terapia all'interno di una istituzione totale, che con i suoi meccanismi di repressione e controllo provoca l'irrigidimento e la stabilizzazione di un disagio, cronicizzando il più delle volte la malattia, piuttosto che operare il reinserimento del malato nel suo habitat socio-culturale. « Il carcere crea il suo criminale, e il manicomio crea il suo pazzo » (DE LEO).

Il movimento anti-istituzionale e un nuovo modo di concepire la psichiatria culminavano nel 1978 con le leggi n. 180 e

833 che hanno modificato il regime della assistenza psichiatrica e sanitaria in Italia. La riforma sanitaria stabilisce il definitivo superamento del manicomio come presidio sanitario adibito alla cura e al ricovero dei malati di mente, fornendo al cittadino attraverso i servizi psichiatrici territoriali delle U.S.L. la continuità degli interventi terapeutici e delle azioni preventive.

Nonostante le modifiche apportate dalla suddetta riforma sanitaria e l'avvio di una nuova operatività per il superamento del manicomio civile, la situazione negli O.P.G. è rimasta invariata, anzi per certi aspetti si è aggravata: prima si poteva far ricorso al pronto soccorso psichiatrico esterno e agli ospedali psichiatrici civili, ora, in assenza di tale alternativa, c'è un aumento all'interno degli O.P.G. di casi rilevanti dal punto di vista psichiatrico.

Gli attuali manicomi giudiziari (Aversa, Montelupo Fiorentino, Barcellona, S. Eframo, Reggio Emilia) sono costituiti da strutture architettoniche antiche che, nonostante gli interventi dell'Amministrazione penitenziaria, non garantiscono all'interno spazi agibili e idonei a trattare dei malati.

La difficoltà a dare una veste almeno ospedaliera agli O.P.G. è dovuta, oltre che ai vecchi edifici, anche alla eterogeneità della popolazione in essi ristretta: i prosciolti folli (art. 222 C.P.); gli imputati a procedimento sospeso e i condannati a pena sospesa per infermità psichica sopravvenuta (art. 88 C.P.P. e art. 148 C.P.); i soggetti che devono essere sottoposti a perizia psichiatrica; i soggetti ricoverati per osservazione.

L'aumento dei casi di prosciolti avvenuto di riflesso con l'entrata in vigore della legge 180/1978 e la territorializzazione del servizio psichiatrico, l'incremento di detenuti in osservazione e di periziandi, provenienti da strati di criminalità organizzata, hanno aggravato pertanto la situazione degli istituti, accrescendo proporzionalmente all'eterogeneità degli ospiti i problemi di sicurezza. Sul piano operativo tale situazione ha di conseguenza provocato un restringimento degli interventi socioterapeutici per i malati mentali.

L'Amministrazione penitenziaria nel 1979 a tal proposito ha elaborato un progetto di riforma sugli O.P.G., in cui il ricovero nel manicomio giudiziario veniva sostituito con due diversi provvedimenti: l'internamento in « sezione giudiziaria » e l'internamento in « sezione riabilitativa », facendo divieto di uti-

lizzare tali sezioni per l'accertamento delle condizioni psichiche e per l'esecuzione della perizia. Tali ipotetiche alternative rischiano, però, di operare un cambiamento meramente nominale e di riproporre nella sostanza agli individui sottoposti alla misura di sicurezza, lo stesso tipo di trattamento che privilegia il controllo e la sicurezza rispetto al bisogno di cura e assistenza.

Alla luce delle nuove disposizioni in campo sanitario, la possibilità di internamento in un manicomio giudiziario appare una contraddizione, poiché perpetua una discriminazione in materia di malattia mentale tra cittadini che presentano identiche patologie.

2. - *Reato e malattia mentale*

Il concetto generale di devianza costituisce lo schema di riferimento sia per i disturbi cosiddetti mentali, sia per le condotte criminose.

Le teorie biologiche sulla devianza hanno creduto di individuare le cause di essa nelle anomalie costituzionali. Il superamento del modello organicista da parte di teorie psicologiche e psicoanalitiche, che pongono l'accento sulle dinamiche intrapsichiche, non ci pare esaurisca convenientemente la complessità del fenomeno, mentre, a nostro avviso, una chiave di lettura più generale e completa necessita anche dell'uso dei modelli conoscitivi centrati sul sociale. Molto si è discusso negli anni passati sulla opportunità e sulla efficacia terapeutica del ricovero in istituti psichiatrici dei malati di mente. La psichiatria è giunta a considerare la malattia mentale non più come esclusivo «fatto» personale ma come effetto, anche se non unico, della complessa rete di interazioni che legano l'individuo al suo ambiente, alle prescrizioni e sanzioni morali, alle regole comportamentali suggerite dal contesto sociale.

Questa affermazione non vuole nuovamente riproporre l'annoso e ancora irrisolto problema delle origini e delle cause dei disturbi psichici, scagionando ora l'ambiente sociale ora l'individuo, né vuole negare la esistenza della follia. Tuttavia, l'essersi interrogati su questi temi ha portato come conseguenza una modificazione delle finalità e delle modalità nel trattamento in campo psichiatrico, che si sono concretizzate con la legge

180. Da supporto a questa legge, che, pur partendo da premesse quanto mai accreditate, non ha saputo con sguardo lungimirante prevedere la operatività di strutture che sul territorio si prendessero cura del dimesso, è stata anche l'intuizione di attribuire all'isolamento del malato mentale effetto rinforzante e quindi ulteriormente disadattante lo stato psichico del soggetto.

Tuttavia permane ancora oggi immodificato l'atteggiamento « sociale » che sanziona con l'allontanamento e la stigmatizzazione i comportamenti che derivano dalle norme e diventano pericolosi per la sopravvivenza di un dato sistema e delle sue regole. L'internamento in una istituzione sancisce l'effettiva diversità ed emarginazione e accomuna in un unico destino il malato di mente e il delinquente.

Abbiamo accennato genericamente al malato mentale e al delinquente, e al loro « ruolo » socialmente emarginante, poiché ci sembrava il presupposto di base per trattare del rapporto intercorrente tra malattia mentale — reato e le conseguenze di tale interazione. Intendiamo partire nella nostra esposizione da due considerazioni:

1) il reato assume significato in rapporto al tipo di patologia del soggetto. Esso, a seconda dei casi, esaurisce e soddisfa bisogni ed esigenze comunicative del malato;

2) esistono dei fattori esogeni intermediari tra malattia e condotta criminosa.

Per quanto attiene al punto uno, possiamo rilevare dalla casistica psichiatrica criminologica come il reato assolva nell'individuo malato la funzione di risposta o comunicazione « congrua » alla percezione del proprio ambiente e delle sue relazioni con esso.

Nel caso delle forme schizofreniche paranoidi vediamo che il malato dà luogo a determinate condotte in linea con il delirio; egli ha dei nemici immaginari e deve far fronte ad essi, pertanto è proprio nei tentativi di autodifesa che spesso si originano atteggiamenti di aggressione e di ribellione che possono generare ogni specie di reato: dalla ingiuria, alla diffamazione, all'omicidio. Nelle psicosi maniaco depressive la comparsa di atti antisociali, di violenze e di suicidio, è la « reazione » del soggetto

alla percezione della propria realtà: alla connotazione drammatica, di rovina, di sventura che essa assume ai suoi occhi indipendentemente da un obiettivo riscontro.

Altre patologie, come ad esempio la tossicomania, trovano nel reato la risposta ai propri bisogni; nel caso specifico il tossicomane può soddisfare il proprio imperativo desiderio attraverso il ricorso ai reati contro il patrimonio, spaccio e/o traffico di stupefacenti.

Nei casi di insufficienza mentale in cui il soggetto delinque — sono frequenti le anomalie del comportamento sessuale, delitti sessuali, furto, falsificazioni — il suo scopo è quello di mettersi in mostra, compensando la propria emarginazione, gli insuccessi lavorativi, relazionali, spesso non afferrando in pieno il significato delle sue azioni, la cui valenza è strettamente in rapporto al suo vissuto .

Come vediamo da questi brevi esempi il reato connesso al disturbo psichico assume la veste di sintomo che, anche se violento e contro le leggi, è pur sempre sintomo da ricollegare alla storia individuale e sociale del « reo » malato e come tale elemento per la diagnosi e la cura.

Riguardo al punto due riteniamo che gli elementi ambientali e sociali, prevalenti nella genesi di molti disturbi funzionali, costituiscano ulteriormente un elemento di differenziazione tra il malato di mente che non commette reati e il malato mentale cosiddetto criminale.

Lo psichiatra H. MANNHEIM in alcune sue ricerche ha messo in luce la elevata incidenza di insufficenti mentali tra i delinquenti, sottolineando come cause ambientali (motivi economici, patologie familiari) e sociali (strutture preventive e di trattamento, emarginazione, disoccupazione) siano influenti nel determinare se un deficiente mentale diventa o meno delinquente.

Anche MILNER rileva l'importanza dei fattori ambientali nella eziopatogenesi della paranoia criminale, ritenendo che spesso si tratta di reazioni ad una situazione intollerabile e apparentemente inevitabile, che il malato vive come unici modi per sfuggire. In altre forme patologiche come le psicosi affettive, le neuropatie giocano un ruolo molto importante i fattori di prevenzione socio-sanitaria, la cui azione viene ad avere un grosso peso nella dinamica malattia-reato.

All'interno dello stesso gruppo degli individui affetti da disturbi psichici, fattori sociali, di classe, ambientali, economici operano delle differenze, formando quel sottosistema che chiameremo dei « malati di mente criminali », la cui patologia in rapporto con le cause suddette può dar luogo ad atti penalmente perseguibili.

Nel momento in cui il malato di mente diventa « pericoloso» in quanto delinque scattano le esigenze di controllo della legge che si sovrappongono a quelle della cura della salute mentale e culminano nella segregazione per misura di sicurezza. L'internamento nei manicomi giudiziari determina il rovesciamento del rapporto malattia mentale-reato in reato-malattia mentale. Prevale il controllo sulla « presunta pericolosità », rimane sullo sfondo quello della cura. Il reato-sintomo dipendente da una patologia o disturbo mentale viene così a sancire, nel nostro attuale sistema penale, una doppia forma di emarginazione per il soggetto malato, il quale riveste il ruolo anche di « criminale », perdendo nella pratica il diritto alla cura e acquisendo l'obbligo dell'isolamento e della contenzione.

L'istituzionalizzazione del malato di mente che compie reati e il rapporto tra malattia mentale e reato sono indubbiamente problemi che per modificarsi esigono un cambiamento legislativo. Preferiamo affidare la discussione dei quesiti giuridici a sedi più idonee, soffermandoci sul trattamento del malato mentale in O.P.G. e sui possibili interventi terapeutici alternativi alla situazione mentale.

3. - *Il trattamento degli internati negli O.P.G. Analisi e proposte*

La vita quotidiana del malato internato nell'O.P.G. si svolge in forme simili a quelle del carcere, con l'aggravante di una maggiore rigidità soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e gli spazi di socializzazione, oltre che gli effetti della lungodegenza dell'internamento sulle patologie.

Le norme istituzionali, il ritmo della giornata, le procedure di ingresso, i comportamenti da usare sono tutti mezzi di cui l'istituzione penitenziaria si serve per adattare il detenuto alla micro-realtà interna e favorire l'assorbimento del sistema di valori in esso vigente.

I meccanismi alla base di tale processo di « adattamento » sono quelli della manipolazione, spersonalizzazione, spoliazione, GOFFMAN parla del trattamento in termini di destrutturazione e ristrutturazione del sé del detenuto su modelli stigmatizzanti. Attorno alla devianza o al disadattamento della personalità del detenuto si assommano patologie relazionali e sociali tipiche della nuovo forma di «diversità da istituzionalizzazione» che il soggetto viene ad assumere.

Nel caso del malato di mente le procedure usate per far fronte al suo adattamento alla realtà istituzionale sono quelle dell'isolamento, della contenzione fisica, della somministrazione di terapie da shock e di trattamenti psicofarmacologici, al puro scopo di sedare e controllare i suoi comportamenti disturbanti. Tale tipo di intervento non può che aggravare la patologia del malato, determinando l'aggiunta della « malattia da istituzione » al danno psicopatologico iniziale.

Dalla lettura di una indagine condotta per conto del Ministero di Grazia e Giustizia nei manicomi criminali dai Prof. A. PAOLELLA e C. CITTERIO, si evince una maggiore incidenza tra la popolazione detenuta di pazienti affetti da disturbi di tipo psicotico, seguiti percentualmente da soggetti con disturbi psiconevrotici, psicopatici, con disturbi legati all'assunzione di alcool e disturbi della intelligenza (oligofrenie).

Isolare uno psicotico, ad esempio, i cui disturbi originano da patologie relazionali, significa rinforzare la destrutturazione della sua personalità, il delirio quale unica modalità reattiva in condizioni di assenza di rapporto con la realtà e l'altro. La deprivazione sensoriale di stimoli fisici e sociali, la limitazione della libertà di movimento hanno avuto spesso come tragico epilogo casi si suicidio, omicidio, lesioni e danni alle persone e cose.

Una indagine condotta dal Prof. FERRACUTI sulla popolazione detenuta per reati comuni, conferma le indicazioni date da CLEMMER circa il potenziale effetto di deterioramento delle funzioni intellettive svolto dalla prisonizzazione.

La ricerca rileva che « il deterioramento si distribuisce in modo diverso nella popolazione penitenziaria, colpendo in modo maggiore alcuni detenuti, i meno preparati e meno protetti dalle loro risorse interiori ad affrontare l'ambiente uniforme, non stimolante e coartante del carcere ».

Sulla base dello studio su menzionato e della tipologia della popolazione ristretta in O.P.G., potremmo supporre che gli effetti della prisonizzazione giungano non solo a sottolineare ulteriormente il processo psicopatologico in atto, che non può rimanere escluso, ma che inoltre vadano a rendere più labili anche i processi intellettivi, limitando così maggiormente la possibilità per il soggetto di pervenire, opportunamente aiutato, ad una ridefinizione delle proprie problematiche psichiche ed esistenziali.

L'immobilità, la cristallizzazione sono aspetti della vita istituzionale che il soggetto è obbligato a condurre, se manifesta il suo disagio « le terapie » tenderanno a persuaderlo a ritornare verso il comportamento « giusto ».

Il risultato di questa operazione è che la maggior parte degli internati alla fine si identifica con le regole dell'istituzione, le fa proprie, divenendo « adattato » al regime, adeguato alle aspettative istituzionali.

Strumenti pseudo-scientifici di tale intervento sono, purtroppo, gli operatori e i tecnici dell'istituzione manicomiale, il cui approccio al « malato internato » si esprime in termini di custodia e di controllo. La mediazione operata dai tecnici tra i valori ideologici dominanti nell'istituzione e il comportamento dell'internato si esplica in una attività di informazione-formazione, tendente alla stabilità del sistema totale e al suo funzionamento e non all'accertamento dei reali bisogni dell'internato.

Gli interventi terapeutici pratici sono principalmente di tipo farmacologico. Ben poco interesse è stato fino ad oggi mostrato verso indirizzi non organicisti, i cui orientamenti potrebbero essere utilizzati da supporto alle prescrizioni farmacologiche tentando, già all'interno dell'istituto, di ricostruire l'unità somato-psichica del malato. Nel far questo si promuoverebbe, contestualmente, nel personale paramedico e militare un nuovo atteggiamento nei confronti del paziente, da considerare malato, ma prima di ogni cosa uomo.

La possibilità di umanizzare gli strumenti operativi scaturisce da una diversa organizzazione del rapporto operatore-malato che permetta una cogestione del disturbo, avvii un processo attivo di conoscenze dei bisogni del malato da parte de-

gli operatori e una riappropriazione del proprio corpo, del proprio spazio soggettivo, delle proprie possibilità comunicative da parte dell'internato.

Ciò depone a favore di un superamento del manicomio giudiziario nella sua struttura e nelle sue funzioni verso una risposta alle esigenze del malato criminale che coinvolga il suo ambiente, intervenga su di lui senza sradicarlo dalla sua storia e dalla sua vita.

La territorializzazione della risposta psichiatrica e l'adeguamento del settore penitenziario e penale alle vigenti normative nazionali in materia sanitaria, ci appaiono gli obiettivi ultimi di un processo di smantellamento di una struttura quale l'O.P.G. In attesa di risoluzioni legislative, in via amministrativa è comunque necessario affrontare con urgenza la situazione degli O.P.G., operando in vista di tale obiettivo finale.

Sia la revisione della attuale struttura del manicomio giudiziario che il riordinamento del tipo di utenza che ad esso perviene costituiscono la base di una modificazione delle condizioni di vita in esso, e allo stesso tempo il presupposto per umanizzare le relazioni di tale sistema.

Innanzitutto gli istituti dovrebbero essere organizzati il più possibile sul modello ospedaliero, al fine di accentuare il loro inserimento nella generale organizzazione del servizio sanitario nazionale; il regime di vita dovrebbe essere liberalizzato, dando ampio spazio agli interventi socio-sanitario territoriali per avviare un rapporto con il malato, finalizzato alla sua deistituzionalizzazione e reintroduzione nell'ambiente sociale. Il personale penitenziario (educatori, psicologi, assistenti sociali) dovrebbe essere potenziato e qualificato per garantire una sufficiente presenza e capacità operativa.

Anche per quanto riguarda l'utenza sarebbe necessario limitare la presenza negli O.P.G. solo ai « malati di mente » (prosciolti, semi-infermi, ecc.) con esclusione di categorie quali quelle dei « periziandi » e « osservandi », al fine di neutralizzare la funzione dell'O.P.G. quale serbatoio di detenuti « speciali o difficili » e pervenire ad una classificazione delle patologie presenti per la creazione di istituti che si occupino di alcuni internati e non di altri, giungendo ad una specializzazione e qualificazione degli interventi.

L'istituzione della « Semilibertà » rappresenta, infine, lo strumento che attualmente possiamo usare per favorire la proiezione dell'internato all'esterno, restituendogli il diritto alla gestione della propria salute, in questo caso l'O.P.G. potrebbe funzionare da *night hospital.*

Concetti di incomprensibilità, inguaribilità, pericolosità del malato vanno rovesciati e visti nella loro reale luce: quali razionalizzazioni dell'ideologia del controllo. La storia del malato, al di là delle manifestazioni sintomatiche, è comprensibile e pertanto presupposto di base per avviare lo stesso processo terapeutico.

Dare una dimensione fisica e operativa diversa all'O.P.G., come abbiamo sinteticamente illustrato, rappresenta, date le sue arretrate condizioni, solo un passo intermedio.

Nasce da queste considerazioni la necessità di promuovere ricerche, tavole rotonde, dibattiti che attraverso un confronto interdisciplinare pongano quesiti sull'utilità della conservazione dei manicomi criminali così come sono oggi.

RIASSUNTO

Alla luce delle innovazioni verificatesi in questi ultimi anni nel campo sanitario nazionale e in quello penitenziario, nonché nell'ambito teorico-metodologico della psichiatria, la realtà istituzionale del manicomio giudiziario necessita di una radicale revisione delle sue finalità e funzioni.

L'internamento nei manicomi giudiziari determina il rovesciamento del rapporto malattia mentale-reato in reato-malattia mentale, privilegiando il controllo sulla « presunta pericolosità » del malato rispetto alla cura della patologia.

E' proprio a partire dal sintomo psichiatrico e dalle esigenze comunicative del malato che, in realtà, dovrebbe iniziare il processo terapeutico e riabilitativo.

Processo che deve ricondurre il soggetto malato mentale nel suo ambiente e non sradicarlo dalla sua storia e dalla sua vita, istituzionalizzandolo in un regime ancora più rigido di quello del penitenziario comune.

La reintegrazione nella società e il recupero mentale debbono essere mediati da strumenti operativi socio-sanitari che, agendo in una dimensione il più possibile ampia (lavoro, famiglia, ambiente, territorio), favoriscano la riappropriazione del proprio spazio soggettivo e sociale da parte del malato.

L'isolamento manicomiale rappresenta un processo opposto a quello terapeutico: esso ha l'effetto di aggravare le patologie psichiatriche assommando ad esse quelle tipiche della prisonizzazione e allo stesso

tempo costringe il malato cosiddetto criminale in una dimensione astorica e anonima, allontanandolo « precauzionalmente » dalla società.

Un cambiamento nella attuale gestione dell'O.P.G., che accentui il suo inserimento nella generale organizzazione del servizio sanitario nazionale, costituisce il passo intermedio in attesa di modifiche legislative che permettano, attraverso una nuova regolamentazione del rapporto tra malattia mentale e reato, il superamento di tale istituzione.

RESUME

A la suite des innovations introduites au cours des dernières années dans les secteurs sanitaire et pénitentiaire nationaux, ainsi que dans le domaine théorique et méthodologique de la psychiatrie, la réalité institutionnelle de l'asile judiciaire exige une révision radicale de ses objectifs et de ses fonctions.

L'internement dans les asiles judiciaires provoque le renversement du rapport de maladie mentale/crime à crime/maladie mentale, en privilégiant le contrôle du « caractère supposé dangereux » du malade par rapport au traitement de la pathologie.

En réalité c'est justement à partir du symptôme psychiatrique et des exigences de communication du malade que devrait commencer le processus thérapeutique et de réhabilitation.

Ce processus doit ramener le sujet malade mental à son milieu et non pas le déraciner de son histoire et de sa vie, en l'institutionalisant dans un régime encore plus stricte que celui de l'établissement pénitentiaire normal .

La réintégration dans la société et le recouvrement de la santé mentale doivent être mis en relation au moyen d'instruments opérationnels sociaux et sanitaires qui, en agissant dans la plus vaste dimension possible (travail, famille, milieu, territoire), favorisent le recouvrement de la part du malade de son espace subjectif et social.

L'isolement dans les asiles représente le processus contraire à celui de la thérapie: son résultat est d'aggraver les pathologies psychiatriques en y ajoutant les effets négatifs typiques del l'emprisonnement et en contraignant en même temps le malade soci-disant criminel dans une dimension anonyme et sans aucun sens historique, due à son éloignement « de précaution » de la société.

Un changement dans la gestion actuelle de l'Hôpital Psychiatrique Judiciaire, qui en accentue l'intégration dans l'organisation générale du service sanitaire national, représente le passage intermédiaire dans l'attente de modifications legislatives permettant, à travers une nouvelle réglementation du rapport entre maladie mentale et crime, de surmonter cette insitution.

SUMMARY

In the light of the innovations that have taken place in recent years in the national health service and prison system, as well as in the theoretical and methodological bases of psychiatric treatment, the institutional reality of lunatic asylums for the criminally insane requires a radical overhaul of their aims and functions.

Detention in psychiatric hospitals for the criminally insane determines a reversal of the mental illness-crime relation into one of crime-mental illness, and privileges the control of the patient's « presumed dangerousness » at the expense of the treatment of his pathology.

It is just on the basis of the patient's psychiatric symptoms and communicative needs that the therapeutic and rehabilitational process should effectively begin. This process must be aimed at restoring the mentally ill patient to his environmet, and not uproot him from his history and life by institutionalizing him in an even stricter regime than that of the common prison.

Reintegration in society and mental recovery must be mediated by social and health-care facilities which act in as wide a dimension as possible (work, family, environment, territory) and favour the patient's own reappropriation of his role and place in society.

Isolation in a lunatic asylum represents a process opposed to the therapeutic one: it has the effect of aggravating the psychiatric pathologies by compounding them with those typically induced by imprisonment, and at the same time forces the so-called criminal patient into an ahistorical and anonimous dimension by means of his « precautionary » isolation from society.

A change in the current administration of criminal psychiatric hospitals, aimed at accentuating their incorporation in the general organization of the national health service, represents an intermediate step while awaiting legislative amendmends which will permit their eventual supersession by means of a new regulation of the relation between mental illness and crime.

RESUMEN

La realidad institucional del manicomio judicial necesita una revisión radical de sus finalidades y funciones considerando las innovaciones llevadas a cabo en estos últimos años en el campo sanitario nacional y penitenciario así como en el ámbito teórico-metodológico de la psiquiatría.

La internación en los manicomios judiciales provoca la inversión de la relación enfermedad mental-delito a delito-enfermedad mental, privilegiando el control de la «presunta peligrosidad» del enfermo respecto a la cura de la patología.

Y justamente a partir del síntoma psiquiátrico y de la necesidad de comunicación del enfermo es que, en realidad, se debería empezar el proceso terapéutico y de rehabilitación.

Un proceso que debe devolver el sujeto enfermo mental a su ambiente y no desarraigarlo de su historia y de su vida, institucionalizándolo en un régime aún más rígido que el del penintenciario común.

La reintegración en la sociedad y la recuperación mental debn lograrse mediante instrumentos de acción socio-sanitarios que, obrando en una dimensión lo más amplia posible (trabajo, familia, ambiente, territorio), favorezcan la reapropriación del propio espacio subjetivo y social por parte del enfermo.

El aislamiento del manicomio es un proceso opuesto al terapéutico: produce el efecto de agravar las patologías psiquiátricas a las que se agregan otras propias del encarcelamiento y, al mismo tiempo, constriñe al enfermo considerado « criminal » a una dimensión a-histórica y anónima, alejándolo « por precaución » de la sociedad.

Un cambio de la actual dirección del Hospital Psiquiátrico Judicial que, mediante una nueva reglamentación de la relación entre enfermedad menta y delito, acentúe su inclusión en la organización general del servicio sanitario nacional, constituye el paso intermedio en la espera de las modificaciones legislativas que permitan la superación de tal intitución.

ZUSAMMENFASSUNG:

Im Lichte der Erneuerungen, zu denen es in den jüngsten Jahren im Bereich des nationalen Gesundheitswesens und in dem der Strafanstalten wie auch im theoretisch-methodologischen Rhamen der Psychatrie gekommen ist, macht die institutionelle Wirklichkeit der gerichtlichen Irrenanstalt eine radikale Uberprüfung ihrer Zwecke und Funktionen erforderlich.

Die Einweisung in eine gerichtliche Irrenanstalt führt zu einer Umkehrung des Verhältnisses Geisteskrankheit-Vergehen in Vergehen-Geisteskrankheit, wobei die Kontrolle der « vermutlichen Gefährlichkeit » des Kranken gegenüber der Heilung der Pathologie vorrangig gesehen wird.

Gerarde von dem Psychatrischen Sympton und von den Kommunikationszwängen des Kranken müsste jedoch der therapeutische und rehabilitierende Prozess beginnen.

Ein Prozess, der den Geisteskrankenken in seine Umwel zurückfüren und nicht ihn aus seiner Geschichte und seinem Leben entreissen sollte, und ihn in ein noch härteres Regime als das der gewöhnlichen Strafanstalt einschaltet.

Die Wiedereinschaltung in die Gesellschaft und eine geistige Besserung müssen durch sozial-gesundheitliche Mittel erreicht werden, die in einer möglichst breiten Ebene wirken (Arbeit, Familie, Umwelt, Territorium) und die Wiedererlangung des eigenen, subjektiven und sozialen Raumes des Kranken begünstigen.

Die Isolierung in einer irrenanstalt bedeutet einen der Therapeutik entgegengesetzten Prozess: dadurch wird die psychatrische Pathologie verschlechtert und hinzu treten die typischen Folgen der Einkerkerung, und der sogenannte kriminelle Kranke wird gleichzeitig in eine historisch feindliche und anonyme Dimension hineingezwungen und wird « vorsichtshalber » aus der Gesellschaft entfernt.

Eine Veränderung der derzeitigen Führung der O.P.G. die zu einer stärkeren Einschaltung in die allgemeine Organisation des Nationalen Gesundheitsdienstes führt, wäre in erster Schritt in Erwartung von gesetzlichen Anderungen, die durch eine neue Reglung des Verhältnisses zwischen Geisteskranken und Verbrechen die Überwindung dieser Institution ermöglichen.

BIBLIOGRAFIA

BALLONI A.: *Criminologia e psicopatologia.* Patron, Bologna, 1976.

BASAGLIA e coll.: *Crimini di pace.* Einaudi, Torino, 1975.

BASAGLIA F.: *L'istituzione negata.* Einaudi. Torino, 1971.

BENIGNI B., CIAMPI F., GERMANO G., MARTINI P.: *Il nuovo servizio psichiatrico.* La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1980.

BONAZZI A.: *Squalificati a vita. Inchieste e testimonianze sui manicomi criminali italiani.* Gribaudi, Torino, 1975.

CARASSAI V.: «Concetto di normalità ed anormalità: criterio di valutazione criminologica...», da *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri,* n. 6, 1968.

CLEMMER D.: *The prison community.* New York, Rinehart and Co, 1958.

COPPOLA P.: *La personalità del delinquente nei suoi aspetti psicologici e patologici.* Rappolla, Napoli, 1971.

DE BERNARDI A., DE PERI F., PANZERI L.: *Tempo e catene. Manicomio, psichiatria e classi subalterne, il caso milanese.* Franco Angeli, Milano, 1980.

DE LEO G.: *L'interazione deviante.* Giuffrè, Milano, 1981.

DE VINCENTIS G. e coll.: *Trattato di psicopatologia e psichiatria forense.* Il Pensiero Scientifico, Roma, 1972.

DEVOTO A.: *Problemi dell'organizzazione manicomiale: dalla custodia al recupero sociale.* Scaravagli, Torino, 1966.

Disposizioni e regolamenti sui manicomi e sugli alienati. Legge n. 36 del 14 febbraio 1904.

GALIMBERTI U.: *Psichiatria e fenomenologia.* Feltrinelli, Milano, 1979.

GIBBENS, T.C.N.: « Psychiatry and the abnormal offender », in *The Medico Legal Journal,* vol. XXIV, IV, 1956.

GOFFMAN E.: *Asylum.* Einaudi, Torino, 1968.

IZZO R.: *Diritto Sanitario-Ospedaliero. Il disegno di legge sulla riforma sanitaria.* Simone, Napoli, 1977.

MANACORDA A.; *Il manicomio giudiziario.* De Donato, 1982.

MANNHEIM H.: *Trattato di criminologia comparata.* Einaudi, Torino, 1975.

MARSIGLI M. L.: *La Marchesa e i demoni. Diario da un manicomio.* Feltrinelli, Milano, 1973.

Ministero di Grazia e Giustizia: «*Deterioramento mentale da detenzione*», da *Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazioni* n. 13, Roma, 1976;

Ministero di Grazia e Giustizia: « *Manicomi giudiziari e case di cura e di custodia*», da *Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazioni* n. 2, 1972.

PARKER T.: *The Frying-pan. A prison and its prisoners.* Foreword by doc. I.G.W. Pickering, London Hutchison and Co, 1970.

RAGOZZINO D.: «Sui limiti dell'osservazione psichiatrica del detenuto (Relazione critica sui risultati clinici di 100 casi esaminati)», da *Rassegna di Studi Penitenziari,* 1958.

Regio Decreto n. 615 del 16 agosto 1909.

SEMERARI A., CITTERIO C.: *Medicina criminologica e Psichiatria forense.* Vallardi, Milano, 1975.

SEYMOUR L. HALLEK, WALTER BROMBERG: *Psichiatric aspects of criminology.* Springfield, Illinois, C.C. Thomas, 1968.

SPIROLAZZI G.: *Dizionario di psicopatologia forense.* Giuffrè, Milano, 1969.

TAYLOR L.: *Deviance and society.* Michael Joseph, London, 1971.

VALCAREGGI M.: *I manicomi criminali.* Mazzotta, Milano, 1975.

RIFLESSIONI SULLA REMISSIONE DEL DEBITO

MARIA LUISA EMANUELE (*)

L'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sulla remissione del debito, dichiara: « Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta ».

La norma indica con chiarezza la volontà del legislatore di favorire l'inserimento sociale di tutti quei condannati a pena detentiva e internati che, versando in precarie condizioni economiche, non hanno la possibilità di pagare i debiti collegati alla loro vicenda giudiziaria e che hanno dimostrato, nel periodo detentivo o di internamento, la loro positiva volontà di ridimensionare il proprio comportamento e di conformarsi, per l'avvenire, alle regole del vivere civile.

Lo sforzo della Amministrazione penitenziaria è indirizzata proprio in questo senso, essendo scopo precipuo dell'ordinamento penitenziario quello di restituire alla società, dopo il periodo restrittivo della libertà, individui capaci di svolgere adeguati ruoli sociali, capaci, cioè, di inserirsi positivamente nei loro gruppi di appartenenza e di dare in essi un apporto costruttivo.

Il periodo che segue la dimissione dagli istituti penitenziari è dei più delicati, specie se esso si è a lungo protratto, dovendosi la persona riabituare, sia nell'ambito della stessa famiglia che degli altri gruppi sociali, a una ripresa di rapporti interrotti e di esplicazione di ruoli, e questo in una realtà che può essere profondamente mutata rispetto a quella che ha preceduto il periodo restrittivo.

(*) Assistente sociale.

E' questo il momento in cui il soggetto, tornato alla libertà per cessazione della pena o della misura di sicurezza, ha bisogno di essere maggiormente sostenuto e incoraggiato nel suo sforzo di ripresa, mentre tante volte egli si sente, viceversa, circondato da diffidenza e ostilità da parte di una società che non facilita, coi suoi atteggiamenti di resistenza, il cammino che egli vorrebbe intraprendere.

Se a tutto ciò si aggiunge la preoccupazione di dover pagare per le spese processuali e di mantenimento, delle somme di cui il dimesso può non disporre, si verrebbe ad ostacolare proprio quel processo di reinserimento sociale che egli era desideroso di attuare, respingendolo, forse, nella via del crimine.

Proprio a questo vuole ovviare la legge n. 354 con l'art. 56 venendo incontro a quei soggetti che — come si è detto — già nel periodo di detenzione o di internamento, hanno dimostrato, con il loro impegno lavorativo, con il senso di responsabilità nell'adeguarsi alle norme e alla organizzazione di vita degli istituti, e del rispetto di sé e degli altri, di adoperarsi alla loro ripresa.

Tante volte manca ai detenuti proprio il mezzo principale di rieducazione: il lavoro; e questo non per una loro mancanza di impegno ma per carenze degli istituti. I soggetti, anzi, possono risentire tutta la sofferenza di una vita inattiva, non finalizzata da uno scopo lavorativo che dia ad essi modo di sviluppare le proprie capacità e di realizzarsi. La mancanza di lavoro aggrava la situazione dei detenuti, allorché, cessato il periodo detentivo, sono restituiti alla società senza la possibilità di portare con sé gli effettuati risparmi.

La situazione è più favorevole nei confronti dei semiliberi, in quanto, nel periodo trascorso in semilibertà, hanno avuto la possibilità di lavorare e quindi di guadagnare. Tuttavia, per lo meno nella nostra realtà meridionale, si tratta spesso di lavori precari e mal retribuiti che non consentono, una volta detratte le spese di mantenimento del gruppo familiare, di poter mettere da parte dei risparmi per provvedere alle spese straordinarie come sono quelle del pagamento del debito per spese processuali e di mantenimento. Anche per questi ultimi, quindi, l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dando la possibilità della remissione del debito, si dimostra quanto mai provvida.

Ma se, teoricamente, il legislatore ha provveduto ad andare incontro a quei condannati o a quegli internati che abbiano i requisiti richiesti dalla legge, che cosa avviene nella realtà? L'art. 96 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, prescrive: « La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, che il condannato o l'internato non sia in grado di rimborsare, deve essere presentata nel mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi ».

Stando all'articolo citato, il condannato o l'internato non dovrebbero ricevere l'avviso di pagamento del debito contratto verso lo Stato prima del mese che precede la data di dimissione e non oltre i tre mesi che la seguono. Nella realtà l'avviso di pagamento per le spese di procedimento e di mantenimento, relative queste ultime al periodo trascorso in custodia preventiva, può pervenire al condannato o all'internato lungo tutto il corso della misura restrittiva della libertà, o a dimissione avvenuta, senza limiti di tempo, e quindi anche oltre i tre mesi dalla data della cessazione della misura.

Ne consegue che, in relazione al momento in cui viene notificato l'avviso di pagamento, i soggetti interessati, pur avendo — ove possiedano i requisiti richiesti dalla legge — lo stesso diritto alla remissione del debito contratto nei confronti dello Stato, si trovino, invece, in posizioni diverse e di disparità, non potendo, chi ha ricevuto l'avviso di pagamento prima del mese che precede la dimissione o dopo i tre mesi che la seguono, beneficiare di quanto disposto dall'art. 56 della legge n. 354. Mentre, quindi, viene leso il diritto del condannato o dell'internato al condono del debito contratto, viene, nello stesso tempo, ad essere vanificata la volontà del legislatore che, col suddetto beneficio, intende favorire il reinserimento sociale di tutti quei soggetti che, privi di risorse economiche, col loro comportamento hanno dimostrato seri propositi di ripresa.

Se ricerchiamo i motivi di ciò constatiamo che una vecchia legge regola il pagamento delle spese processuali e di mantenimento relative al periodo trascorso in custodia preventiva, e precisamente il R. D. 23 dicembre 1865, n. 2701 «Tariffa Penale » modificato dal R.D. 22 gennaio 1922, n. 85.

L'art. 4 di tale Regio Decreto prescrive che la cancelleria della sezione penale che ha pronunciato sentenza di condanna è tenuta ad inviare, entro cinque giorni dalla emissione della sentenza, l'elenco delle spese processuali e di mantenimento relative al periodo della custodia preventiva, all'Ufficio Campione Penale, il quale entro quindici giorni dalla ricezione della parcella, deve inviare al condannato la notifica di pagamento.

E' immediatamente evidente il divario esistente tra l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che istituisce la remissione del debito e l'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1922, n. 85 che modifica il R. D. 23 dicembre 1865, n. 2701 « Tariffa Penale ».

Per il primo la remissione del debito è subordinata non solo ad uno stato di carenza economica, ma anche alla dimostrazione di una precisa volontà del soggetto di modifica di un comportamento antisociale, ove l'accento è posto proprio sull'esternarsi di una condotta ordinata, responsabile e impegnata.

Per il secondo, data l'immediatezza della notifica al soggetto interessato dell'avviso di pagamento, l'accento è posto sul dovere del detto di risarcire, quanto più presto possibile, lo Stato delle spese sostenute per la vicenda giudiziaria.

Ne consegue che, se la legge regolatrice « Tariffa Penale » avesse il corso che il suo disposto prescrive, non vi sarebbe modo di verificare l'esistenza o meno di quel requisito riguardante il comportamento che l'art. 56 della legge n. 354 prescrive come essenziale alla concessione del beneficio.

E' chiaro, infatti, che la positività del comportamento del condannato a pena detentiva o dell'internato, che può passare anche attraverso oscillazioni e momenti critici, può valutarsi solo alla fine della misura restrittiva della libertà e non al suo inizio. Solo allora si può dare un giudizio complessivo sulla condotta del soggetto interessato, constatarne i progressi e la spinta alla normalizzazione.

Manca, quindi, il coordinamento tra quanto sulla remissione del debito prescrive la nuova legge e il vecchio Regio Decreto che lo regola. Di conseguenza la vecchia legge è in contrasto con la lettera e lo spirito della norma sulla remissione del debito e, quindi, con la volontà del legislatore indi-

rizzata a sostenere il reinserimento sociale di soggetti meritevoli.

Se oggi la notifica di pagamento può arrivare ai soggetti interessati quando già il corso della misura restrittiva della libertà è inoltrato o, addirittura, è cessato, ciò è dovuto alla mole di lavoro di cui sono oberati gli Uffici Campione Penale — ai quali spetta il compito di provvedere alla riscossione delle spese dovute — che non consente di applicare le norme procedurali con quella tempestività che il vecchio Regio Decreto « Tariffa Penale » richiederebbe.

Esiste, dunque, una situazione di contrasto tra il nuovo e il vecchio che ha bisogno di essere sanata. La nuova norma sulla remissione del debito tende a spezzare le vecchie norme procedurali che non si adattano al suo disposto e richiede che esse siano rinnovate. Ma parimenti si impone un rinnovamento dello stesso art. 56 della legge n. 354, perché cadano quei limiti di tempo che impediscono oggi, tante volte, ai soggetti interessati la realizzazione di un loro diritto.

RIASSUNTO

L'Autrice individua, in merito alla istituzione della «remissione del debito per spese di procedimento e mantenimento» nei confronti del condannato o internato che non sia in grado di rimborsarle, come esiste un contrasto tra l'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1922, n. 85 e l'art. 56 della legge 354 del 1975.

Se il primo pone l'accento sul « risarcimento economico » e di conseguenza prevede quale procedura l'immediata notifica al soggetto, il secondo subordina la remissione del debito, non solo allo stato di carenza economica, ma ad una precisa volontà del soggetto di modificare la sua condotta antisociale.

In questo secondo caso la procedura prescritta prevede che la proposta di remissione debba essere presentata nel mese che precede la dimissione e non oltre i tre mesi.

L'Autrice puntualizza come da questo divario normativo derivi una prassi contraddittoria e difforme, e propone un rinnovamento dell'attuale disciplina.

RESUME

L'Auteur remarque, en ce qui concerne l'institution de la «remise de dette pour frais de procès et subsistance» vis-à-vis du condamné ou de l'interné incapable de les rembourser, qu'il existe une contradiction entre l'article 4 du R. D. du 22 janvier 1922, n. 85 et l'article 56 de la loi n. 354 de 1975.

Si, d'une part, le premier met l'accent sur l'«indemnisation économique» et de ce fait prévoit comme démarche la notification immédiate au sujet, le deuxième, de son côté, subordonne la remise de dette non seulement à l'état de carence économique, mais également à une volonté précise du sujet de modifier sa conduite antisociale.

Dans ce deuxième cas, la procédure prescritte prévoit que la proposition de remise doit être présentée dans le mois qui précède le relâchement et, de toute façon, dans les trois mois.

L'Auteur souligne la façon dans laquelle cette discordance normative donne lieu à une pratique contradictoire et non conforme, et elle propose un renouveau de la discipline actuelle.

SUMMARY

Considering the institution of «remission of debt for proceedings and maintenance expenses» in respect of a condemned or imprisoned person who is not in a position to reimburse same, the Author singles out a discrepancy existing between Art. 4 of Royal Decree n. 86 of 22 January 1922 and Art. 56 of law 354 of 1975.

While the former stresses the «economic compensation» and consequently foresees the procedure of immediate notification to the subject, the latter makes remission of debt dependent not only on a condition of economic hardship, but also on the subject's precise determination to modify his antisocial behaviour.

In this second case the procedure envisaged foresees that the proposal of remission must be presented within the month preceding discharge and not over three months thereafter.

The Author points out that this disparity of norms leads to a contradictory and divergent procedure, and proposes an updating of the present rules.

RESUMEN

La Autora señala que hay una contradicción entre el artículo 4 del D. R. (Decreto Real) del 22 de Enero de 1922, n. 85, y el artículo 56 de la Ley 354 de1975, en lo que se refiere a la institución de la «Remisión de la deuda por gastos de procedimiento y mantenimiento» del condenado o internado que no pueda reembolsarla.

Mientras el primero pone el acento sobre el «Resarcimiento económico» y, en consecuencia, prevé como procedimiento la inmediata notificación al sujeto; el segundo subordina la remisión de la deuda no solamente al estado de carencia económica sino también a la precisa voluntad del sujeto de modificar su conducta antisocial.

En este segundo caso, el procedimiento prescrito prevé que la propuesta de remisión ha de presentarse el mas que antecede a la dimisión y a no más de tres meses.

La Autora puntualiza cómo esta diferencia normativa provoca una práctica contradictoria y discordante, por lo que propone una renovación de la Disciplina actual.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autorin hebt bezüglich der Institution des «Schulderlasses für Verfahrungsausgaben und Unterhalt» gegenüber dem Verurteilten oder Internierten, der nicht in der Lage ist, diese zurückzuzahlen, hervor, dass es einen Widerspruch zwischen dem Art. 4 des K. E. vom 22 Januar 1922 n. 85 und dem Art. 56 des Gesetzes 354 des Jahres 1975 gibt.

In dem ersten wird der «wirtschaftliche Schadenersatz» hervorgehoben und sieht folglich die sofortige Zustellung an die Person vor, der zweite sieht eine Unterordnung des Schulderlasses einerseits gegenüber von Geld knappheit vor und anderseits auch gegenüber dem eindeutigen Willen der Person, seine sozialfeindliche Verhaltungsweise ändern zu wollen.

In diesen zweiten Fall sieht die Verfahrensweise vor, dass der Schulderlassvorschlag in dem der Entlassung vorhergehenden Monat und nicht später als drei Monate danach eingereicht werden muss.

Die Autorin hebt hervor, dass durch diesen Vorschriftenunterschied widersprüchliche und entstellte Vorgangsweisen ausgelöst werden und schlägt eine Erneuerung der derzeitigen Disziplin vor.

CORTE COSTITUZIONALE

a) *Decisioni*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannati all'ergastolo - Ammissione ai soli fini della liberazione condizionale - Esclusione - Illegittimità costituzionale (artt. 3, 27 Cost.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannati all'ergastolo - Esclusione dal beneficio - Questione inammissibile di costituzionalità (art. 27 Cost.; art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte Costituzionale - Sent. n. 274 - 27 settembre 1983 - Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO - Di Girolamo e altri (ord. Sez. sorveglianza Palermo - 1° giugno 1978; Sez. sorveglianza Firenze - 26 novembre 1980 e 28 ottobre 1981; Sez. sorveglianza Bologna - 17 giugno 1982).

E' illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale (1).

E' inammissibile, perché nell'accoglierla si dovrebbero fare scelte discrezionali eccedenti i poteri della Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo (2).

---

(1) La Corte dichiara l'illegittimità della disciplina della riduzione di pena nella interpretazione datane dalla giurisprudenza, progressivamente consolidatasi nel senso che al condannato all'ergastolo il beneficio non può applicarsi, nemmeno al limitato fine dell'anticipata ammissione alla liberazione condizionale. Cons. sul punto PAVARINI, «La riduzione di pena nell'interpretazione giurisprudenziale», in questa *Rivista* 1982, 1-2, 98. Per valutazioni di vario segno, cfr. DI GENNARO-BONOMO-BREDA,

Ritenuto in fatto:

1. — Con ordinanza in data 1° giugno 1978 la Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Palermo ha sollevato, d'ufficio in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la «riduzione di pena» (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata) nell'articolo stesso contemplata, sotto il titolo di «liberazione anticipata» (in favore del «condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione»), possa essere accordata al condannato all'ergastolo, sia pure al solo fine di abbreviare il periodo minimo di detenzione necessario perché possa aspirare alla liberazione condizionale (agli effetti della quale, in base allo stesso art. 54, comma quarto, della legge n. 354 del 1975, «la parte di pena detratta si considera come scontata»).

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento di sorveglianza promosso da Di Girolamo Antonino, detenuto in espiazione di ergastolo. Avendo egli richiesto, ai fini della liberazione condizionale, che fosse disposta a sua favore la «riduzione di pena» prevista dall'art. 54, comma quarto, della legge n. 354 del 1975, la Sezione obiettava che tale beneficio non poteva, allo stato, essergli accordato. Secondo il giudice *a quo*, infatti, (considerate anche e, particolarmente, le pronunce della Corte costituzionale — di cui nell'ordinanza di rinvio vengono citate, «per tutte», le sentenze n. 95 del 1976 e n. 34 del 1977 — sulla giurisprudenza applicativa delle leggi ordinarie come «diritto vivente») la «norma reale» che, in forza della interpretazione ormai costantemente data dalla Corte di cassazione all'art. 54 della legge penitenziaria, doveva ritenersi

---

Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Milano, 1980, 254; GREVI, « Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, 60; RAMACCI, « Riduzioni di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale », in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria,* (a cura di GREVI), Bologna, 1982, 116.

(2) L'ordinanza di rimessione della Sezione di sorveglianza di Firenze 26 ottobre 1980 è stata commentata adesivamente da PIGHI, « Trattamento progressivo in semilibertà e pena dell'ergastolo », in questa *Rivista* 1982, 3-4, 697, il quale indicava anche i modi in cui la Corte avrebbe potuto a suo avviso superare l'*impasse* che l'ha indotta invece alla dichiarazione di inammissibilità.

Per l'inapplicabilità della semilibertà ai condannati all'ergastolo, cons. DI GENNARO-BONOMO-BREDA, op. cit., 103.

Sull'istituto della semilibertà in termini generali, cons. PALAZZO, *Semilibertà e trattamento penitenziario,* in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria,* cit., 67.

posta da tale articolo, e secondo la quale la «riduzione di pena che esso prevede non può essere accordata ai condannati all'ergastolo», non permetteva, nel caso, la concessione del beneficio. Tuttavia, dubitando della legittimità costituzionale della norma stessa, sospeso il procedimento, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Premesso che, sotto la denominazione di pena detentiva, l'art. 18 del codice penale annovera anche l'ergastolo, e che a norma dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, tutte le pene, senza distinzione, «debbono tendere alla rieducazione del condannato», e rilevato altresì che l'istituto della «liberazione anticipata» è preordinato essenzialmente (come è detto nello stesso art. 54, primo comma, della legge penitenziaria) ad «un più efficace reinserimento del soggetto nella società», nell'ordinanza di rinvio si osserva che la possibilità di tale reinserimento non può più ritenersi preclusa, in via di principio, nell'attuale ordinamento, al condannato all'ergastolo. Anche il condannato all'ergastolo, invero, è sottoposto come qualsiasi altro detenuto in espiazione di pena (art. 1, sesto comma, della citata legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario) ad un trattamento rieducativo. Inoltre, a norma dell'art. 176 del codice penale, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, scontati 28 anni di reclusione, egli può venire ammesso alla liberazione condizionale. Liberazione condizionale, rispetto alla quale nell'ordinanza di rinvio si sottolinea particolarmente come, ravvisandovi, in ogni caso, un peculiare aspetto del trattamento penale, la Corte costituzionale (sentenze n. 204 del 1974 e n. 192 del 1976) significativamente affermò che « il condannato ha diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma sostanziale, venga riesaminata la sua situazione in ordine alla prosecuzione dell'esecuzione della pena, al fine di accertare se quella già scontata abbia o meno assolto il suo fine rieducativo». E si ricorda altresì che proprio in considerazione della possibilità, per il condannato all'ergastolo, di vedersi, con la liberazione condizionale, aperta la via ad un possibile suo reinserimento nel consorzio civile, la Corte escluse, nella sentenza n. 264 del 1974, che la pena dell'ergastolo fosse contraria a Costituzione. Se ne conclude, perciò, che, escludendo il condannato all'ergastolo — sia pure ai soli fini della possibilità di una meno remota ammissione alla liberazione condizionale — dal beneficio in questione della «riduzione di pena», che esso contempla, l'art. 54 della legge sull'ordinamento penitenziario venga a frustrare i fini di rieducazione di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, tuttavia, oltre che con l'art. 27 terzo comma, la norma impugnata si pone in contrasto con il principio di eguaglianza. A suo avviso, infatti, la disparità di trattamento che per effetto di essa verrebbe a verificarsi tra

il detenuto ergastolano e quello condannato ad una pena detentiva temporanea, anche fissata nel massimo dalla legge, non trova alcuna ragionevole giustificazione. Entrambi i soggetti hanno, infatti, manifestato un elevato grado di pericolosità sociale e capacità a delinquere.

In punto di rilevanza, infine, la Sezione osserva «che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, in quanto, aderendosi alla suddetta costante interpretazione giurisprudenziale, il chiesto beneficio dovrebbe essere negato».

2. — Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con atto depositato il 19 febbraio 1979 è intervenuta innanzi alla Corte, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata priva di fondamento.

Ricordata la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 va interpretato nel senso che l'istituto della liberazione anticipata non è applicabile ai condannati all'ergastolo, e le critiche di cui tale orientamento è stato oggetto in dottrina, l'Avvocatura contesta anzitutto che l'art. 3 della Costituzione possa ritenersi, nel caso, offeso. Le categorie di soggetti diversamente trattati — essa osserva — non sono coincidenti: essi versano in situazioni diverse e ciò sembra giustificare il diverso trattamento. Trattamento che, peraltro, rappresenta una scelta precisa di politica criminale, rispondente a garanzie di stabilità, e — come è stato appunto rilevato dalla Corte di cassazione — trova razionale giustificazione nella condizione del condannato all'ergastolo, atteso l'elevato grado di pericolosità sociale e capacità a delinquere dimostrato dal medesimo col rendersi responsabile dei crimini, ovviamente di particolare gravità, per cui la pena perpetua gli è stata inflitta.

Parimenti non offeso sembra all'Avvocatura il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione. E' da escludere, infatti, a suo avviso, che la non applicabilità dell'art. 54 della legge penitenziaria al condannato all'ergastolo impedisca la rieducazione del medesimo. L'istituto della «liberazione anticipata» persegue il fine del più efficace reinserimento del liberando nella società, e non si vede come la non applicazione dell'art. 54 al condannato all'ergastolo sia di ostacolo alla rieducazione, che non è assicurata solo dalla speranza di un'anticipata liberazione. La perpetuità della privazione della libertà personale, conseguente a delitti gravissimi — prosegue l'atto di intervento — ha già trovato una forte attenuazione nella estensione anche ai condannati all'ergastolo dell'istituto della liberazione condizionale. Il legislatore ordinario non ha ravvisato l'opportunità di andare oltre.

3. — Questione sostanzialmente analoga, ma formulata in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, e nei confronti del combinato disposto degli artt. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 176, terzo comma, del codice penale, è stata altresì proposta con ordinanza 17 giugno 1982 dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Bologna. L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento promosso, con una istanza presentata (con subordinata eccezione di illegittimità costituzionale) per la concessione della riduzione di pena ai fini della liberazione condizionale, da Miscioscia Domenico (anch'egli detenuto in espiazione di ergastolo). Ritenendo di dover anch'essa adeguarsi, abbandonando il diverso orientamento in più occasioni seguito in passato, alla interpretazione adottata dalla Corte di cassazione, nel senso che il combinato disposto degli artt. 54 della legge n. 354 del 1975 e 176, terzo comma, del codice penale, non consenta, anche al limitato fine della abbreviazione del termine minimo di 28 anni (fissato agli effetti della liberazione condizionale), l'applicazione della «riduzione di pena» in questione in favore del condannato all'ergastolo, la Sezione di sorveglianza di Bologna osserva tuttavia che, così interpretati, i suddetti articoli determinano tra il condannato all'ergastolo e il condannato ad altra pena detentiva, che si trovino nella identica posizione soggettiva, una disparità di trattamento lesiva del precetto costituzionale. Se ovviamente — si argomenta nell'ordinanza — appare giustificato, in rapporto alla diversa entità e natura dell'ergastolo e della reclusione temporanea, che la durata minima della «pena scontata», come requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale, sia determinata con criterio differenziato, per il condannato a pena detentiva temporanea (nel primo e secondo comma) e per il condannato all'ergastolo (nel terzo comma dell'art. 176 codice penale), non altrettanto può dirsi riguardo alla esclusione dal beneficio della riduzione della pena medesima, di cui all'art. 54, quarto comma, della legge penitenziaria, nei confronti del solo condannato all'ergastolo. Secondo il giudice *a quo*, infatti, il condannato a pena detentiva temporanea e il condannato all'ergastolo che «abbiano dato prova di sicuro ravvedimento» (requisito per la liberazione condizionale) e, insieme, di «partecipazione all'opera di rieducazione» (requisito per la liberazione anticipata), debbono esser posti in condizione identica rispetto alla legge, con accesso ai medesimi benefici. Né a questo proposito varrebbe obiettare che diversa è la natura delle pene (detentive temporanee ed ergastolo). La «riduzione di pena» viene, infatti, negata dalle norme impugnate al condannato all'ergastolo, anche in funzione — è questo che si contesta — dell'applicazione della liberazione condizionale, sotto un aspetto, cioè, in relazione al quale le due specie di pena (con la sostanziale commutazione dell'ergastolo da pena

perpetua a temporanea) finiscono con l'assimilarsi. Cosicché, se si considera che la liberazione condizionale, per il condannato all'ergastolo, non rappresenta uno sviluppo eccezionale di quella specie di pena, ma ne costituisce un connotato intrinseco essenziale, l'esclusione dei condannati all'ergastolo dal beneficio della «riduzione di pena» — beneficio che è invece concepibile, allo stato della vigente normativa, a tutti i condannati a pena detentiva temporanea indipendentemente dal titolo del reato — non trova giustificazione.

4. — Eseguite le notifiche, comunicazioni e pubblicazione di rito, innanzi alla Corte costituzionale, con atto depositato in cancelleria il 14 dicembre 1982, è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata priva di fondamento.

Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale ebbe ad affermare, nella sentenza n. 12 del 1966, che con l'art. 27 della Costituzione «si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con ciò negare l'esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità, e ciò evidentemente in considerazione delle altre funzioni della pena che al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine contro la delinquenza»; e, in altra decisione, che l'art. 27 della Costituzione, usando la formula «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», «non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole», l'Avvocatura sostiene che la diversità di previsioni delle norme della legge penitenziaria del 1975 in materia di ergastolo rispetto ad altre pene, oltre a corrispondere ad apprezzabili valutazioni razionali in funzione della severità della pena, proporzionatamente alla gravità dei reati — sicché non ricorre certamente una violazione dell'art. 3 della Costituzione — non è tuttavia tale da escludere strumenti di valutazione dell'efficacia di emenda della pena stessa previsti da norme ordinarie, come quelle degli artt. 22, 176, 184, 230 del codice penale. Appare poi pienamente corretto — prosegue l'atto di intervento — che il legislatore ordinario, in considerazione del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo, non solo l'abbia esclusa dall'applicabilità

dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, ma non abbia nemmeno ritenuto di elencarla fra le cause espresse di esclusione previste dall'art. 47, che si riferiscono tutte a ipotesi di sanzioni temporanee e quindi meno gravi.

5. — Con ordinanza emessa il 26 novembre 1980 la Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Firenze ha sottoposto all'esame della Corte costituzionale, in riferimento al «secondo comma» (*rectius*, terzo comma) dell'art. 27 della Costituzione, «la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo».

La questione è stata sollevata, d'ufficio, nel corso di un procedimento promosso dall'ergastolano Lutzu Francesco, con una istanza diretta ad ottenere, ai sensi degli artt. 48 e 50 della legge n. 354 del 1975, la concessione della semilibertà. Sulla opposizione dell'interessato contro un suo precedente decreto di inammissibilità, la Sezione rilevava che essendovi, fra le condizioni richieste per la concessione della semilibertà, quella (unica, ma non superabile difficoltà) della espiazione di almeno metà della pena, non configurabile nei confronti dei condannati ad una pena, non indefinita come l'ergastolo, il beneficio richiesto non potesse essere nel caso accordato. Tuttavia, ponendosi, e ritenendolo non manifestamente infondato, il dubbio se tale esclusione fosse conforme alla normativa costituzionale, sospesa la procedura, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

La motivazione dell'ordinanza di rinvio si fonda, essenzialmente, sulla ricordata sentenza di questa Corte, in materia di liberazione condizionale, n. 204 del 1974. Ad avviso del giudice *a quo*, i diritti del condannato in espiazione di pena (ai quali corrispondono precisi doveri della pubblica amministrazione), riassumibili nel diritto del condannato di vedere attuata la pena con il costante perseguimento dei fini che l'art. 27 della Costituzione prevede, comprendono, implicitamente, «il diritto (indubbiamente anche con aspetti di dovere da parte dello stesso detenuto) ad avere l'osservazione e il trattamento dalla legge previsti», «il diritto ad utilizzare gli strumenti che la legge prevede per lo svilupparsi e della osservazione e del trattamento», e, quindi, necessariamente, il diritto «ad una sede (al cui accesso ovviamente è la legge ordinaria a stabilire i tempi opportuni) in cui si può svolgere il riesame degli effetti prodotti dal processo di rieducazione svolto nei confronti del soggetto».

E' vero poi — prosegue l'ordinanza — che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che il legislatore ordinario possa limitare l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi

previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena, ma ciò non potrebbe dirsi avvenuto, rispetto alla semilibertà, nei confronti dei condannati all'ergastolo. L'esclusione di questi ultimi dal beneficio suddetto è, infatti, solo indiretta, in quanto deriva dal sistema di condizioni posto dai primi due commi dell'art. 50 della legge penitenziaria. Questa, in sostanza, nel secondo comma, avrebbe fatto una scelta cosciente, individuando una serie di fattispecie criminose (rapine, estorsioni, ecc.), che non appariva opportuno ammettere ai nuovi benefici. Ma questa scelta sarebbe del tutto mancata per il condannato all'ergastolo, il quale, pertanto — conclude la Sezione — deve essere ammesso ai benefici in parola (ed essenzialmente alla semilibertà) «con l'inserimento di condizioni temporali particolari ovviamente diverse da quelle previste dalla legge ed applicabili alle sole pene temporanee». L'ammissione del condannato all'ergastolo alla semilibertà, attraverso tale integrazione della legge, anticiperebbe e preparerebbe, in modo graduale e progressivo, l'ammissione alla liberazione condizionale, cui oggi l'ergastolano arriva senza alcun momento di sperimentazione e responsabilizzazione. Inoltre, l'ammissione alla semilibertà risponderebbe a criteri di giustizia, in quanto un notevole limite della legge penitenziaria (dovuto forse alla circostanza che, al momento della sua approvazione, appariva prossima la conclusione dell'*iter* legislativo per l'abrogazione dell'ergastolo) è quello di avere escluso i condannati all'ergastolo dai vantaggi più incisivi apportati dalla legge medesima.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza, nelle forme di rito, non si sono avuti, davanti alla Corte, né costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. — Con un'altra ordinanza, in data 20 ottobre 1981, la stessa Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Firenze ha dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, «la questione di incostituzionalità dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, in quanto non prevede — ai fini di cui al quarto comma dello stesso articolo — l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata ai condannati alla pena dell'ergastolo».

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento promosso dal condannato all'ergastolo Riggi Giuseppe. Avendo costui chiesto (al fine dell'abbreviazione della pena da scontare per l'ammissione alla liberazione condizionale) la concessione della «riduzione di pena» prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975, ed avendo anche la Sezione di Firenze ritenuto di doversi uniformare alla su ricordata costante giurisprudenza della Corte di cassazione, preclusiva del beneficio in casi del genere, la Sezione stessa decideva tuttavia, in accoglimento di altra

istanza, avanzata in subordine dall'interessato, di promuovere in proposito, nei termini suddetti, il giudizio di legittimità costituzionale.

Ad avviso del giudice *a quo*, le ragioni dalla stessa Sezione di sorveglianza già esposte nella precedente ricordata ordinanza, riguardo alla dubbia legittimità della contestata esclusione, *ex* art. 50 della legge penitenziaria, del condannato all'ergastolo dal beneficio della semilibertà, valgono anche per l'esclusione degli stessi condannati dall'ammissione alla «liberazione anticipata». Analogamente alla semilibertà — si osserva nell'ordinanza — anche «la liberazione anticipata» postula la valutazione e al perseguimento del fine del suo più efficace reinserimento sociale. Ed anche per la «liberazione anticipata» vale il rilievo che l'esclusione del condannato all'ergastolo non è stata esplicitamente dichiarata dal legislatore ordinario (tanto da far sorgere, al riguardo, la nota controversia interpretativa).

Adempiute le formalità di rito, con atto depositato il 12 ottobre 1982, è intervenuta innanzi alla Corte, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che l'eccezione di incostituzionalità sia respinta. Le deduzioni dell'Avvocatura (a parte il rilievo che in questo giudizio non è stata denunciata alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione) sono in tutto identiche a quelle da essa svolte nel su riferito atto di intervento nel giudizio promosso dalla Sezione di sorveglianza di Bologna.

7. — All'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice Antonino De Stefano ha svolto la relazione, e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti ha insistito per la dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54 della legge n. 354 del 1975 e 176, comma terzo, del codice penale, oggetto dei giudizi nei quali è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. — L'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che il beneficio della riduzione di pena possa venir concesso anche al condannato alla pena dell'ergastolo al fine di abbreviare il periodo minimo di detenzione, richiesto per l'ammissione alla liberazione condizionale, è denunciato, come esposto in narrativa, dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Palermo per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo della Costituzione; e dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Firenze per contrasto con il solo art. 27. Lo stesso art. 54, *in parte qua*, nel combinato disposto con l'art. 176,

comma terzo, del codice penale, è denunciato dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Bologna per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Tutti i giudici *a quibus* prendono le mosse dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale la riduzione di pena (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata), prevista dall'art. 54, non può essere accordata al condannato all'ergastolo, neppure al limitato fine della riduzione del periodo (almeno ventotto anni di pena effettivamente scontata), richiesto dal terzo comma dell'art. 176 del codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale.

Premesso che la riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975 presuppone la partecipazione del condannato a pena detentiva all'opera di rieducazione, ai fini del suo efficace reinserimento nella società, l'esclusione del condannato all'ergastolo da tale beneficio violerebbe, secondo le ordinanze di rimessione, la finalità della «rieducazione» prevista dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione per tutti i condannati, e quindi anche per condannati all'ergastolo, ai quali non è precluso il possibile reinserimento nel consorzio civile per effetto della liberazione condizionale, come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 264 del 1974. L'esclusione violerebbe altresì il principio di eguaglianza, comportando una irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento tra il condannato all'ergastolo ed il condannato ad una pena detentiva temporanea, specie se inflitta in misura particolarmente elevata.

2. — Anche l'art. 50, comma secondo, della stessa legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede l'ammissione del condannato all'ergastolo al regime di semilibertà, è denunciato con altra ordinanza della Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Firenze, per contrasto con l'art. 27 della Costituzione.

Il giudice *a quo* premette che il condannato all'ergastolo non può essere ammesso al regime di semilibertà, in quanto, fra le condizioni necessarie per la concessione di tale beneficio, vi è anche l'espiazione di almeno metà della pena: condizione che non può realizzarsi nei confronti dell'ergastolo, attesa la sua perpetuità. Va, peraltro, riconosciuto a qualsiasi condannato, alla luce della sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, il diritto a che la pena inflittagli sia espiata con il costante perseguimento dei fini previsti dall'art. 27 della Costituzione, mediante l'osservazione e il trattamento del detenuto ed il riesame degli effetti prodotti dal processo di rieducazione svolto nei suoi confronti. Ben vero — si osserva ancora nell'ordinanza — che il legislatore può limitare l'accesso dei condannati alla utilizzazione dei mezzi previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità rieducative della pena. Ma tale scelta limi-

tatrice, esplicitamente operata per una serie di fattispecie criminose, per le quali la semilibertà non può venir concessa, in base al combinato disposto degli artt. 47, comma secondo, e 48, ultimo comma, della legge n. 354 del 1975, non è stata espressamente riferita anche al condannato all'ergastolo. Ragioni di giustizia e di funzionalità postulerebbero invece l'ammissione di quest'ultimo al beneficio della semilibertà integrando all'uopo la denunciata norma, mediante l'inserimento di peculiari condizioni temporali, ovviamente diverse da quelle previste dalla legge per le sole pene temporanee.

3. — Le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte questioni identiche o connesse; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. — La questione relativa all'art. 54 della legge n. 354 del 1975, puntualizzata nei termini esposti al paragrafo 1, è fondata.

La denunciata norma, come si è già precisato, è univocamente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che la riduzione di pena ivi prevista non possa venir concessa ai condannati all'ergastolo (esclusi dalla liberazione anticipata) nemmeno ai soli fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, conteggiando, cioè, il relativo abbuono nel *quantum* di pena scontata, all'uopo prescritto dal terzo comma dell'art. 176 del codice penale, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. A sostegno dell'accolta interpretazione vien fatto riferimento all'espressione adoperata in quest'ultima disposizione, che per tale ipotesi — a differenza dalle altre previste nello stesso art. 176 — richiede che il condannato all'ergastolo abbia «effettivamente» scontato almeno ventotto anni. Trattasi dunque — se ne conclude — di una norma speciale, che deroga, per precisa scelta di politica criminale, alla norma generale dettata dal quarto comma dell'impugnato art. 54.

Ma le scelte del legislatore non si sottraggono al sindacato di questa Corte, inteso a verificarne la compatibilità con i precetti della Costituzione. In proposito occorre ricordare che la legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, enunciando i princìpi direttivi ai quali deve ispirarsi il «trattamento penitenziario», afferma, in armonia con il dettato del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, che nei confronti dei condannati ed internati dev'essere attuato, secondo un criterio d'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, un trattamento rieducativo che tenda al «reinserimento sociale» degli stessi (art. 1); e nel disciplinare la «individualizzazione del trattamento», la stessa legge promuove la «collaborazione dei condannati e degl'internati alle attività di osservazione e di trattamento» (art. 13). In siffatta prospettiva il primo comma del denunciato art. 54 della legge medesima, prevede che possa

venir concessa «al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione», una «riduzione di pena» (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata) «ai fini del suo più efficace reinserimento nella società». Il conseguito beneficio può operare per il condannato su due distinti piani, non necessariamente connessi: e cioè, sia ai fini della sua «liberazione anticipata», allorché l'ammontare della pena irrogata venga a coincidere con la somma degli abbuoni e del periodo scontato; sia ai fini della sua ammissione alla «liberazione condizionale», in quanto, considerando la pena detratta come pena scontata, si attingono più presto i periodi minimi richiesti dai primi due commi dell'art. 176 del codice penale.

In questa seconda ipotesi — fermo il presupposto della liberazione condizionale, concepibile solo al condannato che abbia tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo «ravvedimento» — la possibilità di acquisire una riduzione della pena incentiva e stimola nello stesso soggetto la sua attiva collaborazione all'«opera di rieducazione». Così, nel premiare il comportamento del condannato, che è invogliato a partecipare all'opera della sua rieducazione e ad assecondarla rendendola meno difficile e più efficace, la riduzione della pena si raccorda sul piano teleologico con il presupposto della liberazione condizionale, e cioè con il risultato della rieducazione medesima, sollecitando e corroborando il ravvedimento del condannato ed il conseguente suo reinserimento nel corpo sociale.

Finalità questa, che il vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani. Il che è fatto palese dalla estensione in loro favore dell'istituto della liberazione condizionale, operata dalla citata legge n. 1634 del 1962: a proposito della quale fu enunciato, nella relazione governativa che accompagnava la presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge, il proposito di «completare ed integrare, con speciale riferimento all'ergastolo, la progressiva umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato». La recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la possibilità della sua liberazione condizionale, segnava perciò nella nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo: che fu sottolineata anche da questa Corte, la quale, nel dichiarare, con la sentenza n. 264 del 1974, non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, della

Costituzione, dell'art. 22 del codice penale, che prevede appunto la pena dell'ergastolo, faceva perno, tra l'altro, proprio sull'ammissibilità alla liberazione condizionale, in quanto essa «consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile».

Venuti meno, d'altro canto, per effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 54, disposta dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, i casi in cui, per determinati delitti di particolare gravità (rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), non poteva venir concesso il beneficio della riduzione della pena, il raccordo tra questo istituto e quello della liberazione condizionale opera con carattere di generalità per tutti i condannati a pena detentiva temporanea. Rispetto ai quali, pertanto, appare ingiustificata ed arbitraria l'esclusione dal vantaggio derivante dal raccordo medesimo — in ragione dei comuni presupposti e delle comuni finalità attuative del comma terzo dell'art. 27 della Costituzione — dei condannati all'ergastolo. I quali, dunque, pur non potendo venire ammessi alla liberazione anticipata (essendo l'ergastolo per definizione una pena senza una scadenza che sia possibile anticipare), devono poter egualmente fruire, verificandosene ovviamente i presupposti, della riduzione della pena prevista dall'art. 54, ai soli fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 176 del codice penale. Va, conclusivamente, dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, del denunciato art. 54, nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.

5. — Per quanto concerne l'altra questione, puntualizzata nei termini esposti al paragrafo 2, va rilevato che essa investe l'art. 50, comma secondo, della legge n. 354 del 1975, «in quanto non prevede l'applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell'ergastolo», in riferimento all'art. 27 della Costituzione (sia pure attraverso l'erroneo richiamo fatto dall'ordinanza di rimessione al secondo anziché al terzo comma).

La norma denunciata dispone che il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. Secondo il giudice *a quo* l'uso di tale espressione esclude «indirettamente» dal beneficio il condannato all'ergastolo, in quanto la prescritta condizione della espiazione di «almeno metà della pena» non può ovviamente ricorrere là dove la pena, essendo «perpetua» (art. 22 del codice penale), adegua la sua durata alla stessa imprevedibile durata

della vita del condannato, e perciò non si estende in un predeterminato arco temporale, del quale possa esser calcolata la «metà».

Nel ravvisare in tale esclusione una violazione della finalità rieducativa della pena, sancita dall'invocato precetto costituzionale, il giudice *a quo* sostanzialmente chiede che la dichiarazione della illegittimità costituzionale si concreti in una «integrazione» della norma, ammettendo il condannato all'ergastolo al regime di semilibertà «con l'inserimento di condizioni temporali particolari ovviamente diverse da quelle previste dalla legge ed applicabili alle sole pene temporanee».

Prospettata nei cennati termini, la questione si appalesa inammissibile. Si chiede, invero, a questa Corte di apprestare una particolare disciplina, determinando quanta parte della pena dovrebbe essere già espiata dal condannato all'ergastolo perché possa esser presa in considerazione la sua ammissione al regime di semilibertà. Ma provvedere su una siffatta domanda implicherebbe una scelta discrezionale che eccede i poteri di questa Corte. Va, dunque, dichiarata — alla stregua della pronuncia resa in analoga occasione con la sentenza n. 137 del 1981 — la inammissibilità della proposta questione.

P. Q. M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 570 R.O. 1978; 651 R.O. 1981; 246 e 690 R.O. 1982,

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale;

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, con l'ordinanza del 26 novembre 1980 della Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Firenze (n. 651 R.O. 1981).

Misure di sicurezza - Casa di cura e di custodia - Presunzione di persistenza della pericolosità sociale - Illegittimità costituzionale (art. 3 Cost.; artt. 204, 219 cod. pen.).

Misure di sicurezza - Casa di cura e di custodia - Presunzione di persistenza della pericolosità sociale - Illegittimità costituzionale conseguenziale (art. 3 Cost.; art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 219 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sent. n. 249 - 28 luglio 1983 - Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI - Russino (ord. Corte d'Assise d'appello Cagliari - 15 ottobre 1982).

Sono illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 204, 2° comma, e 219, 1° comma cod. pen., nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura (1).

In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, 2° comma cod. pen., nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato, condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza (2).

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Russino Agostinangelo — condannato in primo grado alla pena di tre anni di reclusione e venti giorni di arresto per i reati di tentato omicidio e porto abusivo di coltello (con le attenuanti generiche, dell'avvenuto risarcimento del danno e del vizio parziale di mente) e assoggettato perciò al ricovero in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno — la Corte

(1) (2) La motivazione della sentenza richiama, applicandone i medesimi principi, Corte cost. n. 139/1982, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 732, commentata da MANACORDA in *Foro it.* 1983, I, 292, da MUSCO in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 1584 e da VASSALLI in *Giur. cost.* 1982, I, 1191.

d'assise d'appello di Cagliari, con ordinanza del 15 ottobre 1982, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, e 219 primo comma, codice penale, assumendone il contrasto con l'art. 3, primo comma Cost.

Premesso che l'art. 204, secondo comma, statuisce, rispetto a casi espressamente determinati, una presunzione assoluta di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, e che l'art. 219, primo comma, nel prevedere uno di tali casi, stabilisce che il condannato per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica è senza altro ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno quando (come nella specie) la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a 5 anni di reclusione, la Corte osservava che tale presunzione assoluta di pericolosità sociale, riferita al momento del fatto, si basa un una analoga presunzione assoluta di immutabilità, quanto a natura ed intensità, dell'infermità psichica.

Ad avviso della Corte rimettente, quest'ultima presunzione non ha alcun fondamento logico e scientifico, anche alla stregua della comune esperienza, ed è perciò priva di ogni base razionale; e d'altro lato comporta l'applicazione del ricovero in casa di cura e di custodia tanto a chi sia tuttora seminfermo di mente quanto a chi sia nel frattempo guarito. Di qui il contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 Cost., in quanto non subordinano l'applicazione della predetta misura di sicurezza al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima.

In punto di rilevanza, la Corte osservava che la pericolosità sociale del prevenuto era stata esclusa in sede di perizia psichiatrica.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 20 aprile 1983.

Nel giudizio così instaurato non vi è stata costituzione di parti.

Considerato in diritto:

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Assise d'Appello di Cagliari dubita, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 219, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato, condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione d'infermità psichica, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza.

In particolare, il giudice *a quo* assume che la presunzione assoluta di pericolosità sociale posta dalle suddette norme sarebbe arbitraria, in quanto fondata su un'altra presunzione — di immutabilità dell'infermità psichica — priva di base logica e scientifica e perciò tale da condurre — irragionevolmente — ad applicare la misura suddetta sia a chi è tuttora seminfermo di mente, sia a chi seminfermo più non è.

2. — La questione è fondata. Dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 139 del 1982, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 204 secondo comma, nonché degli artt. 222, pricomma e 205 secondo comma n. 2 del codice penale «nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura».

A tale decisione la Corte è pervenuta considerando priva di ragionevolezza la presunzione assoluta di persistenza — al momento dell'applicazione della predetta misura di sicurezza — della infermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto. Una presunzione del genere, implicita nella disposizione di cui all'art. 222, primo comma, del codice penale — che cioè l'infermità psichica non possa subire mutamenti significativi dal momento del delitto a quello del giudizio — non poggia, infatti, su dati di esperienza suscettibili di generalizzazione, ma anzi costituisce un'inversione totale della logica del giudizio scientifico.

Le medesime ragioni, allora riferite alla totale infermità di mente, valgono anche, all'evidenza, per la presunzione assoluta di pericolosità sociale sancita — a specificazione di quella posta in via generale dall'art. 204 secondo comma del codice penale — dell'art. 219, primo comma stesso codice. La disposizione in esame, infatti, sottende anch'essa l'ulteriore presunzione di persistenza, al momento dell'applicazione della misura della casa di cura e di custodia, della condizione di seminfermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto; condizione che ben può, viceversa, aver subìto nel frattempo una positiva evoluzione fino alla completa guarigione.

La presunzione di cui all'art. 219, primo comma del codice penale risulta, anzi, ancor più irragionevole per un duplice ordine di considerazioni.

Da un lato, la possibilità che, in genere, si verifichi una positiva evoluzione è maggiore che non nei casi di totale infermità psichica, data la minore intensità e, talvolta, la diversa e meno grave natura delle affezioni psicopatologiche che danno luogo al vizio parziale di mente.

Dall'altro lato, mentre in caso di totale infermità psichica la vicinanza temporale tra il giudizio e l'esecuzione della misura è, nell'ipotesi normale, assicurata dalla immediata esecutività della sentenza di proscioglimento per inimputabilità, nel caso di specie l'applicazione della misura consegue ad una condanna (definitiva) a pena diminuita; dopo l'eventuale espletamento, quindi, dei vari gradi di giurisdizione, e, normalmente, dopo, e non prima, la stessa espiazione della pena (art. 220 codice penale). Tutto ciò evidentemente comporta, o può comportare, un'ulteriore dilatazione dell'intervallo temporale tra il momento cui è riferito l'accertamento della seminfermità psichica e quello in cui viene applicata la misura di sicurezza, la quale è, per definizione, finalizzata (anche) alla cura.

3. — Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge denunziate (artt. 204, secondo comma, e 219, primo comma, del codice penale) va estesa al secondo comma del medesimo art. 219 del codice penale, che prevede una fattispecie in tutto analoga a quella di cui al primo comma, e dalla quale differisce solo per aspetti (pena edittale prevista per il delitto commesso e durata minima della misura di sicurezza) privi di rilievo rispetto al profilo d'illegittimità costituzionale dianzi illustrato.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 219, primo comma del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza.

2) *dichiara*, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza.

Tribunale per i minorenni - Minori coimputati con maggiorenni - Competenza del giudice ordinario - Illegittimità costituzionale (artt. 3, 24, 31 Cost.; R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404).

Corte Costituzionale - Sent. n. 222 - 19 luglio 1983 - Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO - Pietropaolo e altri (ord. Trib. Genova - 16 settembre 1980; Trib. Catanzaro - 12 marzo 1982).

E illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31 Cost., l'art. 9 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato (1).

Ritenuto in fatto:

1. — Con sentenza istruttoria in data 31 maggio 1980 Sedda Francesco e Pietropaolo Alfredo venivano rinviati a giudizio innanzi al tribunale ordinario di Genova, per rispondere di un furto che erano stati accusati di aver commesso, in concorso fra loro. Al momento del fatto, avvenuto l'8 novembre 1974, il Pietropaolo, a differenza del Sedda, era ancora minorenne.

Al dibattimento, svoltosi il 16 settembre 1980, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronunciava un'ordinanza, con la quale sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 31 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, «nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni».

Il giudice *a quo* premette che la Corte costituzionale chiamata più volte in passato ad esaminare l'articolo impugnato sotto il profilo della coimputazione fra minorenni e maggioren-

(1) L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Genova è commentata adesivamente da GHIARA, « E' legittima la sottrazione di minorenni, coimputati con adulti, alla giurisdizione del tribunale minorile? », in *Giur. it.* 1982, II, 177 e da FIGONE, « In tema di coimputazione tra maggiorenni e minorenni », in *Dir. famiglia* 1982, 370.

Come è precisato in motivazione, la Corte Costituzionale si era occupata della materia già tre volte. Con le prime due decisioni (sentenze n. 130/1963 e 10/1966) aveva ritenuto che la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni trovasse razionale fondamento nella necessità di assicurare il *simultaneus processus*. Con la terza (sentenza n. 198/1972) aveva invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 R. D. L. n. 1404/1034, nella parte in cui non limitava la deroga alla sola ipotesi di minori e maggiori degli anni diciotto coimputati dello stesso reato (e quindi non anche di reati connessi).

ni, con l'ultima delle decisioni pronunciate in materia (sentenza n. 198 del 1972) ha riconosciuto la illegittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione — della deroga, dalla norma stessa prevista, alla competenza del tribunale per i minorenni, nell'ipotesi in cui il reato commesso dal minore sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiorenne (ancorché fra tali reati sussista connessione); mentre, in relazione all'altra ipotesi, del concorso di minori e maggiori degli anni diciotto nello stesso reato (l'unica nella quale la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per i reati commessi da minori degli anni diciotto è rimasta, dopo quella sentenza, operante), la questione è stata allora esaminata e dichiarata non fondata, soltanto in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

In questi anni — si osserva nell'ordinanza — si sono andati tuttavia sempre più diffusamente affermando, con ampi riscontri nei princìpi sanciti dagli artt. 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che guardano al minore come ad un «reale» soggetto di diritti, in ogni settore (famiglia, scuola, lavoro, ecc.) in cui si trovi ad operare. In tale contesto anche il procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni appare indirizzato verso quella preminente tutela del minore — chiave di interpretazione di tutto il c. d. diritto minorile — in vista della quale la stessa realizzazione della pretesa punitiva deve ritenersi subordinata a prospettive di recupero e reinserimento sociale. Come dimostrano, oltre alla composizione del collegio giudicante, caratterizzata dalla presenza, accanto ai togati, di giudici «laici» benemeriti dell'assistenza sociale le diverse e particolari garanzie assicurate all'imputato dal rito minorile: istruttoria soltanto sommaria, e quindi più agile e snella; individuazione di organi ausiliari specializzati; previsione di ricerche obbligatorie su precedenti personali e familiari del minore, sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale; svolgimento delle udienze a porte chiuse, con possibilità di intervento, peraltro, dei prossimi congiunti dell'imputato, nonché di rappresentanti per l'assistenza e la protezione dei minori. Cosicché, nella peculiarità delle sue funzioni, il giudice minorile viene ora visto più che come «giudice delle sanzioni», come «giudice promotore dei diritti del minore», e parimenti il pubblico ministero, che lo affianca, non come mero titolare dell'azione penale, ma piuttosto come organo chiamato a contribuire alla realizzazione dell'indubbio interesse dello Stato al reinserimento del minore.

Di fronte a tali esigenze — prosegue il giudice *a quo* — sta il criterio ispiratore della sottrazione del minore, nei casi in questione, in forza della contestata deroga, alla competenza del tribunale per i minorenni: l'opportunità, cioè, del «*simultaneus processus*», dell'unicità del procedimento, onde evitare che in

ordine al medesimo fatto vi sia diversità di accertamenti e valutazioni. Criterio che ha un'indubbia rilevanza, ma che, pur costituendo una regola generale del nostro ordinamento processuale penale, non potrebbe certo dirsi compiutamente «costituzionalizzato», e dovrebbe comunque ritenersi subordinato alla richiamata preminenza dell'interesse del minore.

Va considerato, del resto, che originariamente, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 1963, l'art. 9 del r.d.l. n. 1404 del 1934 ammetteva, per tutti i procedimenti a carico di minorenni con coimputati maggiorenni, una possibilità di separazione (con conseguente eventualità di disparità di giudicati), attraverso una facoltà discrezionale di stralcio attribuita al procuratore generale, con quella sentenza peraltro eliminata. E vanno considerate, altresì, le recenti innovazioni legislative intese a porre rimedio agl'inconvenienti che potrebbero verificarsi nei casi di procedimenti separati relativi a coimputati, mediante l'aggiunta al codice di procedura penale (artt. 9 e 3 della legge 8 agosto 1977, n. 534) dell'art. 348 *bis* che consente di sentire liberamente «le persone imputate dello stesso reato... nei confronti delle quali si procede separatamente» — e dell'art. 144 *bis*, che a sua volta prevede, per tale ipotesi, la possibilità di acquisizione e lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile.

Alla luce di tali argomentazioni — conclude l'ordinanza — la denuncia di illegittimità della norma in questione deve ritenersi non manifestamente infondata, in riferimento, principalmente, all'art. 3, comma primo, della Costituzione, ipotizzandosi al riguardo violazione del principio di eguaglianza tra tali soggetti e gli altri minori autori di reati, che quanto all'esigenza di recupero e reinserimento, di gran lunga maggiormente garantita nel procedimento avanti all'organo specializzato, sono tutti su un piano di sicura parità. Ma anche con riferimento al secondo comma dello stesso art. 3, giacché il tribunale minorile, anche nel settore penale, svolge una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente, e una eccezione alla sua generale competenza si configura come un ostacolo a tale sviluppo. Si fa altresì richiamo all'art. 31 della Costituzione, atteso che, a differenza dal tribunale ordinario, l'organo giudiziario minorile è certamente strumento di protezione dell'infanzia e della gioventù. Ed infine, all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, non già nel senso che il minore non possa usufruire, anche nel procedimento ordinario, degli uffici del difensore, ma secondo una nozione più ampia (e non solo tecnica) della difesa: come possibilità, cioè, per il minore stesso, di utilizzare tutte le opportunità a lui offerte dal procedimento avanti all'organo specializzato.

Quanto alla rilevanza della questione nel procedimento in corso, il tribunale sottolinea che, trattandosi appunto di un

procedimento a carico di un minore, coimputato con un maggiorenne, solo in virtù della norma impugnata il collegio è chiamato a giudicare detto minore, così sottratto alla competenza del tribunale per i minorenni.

Notificata, comunicata e regolarmente pubblicata l'ordinanza di rinvio, nessuna delle parti si è costituita innanzi alla Corte, né si è avuto intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. — In seguito a rapporto con cui i Carabinieri di Sellia Marina avevano denunciato, per concorso in furto aggravato, Di Fatta Baldassarre e Sposito Antonio, maggiorenni, e Spina Maurizio, minore degli anni diciotto, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, con decreto in data 18 luglio 1980, considerato che il procedimento penale aperto nei confronti dei suddetti era suscettibile di essere immediatamente definito con rito direttissimo per i primi due imputati, arrestati e rei confessi, mentre non poteva procedersi allo stesso modo a carico del terzo, denunciato in istato di irreperibilità, ordinava lo stralcio della posizione di quest'ultimo. Nel successivo giudizio, con sentenza 11 agosto 1980, il tribunale di Catanzaro condannava, per il delitto loro ascritto, sia il Di Fatta che lo Sposito, con concessione di attenuanti e sospensione condizionale, alla pena di un mese di reclusione e di lire 30.000 di multa ciascuno. Successivamente, anche il minore Spina, nel frattempo rintracciato, veniva citato a giudizio, innanzi allo stesso tribunale ordinario, per rispondere di concorso nel reato suddetto. Al dibattimento, svoltosi il 12 marzo 1982, il P.M. eccepiva tuttavia, in relazione all'art. 25, comma primo, della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, «nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni pur nell'ipotesi in cui si proceda separatamente a carico del solo minore per reato commesso in concorso con persone maggiori degli anni diciotto». Alle argomentazioni svolte dal P.M. si associava la difesa dell'imputato. Con ordinanza emessa al termine della discussione il tribunale, ritenuta la rilevanza della eccezione, la dichiarava non manifestamente infondata.

Nella motivazione del provvedimento, esposti i fatti e le sue riferite vicende processuali, il giudice *a quo* osserva che nei casi come quello in questione, una volta verificatasi la separazione dei giudizi, più non sussiste esigenza di simultaneo processo e di economia processuale, e che il principio, di ordine processuale, della «*perpetuatio iurisdictionis*» non può trovare preminente considerazione su quello, costituzionalmente garantito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, che vieta di sotrarre l'imputato al suo giudice naturale precostituito per legge.

Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e pubblicazioni dell'ordinanza, non si è avuta costituzione di parte innanzi alla Corte, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. — L'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni diciotto, soggiungendo, al comma secondo, che la disposizione non è applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiorenni. Questa Corte, con sentenza n. 198 del 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta norma «nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato».

Proprio per tale residua ipotesi l'ordinanza del tribunale di Genova sottopone al giudizio di questa Corte, come esposto in narrativa, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 9, «nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni».

Ritiene il giudice *a quo* che la norma contrasti con vari precetti costituzionali. Innanzi tutto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione, poiché darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i minori che vengano a trovarsi nella descritta situazione, e gli altri minori, autori di reati, che restano sottoposti al giudizio del tribunale per i minorenni, pur essendo, gli uni come gli altri, su un piano di sicura parità quanto all'esigenza di recupero e reinserimento sociale, maggiormente garantita dal procedimento avanti all'organo specializzato. Con il comma secondo dello stesso art. 3, in quanto il tribunale minorile svolge anche nel settore penale una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente, e un'eccezione alla sua generale competenza si configurerebbe come un ostacolo a tale sviluppo. Con l'art. 31 della Costituzione, essendo l'organo giudiziario minorile, a differenza dal tribunale ordinario, uno degli strumenti di protezione della gioventù ivi previsti e che vanno favoriti. Infine, con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto il minore, per effetto della denunciata norma, si vedrebbe negata la possibilità di avvalersi per la sua difesa delle particolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al tribunale per i minorenni, che gli viene precluso.

2. — La stessa suindicata norma della legge istitutiva del tribunale per i minorenni è sospettata di illegittimità costituzionale dal tribunale di Catanzaro, per contrasto con l'art. 25, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che sia il giudice ordinario, in deroga alla competenza del tribunale per i minorenni, a conoscere del reato che il minore è accusato di aver commesso in concorso con maggiorenne, non pone limiti alla deroga stessa, in quanto non restituisce il minore al giudizio del tribunale per i minorenni, nell'ipotesi in cui, di fatto, si proceda separatamente nei suoi confronti.

Nell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* osserva che, ove per vicende processuali si verifichi la separazione del giudizio a carico del minore da quello a carico del coimputato maggiorenne, le esigenze del *simultaneus processus* e di economia processuale, poste a base della deroga, più non sussistono. Né vale invocare il principio di ordine processuale della *perpetuatio iurisdictionis*, posto che esso non può trovare preminente considerazione su quello, garantito dal precetto costituzionale, che vieta di sottrarre l'imputato al giudice naturale precostituito per legge.

3. — Evidente è la connessione tra le prospettate questioni: i relativi giudizi vengono quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.

4. — La questione proposta dal tribunale di Genova è fondata.

La deroga alla competenza del tribunale per i minorenni quando nel procedimento vi siano coimputati maggiorenni, ha già più volte formato oggetto del sindacato di legittimità costituzionale. Questa Corte, con sentenza n. 130 del 1963, ha ritenuto che tale deroga non contrasti con l'art. 25 della Costituzione, atteso che «è evidente in questa disposizione l'ispirazione alla necessità del *simultaneus processus* per il motivo della connessione», che costituisce «un criterio fondamentale di attribuzione della competenza». Circa, poi, la possibilità della separazione dei procedimenti, prevista nello stesso comma secondo dell'art. 9, ove l'unico processo non sia ritenuto indispensabile, la Corte, con la medesima sentenza, ha ritenuto la norma scindibile nelle sue proposizioni, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 25 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui, affidando al Procuratore generale della Corte di appello ogni decisione sull'opportunità dello spostamento di competenza, gli dava poteri espressamente qualificati come esenti da qualsiasi sindacato.

Alla medesima «esigenza di uniformità nel giudizio sull'accertamento del fatto e sulla sua valutazione» la Corte ha fatto appello, nella successiva sentenza n. 10 del 1966, per negare che

la deroga in parola contrasti con l'art. 3 della Costituzione; e si è richiamata alla precedente sentenza, dianzi menzionata, che faceva «salva una nuova disciplina della materia», rilevando che «la mancanza attuale di questa nuova normativa né include l'illegittimità costituzionale del principio di separabilità dei procedimenti, né travolge nell'illegittimità costituzionale la regola che unifica il processo innanzi all'organo ordinario, ove debba essere ritenuto inscindibile».

Nella citata sentenza n. 198 del 1972, infine, si è affermato che «la necessità del *simultaneus processus* che la Corte nella sua precedente decisione ha posto a giustificazione della deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre quando il reato commesso dal minore... sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiore degli anni diciotto, anche se fra tali reati sussiste connessione»; pertanto, come già ricordato, la Corte ha riconosciuto che la norma impugnata contrastava con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non limitava la competenza del giudice ordinario nei confronti dei coimputati minori al caso di procedimenti nei quali minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato.

Le tre pronunce della Corte, dunque, per giustificare la deroga hanno fatto tutte leva sulla esigenza del *simulteneus processus*, considerata preminente rispetto alla *ratio* ispiratrice della istituzione di un giudice specializzato per gl'imputati minorenni. In particolare, per quanto concerne il rispetto del principio di eguaglianza, la ragionevolezza della disparità del trattamento riservato a minori autori del medesimo reato, giudicati da organi a composizione diversa e con diverso procedimento, a seconda vi siano o meno coimputati maggiorenni, è stata dedotta dall'ordinamento, in esso ravvisando una sorta di preponderante *favor* per il cumulo processuale, ritenuto necessario per prevenire l'eventualità di giudizi difformi.

5. — Ma posteriormente alle richiamate decisioni di questa Corte, il sistema del codice di procedura penale appare sensibilmente modificato, per quanto concerne gli effetti della connessione, da un complesso di disposizioni, dalle quali emerge un decisivo orientamento in senso riduttivo.

Giova in proposito ricordare che, in correlazione con l'accentuato ricorso, per varie categorie di reati, al giudizio direttissimo, si pone come regola, nell'ambito della connessione, la separazione dei procedimenti. Ed invero, l'art. 35 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, nel prescrivere, per i reati da essa previsti, il rito direttissimo, stabilisce che «per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi». Del pari gli

artt. 17 e 26 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, nel prevedere il giudizio direttissimo per determinati reati, stabiliscono che «la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato». Formule analoghe, procedendosi con giudizio direttissimo, si ritrovano in successive leggi: art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n. 159, recante disposizioni penali in materia d'infrazioni valutarie; art. 80 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per taluni delitti commessi da appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Anche al di fuori della instaurazione del procedimento direttissimo, il legislatore nell'ultimo decennio ha inciso in senso limitativo sui casi e sugli effetti della connessione nel processo penale. Così l'art. 31 della già citata legge n. 152 del 1975 ha introdotto un'ulteriore deroga, disponendo che i reati commessi da ufficiali o agenti di polizia per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi «sono di regola giudicati separatamente». Sempre nella stessa linea di tendenza, ma con portata di carattere generale, va soprattutto tenuta presente la «novella» dell'art. 48 *bis* (art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 534), in punto di «rilevanza della connessione», secondo cui la connessione non produce effetti né sulla competenza né ai fini della riunione, rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gl'imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente, procedendosi in questi casi separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati. Norma, quest'ultima, operante pure nella ipotesi di connessione per concorso di persone nel medesimo reato, e che è stata ritenuta dalla Corte di cassazione applicabile anche per il concorso del minore con il maggiore di età, ove il primo soltanto sia stato sorpreso in flagranza.

Della citata legge n. 534 del 1977 va del pari ricordato, nella stessa prospettiva, l'art. 10, che ha sostituito il testo dell'art. 414 del codice di procedura penale, disponendo che qualora l'ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta o il decreto di citazione abbiano per oggetto un reato attribuito a più imputati o più reati attribuiti a uno o più imputati, il giudice, sentite le parti, possa ordinare le separazione dei giudizi, ove si manifesti la possibilità di definire prontamente uno o più dei procedimenti riuniti. Infine, nell'intento di ovviare ai possibili inconvenienti della separazione, la stessa legge n. 534 del 1977, mediante gli artt. 3, 9 e 11, ha inserito nel codice di procedura penale disposizioni che consentono, nei casi in cui si proceda separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, di acquisire e dare lettura di atti dei procedimenti separati, anche se

non ancora definiti con sentenza irrevocabile (art. 144 *bis*); e di sentire liberamente, tanto nella fase istruttoria che in quella dibattimentale, le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei cui confronti si proceda separatamente (artt. 348 *bis* e 450 *bis*).

6. — Né può dirsi, invero, che l'orientamento, quale è dato desumere dalla attuale normazione, verso una attenuazione della rilevanza della connessione ai fini dell'attribuzione della competenza, abbia carattere contingente: posto che l'art. 2 della legge 3 aprile 1974, n. 108, nel dettare i princìpi ed i criteri direttivi della delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già prevedeva, al punto 13, per la disciplina dell'istituto della connessione, non solo la eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente, ed il potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, ma anche, per quanto attiene al profilo che qui interessa, la «esclusione della connessione nel caso di imputati minori». Nella relazione della Commissione ministeriale sul progetto preliminare del codice di procedura penale si legge in proposito che «ai fini del maggiore snellimento e della semplificazione del nuovo processo, è stato seguito l'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione»; e che l'art. 14 del progetto riproduce la direttiva n. 13 della legge delega «escludendo l'operatività della connessione in caso di reati commessi in regime di concorso da imputati minori e maggiori degli anni diciotto».

Scaduto il 31 ottobre 1979 il termine, più volte prorogato, per l'esercizio della delega, analogo orientamento si evince anche dai lavori parlamentari preordinati al suo rinnovo, essendo da ultimo previsto, nella relazione che accompagna il testo apprestato dalla IV Commissione della Camera dei deputati, presentata il 17 novembre 1982, che i princìpi relativi alla disciplina della connessione rimangono quasi del tutto immutati rispetto a quelli della precedente delega, salvo piccole modifiche di coordinamento. Per i minori, poi, è ivi prevista, con apposita direttiva (n. 87), una disciplina del processo ispirata ai princìpi generali del nuovo processo penale, «con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione», nonché dall'attuazione di vari criteri, tra cui è indicata, alla lett. *a*), la «non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni».

7. — La Corte, nuovamente chiamata a verificare se contrasti con il precetto dell'art. 3 della Costituzione la norma che alla competenza penale del tribunale per i minorenni, avente carattere di generalità per gl'imputati minori degli anni diciotto, tuttora sottrae soltanto quei minori che siano coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, ritiene di non poter più invocare, a differenza da quanto operato nelle precedenti pronunce l'esigenza del *simulteneus processus*, per giustificare la deroga alla competenza del giudice specializzato. Ed invero, la sopravvenuta evoluzione dell'ordinamento processuale penale dimostra chiaramente come in esso, a séguito delle apportate modifiche, il timore del possibile conflitto di giudicati per effetto della separazione dei procedimenti, timore che è alla base del ricorso al processo cumulativo, più non prevalga necessariamente su altre esigenze parimenti meritevoli di tutela. Del resto già questa Corte aveva in passato avuto occasione di affermare nella sentenza n. 139 del 1971, che «la connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della competenza», ma «nei limiti in cui il *simultaneus processus* non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera preminenti».

In contrapposto alla cennata esigenza, cui la contestata deroga intende sopperire, si pone, infatti, con rilievo che la Corte riconosce preminente, la finalità perseguita con la istituzione di un giudice specializzato per gl'imputati minorenni. «Il tribunale per i minorenni — si legge nella relazione del Consiglio superiore della magistratura per il 1971 sullo stato della giustizia — fu istituito proprio perché si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato». Questa Corte — che già nella sentenza n. 25 del 1964 aveva osservato come la giustizia minorile abbia una particolare struttura «in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni» — ha fatto in proposito richiamo, nella sentenza n. 46 del 1978, alla «necessità di valutazioni del giudice fondate su prognosi ovviamente individualizzate in ordine alla prospettiva di recupero del minore deviante», nell'ambito di quella «protezione della gioventù», che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 della Costituzione. La «tutela dei minori» si colloca così tra gl'interessi costituzionalmente garantiti, come questa Corte ha sottolineato in varie pronunce (sentenze n. 25 del 1965, nn. 16 e 17 del 1981); ed il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli «istituti» dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla

«protezione della gioventù». A conferma di tale configurazione stanno la particolare struttura del collegio giudicante (composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatrica, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparono o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'*iter* processuale davanti all'organo specializzato. E tutto ciò, appunto, in vista dell'essenziale finalità del «recupero del minore deviante», mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale, in armonia con la mèta additata dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, nonché dall'art. 14, paragrafo 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (adottato a New York il 19 dicembre 1966 e la cui ratifica ed esecuzione sono state disposte con legge 25 ottobre 1977, n. 881), a norma del quale la procedura applicabile ai minorenni rispetto alla legge penale dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro rieducazione.

Alla luce delle su esposte considerazioni la residua deroga alla generale competenza del tribunale per i minorenni risulta ormai carente di adeguata giustificazione; e poiché ogni deroga ad una disciplina generale (specie se la disciplina, come quella in esame, sia preordinata a tutela di interessi costituzionalmente garantiti) dev'essere sorretta da valide ragioni giustificative, evidente appare il suo contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale del denunciato art. 9 del d.l. n. 1404 del 1934, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato.

8. — Resta in conseguenza assorbita, per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della denunciata norma *in parte qua*, la questione sollevata dal tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 858 R.O. 1980 e 283 R.O. 1982,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condanna per strage - Ostatività - Esclusione - Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (artt. 1, 2, 3 Cost.; art. 285 cod. pen.; artt. 47, 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte Costituzionale - Ord. n. 167 - 13 giugno 1983 - Pres. ELIA - Rel. SAJA - Marzorati (ord. Sez. sorveglianza Perugia - 26 marzo 1981).

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 48, 3° comma, e 47, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non include, tra i reati ostativi alla ammissione al regime di semilibertà, i delitti contro l'incolumità pubblica ed in particolare quello di strage (1).

Ritenuto che la sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Perugia, provvedendo in ordine all'istanza di concessione della semilibertà avanzata dal detenuto Marzorati Mauro, condannato per il reato di strage commessa per attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 cod. pen.), con ordinanza del 26 marzo 1981 (in *G. U.* n. 325 del 25 novembre 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma (modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 Cost.;

che secondo l'ordinanza di rimessione le norme denuziate, ponendo come ostativi alla concessione della semilibertà soltanto alcuni reati contro il patrimonio e non anche i delitti contro l'incolumità pubblica (come la strage), danno luogo al vizio di eccesso di potere legislativo per irrazionalità della disciplina posta in essere;

che non vi sono parti costituite.

Considerato che la detta ordinanza tende alla introduzione nell'ordinamento giuridico, attraverso la pronuncia di questa Corte, di una norma che preveda una nuova causa ostativa alla concessione della semilibertà;

---

(1) La decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale esclude di poter emettere sentenze additive in materia penale, il cui effetto sia quello di rendere deteriore la posizione del condannato. Da ultimo, cfr. Corte cost. 2 giugno 1983, n. 148, in *Foro* it. I, 1800, che ha riesaminato a fondo la complessa materia.

Sull'istituto della semilibertà, in generale, cons.: PALAZZO, *Semilibertà e trattamento penitenziario*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria* (a cura di GREVI), Bologna, 1982; COCO, « Legge 26 luglio 1975, n. 354 e semilibertà: verso un nuovo significato dell'espiazione della pena », in *Temi romana* 1981, 219.

che non compete a questa Corte emettere sentenze additive che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* deve considerarsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma (modificato dall'art. 4 legge 12 gennaio 1977, n. 1) legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1, 2, 3 Cost.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condannato a pena non superiore a sei mesi - Esclusione dal beneficio - Questione infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte Costituzionale - Sent. n. 137 - Pres. ELIA - Rel. CONSO - Ben Saad Salah (ord. Sez. sorveglianza Roma - 24 agosto 1976).

E' infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, 1° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non consente che la riduzione di venti giorni per ogni semestre di pena detentiva espiata venga applicata anche alle pene di entità non superiore al semestre, mediante frazionamento proporzionale alla entità della pena (1).

---

(1) La questione ora risolta dalla Corte con la sentenza riportata è richiamata da LA GRECA, «Questioni di costituzionalità sull'ordinamento penitenziario», in questa *Rivista* 1982, 1-2, 204.

Per un'ampia analisi dell'istituto della liberazione anticipata, cons. PAVARINI, « La riduzione di pena nell'interpretazione giurisprudenziale », *ibid.*, 91. Cons. altresì RAMACCI, *Riduzione di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria* (a cura di GREVI), Bologna, 1982, 115.

Ritenuto in fatto:

Ben Saad Salah, detenuto nella casa circondariale di Velletri, rivolgeva istanza alla Sezione di sorveglianza di Roma per ottenere il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione a due condanne, entrambe inflittegli dal Tribunale di Roma, la prima, l'11 aprile 1973, a sei mesi di reclusione per un furto commesso il giorno 6 dello stesso mese, e la seconda, il 18 giugno 1973, ad un anno di reclusione per un furto commesso il 13 giugno dello stesso anno.

La Sezione — premesso che per la seconda condanna la richiesta riduzione di pena non avrebbe potuto essere concessa a causa della preclusione di cui al combinato disposto degli artt. 47, secondo comma, e 54, ultimo comma, mentre per la prima, pur non trovando applicazione le indicate disposizioni limitative (il detenuto Ben Saad Salah era, infatti, al momento in cui gli fu inflitta la condanna a sei mesi di reclusione ancora incensurato), ostava alla liberazione anticipata dell'istante la prescrizione contenuta nell'art. 54, primo comma, della legge n. 354 del 1975, secondo cui in tanto si può ottenere la riduzione di giorni venti di pena detentiva in quanto si sia già espiato un intero semestre della pena medesima — ha sollevato questione di legittimità di tale disposizione della legge n. 354 del 1975, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la riduzione di giorni venti per ogni semestre di pena detentiva espiata sia frazionabile proporzionalmente all'espiazione di pene detentive di entità inferiore al semestre.

Rileva il giudice *a quo* che la norma impugnata, con il sancire che la riduzione di giorni venti si applica per ciascun semestre di pena detentiva «espiata», qualifica il rapporto «giorni venti-semestre» come un'unità di misura indivisibile: pertanto, «dalla conseguente impossibilità di frazionare la riduzione di giorni venti proporzionalmente a pene detentive di durata inferiore al semestre (ad esempio: dieci giorni per ogni trimestre)» deriverebbe «una disparità di trattamento fra i detenuti a seconda che l'entità della pena loro inflitta coincida o meno con l'unità di misura del semestre (aumentato di giorni venti) o dei suoi multipli». Ne conseguirebbe allora che colui che è stato, come nella specie, condannato alla pena detentiva di sei mesi «non può beneficiare di nemmeno un giorno di riduzione, laddove chi abbia subito una condanna a sei mesi e venti giorni può interamente usufruire dei venti giorni di liberazione anticipata».

Tale disparità di trattamento, che non si verificherebbe nel caso in cui la riduzione di venti giorni fosse proporzionalmente riducibile, contrasterebbe con il principio di eguaglianza e non potrebbe essere ricollegata nemmeno alla «discriminazione» di cui al combinato disposto degli artt. 47, secondo comma, e 54, ultimo comma, della legge n. 354 del 1975.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1977.

E' intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non rilevante o, comunque, non fondata.

L'irrilevanza deriverebbe dal fatto che, non risultando il Ben Saad Salah, al momento della presentazione dell'istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata, detenuto per cause diverse da quelle derivanti dalle due sentenze di condanna, «potrebbe presumersi che, quando la questione di costituzionalità sarà decisa, l'interessato avrà già espiato anche i venti giorni di pena, in relazione ai quali avrebbe potuto, in denegata ipotesi, fruire del beneficio della liberazione anticipata».

La non fondatezza della questione sarebbe evidente stante la diversità delle situazioni poste a confronto (quella «di chi abbia espiato almeno un semestre di pena» e quella «di chi ha espiato un periodo inferiore»). Infatti, la fissazione di un periodo minimo di espiazione della pena, come requisito discrezionalmente stabilito dal legislatore, ai fini della concedibilità del beneficio della liberazione anticipata, non apparirebbe arbitraria e irragionevole perché si armonizzerebbe con la «necessità di valutare in concreto se il condannato abbia effettivamente dato prova di quella sua partecipazione all'opera di rieducazione» prevista dalla legge come presupposto per la concessione del beneficio: per una tale valutazione occorre poter fare riferimento ad un certo periodo di tempo la cui misura sarebbe stata discrezionalmente determinata dal legislatore. Non corrisponderebbe, invece, alla *ratio legis* l'adozione di un criterio di proporzionalità che escludesse — come vuole l'ordinanza di rimessione — tale concreta valutazione, introducendo, nel sistema, un criterio di sostanziale automaticità nella concessione del beneficio.

Considerato in diritto:

1. — L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 54, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, «nella parte in cui non prevede che la riduzione di giorni venti per ogni semestre di pena detentiva espiata sia frazionabile proporzionalmente all'espiazione di pene detentive di entità inferiore (*rectius*, non superiore) al semestre». Ed invero, il comma in esame, consentendo una riduzione di pena di venti giorni «per ciascun semestre di pena detentiva *scontata*», pone come unità di misura indivisibile e, quindi, come termine minimo per la concedibilità del beneficio denominato dal legislatore «liberazione anticipata» i sei mesi di

pena detentiva. Nessuna riduzione è, pertanto, consentita nell'ipotesi di condanna ad una pena detentiva di mesi sei, quale, appunto, in discussione nel caso di specie.

2. — Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione dedotta non sarebbe rilevante, dovendo, «presumersi» che, data la brevità della pena residua a carico del detenuto Ben Saad Salah, la decisione di questa Corte potrebbe comunque intervenire soltanto dopo la completa espiazione della pena.

L'eccezione è infondata. Anche a prescindere dalla considerazione che una semplice presunzione non è sufficiente a precludere l'esame del merito (tanto più che, pur quando non risulti agli atti l'esistenza di un'altra causa di detenzione in capo allo stesso detenuto, non può mai escludersi l'eventualità che una nuova causa di detenzione sopravvenga entro l'ultimo giorno della carcerazione in corso), appare decisivo il principio, già più volte applicato da questa Corte, secondo cui «la pregiudizialità necessaria della questione di costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio *a quo* va intesa considerando tale decisione come conclusiva di un itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la definizione del giudizio. La prospettata "irrilevanza di fatto e sopravvenuta" della questione di legittimità costituzionale, anche se conoscibile *a priori,* non implica, pertanto, che la questione non debba essere presa in esame» (v. sent. n. 53 del 1982, nonché sent. n. 16 del 1982 e, sia pur implicitamente ma non meno chiaramente, sent. n. 25 del 1979, quest'ultima con riguardo ad una situazione contigente in materia di carcerazione preventiva).

Piuttosto, le esigenze sottostanti alla rilevanza impongono di prendere in considerazione la norma denunciata con specifico riferimento all'impossibilità di concedere la liberazione anticipata a chi sia stato condannato ad una pena detentiva non superiore a sei mesi.

3. — Nel merito la questione non è fondata. La lamentata differenza di trattamento che discende dall'art. 54, primo comma, della legge n. 354 del 1975, nel senso che «chi ha subito una condanna a mesi sei di pena detentiva non può beneficiare di neanche un giorno di riduzione, laddove chi abbia subito una condanna a sei mesi e venti giorni può interamente usufruire dei venti giorni di liberazione anticipata», non è contestabile (sempreché, ovviamente, nel secondo caso si possa decidere alla scadenza del sesto mese), ma ciò non basta a far ritenere violato l'art. 3 Cost. A tale scopo occorre che la disparità di trattamento

si rilevi priva di razionalità e coerenza, così da comportare un addebito in termini di arbitrarietà alla sottostante scelta legislativa.

Per il giudice *a quo* l'irrazionalità e l'incoerenza, e quindi l'arbitrarietà, sarebbero insite nel fatto che, stando al dettato originario dell'art. 54 della legge n. 354 del 1975, la disparità in discussione non poteva «essere ricollegata alla discriminazione prevista dal combinato disposto degli artt. 47, secondo comma, e 54», quinto comma, di tale legge, in quanto «la preclusione alla concedibilità del beneficio della riduzione della pena nei confronti dei recidivi specifici e dei responsabili di delitti di particolare gravità» trovava «fondamento in particolari esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale che non sono invece rinvenibili nella *ratio* ispiratrice di cui al primo comma dell'art. 54 che, al contrario, prevede un trattamento più sfavorevole proprio per i condannati a pene più brevi». Ma tale fatto non implica di per sé l'irrazionalità e l'incoerenza, né quindi l'arbitrarietà, di questo «trattamento più sfavorevole per i condannati a pene più brevi», non solo e non tanto perché la preclusione nei confronti dei recidivi specifici e dei responsabili di delitti di particolare gravità è venuta meno in forza dell'art. 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che ha abrogato il quinto commo dell'art. 54, ma anche e soprattutto perché la *ratio* dell'esclusione dei condannati a pene detentive non superiori a sei mesi dal beneficio della liberazione anticipata, data la sua fisionomia, andava, e va, ricercata e valutata autonomamente, non certo in parallelo con altre eventuali cause di esclusione.

Come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, la fissazione di un periodo minimo di espiazione della pena e, in particolare, la fissazione di tale periodo nella misura di sei mesi ai fini della concedibilità del beneficio della liberazione anticipata non appare priva di razionalità e di coerenza, così da risultare non arbitraria, sol che la si ponga in correlazione alla *ratio* ispiratrice che ha portato all'introduzione nel nostro sistema dell'istituto di cui si discute. Contribuisce, anzi, a rafforzare tale convincimento l'ulteriore, non meno necessaria, considerazione dei rapporti intercorrenti tra la liberazione anticipata e le altre misure alternative alla detenzione (in special modo, la semilibertà), per la prima volta previste dalla stessa legge n. 354 del 1975, in un sistema dai cui intenti di organicità non si può ovviamente prescindere.

4. — La *ratio* ispiratrice della liberazione anticipata emerge direttamente dal dettato stesso dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte che individua i criteri per la riduzione della pena. Si tratta di un beneficio che, nel

perseguire «un più efficace reinserimento» del condannato a pena detentiva «nella società», richiede quale presupposto per la sua concessione che il condannato «abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione». Perché si possa valutare in concreto se il condannato abbia effettivamente dato prova di tale partecipazione, il legislatore ritiene indispensabile il riferimento ad un periodo di tempo avente una certa consistenza: periodo determinato, appunto, nella misura di almeno un semestre.

Prima ancora di qualsiasi considerazione sulla coerenza o meno di un tale limite, sarebbe facile dedurre dall'esigenza appena evidenziata l'incoerenza del criterio di mera proporzionalità prospettato dall'ordinanza di rimessione: infatti, di fronte a pene brevissime (la reclusione parte da un minimo di quindici giorni, l'arresto da un minimo di cinque), questa proporzionalita, frazionando la riduzione di venti giorni per semestre secondo il parametro di un giorno ogni nove di detenzione, finirebbe con il prescindere da un'effettiva verifica della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

Quanto al limite di sei mesi, si potrebbero richiamare le numerose sentenze della Corte di cassazione che dalla necessità di un congruo termine di osservazione hanno tratto l'ulteriore conseguenza che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione dovrebbe essere unitario proprio per usufruire della maggior estensione di tempo possibile ai fini di un'appropriata decisione sull'istanza di liberazione anticipata. Ma il fatto che tale tesi abbia suscitato e susciti forti dissensi e che, comunque, essa venga enunciata con riferimento a periodi di detenzione plurisemestrali, lontani, quindi, dalla situazione in oggetto, induce questa Corte a soffermarsi, piuttosto, sul non contestabile rilievo che un periodo minimo di sei mesi trascorso in detenzione è di consistenza tale da dare credibilità al comportamento avuto dal condannato nel corso della detenzione stessa.

5. — A scongiurare l'impressione che, pur a tutto concedere sotto il profilo dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione dell'istituto, il trattamento riservato ai condannati a pene detentive non superiori a sei mesi sarebbe comunque deteriore rispetto a quello dei condannati a pene più gravi, consentendosi ai secondi e non ai primi di usufruire di un beneficio di tangibile ... portata, (non per ... nulla il giudice *a quo* si sofferma sulla virtuale equiparazione che si verrebbe a determinare tra un condannato a sei mesi ed un condannato a sei mesi più venti giorni cui sia stata concessa la liberazione anticipata), con-

tribuisce in modo decisivo una visione non settoriale, ma globale, del capitolo dedicato dall'ordinamento penitenziario alle misure alternative alla detenzione.

Contrario a qualsiasi forma di generalizzazione, anche per coerenza alla logica del trattamento individualizzato, scelto come base del sistema, il legislatore del 1975, nel regolare le misure alternative alla detenzione, opera non una, ma parecchie distinzioni a seconda dell'entità delle pene inflitte. I condannati a pene detentive non superiori a sei mesi, esclusi dalla liberazione anticipata, trovano specifica, apposita considerazione, così da veder controbilanciata quell'esclusione, nell'art. 50, primo comma, della legge n. 354 del 1975, che prevede l'ammissione facoltativa alla semilibertà in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, sempreché non sia disposto per essi l'ancor più favorevole regime dell'affidamento in prova al servizio sociale, peraltro sempre possibile quando la pena non superi i due anni e sei mesi ovvero i tre anni per i minori degli anni ventuno e gli ultrasettantenni.

In un'ottica similare, le pene detentive brevi fruiscono ora anche della possibilità che al loro posto il giudice applichi una sanzione sostitutiva, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Più specificamente, una pena detentiva che rientri «entro il limite di sei mesi» può essere sostituita con la semidetenzione; una pena detentiva che rientri «entro il limite di tre mesi» può essere sostituita anche con la libertà controllata; una pena detentiva che rientri «entro il limite di un mese» può essere altresì sostituita con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Se ne può concludere che, prima ancora e più ancora di prospettarsi la possibilità di una liberazione anticipata, l'ordinamento tende a sottrarre alla detenzione in senso tradizionale chi sia stato condannato ad una pena detentiva che non superi i sei mesi.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Sezione di sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Perdono giudiziale - Condanna riportata da maggiorenne - Ostatività - Questione manifestamente infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; artt. 164, 169 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Ord. n. 153 - 8 giugno 1983 - Pres. e Rel. ELIA - Ambrosetti e altro (ord. Trib. Minorenni Roma - 8 marzo 1978).

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, 3° comma, in relazione all'art. 164, cpv. cod. pen., nella parte in cui non consente la concessione del perdono giudiziale a chi ha riportato una precedente condanna per delitto, anche quando tale condanna sia stata inflitta per reato commesso dopo il compimento della maggiore età (1).

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice *a quo* con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, cod. pen. in relazione all'art. 164, cpv., stesso codice e in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la norma è impugnata nella parte in cui sancisce il divieto di concessione del perdono giudiziale a chi ha riportato una precedente condanna per delitto anche quando tale condanna si riferisca a reati commessi dopo il compimento della maggiore età;

che, peraltro, poiché presupposto incontestato e ragionevole del perdono giudiziario è la presunzione che il minore si astenga dal commettere ulteriori reati (art. 169 cod. pen.), non è irrazionale, anzi appare certamente congruo, che una nuova

(1) L'ordinanza di rimessione del Trib. minorenni di Roma è commentata adesivamente da ASSUMMA, «Un nuovo profilo di costituzionalità della disciplina del perdono giudiziale», in *Giur. merito* 1979, 419.

L'ostatività della precedente condanna per fatto successivo a quello giudicato, affermata in modo costante dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito, è tuttavia contestata da Trib. minorenni Torino 23 novembre 1979, in *Giur. it.* 1983, II, 133, con nota favorevole di MACCHIA, «In tema di perdono giudiziale e di precedente condanna ostativa alla sua concessione». Cons., nello stesso senso, VERCELLONE, «Uno sguardo all'evoluzione dell'istituto del perdono giudiziale», *id.*, 1980, IV, 190.

Per un'analisi generale dell'istituto, cons. DOLCE, « Perdono giudiziale », voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1982, XXXII, 992.

condanna per fatto successivo al compimento della maggiore età sia ostativa alla concessione del beneficio (cfr. sent. n. 95/1976).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, terzo comma, cod. pen. in relazione all'art. 164, cpv., stesso codice, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

b) *Questioni di legittimità*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Annullamento del provvedimento - Computo come pena espiata del periodo trascorso in affidamento - Esclusione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 13, 27 Cost.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezioni Unite penali - Ord. 7 febbraio 1981 - Pres. NOVELLI - Rel. ANEDDA - Talluto.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione (1).

---

(1) (2) L'ordinanza 7 febbraio 1981, pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 1983, era stata riportata in questa *Rivista* 1981, 157.

Sulla giurisprudenza ormai consolidata nel senso che il periodo trascorso in affidamento può computarsi come pena espiata soltanto dopo l'accertamento dell'esito positivo della prova, cfr. Cass. 13 gennaio 1982, Kerschbaumer, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 812.

Per un'analisi generale dell'istituto, cons. da ultimo FASSONE, *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio fra luci e ombre*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria* (a cura di GREVI), Bologna, 1982, 25.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Rimozione del provvedimento - Computo come pena espiata del periodo trascorso in affidamento - Esclusione - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 3, 13, 27 Cost.; artt. 47, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Ord. 17 febbraio 1983 - Pres. PICCININNI - Rel. COZZELLA - Reinhart.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, ult. cpv. e 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui escludono che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di rimozione per illegittimità del provvedimento di ammissione, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione (2).

LA CORTE

Rileva in fatto che Arcangelo Talluto, condannato per furto con sentenza passata in giudicato il 13 settembre 1978, fu affidato in prova al servizio sociale con provvedimento della Sezione di sorveglianza di Caltanissetta in data 28 ottobre 1978.

A seguito di ricorso del Procuratore Generale di Caltanissetta questa Suprema Corte, con sentenza del 26 aprile 1979, annullò la predetta ordinanza, avendo rilevato che il Talluto era stato ammesso al trattamento prima che fosse trascorso il periodo minimo di tre mesi per l'osservazione della personalità in istituto, decorrente dal giorno di assunzione della qualità di condannato.

Il 22 agosto 1979 il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, cui gli atti erano stati trasmessi «per i provvedimenti conseguenti di sua competenza», emise ordine di carcerazione per l'espiazione della pena residua, determinata in mesi 10 e giorni 3 di reclusione, per esserne stati già espiati, tenuto conto della sofferta custodia preventiva, anni 1 mesi 2 giorni 27, dal 30 luglio 1977 al 28 ottobre 1978.

Il Talluto propose incidente di esecuzione.

Con ordinanza del 6 settembre 1979 il tribunale di Caltanissetta ha ritenuto che il periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale (di nove mesi e venticinque giorni) doveva detrarsi dalla durata della pena, sicché l'ordine di carcerazione avrebbe dovuto essere emesso per la espiazione di una pena residua di otto giorni; ma poiché il Talluto aveva nel frattempo espiato anche questi residui giorni, ne ha ordinato la scarcerazione.

Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per due motivi:

— contrasto con la statuizione della Corte di cassazione la quale nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di affidamento del Talluto al servizio sociale, aveva rimesso gli atti all'ufficio del pubblico ministero in Caltanissetta per i provvedimenti concernenti l'espiazione della pena residua;

— infungibilità tra periodo di affidamento in prova e detenzione, quando l'esperimento non abbia avuto esito positivo.

Il Procuratore Generale presso questa suprema corte conclude, con requisitoria scritta, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Osserva in diritto.

1. — Non esiste preclusione da giudicato, perché la corte non ha ancora deciso, in questo procedimento, la questione della detraibilità, del periodo trascorso dal condannato in affidamento al servizio sociale, dalla durata della pena. Con la sentenza del 26 aprile è stata unicamente rilevata l'inammissibilità dell'affidamento quando manchi il presupposto della osservazione della personalità del condannato per un periodo minimo di tre mesi, richiesto dall'art. 47, 3° comma dell'ordinamento penitenziario. Neppure per implicito la questione della detraibilità è stata (affrontata e) decisa: la rimessione degli atti al Procuratore della Repubblica per i provvedimenti di sua competenza, inerenti, come si disse nella motivazione, alla «esecuzione della residua pena che il Talluto deve scontare» non sottintende nel caso concreto alcuna decisione sul problema perché comunque il Talluto avrebbe dovuto espiare una pena residua: di otto giorni di reclusione se fosse stata ritenuta la fungibilità, di dieci mesi e tre giorni nell'ipotesi contraria.

2. — Il ricorso è stato assegnato a queste sezioni unite per essersi profilato un contrasto nella giurisprudenza della corte: con un gruppo di decisioni, numericamente prevalente, è stata sostenuta la tesi della non fungibilità tra periodo di affidamento e detenzione, salvo l'effetto estintivo sulla pena, conseguente all'esito positivo dell'esperimento (sez. I, 20 febbraio 1978, Picchio, in *Foro it.* 1978, II, 153; 30 maggio 1978, Novelli, 30 maggio 1978, Ragazzi, ivi, II, 241). Con la sentenza 15 febbraio 1978, Orlati, pure pubblicata in *Foro it.* 1978, II, 241, è stato affermato l'opposto principio della incondizionata equivalenza tra periodo trascorso in affidamento ed espiazione della pena.

Nelle decisioni indicate il dilemma interpretativo è sorto con riguardo agli effetti della revoca dell'affidamento, prevista dal penultimo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, ad eccezione della sentenza 30 maggio 1978, Ragazzi, con la quale la negazione dell'effetto estintivo, e la non detraibilità del periodo di affidamento dalla durata della pena sono state affermate (anche) per l'ipotesi di esistenza di cause originarie o sopravvenute di inammissibilità dell'affidamento.

Infine, nell'ambito del tema prevalentemente trattato degli effetti della revoca, è affiorata una soluzione intermedia con la sentenza 7 novembre 1977, Boari, (pur questa in *Foro it.* 1978, II, 153), secondo la quale deve considerarsi come pena espiata il tempo trascorso in affidamento fino al verificarsi del fatto che ne ha comportato la revoca.

3. — L'affidamento in prova al servizio sociale è fra le innovazioni più significative introdotte con la legge 26 luglio 1975, n. 354; configurato come misura alternativa alla detenzione, esso tende alla rieducazione del condannato attraverso un trattamento fuori dell'ambiente carcerario, peraltro preceduto da un iniziale periodo di osservazione nell'istituto. L'affidamento si iscrive nell'ampia categoria delle misure condizionate di sorveglianza assistita, le quali consistono nella rinuncia totale o parziale alla punizione, condizionata al buon esito di un periodo controllato di prova, caratterizzato dalla imposizione di regole di condotta, e dall'affidamento del soggetto ad una persona o istituzione, con il fine di ottenere il riadattamento sociale.

L'affidamento in prova deriva certamente dal *probation system;* se ne distacca tuttavia perché non vi è astensione dalla condanna, ma sospensione della sua esecuzione, collegata alla formulazione di una prognosi favorevole, a conclusione di un periodo di osservazione in carcere; per questa ragione la misura è stata definita *probation penitenziario* nel senso che l'alternatività totale alla detenzione è temperata da una iniziale permanenza in istituto, per la necessità di raccogliere elementi sull'idoneità del soggetto al trattamento.

Coerentemente a tale struttura, è prevista la revoca dell'affidamento «qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». E per converso, «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale».

4. — Queste disposizioni rivelano, nella loro complementarità, che lo scopo della misura, di risocializzazione e di prevenzione della recidiva, deve ricevere conferma dal buon esito della prova, perché la fungibilità dell'affidamento con la pena detentiva è legata alla verificazione di quell'evento.

Le Sezioni Unite riaffermano a tal proposito la validità dell'ordinamento prevalente già espresso dalla corte, per il quale la durata del periodo di prova risoltosi negativamente non può essere considerata come pena espiata: infatti la revoca consegue alla valutazione di un comportamento del condannato che per il suo significato negativo dimostra la mancata realizzazione di quello scopo di rieducazione che avrebbe dovuto essere raggiunto con la misura alternativa alla detenzione. D'altro canto l'effetto estintivo sulla pena deriva testualmente dalla positività dell'esperimento, sicché la revoca, che è invece il riflesso sanzionatorio del fallimento della prova, non può consentire effetti estintivi della pena, neppure parziali.

Inoltre l'equivalenza tra periodo trascorso in affidamento ed espiazione non scaturisce *ex se* dal raffronto tra quantità o situazioni omogenee; l'eterogeneità non soltanto è rivelata dall'osservazione empirica, ma è sottintesa dalla legge nella costruzione del rapporto di alternatività in termini di completa interruzione del soggetto con l'istituzione carceraria, sicché è il coefficiente della positività della prova, non la prova in sé, ad eguagliare situazioni diverse in funzione della estinzione della pena.

Neppure è sostenibile la tesi secondo la quale l'effetto retroattivo della revoca sarebbe limitato al periodo di prova successivo al fatto che ha determinato la revoca stessa. In tale orientamento è presupposto un meccanismo che non corrisponde al modello legale: la revoca non deriva, automaticamente, dalla verificazione di un fatto, ma dalla valutazione di merito di un comportamento, complessivamente considerato, che appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. Questa non è scindibile in periodi «utili» e «non utili», perché l'esperimento è considerato unitariamente come parametro della rieducazione del condannato, mentre il comportamento che dà luogo alla revoca possiede tale sintomaticità da rivelare il fallimento dell'intera prova, cioè l'infondatezza della favorevole prognosi iniziale.

Infine, la deducibilità del periodo di prova risoltosi negativamente minerebbe in radice le finalità reiducative della misura, perché lo stimolo alla conclusione positiva dell'esperimento ne sarebbe quanto meno attenuato.

5. — Diversa dall'ipotesi sinora considerata è quella dell'annullamento. Come si è detto, questa corte ha annullato il provvedimento della Sezione di sorveglianza, viziato, per violazione di legge, per difetto di un presupposto di ammissibilità della misura. Certamente si tratta dell'annullamento di un atto di giurisdizione: la natura giurisdizionale del procedimento di sorveglianza (art. 71 dell'ordinamento penitenziario), del tutto coerente ad una linea di tendenza che investe l'esecuzione penale, è costantemente affermata dalla dottrina e dalla giurispru-

denza di questa corte, in base alla rilevazione del principio del contraddittorio e del contenuto del provvedimento terminativo, ricorribile in cassazione per violazione di legge. D'altro canto, l'introduzione di garanzie processuali tipiche dell'esercizio della giurisdizione è razionalmente correlata alla adozione di provvedimenti direttamente incidenti sulla libertà personale.

Per nozione istituzionale, l'annullamento opera direttamente sul provvedimento impugnato, distruggendone l'esistenza sin dal momento in cui è sorto il vizio. L'eliminazione degli effetti, con decorrenza *ex tunc*, scaturiti dal provvedimento viziato risponde dunque alla funzione tipica dell'annullamento, come categoria giuridica generale. Si tratta di un dato costante, cui non si sottrae l'annullamento dei provvedimenti del giudice, che sempre consiste, nella varietà delle sue specificazioni, nella rescissione della pronuncia impugnata, cioè nella sua eliminazione dal mondo giuridico.

6. — In questa prospettiva, la soluzione del problema sembra obbligata: annullato il provvedimento che ammetteva il condannato alla misura alternativa, questa si considera come mai adottata; il rapporto esecutivo penale recupera l'originaria operatività, e la espiazione della pena riprende il suo corso per un tempo eguale alla differenza tra la quantità inflitta e quella precedentemente scontata in carcere.

Deve tuttavia ammettersi che il risultato non appaga, per la immediata constatazione che effetti identici scaturiscono da situazioni profondamente dissimili: revoca e annullamento son diverse non soltanto per caratteristiche concettuali, ma perché la prima deriva da una condotta del condannato, di segno negativo, che manca del tutto nel secondo. Inoltre, l'esperienza giuridica riconosce che taluni fatti, perché irreversibilmente verificatesi, resistono alla forza distruttiva dell'annullamento (*factum infectum fieri nequit*): ne sono esempi scolastici la persistente validità degli atti amministrativi posti in essere da funzionario la cui assunzione in servizio sia stata annullata, o gli effetti del matrimonio putativo, o lo stesso principio della fungibilità (pressocché) assoluta della custodia preventiva con la pena, certamente comprensivo dell'ipotesi in cui il titolo della custodia preventiva sia stato annullato.

Ma nel caso in esame, il periodo di tempo trascorso in affidamento non è deducibile dalla durata della pena neppure nel caso dell'annullamento, perché nella struttura dello stesso art. 47 dell'ordinamento penitenziario la fungibilità tra misura alternativa e detenzione è inesorabilmente legata alla conclusione positiva della prova, che ne presuppone l'integrale compimento, e

non è concepibile quando manchino addirittura i presupposti di ammissibilità della misura.

Resta così inoperante, per volontà di legge, un periodo di tempo che è stato pur vissuto non tanto nel materiale, anonimo trascorrere del tempo, ma in un impegno di emenda che non è smentito come nel caso della revoca, che è guidato attraverso i controlli e gli ausili del servizio sociale, che è sofferto, infine, con la soggezione alle prescrizioni limitative della libertà del condannato, la cui afflittività è intuitivamente rivelata dal loro contenuto, descritto nei commi quarto e quinto dell'art. 47.

Da questi rilievi affiora il sospetto di illegittimità costituzionale della disposizione citata, in quanto esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in caso di annullamento del provvedimento di ammissione.

La questione è certamente rilevante, perché la corte non può pronunciare sul ricorso sottoposto al suo esame se prima non sia sciolta la riserva sulla costituzionalità della norma da applicare; e, nei limiti della sommaria delibazione affidata al giudice *a quo*, essa non appare manifestamente infondata.

Innanzi tutto, si profila un possibile contrasto con il principio dell'eguaglianza giuridico-formale affermato nell'art. 3 della Costituzione, sotto l'aspetto del dovere di imparzialità del legislatore, che vieta di trattare in modo difforme situazioni soggettive eguali, e, correlativamente, di trattare in modo eguale situazioni soggettive tra loro diverse. E' vero che il principio in questione va inteso non meccanicisticamente, ma in modo articolato; tuttavia, non sembra riconducibile a criteri di razionalità la scelta legislativa che eguaglia negli effetti situazioni radicalmente differenti, come la revoca e l'annullamento. Per converso, non appare infondato il giudizio di simiglianza tra la posizione del condannato nei cui confronti, per il superamento con esito positivo della prova, si verifichi l'estinzione della pena, e quella del condannato il quale, avendo trascorso in tutto o in parte il periodo di prova in modo identicamente coerente alle finalità rieducative del trattamento, e con modalità altrettante afflittive, non consegua in tutto o in parte l'effetto della estinzione della pena.

Altro possibile parametro di verifica di costituzionalità è individuabile nell'art. 13: se l'annullamento dell'ordinanza di affidamento neutralizza l'idoneità della prova a determinare l'estensione della pena, all'annullamento medesimo sembra residuare un complesso di restrizioni della libertà personale del condannato che ingiustificatamente si sovrappone alla pena senza poter ripetere la sua ammissibilità da un provvedimento del giudice, essendo stata eliminata l'ordinanza di affidamento.

Un'ultima considerazione induce al raffronto tra l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario e l'art. 27 della Costituzione, che assegna alla pena la finalità di rieducazione del condannato. La norma costituzionale trova diretta esplicazione nel principio della individualizzazione della pena, perché tanto più probabile sarà il raggiungimento dello scopo rieducativo, quanto più differenziato, e adeguato alla personalità del condannato, sarà il trattamento sanzionatorio. Il principio suaccennato ha trovato significativa anche se non compiuta realizzazione nella riforma penitenziaria del 1975, con la quale sono state apprestate misure alternative che, privilegiando il fattore risocializzazione rispetto a quello retributivo (senza tuttavia sopprimere del tutto l'afflittività della sanzione), si inseriscono nel vasto disegno di una progressione nel trattamento penitenziario, articolata e personalizzata, dinamicamente operante tra i soli estremi della espiazione della pena secondo modelli tradizionali, a prevalente contenuto retributivo, e della misura alternativa nella quale sia per converso preminente la funzione di emenda e di recupero sociale del condannato.

Come si è detto, l'affidamento in prova al servizio sociale è l'istituto che più intensamente rispecchia questa linea di tendenza; e non sembra coerente con il precetto costituzionale far derivare da un evento del tutto estraneo alla condotta del condannato la vanificazione di un risultato rieducativo in tesi già conseguito attraverso il trattamento alternativo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

pronunciando a Sezioni Unite così provvede:

— dichiara di ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione della Repubblica; e ordina trasmettersi gli atti alla corte costituzionale;

— dispone la sospensione del procedimento fino alla definizione della pregiudiziale costituzionale;

— ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente del consiglio dei ministri, e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

LA CORTE

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze avverso due ordinanze pronunciate dalla Sezione di sorveglianza di Firenze nei confronti di Reinhart Marco in data 19 ottobre 1982.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Cozzella;

lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede che la Corte dichiari non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 47 u. cpv. e 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui escludono che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di rimozione per illegittimità del provvedimento di ammissione, con riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.; disponga che a cura della cancelleria la ordinanza di codesta Corte, conforme alla requisitoria, sia notificata alle autorità secondo legge; sospenda infine, per l'effetto, i giudizi in corso rinviandoli a nuovo ruolo.

OSSERVA

Con sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 26 giugno 1979 Marco Reinhart fu condannato a due anni e sei mesi di reclusione; il 5 novembre 1981 gli fu concesso il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

In data 5 agosto 1982 il Reinhart fu arrestato per l'esecuzione di altra pena di sei mesi inflittagli dal Tribunale di Arezzo con sentenza 3 marzo 1982 e poiché il cumulo delle due pene superava i limiti di due anni e sei mesi previsto dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 come condizione per l'applicabilità della misura, la Sezione di sorveglianza presso la predetta Corte d'appello, con ordinanza n. 1359 del 19 ottobre 1982, dichiarava inefficace l'affidamento al servizio sociale e con lo stesso provvedimento dichiarava parzialmente estinta, per il periodo di nove mesi, la pena inflitta con la prima sentenza: tale periodo è quello intercorrente tra la data di concessione del beneficio e quella d'arresto.

Con altra ordinanza — n. 1360 — in pari data, la stessa Sezione di sorveglianza, sul presupposto che il periodo di nove mesi di affidamento doveva essere considerato come pena espiata, ammetteva il Reinhart — dopo aver cumulato in tre anni le condanne di cui alle indicate sentenze — al regime di semilibertà, rilevando che il condannato aveva scontato oltre la metà della pena complessiva (sette mesi e venti giorni per la

prima sentenza, nove mesi in affidamento, due mesi e cinque giorni per la seconda sentenza, per un totale superiore alla metà della pena complessiva).

Avverso le due ordinanze propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello deducendo sostanzialmente: 1) violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 perché erroneamente i nove mesi di affidamento sono stati considerati come pena estinta; 2) violazione dell'art. 50 della citata legge perché erroneamente la pena dichiarata estinta è stata considerata come pena espiata al fine della concessione della semilibertà; 3) vizio della motivazione in ordine al giudizio prognostico positivo sul graduale reinserimento del soggetto nella società.

Deve rilevarsi che, con ordinanza 7 febbraio 1981 delle Sezioni Unite di questa Corte (P. M. c/Talluto), è stata sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui esclude che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

Questa Corte ritiene a sua volta di dover dichiarare non manifestamente infondata, e nella specie rilevante, tale questione, aderendo alle considerazioni svolte nella indicata decisione. Infatti, poiché la fungibilità tra la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale e la detenzione è legata, secondo la struttura dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, alla conclusione positiva della prova, che ne presuppone l'integrale compimento, può ravvisarsi la illegittimità costituzionale della citata disposizione per contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), giacché identici effetti verrebbero a produrre istituti diversi come la revoca e l'annullamento, con il principio fissato nell'art. 13 della Costituzione, in quanto con l'affidamento si realizza pur sempre una restrizione della libertà personale del condannato, con la finalità, infine, della rieducazione del condannato assegnata alla pena dall'art. 27 della Costituzione, dovendo considerarsi che l'affidamento in prova al servizio sociale concreta una particolare, incisiva forma di trattamento penitenziario individualizzato che, se realizzato soltanto in parte, non può essere posto nel nulla per un fatto non previsto come causa di revoca.

P.Q.M.

dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 47 ult. cpv. e 50, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui escludono che valga come espia-

zione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di rimozione per illegittimità del provvedimento di ammissione, con riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione; ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di questa Corte, conforme alla requisitoria, sia notificata alle autorità secondo legge; sospende, infine, per l'effetto i giudizi in corso rinviandoli a nuovo ruolo.

Ordinamento penitenziario - Sospensione delle ordinarie regole di trattamento - Competenza del ministro di grazia e giustizia - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (artt. 13, 101 Cost.; art. 90 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale di Avellino - Ord. 11 dicembre 1982 - Giud. ABBATE - Faro.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui attribuisce al ministro di grazia e giustizia, anziché all'autorità giudiziaria, il potere di sospendere le regole ordinarie di trattamento dei detenuti negli istituti penitenziari, in riferimento agli artt. 13 e 101 della Costituzione (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

sull'istanza del detenuto differenziato Faro Antonino nato il 19 giugno 1953 ristretto nella casa circondariale di Ariano Irpino, intesa ad ottenere il trasferimento in una sezione ordinaria dello stesso istituto, pronuncia la seguente ordinanza.

Fatto.

Con proprio decreto in data 11 maggio 1982 il Ministro di Grazia e Giustizia, in applicazione dell'art. 90 legge n. 354/1975, disponeva l'istituzione, presso la casa circondariale di Ariano Irpino, di una sezione speciale caratterizzata dalla quasi totale disapplicazione, nei confronti dei detenuti che vi sarebbero stati destinati, degli istituti previsti dalla riforma penitenziaria. In parti-

(1) Per la prima volta viene sollevata una questione di costituzionalità con riferimeto all'art. 90 dell'ordinamento penitenziario. Per un commento alla ordinanza riportata si rinvia a LA GRECA, « Documenti per una riflessione sugli istituti di massima sicurezza », in *Foro it.* 1983, II, 473.

colare i detenuti ivi ristretti non avrebbero potuto beneficiare di colloqui o di telefonate, non avrebbero potuto avere giornali né vedere o ascoltare programmi radiotelevisivi, non avrebbero potuto né spedire, né ricevere corrispondenza, né acquistare sopravitto, né leggere libri di qualsiasi genere. Il c. d. periodo di «aria» veniva limitato a due ore settimanali da usufruire in solitudine.

In data 21 agosto 1982 con provvedimento dello stesso Ministro di Grazia e Giustizia veniva assegnato a tale sezione l'istante Faro Antonino il quale, anche se già proveniente da sezione differenziata, non tardava ad informare questo Magistrato di sorveglianza della intollerabilità delle restrizioni impostegli e successivamente inviava a questo Ufficio domanda di trasferimento a sezione ordinaria, suffragando l'istanza con note difensive dell'avv.to Bonito di Foggia che sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 90 della legge n. 354/1975 in relazione agli artt. 3 e 101 Cost.

Diritto.

La questione sollevata appare non manifestamente infondata, con particolare riferimento all'art. 101 Cost. Censura costituzionale dell'art. 90 deve essere sollevata d'ufficio con riferimento all'art. 13 Cost.

Le argomentazioni difensive appaiono convincenti laddove si consideri la evidente interferenza del potere esecutivo (Ministro di Grazia e Giustizia) nell'azione del Magistrato a tutela dei diritti del detenuto, introdotta con l'art. 90 citato. La «riserva di giurisdizione» garantita dall'art. 101 Cost., deve essere intesa come il divieto che atti autoritativi comprimano la funzione del giudice di applicare la legge. Contro tale principio si infrange l'art. 90 che consente l'emanazione di un decreto da parte del Ministro col quale è possibile vanificare l'azione di trattamento predisposta dal Magistrato nei confronti del detenuto.

In linea con tale assunto codesta Corte già si è espressa con sentenza n. 40/64, affermando che «il principio dell'indipendenza del giudice, enunciato nel 2° comma dell'art. 101 Cost., esprime l'esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio e che nessun'altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti, circa il modo di giudicare in concreto. Sarebbe perciò certamente illegittima una legge la quale condizionasse inderogabilmente la pronuncia del giudice a una scelta o anche soltanto ad un accertamento compiuto, nel caso singolo, in veste autoritativa da un organo non giurisdizionale». La censura sollevata d'ufficio in relazione all'art. 13 Cost. si fonda, sostanzial-

mente (e paradossalmente, vertendo in tema di detenzione) sul principio della inviolabilità della libertà personale. Non è chi non veda nel caso in esame un aggravamento della condanna (ed ancor più della custodia preventiva) al di fuori ed al di sopra dei rituali schemi giurisdizionali. Ed invero il Ministro di Grazia e Giustizia «differenziando» il Faro, con le conseguenze descritte in fatto, ha sostanzialmente aggiunto alla normale condizione di recluso derivante dalla condanna o dall'ordine (giurisdizionale) di restrizione, un *peius* che non può e non deve rientrare nei suoi poteri. In proposito l'art. 13, comma 2° Cost., è di una chiarezza inequivocabile laddove, oltre a vietare, senza provvedimento del giudice, ogni forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, vieta altresì «ogni qualsiasi altra restrizione alla libertà personale». Non è dubbio che anche il detenuto conserva, sia pure ridotto al minimo e compresso nei limiti degli spazi carcerari, un proprio diritto alla libertà personale che può essere ulteriormente limitato soltanto con provvedimento giudiziario. In proposito non sembra superfluo rilevare che anche il vecchio regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena emanato con R. D. n. 787 del 18 giugno 1931 prevedeva all'art. 4 un provvedimento del Giudice di sorveglianza per il trasferimento del condannato ad una casa di punizione riconoscendo in tal modo che ogni modifica della condizione di recluso dovesse essere ricondotta nell'alveo del potere giudiziario. Non si vede quindi, per quale ragione, vigendo l'attuale costituzione, che accentua non solo il principio della riserva di giurisdizione ma soprattutto quello della inviolabilità della libertà personale, i provvedimenti in questione debbono essere affidati ad un potere estraneo all'autorità giudiziaria. Non si discute, dunque, della necessità o utilità di «differenziare» il detenuto sulla base della potenziale pericolosità dello stesso, ma si contesta la legittimità costituzionale che tale «giudizio» sia espresso ed eseguito da un organo estraneo all'autorità giudiziaria.

Non si condivide, infine, la doglianza sollevata dalla difesa in relazione all'art. 3 Cost. in quanto il principio dell'uguaglianza del cittadino di fronte alla legge non va inteso nel senso che il legislatore non possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse.

P.Q.M.

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 legge n. 354/1975 in relazione all'art. 101 Cost. Solleva d'ufficio eccezione di incostituzionalità della stessa norma in relazione all'art. 13 Cost. Manda alla Cancelleria di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Sanzioni sostitutive della pena detentiva - Semidetenzione - Modalità di esecuzione - Competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo di residenza - Difetto di previsioni circa il condannato non residente nel territorio italiano - Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (art. 25 Cost.; art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Magistrato di sorveglianza - Tribunale di Trento - Ord. 8 giugno 1983 - Giud. DE CRESCENZO - Mahlknecth.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non precostituisce il Magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata quando il condannato non risieda nel territorio italiano (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti del fascicolo n. 38/83 ES. relativi alla misura della semidetenzione disposta con sentenza n. 9/83 dal Pretore di Caldaro in data 8 marzo 1983, divenuta irrevocabile il 29 marzo 1983, nei confronti di Mahlknecht Edmund;

rilevato che il condannato nato a St. Ulrich il 31 gennaio 1939, pur essendo cittadino italiano, risiede nella Repubblica Federale di Germania a 7209 Denkingen, Hauptstrasse n. 18;

OSSERVA

La normativa prevista dall'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 identifica, ai fini della determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione, quale Magistrato di sorveglianza competente quello del luogo di residenza del condanna-

(1) Sulla legge 24 novembre 1981, n. 689 la Corte costituzionale si è finora pronunciata due volte.

Con sentenza 30aprile 1984, n. 120, in *Foro it.* 1984, I, 1172, ha ritenuto legittimo il carattere vincolante del parere negativo espresso dal pubblico ministero circa l'applicazione delle sanzioni sostitutive, ma con la precisazione che l'effetto preclusivo deve intendersi limitato alle fasi dell'istruzione del predibattimento.

Con sentenza 24 maggio 1984 n. 148, *ibid.*, 1444, sono state dichiarate inammissibili, in parte perché non rilevanti nei giudizi *a quibus*, in parte perché tali da comportare interventi « creativi » che rientrano nella discrezionalità del legislatore, le questioni proposte sugli artt. 53 e 77 legge cit., nella parte in cui non consentono l'applicazione di sanzioni sostitutive in caso di reati puniti con pena pecuniaria sola o alternativa a quella detentiva.

to; stante tale esclusiva previsione, la norma citata appare inidonea nel caso *de quo* ad incardinare la competenza di un Giudice nazionale, profilandosi così un contrasto tra l'art. 25 della Costituzione e l'art. 62 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non identifica il Magistrato di sorveglianza competente per i procedimenti conseguenti alla sentenza di condanna alla semidetenzione di persona non residente nel territorio italiano.

Invero non appare accoglibile la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero all'udienza di questo Magistrato in data 6 luglio 1983 il quale, sulla base del presupposto che benché ritualmente inviato ai sensi dell'art. 177 *bis* cod. proc. pen. il Mahlknecht non ha provveduto alla elezione di domicilio, chiede provvedersi ai sensi dell'art. 66 legge n. 689/1981 alla conversione della semidetenzione nella pena detentiva sostituita. Tale richiesta, ove venisse accolta, imporrebbe a questo Magistrato la trasmissione degli atti alla Sezione di sorveglianza con un provvedimento che postula la ritenuta competenza; senonché è proprio questo il problema che non rende definibile il presente procedimento se non previa risoluzione della questione di legittimità costituzionale che si propone e che appare non manifestamente infondata.

Quand'anche, infatti, il condannato residente all'estero avesse eletto domicilio in Italia, tale evento non sarebbe comunque valso ad incardinare la competenza di questo e di qualsiasi altro Magistrato di sorveglianza della Repubblica se non in violazione dell'art. 25 della Costituzione, che presuppone uno ed uno solo giudice precostituito non certo identificabile sulla base di elezione di domicilio ad opera dello stesso interessato; inoltre l'applicazione dell'art. 66 della legge citata consegue alla violazione delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione; nel caso di specie non vi può essere violazione di prescrizioni non ancora imposte. In realtà la norma di cui all'art. 62 della legge 24 novembre 1981 nega la giurisdizione italiana in tutte le ipotesi in cui il sottoposto alla semidetenzione o alla libertà controllata non risieda nel territorio dello Stato Italiano. Né può ritenersi che, nel loro complesso, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dal capo III della legge di «Modifiche al sistema penale», siano applicabili esclusivamente ai residenti in Italia senza incorrere nel contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Inoltre se è vero che determinare il Magistrato di sorveglianza competente a definire le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive in quello del luogo di residenza del condannato risponde all'esigenza di identificare un organo che, per essere presente nel luogo di rivelazione dei fattori comportamentali ed ambientali, appare il più idoneo alla scopo, ne consegue l'inapplicabilità in via analogica delle norme generali in tema di

competenza per territorio, che dalla rilevata esigenza prescindono.

Né a conclusioni rassicuranti si giunge interpretando analogicamente il disposto dell'art. 635 cod. proc. pen. relativo alla competenza del Magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza applicate fuori dell'istruzione o del giudizio; infatti anche in quel caso si postula che il luogo in cui si trova la persona sottoposta o da sottoporre alla misura di sicurezza si trovi nel territorio dello Stato Italiano, e solo ove sia ignoto il luogo in cui la persona si trova si prendono in considerazioni criteri subordinati.

Analogamente l'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 fa riferimento esclusivo alla dimora del soggetto ai fini della determinazione della competenza per territorio in materia di misure di prevenzione.

Per quanto detto, allo stato dell'attuale normativa, nel caso *de quo*, questo Magistrato è carente di competenza territoriale al pari di ogni altro Magistrato di sorveglianza della Repubblica, tanto traducendosi in carenza di giurisdizione italiana ed, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viola l'art. 25 primo comma della Costituzione, impedendo la identificazione del giudice naturale precostituito per legge, nell'ipotesi in cui il sottoposto alla misura della semidetenzione non risieda nel territorio della Repubblica.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

ritenuta non manifestamente infondata e rilevante in giudizio la questione di legittimità dell'art. 62 primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 in relazione all'art. 25, 1° comma della Costituzione, nella parte in cui non precostituisce il Magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata quando il condannato non risiede nel territorio della Repubblica Italiana;

dispone sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza, al Pubblico Ministero, all'interessato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione al Pretore di Caldaro ed ai Presidenti dei due Rami del Parlamento.

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinamento penitenziario - Ammissione al lavoro all'esterno - Allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro - Reato di evasione - Configurabilità (art. 385 cod. pen.; artt. 21, 30, 51 e 52 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 8 giugno 1983 - Pres. GROSSI - Rel. MORO - P.M. concl. diff. - Imp. Adani.

L'ammissione al lavoro all'esterno va considerata una particolare modalità di esecuzione del trattamento penitenziario. Risponde pertanto di evasione il detenuto che, sottoposto a tale regime, si sia allontanato arbitrariamente dal luogo di lavoro, pur facendo rientro in carcere la sera (1).

Considerazioni in fatto. — Il Tribunale di Modena - con sentenza del 21 maggio 1982 - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Modena in data 18 maggio 1981 riduceva a mesi tre e giorni cinque di reclusione la pena inflitta per il reato di cui all'art. 81 cpv. e 385 cod. pen.

Ricorre avverso tale sentenza l'Adani sostenendo che il fatto contestatogli - di non essersi recato al lavoro esterno a cui era stato ammesso, anche se era rientrato puntualmente ogni sera nell'istituto penitenziario - non costituisce il reato di evasione contestato ma un mero illecito disciplinare.

Motivi della decisione. — Ritiene il collegio che il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

L'ammesso al lavoro all'aperto - come nel caso di specie il ricorrente - resta pienamente assoggettato al regime penitenziario, essendo la assegnazione del lavoro all'esterno solo una particolare modalità di esecuzione di trattamento penitenziario che resta sostanzialmente unico - anche se necessariamente differenziato a secondo delle caratteristiche del detenuto - per tutti coloro che sono assoggettati alla privazione della libertà personale. Non si tratta di misure alternative alla detenzione,

(1) Nel senso, v. Cass., sez. I, sent. 1° luglio 1981, Saccà, in *Mass. dec. pen.* 1981, 7. La pronuncia in oggetto aderisce ad una lettura dell'istituto che tiene conto della genesi e delle finalità del medesimo, modificatisi nella concreta attuazione in una sorta di misura alternativa: in effetti trattasi, allo stato, dell'unico caso di uscita del detenuto dal carcere senza intervento diretto dell'Autorità Giudiziaria (che provvede soltanto all'approvazione del programma di trattamento). Giustamente la Cassazione sottolinea che il lavoro all'esterno non muta lo « status » di detenuto a tutti gli effetti, con conseguente applicazione delle norme penali in caso di evasione.

che presuppongono una certa libertà di auto determinazione del soggetto pur in limiti predeterminati, ma di modalità di svolgimento del trattamento determinate dall'autorità penitenziaria e svolte sotto il diretto controllo di essa (art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354). Pertanto l'ammesso al lavoro all'esterno non è mai - sia pure parzialmente - libero, ma è sempre soggetto alla potestà penitenziaria alla cui vigilanza non può in alcun modo sottrarsi con iniziative autonome. Lo stato di coercizione personale - che viene meno sia pure per brevi frazioni di tempo nelle misure alternative - permane ininterrottamente per l'ammesso al lavoro all'esterno che conseguentemente non può sottrarsi a tale stato di coercizione, e quindi di vigilanza, senza incorrere nel reato di evasione. Né può avere rilevanza la durata della sottrazione alla vigilanza, dato che il reato di evasione è reato istantaneo anche se con effetti permanenti. E neppure può avere rilievo il fatto che alcune volte - come nel caso di specie - l'ammesso al lavoro all'esterno non è scortato né constantemente sorvegliato durante l'espletamento della sua attività lavorativa: l'evasione si verifica non solo quando ci si sottrae ad una vigilanza pienamente in atto, estrinsecantesi in un controllo a vista del detenuto o dell'internato, ma anche quando ci si sottrae alla sfera di vigilanza pur se essa non è di fatto direttamente effettuata.

Di conseguenza correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che debba rispondere del reato di evasione il detenuto ammesso al lavoro esterno che non si sia recato sul posto di lavoro e abbia trascorso la giornata in libertà, pur se si è ripresentato la sera puntualmente nell'istituto penitenziario.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Mancato rientro in carcere dopo il periodo di permesso - Evasione - Configurabilità (art. 390 cod. pen.; artt. 30 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 13 gennaio 1983 - Pres. NIRO - Rel. ROMBI - P.M. concl. conf. - Imp. Balletta.

Gli estremi del reato di cui all'art. 390 cod. pen. sussistono indipendentemente dall'essere l'espiazione della pena ancora da incominciare ovvero già in corso se, in questo secondo caso, vi sia stata per qualsiasi causa una interruzione o sospensione.

(Applicazione in tema di mancato rientro in carcere al termine del permesso) (1).

---

(1) Non risultano precedenti in termini.

Osserva. — Con due conformi sentenze di merito, Luigi Balletta fu condannato a tre mesi di reclusione - pena condizionalmente sospesa e non menzione della condanna sul certificato penale - perché giudicato colpevole di procurata inosservanza di pena, art. 390 cod. pen. (con modifica in tal senso, operata in primo grado, della originaria imputazione di favoreggiamento personale). Il fatto cui la condanna si riferisce, e che risale al 10 aprile 1981, è il seguente: Balletta viaggia, come passeggero, su un'autovettura condotta da tale Ferrario, sulla quale è anche, come secondo passeggero, tale Di Domenico Ciro, ricercato dalle forze di polizia perché non ripresentatosi in carcere al termine di una breve licenza. A un certo punto l'auto è fermata dai carabinieri che chiedono agli occupanti di esibire i documenti. Il Di domenico, che ne è privo, alla richiesta dei carabinieri dice di chiamarsi Di Domenico Gennaro, anziché Ciro, falsa dichiarazione che gli altri due (il Balletta e il menzionato Ferrario) confermano. Da ciò il presente procedimento, alla cui fase attuale il Ferrario è ormai estraneo.

A sostegno del proprio ricorso per cassazione Balletta deduce violazione di legge nel duplice assunto che: a) l'art. 390 cod. pen. si applica solo quando l'espiazione di pena, da parte del condannato, non sia ancora incominciata, non quando essa sia invece in corso; b) nel caso in esame sono semmai da vedersi configurate le ipotesi di cui agli art. 30, 3° comma, e 50, 3° comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, con conseguente estinzione del reato per amnistia.

Il ricorso è da respingere perché infondato.

Questa Corte ha avuto occasione di affermare che gli estremi del reato di cui all'art. 390 sussistono indipendentemente dall'essere l'espiazione della pena ancora da incominciare ovvero già in corso se, in questo secondo caso, vi sia stata per qualsiasi causa una interruzione o sospensione. Il mancato rientro in carcere al termine di un permesso, d'altronde - e ciò proprio a norma del 3° comma dell'art. 30 legge 354/'75, invocato dal ricorrente (il cui richiamo ulteriore all'art. 50 stessa legge non si capisce che senso abbia, dato che si riferisce a pene espiate in regime di semilibertà) - è equiparato all'evasione. Onde sarebbe assurdo, come pure è stato detto in talune delle ricordate pronunzie di questa Corte, punire chi aiuti il condannato a evadere o aiuti l'evaso, e non invece chi, come il Balletta, aiuti a non scontare la pena restante colui che in corso di espiazione, abbia ottenuto un permesso, questo convertendo in un illegittimo pieno riacquisto di libertà.

Omissis

Reati contro l'Amministrazione della giustizia - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Evasione - In genere - Ritardato rientro - Intenzione di evadere - Necessità - Esclusione (art. 385 cod. pen.; art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 3 novembre 1982 - Pres. PICOZZI - Rel. SIMONCELLI - P.M. concl. conf. - Imp. Lonardi.

Il reato concernente il ritardato rientro nell'istituto carcerario, previsto dall'art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354, si richiama al delitto di evasione, di cui all'art. 385 cod. pen., solo ai fini della pena, e non anche circa la connotazione di dolo concernente l'evasione. E'sufficiente pertanto la coscienza e volontà della condotta da cui scaturisca — come conseguenza prevista — il ritardo, superiore alle dodici ore, nel rientro in istituto carcerario, a nulla rilevando la prova che l'imputato non aveva intenzione di evadere (1).

Premesso. — Con due sentenze conformi del Pretore e del Tribunale di Firenze (rispettivamente del 14 marzo 1979 e del 6 dicembre 1979) Azzurrino Lonardi veniva condannato alla pena di cui in epigrafe, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 51, 3° comma legge n. 354/'75, perché, quale condannato ammesso al regime di semi-libertà, rimaneva assente dall'istituto di detenzione di Firenze per più di dodici ore. La Corte di Cassazione, con sentenza 27 maggio 1980, annullava la decisione di 2° grado, stante l'opportunità di procedere ad una nuova valutazione delle circostanze per cui il Lonardi aveva subito, a causa di un guasto meccanico, il fermo della macchina su cui viaggiava, a Verona, ed era stato, quindi, impossibilito a rientrare tempestivamente, del che aveva dato avviso al carcere di Firenze, valutazione necessaria al fine di accertare se nel caso specifico si potesse concretare taluna delle fattispecie previste dagli artt. 45 e 43 cod. pen.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza oggetto dell'attuale ricorso, premesso che per la sussistenza del reato contestato non è necessario che il soggetto abbia la volontà di evadere, ma è sufficiente che egli rientri in istituto, senza giustificato motivo, con un ritardo superiore alle 12 ore rispetto all'ora stabilita per il rientro, escludeva la cennata giustificazione e la ricorrenza del caso fortuito nel guasto di cui sopra, al quale egli avrebbe potuto agevolmente ovviare, all'effetto di rispettare l'orario di rientro, con i mezzi pubblici, ed escludeva altresì che il fatto in esame potesse considerarsi colposo, attesa la palese volontarietà del ritardo, in quanto il Lonardi consapevolmente aveva

(1) Conf. Cassazione, sez. III, sent. 16 novembre 1982, Gallo, inedita; Cassazione, sez. III, 5 novembre 1980, Erroi, in *Mass. dec. pen.* 1981, 2.

omesso di servirsi dei suddetti mezzi pubblici né si era «costituito» quanto meno al carcere di Verona, come consigliatogli.

Nel ricorso l'imputato contesta l'esattezza del principio giuridico affermato dalla sentenza impugnata circa l'insussistenza del caso fortuito nel guasto meccanico dell'autovettura e sostiene che il mancato uso dei mezzi pubblici non era da attribuirsi a volontà di non rientrare nel carcere di Firenze, ma all'affidamento, da parte del meccanico cui il Lonardi aveva consegnato la macchina per le riparazioni, circa l'effettuazione di queste ultime in tempo utile per il rientro: tale affidamento avrebbe trasferito sul terreno colposo la condotta del ricorrente.

Osserva. — Il ricorso non può trovare accoglimento.

Sono anzitutto esatte le premesse della sentenza impugnata in ordine alla struttura e, in particolare, all'elemento psicologico del reato ex art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale si richiama al delitto di evasione solo per quanto riguarda la pena (ivi compresa specificamente la diminuente di cui all'ult. comma dell'art. 385 cod. pen., nella specie applicata in una alle attenuanti generiche), mentre la condotta e l'elemento intenzionale del reato sono diversi e autonomamente tipizzati. E', quindi, irrilevante l'intenzione di non evadere, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta da cui scaturisca, come conseguenza prevista e voluta dal colpevole, il ritardo, oltre le 12 ore, nel rientro all'istituto carcerario.

Nella specie, poi, giustamente è stato escluso il caso fortuito, giacché il guasto meccanico non rientra affatto nel relativo concetto, essendo tutt'altro che imponderabile, imprevisto e imprevedibile, ma, al contrario, del tutto rientrante nelle comuni evenienze della contemporanea vita di relazione. Tanto più era da escludersi nel caso *de quo* ove il Lonardi non solo aveva a disposizione mezzi pubblici in abbondanza per rientrare in tempo utile, ma soprattutto - circostanza fondamentale del tutto trascurata dal ricorrente nei motivi di ricorso - si era volontariamente posto nella situazione di correre tutti i rischi d'un allontanamento da Firenze: egli, infatti, quale detenuto in regime di semi-libertà, doveva trovarsi al lavoro e preferì, invece, recarsi a Verona (per il che avrebbe potuto chiedere una licenza o un permesso), sicché egli versava *in re illicita* già a causa di tale abusivo allontanamento. E' evidente, allora, che l'aver egli accettato i rischi suddetti e l'essersi egli, comunque, trovato in difficoltà a causa del guasto fin dalla sera del giorno antecedente a quello del rientro abbiano convinto fondatamente i giudici del rinvio circa la piena volontarietà del ritardo nel cennato rientro, attribuibile all'intenzione del ricorrente, attesa la facilità di ovviare al prevedibile incidente di percorso e, quindi, la volontarietà dell'omissione consistita nel non prendere il primo treno per Firenze.

Quanto alla richiesta subordinata di applicazione del condono e di eliminazione, conseguente, degli effetti negativi della presente condanna sul beneficio di cui all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, è appena il caso di rilevare che ogni questione in materia non può essere rimessa alla competente sede esecutiva e alle eventuali determinazioni in materia della Sezione o del Giudice di sorveglianza.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione dei risultati dell'osservazione del soggetto - Criteri - Rilievo della condotta carceraria - Insufficienza - Giudizio prognostico di reinserimento sociale - Necessità (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 9 maggio 1983 - Pres. FASANI - Rel. PICCININNI - P.M. concl. diff. - Imp. Castronai.

Ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale è necessario che i risultati dell'osservazione della personalità del soggetto, che la legge richiede, determinandone la durata in almeno tre mesi, siano esaminati sotto un duplice profilo in relazione cioè alla possibilità di reinserimento nella società ed alla favorevole previsione sul comportamento del condannato.

Le notazioni sulla condotta carceraria, pertanto, anche se utilizzabili positivamente o negativamente, non possono assumere rilievo determinante, dovendo l'apprezzamento dei risultati dell'osservazione essere rivolto a stabilire, sia pure presuntivamente e con giudizio di probabilità, se per il soggetto osservato l'affidamento possa essere efficace ai fini del suo reinserimento sociale e se la misura non riesca dannosa per la collettività (1).

---

(1) La sentenza in esame, affrontando nella fattispecie il caso di un affidamento concesso ad un tossicodipendente ad una comunità finalizzata al recupero di tossicomani, chiarisce i limiti della valutazione del comportamento nella formulazione della presunzione, posta a base della misura, di sufficienza delle prescrizioni per il recupero sociale del reo e per prevenire il pericolo che questo compia altri reati. In effetti per l'affidamento in prova non è chiesto dalla legge un progresso compiuto nel corso del trattamento (art. 50 u.c.) come per la semilibertà né partecipazione all'opera di rieducazione (art. 54) necessaria per la concessione della riduzione di pena per la liberazione anticipata: l'osservazione

Osserva in fatto e in diritto. — A seguito di istanza di Paolo Castronai - detenuto in espiazione della pena di nove mesi di reclusione scadente il 14 aprile 1983 - la Sezione di sorveglianza presso la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza 2 febbraio 1983, applicava nei suoi confronti la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il P. G. della Repubblica presso l'indicata Corte ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354: rileva che il Castronai, già condannato per reati contro il patrimonio ed in attesa di giudizio per due processi, aveva tenuto, durante la carcerazione, una condotta costellata da episodi negativi di talché, non essendo il comportamento neppur riferibile allo stato di tossicodipendenza dello stesso Castronai, il quale non era più assuefatto alla droga, non poteva ragionevolmente presumersi che le prescrizioni da imporre all'atto dell'affidamento potessero essere sufficienti a rieducarlo e a non farlo ricadere nel reato.

Il ricorso non può essere accolto.

L'affidamento in prova al servizio sociale, tipica misura concretamente ed integralmente alternativa alla detenzione, è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario allo scopo di realizzare un trattamento rieducativo fuori del regime carcerario nei confronti di condannati a pene detentive brevi (che non superino i due anni e sei mesi ovvero i tre anni per le persone di età inferiore ai ventuno anni o superiore ai settanta), nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni imposte siano sufficienti per il recupero sociale del soggetto e per prevenire il pericolo che compia altri reati; a tal fine il servizio sociale deve non soltanto controllare la condotta dell'affidato, riferendone periodicamente al Magistrato di sorveglianza, ma ha altresì il compito di aiutare il soggetto medesimo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale mediante opportuni contatti con la famiglia e con gli ambienti frequentati.

Tale essendo la natura e la struttura della misura - tendente a contemperare la possibilità di recupero sociale del condannato con le esigenze della collettività - è necessario che i risultati dell'osservazione della personalità del soggetto, che la legge richiede come presupposto per l'applicazione del beneficio, de-

---

della personalità (art. 47, 3° comma) deve indubbiamente rivolgersi anche al lato comportamentale, che però va inquadrato in un complesso fenomenologico che va esaminato unitariamente.

Sulla non decisiva portata dei procedimenti penali eventualmente pendenti a carico dell'interessato, v. Cass., sez. I, 18 dicembre 1981, Ielusich, in questa *Rivista* 1982, 3-4, pag. 811; *Giust. pen.* 1982, III, 706; *Cass. pen. Mass.* 1983, 1434, con nota di GIOSTRA: « Prognosi rieducativa e pendenze penali nell'affidamento al servizio sociale », ivi 1435. V. inoltre, sul punto, Cass., sez. I, 20 maggio 1982, Poldrugo, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 813.

terminandone la durata in almeno tre mesi, siano esaminati sotto un duplice profilo, in relazione cioè alla possibilità di reinserimento nella società ed alla favorevole previsione sul suo comportamento. Le notazioni sulla condotta carceraria, pertanto, ancorché utilizzabili positivamente o negativamente, non possono assumere rilievo determinante, dovendo l'apprezzamento dei risultati dell'osservazione essere volto a stabilire, sia pure presuntivamente e con giudizio di probabilità, se per il soggetto osservato l'affidamento possa essere efficace ai fini del suo reinserimento sociale e se la misura non riesca dannosa per la collettività.

Nel caso in esame la Sezione di sorveglianza non ha trascurato di considerare i dati del tutto negativi emersi sul comportamento carcerario del Castronai, ma ha osservato che il problema del predetto andava risolto non in termini di meritevolezza bensì con riguardo alle carenze della sua personalità - trattandosi di soggetto già tossicodipendente il quale sia precedentemente, sia nel corso della detenzione aveva dato segni di disadattamento concretatisi in disordine comportamentale, scarsa corrispondenza agli impegni, modesta capacità di responsabilizzazione - e nella prospettiva di un utile intervento. Rilevato, quindi, che lo stato di detenzione avrebbe perpetuato la situazione che aveva portato il Castronai alla tossicodipendenza, ha affermato che il suo inserimento in una comunità finalizzata al recupero dei tossicodipendenti (disposta ad accoglierlo e sulla quale il servizio sociale aveva assunto opportune informazioni) avrebbe invece favorito il suo riadattamento sociale, rimuovendo il pericolo della ricaduta in nuovi reati.

La Sezione di sorveglianza ha, dunque, ravvisato le condizioni richieste dalla legge per l'applicazione dell'affidamento in prova sulla base dei risultati dell'osservazione e pertanto, avendo dato ragione della decisione con una motivazione esauriente, logica e corretta sotto il profilo giuridico, in quanto volta a dimostrare - nel caso specifico - l'utilità e l'idoneità della misura sia ai fini della rieducazione del reo sia per prevenire il pericolo di altri reati, il provvedimento è incensurabile.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni per la concessione del beneficio - Limite massimo della pena da espiare - Esecuzione di pene concorrenti - Determinazione della pena - Criteri - Ratio (artt. 76, 80 cod. pen.; art. 582 cod. proc. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni di ammissibilità - Limite massimo della pena da espiare - Esecuzione di pene concorrenti - Pena condizionalmente sospesa - Non revocabile - Computabilità - Esclusione (artt. 76, 80, 163 cod. pen.; art. 582 cod. proc. pen.; art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Trattamento penitenziario - Natura giuridica - Finalità (artt. 1, 15 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 27, 29 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condizioni per la concessione del beneficio - Gravità del reato commesso e pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di affidamento in prova al servizio sociale (artt. 1, 15, 47, 48, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 27 e 29 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Parametri di valutazione - Risultanze dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento individualizzato (artt. 1, 15, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 27 e 29 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Misure sostitutive delle pene detentive brevi - Parametri di valutazione - Differenze (artt. 132, 133 cod. pen.; artt. 15, 47, 48, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 27 e 29 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; artt. 53 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Misure sostitutive delle pene detentive brevi - Natura giuridica - Differenze (artt. 132, 133 cod. pen.; artt. 1, 15, 47, 48 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1, 27 e 29 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431; artt. 53 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 24 marzo 1982 - Pres. PICCININNI - Rel. ESPOSITO - P.M. concl. conf. - Imp. Balido.

Nel caso di esecuzione di pene concorrenti, al fine di stabilire se sussiste o no il presupposto temporale di una pena detentiva non superiore agli anni due e mesi sei cui la legge subordina la possibilità della concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, occorre aver riguardo alla pena unica risultante dal cumulo, computando tutte le pene inflitte, già scontate o ancora da scontare, con esclusione soltanto di quelle condonate o, comunque, estinte.

(Nella specie di trattava di pena condizionalmente sospesa non revocabile e, perciò esclusa dal cumulo, e la Cassazione ha chiarito che l'espressione «pena inflitta» - che figura al primo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario - deve intendersi nel senso di pena da espiare in concreto) (1).

La pena condizionalmente sospesa non revocabile non deve essere presa in considerazione al fine della determinazione del limite - di anni due e mesi sei o di anni tre, secondo i casi - della pena detentiva ancora da espiare, cui la legge subordina la possibilità della concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (2).

Il trattamento penitenziario costituisce, dal punto di vista giuridico, un obbligo di fare per l'Amministrazione penitenziaria che si sostanzia in una offerta di interventi, i quali non sono dalla legge considerati atomisticamente, ma sono finalizzati, tramite la osservazione scientifica della personalità del soggetto, alla predisposizione di un programma individualizzato di trattamento, i cui risultati devono essere periodicamente valutati per le varie esigenze previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario (3).

In sede di giudizio per l'ammissione al regime dell'affidamento in prova al servizio sociale - così, come per l'applicazione di ogni altra misura alternativa alla detenzione - deve aversi esclusivo riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, senza fare riferimento né alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione, né ovviamente, ai precedenti penali e giudiziari - che della pericolosità costituiscono elementi sintomatici - del soggetto interessato e ciò pro-

---

(1) Sulla prima massima si è ormai creata una giurisprudenza consolidata. V., fra le tante, Cass., sez. I, sent. 24 febbraio 1981, Argentini, in questa *Rivista* 1981, 3-4, 543; *Giust. pen.* 1982, III, 177, 129; Cass., sez. I, sent. 3 luglio 1981, Barletta, in questa *Rivista* 1981, 3-4, 544; *Giust. pen.* 1982, III, 490, 420; Cass., sez. I, 17 gennaio 1978, De Lingue, *Giust. pen. 1978*, II, *206*.

(2) V., in senso conforme, Cass., sez. I, sent. 26 aprile 1977, Bertini, in *Giust. pen.* 1978, III, 381, 274.

(3) (4) (5) (6) Sul trattamento penitenziario v. Cass., sez. I sent. 1° luglio 1981, Varone, in questa *Rivista* 1981, 3-4, 524.

prio perché tutti questi elementi (gravità dei reati commessi e personalità dell'autore) costituiscono gli elementi di base per l'esame scientifico della personalità e per la individualizzazione del trattamento (4).

Nel procedimento per l'adozione di misure alternative alla detenzione, la valutazione concernente la gravità del reato o la personalità del suo autore, è assorbita in quella più ampia concernente le risultanze dell'osservazione scientifica della personalità che, diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione si fonda sull'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze ed alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento (5).

Il giudizio concernente l'adozione delle misure alternative alla detenzione è fondato sulle risultanze del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e presenta, perciò, una maggiore ampiezza di valutazione rispetto al giudizio avente ad oggetto l'adozione di misure sostitutive delle pene detentive brevi, che è legato agli stessi criteri direttivi della pena, sanciti all'art. 133 del codice penale (6).

Le misure alternative alla detenzione costituiscono forme di probation penitenziario, mentre le misure sostitutive delle pene detentive brevi costituiscono forme di probation giudiziario (7).

Premessso. — Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 17 marzo 1982 della locale Sezione di sorveglianza che ha concesso a Rosario Balido il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

---

(7) La massima sottolinea il diverso ruolo rivestito nel sistema dalle misure alternative (penitenziarie, nel senso che intervengono sempre successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena) rispetto le sanzioni sostitutive (giudiziarie, poiché sono vere e proprie « pene » sostitutive comminate in giudizio). La concisa motivazione non esamina però a fondo la portata delle possibili applicazioni dell'art. 133 che, se il giudice italiano fosse fornito di strumenti di indagine da tempo noti in altri ordinamenti (quali il rapporto dei «probation officers» per la formulazione del giudizio di cognizione), sarebbe almeno pari, nei contenuti, alla osservazione della personalità prevista nella fase penitenziaria, con una reale possibilità di modellare la pena, oltre che sulla gravità del fatto-reato, anche sulla personalità del reo (procedimento questo ben precisato nell'attuale codice penale).

Deduce il ricorrente la nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione di legge, sotto il profilo che il beneficio non poteva essere concesso sia perché la pena detentiva inflitta era superiore alla durata di due anni e sei mesi fissata dalla legge sia perché i numerosi e gravi precedenti penali del condannato nonché l'aleatorietà del posto di lavoro dato per sicuro dalla Sezione non consentivano la formulazione di una prognosi favorevole in ordine al suo recupero sociale.

Osserva. — Il ricorso non può trovare accoglimento.

Questa Corte ha già ripetutamente chiarito che l'espressione «pena inflitta» - che figura al 1° comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario - deve intendersi nel senso di pena da espiare in concreto, sì che nel caso di esecuzione di pene concorrenti, al fine di stabilire se sussista o no il presupposto temporale di una pena detentiva non superiore agli anni due e mesi sei cui la legge subordina la possibilità della concessione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, occorre aver riguardo alla pena unica risultante dal cumulo, computando tutte le pene inflitte, già scontate o ancora da scontare, con esclusione soltanto di quelle condonate o, comunque, estinte (cfr. , tra le altre, Cass. 5 aprile 1978, Fedeli, mass. 139.160) e quindi, anche, come nel caso in esame, di quelle condizionalmente sospese per le quali il beneficio non sia stato revocato (Cass. 26 aprile 1977, Bertini, mass. 137.080).

Per quel che concerne le ulteriori censure del ricorrente Pubblico ministero, è opportuno mettere in evidenza che il trattamento penitenziario costituisce, dal punto di vista giuridico, un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria che si sostanzia in una «offerta di interventi» (art. 1 reg.to), i quali non sono dalla legge considerati atomisticamente, ma tramite l'osservazione scientifica della personalità del soggetto, finalizzati alla predisposizione di un programma individualizzato di trattamento, i cui risultati devono essere periodicamente valutati per le varie esigenze previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Questa Corte ha già chiarito che «in sede di giudizio per l'ammissione al regime di semilibertà - così come per l'applicazione di ogni altra misura alternativa alla detenzione - deve aversi esclusivo riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, senza fare riferimento né alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione» (Cass. 20 aprile 1982, Galati; Cass. 4 giugno 1982, Grassi, in via di massimazione), né, ovviamente, va aggiunto, ai precedenti penali e giudiziari - che della pericolosità costituiscono elementi sinto-

matici - del soggetto interessato, e ciò proprio perché tutti questi elementi (gravità dei reati commessi e personalità dell'autore) costituiscono elementi di base per l'esame scientifico della personalità e per la individualizzazione del trattamento.

In altri termini, la valutazione concernente la gravità del reato e la personalità del suo autore, nel procedimento per l'adozione di misure alternative alla detenzione, è assorbita in quella più ampia concernente le risultanze dell'osservazione scientifica della personalità, che, «diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione», si fonda sull'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento» (art. 27, 1° comma reg.to).

Questa differente ampiezza di valutazione vale a distinguere il giudizio concernente l'adozione di misure alternative alla detenzione, che costituiscono forme di «probation» penitenziario, da quello avente ad oggetto le misure sostitutive delle pene detentive brevi, che costituiscono forme di «probation» giudiziario, e che sono legate agli stessi criteri direttivi della pena, sanciti all'art. 133 del codice penale.

Giustamente, quindi, nel caso in esame, la Sezione di sorveglianza nel suo giudizio prognostico positivo non ha attribuito valore assorbente ai precedenti penali del Balido, ritenendo prevalenti i dati positivi acquisiti e tale valutazione, espressa con adeguata motivazione esente da vizi logici, si sottrae, in questa sede, alle censure del ricorrente.

In ordine, infine, alla aleatorietà del posto di lavoro, pur avendo reale fondamento le perplessità manifestate dal ricorrente circa la possibilità che il Balido possa essere reintegrato come dipendente del comune di Napoli in conseguenza delle sue vicende giudiziarie, sta di fatto - come giustamente rileva il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta - che non risulta adottato alcun provvedimento di rimozione dall'ente territoriale e che, ove una siffatta evenienza dovesse verificarsi, l'Ufficio di sorveglianza, al quale è affidata l'esecuzione della prova, applicherà, ricorrendone i presupposti, il penultimo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario in relazione all'art. 91 del relativo regolamento.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Pene espiate e da espiarsi interrotte da misure di sicurezza - Cumulo - Possibilità - Esclusione (art. 582 cod. proc. pen.; art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 22 giugno 1982 - Pres. BARBA - Rel. DELILLO - P.M. concl. diff. - Imp. Bruni.

Qualora tra una condanna espiata ed una da espiarsi si sia inserita la esecuzione di una misura di sicurezza (sia pure detentiva), viene a mancare quella soluzione di continuità indispensabile per rendere possibile il cumulo fra le pene per intero espiate e quelle ancora da espiarsi, ai fini della applicazione del regime di semilibertà (1).

Omissis

Osserva in fatto e diritto. — «Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ed in particolare dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 perché i Giudici di sorveglianza, non avrebbero potuto concedere al detenuto Bruni Aldo, la misura alternativa alla detenzione, non essendosi verificato, al momento della decisione, il presupposto indispensabile dell'espiazione di almeno della metà della pena inflitta con la sentenza di condanna del 6 maggio 1980 del Tribunale di Firenze.

Il ricorso è fondato.

Invero, giova preliminarmente rilevare, che l'ammissione facoltativa al regime di semilibertà postula due condizioni essenziali: l'una soggettiva attinente ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento rieducativo al fine di favorire il suo graduale reinserimento nella società, e l'altra oggettiva, coincidente con l'espiazione di «almeno metà» della

Ciò posto, nel caso di specie, non si è verificata la seconda condizione, in quanto dall'attenta lettura degli atti si rileva: che il Bruni - detenuto dal 17 marzo 1980 in esecuzione della pena di anni uno, mesi undici e giorni quindici di reclusione inflittagli con sentenza 9 gennaio 1979 dalla Corte di appello di Firenze - dopo aver interamente espiato la pena suddetta, pena inflitta.

---

(1) Questione nuova, risolta ineccepibilmente dalla Corte nel senso della impossibilità di considerare cumulabile le pene espiate con la soluzione di continuità di una misura di sicurezza.

In materia di cumulo di pene (che deve essere sciolto tutte le volte che ciò giovi all'interesse del detenuto, ad esempio nel caso di reati ostativi alla misura), v. Cass., sez. I, 24 gennaio 1979, Cozzolino, in questa *Rivista* 1980, 656.

aveva iniziato l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro, allorquando era intervenuta l'esecuzione di altra pena - di mesi otto di reclusione - irrogatagli dal Tribunale di Firenze con la richiamata sentenza, per cui aveva chiesto ed ottenuto, in ordine a quest'ultima condanna, l'ammissione al regime di semilibertà, pur non avendo ancora espiato almeno metà della pena suddetta. Pertanto la questione che viene sottoposta al vaglio del collegio, è se sia possibile o meno la concessione del beneficio in esame, a chi avendo già scontato interamente una precedente condanna seguita, poi, dall'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva venga, quindi, sottoposta a nuova esecuzione per altra condanna - che comulandosi con la precedente - renda possibile l'ammissione facoltativa al regime di semilibertà, senza dover attendere, per la seconda, l'espiazione di almeno metà della pena inflitta. La questione, per la sua novità, va affrontata e risolta attraverso una meditata interpretazione della norma di cui all'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 valutata nel suo significato diretto ed esplicito. Anzitutto, questa Corte non ritiene condividere le argomentazioni formulate, a sostegno della tesi affermativa, dai giudici della Sezione di sorveglianza di Firenze, i quali, sostanzialmente, hanno ritenuto che la pena di mesi otto di reclusione poteva agevolmente cumularsi con quella precedente, ancorché espiata, seguita, poi, dall'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, in quanto l'assunto, pur suggestivo, è privo di giuridico fondamento, sia perché dalla corretta interpretazione letterale della norma citata deve intendersi l'esecuzione di pena e tale non è, la misura di sicurezza e sia soprattutto, perché non tiene conto che tra la prima condanna interamente espiata, e la seconda ancora da espiare, si è inserito un fatto nuovo costituito dall'esecuzione di una misura di sicurezza, sia pure detentiva, che non avendo, ovviamente, carattere di sanzione giuridica non può, di certo, equipararsi alla pena in senso tecnico-giuridico, per cui non sussiste, a parere del collegio, quella soluzione di continuità indispensabile che rende possibile, ancorché in difetto di un formale provvedimento ex art. 582 cod. proc. pen., il cumulo delle pene già espiate per intero e quelle ancora da espiare ai fini delle misure alternative previste dalla legge n. 354 del 1975. Tale interpretazione, oltre ad essere suffragata dal contenuto letterale della norma citata, costituito dalla dizione «almeno metà della pena» indicativa del presupposto condizionante la concessione della misura alternativa, appare del tutto conforme sia alla *ratio* che allo spirito informatore della legge n. 354 con la quale il legislatore ha inteso, attraverso il trattamento rieducativo, da effettuarsi in modo continuativo durante un congruo periodo di tempo dell'esecuzione della «pena» recuperare e risocializzare il condannato. Pertanto, alla stregua dei rilievi testé svolti, deve escludersi che nella specie possa essere

cumulata, ai fini che ne occupano, la precedente condanna esauritasi il 23 dicembre 1981, con quella di mesi otto di reclusione ancora da espiare, in quanto tra le due condanne è inserito un rapporto esecutivo del tutto nuovo e autonomo relativo all'esecuzione di una misura di sicurezza, non cumulabile, che ha interrotto la continuità tra le due pene. Di talché in accoglimento del ricorso del p. m. l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice per nuovo esame».

Omissis

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Ammissione - Condizione - Espiazione di almeno metà della pena - Incidenza nel calcolo della pena detratta in conseguenza di liberazione anticipata - Esclusione (artt. 50, 2° comma, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 30 novembre 1982 - Pres. RUBINO - Rel. COLONNA - P.M. concl. conf. - Imp. Secci.

La pena detratta ex art. 54 dell'ordinamento penitenziario non può considerarsi espiata ai fini indicati nell'art. 50, secondo comma, dello stesso ordinamento. Ne deriva che non se ne può tener conto nel calcolo della metà della pena per l'ammissione al regime di semilibertà (1).

(1) V. nel senso Cass., sez. I, sent. 9 dicembre 1980, Rubinacci, in questa *Rivista* 1981, 166, con nota redazionale contenente altri rinvii di giurisprudenza e dottrina. Conf. anche Cass., sez. III, 5, 11, 80, Erroi, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 167; Cass., sez. I, sent. 9 dicembre 1980, Rubinacci, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 166, sez. I, sent. 27 settembre 1979, Giulino, in *Mass. dec. pen.* 1979, II.

V. anche Cass., sez. I, sent. 25 novembre 1983, imp. Sanzogni, ined., che afferma ancora il medesimo principio. Contra, isolata, Cass., sez. I, 9 ottobre 1981, Varone, in *Mass. dec. pen.* 1981, 10.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Revoca del beneficio - Licenziamento del semidetenuto - Costituisce presupposto per la revoca (artt. 48, 71, 1° e 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 27 settembre 1983 - Pres. DATTILO - Rel. PICOZZI - P.M. concl. conf. - Imp. Bortolato.

L'ammissione al regime di semilibertà presuppone che venga svolta una concreta ed effettiva attività lavorativa; venendo meno questa condizione il provvedimento va quindi revocato (applicazione al caso di licenziamento senza colpa del detenuto ammesso al beneficio) (1).

La Corte osserva. — Con ordinanza n. 513/81 del 2 aprile 1982, la Sezione di sorveglianza di Venezia ammise al regime di semilibertà di cui all'art. 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 il condannato Diego Bortolato, con l'obbligo, tra l'altro, di svolgere attività lavorativa presso la ditta di autotrasporti Sandro Trovò. Successivamente il Magistrato di sorveglianza di Padova, rilevato che il Bortolato era stato licenziato dalla ditta Trovò, e che erano quindi venute meno le condizioni di ammissione al regime di semilibertà, con provvedimento 23 febbraio 1983 sospese il programma di trattamento e chiese alla Sezione di sorveglianza di Venezia la revoca della semilibertà. A conclusione del procedimento di cui agli artt. 71 e 71 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, la Sezione di sorveglianza revocò il regime di semilibertà con ordinanza 31 marzo 1983, nella quale rilevava che il Bortolato era stato licenziato per atteggiamento non corretto (essendosi dedicato a bevande alcooliche e frequentando pregiudicati), sicché il suo comportamento e l'attuale carenza di lavoro risultavano incompatibili col regime di semilibertà.

Avverso questa ordinanza il Bortolato ha proposto ricorso per cassazione, contestando di aver tenuto l'atteggiamento indicato nell'ordinanza e definendo pretestuoso e ingiustificato il suo licenziamento.

Il ricorso (che a norma dell'art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è proponibile solo per violazione di legge) non è

---

(1) Conf. Cass., sez. I, sent. 9 marzo 1982, Ciriaco, in *Mass. dec. pen.* 1982, 5.

La pronuncia, che rigidamente collega il permanere della attività lavorativa con lo stato di semilibertà, avrebbe forse dovuto approfondire due aspetti del problema, il primo relativo alla gamma delle attività possibili previste dall'art. 48, lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, il secondo quello riferito al contenuto possibile della attività del semilibero, che non è fissato rigidamente una tantum (all'interno della categoria) nella pronuncia della Sezione (tanto che il programma di trattamento può essere variato, con modifica del lavoro che presta il detenuto in libertà).

In effetti è comune prassi — non illegittima — nel caso di mutamento (incolpevole) della situazione di fatto che porti il semidetenuto alla perdita del posto di lavoro, modificare il programma di trattamento, eventualmente drasticamente riducendo il periodo da trascorrere in libertà, dando la possibilità all'interessato di provvedersi di altra occupazione, sotto il profilo dell'impiego del tempo per una attività «utile al reinserimento sociale».

fondato. Prescindendo dunque dalla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, è sufficiente rilevare che il concreto ed effettivo svolgimento di un'attività lavorativa non solo è il presupposto indispensabile per l'ammissione al regime di semilibertà, ma è anche condizione per il permanere della misura alternativa: il provvedimento di revoca è perciò doveroso in tutti i casi in cui l'attività lavorativa esterna non può più essere prestata, e quindi anche nel caso di licenziamento senza colpa.

Né ha rilievo - come prospetta il ricorrente - l'esistenza di trattative volte a trovare altra occupazione: fino a quando non vi sia la concreta possibilità di svolgere attività lavorativa, il detenuto non può conservare lo status di semilibero. Il beneficio, peraltro, può essere in ogni momento riconcesso qualora se ne verifichino di nuovo i presupposti.

P.Q.M.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Internato per misura di sicurezza - Mancato rispetto dell'orario di rientro - Reato di evasione - Configurabilità - Esclusione (art. 385 cod. pen.; artt. 51 e 53 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 28 settembre 1983 - Pres. MAINERI - Rel. SIMONCELLI - P.M. concl. conf. - Imp. Tosolini.

Il reato di evasione non è configurabile nella ipotesi di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza e ammesso al regime di semilibertà, il quale non rispetti l'orario di rientro nella casa circondariale. La figura dell'internato infatti, non è assimilabile a quella del condannato (1).

Omissis

Premesso. — Nello Tosolini è stato ritenuto colpevole del delitto di evasione per essere rientrato nella casa circondariale di Udine, nella quale era detenuto, oltre le dodici ore dall'orario con-

---

(1) V. anche, per l'insussistenza del reato di evasione, Cass., sez. III, sent. 3 maggio 1982, imp. Scaia, in *Cass. pen.* 1983, 1758.

Per la fattispecie del rientro ritardato del condannato ammesso al regime di semilibertà (punibile anche senza intenzione di evadere, poiché il richiamo al delitto di evasione è solo *quoad paenam*), v. Cass., sez. VI, sent. 3 novembre 1982, Lonardi, in questa *Rivista* 1983, 2-3, e in *Cass. pen. Mass.* 1984, 409. V. anche Cass., sez. III, sent. 5 novembre 1980, Erroi, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 167 e in *Foro it.* 1981, II, 225.

sentitogli come condannato ammesso al regime di semi-libertà, fatto commesso il 23 gennaio 1982.

Nel ricorso l'imputato denuncia erronea applicazione dell'art. 51 della legge n. 354 del '75, in quanto egli trovavasi in regime di semi-libertà non quale condannato, ma quale internato per una misura di sicurezza detentiva, e detta legge per i rientri in istituto oltre le tre ore non sancisce la punibilità dell'inadempiente ex art. 385 cod. pen., ma, oltre alla punizione in via disciplinare, la possibilità di revoca del beneficio della semi-libertà, oltre all'eventuale decorrenza *ex novo* della misura di sicurezza.

Osserva. — Il ricorso è fondato.

Dal provvedimento di concessione della semi-libertà in data 5 gennaio 1982 della Sezione di sorveglianza di Trieste, esibito a corredo dei motivi di ricorso, si evince che il beneficio è stato concesso in relazione alla misura di sicurezza detentiva (casa di lavoro per un minimo di anni 1) applicata al Tosolini con decreto 20 gennaio 1981 del Magistrato di sorveglianza di Padova, sicché l'imputato trovavasi nello stato di semi-libertà quale condannato in espiazione di pena allorché, il 23 gennaio quale condannato in espiazione di pena allorchè, il 23 gennaio 1982, rientrò in istituto oltre le dodici ore dell'orario stabilito.

In precedenza il Tosolini aveva usufruito del regime in parola come condannato per il delitto di oltraggio (fine-pena al 26 giugno 1982) in base ad ordinanza 20 settembre 1981 della suindicata Sezione di sorveglianza, e si era reso protagonista d'un mancato rientro, con ritardo di oltre 12 ore, il 27 dicembre 1981, ma la medesima Sezione non aveva giudicato tale fatto ostativo alla nuova concessione del beneficio in relazione alla misura di sicurezza anche perché la pena inflitta per il sopra cennato oltraggio avrebbe dovuto essere dichiarata estinta a seguito dell'ultimo decreto di clemenza.

E' dunque provato che il Tosolini si rese inadempiente al rispetto dell'orario di rientro quando era internato per l'indicata misura di sicurezza e che soltanto a tale inadempienza si riferisce la contestazione del reato per cui è causa. Ora, l'equiparazione dell'inadempiente oltre un certo orario all'evaso, con relativa punibilità ex art. 385 cod. pen., è stabilita dall'art. 51 legge n. 354/1975 soltanto per il condannato ammesso alla semilibertà, mentre all'internato che goda dello stesso beneficio e che rimanga assente per oltre tre ore si applicano le disposizioni dell'ult. comma dell'art. 53, che - come già rilevato - prevedono la punizione in via disciplinare e la revoca del beneficio.

Data la rigorosa delimitazione al condannato della punibilità a titolo di evasione, non è ovviamente possibile un'interpretazione analogica, che si risolverebbe *in malam partem* in materia di responsabilità penale e che come tale è inammissibile. La diversità di effetti, del resto, si spiega - in relazione alla diversa natura delle misure di sicurezza rispetto alle pene - con la considerazione che chi si sottrae all'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva subisce la nuova decorrenza della medesima dal giorno in cui alla misura è data nuovamente esecuzione.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Valutazione globale del periodo di detenzione - Necessità - Eccezione (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 23 marzo 1983 - Pres. BARBA - Rel. DE CAPRARIIS - P.M. concl. diff. - Imp. Fino.

In tema di riduzione della pena, l'obbligo di prendere in esame globalmente il comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione viene meno quando si tratti non di un unico periodo di detenzione, ma di più periodi distinti ed intervallati da interruzioni dello stato di detenzione per il riacquisto della libertà. In questa ipotesi il giudizio sulla partecipazione alla opera di rieducazione deve essere formulato separatamente per ciascun periodo perché dopo ogni interruzione dello stato di detenzione ha avuto inizio una nuova attività di trattamento in relazione alla quale il comportamento del condannato è suscettibile di apprezzamento autonomo (1).

---

(1) Nello stesso senso, v. Cass., sez. I, sent. 23 marzo 1983, Paterna, in *Giust. it.* 1984, II, 169, con nota di DE ROBERTO; Cass., sez. I, sent. 14 aprile 1983, imp. Cappai, ined.; Cass., sez. I, sent. 1° ottobre 1982, imp. Cerreoni, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1984, 407; Cass., sez. VI, sent. 2 dicembre 1982, imp. Perrone, in *Giust. pen.* 1983, III, 203; Cass., sez. I, sent. 21 novembre 1980, Arnone, in questa *Rivista* 1981, 1970. Al di là del caso in cui vi siano soluzioni di continuità tra le varie pene espiate la Cassazione è, come noto, orientata in maggioranza per il criterio della unitarietà della valutazione del periodo considerato (v. Cass., sez. I, sent. 13 febbraio 1980, imp. Gallini, in questa *Rivista* 1981, 169). Contra, Cass., sez. I, sent. 1° luglio 1981, Varrone, in questa *Rivista* 1981, 524, con altri richiami di giurisprudenza.

In ogni caso si è affermato il principio che l'evasione non può fungere da interruzione ai fini dell'autonoma valutazione dei distinti periodi di carcerazione, cfr. Cass., sez. I, sent. 5 maggio 1982, Savalli, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1983, 2089.

Svolgimento del processo. — Fino Giuseppe ricorre per cassazione avverso la ordinanza della Sezione di sorveglianza della Corte d'Appello di Milano, in data 23 novembre 1982, con la quale gli èstata concessa una riduzione di pena per il periodo di detenzione dal 9 giugno 1981 al 9 giugno 1982.

Denunzia il ricorrente che la Sezione di sorveglianza non ha tenuto conto della carcerazione preventiva omettendo di estendere ad essa la concessione della riduzione di pena.

Motivi della decisione. — Il ricorso è infondato e va respinto. Va premesso che il ricorrente ha scontato la carcerazione preventiva in tre distinti periodi: dal 24 ottobre 1972 al 21 marzo 1973, dal 12 febbraio al 5 settembre 1975, dal 17 novembre 1976 al 19 aprile 1977.

Orbene, l'obbligo di prendere in esame globalmente il comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione viene meno quando si tratti non di un unico periodo di detenzione, ma di più periodi distinti ed intervallati da interruzioni dello stato di detenzione per il riacquisto della libertà.

In questa ipotesi il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione deve essere formulato separatamente per ciascun periodo; infatti dopo ogni interruzione dello stato di detenzione ha avuto inizio una nuova attività di trattamento in relazione alla quale il comportamento del condannato è suscettibile di un apprezzamento autonomo (Sezione I, sentenze, 24 maggio 1980, in Mass. n. 145412; 4 febbraio 1981, in Mass. n. 147492).

Il provvedimento impugnato non è, pertanto, censurabile per l'apprezzamento autonomo del periodo di carcerazione iniziato il 9 giugno 1981.

Dal contesto del provvedimento, poi, si desume che sui precedenti periodi di carcerazione la Sezione di sorveglianza ha espresso un giudizio negativo, avendo ritenuto che solo per il periodo dal 9 giugno 1981 il condannato ha partecipato all'opera di rieducazione. Del resto il ricorrente non indica in quali vizi è incorsa la Sezione di sorveglianza nell'esame dei precedenti periodi di carcerazione; ma adombra la violazione del principio che ai fini della concessione o del diniego della riduzione della pena il comportamento penitenziario va valutato globalmente.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata - Presupposti per la concessione del beneficio - Globalità dell'esame comportamentale - Prova dell'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Necessità - Condotta passiva - Insufficienza - Giudizio basato su affermazioni apodittiche, adattabili a qualsiasi caso - Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione - Fattispecie (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 94 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 1° luglio 1983 - Pres. PICCININNI - Rel. LUBRANODIRISCO - P.M. concl. conf. - Imp. Biffi.

La liberazione anticipata può essere concessa soltanto se attraverso un esame globale del comportamento tenuto dal condannato, sin dall'inizio dello stato di detenzione, possa ritenersi acquisita la prova che egli abbia volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi per un efficace reinserimento nella società.

A tal fine non è sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria, ma occorre una condotta attiva che abbia elementi positivi di valore sintomatico rispetto all'effettivo conseguimento dello scopo rieducativo perseguito dalla legge.

Pertanto il giudice di merito, pur potendo liberamente apprezzare gli elementi di prova acquisiti, deve osservare l'obbligo della motivazione sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nei sensi indicati e non può, limitarsi, quindi, ad affermazioni apodittiche adattabili a qualsiasi caso (1).

(Fattispecie in cui la motivazione del provvedimento di concessione della liberazione anticipata è stata ritenuta illegittima per mancanza di adeguata e corretta motivazione circa la sussistenza del presupposto indicato dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, perché limitata al mero riferimento ai rapporti informativi definiti «positivi» ed attestanti soltanto una regolare condotta).

(1) Nel senso v. Cass., sez. I, sent. 17 maggio 1978, De Rubertis, in questa *Rivista* 1980, 269; Cass., sez. I, sent. 13 febbraio 1980, Galieni, ivi, 1981, 169; sulla valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione cfr. Cass., sez. I, sent. 1° luglio 1981, Varone, *ibidem*, 1981, 524.

Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena - Ai fini della liberazione anticipata - Elementi di valutazione - Partecipazione del condannato - Condotta contraria alla disciplina carceraria - Irrilevanza - Condizioni (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena - Ai fini della liberazione anticipata - Valutazione degli elementi per la concessione - Contrasto tra gli elementi suddetti - Obbligo di motivazione - Assolvimento - Estremi (art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 23 maggio 1983 - Pres. FASANI - Rel. PICCININNI - P.M. concl. conf. - Imp. Franco.

In tema di riduzione di pena per la concessione del beneficio di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, svolta nei suoi confronti dagli operatori penitenziari, può ritenersi provata anche quando risultano manifestazioni di condotta del condannato medesimo contrarie alla disciplina carceraria, purché queste abbiano carattere episodico o siano lontane nel tempo o siano di lieve entità o siano prive di concreta rilevanza ai fini del favorevole apprezzamento del comportamento del soggetto e del suo atteggiamento ai fini del trattamento rieducativo, che deve essere valutato nella sua globalità (1).

Ai fini della riduzione di pena per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, qualora sussista una situazione di contrasto tra gli elementi di valutazione, il giudice nell'applicare il beneficio suddetto deve indicare le ragioni per le quali i dati negativi sono stati ritenuti privi di incidenza sul positivo apprezzamento del comportamento dell'interessato.

Ne consegue che deve ritenersi carente di motivazione il provvedimento, con cui viene concessa la liberazione anticipata nel quale si valutano come episodi di insofferenza riferibili alla prima fase della carcerazione atteggiamenti sintomatici di una condotta improntata ad aggressività, così come documentati nei rapporti dell'autorità competente e dai quali non emerge, peraltro, alcun elemento utile circa la asserita costante e progressiva partecipazione al trattamento penitenziario (2).

---

(1) (2) Coerentemente alla prevalente opinione secondo la quale la valutazione dei semestri ha da essere globale, la Corte afferma il principio della non automaticità del rigetto dell'istanza in caso di infrazioni disciplinari (da inquadrare in un contesto complessivo di partecipazione all'opera di rieducazione), fermo restando il difetto di motivazione (di cui alla seconda parte della massima) ove non sia compiutamente approfondito il punto della non rilevanza dei singoli episodi per la intrinseca lieve entità o per la lontananza nel tempo, a fronte di un atteggiamento complessivamente positivo dell'interessato nei riguardi del trattamento penitenziario.

In dottrina v. FARANDA, «Esame periodico e valutazione globale della progressione del trattamento nella liberazione anticipata», in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1983, 559 e PAVARINI, «La riduzione di pena nell'interpretazione giurisprudenziale», in questa *Rivista* 1982, 91.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata e affidamento al servizio sociale - Presupposti - Diversità (artt. 47 e 54 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 10 giugno 1983 - Pres. RUBINO - Rel. PICCININNI - P.M. concl. diff. - Imp. Celva.

Diversi sono i presupposti per l'applicazione dei benefici della liberazione anticipata e dell'affidamento al servizio sociale; la prima ha riguardo soltanto alla condotta tenuta dal soggetto durante la detenzione, il secondo si fonda su un apprezzamento dei risultati dell'osservazione che legittimi la presunzione che le prescrizioni da imporre all'atto dell'affidamento siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia ulteriori reati (1).

(1) Sulla incompatibilità tra liberazione anticipata e affidamento in prova al servizio sociale, nel senso che la prima non può trovare applicazione quando sia in corso l'affidamento, v. Cass., sez. I, sent. 11 novembre 1980, Viscomi, in questa *Rivista* 1981, 543.

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Presupposti - Periodo di osservazione - Necessità (artt. 13, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 27 e 28 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Applicazione al periodo trascorso in stato di custodia preventiva - Esclusione (artt. 13, 54 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 27 e 28 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 13 maggio 1983 - Pres. FERNANDES - Rel. DELILLO - P.M. concl. conf. - Imp. Trombetta.

L'istituto della liberazione anticipata postula al pari di tutte le altre misure alternative alla detenzione un congruo periodo di osservazione del condannato al fine di stabilire i progressi compiuti dallo stesso nell'opera di rieducazione (1).

(1) (2) La concisa sentenza afferma tra l'altro che il periodo trascorso in carcerazione preventiva non può essere valutato ai fini della riduzione di pena per la liberazione anticipata, sul presupposto che non sarebbe possibile durante tale periodo l'osservazione della personalità (che si rivolge soltanto ai condannati).

Ora, è ben vero che presupposto della riduzione di pena è che la sentenza di condanna sia passata in giudicato (v. Cass., sez. I, sent. 10

Poiché l'osservazione può riferirsi ai condannati, il periodo trascorso in stato di custodia preventiva non può essere valutato ai fini della concessione della riduzione di pena per la liberazione anticipata (2).

Osserva in fatto ed in diritto. — Trombetta Carlo, ha proposto ricorso per cassazione avverso le ordinanze in epigrafe indicate, con cui la Sezione di sorveglianza presso la Corte di Appello di L'Aquila dichiarava inammissibile la sua istanza di semilibertà, e gli concedeva solamente una riduzione di pena di giorni 40. Deduce il ricorrente, per quanto attiene alla prima, che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che egli non avesse espiato almeno la metà della pena da scontare, mentre in effetti, egli aveva già espiato l'intera pena per i reati ostativi, e parte di quella per i reati non ostativi; inoltre, per quanto attiene alla seconda, non era stata computata, ai fini della liberazione anticipata, la carcerazione preventiva che egli aveva sofferto in passato. Osserva il Collegio, che il ricorso è destituito di giuridico fondamento, e come tale, va rigettato con le conseguenze di legge. Invero, per quanto attiene quello avverso l'ordinanza di inammissibilità del beneficio della semilibertà, esattamente i giudici di merito hanno dichiarato inammissibile la relativa istanza, in quanto ai sensi dell'art. 50 del vigente ordinamento penitenziario, il Trombetta non aveva ancora espiato almeno metà della pena da scontare. Infatti dal provvedimento di cumulo del Procuratore di S. Maria Capua Vetere allegato agli atti, si rileva: che il suddetto, deve espiare la pena di anni sette, mesi sei e giorni ventiquattro di reclusione e lire 700.000 di multa, riducibile di mesi sei per effetto del condono di cui al D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, per cui, a prescindere dai reati ostativi o non, essendo stato arrestato il 18 luglio 1981, non è ancora decorsa metà della pena da espiare. Passando, poi, all'esame del ricorso avverso l'ordinanza di liberazione anticipata, con cui è stata ridotta la pena nella misura di giorni quaranta, giova preliminarmente rilevare, che l'istituto in esame, postula al pari di tutte le altre misure alternative alla detenzione, un congruo periodo di osservazione del condannato, al fine di stabilire i progressi compiuti dallo stesso nell'opera di rieducazione. Tale osservazione, che costituisce il presupposto indefettibile per la liberazione anticipata, è quella prevista dall'art. 13 della legge 26 lu-

---

giugno 1981, Bernardi, in questa *Rivista* 1982, 1-2, 265) ma una volta acquisito lo status di condannato, tutto il periodo deve considerarsi pena espiata (art. 137 cod. pen.).

Non risultano comunque precedenti in termini, e comunque, come noto agli addetti ai lavori, le Sezioni di sorveglianza si sono sempre costantemente regolate in senso opposto al principio affermato nella pronuncia.

glio 1975, n. 354 nonché dagli artt. 27 e 28 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 che la prevedono e la disciplinano, e va effettuata, soltanto nei confronti dei condannati e degli internati - ossia dei soggetti già riconosciuti colpevoli di un reato o in esecuzione di misure di sicurezza, per cui restano ovviamente esclusi gli imputati, i quali in applicazione del principio della presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, non possono essere sottoposti a trattamento rieducativo nel corso della custodia preventiva. Consegue dai rilievi testè esposti, che esattamente nella specie, non poteva essere valutata ai fini che ne occupano, il periodo trascorso dal Trombetta in stato di custodia preventiva.

Omissis

Ordinamento penitenziario - In genere - Misure alternative - Procedimento di sorveglianza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Presupposto - Attualità del rapporto punitivo - Esecuzione della pena - Interesse ad impugnare - Esclusione - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie (art. 190 cod. proc. pen.; artt. 47, 48, 54, 71, 3° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 17 dicembre 1982 - Pres. FASANI - Rel. CATAMO - P.M. concl. conf. - Imp. Cenci.

E' inammissibile - per carenza di interesse - il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento di diniego di una misura alternativa, nell'ipotesi in cui nelle more del procedimento il rapporto punitivo si sia esaurito con l'esecuzione della relativa pena.

(Fattispecie in tema di riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata) (1).

Svolgimento del processo. — Il 22 luglio 1982 la Sezione di sorveglianza di Roma rigettò l'istanza per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai due semestri di pena detentiva compresi tra il 12 febbraio 1981 e il 12 febbraio 1982, presentata da Luciano Cenci detenuto in esecuzione della pena complessiva di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 200.000 lire di multa.

---

(1) V. per una applicazione del principio, in caso di liberato condizionalmente, Cass., sez. I, sent. 12 marzo 1981, Piras, in questa *Rivista* 1981, 171.

Contro l'ordinanza della Sezione di sorveglianza il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Senonché, nel frattempo, e precisamente il 1° settembre 1982 è cessata l'esecuzione della pena.

Motivi della decisione. — La liberazione anticipata al pari di ogni altra misura alternativa, ha come presupposto l'attualità del rapporto punitivo, del quale costituisce appunto un succedaneo.

Esauritosi il rapporto punitivo con l'esecuzione della relativa pena, manca pertanto la possibilità concettuale e pratica della adozione di una qualsiasi misura sostitutiva.

Qualora, come nella fattispecie, l'esaurimento del rapporto punitivo sopravvenga nel corso del procedimento di sorveglianza, viene a cessare l'interesse del condannato ad una pronuncia di merito, stante la preclusione ad essa opposta dalla mancanza del summenzionato presupposto, e cioè l'attualità del rapporto punitivo.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Processo penitenziario - Divieto della reformatio in pejus - Operatività (art. 515, 4° comma cod. proc. pen.; art. 71 ter legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 25 novembre 1982 - Pres. BARBA - Rel. DE FILIPPIS - P.M. concl. conf. - Imp. Giaggeri.

Il divieto della reformatio in pejus, che ha carattere generale, è applicabile anche nel processo penitenziario.

(Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è in difetto dell'impugnazione del P. M., giudicato immodificabile un provvedimento avente ad oggetto un'illegittima riduzione di pena ex art. 54 Ordinamento penitenziario) (1).

Osserva. — Con ordinanza in data 23 giugno 1982 la Sezione di sorveglianza presso la Corte di Appello di Firenze concedeva a Giaggeri Giovanni, condannato con sentenza 28 ottobre 1977

---

(1) In termini v. Cass., sez. I, sent. 23 marzo 1983, Paterna, in *Giust. pen.* 1984, III, 160, con richiami di giurisprudenza. Cfr. anche, sulla operatività del divieto della *reformatio in pejus,* Cass., sez. I, sent. 1° luglio 1981, Varone, in questa *Rivista* 1982, 524; Cass., sez. I, sent. 11 aprile 1980, Teti, in *Giust. pen.* 1981, III, 427 e *Cass. pen. Mass. ann.* 1981, 1146.

del Tribunale di Milano, una riduzione della pena pari a giorni 120 limitatamente agli ultimi sei semestri di detenzione.

L'indicata Sezione di sorveglianza valutava negativamente la condotta del Giaggeri, detenuto dal 12 giugno 1975, durante la prima parte della carcerazione, e positivamente quella tenuta dal 10 marzo 1979, allorché il condannato fu ristretto nel reclusorio di Porto Azzurro.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, deducendo con un unico motivo che la Sezione di sorveglianza sarebbe caduta in errore nel valutare soltanto parzialmente la carcerazione sofferta.

Diritto. — Va innanzi tutto precisato che inesattamente il ricorrente assume che la Sezione di sorveglianza avrebbe valutato soltanto l'ultimo periodo di carcerazione sofferta. In realtà, la detta Sezione si è soffermata a valutare l'intero periodo di carcerazione (anche quella preventiva) sopportata dal Giaggeri, distinguendolo in due parti ed esprimendo un giudizio negativo per la prima e positivo per la seconda.

Ora, poiché ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 54 della legge 354/1975 il giudice deve prendere in esame globalmente il comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione senza poter scendere ad una valutazione autonoma per ciascun (o più) semestre, tenuto presente il fine della norma, che è quello di accertare se il condannato abbia partecipato all'opera di rieducazione, è manifesto il vizio dell'ordinanza della Sezione di sorveglianza, la quale - nel riesame dell'istanza - dovrà pervenire ad un unico giudizio complessivo sull'intero periodo di detenzione (dalla carcerazione alla data del provvedimento) con l'adozione di un uniforme provvedimento, positivo o negativo.

Non pare inopportuno rilevare che, in caso di giudizio negativo, il provvedimento già adottato non potrà essere modificato in senso sfavorevole al condannato, posto che non vi è stata impugnazione del P. M.

Invero, il divieto della *reformatio in peius*, avente carattere generale, è operativo anche nel processo penitenziario, sicchè un provvedimento che illegittimamente conceda al condannato una riduzione di pena (come, nel caso, nell'ipotesi suddetta) è intangibile in difetto dell'impugnazione del P. M.

Pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con trasmissione degli atti allo stesso giudice, il quale, nel riesaminare la istanza, ai atterrà ai principi anzidetti.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza - Natura giurisdizionale - Effetti - Decreto di fissazione del giorno della deliberazione - Comunicazione - Omissione - Nullità - Conseguenze (art. 185, 1° e 3° comma cod. proc. pen.; art. 71, 1° e 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 11 marzo 1983 - Pres. e Rel. MOLINARI - P.M. concl. conf. - Imp. Pietrocatella.

Il procedimento di sorveglianza ha natura giurisdizionale. Ne consegue che se il decreto, con il quale viene fissata la data della deliberazione, non viene comunicato all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito, sussiste la nullità del successivo provvedimento, non essendosi instaurato il regolare contraddittorio (1).

(1) Per la natura giurisdizionale del procedimento di sorveglianza v. anche Cass., sez. I, sent. 10 ottobre 1979, Di Pino, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 159 e Cass., sez. I, sent. 30 marzo 1982, Capizzi, ivi, 1982, 3-4, 797; v. in dottrina GIOSTRA, *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale*, Milano, 1983.

Misure di sicurezza - Applicazione - Procedimento promosso d'ufficio - Competenza - Competenza territoriale da stabilire al momento della instaurazione del procedimento (artt. 635 e 636 cod. proc. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 25 febbraio 1983 - Pres. RUBINO - Rel. SIBILIA - P.M. concl. conf. - Imp. Iori.

I provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano misure di sicurezza, sono di competenza del giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza. Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che, quando i suddetti provvedimenti vengano adottati su richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, giudice competente è quello del luogo in cui si trova l'interessato nel momento in cui sia stata proposta l'istanza; quando il procedimento, invece, sia stato promosso di ufficio, la competenza territoriale va stabilita con riferimento al momento di instaurazione del procedimento e tale momento coincide non già con quello della notifica dell'avviso di procedimento, bensì con quello nel quale sia stato notificato all'interessato l'invito a fare le dichiarazioni che ritiene opportune a sua difesa (1).

(1) Per l'applicazione dell'art. 635 cod. proc. pen. ai casi di revoca anticipata di una misura di sicurezza v. Cass., sez. I, sent. 12 ottobre 1979, Sacco, in questa *Rivista* 1981, 171.

Ritenuto in fatto e in diritto. — Il Magistrato di sorveglianza di Frosinone instaurava d'ufficio procedimento di sicurezza nei confronti di Iori Marco (all'epoca detenuto a Frosinone) e gliene dava avviso in data 15 aprile 1982: la relativa notifica però veniva effettuata presso la casa circondariale di Rebibbia a Roma, essendo stato quivi nel frattempo trasferito lo Iori.

Trasmessi gli atti per competenza al Magistrato di sorveglianza di Roma, successivamente veniva notificato allo Iori l'invito di cui all'art. 636 cod. proc. pen.; detta notifica aveva luogo però presso la casa circondariale di Frosinone, dove lo Iori era stato nuovamente trasferito.

Pertanto il Magistrato di sorveglianza di Roma rimetteva gli atti per competenza a quello di Frosinone, il quale con ordinanza 22 dicembre 1982 ha sollevato conflitto, sostenendo che la competenza doveva ritenersi radicata a Roma, essendo stato qui notificato l'avviso di procedimento.

Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto in senso contrario a quanto sostenuto dal denunziante Magistrato di sorveglianza di Frosinone.

Invero, a norma dell'art. 635 cod. proc. pen., i provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano misure di sicurezze, sono di competenza del Giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza. Tale disposizione, come già ritenuto da questa Corte (Sez. I, 12 ottobre 1979, Sacco, in *Cass. pen. Mass.* 1981, 1343), deve interpretarsi nel senso che, quando i suddetti provvedimenti vengano adottati su richiesta del P. M. o dell'interessato, giudice competente è quello del luogo in cui si trova l'interessato nel momento in cui sia stata proposta l'istanza; quando il procedimento sia invece promosso d'ufficio, come nella specie, la competenza territoriale va stabilita con riferimento al momento di instaurazione del procedimento; e tale momento coincide, non già con quello della notifica dell'avviso di procedimento (come sostiene il denunziante), bensì con quello nel quale sia stato notificato all'interessato l'invito (prescritto dall'art. 636 cod. proc. pen.) a fare le dichiarazioni che ritiene opportune a sua difesa.

E poiché, nel caso in esame, l'invito suddetto è stato notificato allo Iori a Frosinone, è qui che deve ritenersi radicata la competenza.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Composizione della Sezione di sorveglianza - Ufficio sotto la cui giurisdizione è posto il condannato - Riferimento al criterio di competenza territoriale - Legittimità (artt. 70, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. VI - Sent. 2 dicembre 1982 - Pres. MORUCCI - Rel. MORO - P.M. concl. conf. - Imp. Perrone.

La disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 70 comma terzo dell'ordinamento penitenziario, la quale prescrive che uno dei due magistrati componenti il collegio giudicante deve appartenere all'Ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato, deve essere interpretata con riferimento al successivo art. 71 comma terzo il quale fissa la competenza territoriale con riferimento alla Sezione che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova ristretto il detenuto all'atto della richiesta (1).

Omissis

Con l'ordinanza in data 28 aprile 1982 la Sezione di sorveglianza della Corte di Appello di Firenze concedeva a Perrone Giovanni una riduzione di pena pari a giorni 60 con riferimento ai soli ultimi tre semestri di detenzione.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il condannato deducendo, in primo luogo, che la Sezione aveva deciso sull'istanza senza che del collegio facesse parte il Magistrato di sorveglianza competente per territorio e contestando poi la contraddittorietà delle argomentazioni contenute nella motivazione che avevano indotto i giudici a non concedere il beneficio per tutti i semestri di detenzione.

Osserva il requirente che il primo motivo è infondato.

Giova premettere a tale proposito che dagli accertamenti svolti, è emerso che il collegio che adottò il provvedimento com-

(1) La sentenza è pubblicata integralmente in *Giust. pen.* 1983, III, 203 e *Cass. pen. Mass. ann.* 1983, 2092. Essa si riferisce al trasferimento dell'interessato, successivamente alla proposizione dell'istanza, nell'ambito del distretto, ma il principio deve essere applicato anche ai casi di trasferimento fuori distretto.

Una isolata pronuncia ha comunque ritenuto che la competenza sarebbe della Sezione che giurisdizione nell'istituto di pena ove l'interessato è definitivamente assegnato: cfr. Cass., sez. I, sent. 11 novembre 1980, Gambareri, in questa *Rivista* 1982, 249, nota di L. DAGA: « Competenza ». della Sezione di sorveglianza e assegnazione dei condannati e internati ».

V. sulla composizione della Sezione: Cass., sez. I, sent. 5 febbraio 1980, Barbera, in *Mass. dec. pen.* 1980, 9; Cass., sez. I, sent. 10 ottobre 1979, Lefebvre d'Ovidio, in *Cass., pen. Mass. ann.* 1980, 547. V. anche Cass., sez. I, sent. 13 dicembre 1970, Morreale, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1981, 180.

prendeva il Magistrato di sorveglianza di Firenze nella cui giurisdizione è compresa la casa circondariale di Pistoia ove il Perrone - attualmente ristretto presso la casa circondariale di Grosseto - era detenuto allorché presentò la domanda di liberazione anticipata.

Invero la disposizione contenuta nell'ultima parte del 3° comma dell'art. 70 dell'ordinamento penitenziario, il quale prescrive che uno dei due Magistrati componenti il collegio giudicante deve appartenere all'Ufficio di sorveglianza, sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato, deve essere interpretata, in mancanza di precisi criteri indicati dal legislatore, ponendola in relazione con il successivo art. 71, 3° comma, che fissa la competenza territoriale con riferimento alla Sezione che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova ristretto il detenuto all'atto della richiesta.

Detto criterio ermeneutico, costantemente adottato dalla Sezione di Firenze, è, del resto, l'unico applicabile nell'ipotesi di trasferimento del detenuto nell'ambito del distretto.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Termini per la proposta o la richiesta della remissione del debito - Natura - Perentorietà (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Disciplina dell'istituto nella norma dell'ordinamento penitenziario e in quella regolamentare - Contrasto - Esclusione - Fattispecie (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Finalità premiale nei confronti di condannati bisognosi - Fattispecie (artt. 145, 188 cod. pen.; art. 612 cod. proc. pen.; art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 25 novembre 1982 - Pres. BARBA - Rel. DELILLO - P.M. concl. conf. - Imp. Petroncini.

L'art. 96 del regolamento di esecuzione della legge penitenziaria enuncia termini perentori in tema di remissione del debito, intendendo così circoscrivere la proposta o la richiesta di tale beneficio entro precisi limiti temporali; e ciò sia per consentire la valutazione della regolare condotta del condannato durante l'intero arco della detenzione - non altrimenti possibile

che in prossimità della fine della espiazione della pena o immediatamente dopo la espiazione della stessa - sia per evitare dilazioni intollerabili alla pretesa creditoria dello stato (1).

Non sussiste contrasto alcuno tra l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario e l'art. 96 del successivo regolamento di esecuzione, posto che il primo, nel regolare l'istituto della remissione del debito, ha stabilito i criteri di carattere generale per la concessione del beneficio, lasciando alla norma regolamentare la determinazione delle concrete modalità e termini dell'anzidetto beneficio.

(Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è specificato che i regolamenti di esecuzione, pur non potendo modificare la legge cui si riferiscono, ben possono integrarla con norme complementari relative all'esatta e concreta applicazione della legge stessa) (2).

Il fine della remissione del debito ex art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354, è quello di dare un premio ai condannati in stato di bisogno all'atto della dimissione dal carcere senza con ciò paralizzare la pretesa creditoria dell'erario per il recupero delle spese di mantenimento ex art. 188 cod. pen.

(Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è disattesa la prospettazione di ingiustizia basata sul fatto che mentre il beneficio della remissione sarebbe ancorato a limiti temporali perentori e non potrebbe essere concesso durante il periodo di espiazione della pena, l'azione esecutiva dello stato sarebbe immediatamente operativa tramite le trattenute sulle retribuzioni dei detenuti lavoratori) (3).

---

(1) (2) Sulla perentorietà del termine di presentazione della domanda di remissione del debito e sulla insussistenza di contrasto tra la norma contenuta dall'art. 96 del regolamento di esecuzione e l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario vi è giurisprudenza consolidata: v. Cass., sez. I, sent. 20 novembre 1979, Ciavano, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 173; Cass., sez. I, sent. 19 febbraio 1982, Capovilla, ivi, 1982, 3-4, 802; Cass., sez. I, sent. 16 aprile 1982, Carcereri, *ibidem*, 807; Cass., sez. I, sent. 19 febbraio 1982, Mercantelli, in *Cass. pen. Mass.* 1983, 1969.

(3) La concezione « premiale » adottata dalla Corte sembra limitativa della finalità dell'istituto, che è quella di favorire il reinserimento sociale del dimesso evitandogli persecuzioni economiche nel momento più delicato, anche dal punto di vista finanziario, che è quello del primo impatto con la libertà. In effetti esiste nel sistema una contraddizione, numerose volte segnalata dai Magistrati di sorveglianza, dovuta al mancato coordinamento della azione esecutiva con la normativa, definita « premiale », relativa alla remissione del debito (che è, si ricordi, collocata nello stesso capo delle misure alternative alla detenzione, trattamentali per eccellenza. La Commissione paritetica del Consiglio Superiore della Magistratura, Magistrati di sorveglianza, Ministero di Grazia e Giustizia, ha di recente proposto una modifica legislativa, che di seguito si riporta, per informazione del lettore, che, modificando il testo dell'art. 56, risolverebbe il problema:

Osserva in fatto ed in diritto. — Petroncini Loredana ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, deducendo: a) l'illegittimità della norma regolamentare (art. 96) che stabilisce dei termini per la proposizione della domanda non previsti dall'art. 56 del vigente Ordinamento penitenziario, ed inoltre, b) violazione di non meglio precisate norme costituzionali, in quanto mentre il beneficio della remissione del debito rimarrebbe precluso durante il periodo di detenzione o di internamento ,come hanno ritenuto i giudici di merito con avviso, per l'azione esecutiva relativa al recupero delle spese di giustizia, la quale, invece, può avere immediatamente corso mediante trattenute sulle retribuzioni dei detenuti che lavorano. Osserva, il Collegio, che il ricorso è destituito di giuridico fondamento, e come tale, va rigettato con le conseguenze di legge.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di statuire, con plurime decisioni, la piena legittimità dei termini iniziali e finali stabiliti nell'art. 96 del citato regolamento in base al generale principio, che i regolamenti di esecuzione, pur non potendo modificare la legge, a cui si riferiscono, tuttavia possono integrarla armonicamente con norme complementari, che non ponendosi in contrasto con le finalità della stessa, rendano possibile l'esatta e concreta applicazione della legge medesima, eliminando incertezze e perplessità cui questa possa dare luogo. Pertanto, alla stregua di quanto sopra, va ribadito il principio che non sussiste contrasto alcuno, tra la norma prevista dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e quella di cui all'art.

«Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta durante la detenzione o la esecuzione della misura di sicurezza.

Il beneficio è applicabile anche alle sole spese processuali quando alla condanna non è seguita alcuna espiazione di pena.

Nel caso in cui vi sia stata detenzione o esecuzione della misura di sicurezza, la condotta si considera regolare quando il soggetto abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nello apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti. Negli altri casi la condotta si considera regolare se il richiedente, dopo la condanna, si sia costantemente impegnato al fine di realizzare il proprio reinserimento sociale.

La domanda di remissione del debito può essere proposta in ogni tempo fino a che non sia conclusa la procedura di esecuzione. Competente a decidere è il Magistrato di sorveglianza del luogo di residenza dell'interessato o, se questi sia detenuto od internato, del luogo in cui la detenzione o l'internamento siano in corso al momento della proposizione della domanda».

In dottrina v. CESARIS, *Sfere di mantenimento e remissione del debito,* in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria,* a cura di GREVI, Bologna, 1982, 145; LOTTO, «In tema di remissione del debito per spese di procedimento e mantenimento dei condannati e degli internati», in *Nuovo dir.* 1979, 526.

96 del successivo regolamento di esecuzione, sul rilievo: che la prima, nell'introdurre nell'ordinamento giuridico l'istituto della remissione del debito, ha stabilito i criteri di carattere generale per la concessione del beneficio, mentre la seconda ha fissato le concrete modalità ed i termini per ottenere tale beneficio. Tanto premesso, è indubitabile che i termini previsti dalla citata norma regolamentare - entro il mese che precede la dimissione, e comunque, non oltre i tre mesi successivi alla stessa - abbiano carattere perentorio, in quanto è appena il caso di rilevare, che avendo l'istituto suddetto, come finalità il reinserimento sociale del condannato nel momento in cui potrebbe incontrare, dopo la sua liberazione, le maggiori difficoltà per l'attivo rientro nella società, appare evidente come il legislatore abbia inteso circoscrivere la proposta o la richiesta di tale beneficio, entro precisi e perentori limiti temporali, sia per consentire la necessaria valutazione globale della regolare condotta del condannato durante l'intero arco della detenzione - non altrimenti possibile che in prossimità della fine della espiazione della pena e immediatamente dopo la avvenuta esecuzione della stessa - e sia infine, per non creare dilazioni intollerabili alla giusta pretesa creditoria dello Stato, o paralizzanti intralci alla normale procedura esecutiva per il recupero forzoso delle spese processuali. Ciò posto, nel caso di specie, essendo in corso di espiazione una lunga pena detentiva, giustamente i giudici di merito hanno ritenuto rigettare l'istanza di remissione del debito, perchè proposta fuori dei termini previsti dall'art. 96 del vigente Regolamento penitenziario, pur se sarebbe stato più corretto dichiararne l'inammissibilità. Né ha pregio alcuno l'altro motivo di doglianza secondo cui sarebbe oltremodo ingiusto ritenere che mentre tale beneficio rimarrebbe precluso durante il periodo di espiazione della pena, al contrario invece, l'azione esecutiva dello Stato per il recupero delle spese di giustizia può spiegare immediatamente i suoi effetti operando, addirittura, le trattenute sulle retribuzioni dei detenuti lavoratori. La censura, pur suggestiva non ha fondamento, in quanto il fine ispiratore dell'Istituto della remissione del debito, è quello di dare un premio immediato e concreto ai condannati meritevoli che si trovino in particolare stato di bisogno nel momento, più difficile, che è quello della loro dimissione dal carcere, e non di paralizzare indiscriminatamente, nel corso della detenzione o dell'internato, la pretesa creditoria dell'Erario, per il recupero delle spese di giustizia e di mantenimento nel carcere, per cui l'eventuale prelievo, per tale fine, di una quota della retribuzione dovuta al detenuto che lavorava, è perfettamente legittimo: sia perché prestando questi una attività lavorativa retribuita non si trova in condizioni di particolare bisogno, e quindi, è in grado di rimborsare gradualmente le spese anticipate dallo Stato, e sia perché non sussistono le ragioni giustificatrici di

cui si è fatto cenno sopra, le quali come è noto, assumono rilevanza solo al momento della dimissione dal carcere. Consegue dalle considerazioni testè svolte che il condannato alla pena dell'ergastolo o a lunga pena detentiva in corso di espiazione, non può fruire del beneficio della remissione del debito se non nel caso di liberazione condizionale.

Omissis

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Regolarità della condotta - Nozione - Assidua partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Necessità (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 17 ottobre 1983 - Pres. VESSIA - Rel. DELILLO - P.M. concl. diff. - Imp. Zarlo.

La condizione della regolarità della condotta, richiesta dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, deve essere intesa non già come supino adattamento alle regole carcerarie, bensì come assidua partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, di guisa che possa prevedersi una risocializzazione dello stesso attraverso un progressivo abbandono delle scelte criminose in precedenza adottate (1).

(1) Conf. Cass., sez. I, sent. 13 aprile 1983, Campria, ined.; la sentenza in esame assume una definizione di condotta regolare, intesa come attiva partecipazione al trattamento e non già come mera assenza di punizione disciplinare, mutuata da analoghe fattispecie in tema di riduzione di pena per liberazione anticipata (v. Cass., sez. I, sent. 17 maggio 1978, De Rubertis, in questa *Rivista* 1980, 1-2, 269; Cass., sez. I, sent. 1° luglio 1981, Varone, ivi, 1981, 3-4, 524) e di semilibertà (v. Cass., sez. I, sent. 9 dicembre 1980, Traina, in questa *Rivista* 1981, 1-2, 167).

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito - Condizioni per l'applicazione - Limite alla sindacabilità (art. 56 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 96 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I - Sent. 7 aprile 1983 - Pres. FASANI - Rel. DELILLO - P.M. concl. conf. - Imp. Di Santo.

L'istituto della remissione del debito, che si propone come finalità di agevolare il reinserimento dei detenuti o degli internati nella società, postula due condizioni essenziali e concorren-

ti: che i suddetti versino in disagiate condizioni economiche e che si siano distinti per regolare condotta durante la detenzione. Ora l'accertamento della sussistenza delle suindicate condizioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità (2).

(2) Nel senso, v. Cass., sez. I, 30 settembre 1982, Balducci, in *Giust. pen.* 1983, III, 657.
Sulla remissione del debito, oltre alla dottrina e alla giurisprudenza citata nelle note alle due sentenze che precedono, v. SALVI, «Osservazione a Mag. di sorv. Macerata, ord. 29 maggio 1979 e Mag. di sorv. Padova, ord. 6 febbraio 1981», in questa *Rivista* 1981, 201.

Ordinamento penitenziario - Potere del direttore di disporre l'esecuzione di foto segnaletiche e rilievi fotografici nei confronti del detenuto o dell'internato - Istanza al giudice di eliminazione di detta documentazione - Provvedimento, positivo o negativo, del giudice su tale istanza - Abnormità di tale provvedimento (art. 4 R.D. 28 maggio 1931, n. 603; art. 23 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. V - Sent. 27 settembre 1983 - Pres. GIUFFRIDA - Rel. SCORSELLI - P.M. concl. conf. - Ric. Zambonelli.

A norma dell'art. 23 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e 4 R.D. 18 maggio 1921, n. 603 soltanto il direttore dell'istituto penitenziario può disporre l'esecuzione nei confronti del detenuto o internato, di fotosegnaletiche e di rilievi dattiloscopici e a tale direttore, pertanto, spetta anche di decidere, nel silenzio della legge, quanto alla conservazione o meno delle foto e dei rilievi. E' pertanto abnorme il provvedimento del giudice di merito che decide, sia positivamente che negativamente, in ordine all'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la eliminazione dell'indicata documentazione (1).

Osserva. — Casoli Learco, imputato di violenza carnale ed altro, fu tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 14 dicembre 1982 il Presidente ordinò, ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., l'ar-

(1) Nessun precedente in termine. Segue una osservazione di F. SALVI.

resto provvisorio di Zambonelli Luciano e Bertolini Alberto per avere costoro reso dichiarazioni testimoniali ritenute false o reticenti.

Emesso l'ordine, l'udienza fu sospesa e i due testimoni furono accompagnati in carcere.

Alla ripresa del dibattimento, nel pomeriggio dello stesso giorno, lo Zambonelli e il Bertolini ritrattarono le falsità e l'arresto fu revocato.

Successivamente, con ordinanza camerale 28 gennaio 1983, il predetto Tribunale respingeva l'istanza dello Zambonelli e del Bertolini volta ad ottenere la rimozione dagli schedari della casa circondariale di Reggio Emilia delle foto segnaletiche e dei rilievi dattiloscopici fatti eseguire nei loro confronti in occasione del loro arresto provvisorio.

Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e i due interessati. Si sostiene nei ricorsi che non potendosi attribuire allo Zambonelli e al Bertolini - in relazione al loro arresto provvisorio - né la veste di «detenuti», né tantomeno quella di «internati», non avrebbero potuto gli stessi essere assoggettati al corrispondente regime carcerario.

Prescindendo dalla fondatezza o meno di tale tesi, osserva il Collegio che è il direttore del carcere che, a norma degli artt. 23 e 28 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e 4 R. D. 28 maggio 1931, n. 603, dispone l'esecuzione, nei confronti del detenuto o internato, di foto segnaletiche e di rilievi dattiloscopici. Al quale direttore, pertanto, compete anche di decidere - nel silenzio della legge - quanto alla conservazione o meno delle foto e dei rilievi.

Consegue che non al Tribunale, bensì al direttore predetto andavano rivolte le istanze dello Zambonelli e del Bertolini. Con possibilità poi per gli stessi di gravarsi contro l'eventuale provvedimento negativo del direttore nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento amministrativo.

Appare evidente, a codesta stregua, il carattere abnorme dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia.

Essa, invero, non rientra nei poteri dell'organo decidente e si pone al di fuori non solo delle norme legislative, ma anche dell'intero ordinamento processuale (v. Cass. , sez. I, 12 febbraio 1981, Barletta).

Se ne dispone, pertanto l'annullamento senza rinvio.

Omissis

FOTOGRAFIA E IMPRONTE DIGITALI DEL DETENUTO O INTERNATO

Tanto la semplice istanza di eliminazione della fotografia e delle impronte digitali della persona che è stata ristretta in un istituto penitenziario, quanto la sua proposizione al giudice ordinario costituiscono casi particolari e nuovi, in ordine ai quali appare opportuno fare alcune considerazioni, senza la pretesa di individuare quella che potrà essere la definitiva soluzione del problema, dopo che la sopra riportata sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 27 settembre 1983, ha dichiarato l'abnormità del provvedimento, positivo o negativo, del giudice su tale istanza. Considerazioni al riguardo, che potrebbero risultare utili.

Dal titolo stesso della legge 26 luglio 1975, n. 354, appare fuori di dubbio che le «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà» in essa contenute e, quindi, anche le norme del relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, si applichino a tutti coloro che negli istituti penitenziari si trovino sottoposti alle dette misure, tra le quali rientra la custodia cautelare.

Posto quanto sopra, è da tenere presente che l'art. 22 del Regolamento di esecuzione pone l'obbligo, per le Direzioni degli istituti penitenziari, di ricevere le persone indicate nell'art. 4 del R.D. 28 maggio 1931, n. 603, («Disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale») e quelle che si costituiscono dichiarando di far ciò per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

In particolare, il primo comma del citato art. 4 R.D. 603/1931, stabilisce che nello «stabilimento di prevenzione o di pena» (che, in base alla terminologia adottata dal vigente Ordinamento penitenziario e dal relativo Regolamento di esecuzione, dovrebbe ora denominarsi istituto penitenziario, con generico riferimento sia agli istituti di custodia cautelare, sia a quelli per l'esecuzione delle pene, sia a quelli per l'esecuzione delle misure di sicurezza) non si può ricevere né ritenere alcuno se non in forza di un mandato o di un ordine dell'Autorità giudiziaria, o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel caso in esame, l'ingresso nell'istituto penitenziario, essendo avvenuto sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è stato legittimo (diversamente, sarebbero dovute ricorrere le ipotesi di arresto illegale e di indebita limitazione di libertà personale, reati, questi, preveduti, rispettivamente, dagli artt. 606 e 607 cod. pen.).

All'atto dell'ingresso nell'istituto penitenziario, pertanto, il soggetto che non sia un condannato definitivo o un internato, non può essere altro che un «imputato detenuto» (riguardo a

tale espressione, vedasi il primo comma dell'art. 10 del citato R.D. 603/1931).

Inoltre, secondo la terminologia adottata dall'Ordinamento penitenziario e dal relativo Regolamento di esecuzione, quando non sia diversamente specificato, con la parola «detenuto» si intende tanto l'imputato (fermato, arrestato, giudicabile, appellante, ricorrente) quanto il condannato definitivo. Per cui ogni imputato ristretto in un istituto penitenziario può essere chiamato «detenuto» (altrettanto dicasi per il sottoposto alla misura alternativa alla custodia cautelare detta arresti domiciliari).

Ai fini che qui interessano, nessuna rilevanza dovrebbe avere il fatto che la permanenza in istituto sia stata di breve durata e che durante tale periodo il soggetto non abbia avuto modo di conferire con il proprio difensore.

Non appare quindi fondata la tesi (sostenuta nel ricorso e non presa in considerazione dalla Corte di Cassazione, stanti le conclusioni cui è pervenuta) dell'impossibilità di attribuire agli imputati, durante la loro permanenza in carcere, la veste di «detenuti» e di assoggettarli conseguentemente al regime penitenziario per questi previsto dalla normativa vigente.

Ove venisse condivisa l'infondatezza di tale tesi, non potrebbe certamente eccepirsi l'illegittimità dell'effettuazione delle fotografie e dei rilievi dattiloscopici e della loro conservazione negli atti dell'istituto penitenziario.

L'art. 13, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario dispone che nella cartella personale siano, tra l'altro, inseriti i dati giudiziari e quelli biografici.

Il Regolamento di esecuzione, nell'art. 23, primo comma, prescrive, tra l'altro, il rilievo delle impronte digitali del detenuto o internato all'atto del suo ingresso dalla libertà e, nell'art. 26, primo e secondo comma, stabilisce l'istituzione e la compilazione (all'atto dell'ingresso del detenuto o internato) della cartella personale, la cui intestazione deve essere «corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona».

In base al citato art. 26 del Regolamento di esecuzione, la cartella personale deve seguire il soggetto in caso di trasferimento e deve restare custodita nell'archivio dell'istituto penitenziario dal quale il detenuto o internato è stato dimesso. Di ciò deve darsi comunicazione al Ministero, evidentemente perché, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 del Regolamento di esecuzione medesimo, ogni qualvolta un detenuto o internato proveniente dalla libertà entra in istituto, la Direzione deve chiedere al Ministero notizie su eventuali precedenti detenzioni del soggetto, al fine di acquisire la preesistente cartella personale.

Tutto ciò, ferme restando le iscrizioni nel cosiddetto registro di matricola, preveduto dall'art. 13 del R.D. 28 maggio 1931,

n. 603 e richiamato dall'art. 24 del Regolamento di esecuzione anzidetto.

Sembra pertanto potersi affermare che la cartella personale e, quindi, anche la fotografia e le impronte digitali che la corredano costituiscono, non già atti discrezionali, ma atti dovuti in conformità delle vigenti disposizioni. Per cui (fatte salve le correzioni di eventuali errori materiali effettuate nei modi consentiti) non dovrebbe essere nemmeno in facoltà della Direzione dell'istituto, sia pure a richiesta dell'interessato, distruggerli, modificarli, alterarli o cancellarli in tutto o in parte. Si ritiene che tali atti debbano perciò rimanere integri presso il pubblico Ufficio (quale è la Direzione dell'istituto) che li ha in custodia.

D'altro canto, la loro riservatezza è garantita anche dall'applicabilità delle «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Infatti in base al combinato disposto di cui agli artt. 21, primo e secondo comma, e 22 di detto D.P.R., la consultazione dei documenti riguardanti le persone fisiche non può essere effettuata se non sia decorso il termine di 70 anni, salvo che non sia autorizzata dal Ministero dell'Interno.

FRANCO SALVI

Notificazioni in materia penale - All'imputato - Detenuto o internato - Detenuto in semilibertà - Consegna a persona addetta all'istituto - Legittimità (artt. 168, 169 cod. proc. pen.; art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. IV - Sent. 7 aprile 1983 - Pres. VALENTINO - Rel. CONSOLI - P.M. concl. conf. - Imp. Figlia.

In mancanza di apposita disciplina legislativa, la norma analogicamente applicabile per le notifiche di atti processuali ai detenuti in semilibertà non è quella dell'art. 168 cod. proc. pen. bensì quelle del successivo art. 169; pertanto, le notifiche agli imputati detenuti o internati ammessi al regime di semilibertà possono essere validamente eseguite, quando non è possibile la consegna personale all'interessato, mediante consegna di copia dell'atto ad un funzionario o ad un agente addetto all'istituto in cui risulta assegnato il destinatario della notifica (1).

In fatto e in diritto. — Ritenuto che l'ordinanza di inammissibilità è stata notificata in data 20 giugno 1981 al Figlia, presso la casa circondariale di Palermo mediante consegna al maresciallo S. A., perché in regime di semilibertà;

---

(1) Cfr. nel senso Cass., sez. II, sent. 26 gennaio 1982, Recchia, in questa *Rivista* 1982, 3-4, 797; Cass., sez. I, sent. 20 marzo 1979, Protti, in *Mass. dec. pen.* 1979, 7; Cass., ssez. I, sent. 4 aprile 1979, Noaro, in *Mass. dec. pen.* 1979, 8-9.

che, in data 25 giugno 1981, detto imputato ha dichiarato di voler impugnare il provvedimento stesso;

che non sono stati presentati i motivi a sostegno del gravame;

ritenuto che la notificazione di un atto processuale nei confronti di un imputato ammesso al regime di semilibertà non comporta l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 168 cod. proc. pen., dato che questa norma, imponendo la consegna della copia dell'atto da notificare da parte dell'ufficiale giudiziario alla persona del detenuto, presuppone la presenza del detenuto stesso nell'istituto di custodia nelle ore consentite per la notifica (cfr. art. 147 cod. proc. pen.), mentre, nel regime di semilibertà, il detenuto, ex art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354, partecipa fuori dell'istituto durante il giorno «ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale»;

rilevato che, invece, deve ritenersi che detta notificazione nei confronti di detenuto in semilibertà possa essere eseguita - quando non è possibile consegnare l'atto personalmente in caso di assenza del detenuto stesso dall'istituto dove si trova ristretto - mediante consegna ad un funzionario o ad un agente dell'Amministrazione penitenziaria (addetti all'apposito istituto o all'apposita sezione di un istituto ordinario previsti dal 2° comma del citato art. 48 legge 354/1975) e ciò in quanto, in mancanza di apposita disciplina legislativa, la norma applicabile per analogia non può che essere quella dell'art. 169 cod. proc. pen. che, in caso di impossibilità di notificazione a mani del destinatario dell'atto, consente la consegna di questo a persona diversa dal destinatario medesimo (cfr. Cass., sez. I, ord. 1017 del 25 settembre 1979, mass. 142.570; Cass., sez. VI, sent. 1197 del 6 febbraio 1982, mass. 152.053);

ritenuto che, ex art. 169 cod. proc. pen., alla consegna dell'atto a persona diversa e non convivente occorre dare notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, che della notificazione deve considerarsi elemento sostanziale ed integrante;

ritenuto, pertanto, che la dichiarazione di impugnazione *de qua* non può considerarsi tardiva, in quanto, non essendo stata data nella fattispecie notizia al Figlia, a mezzo di raccomandata, della consegna dell'atto a mani del maresciallo S. A., la notificazione non è completa e, perciò, non valida a far decorrere i termini per l'impugnazione;

ritenuto, infine, che la valida dichiarazione di impugnazione esclude la definitività della condanna, e, poiché il reato ascritto al ricorrente è compreso tra quelli per i quali, con D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, è stata concessa amnistia, l'ordinanza impugnata e la sentenza 29 ottobre 1980 del Tribunale di Palermo vanno annullate senza rinvio perché il reato è estinto per amnistia, non rilevando la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione dei motivi a sostegno di questo.

Omissis

MAGISTRATURE DI MERITO

Misure di sicurezza detentive - Ospedale psichiatrico giudiziario - Giudizio di permanenza della pericolosità sociale - E' di competenza del Magistrato di sorveglianza (artt. 222 cod. pen. e 635 cod. proc. pen.).

Magistrato di sorveglianza di Mantova - 11 ottobre 1983 - Est. BONIFAZI - Ric. Maggioni.

Dopo la sent. n. 139 del 27 luglio 1982 della Corte Costituzionale è competente il Magistrato di sorveglianza e non il giudice della esecuzione a stabilire se permanga attualmente la pericolosità sociale senza la quale la misura di sicurezza non può essere applicata (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

visti gli atti del procedimento di sicurezza n. 56/83 a carico di Maggioni Roberto, nato a Giussano il 30 settembre 1940, ivi residente, Piazza S. Giacomo 8, attualmente ricoverato presso l'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere,

OSSERVA

Con sentenza 11 gennaio 1983 del G.I. di Monza, Maggioni Roberto veniva prosciolto dal reato di lesioni personali gravi nei confronti della madre Colombo Celeste perché riconosciuto totalmente incapace d'intendere e di volere al momento del fatto a seguito di infermità psichica, con conseguente applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. per la durata minima di anni due. Avverso la sentenza il Maggioni proponeva appello, sostenendo la propria innocenza nonché l'insussistenza del profilo di pericolosità sociale idoneo a giustificare una misura di sicurezza. La Sezione Istruttoria presso la Corte d'Ap-

(1) Trattasi di una delle prime applicazioni della sentenza n. 139 dell'8 luglio 1982 della Corte Costituzionale depositata il 27 luglio 1982, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, 1° comma, 204 cpv. del cod. pen. nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario del prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o di quello della esecuzione, della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura (si veda in *Foro it.* 1982, III, 2109, con nota di richiami anche dottrinali; in *Riv. it. dir.* e *proc. pen.* 1982, 1584, con nota di E. MUSCO, ed in *Giust. pen.* 1983, I, 13).

pello di Milano, con sentenza 27 aprile 1983, riteneva infondata nel merito l'impugnazione confermando la pronuncia di primo grado e precisando, per quanto riguarda la misura di sicurezza, che il provvedimento di ricovero in O.P.G. dovesse essere subordinato al previo accertamento, da parte del Giudice dell'esecuzione, della persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità di mente, al momento dell'applicazione in concreto della misura; ciò in armonia a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 luglio 1982, n. 139.

Il G.I., successivamente, trasmetteva gli atti a questo Ufficio, ritenendo la competenza del Magistrato di sorveglianza in ordine all'accertamento dell'attuale pericolosità sociale del prosciolto Maggioni, nel frattempo ricoverato presso l'O.P.G. di Castiglione delle Stivere.

Effettivamente, nel caso di specie, devesi ritenere competente il Magistrato di sorveglianza a procedere al predetto accertamento e non il giudice dell'esecuzione, come affermato dalla Sezione Istruttoria. Sarebbe infatti anomalo, oltreché poco sostenibile sotto il profilo procedurale, demandare la verifica delle attuali condizioni di pericolosità allo stesso organo giurisdizionale che già si è pronunciato in una fase precedente e che quindi si troverebbe a dover effettuare una duplice valutazione, in tempi diversi, l'una come giudice di cognizione, l'altra come giu-

---

Sembra opportuno per completezza ricordare che l'internato doveva rispondere di lesioni gravi volontarie commesse a danno della madre il 5 aprile 1982 e che durante l'istruttoria il soggetto era risultato affetto da schizofrenia cronica.

Il G. I. aveva dichiarato non doversi procedere per incapacità di intendere e di volere, ordinando il ricovero in O.P.G.

L'imputato aveva proposto appello avanti la Sezione Istruttoria che, con sentenza 27 aprile 1983, ha confermato la sentenza del G.I. « con le precisazioni di cui sopra concernenti la misura di sicurezza ».

Le precisazioni sono testualmente le seguenti:

« La Sezione Istruttoria ritiene infondato l'appello nel merito in quanto nella sua materialità il fatto è provato non solo dalle dichiarazioni dei genitori dell'imputato, ma anche dalle ammissioni di quest'ultimo, che ha riferito di avere usato violenza alla madre nel tentativo di costringere con la forza ad ingerire il cibo che essa non voleva prendere. Dati i risultati dell'esperita consulenza, correttamente il Giudice ha inquadrato la fattispecie sotto il profilo della non punibilità a causa delle condizioni mentali dell'imputato.

Per quanto riguarda la misura di sicurezza la sentenza devesi intendere, in armonia a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 luglio 1982, n. 139, nel senso che il provvedimento di ricovero in O.P.G. va subordinato al previo accertamento, da parte del giudice della esecuzione, della persistente pericolosità sociale, derivante dall'infermità di mente, al momento dell'applicazione in concreto della misura ».

Risulta dalla motivazione che la Corte Costituzionale non ha affrontato espressamente il problema della competenza ad accertare la permanenza della pericolosità sociale del soggetto « al tempo della appli-

dice dell'esecuzione, non potendosi tra l'altro escludere un possibile esito contrastante dei due giudizi.

Non v'è dubbio, infatti, che in tal caso giudice dell'esecuzione sarebbe lo stesso organo che si è pronunciato in primo grado. Il che, come ipotesi, sembra affatto da escludere. Inoltre, per rimanere al caso concreto, poiché la sentenza di proscioglimento risulta successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale, la soluzione più corretta sarebbe stata che il G.I. avesse disposto un ulteriore accertamento (eventualmente mediante un supplemento di perizia) circa la sussistenza della pericolosità al momento in cui avrebbe dovuto applicarsi la misura di sicurezza; ciò per la considerazione che la perizia espletata in corso di istruttoria, è anteriore di un lasso di tempo abbastanza rilevante (circa sei mesi) rispetto alla sentenza, tale comunque da non potersi escludere, nelle more, un mutamento delle condizioni psichiche del Maggioni sotto il profilo dell'imputabilità e della conseguente pericolosità sociale.

Così non è stato e pertanto, *rebus sic stantibus*, non resta che ritenere la propria competenza in ordine a tale fattispecie, la quale, per la verità, appare alquanto *sui generis*, per le considerazioni sin qui svolte ed altre che seguono. Sul piano astratto, l'ipotesi in esame potrebbe variamente essere configurata e definita, ovvero:

---

cazione della misura ». Il dispositivo della sentenza si limita ad affermare che tale accertamento avviene « da parte del giudice della cognizione o esecuzione ».

Non vi è dubbio che la Corte, riferendosi al giudice dell'esecuzione non poteva non avere presente la norma di cui all'art. 635 cod. proc. pen. secondo cui « i provvedimenti con cui, fuori dall'istruzione o dal giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza... sono di competenza del Giudice di sorveglianza... ».

L'art. 581 cod. pen., quanto all'esecuzione della pena, pone invece la competenza del Procuratore della Repubblica o del Pretore.

Il Procuratore della Repubblica, in tema di misure di sicurezza, è soltanto titolare di un potere di iniziativa (art. 634, 1° comma cod. proc. pen.) nel senso che promuove la applicazione delle misure con « richiesta scritta al Magistrato di sorveglianza, emettendo se occorre ordine provvisorio di consegna all'Autorità di P.S. ».

La dottrina è divisa circa la possibilità che il giudice possa procedere d'ufficio: in ogni caso deve però comunicare gli atti al P. M. per il parere ai sensi dell'art. 638 cod. proc. pen. (sui punti suddetti si veda: SICLARI, *Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza*, Milano, 1977, pag. 259 e seg. e 331 e seg).

La Suprema Corte, sez. I, con decisione n. 223 del 12 luglio 1979, e n. 477 del 30 marzo 1983, inedite, ha statuito che fuori dell'istruzione o del giudizio per l'applicazione, la modifica, la revoca della misura di sicurezza la competenza spetta, quando il processo sia promosso d'ufficio, al Magistrato o alla Sezione di sorveglianza del luogo in cui si trova l'interessato all'inizio del procedimento. Quando il processo sia iniziato ad istanza del P. M. o della parte, la competenza spetta al giudice

a) come ipotesi assimilabile ai casi di instaurazione del procedimento di sicurezza fuori dal giudizio;

b) come modifica della misura di sicurezza, per tale intendendo un mutamento delle modalità esecutive della stessa, nel senso che da provvisoria (*rectius:* provvisioriamente esecutiva) diverrebbe definitiva (nel caso ovviamente in cui si pervenga ad un giudizio di persistente pericolosità sociale);

c) infine, potrebbe configurarsi come vera e propria applicazione di misura di sicurezza in sede di giudizio di cognizione, tuttavia «condizionata», cioè subordinata al verificarsi di una *condicio iuris,* costituita dall'accertata permanenza di una situazione di pericolosità derivante da infermità psichica. In linea di principio, ciascuna di tali soluzioni potrebbe essere sostenibile. Considerata tuttavia la particolarità del caso, vale forse la pena approfondire brevemente l'analisi.

La prima di esse non appare del tutto rispondente alla realtà della fattispecie in questione. Invero, l'applicazione di una misura di sicurezza fuori dal giudizio presuppone che la prognosi di pericolosità sociale sopravvenga *ex novo,* dopo la fase di cognizione, mentre qui preesiste una valutazione sul punto da parte del G.I. Circa l'ultima delle soluzioni prospettate, va detto che, a rigore, se si ritiene che la Sezione Istruttoria abbia «appli-

---

del luogo in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta e non hanno rilievi gli eventuali e successivi trasferimenti. Il giudice dell'esecuzione di cui parla il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale, pertanto, non può che essere il Magistrato di sorveglianza, dovendosi escludere che la Corte suddetta possa procedere ad innovazioni che sono di competenza del legislatore ordinario.

La decisione annotata è, quindi, da condividere. Certamente, nel caso di esecuzione della misura differita nel tempo, il potere di apprezzamento concreto appartiene al Giudice di sorveglianza che — se si convince essere venuta meno la pericolosità sociale — può togliere efficacia al titolo esecutivo della misura pur non ancora iniziata (nei casi in cui, dice la Corte, il soggetto avrebbe diritto ad ottenere immediatamente la c.d. revoca anticipata).

Il che non costituisce una novità, poiché la Cassazione ha più volte ripetuto, ancora prima della pronuncia della Corte Costituzionale, che la revoca della misura di sicurezza è possibile in ogni momento, anche prima dell'inizio della esecuzione (si veda Cass. 4 giugno 1977, in *Mass. cass. pen.* 1977, 491, secondo cui dopo la sentenza 110 del 23 aprile 1974 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 207, 2° comma cod. pen., non poteva escludersi, in via di principio, la revoca della misura di sicurezza precedentemente all'inizio della esecuzione della misura stessa: in tal caso l'esame della pericolosità sociale può essere effettuata durante l'esecuzione della pena.

Per una puntuale illustrazione dei principali problemi di natura procedurale in tema di misure di sicurezza si veda ora: DE MAESTRI, *Il processo delle misure di sicurezza,* Milano, 1983.

cato» in sede di impugnazione la misura di sicurezza (pur con la particolarità sopra descritta), dovrebbe escludersi la competenza successiva del Magistrato di sorveglianza, stando al tenore letterale dell'art. 635 cod. proc. pen., il quale prevede appunto tale competenza solamente nel caso in cui la misura di sicurezza debba applicarsi fuori dal giudizio. Non resta dunque che la tesi intermedia, vale a dire quella di ritenere un'ipotesi di «modifica» della misura di sicurezza — qualora si ritenga di applicarla in via definitiva — la quale, rientrando tra l'altro nella previsione di cui al già richiamato art. 635 cod. proc. pen.; anche sotto il profilo giuridico sembra la più rispondente alla situazione di fatto delineata. *Quid iuris,* tuttavia, nell'ipotesi in cui si dovesse invece pervenire alla conclusione di non farsi luogo all'esecuzione della misura di sicurezza per accertata non pericolosità del soggetto? Tale caso potrebbe configurarsi come revoca, da parte del Magistrato di sorveglianza, fuori dal giudizio, della misura di sicurezza applicata in precedenza ed eseguita in via provvisoria. Cioè, a ben vedere, si rimarrebbe pur sempre nell'ambito dell'art. 635 cod. proc. pen., e quindi della competenza in capo al Giudice di sorveglianza.

Ciò premesso in via preliminare, nel merito va osservato che il Maggioni, sottoposto ad ulteriore accertamento circa le sue attuali condizioni psichiche, è risultato essere tuttora affetto da «schizofrenia cronica con frequenti fasi attive», quindi persona socialmente pericolosa in ambito familiare. Nella perizia (disposta con ordinanza 3 giugno 1983 di questo Ufficio), adeguatamente ed esaurientemente motivata e le cui conclusioni, pertanto, vanno integralmente condivise, si pone particolarmente l'accento sul carattere estremamente labile ed instabile dello stato emotivo e psicopatologico del Maggioni, con idee e spunti deliranti di tipo prevalentemente persecutorio ed assoluta carenza di capacità di critica e di giudizio in ordine al reato per cui è stato prosciolto.

Tale quadro induce a ritenere quindi una certa probabilità di ricaduta del Maggioni in comportamenti devianti se inserito in ambiente non idoneo o addirittura patogeno, quale viene definito quello familiare. Del resto la stessa circostanza che il Maggioni non è comparso all'udienza fissata ex art. 635 e segg. cod. proc. pen. perché non in condizioni, in quanto soggetto a momentanea crisi di agitazione psico-motoria, conferma il già descritto, negativo, quadro psichiatrico. Inoltre dalle informazioni assunte, il predetto Maggioni risulta essere stato più volte ricoverato in Ospedale Psichiatrico, nonché conosciuto *in loco,* come persona «aggressiva e pericolosa per sé e per gli altri» (vedi informativa C.C., fg. n. 16).

Vero è che nelle conclusioni peritali si prospetta, altresì, una non pericolosità in senso specifico del paziente, se inviato in ambiente psichiatrico o in altra struttura chiusa e protetta, per un periodo sufficientemente lungo da garantire un compenso valido e duraturo.

Tuttavia, allo stato, si deve ritenere che tale eventualità non può esimere dall'applicare in via definitiva la misura di sicurezza del ricovero in O.P.G., stante quanto sin qui detto e tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., con particolare riguardo alla natura ed alle circostanze del reato, potendo essere, al più, valutata in futuro ai fini di un'eventuale revoca anticipata qualora le mutate condizioni psichiche del Maggioni lo consentano.

P.Q.M.

sentito il P.M. e il difensore; visti gli artt. 222 cod. pen., 635 e segg. cod. proc. pen.,

DICHIARA

Maggioni Roberto persona socialmente pericolosa in senso specifico al reato ascrittogli; conseguentemente

ORDINA

eseguirsi in via definitiva, nei confronti del medesimo, la misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. per la durata minima di anni due con decorrenza 24 gennaio 1983.

Misure di sicurezza - Libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale - Natura e caratteristiche - Revoca anticipata - Non è possibile (artt. 230, n. 2, 176, 207 cod. pen.; art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Catania - 31 ottobre 1983 - Pres. VIRZI - Est. FALCONE - Ric. Di Mari.

La misura della libertà vigilata conseguente alla concessione della liberazione condizionale viene ad assolvere una funzione diversa da quella tipica della misura di sicurezza in senso proprio perché esclusivamente rivolta a consentire un effettivo controllo sul ravvedimento del condannato già affermato dalla Corte d'Appello.

Essa non è, pertanto, connessa al concetto di «pericolosità sociale» bensì non è altro che una garanzia in ordine all'avveramento della condizione risolutiva da cui deriva la parziale ri-

nuncia dello Stato alla pretesa punitiva. Ne deriva che, per tale sua peculiare natura e per la sua originaria determinatezza di durata, appaiono inconciliabili le finalità dell'istituto della revoca anticipata di cui agli artt. 207 cod. pen. e 70 della legge 354 del 1975 (1).

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata il 24 giugno 1983 da Di Mari Antonino, nato a Carlentini il 5 gennaio 1930 ed ivi residente in via Porta Siracusa ronco IV, n. 1, diretta ad ottenere la revoca anticipata della misura della libertà vigilata applicata a seguito di liberazione condizionale concessa con ordinanza 28 maggio 1982 dalla Corte di Appello di Campobasso;

sentiti il P. M. ed il difensore di fiducia, avv. Mario Catana del foro di Siracusa;

OSSERVA

L'art. 207 cod. pen., nel testo modificato a seguito della nota sentenza 25 aprile 1974, n. 110 della Corte Costituzionale, prevede l'astratta revocabilità delle misure di sicurezze personali anteriormente al decorso del periodo minimo previsto dalla legge allorché risulti cessata la pericolosità sociale del soggetto ad essa sottoposto. Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'istante ha chiesto la revoca anticipata della misura della libertà vigilata conseguentemente a liberazione condizionale, per cui è necessario preliminarmente individuare la natura giuridica di tale misura al fine di accertare la concreta applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 207 cod. pen. Al riguardo va innanzitutto precisato che nel nostro ordinamento giuridico le misure di sicurezza in senso stretto assolvono una specifica funzione di prevenzione dei reati, in quanto la loro applicazione è diretta-

(1) La decisione è di indubbia esattezza. Oltre alla sentenza indicata in motivazione (Cass. 24 ottobre 1975, in *Giust. pen.* 1976, II, 363) si veda Cass. 24 gennaio 1977, sez. I (in *Mass. dec. pen.* 1977, 163).

Particolare rilievo va dato alla sentenza della Corte Costituzione n. 78 del 12 maggio 1977 secondo cui non è contrario ai principi costituzionali la norma di cui all'art. 177, ultimo comma cod. pen. perché non viola il principio di eguaglianza stante l'impossibilità di assimilare la libertà vigilata come misura di sicurezza personale non detentiva a quella conseguente alla liberazione condizionale.

Il Ministero dei Trasporti ha fatto propria tale tesi con circolare n. 65/1980 del 12 giugno 1980, traendone le conseguenze quanto alla sospensione o revoca della patente di guida, escludendo tale provvedimento nei confronti dei soggetti sottoposti a libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale. In tal caso non si verte in tema di misura di sicurezza e pertanto il Ministero suddetto ha ritenuto inapplicabile al caso in esame il disposto degli artt. 82, 1° comma e 91, 13° comma n. 2, del codice della strada.

mente correlata allo stato di pericolosità sociale, accertato in concreto o presunto per legge, di un determinato individuo che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato. La misura della libertà vigilata conseguente alla concessione della liberazione condizionale, viceversa, assolve una funzione nettamente diversa da quella tipica delle misure di sicurezza in senso proprio, in quanto è diretta a consentire un effettivo controllo sulla serietà del «ravvedimento» del detenuto ammesso al beneficio della liberazione condizionale. In sostanza, attraverso la concessione della liberazione condizionale lo Stato opera una parziale rinuncia alla pretesa punitiva (CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*), subordinando tale rinuncia alla condizione risolutiva che il condannato mantenga una condotta irreprensibile per tutto il periodo fino alla originaria scadenza della pena, pertanto l'applicazione della libertà vigilata al condannato in liberazione condizionale non è altro che una garanzia in ordine all'avveramento della suddetta condizione risolutiva. Peraltro, la sostanziale differenziazione della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale rispetto al *genus* delle misure di sicurezze personali risulta evidente se si considera che tale peculiare forma di libertà vigilata non appare direttamente connessa alla pericolosità sociale del condannato, poiché presupposto essenziale per la concessione della liberazione condizionale (cui consegue l'applicazione della libertà vigilata a norma dell'art. 230, n. 2 cod. pen.) è il «ravvedimento» del condannato stesso, accertato in concreto attraverso una pronuncia giurisdizionale, per cui, ove si volesse ricondurre la libertà vigilata applicata a norma dell'art. 230, n. 2 cod. pen. al *genus* delle misure di sicurezze, si giungerebbe all'assurdo di dover ammettere l'esistenza nel nostro sistema penale di una misura di sicurezza conseguente ad un giudizio negativo di pericolosità sociale, qual'è sostanzialmente quello con cui la Corte di Appello competente, riconoscendo il ravvedimento di un condannato, lo ammette al beneficio della liberazione condizionale.

Una ulteriore e decisiva argomentazione che esclude la possibilità di qualificare la libertà vigilata applicata ai sensi dell'art. 230, n. 2 cod. pen. come una misura di sicurezza in senso proprio può cogliersi, inoltre, sul piano della concreta disciplina normativa. Infatti il legislatore per le misure di sicurezza ha previsto soltanto dei periodi minimi di applicazione, rimettendo alla valutazione del competente Magistrato di sorveglianza la determinazione della durata effettiva, viceversa per la libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale ha predeterminato la durata massima, facendo coincidere tale durata con l'originaria scadenza della pena a prescindere da qualsiasi concreta valutazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto. Le analogie tra la libertà vigilata-misura di sicurezza e la libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale si esauriscono,

quindi, sul piano del contenuto precettivo, comune ad entrambe, restando i due istituti nettamente distinti quanto a natura giuridica e funzione.

La peculiare natura della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale e, soprattutto, la determinatezza della sua durata appaiono decisamente inconciliabili con le finalità dell'istituto della revoca anticipata previsto dagli artt. 207 cod. pen. e 70 legge 26 luglio 1975, n. 354, per cui appare necessario limitare l'ambito di applicabilità di tale istituto alle sole misure di sicurezza personali in senso stretto, che, per la loro indeterminatezza nella durata e la loro diretta correlazione ad un concreto *status* di pericolosità sociale ben si prestano ad una corretta applicazione dell'istituto della revoca anticipata (in tal senso Cass. 24 ottobre 1975 in *Giust. pen.* 1976, II, 363-390).

Nella fattispecie in esame, in base alle suddette considerazioni, l'istanza proposta dal Di Mari, sottoposto a libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale va, dunque, preliminarmente dichiarata inammissibile, poiché ogni concreta valutazione di merito in ordine alla pericolosità sociale del soggetto appare superflua, dovendosi comunque escludere in via di principio la possibilità di una revoca anticipata della misura suddetta.

P.Q.M.

In conformità alle conclusioni del P.M.;

visti gli artt. 207, 230 n. 2 cod. pen. e 70, 71 legge 26 luglio 1975, n. 354;
dichiara inammissibile l'istanza proposta da Di Mari Antonino, diretta ad ottenere la revoca anticipata della misura della libertà vigilata, cui in atto trovasi sottoposto in esecuzione dell'ordinanza 28 maggio 1982 della Corte di Appello di Campobasso.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condanna per reato continuato - Reato base omicidio - Concessione del beneficio - E' possibile - Presenza del reato di rapina - Irrilevanza (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 81, 78 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 12 luglio 1983 - Pres. ZAPPA - Cond. Bernini.

Nel caso di unica condanna per reato continuato, la Sezione di sorveglianza non può che fare riferimento alla natura del reato base, cioè di quello più grave, fissato nella sentenza di condanna, allo scopo di stabilire se sussista o meno la preclusione di cui all'art. 47, 2° comma Ord. penit..

Di conseguenza, se la sentenza di condanna ha ritenuto anche reati meno gravi ma inclusi nella norma suddetta (come la rapina), gli stessi non sono tali da impedire la concessione della semilibertà, qualora concorrano tutte le altre condizioni volute dal legislatore (1).

Fatto e diritto. — Bernini Carlo è stato condannato più volte e per reati commessi in tempi diversi; alla fine il Procuratore Generale di Brescia ha emesso un provvedimento di unificazione delle pene n. 29/83 del 18 giugno 1983. Da tale documento, fondamentale allo scopo di valutare la posizione giuridica del Bernini ai fini dell'esecuzione e della applicazione di misure alternative, emergono sei sentenze di condanna:

1) 28 novembre 1967, Corte Appello Brescia, anni 2 e mesi 5 di reclusione per furto.

2) 18 aprile 1968, Corte Appello Brescia, anni 2 mesi 6 reclusione per furto.

3) 7 aprile 1971, Tribunale Milano, mesi 1 per furto.

4) 7 maggio 1971, Corte Appello Brescia, anni 1 reclusione per furto.

5) 17 gennaio 1983, Corte Appello Brescia, anni 13 mesi 6 reclusione per concorso in omicidio volontario aggravato (commesso in Svizzera nel gennaio 1974).

Non si tiene conto ai nostri fini della condanna 2 luglio 1975 del Tribunale di Bergamo, trattandosi di arresto (mesi 4 e 15 giorni) per la contravvenzione di cui all'art. 80 cod. strad., in quanto è necessario accertare se il Bernini abbia espiato, compresa la carcerazione preventiva, almeno la metà della pena complessiva della reclusione. La pena della reclusione è pari nel complesso ad anni 20 e mesi 6 da ridurre per condono ad anni 19 e mesi 6.

---

(1) Non si rinvengono precedenti in termini, attesa la particolare natura del caso esaminato: i rapporti tra l'art. 47 L. P. ed il reato continuato così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen. sostituito dall'art. 8 del D. L. 11 aprile 1974, n. 99 convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, sono tutt'ora da esplorare.

Sul concetto di « violazione più grave » si vedano le decisioni della Suprema Corte 12 dicembre 1980, in *Riv. pen.*, 1981, 612; 15 dicembre 1981, ivi 1982, 746; 23 ottobre 1981, in *Giust. Pen.* 1982, 2, 490; 12 febbraio 1981, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 745. In dottrina: FIORAVANTI, «Nuove tendenze della giursiprudenza in tema di individuazione della violazione più grave» (*Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 745); DOMINIONI, «Questione pregiudiziale in tema di computo della pena per la continuazione dei reati» (*Cass. Pen.* 1982, 1038).

Il Bernini ha pre-espiato, rispetto alla data di decorrenza della attuale carcerazione (29 settembre 1978), anni 8 e giorni 3 di reclusione.

A tale periodo devono essere aggiunti:

1) mesi 11 e giorni 11 riconosciuti dalla Procura Generale a titolo di fungibilità (vedi pag. 5 del provvedimento di unificazione delle pene);

2) 4 anni, 9 mesi, 14 giorni (dal 29 settembre 1978 al 12 luglio 1983).

E così in totale, 13 anni, 8 mesi e 28 giorni che superano di gran lunga la metà della complessiva pena, fissata in anni 9 e mesi 9 di reclusione.

Nelle condanne entrate nel cumulo si nota quella ad anni 1 di reclusione per tentata rapina (sent. Corte Appello Brescia 18 aprile 1968) ma tale reato non consumato, non è ostativo alla concessione del beneficio (artt. 47, 2° comma e 48, 3° comma Ord. penit.) per ormai consolidata giurisprudenza anche della Suprema Corte.

Merita invece particolare rilievo la condanna più grave di cui alla sentenza 17 gennaio 1983 di questa Corte di Assise d'Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, ha concesso al Bernini le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 116 cod. pen. dichiarate prevalenti su tutte le aggravanti contestate, in ordine al reato - base, quello di omicidio aggravato (ex artt. 61 n. 2, 61 n. 10, 99 cod. pen.).

La pena base è stata fissata per tale reato (ex art. 67, 1° comma, n. 2 cod. pen.) in anni 10 di reclusione.

La Corte, al dichiarato scopo di ricorrere «ad ogni strumento mitigatorio di quella asprezza sanzionatoria» non solo ha concesso le suddette attenuanti, dichiarate prevalenti, ma è partita dalla pena edittale minima ed ha irrogato per la continuazione la pena di 3 anni e 6 mesi che si riferisce agli altri due omicidi (le vittime furono tre) ed alla rapina commessa con armi in Buchs a danno di quella locale banca.

La Corte ha confermato che il Bernini non era presente sul «teatro dei fatti (omicidio) ed anzi speranzoso che tutto si risolvesse con la concessione di un passaggio di cortesia» e che la decisione è frutto della applicazione di una norma «da tempo insistentemente contestata» ispirata ad un «particolare rigore formale». La Sezione non ritiene che, in siffatta situazione, possa trovare applicazione l'esclusione di cui all'art. 47, 2° comma Ord. penit.

Infatti, quanto all'omicidio, pur aggravato anche se non *quoad poenam*, è indubbio che il reato stesso non è compreso fra quelli esclusi dal legislatore e, d'altra parte, è certo che

l'entità della pena non è mai motivo sufficiente di per sé per negare la concessione del beneficio della semilibertà.

La rapina, aggravata, nel caso in esame è stata commessa ed è stata ritenuta dal giudice di merito ma è entrata, quanto alla pena, nell'ultima parte della continuazione, quale quarto ed ultimo reato.

Nel caso in esame, pertanto, non può dirsi che si verta in tema di condanna per il delitto di rapina.

Come è noto il reato continuato a certi effetti, deve essere considerato reato unico, in particolare sotto il profilo della pena che è unica, anche se alla quantificazione della stessa il giudice perviene attraverso una pena base, irrogata per il reato più grave, e ad una pena aggiuntiva che — si noti — è determinata con riferimento alla pena prevista dalla legge per il reato più grave, aumentata «fino al triplo» e comunque non oltre i massimi fissati per il cumulo materiale delle pene dall'art. 78 cod. pen. (art. 81, 2° comma).

Anche a fine di stabilire la abitualità o la professionalità del condannato, la condanna per il reato continuato è considerata unica.

La condanna non è considerata unica invece, per quanto riguarda le cause che estingono il reato (prescrizione compresa): ogni reato — sotto tale profilo — viene considerato in modo autonomo.

Ma ciò che vale per il reato non può valere per la pena, ormai definitivamente applicata come unica con una sentenza di condanna passata in giudicato.

Anche il rapporto esecutivo si instaura pertanto con riferimento ad unica condanna, vale a dire alla pena detentiva irrogata per il reato continuato.

Anche la conseguente misura alternativa (quale la semilibertà) alla pena stessa non può che essere riguardata *sub specieunitatis* non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche da quello qualitativo.

Di conseguenza, la pena da prendere in considerazione ai fini della applicazione degli artt. 47, 2° e 48, 3° comma Ord. penit. è quella del reato base e se tale reato non è escluso dal beneficio, lo stesso non può essere negato.

In mancanza di specifiche disposizioni legislative, alla Sezione non sembra sussistere altra soluzione.

Diversamente operando, si darebbe una rilevanza determinante ad un reato, certamente commesso ed escluso come tale dal beneficio, che però nell'economia della pena unica inflitta, gioca un ruolo del tutto secondario, addirittura nella specie irrilevante, in cui la continuazione è costituita non solo dalla rapina ma anche da altri due reati per i quali il beneficio non è escluso, come già si è detto.

Né, ad avviso della Sezione, può spostare i termini della questione ed il risultato, il richiamo alla diversa disciplina legislativa varata in materia di condono di pene per il reato continuato, prima con l'art. 7 ult. comma D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e poi con l'art. 8, ult. comma con D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744.

Con tali disposizioni la legge ha risolto un contrasto giurisprudenziale e dottrinale che durava da anni, mediante un sistema di compromesso che, in fondo, finisce per negare l'unicità della pena del reato continuato. Ma ciò è stato fatto per evidenti finalità di giustizia sostanziale e con riguardo al principio *favor rei* è stato attuato con disposizioni avente valore di legge ma in materia specifica: le norme stesse non possono valere al di fuori ed al di là delle fattispecie che regolano e sono a tal fine da considerare norme speciali, come tali possibili di richiamo o di uso in materia di sanzioni alternative alla pena detentiva (art. 14 delle Preleggi). L'art. 79, 1° comma Cost. sembra chiaro nel senso che la delegazione al Presidente a concedere amnistia ed indulto, è data con apposita legge ordinaria e fino ad oggi è sempre stata effettuata di volta in volta, dovendosi escludere che il Parlamento possa delegare al Presidente un generale e quindi incontrollabile potere di amnistia ed indulto.

La delega, in tal caso, si snaturerebbe divenendo in effetti un vero e proprio trasferimento di potere e priverebbe il Parlamento di una sua essenziale prerogativa. Ciò conferma che la legge delegante e quella delegata in materia di indulto non possono essere considerate norme di portata generale, anche se per due volte di seguito il Parlamento negli ultimi anni ha emanato una identica disposizione.

In mancanza della legge suddetta, la giurisprudenza era ormai attestata su posizioni precise: nel reato continuato non si può applicare l'indulto senza far riferimento alle pene che, senza la continuazione, si sarebbero irrogate per i singoli reati.

D'altra parte, applicando la giurisprudenza suddetta in materia di indulto al caso che ci riguarda, si arriverebbe alla conseguenza inaccettabile ed iniqua secondo cui su una pena complessiva di 13 anni di reclusione, una parte minima di detta pena (pari a 3 anni irrogati per 2 omicidi ed una rapina) agirebbe nel senso di rendere impossibile l'affidamento al servizio sociale.

Per tale via si rovescerebbe tutto il sistema costruito dall'art. 81 cod. pen. e si finirebbe per porre quale pena base quella che invece tale non è, per espressa e motivata decisione del giudice di cognizione.

E ancora, l'applicazione nel nostro caso delle norme sopra citate dettate dal legislatore nel concedere i due più recenti con-

doni, sarebbe impossibile. Le norme suddette infatti escludono la concessione del beneficio del condono sia sulla pena base che su quella relativa alla continuazione.

Ma la disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 Ord. penit. è del tutto diversa ed è tale da consentire, quanto al titolo del reato, la semilibertà in relazione alla pena per il reato base.

E, inoltre, la semilibertà è una misura alternativa in parte alla detenzione che lascia intatta la pena sia dal punto di vista ontologico che quantitativo, che non estingue neppure in parte la pena stessa.

Per questo la Sezione, in mancanza di una normativa specifica in materia nonché di precedenti giurisprudenziali editi, ritiene di confermare il proprio convincimento e di emettere una pronuncia favorevole al condannato.

Così non facendo, verrebbe ad essere violato, con una interpretazione priva di giustificazioni evidenti, il principio costituzionale di cui all'art. 77, 3° comma Cost. ispirato a tutte le convenzioni internazionali che il nostro Paese ha sottoscritto e confermato con l'art. 1, ult. comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui il trattamento rieducativo dei condannati deve tendere al «reinserimento sociale» degli stessi, mediante l'uso degli istituti previsti, uno dei quali è appunto quello della semilibertà.

Quanto ai progressi nel trattamento penitenziario, la Sezione non può che fare riferimento alle notizie positive scaturite dagli accertamenti condotti ed in particolare dai risultati della osservazione scientifica della personalità cui il Bernini è stato sottoposto. Nella relazione di sintesi 25 giugno 1983 l'èquipe della Casa di Campobasso sottolinea che durante la lunga carcerazione il Bernini ha sempre lavorato, ha avuto frequenti contatti con gli operatori, ha sempre accettato le regole della vita comunitaria.

Il soggetto avverte il peso delle negative, passate esperienze ma è proiettato in una diversa dimensione sociale nella quale possa finalmente giocare un ruolo attivo. In tal ambito, i riferimenti ambientali sono considerati positivamente: la moglie (sposata nel 1977) è tuttora disposta ad aiutare il marito, che potrà lavorare nell'esercizio di lavanderia che la stessa conduce in Clusone.

Il Bernini, pertanto, può essere ammesso a fruire della semilibertà sussistendo tutti i presupposti ed i requisiti prescritti dall'art. 48 Ord. penit., nella fondata fiducia che — dopo un congruo periodo di trattamento extramurale — il soggetto potrà — una volta raggiunti i limiti temporali di cui all'art. 176 cod. pen. — beneficiare della più ampia misura della liberazione condizionale.

Ordinamento penitenziario - Condannato definitivo - Programma di trattamento - Previsione di contatti frequenti con la famiglia - Disapplicazione da parte del Ministero - Reclamo del condannato al Magistrato di sorveglianza - E' ammissibile e fondato - Violazione del diritto al trattamento - E' tale (artt. 15, 42 e 69, 4° comma legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 1 e 30 D. P. R. 29 aprile 1976, n. 431).

Magistrato di sorveglianza di Padova - 30 luglio 1983 - Est. QUATRANO - Cond. Chidelli.

Il trattamento penitenziario costituisce un obbligo della Amministrazione cui corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo in capo al condannato, di contenuto concreto, individuabile negli elementi del trattamento indicati dalla Legge penitenziaria e nelle altre ipotesi terapeutiche, non suscettibili di classificazione, che il gruppo della osservazione indica di volta in volta. Di conseguenza l'Amministrazione non può disattendere le determinazioni del piano di trattamento, per es. in materia di assegnazione all'istituto avente sede nel comune di residenza della famiglia o in un comune vicino e il Magistrato di sorveglianza può eliminare la violazione del diritto del condannato disponendo che il condannato stesso sia trasferito temporaneamente in un istituto ove siano più agevoli i rapporti con la famiglia.

Spetta all'Amministrazione di individuare l'istituto di assegnazione, ma il Magistrato di sorveglianza può prospettare quale sia l'istituto maggiormente rispondente alle finalità trattamentali perseguite (1).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sul reclamo proposto in data 7 luglio 1983 da Ghidelli Fulvio nato a Mantova il 6 giugno 1958 ed attualmente detenuto in espiazione pena presso la casa di reclusione di Padova, tendente ad ottenere l'intervento del Magistrato di sorveglianza in relazione alla esigenza — sempre disattesa — di una intensificazione dei rapporti con la propria famiglia

OSSERVA

Il reclamante è detenuto in espiazione pena con inizio il 6 ottobre 1976; durante la detenzione ha transitato in numerosi carceri della penisola fino all'ultimo stabile assegnazione alla

(1) Circa la configurazione del trattamento rieducativo del condannato quale vero e proprio diritto soggettivo cui corrisponde un dovere dell'Amministrazione penitenziaria, si veda in dottrina: BELLOMIA, voce « Ordinamento penitenziario », in *Enciclopedia del diritto,* che ritiene in-

casa di reclusione di Padova in data 1° aprile 1980. Molte volte il predetto ha chiesto di essere trasferito alla casa circondariale di Mantova — ove ha fatto talvolta ingresso ma sempre solo su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia o permesso — senza essere mai accontentato ed, in particolare, a far data 28 maggio 1980, ben dieci sono state le istanze in tal senso rigettate per vari motivi dal competente Ministero.

Nel corso della prima metà del 1982 il Ghidelli veniva sottoposto ad osservazione della personalità a cura del Gruppo di osservazione e trattamento operante presso la casa di reclusione di Padova. Nel programma di trattamento — redatto in data 28 giugno 1982 — particolare attenzione viene rivolta alla infanzia dell'osservato caratterizzata dall'assenza di un valido rapporto con la madre che, oberata dagli impegni di lavoro, non era stata in grado di assicurare una guida ed una educazione adeguata al proprio figlio; «conseguentemente il soggetto ha compensato la mancanza di punti di riferimento validi aggregandosi ad un gruppo di coetanei con i quali, successivamente, ha commesso i reati».

Evidenzia il documento tuttavia come recentemente sembrano essere notevolmente migliorati i rapporti del Ghidelli con la madre ed individua — conseguentemente —, tra le indicazioni di trattamento, l'esigenza di avvicinamenti periodici del condannato alla famiglia ed, in particolare, «il trasferimento temporaneo di mesi 2 con scadenza annuale presso la casa circondariale di Mantova (residenza della famiglia)».

Successive alla redazione del programma di trattamento le istanze di trasferimento (alla casa circondariale di Mantova in data 13 aprile 1983 ed alla casa di reclusione di Parma in data 3 maggio 1983) indirizzate al Ministero di Grazia e Giustizia e motivate dalla esigenza di più stretti rapporti familiari ricevevano risposta negativa la prima (in data 21 maggio 1983 per mancanza di posti) e nessuna risposta la seconda.

Ritiene lo scrivente che il comportamento dell'Amministrazione penitenziaria consistente nel costante e reiterato rigetto

---

consistente ogni distinzione fra trattamento ed elementi del trattamento stesso; GREVI, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* Bologna, 1981, che parla di un vero e proprio diritto al trattamento quale aspetto di un più generale diritto alla rieducazione.

Sul problema dei trasferimenti si veda anche: ZAPPA, «Trasferimenti dei detenuti, ordini di servizio e poteri del Magistrato di sorveglianza », in questa *Rivista* 1982, 3-4, 611.

In giurisprudenza oltre alla sentenza della Cassazione citata in motivazione (1° luglio 1971 in questa *Rivista* 1981, 3-4) si veda anche quella della I Sezione penale, n. 1430 del 26 gennaio 1983 per ora inedita (Pres. PICCININNI, imp. Cagliari) che ribadisce essere il trattamento un obbligo di fare della Amministrazione che si sostanzia in una offerta di interventi finalizzati alla predisposizione di un programma individualizzato i cui risultati devono essere periodicamente valutati. Si veda

di ogni istanza del Ghidelli di avvicinamento definitivo o solo temporaneo alla famiglia concreti una vera e propria violazione di un diritto soggettivo sussistente in capo al reclamante.

Il trattamento penitenziario si atteggia, nei confronti dei condannati, come offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali ed a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 Reg. esec.).

Dal punto di vista giuridico, il trattamento penitenziario costituisce un obbligo per l'Amministrazione penitenziaria cui corrisponde, in capo al condannato, un vero e proprio diritto soggettivo. Come ha bene sottolineato la Corte di Cassazione (sent. 1° luglio 1981 in *Rass. penit. crim.* 1981, 3-4) tale diritto, lungi dall'essere astratto e generico, ha un contenuto molto concreto individuabile, da un lato, negli elementi di trattamento di cui all'art. 15 legge n. 354/1975 i quali sono nella sentenza citata definiti «indefettibili», dall'altro, in quelle altre generiche ipotesi terapeutiche non suscettibili di classificazone che di volta in volta il gruppo di osservazione e trattamento riterrà di indicare in aggiunta agli elementi «principali».

Orbene sembra potersi ritenere — sulla scorta dell'autorevole giudizio della Suprema Corte — che il condannato è titolare di un diritto al trattamento che si concreta nella pretesa a che gli vengano offerti da parte della Amministrazione penitenziaria quegli interventi indicati nel programma individualizzato di trattamento tra i quali, peraltro, non potranno mancare quelli previsti specificamente dall'art. 15 Ord. penit. e, nella specie, ogni possibile tentativo di agevolazione dei rapporti con la famiglia.

Nel caso in esame è palese la violazione del diritto suindicato, che non può ritenersi soddisfatto con l'avvenuta assegnazione del Ghidelli alla casa di reclusione di Padova — città che pure non è molto distante da Mantova — se è vero che la stessa Amministrazione penitenziaria, ed in particolare il competente gruppo di osservazione e trattamento, ha riconosciuto l'inido-

---

anche la sent. 24 giugno 1982, sempre dalla I Sezione, imp. Balido, in *Giust. pen.* 1984, III, 94, con nota redazionale.

D'altra parte non si ravvisano interessi superiori cui sacrificare il diritto suddetto che scaturisce dall'art. 27 della Costituzione.

Le esigenze di ordine e disciplina (art. 1 Ord. penit. e 2 Reg. esec.) condizioni per la realizzazione del trattamento, definiscono il diritto e non lo limitano.

Il testo dell'art. 90 costituisce un'eccezione temporanea che conferma la regola generale.

Gli elementi principali del trattamento sono quelli elencati nell'art. 15 Ord. penit.; quelli secondari acquistano piena dignità ed operatività una volta inclusi nel programma di trattamento approvato dal Magistrato di sorveglianza. Sul punto si veda la sentenza 24 giugno 1982, sopra citata.

neità della attuale sistemazione del reclamante in relazione alle finalità trattamentali di cui si tratta indicando la necessità di periodici trasferimenti in un istituto più vicino alla residenza familiare.

Del tutto inconsistente sarebbe poi l'obiezione che l'Amministrazione centrale non sarebbe vincolata per ciò che attiene l'ambito della propria esclusiva sfera di competenza dalle determinazioni del gruppo di osservazione e trattamento; spetta certo istituzionalmente al Ministero ed all'Ispettore distrettuale provvedere in merito ai trasferimenti dei detenuti ed individuare l'istituto di assegnazione (si ricordino però i criteri indicati nell'art. 42 Ord. penit. ed il necessario riferimento al programma di trattamento per l'assegnazione definitiva di cui all'art. 30 Reg. esec.) ma parimenti è riservato al gruppo di osservazione e trattamento la scelta degli interventi trattamentali, l'obbligo di offrire i quali grava poi sull'Amministrazione penitenziaria nel suo complesso di talché non può sottrarsi, nel caso di specie il Ministero, al dovere di dare esecuzione a quanto indicato nel programma di trattamento.

Diversa è la questione relativa alla individuazione dell'istituto cui destinare il reclamante. Tale scelta è determinata da un complesso di dati che va al di là del semplice programma di trattamento di talché può certo il Ministero (nella dizione usata dall'art. 30 Reg. esec.) disattendere l'indicazione di trasferire il reclamante proprio alla casa circondariale di Mantova nel massimo rispetto tuttavia della finalità perseguita che è quella di agevolare i rapporti del condannato con la famiglia.

Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Magistrato di sorveglianza di dovere intervenire per eliminare la dimostrata violazione del diritto al trattamento rieducativo operata ai danni del reclamante attraverso la mancata esecuzione di quanto indicato al punto 4) del programma di trattamento in data 28 giugno 1982 del Gruppo di osservazione e trattamento operante presso la casa di reclusione di Padova.

P. Q. M.

Visto l'art. 69, 4° comma ult. parte legge n. 354/1975

DISPONE

che a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena, il detenuto Ghidelli Fulvio sia, con scadenza annuale, trasferito temporaneamente per mesi due in un istituto ove siano più agevoli i rapporti con la famiglia;

prospetta inoltre quale istituto maggiormente rispondente alle finalità trattamentali perseguite, la casa circondariale di Mantova.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena inferiore a tre mesi - Osservazione scientifica della personalità - Non è indispensabile (artt. 47, 1° e 3° comma, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 8 novembre 1983 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Ric. Rubbino.

Per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale la legge richiede la possibilità di formulazione di una prognosi favorevole al reinserimento del condannato. La formulazione stessa di norma avviene mediante l'osservazione scientifica della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto, ma in casi particolari — prescindendo dal profilo costituzionale del sistema attuale che impedisce l'affidamento proprio per le condanne a pena minima in cui è più facile emettere prognosi favorevole in considerazione della ridotta o nulla pericolosità sociale del soggetto — connotati da pena brevissima in condannato portatore di gravissimo deficit psicofisico, l'osservazione suddetta è da un lato impraticabile e dall'altro superflua essendo già «aliunde» noti al giudice i bisogni del soggetto e le sue carenze. Onde, nei casi stessi, la Sezione di sorveglianza può disporre direttamente l'affidamento (1).

LA SEZIONE DI SORVEGLIANZA

Ritenuto in fatto. — Con istanza in data 21 ottobre 1983, il difensore di Rubbino Riccardo chiedeva per quest'ultimo la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di mesi due e giorni 15 di reclusione di cui al provvedimento di ingiunzione 9 settembre 1983 della Procura della Repubblica di Brescia, emesso a seguito della sentenza 16 ottobre 1981 del Tribunale di Brescia (confermata il 25 ottobre 1981 dalla Corte d'Appello ed irrevocabile dal 17 giugno 1983) con la quale il Rubbino era stato condannato a mesi tre di reclusione e Lire 60.000 di multa per furto aggravato, ivi tenuto conto di giorni 15 di carcerazione preventiva.

(1) Non risultano precedenti editi anche perché, in linea di fatto, trattasi di un caso limite (3 mesi di reclusione da scontare da parte di un soggetto giovane, ex tossicodipendente, affetto da accertata e conclamata grave encefalopatia con danno all'emisfero destro da overdose).

La decisione, peraltro, consente di segnalare la necessità di rivedere, o mediante l'intervento della Corte Costituzionale o con modifica della legge, la norma di cui all'art. 47 L. P. sotto il profilo della necessità dell'osservazione trimestrale anche per le pene inferiori a tale periodo.

In tal senso si sono già pronunciati i Magistrati di sorveglianza (C.S.M. - «Problemi attuali della Magistratura di sorveglianza» - Atti del convegno 12 marzo 1983, pag. 125).

In data 24 ottobre 1983 il Rubbino si costituiva spontaneamente presso la casa circondariale di Brescia.

Nell'istanza di cui sopra si chiede, in particolare, che si faccia luogo immediatamente all'affidamento al servizio sociale prescindendo dall'osservazione prevista dall'art. 47 Ord. penit., in considerazione dell'esiguità della pena da scontare nonché delle precarie condizioni di salute e psicologiche del Rubbino.

Si prospetta altresì, in alternativa, un'eccezione di incostituzionalità dell'art. 47 Ord. penit. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nei limiti in cui, prevedendo come necessario presupposto dell'affidamento l'osservazione trimestrale della personalità del detenuto, porterebbe ad una disapplicazione della misura alternativa per i condannati a pene detentive pari o inferiori ai tre mesi.

Tale eccezione è stata poi illustrata e precisata nei suoi termini dal difensore nel corso dell'udienza in camera di consiglio, svoltasi il 25 ottobre 1983, fermo restando la richiesta principale di concessione immediata dell'affidamento, mentre il P. G., a sua volta, ha chiesto il rigetto dell'istanza, associandosi peraltro all'eccezione di incostituzionalità proposta dalla difesa. All'esito della relativa discussione, la Sezione si è riservata in ordine alla determinazione da adottare;

Ciò premesso, a scioglimento della predetta riserva

O S S E R V A

L'istanza è fondata, in via principale, e va pertanto accolta.
In primo luogo, vanno esaminate le disposizioni che qui interessano in tema di affidamento in prova al servizio sociale, vale a dire il 3° comma dell'art. 47 Ord. penit., ai sensi del quale «il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità per almeno tre mesi in istituto . . .», nonché il 1° comma dell'art. 50 legge cit., secondo cui le pene detentive non superiori ai sei mesi possono essere espiate in regime di semilibertà «sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale».

In dottrina si veda: FASSONE, *Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria*, in *Alternative alla detenzione e riforma*, a cura di GREVI, Bologna, 1982, pag. 25 e segg.; CASELLA, « Pene brevi ed ammissione all'affidamento in prova», in *Foro it.* 1979, II, 379 e le opere ivi citate.

La giurisprudenza della Cassazione non ha mai mostrato incertezze ritenendo in modo costante che l'osservazione scientifica della personalità del condannato deve durare in ogni caso almeno tre mesi ed essere attuata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (per una rassegna della giurisprudenza della Corte si veda BOSCHI, « Le misure alternative nella giurisprudenza della Cassazione », in *Problemi attuali della magistratura di sorveglianza*, citato, pag. 173 e segg.).

Orbene, proprio dal combinato disposto di tali previsioni normative, la Cassazione, com'è noto, ha ritenuto di dedurne l'esclusione del condannato a pena detentiva non superiore a tre mesi dall'affidamento in prova, non potendosi nei suoi confronti esperire l'osservazione della personalità, prescritta per almeno tre mesi.

Ciò secondo un'interpretazione della ricordata disposizione dell'art. 50 secondo la quale essa non può essere intesa come deroga all'art. 47, nel senso di ritenere possibile in taluni casi l'affidamento anche senza previa osservazione, bensì starebbe a significare l'aver sancito, da parte del legislatore, un principio di prevalenza della misura alternativa dell'affidamento rispetto a quella meno favorevole della semilibertà. In altri termini, la espressione «sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale» non potrebbe essere legittimamente interpretato come possibilità di far luogo all'affidamento in qualsiasi momento dall'inizio dell'esecuzione, viceversa dovendo essere intesa, a tenore dell'intero 1° comma dell'art. 50, come previsione che impedisca la ammissione alla semilibertà per coloro i quali abbiano già ottenuto l'affidamento (ved. Cass., sez. I, sent. 4 ottobre 1977, Di Paola).

Questi, in breve, i termini di diritto della questione, la quale appare di una certa rilevanza e merita pertanto qualche ulteriore approfondimento.

Va detto subito che la tesi, già sostenuta in sede di merito e censurata dalla Cassazione, secondo la quale la norma dell'art. 50 Ord. penit. consentirebbe l'affidamento in prova prescindendo dall'osservazione della personalità, è degna di attenzione non essendo priva di una certa fondatezza, quantomeno con riferimento a taluni casi particolari come quello in esame. Si tratterebbe, in sostanza, di configurare una deroga alla previsione del 3° comma dell'art. 47 Ord. penit., deroga che, ad avviso della Sezione, si può ipotizzare, o quantomeno non escludere, sotto un duplice profilo. Innanzitutto, per quanto attiene all'esegesi letterale della più volte richiamata norma dell'art. 50, non sembrano esistere argomenti logici tali da dover escludere

---

Di conseguenza secondo la Cassazione l'affidamento non è applicabile alle pene brevi o brevissime (da ultimo, sez. I, n. 1011, del 6 luglio 1983, ined.), potendo la prognosi favorevole sul futuro comportamento del detenuto essere esclusivamente dedotta dalla osservazione scientifica della personalità e non *aliunde* (per es. pareri del direttore o proposte del consiglio di disciplina), osservazione che è definita « presupposto di legittimità » del relativo provvedimento.

La stessa Corte fin dalla sentenza 4 ottobre 1977 (Di Paola, in *Foro it.* 100, cit., 379) ha escluso che in tal caso la negazione della misura alternativa comporti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al condannato a pena più severa e non ha, conseguentemente, ritenuto di inviare gli atti alla Corte Costituzionale.

che essa, anziché riferirsi a soggetti per i quali sia già in corso l'affidamento, riguardi invece condannati che possono venire ammessi, contestualmente o in futuro, a tale misura. Certamente non vi è nessuna previsione che, direttamente o indirettamente, vieti una siffatta interpretazione.

In ogni caso, sotto un profilo strettamente letterale e sistematico (e senza volersi addentrare in analisi di carattere grammaticale o sintattico) entrambe le conclusioni interpretative accennate potrebbero essere in astratto parimenti opinabili. Non è quindi tale argomento esegetico, ancorché indicativo, ad assumere carattere decisivo a sostegno dell'una o dell'altra tesi. Basti solo aggiungere che sul punto, del resto, le argomentazioni addotte dalla Cassazione non appaiono del tutto convincenti: se infatti l'art. 50 avesse inteso sancire normativamente il principio della prevalenza dell'affidamento sulla semilibertà, non si vede perché non avrebbe dovuto farlo espressamente. Né d'altra parte risulta dimostrato che proprio tale principio si sia voluto affermare specificatamente nel nuovo ordinamento, quasi che la misura alternativa della semilibertà venga ad assumere carattere residuale rispetto all'affidamento, vale a dire debba essere applicata soltanto nei casi in cui quest'ultimo non sia concedibile. Diversi sono i presupposti e le finalità, oltreché ovviamente le caratteristiche, delle singole misura alternative e la stessa scelta circa la loro applicabilità è rimessa, almeno entro certi limiti, alla discrezionalità del Giudice di sorveglianza, in base a criteri spesso di opportunità che le norme, per forza di cose, non possono sempre preconfigurare in astratto. Ciò è tanto più evidente se si considera che nella prassi giudiziaria delle Sezioni di sorveglianza, nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte a situazioni nelle quali entrambe le misura alternative della semilibertà e dell'affidamento sarebbero sulla carta concedibili. Di fatto, è proprio la misura della semilibertà a risultare di gran lunga la più applicata ed anche questo è un dato empirico da non trascurare in relazione al presunto principio della prevalenza o preferenza dell'affidamento in prova, sostenuta dalla Cassazione quasi a voler configurare una scelta di valori tra le due misure. Certamente, sarebbe auspicabile che l'istituto della *probation* trovi una più ampia applicazione e maggiore rispondenza con la realtà attraverso gli strumenti del trattamento, primo fra tutti l'osservazione scientifica della personalità, appunto per la sua natura di alternativa quanto più favorevole al condannato. Ma questa altro valore non può avere che quello di una considerazione *de iure condendo,* non sembrando lecito da ciò trarre conclusioni come quella *de iure condito* assunta dalla Cassazione. Può essere utile a

questo punto soffermarsi sulla *ratio* dell'affidamento in prova al servizio sociale. Essa consiste, com'è noto, nell'offrire al detenuto la possibilità di dar prova e verificare in ambito extramurale la propria capacità e volontà di reinserimento attraverso una serie di strumenti di controllo della condotta esterna e di trattamento, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni ad esso imposte siano sufficienti per la rieducazione e per prevenire il pericolo della commissione di ulteriori reati. Ora, se il presupposto necessario di tale misura è la formulazione di una favorevole prognosi circa il successivo comportamento dell'affidato, il punto è questo: per tale formulazione è da ritenere sempre e comunque indispensabile lo strumento dell'osservazione scientifica? Sicuramente nello spirito del nuovo ordinamento penitenziario questo dovrebbe essere lo strumento principale per addivenire ad una valutazione della personalità del detenuto sufficientemente attendibile ed approfondita; il ché appare del resto perfettamente conforme ai principi ispiratori della riforma (salvo poi verificare la validità in concreto di tale strumento alla luce dei risultati e dell'utilizzazione che ne viene effettuata).

Una risposta affermativa al precedente quesito porterebbe, ad avviso della Sezione, ad una conseguenza inaccettabile proprio in riferimento alla ratio dell'affidamento, vale a dire ad escludere l'applicabilità a soggetti condannati a pene brevi (pari o inferiore ai tre mesi) per i quali a maggior ragione si potrebbe formulare una prognosi di condotta favorevole in relazione alla gravità del reato e quindi al grado di pericolosità dimostrato.

E ciò non solo o non tanto sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a condannati a pene superiori; o meglio, con riguardo al profilo costituzionale dell'uguaglianza. Una volta che fosse espressamente stabilito che le pene inferiori o uguali a tre mesi siano espiabili in regime di semilibertà ma non in regime di affidamento, contrariamente a quelle di durata superiore e quindi una volta fissato un criterio di discriminazione, può anche legittimarsi un differente trattamento delle situazioni discriminate; secondo un principio più volte ribadito dalla Corte Costituzionale. L'aspetto da considerare è un altro e riguarda la stessa natura retributiva e di difesa sociale della pena. Profili questi, da notare, tenuti presenti dal legislatore nell'operare la scelta di escludere le misure alternative per taluni tipi di reato, scelta insindacabile del resto, come giustamente rimarcato dalla Corte Costituzionale (sent. 7 luglio 1980, n. 1017). Orbene, anche a voler prescindere dalla funzione «risocializzante» non si vede appieno quali esigenze

di giustizia retributiva o riferita al cosidetto allarme sociale possano giustificare il fatto che pene detentive brevi o brevissime debbano essere espiate in regime meno favorevole al condannato. Tuttavia, se si vuole ancora di più approfondire l'analisi sotto tale profilo, a rigore neanche tali considerazioni sarebbero di per sé sole decisive: avuto riguardo alle finalità rieducative della sanzione detentiva, si può anche sostenere che proprio nelle ipotesi di pene relativamente lunghe vi è maggiore spazio per una compiuta verifica e valutazione nel tempo dell'idoneità del condannato a beneficiare di una misura alternativa ampiamente favorevole quale l'affidamento.

Ciò non toglie peraltro che in taluni casi particolari come quello in esame, esista la possibilità di far riferimento ad elementi ed indicazioni *aliunde* portati a conoscenza della Sezione, al fine di formulare una prognosi favorevole circa il successivo comportamento del condannato.

Il caso di specie assume carattere di estrema particolarità in riferimento alle condizioni di salute dell'istante Rubbino Riccardo.

Questi in data 2 luglio 1983, fu ricoverato presso l'Ospedale di Brescia (reparto Neurologia) a seguito di assunzione di un'«overdose» di sostanza stupefacente, con diagnosi di «grave encefalopatia con danno emisferico destro», come risulta dalla certificazione medica in atti. Dalla relazione neuropsichiatrica emerge altresì che lo stesso, attualmente, si trova in una fase di gravissimo deterioramento psico-fisico, tanto da dover essere costantemente assistito pressoché in ogni sua funzione vitale dai familiari, risultando pertanto compromessa ogni normale condizione di autosufficienza. In tale situazione, è agevole comprendere quale efficacia deleteria potrebbe derivare dalla carcerazione ai fini di una pur parziale riabilitazione psico-fisica, tenuto conto dell'inadeguatezza delle strutture sanitarie esistenti anche dal solo punto di vista dell'assistenza pura e semplice. L'unico rimedio possibile appare all'evidenza quello di sottrarre il Rubbini alla detenzione ed a tale scopo né la sospensione della pena né la semilibertà risulterebbero utili rimedi. Infatti, il differimento della esecuzione della pena per motivi di salute non risolverebbe il problema atteso che le condizioni patologiche del Rubbini appaiono nel complesso irreversibili o comunque non suscettibili di miglioramenti tali da renderle eventualmente compatibili per il futuro con la vita carceraria. Ugualmente l'istanza di grazia non sarebbe produttiva di effetti pratici, posto che non interromperebbe l'esecuzione della pena. Infine, inadeguata e di fatto impraticabile sarebbe una semilibertà ancorché concessa esclusivamente per motivi di salute. Quale alternativa possibile ed immediata non

resta dunque che l'affidamento in prova, la cui applicazione si configura, prima ancora che sostenibile sotto il profilo normativo (secondo le già svolte argomentazioni in tema di interpretazione dell'art. 50, 1° comma Ord. penit.) addirittura imposta dalle circostanze del caso.

Quale «osservazione» si potrebbe mai ritenere indispensabile nei confronti di soggetti nelle condizioni del Rubbino? E' da ritenersi evidente che le motivazioni per pervenire ad una prognosi favorevole circa la futura condotta dell'affidato emergono *in re ipsa* dalla stessa situazione oggettiva all'esame della Sezione. Non si vede infatti quali ulteriori e decisivi elementi di valutazione potrebbe fornire un'osservazione della personalità del Rubbini per un periodo di tre mesi, né quali contenuti potrebbe avere l'esito della stessa, con riferimento a concrete indicazioni di trattamento, diversi e peculiari rispetto a quelli derivanti da una semplice valutazione degli elementi di fatto inerenti alla situazione del Rubbino. Quali sono infatti, dal punto di vista teleologico (che qui più interessa) i connotati essenziali dello strumento della osservazione delineati delle norme in materia? Precipuamente lo scopo di accertare i bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche ..... che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazioni (art. 27 Reg. penit.). Bisogni che, nel caso di specie, sono strettamente connessi, determinati anzi dalle stesse condizioni fisio-psichiche del condannato e che dunque non posssono che concernere la necessità di un trattamento in ambito tale da sopperire al massimo grado alle gravi carenze fisio-psichiche di cui si è detto. Tale ambito non può essere, all'evidenza, che quello extramurale.

In siffatta situazione non può e non deve essere decisivo il rilievo che l'accertamento sarebbe svolto sulla base di elementi non già provenienti dall'osservazione scientifica bensì desunti *aliunde* dalla Sezione di sorveglianza.

Ciò soprattutto per le argomentazioni di fatto sin qui svolte, non prive peraltro di un'ulteriore appiglio normativo. Il combinato disposto degli artt. 28 Reg. penit. e 80 legge n. 354/1975 prevede infatti, che l'osservazione può essere condotta, secondo le occorrenze, anche da professionisti esperti in varie materie, tra le quali, per quanto qui interessa, la psichiatria.

Il che vuole indubbiamente significare l'estrema importanza che il legislatore ha inteso dare, nel particolare settore di cui trattasi, all'apporto di persone qualificate estranee all'Amministrazione penitenziaria, fors'anche prendendo realisticamente atto della complessità della materia sotto il profilo interdisciplinare.

Se ciò è vero e se, nel caso concreto, l'apporto esterno appare esauriente e motivato ai fini dell'individuazione di esigenze di trattamento, non si vede perché ad esso non debba attribuirsi valore decisivo ancorché non inserito nell'ambito dell'osservazione. Ma vi è di più: anche ammesso che l'attività di osservazione fosse praticamente espletabile in riferimento all'entità della pena, nel caso del Rubbino con quali modalità essa potrebbe in concreto svolgersi per condurre a risultati veramente significativi?

Il presupposto realisticamente necessario per pervenire a valide indicazioni di trattamento è costituito dalla volontà di collaborazione del soggetto interessato; mancando questa, viene meno ogni possibilità di attendibile riscontro tra esito dell'osservazione e reali esigenze di trattamento e l'osservazione medesima diverrebbe strumento inutile se non, in taluni casi, addirittura fuorviante.

Orbene, quale consapevole volontà di collaborazione si può pretendere in capo ad un soggetto quale il Rubbino affetto da grave cerepropatia? Ad avviso della Sezione nessuna o quantomeno in misura del tutto irrilevante dal punto di vista prognostico, che è quello di cui bisogna tener conto per quanto attiene alla misura dell'affidamento.

E se irrilevante appare nel caso concreto l'apporto psicologico dell'interessato, ne discende come corollario la non significatività dell'eventuale osservazione, dalla quale pertanto può prescindersi.

Non che si voglia con ciò negare o sminuire l'importanza dello strumento dell'osservazione, il quale è e resta uno dei punti cardine dell'intera riforma dell'Ord. penit. nonostante i limiti e le carenze registrate nella sua pratica applicazione. Né del resto da tali disfunzioni sarebbe corretto argomentare a sostegno della tesi qui sostenuta. Tuttavia anch'esse costituiscono un dato indicativo concreto su cui doverosamente riflettere in questa sede, pur senza attribuire ad esso carattere di esclusività o valore concludente. In altri termine, appare lecito partire anche da tale considerazione per ricercare concreti spiragli in una situazione che altrimenti risulterebbe eccessivamente penalizzante a carico del soggetto interessato e quindi sostanzialmente iniqua.

In proposito, tornando in generale all'aspetto concernente la funzione risocializzante della pena, va segnalata la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 274/'83) in tema di ammissibilità del beneficio della liberazione anticipata anche al condannato all'ergastolo; pur se non strettamente attinente alla questione in esame. La Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge n. 354/1975 nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al

condannato all'ergastolo la riduzione di pena — ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale — ha sostanzialmente ribadito l'assunto che anche con riferimento all'ergastolo può e deve essere resa concreta e funzionale l'azione intesa alla recuperabilità sociale del condannato.

L'ulteriore indicazione che si può trarre alla luce di tale affermazione di principio non può che riguardare la preminente importanza da attribuire all'aspetto risocializzante della pena qualunque ne sia l'entità, nonché l'incongruenza di ritenere accettabile l'esecuzione della pena medesima ove sia palese l'assenza di ogni finalità di reinserimento, oltreché ovviamente di connotati di pericolosità del soggetto. Ciò appare tanto più sostenibile con riferimento a pene detentive di brevissima durata in ordine alle quali, altresì, non sussistono preminenti esigenze connesse alla finalità retributiva e/o di difesa sociale, come già si è avuto modo di evidenziare.

Lo stesso richiamo del difensore del Rubbino alla legge 689/1981 sulla depenalizzazione in tema di evoluzione e mutamento della concessione tradizionale della sanzione detentiva appare pertinente e non infondato. In effetti, con la introduzione delle nuove misure sostitutive (al di là ancora un volta, delle considerazioni che pur potrebbero farsi sulla loro pratica applicazione) non si è voluto altro che riconoscere a livello normativo la sostanziale inutilità ed il pregiudizio derivante, in taluni casi, dell'applicazione di pene detentive brevi, a vantaggio di strumenti sanzionatori alternativi che, pur mantenendo un carattere parzialmente afflittivo, ponendo il condannato in rapporto con l'esterno eliminassero gli effetti potenzialmente deleteri e desocializzanti connessi alla segregazione. Se una validità ed una continuità di principi deve essere dunque riconosciuta a tale orientamento, anche in riferimento allo spirito della riforma penitenziaria, è ad esso che occorre coerentemente rifarsi allorché situazioni concrete siano suscettibili di essere disciplinate in maniera confliggente con i principi suaccennati. Contrasto formale e sostanziale incongruenza tanto più evidenti allorché, come nel caso del Rubbino, la detenzione, ancorché limitata nel tempo, assuma esclusivamente ed in maniera troppo accentuata, carattere afflittivo estraneo ad ogni altra considerazione relativa all'aspetto retributivo nonché di recupero e difesa sociale della pena. Altrettanti profili, questi, che sicuramente le condizioni psico-fisiche particolarmente precarie del Rubbino non consentirebbero al medesimo di percepire in misura benché minima ovvero in qualche modo giustificabile.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione successiva della grazia - Cessazione della misura alternativa (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 174 e 183 cod. pen.).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 12 luglio 1983 - Pres. ZAPPA - Cond. Losa.

Nel caso che all'affidato in prova al servizio sociale venga concessa la grazia da parte del Presidente della Repubblica, la misura alternativa non può che essere dichiarata cessata dalla Sezione di sorveglinaza, essendo venuto meno il presupposto, anche se indubbiamente l'esito positivo della prova ha effetti più ampli di quelli della grazia, di tal ché è ipotizzabile la possibilità del condannato affidato a richiedere la revoca del beneficio presidenziale (1).

Fatto e diritto. — Questa Sezione, con decisione 21 giugno 1983, ha affidato in prova al servizio sociale Losa Augusto che stava espiando mesi 8 di reclusione presso la casa di Bergamo a seguito di una sentenza 23 settembre 1981 del Tribunale di Aosta che lo aveva ritenuto responsabile di un reato valutario. L'affidamento di cui sopra doveva cessare il 26 novembre 1983, senonché è sopravvenuta la concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica come da comunicazione del Ministero di Grazia e Giustizia n. 3741/83 del 6 luglio 1983.

A seguito di tale provvedimento il Losa avrebbe dovuto essere scarcerato come da fonogramma 7 luglio 1983 della Procura della Repubblica di Aosta competente per l'esecuzione della pena suddetta.

A seguito dell'estinzione della pena detentiva, conseguente al provvedimento presidenziale ai sensi dell'art. 174, 1° comma cod. pen., non vi è dubbio che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale deve cessare senza ulteriore dilazione.

Risulta infatti dall'art. 47 L. P. che l'affidamento in prova può essere concesso soltanto con riferimento alla pena detentiva e che l'esito positivo della prova estingue la pena.

Se l'estinzione della pena si verifica invece prima della fine

(1) Non si rinvengono precedenti editi.

La concessione della grazia ha effetto estintivo della pena e come tale impedisce (art. 183 cod. pen.) che continui l'affidamento al servizio sociale in atto per la stessa condanna.

Si pone il problema della possibile, volontaria rinuncia alla grazia suddetta, essendo gli effetti estintivi dell'affidamento cessato a seguito di esito positivo della prova, ben più ampi di quelli della grazia (art. 47 L. P.).

Resta anche da segnalare la necessità di un preciso coordinamento fra i due istituti, anche sul piano strettamente operativo.

della prova stessa (come avviene per il condono) la misura alternativa non ha alcuna ragione di proseguire venendo meno il presupposto che l'aveva determinata.

Per altro, l'art. 183 cod. pen. applicabile sulla specie, pone i seguenti principi:

1) le cause estintive operano nel momento in cui si verificano, e pertanto il giudice emette una semplice declaratoria;

2) la causa estintiva successiva opera su quella parte di pena non ancora estinta dalla causa precedente;

3) la causa che estingue il reato prevale sempre su quella che estingue la pena, anche se successiva.

Sembra indubbio che, allo stato, l'affidamento debba cessare, tanto più che il Losa non ha rinunciato alla grazia concessa dal Presidente né ha chiesto che l'affidamento continui.

Invero, in caso di prosecuzione e fine fisiologica dell'affidamento, si verificherebbe l'estinsione di tutta la pena (e quindi anche di quella — non irrilevante di lire 60.000.000 di multa — oltre che degli altri effetti penali della condanna), mentre la grazia concessa, condizionata, si riferisce esclusivamente alla parte di pena detentiva non ancora espiata alla data della concessione.

Infatti non è dato capire perché, in caso di grazia richiesta da condannato in espiazione della pena detentiva, non sia necessario, fra i tanti, il parere del Magistrato di sorveglianza, organo in genere più informato sulla condotta e meritevolezza del detenuto.

L'art. 69, penultimo comma della legge n. 354 richiede il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Magistrato di sorveglianza relativamente alle sole proposte di grazia formulate dal consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 71, lettera D del D. P. R. 29 aprile 1976, n. 431.

E' pur vero che la proposta non può essere confusa con la domanda dell'interessato, ricordata dall'art. 595 cod. proc. pen., ma sembra il caso di sottolineare che al Presidente della Repubblica dovrebbe interessare non solo la genesi del procedimento ma anche il merito del beneficio richiesto ed una completa illustrazione del caso.

La spiegazione di quanto sopra sembra da ricercarsi nel fatto che il regolamento abrogato (R. D. 18 giugno 1931, n. 787) agli artt. 151, n. 8 e 152 riservava al consiglio di disciplina la proposta di concessione della grazia a titolo di ricompensa « quando non sia la conseguenza della classifica di buono» (in caso diverso la proposta apparteneva al direttore, dopo che il condannato aveva scontato almeno la metà della pena, secondo il disposto dell'art. 201. La proposta veniva trasmessa al Magistrato di sorveglianza che con il proprio parere la trasmetteva a sua volta al Procuratore Generale.

L'art. 69 L. P. attuale ha pertanto pedissequamente seguito la precedente disciplina: resta per altro da chiedersi perché si debba insistere su tale strada.

Sarebbe più razionale colmare la lacuna estendendo l'obbligo del parere del Magistrato a tutte le procedure per grazia, con il ché si attuerebbe anche un miglior coordinamento tra la grazia e le misure alternative alla detenzione.

E' indubbio, pertanto, che l'affidamento ha conseguenze estintive più ampie e più favorevoli al condannato. Sotto tale profilo si prospetta un contrasto tra la decisione presidenziale e quella della Sezione, risolvibile con un sistema — peraltro non legislativamente previsto — e cioè mediante la revoca della grazia presidenziale che il condannato potrebbe richiedere, in tal modo rinunciando al beneficio suddetto ed optando per la prosecuzione dell'affidamento.

Il tutto, pertanto, sembra alla Sezione affidato alla libera decisione del Losa e poi a quella del Presidente della Repubblica che, indubbiamente, ignorava che il condannato nel frattempo aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale.

Misure sostitutive - Sanzione pecuniaria - Conversione in libertà controllata - Irreperibilità del condannato - Mancata previsione legislativa - Conversione nella pena dell'arresto - E' possibile (artt. 58, 66, 72, 102 e 108 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sezione di sorveglianza di Brescia - 15 febbraio 1983 - Pres. ZAPPA - Est. BONIFAZI - Ric. Crotti.

Le misure sostitutive della pena devono avere anche un contenuto afflittivo e la condotta del condannato, sottoposto ad una serie di obblighi, deve poter essere concretamente controllata e valutata. Per questo il legislatore, allo scopo di evitare che la misura venga privata di qualsiasi efficacia, ha disposto che il giudice non può applicarla ove possieda elementi per presumere che le prescrizioni non saranno osservate dal condannato. Pertanto, pur in mancanza di esplicita previsione legislativa, la Sezione di sorveglianza può convertire «ab origine» la libertà controllata nella pena detentiva nei confronti di un condannato che si sia reso volontariamente irreperibile rendendo in tal modo ineseguibile il provvedimento esecutivo emesso dal Magistrato di sorveglianza.

Fatto e diritto. — Con ordinanza 29 ottobre 1982 del Pretore di Brescia, veniva applicata nei confronti di Crotti Giovanni la misura sostitutiva della libertà controllata, in conversione della pena di lire 20.000 di ammenda a seguito di insolvibilità. Pervenuti gli atti al Magistrato di sorveglianza di Brescia per la determinazione delle modalità esecutive della pena sostitutiva, il Crotti risultava irreperibile. Pertanto, gli atti medesimi venivano trasmessi alla Sezione di sorveglianza con provvedimento in data 18 gennaio 1983 del Magistrato di sorveglianza,

a norma dell'art. 66, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto veniva ritenuta la violazione delle prescrizioni imposte da parte del libero controllato ed occorrendo quindi procedere alla conversione della sanzione sostitutiva nella corrispondente pena detentiva. L'udienza innanzi alla Sezione veniva fissata in termini di revoca della libertà controllata e nel corso di essa il P. G. esprimeva parere favorevole alla conversione dell'ammenda in arresto, mentre la difesa si limitava a rimettersi alla decisione della Sezione.

In linea di diritto, va osservato in primo luogo che l'ipotesi in esame non sembra poter rientrare tra i casi di revoca delle pene sostitutive previsti dall'art. 72 legge 689/1981 in quanto:

1) i presupposti sulla revoca appaiono individuati in maniera tassativa attraverso il richiamo specifico alle condanne indicate nell'art. 59 comma 1° e 2° lett. a) ovvero ad una condanna a pena detentiva per fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena;

2) nel caso di specie non si tratta di misura sostitutiva di pena detentiva breve bensì di libertà controllata conseguente a conversione di pena pecuniaria per insolvibilità (art. 102 legge cit.).

Resta da stabilire, a questo punto, quali effetti siano da ricondurre all'irreperibilità del condannato accertata in sede di determinazione delle modalità esecutive della libertà controllata da parte del Magistrato di sorveglianza. Stante la mancata previsione legislativa di tale particolare ipotesi, l'unica norma di riferimento, seppur indiretto, è rappresentata dall'art. 108 della legge 689/1981. Vero è che la stessa prevede espressamente le sole ipotesi di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata e sembrerebbe presupporre, quindi, che l'esecuzione di tale misura sia già iniziata. Tuttavia, la già rilevata mancanza di altri più sicuri riferimenti normativi nonché talune considerazioni di carattere sostanziale consigliano o addirittura impongono un'interpretazione estensiva della disposizione che ricomprende il caso di specie. Volendo configurare alcune possibili soluzioni alla questione, in pratica si potrebbe ritenere: a) o l'eseguibilità della libertà controllata anche nei confronti del condannato irreperibile, b) ovvero assimilabile il comportamento di quest'ultimo a quello di chi viola le prescrizioni relative alla misura sostitutiva applicata.

Procedendo per esclusione, la prima soluzione appare inaccettabile sul piano sostanziale, poiché innanzi tutto finirebbe per svuotare di contenuto la pena sostitutiva, in ordine alla sua stessa efficacia sanzionatoria e preventiva: sarebbe sufficiente ad esempio che il destinatario si renda volontariamente irreperibile per rimanere, di fatto, immune da conseguenze afflittive

e penalmente rilevanti a seguito di commissione di reati, a parte quelle riconnesse ad altri effetti giuridici della condanna. La *ratio* del sistema delle misure sostitutive, oltre che essere suggerita da esigenze di politica giudiziaria e penitenziaria, appare quella di configurare strumenti sanzionatori alternativi alla detenzione ma pur sempre aventi carattere afflittivo, se non preventivo nel senso tradizionale. E' essenziale, perciò, che la pena sostituita raggiunga il destinatario, il cui comportamento deve essere, in concreto, necessariamente valutato al fine di verificare la stessa ragione d'essere della sanzione. Altra caratteristica, infatti, di tali misure ed in particolare della libertà controllata, è quella di prevedere in maniera assai articolata, quasi minuziosa gli obblighi in capo al destinatario. Il che conferma anche l'esigenza di individuare forme sanzionatorie, oltre che più adeguate all'entità di determinati reati, altresì maggiormente rispondenti ad un trattamento sanzionatorio individualizzato, in linea con i principi introdotti dal nuovo ordinamento penitenziario e già contenuti nel sistema delle misure alternative. Del resto, l'importanza fondamentale che assumono la verifica della condotta del libero controllato e la personalità dello stesso si può desumere, indirettamente, dallo stesso art. 58 legge 689/1981 in tema di potere discrezionale del giudice nella sostituzione delle pene detentive: proprio per impedire che la libertà controllata — si legge nelle relazioni parlamentari alla legge — diventi nella pratica una misura priva di efficacia aflittiva si dispone anche che il giudice non può mai sostituirla alla pena detentiva «quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

Sarebbe stato forse opportuno prevedere una tale eventualità anche nel caso di applicazione di libertà controllata a seguito di conversione di pena pecuniaria, disponendo ad esempio che il Pretore, stante l'inapplicabilità delle misure sostitutive, procedesse direttamente alla conversione nella pena detentiva corrispondente: vi sarebbe potuta rientrare anche l'ipotesi di irreperibilità, presumendosi in tal caso «a fortiori», l'inosservanza delle prescrizioni da parte del condannato.

In mancanza di esplicita previsione, non resta che propendere per la seconda delle soluzioni prospettate, vale a dire quella di ricondurre estensivamente l'ipotesi di irreperibilità al caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata ai sensi dell'art. 108 legge 689/1981. Va pertanto disposta la conversione, *ab origine*, di tale misura applicata nei confronti di Crotti Giovanni, nella corrispondente pena dell'arresto per eguale periodo secondo i criteri di cui all'art. 102 legge cit. (pena convertita: lire 20.000 di ammenda = giorni 1 (uno) di arresto). Gli atti vanno altresì trasmessi al Pretore di Brescia competente per l'esecuzione della pena così convertita.

OSSERVAZIONI DE JURE CONDENDO IN TEMA DI IRREPERIBILITA' E MISURE SOSTITUTIVE

E' opportuno sottolineare un aspetto importante della normativa introdotta con la legge 689 del 1981, relativo alle misure sostitutive applicate a persone irreperibili (vuoi direttamente con la sentenza di condanna, vuoi a seguito di conversione della pena pecuniaria insoluta): aspetto che non è stato oggetto di sufficiente attenzione da parte del legislatore e che invece merita un serio esame al fine di una riforma della normativa sul punto, attualmente carente e tale da porre in seria difficoltà gli Uffici di sorveglianza. Si pensi al caso del condannato nomade (cioè senza fissa dimora), straniero (o comunque con residenza all'esterno), irreperibile (non rintracciabile pur trattandosi di soggetto avente residenza o domicilio in Italia).

E' noto che il Magistrato di sorveglianza «del luogo di residenza del condannato» (art. 62, 1° comma legge n. 689) deve determinare «le modalità di esecuzione» osservata la procedura di cui agli artt. 71 e segg. della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il nomade che al momento della esecuzione si trovi all'estero o comunque sia irreperibile e non abbia in Italia né recapito né dimora o domicilio eletto, può essere equiparato allo straniero. Nei casi suddetti non sembra possibile una procedura con il rito ordinario non essendo applicabile per le notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza l'art. 169 cod. proc. pen.: manca in Italia infatti sia la casa di abitazione che il luogo ove il notificando esercita abitualmente la sua attività professionale o la temporanea dimora o recapito.

I suddetti criteri possono invece valere nel caso di soggetti, stranieri e non, senza fissa dimora, che al momento della esecuzione si trovano in Italia e vengono quì reperiti pur non avendo la residenza. In tali casi è indubbia la competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo in cui di fatto il condannato si trova.

In caso diverso procede il Magistrato di sorveglianza del luogo in cui il reato è stato commesso o quello del luogo in cui il reato è stato accertato ed è stata emessa la relativa sentenza di condanna: ciò in linea con i principi generali vigenti in materia e dettati dagli artt. 39 e 40 cod. proc. pen.

Si deve peraltro sottolineare che se il condannato di fatto non si trova in Italia né quì ha recapito o dimora, la procedura di applicazione della misura sostitutiva deve comunque avere inizio con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 177 *bis* cod. proc. pen. che nella specie indubbiamente è applicabile pur non essendo richiamato dagli artt. 71 e segg. della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ma, vuoi che il Magistrato di sorveglianza conosca la residenza all'estero del condannato (applicando in tal caso l'art. 177 *bis* sopra indicato), vuoi che non lo conosca, sembra impensabile l'applicazione di una misura sostitutiva nei confronti di un soggetto che non si trovi in Italia o comunque non sia reperibile e che non è conosciuto dal Magistrato di sorveglianza, né da questo può essere sentito.

Questo ultimo deve personalizzare le prescrizioni adeguandole al caso concreto, tenendo conto delle condizioni di famiglia, lavoro, studio, salute, ecc. del condannato.

Né va dimenticato che l'art. 64 della legge n. 689 consente larga discrezionalità al Magistrato di sorveglianza in materia di modifica delle prescrizioni.

L'individualizzazione del trattamento è alla base delle nuove misure, come risulta anche dagli artt. 55, 56, 62, 63, 65, 66 della legge 689, tanto è vero che sia nel momento della comminatoria sia in quello dell'esecuzione il giudice (art. 58) deve tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, nell'ambito di un pur ampio potere discrezionale, deve scegliere motivatamente tra le pene sostitutive quelle più ritenute idonee al reinserimento sociale del condannato tanto è vero che la legge vieta la concessione a quei soggetti che non hanno garanzia di adempiere alle prescrizioni.

E' pertanto necessario concludere che nei confronti del nomade, dello straniero non residente in Italia e qui non reperibile, la misura sostitutiva non è strumento che può essere usato e, laddove comminato, deve essere convertito dalla Sezione di sorveglianza nella pena detentiva ai sensi degli artt. 66 o 108 della legge n. 689.

La pena suddetta sarà così eseguita laddove il condannato venga reperito in Italia e venga associato ad una Casa in forza del provvedimento restrittivo della libertà personale e precisamente dell'ordine di carcerazione.

Ad identica conclusione si deve pervenire nel caso di cittadino Italiano pur qui residente ma di fatto irreperibile.

Chi si sottrae volontariamente alle ricerche della autorità, pur non essendo colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale, non adempiendo all'obbligo della denuncia delle variazioni anagrafiche, nel procedimento penale di cognizione è dichiarato irreperibile con la procedura di cui all'art. 170 cod. proc. pen.

Nel procedimento di sorveglianza si deve applicare l'art. 645 cod. proc. pen. (secondo l'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 28 novembre 1972) richiamato dall'art. 71 *quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, a sua volta richiamato dagli artt. 62 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tale procedura prevede, come è noto, che il giudice è obbligato ad effettuare nuove effettive ricerche «nel luogo di nascita o in quello di ultima dimora» per usare la terminologia dell'art. 170 cod. proc. pen. che peraltro l'art. 645 dello stesso codice non ripete.

Pertanto il Magistrato di sorveglianza non può utilmente e ragionevolmente applicare una misura sostitutiva all'irreperibile.

Le possibili soluzioni sono allora due: o sospendere *sine die* la procedura in attesa che cessi l'irreperibilità (il che non è previsto dall'attuale normativa ed è ricco di serie, negative conseguenze sul piano pratico ed organizzativo) oppure trasmettere gli atti alla Sezione di sorveglianza perché proceda alla conversione con conseguente emissione dell'ordine di carcerazione.

In altri termini occorre operare la trasformazione della irreperibilità in latitanza (art. 268 cod. proc. pen.).

Anche sotto il profilo strettamente processuale, l'attuale normativa è estremamente carente.

Sembra infatti indispensabile auspicare una integrazione all'art. 66 della legge n. 689 che consenta alla Sezione di procedere alla conversione della sanzione sostitutiva, su segnalazione del Magistrato di sorveglianza territorialmente competente, qualora il condannato, non ostante le ricerche effettuate, risulti essersi reso volontariamente irreperibile, sia prima dell'inizio della esecuzione della misura, impedendo in tal modo la stessa notifica dell'avviso di fissazione della udienza che durante l'esecuzione stessa. Tale secondo caso — per il vero — presenta già alla stregua dell'attuale disciplina possibilità di maggior intervento, perché è riconducibile alla violazione degli obblighi imposti dal Magistrato di sorveglianza (art. 66, 1° comma). Senonché la decisione della Sezione non può essere presa in via di urgenza e rischia di giungere in ritardo, atteso che in genere la durata delle misure sostitutive è abbastanza limitata nel tempo e la violazione suddetta può verificarsi nell'ultimo scorcio. E' indispensabile — pertanto — prevedere in tal caso legislativamente che il Magistrato di sorveglianza possa, nei casi di cui agli artt. 72 e 66 della legge n. 689, disporre con decreto motivato la sospensione della misura sostitutiva e la carcerazione del condannato, proponendo nel contempo alla Sezione la conversione. Ovviamente, nel caso che la Sezione non si pronunci nel termine di 20-30 giorni, deve essere prevista espressamente la cessazione dell'efficacia del provvedimento provvisorio del Magistrato.

In tal modo si attuerebbe anche un sistema più in linea con i principi della prevenzione generale, allo scopo di contenere le violazioni alle prescrizioni, che specialmente in tema di libertà controllata sono molto più frequenti di quanto le

statistiche non dicano, anche per le grandi difficoltà di accertamento da parte della P.S. e dei Carabinieri, sui quali si sta riservando in questo settore una nuova serie di incombenze e quindi un lavoro vigente, che tende ad aumentare con impressionante progressione. E' anche opportuno introdurre una norma che imponga in ogni caso quando il condannato ha la residenza all'estero, ad indirizzo noto, di applicare il disposto dell'art. 177 *bis* cod. proc. pen. prima di emettere il decreto di irreperibilità. Le considerazioni sopra esposte valgono a maggior ragione anche in tema di conversione di pene pecuniarie insolute. Innanzitutto è necessario stabilire legislativamente, con una modifica all'art. 62, 1° comma e 107 legge n. 689, che se il condannato non ha la residenza nello stato o non ha fissa dimora, o è irreperibile, o si tratta di straniero residente all'estero, la competenza tocca al Magistrato di sorveglianza del luogo in cui è stata emessa la sentenza di condanna.

Con ciò si eviterebbe tutta una serie di difficoltà per gli Uffici e l'insorgenza di conflitti di competenza. E' anche necessaria una modifica dell'art. 108. Il legislatore sembra aver dimenticato che molti condannati non sono reperibili in Italia o sono residenti all'estero, o non hanno una residenza o domicilio (per es. i nomadi). Nei confronti dei suddetti non può essere instaurato un valido rapporto da parte del Magistrato di sorveglianza ed una conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo, non ha alcun senso logico.

La procedura — pertanto — di cui all'art. 108 deve essere prevista anche nel caso in cui il condannato risulti irreperibile, non ostante le ricerche effettuate e sia impossibile oggettivamente l'applicazione della libertà controllata o del lavoro sostitutivo.

GIANCARLO ZAPPA

RECENSIONI
a cura di Saverio Fortuna

GIANVITTORIO PISAPIA, *Fondamento e oggetto della Criminologia.* Padova, Cedam, 1983, pagg. 191.

Lo sviluppo, negli ultimi decenni, delle scienze umane ha reso ancora più attuale il problema del loro autentico « statuto epistemologico », e cioè del loro valore di conoscenza, della loro scientificità e del loro metodo.

Lo studioso è sempre più interessato a fornire risposte agli interrogativi riguardanti l'oggetto e il metodo del discorso scientifico. In questa prospettiva il pluralismo metodologico che contraddistingue, ancor oggi, le scienze sociali sia lontano dal modello proposto da quelle posizioni filosofiche che hanno operato per l'ideale dell'unificazione e la sostanziale unità di metodo tra scienze della natura e scienze dell'uomo (empirismo logico). D'altra parte, qualunque settore del sapere (economia, sociologia, psicologia) aspiri a definirsi scientifico cerca di identificare sempre meglio l'oggetto, l'essenza specifica del settore della realtà alla quale indirizzarsi; operazione, questa, che non può essere concepita separatamente dalla scelta del metodo che è, in certo senso, già costitutiva dell'oggetto.

In particolare, le difficoltà e i problemi inerenti al fondamento della scienza criminologica determinano, a tutt'oggi, dubbi e disorientamenti tali da rendere del tutto legittima l'affermazione che la criminologia sia ancora lontana dal vedere identificata la propria dimensione conoscitiva.

Il primo merito di questo lavoro di G. V. Pisapia è certamente quello di sottolineare come la criminologia abbia una sua potenzialità ancora tutta da scoprire, sempre che sia possibile definire un paradigma tale da garantire e legittimare una scienza criminologica non solo indipendente ma effettivamente autonoma.

L'Autore affronta con seria preparazione scientifica un problema che la tradizione, a parte contributi isolati e comunque limitati ad argomenti particolari, sembrava aver oramai relegato all'interno di una dimensione inadeguata.

Passando all'analisi della monografia, sembra doveroso evidenziare come la ricchezza degli spunti critici offerta dal testo ponga il recensore nella necessità di operare una selezione a favore dei temi di maggiore interesse.

L'impostazione generale del volume parte da molto più lontano rispetto all'area dialettica in cui si collocano i modelli teorici che identificano la criminologia in una scienza a carattere interdisciplinare e multidisciplinare (scienza sintetica).

L'ampio ed approfondito profilo storico tracciato da Pisapia permette di ricostruire, con dovizia di particolari, gli intricati percorsi sfociati in una sorta di « alleanza » tra giuristi e sociologi, che hanno assegnato alla criminologia il ruolo di scienza conoscitiva a carattere causale-esplicativo.

L'analisi critica di Pisapia vuole sottolineare come la definizione della criminologia come scienza interdisciplinare-multidisciplinare porta a distinguere una criminologia clinica da una sociologia criminale, che vanno a confluire nella criminologia generale, e come questa impostazione sia il prodotto di una logica che iscrive ogni singola disciplina all'interno di uno schema che individua la norma giuridica quale proprio elemento costitutivo.

Gli interrogativi ai quali si cerca di dare una risposta riguardano la specificità dell'oggetto di una criminologia così intesa e la possibilità di considerare risolto il problema della sua autonomia.

La criminologia clinica, per esempio, che ha raccolto l'eredità ideale della concezione originaria dell'antropologia criminale, si pone quale disciplina medica a carattere clinico per delineare, attraverso lo studio della personalità del singolo criminale, i fattori individuali considerati causa o concausa dell'azione delittuosa. Si è, dunque, di fronte ad una disciplina eziologica che si propone di applicare programmi di intervento individualizzati a fini rieducativi e risocializzativi. Essa adotta, dunque, quale griglia metodologica il concetto di personalità. Ma l'elaborazione delle tipologie criminologico-cliniche è costruita su un ristretto campione di soggetti già selezionati dalle agenzie di controllo sociale. L'interesse del clinico si concentra, infatti, sulla personalità di chi ha infranto le norme penali ed è già stato rinchiuso in carcere o in ospedale psichiatrico. Appare evidente, dunque, come il referente giuridico qualifichi « a priori » l'ambito in cui si colloca la criminologia clinica.

Anche se con sfumature diverse, il contributo dei giuristi non sembra contraddire, a giudizio dell'Autore, l'impianto teorico accettato dai criminologi clinici. I giuristi, che appaiono i più convinti assertori dell'autonomia della criminologia, auspicano una disciplina funzionale al progresso del diritto, che sappia coordinare e sistemare sempre meglio le nuove conoscenze sulla realtà delittuosa e sui soggetti che ne sono i protagonisti. Si ferma, così, che tra diritto penale e criminologia deve sussi-

stere un rapporto di articolata collaborazione mirata a conferire concretezza al diritto penale. Ma la pretesa di attribuire dignità di scienza alla criminologia va stemperandosi se si rileva come, ancora una volta, l'oggetto della disciplina sia « dato » dal diritto penale.

La sociologia criminale — a parere di Pisapia — acquista con Grispigni, più che con Ferri, spessore analitico e sistematizzazione coerente, ponendosi quale dottrina teoretica che tenta di comprendere la criminalità totale degli aggruppamenti umani, considerata nel complesso di tutte le sue cause. La differenza tra sociologia criminale e antropologia criminale assume qui un rilievo teorico rimarchevole, in quanto Grispigni si propone, in sostanza, di ridefinire sociologicamente il concetto giuridico di reato. Ma questa posizione secondo Pisapia, permette solo di rendere « concreta » sociologicamente la conoscenza del reato giuridicamente inteso e non consente, invece, di giungere ad una nuova ed autonoma definizione criminologica di reato.

Il pensiero di Ferri e Grispigni, punti di riferimento nello sviluppo del pensiero positivista in criminologia, conserva piena attualità se si affrontano in chiave ermeneutica i compiti dell'attuale sociologia criminale.

La « nuova sociologia criminale » o « criminologia critica » o « nuova criminologia », pur ponendosi in duplice antitesi rispetto alla criminologia positivista (spostamento dell'approccio teorico dallo studio dell'autore alle condizioni oggettive della devianza e spostamento dalle cause della devianza ai meccanismi socio-istituzionali di costruzione del ruolo di deviante), rischia di confermare, — secondo l'Autore — le conclusioni di Ferri circa il rapporto tra scienza criminologica e diritto penale.

La criminologia critica, infatti, ha creduto sufficiente, per giustificarsi quale scienza criminologica, contrapporre al paradigma eziologico quello del controllo sociale. Il risultato positivo è stato quello di ampliare la prospettiva di analisi dell'approccio eziologico; ma, in realtà, identificare il proprio oggetto di studio nei processi di definizione della devianza avente rilevanza penale non significa altro che concepire il concetto di devianza come concetto normativo ed accogliere, di conseguenza, il normativo-giuridico quale elemento fondante la propria dimensione conoscitiva. In questa prospettiva, infatti la definizione legale di criminalità non rappresenta più, a differenza di quanto avviene per la criminologia clinica, il punto di partenza e di selezione per ricostruire il soggetto secondo tipologie cliniche, ma diviene l'oggetto del discorso conoscitivo, l'oggetto del sapere. La nuova criminologia, pur proponendosi quale obiettivo generale di porre sotto accusa i gangli del dirit-

to penale, non sembra in grado di spezzare la logica che rimanda al normativo-giudirico quale privilegiato filtro selettivo del reale.

Tutto ciò permette di affermare che, al di là di una accettata nozione semantica, il problema fondamentale della criminologia rimane ancor oggi aperto.

A giudizio di G. V. Pisapia, infatti, la questione dell'autonomia dell'oggetto e, quindi, del metodo, è stata fino ad ora arbitrariamente risolta in quella della definizione.

Una concezione della criminologia quale scienza indipendente ma sintetica cade, in sostanza, in un duplice errore: da una parte considera definitivamente fondata una scienza sulla scorta di un oggetto « dato » da altra disciplina, dall'altra ritiene ancora oggi valide epistemologie ormai prive di ogni fondamento (è caratteristica della fine Ottocento la concezione della globalità del sapere scientifico, con un logico disinteresse per il problema dell'autonomia disciplinare).

Se, in definitiva, il sapere criminologico si è sviluppato e organizzato secondo modelli definitori propri della norma giuridica penale, andare alla ricerca della criminologia significa, per l'Autore, abbandonare questo approccio « riduzionista » ed individuare una nuova dimensione conoscitiva in cui far rientrare variabili analitiche non ancora prese in considerazione dalle scienze che fino ad oggi si sono costituite come criminologiche.

Pisapia propone dunque un cambiamento di prospettiva che tenta di andare al di là del semplice « perfezionamento » di nozioni e metodologie tradizionali.

Il suo sforzo è diretto alla creazione di un ambito conoscitivo e metodologico che discende da una diversa epistemologia.

Punto di partenza della criminologia è, infatti, « il momento in cui l'insieme delle regole e delle norme che circondano l'individuo nella sua vita quotidiana diventano momento problematico, in quanto l'ordine e l'organizzazione del quotidiano dell'individuo vengono spezzati ».

La nuova dimensione paradigmatica si propone allora di ricercare strumenti analitici utili ad individuare le modalità e i processi che fanno della realtà quotidiana un'area problematica per il soggetto.

Pisapia ripercorre le strade aperte da contributi provenienti da diverse aree culturali (la sociologia fenomenologica di Berger e Luckmann, la sociologia della vita quotidiana di Lefebvre e della Heller, per citare solo alcuni nomi) ed individua nella vita quotidiana quel livello di realtà che mostra il coesistere di tutti gli atteggiamenti possibili.

La vita quotidiana, intesa nella sua totalità, è il luogo in cui si riproduce tutto il sistema sociale, è il sostrato in cui si collocano le azioni soggettive e oggettive, le condotte dotate di senso, il flusso continuo dei rapporti intersoggettivi, l'accettazione o il rifiuto delle regole.

Lo spunto originale che si delinea con questa prospettiva va individuato nella possibilità di analizzare un livello normativo (il normativo-quotidiano), rappresentato dall'insieme delle regole che sono costitutive della vita sociale dell'individuo e dell'esistenza stessa della società.

Aprire le porte allo studio di questa area conoscitiva non permette, tuttavia, ancora di parlare di autonomia della criminologia dal diritto penale, dall'antropologia criminale e dalla sociologia criminale.

Lo sviluppo di appropriati strumenti metodologici in grado di operare su frammenti criminologicamente significativi del quotidiano dovrà dimostrare come i livelli di normatività rappresentati dal normativo-giuridico e dal normativo-clinico assumono un significato per l'individuo solo se si riesce a cogliere la complessità che sta a monte dei fenomeni codificati (criminalità e devianza).

La criminologia continuerà così ad occuparsi di criminalità e devianza, non in quanto categorie a se stanti, ma solo quali momenti successivi di un percorso che inizia e si conclude con l'analisi dei processi sociali che determinano una frattura nell'area del normativo-quotidiano.

Per Pisapia, dunque, la criminologia si pone l'obiettivo di « esaminare le modalità con cui (queste) regole si intersecano con la vita dell'individuo o del gruppo, e il significato di queste modalità ».

Questa affermazione sancisce il definitivo distacco dalla concezione della criminologia intesa come scienza eziologica e garantisce la possibilità di una criminologia come scienza a carattere normativo.

Il problema della cosiddetta « normatività » della scienza è oggetto di dibattito che investe tutte le scienze sociali. E' da osservare che l'espressione « scienza normativa » può essere intesa in modi diversi. La possibilità di confrontarsi con più significati avrebbe richiesto, a nostro avviso, una disamina più articolata di questa tematica.

Il termine « scienza normativa » sembra acquistare, nel lavoro di Pisapia due significati tra loro diversi: scienza che « scopre » le norme che regolano la vita quotidiana e scienza che « valuta » queste stesse norme a tutti i livelli della loro codificazione.

A noi sembra che questa proposta possa porsi come valida prospettiva se sarà effettivamente in grado di delineare in maniera organica i rapporti tra l'oggetto della criminologia e quello di scienze quali il diritto, la sociologia criminale e la criminologia clinica.

Un volume come quello di Pisapia fornisce l'occasione ideale per ridiscutere le possibilità teoretiche di una scienza sociale che, fino ad oggi, non ha saputo sottrarsi ad una logorante posizione di subordinazione e di ausiliarietà (*Adolfo Cerretti*).

A. SCALA - E. LUPO, *I luoghi della follia.* Suppl. 1982 di *Ospedale Psichiatrico.*

In questi ultimi anni la discussione sugli ospedali psichiatrici, la cui chiusura è stata sancita dalla Legge n. 180 del 1978, è tornata a galla con riferimento a un «nostalgico passato». In relazione a ciò, il saggio di Scala e di Lupo ripropone al lettore quelle teorie, fatti ed esperienze che hanno contribuito a determinare il superamento della struttura manicomiale quale « luogo di cura » per il malato mentale.

Le funzioni che principalmente ha svolto nel tempo l'O.P. sono state: l'allontanamento del malato dalla sua storia e la sua custodia in specifiche strutture.

Lo stesso studio dell'architettura asilare, come evidenziano gli AA., far risaltare come essa fosse stata concepita in funzione degli scopi di controllo e isolamento. L'organizzazione interna dei reparti è sempre stata simile per i vari manicomi al di là delle dimensioni, così come quasi sempre la collocazione topografica ha privilegiato le periferie delle città.

Queste regole comuni sono in linea con quella che alcuni autori ritengono sia la legge dominante delle istituzioni: l'omeostasi; per cui nulla deve cambiare, al massimo sono ammessi solo quei cambiamenti che lasciano inalterate relazioni e funzioni.

Le caratteristiche di segregazione e rigidità dell'O.P. si manifestano come elementi non terapeutici. Il « matto » viene a perdere con l'istituzionalizzazione il diritto al proprio « spazio vissuto », « al proprio territorio ».

Spazio e territorio ci qualificano come esseri liberi, capaci di poter stabilire una distanza tra il Sé e gli altri e allo stesso tempo aprire i confini di questo nostro territorio soggettivo all'altro.

Il possesso di un proprio spazio vissuto permette di gestire due bisogni fondamentali dell'uomo: il bisogno di sicurezza (ricerca dell'altro) e il bisogno di indipendenza (libertà, autonomia).

Noi viviamo e agiamo in base a rapporti di distanza e vicinanza (rapporti spaziali), per cui la loro assenza determina una regressione dell'Io all'interno di uno « spazio senza confini ».

Se lo stesso disturbo psicopatologico presenta alterazioni dello spazio vissuto, una modalità di vita quale quella del manicomio risulta non solo non idonea come cura, ma elemento ulteriormente scatenante per la patologia del soggetto.

Gli AA. portano ad esempio il caso dello schizofrenico, la cui sindrome implica un retrocedere a tappe antecedenti della maturazione evolutiva dell'Io.

Il soggetto schizofrenico non differenzia più se stesso dal mondo, non mantiene più la distanza (vissuta) dagli altri, non realizza quindi il « proprio spazio vitale ». Questo stato di « impoverimento spaziale » sarà certamente rinforzato dalla struttura coartante e impersonale del manicomio, dall'assenza di una vita affettiva, ricreativa ecc.

L'istituto manicomiale sottrae, quindi, attraverso questo processo di « espropiazione » di se stessi, la coscienza del proprio vissuto in senso fisico (alienazione del proprio corpo) e sociale (rapporti con l'altro).

Il valore del saggio in questione è non soltanto nell'analisi del significato antiterapeutico che l'internamento nel manicomio assume per il malato, bensì nel delineare attraverso le tre appendici del libro, «L'ieri, l'oggi, il domani», (corredate da materiale figurativo e fotografico), come il processo di deistituzionalizzazione può evolversi verso soluzioni politiche e sociali piuttosto che regredire a forme e modalità ormai non più efficaci sul piano pratico ed ideologico.

L'architettura, alla luce delle considerazioni fatte sulla importanza dello « spazio » nella strutturazione delle relazioni dell'io, costituisce una disciplina di grande ausilio per le scienze umane e psichiatriche. Essa, può, infatti, a giudizio degli autori, essere proficuamente usata nel processo di costruzione di spazi e strutture aperte che corrispondano a scopi terapeutici.

Parlare dei servizi alternativi al manicomio vuole dire programmare una serie di interventi differenziati che prevedano dal momento della crisi acuta allo svincolo. A tal proposito gli autori portano alcuni esempi pratici di strutture progettate nell'area urbana napoletana.

La carenza delle strutture e dei servizi, che dovevano costituire l'alternativa al manicomio durante la fase di progressivo

reinserimento del malato nella società, ha costituito fino ad oggi un grosso impasse nella attuazione della legge n. 180.

L'intento degli operatori del campo psichiatrico va, pertanto, indirizzato alla realizzazione di queste « alternative territoriali » che avranno significato solo se sorrette da una precisa volontà politica (*Rossella Castellani*).

G. BELLAVISTA - G. TRANCHINA, *Lezioni di diritto processuale penale*. VIII edizione, Giuffré, Milano, 1982, pagg. 902.

La ottava edizione del manuale di procedura penale del compianto prof. Girolamo Bellavista, integrato e aggiornato ad opera del prof. Giovanni Tranchina, non richiede una presentazione specialmente approfondita. Trattasi invero di una opera classica, la quale, nel ristretto panorama delle trattazioni istituzionali consimili, si segnala per chiarezza espositiva, completezza della sistematica in aderenza al modello segnato nel codice del 1930. Una accurata opera di revisione rende il testo in linea con le più recenti modifiche legislative, fino alla legge 12 agosto 1982, n. 532 sui Tribunali della libertà.

Non intendiamo, dati i ristretti margini di questa nota, addentrarci a valutare le posizioni concettuali sostenute nel testo (per esempio in tema di azione penale, di rapporto giuridico processuale o di natura dell'organo di accusa).

Nondimeno, fedeli al proposito che informa questa rubrica di recensioni, di individuare i destinatari dell'opera, dovrà rilevarsi come dallo stesso titolo dell'opera divisa in 52 Lezioni, possa evincerarsene origine ed oggetto: vale a dire il corso istituzionale di diritto processuale penale nelle facoltà giuridiche delle Università.

Lo stesso taglio della analisi, che è priva di riferimenti dottrinali e di giurisprudenza a piè di pagina (mentre una ampia bibliografia correda il testo (pagg. 751-870), conduce alla medesima conclusione. Che identifica, in questi anni di fervide riflessioni sul destino del processo penale, strumento insostituibile di affermazione delle libertà individuali, il più serio limite dell'opera. Spiace, ad esempio, che alla legge delega per la riforma del codice del rito penale siano dedicate solo scarne osservazioni: di modo che, riferendoci sempre ai corsi di insegnamento universitario, i docenti si vedano costretti ad integrare il testo con analisi collaterali, ma allo stato indispensabili, ovvero a costituire un corso istituzionale e un corso per progrediti su base monografica (*S. F.*).

AA.VV., *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra. Quaderni di Questione Giustizia*, Angeli, Milano, 1982.

Il volume contiene gli atti del 5° Congresso di magistratura democratica e rappresenta nella molteplicità delle articolazioni e dei punti di osservazione, un punto di riferimento importante, anche se, nel momento in cui scriviamo, già in qualche misura « datato ». Ne trattiamo in questa sede perché, nella analisi collettiva che viene proposta, gli aspetti penalistici e criminologici prevalgono sulle indagini di carattere politico o sociale. Rispetto a queste ultime non sempre e facilmente può esserci d'accordo. Dove, per esempio si afferma che il « terrorismo italiano è l'unico terrorismo politico di sinistra europea con carattere di massa » (Bolaffi). Lo scarso seguito che le varie organizzazioni eversive sono riuscite a procurarsi denota, oltre ogni analisi, l'infondatezza di tale affermazione. Ed egualmente non convincono — dove le prove? — le osservazioni di Boato circa l'adozione sistematica della tortura da parte di organi di polizia, in ispecie nel periodo del rapimento Dozier. Se violazioni vi sono state, queste sono da valutare in un globale contesto di permanente difficoltà di attuazione di alcuni indirizzi costituzionali, rese più drammatiche dalla emergenza. Ed analogamente, il problema carcerario, la mancata risposta alle attese destate dalla Riforma del 1975 deve essere affrontato in un quadro non dissimile da quello che irresistibilmente emerge dalla sopravvenuta modificazione delle condizioni legittimatrici di una normazione di emergenza.

E' dunque giustificata e consona al nuovo clima la domanda « se dal punto di vista dei valori di libertà e di eguaglianza » sia di per sé fondata « l'incriminazione dei comportamenti di chi si associa in modo organizzativamente idoneo a compiere atti di violenza per finalità di eversione politica » (Pinatelli). E sotto questo aspetto al requisito della *legalità* (sotto questo profilo i reati associativi di associazione a delinquere e banda armata non hanno incontrato serie censure di costituzionalità) si aggiungono i profili della materialità e della offensività, ad escludere che possa essere punito un mero atto di disubbidienza o di infedeltà al legislatore. Ma a questo proposito occorre precisare, giacché sembra che sul punto il dibattito non rechi ad approdi sufficientemente certi, che l'apprezzamento in termini di offensività e di materialità del reato non può ovviamente condurre alla disapplicazione della norma che ad avviso del giudice non risulti provvista di siffatte intrinseche qualificazioni. Si tratterà pertanto non già di un limite negativo all'opera di interpretazione materiale, che con tali premesse verrebbe ad essere creatrice di diritto, ma se mai di un indirizzo rivolto

al legislatore per la individuazione delle linee di una futura politica criminale in materia di terrorismo e di violenza politica. E come indicazione di fondo si precisa — il notista non può che dirsi d'accordo — che « sarebbe del tutto contraria alla Costituzione la repressione di comportamenti consistenti in semplici manifestazioni di idee anche le più radicali, rivoluzionarie e violente (al di fuori ovviamente delle ipotesi di istigazione diretta ed immediata ad azioni violente)».

Altra questione, di importanza non secondaria rispetto a quella del quadro normativo, risiede nel genere di reazione che l'apparato giudiziario e il sistema processuale sono stati in grado di offrire. Il volume non manca di spunti interessanti sulla questione. Secondo De Ruggiero v'è da riscontrare un effetto positivo consistente nel miglioramento in efficienza della polizia giudiziaria, nella assunzione di responsabilità dirette nella ricerca delle prove da parte dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori, nel coordinamento che si è istituito tra giudici i quali si occupano di terrorismo e che su tale esempio si va estendendo ad altri campi. Ma nondimeno sono forse prevalenti gli aspetti negativi individuati nella insostenibile durata dei processi c.d. di ricostruzione storica, che vedono imputati centinaia di persone, nella estrema difficoltà del controllo sui terroristi in carcere, nei patteggiamenti imposti — non di rado anche nelle istruttorie — dalla normativa sui pentiti.

Ma sul rapporto tra magistrati e terrorismo (che è poi il tema dominante del Convegno e del volume che ne raccoglie gli atti) c'è molto di più Non è chiaro in realtà quale sia il giudizio espresso da G. Scarpari sul « caso 7 aprile ». Osserva l'A. che quando Calogero « inizia questo processo il fenomeno Autonomia e quello di Autonomia organizzata in particolare sono pressoché sconosciuti alla cultura politica dominante, soprattutto a quella dei partiti della sinistra storica... eppure malgrado questo vuoto culturale il p.m. padovano, indagando soprattutto sugli scritti ed i documenti acquisiti agli atti, perviene a due importanti acquisizioni, allora da molti sottovalutate: il carattere non spontaneo, ma invece realmente organizzato dello spezzone padovano dell'Autonomia oggetto dell'inchiesta; e la riconducibilità di tutta una serie di sigle, apparentemente riferentesi a gruppi diversi e non comunicanti ad una organizzazione unica, centralizzata ». E poiché di questa intuizione i successivi sviluppi dell'inchiesta hanno fornito prove Scarpari: « qui non si tratta del riproporsi del tradiziobra che la valutazione sulla inchiesta e sul suo titolare debba essere incondizionatamente positiva.

Ma l'A. si trova subito dopo a precisare che vi è stato un modo nuovo di procedere, basato essenzialmente su ipotesi di lavoro automaticamente tradotte in atti dalla immediata rile-

vanza penale. Non solo, ma con il rinvio a giudizio di quasi tutti gli imputati nella primavera del '78 si chiude la fase più importante della inchiesta giudiziaria, ma se ne apre un'altra condotta dalla stampa e diretta, in via di supporto a quella giudiziaria, a criminalizzare l'intera area della autonomia. Scrive Scarpani: « qui non si tratta del riproporsi del tradizionale intreccio magistratura-stampa, legato alla violazione pilotata del segreto istruttorio, né soltanto della gestione strumentale di un processo da parte della stampa interessata. La novità del rapporto che qui si instaura — e che tanta rilevanza acquisterà dopo il 7 aprile — è data dal fatto che ora è il magistrato che diviene protagonista, che direttamente orienta l'opinione pubblica, che spende una credibilità che nessun giornalista sarebbe mai in grado di vantare. Il giudice è imparziale per definizione, sa cose che nessun altro conosce, è poi, nel caso concreto, un magistrato di provata fede democratica. Logico, quindi che le sue dichiarazioni diventino subito verità ufficiali ».

Appare evidente, anche se lo specifico dell'analisi è diverso, come sia qui in giuoco la posizione istituzionale della magistratura italiana negli anni dell'emergenza. Se debba considerarsi un fisiologico portato della crisi (quindi da assecondare, o in ogni caso da non contrastare) l'assunzione da parte dei giudici di funzioni di rilevanza politica, tali da condizionare gli sviluppi della politica legislativa. E invero strumenti quali la carcerazione preventiva, sono stati funzionalizzati alla ricerca di prove mancanti anche come mezzo di pressione sugli arrestati perché collaborino, mentre spesso le opinioni dell'inquirente hanno fatto aggio sulla verità — o sulla non verità — emergente dalle istruttorie. La valutazione finale — di fronte al silenzio « lungo e imbarazzato » di gran parte dei magistrati democratici — non può che essere sostanzialmente sfavorevole.

Anche se, occorre precisare, all'interno dell'area culturale che ha espresso le posizioni che si vuole qui commentare non mancano differenze nella indicazione della linea e della prassi: così a Violante il quale afferma che « battaglie nuove non possono essere combattute con vecchie panoplie » obietta Borré che la « caratteristica di tali leggi è proprio quella di essere vecchie, di muoversi in una logica che è per definizione un ritorno indietro » (*S. F.*).

LEGISLAZIONE

LEGGE 23 dicembre 1982, n. 936.

(*pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 28 dicembre 1982*).

Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 1.

Nell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo comma, le parole: «possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato» sono sostituite dalle seguenti: «possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria».

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come riformulato dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-*quinquies* e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché negli articoli 10-*ter* e 10-*quater*, è rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.

Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza

o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, è effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi».

Art. 3.

All'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente articolo 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10-*ter* e 10-*quater*. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Ad informazione ricevuta le prefetture provvedono a comunicare tempestivamente i provvedimenti dai quali scaturiscono le decadenze, le sospensioni o le revoche di diritto, previste negli articoli 10, 10-*ter* e 10-*quater* della presente legge, agli organi ed enti individuati nel decreto di cui al primo comma e che abbiano sede nelle rispettive province.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma».

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura.

Art. 4.

A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo è punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, sopracitata, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 5.

All'articolo 417 del codice penale le parole: «per il delitto preveduto dall'articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 14.

(*pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 27 del 28 gennaio 1983*).

Proroga, con modificazioni, della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

Articolo unico

Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è prorogato fino al 30 giugno 1984.

Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 3 marzo 1983, n. 65.

(*pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 73 del 16 marzo 1983*).

Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge.

A decorrere dalla stessa data è istituito un supplemento dell'indennità di cui al precedente comma nella misura mensile di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

Art. 2.

Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita una indennità di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nell'importo mensile di L. 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di L. 100.000 per il restante personale militare e civile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TABELLA

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	263.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	263.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	245.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale e qualifiche corrispondenti	150.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	140.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	145.000
	Aiutante alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	135.000
Pers./Operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	130.000

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate dal 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

LEGGE 29 aprile 1983, n. 167.

(*pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 10 maggio 1983*).

Affidamento in prova del condannato militare.

Art. 1.

Affidamento in prova del condannato militare

Il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguìta da misura di sicurezza detentiva può essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3.

L'affidamento in prova è escluso:

per reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94;

per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;

per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Art. 2.

Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare

Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena, qualora possa presumersi che la vita nella comunità militare o le sole prescrizioni, nei casi di affidamento ad un ufficio o ente pubblico o al servizio sociale, siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare, l'ufficio o ente pubblico o il servizio sociale riferiscono ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propongono, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento può essere revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Art. 3.
Modalità per l'affidamento in prova del condannato militare

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova si osservano le disposizioni del precedente numero 1.

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio.

Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.

Art. 4.
Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare

La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita alla sezione di sorveglianza, di cui all'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

Art. 5.

Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza

Il periodo di osservazione della personalità è limitato ad un mese quando la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza.

Art. 6.

Procedimento di sorveglianza

Per il procedimento di sorveglianza si applicano in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

Art. 7.

Modalità per l'espletamento dell'osservazione

L'osservazione della personalità, di cui al precedente articolo 2, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento militare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore.

In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionati alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni.

In caso di necessità, su motivata richiesta del comandante dello stabilimento militare di pena e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi di cura convenzionati.

Art. 8.

Legittimazione alla richiesta del beneficio

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonché proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando dello stabilimento predetto, dal medico militare, da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7 e dall'educatore.

Art. 9.

Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza

Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Giudizio direttissimo

Per i reati di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale.

Art. 11.

Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 (MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA') E DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575 (DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA)

(*pubblicato* nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 162 del 15 giugno 1983*).

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423.

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Art. 1.

1) Possono essere diffidati dal questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento (1);

4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso *o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse* (2);

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

2) Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1) Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

2) Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

3) Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia trodotto al luogo del rimpatrio.

---

(1) La successiva parte del numero è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte costituzionale 22 dicembre 1980, n. 177).

(2) Numero integrato dall'articolo unico della legge 22 novembre 1967, n. 1176.

Art. 3.

1) Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

2) Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

3) Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune (3).

4) Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia (4) .

Art. 4.

1) Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il questore nella cui provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia.

2) Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale.

L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore (5).

3) Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

---

(3) Commi sostituiti all'originario terzo comma dall'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(4) Commi sostituiti all'originario terzo comma dell'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(5) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore» (Corte costituzionale 5 maggio 1970, n. 76).

4) Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

5) Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

6) Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

7) Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

8) Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Art. 5.

1) Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

2) A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

3) In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere

e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in cose di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

4) Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province.

5) Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

6) Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 6

1) Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'art. 4, secondo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

2) Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia trodotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza (6).

Art. 7.

1) Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicato al questore per l'esecuzione.

2) Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

3) Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

---

(6) Comma aggiunto dall'art. 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 7-*bis*.

1) Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

2) La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4.

3) Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

4) Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

5) Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6) Del decreto è altresì data notizia, a mezzo del telefono e del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio (7).

Art. 7-*ter*.

La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (7).

Art. 8.

1) I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

---

(7) Articolo aggiunto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2) All'uopo, il questore trasmette entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'art. 4.

3) Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Art. 9.

1) Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2) Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

3) In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (8).

4) Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 10.

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 11.

1) La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2) Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sor-

(8) Commi sostituiti dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 al primo comma del testo originario. Il nuovo secondo comma è stato poi ulteriormente sostituito dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

veglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena (9).

Art. 12.

1) La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2) Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune.

3) L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

Art. 13.

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

(9) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente» (Corte costituzionale 21 maggio 1975, n. 113).

LEGGE 31 maggio 1965, n. 575.

Disposizioni contro la mafia.

Art. 1.

La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 2.

Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4 della legge precitata.

Art. 2-*bis*.

1) Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonché se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

2) Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3) Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale (2).

---

(2) Articolo aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successivamente modificato dall'art. 1 legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Art. 2-*ter*.

1) Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

2) Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3) Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

4) Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

5) Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

6) I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma (3).

---

(3) Articolo aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 2-*quater*.

1) Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

2) Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi (3).

Art. 2-*quinquies*.

1) Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.

2) I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.

3) Le spese relative alle garanzie previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

4) Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59 (4).

Art. 3.

Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravità preveduti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del tribunale può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune diverso da quello di residenza fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

---

(4) Articolo aggiunto dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, introdotto dalla legge di conversione 12 ottobre 1982, n.726 (art. 1).

Art. 3-*bis*.

1) Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

2) Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

3) Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

4) Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

5) Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

6) In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

7) Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

8) Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari (5).

Art. 3-*ter*.

1) I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2) Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3) I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente, sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (5).

Art. 4.

1) Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il fermo regolato dall'articolo 238 del codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2) Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

Art. 5

L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione di comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (6).

---

(5) Articolo aggiunto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(6) Testo risultante a seguito della sostituzione operata dall'art. 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e della successiva modifica a questo apportata dall'art. 2-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, introdotto dalla legge di conversione 12 ottobre 1982, n, 726 (art.1).

Art. 6.

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

Art. 7.

1) Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

2) In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3) Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva (7).

Art. 8.

Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplondenti; se già furono concesse devono essere revocate.

Art. 9.

Le pene stabilite dalla legge per l'omessa denuncia d'armi e per l'abusivo porto di esse sono triplicate ove si tratti di fucile mitragliatore o fucile a canne mozzate o bombe o altre materie esplodenti detenuti o trasportati da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione con provvedimento definitivo.

Art. 10.

1) Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

(7) Articolo sostituito dall'art. 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2) Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.

3) Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte, e se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi.

4) Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-quinquies e delle autorizzazioni dei subappalti di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché negli articoli 10-ter e 10-quater, è rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.

5) Il rilascio all'amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, è effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi (8).

Art. 10-*bis*

1) Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

(8) I primi tre commi dell'articolo sono stati sostituiti all'originario comma unico dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646. I successivi due commi sono stati aggiunti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

2) Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente articolo 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10-ter e 10-quater. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

3) I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

4) I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

5) Ad informazione ricevuta le prefetture provvedono a comunicare tempestivamente i provvedimenti dai quali scaturiscono le decadenze, le sospensioni o le revoche di diritto, previste negli articoli 10, 10-ter e 10-quater della presente legge, agli organi ed enti individuati nel decreto di cui al primo comma e che abbiano sede nelle rispettive province.

6) Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

7) Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

8) Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

9) Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente (9).

Art. 10-*ter*.

1) Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordati, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

2) La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

3) Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter (10)

Art. 10-*quater*.

1) Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-ter, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

2) I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con

(9) Articolo aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successivamente modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, che ha sostituito al secondo comma del testo originario gli attuali commi 2-6.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

3) Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter (10).

Art. 10-*quinquies*

1) Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2) Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno (11).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

(11) Articolo aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'art. 2-*quater* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, introdotto dalla legge di conversione 12 ottobre 1982, n. 726 (art.1).

APPENDICE
ESTRATTO DI LEGGI CONCERNENTI LA STESSA MATERIA

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152.

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

Art. 18.

I) Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

II) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

III) E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.

Art. 19.

1) Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

2) Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

Art. 20.

Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 18 e 19 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

Art. 22.

1) Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera di-

sponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

2) Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

3) La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Art. 23.

1) Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2) Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

3) Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

Art. 24.

1) La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

2) Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

LEGGE 13 settembre 1982, n. 646.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Art. 16.

1) Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-*bis* del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

2) Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-*bis* del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-*ter* e 226-*quater*, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

3) Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

4) Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Art. 21.

1) Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

2) L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3) Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro novanta giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto (1).

Art. 22.

1) L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

2) In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

Art. 23.

1) Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575».

---

(1) Il primo e il terzo comma sono stati sostituiti dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, introdotto dalla legge di conversione 12 ottobre 1982, n. 726 (art. 1). Si riporta, in quanto connesso, l'art. 4 della legge 23 dicembre 1982, n. 936: «A modifica e integrazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo è punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, sopracitata, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto».

2) Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: «o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».

3) Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa».

4) Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 (2).

Art. 24.

1) Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

2) La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-*ter* e dall'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

Art. 25.

1) A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

---

(2) La legge 10 febbraio 1962, n. 57 ha per oggetto «Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori» ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 2 marzo 1962.

2) Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* e nel secondo comma dell'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3) Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

4) Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai suttufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Art. 26.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 27.

Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 28.

1) La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2) Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva, si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi; Direzione generale dei servizi civili;

Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili e Direzione generale istituti di prevenzione e di pena;

Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato;

Ministero della difesa;

Ministero dei lavori pubblici;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ministero dei trasporti;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ministero della marina mercantile;

Ministero per i beni culturali e ambientali;

corti d'appello e loro sezioni staccate;

prefetture;

questure e commissariati distaccati della polizia di Stato;

organi centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

intendenze di finanza di Torino, Milano, Roma e Caserta;

Azienda nazionale autonoma strade statali;

provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e relative direzioni compartimentali;

Azienda di Stato per i servizi telefonici e relativi ispettorati di zona;

Istituto postelegrafonici;

università degli studi;

Cassa per il Mezzogiorno;

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

comuni;

provincie;

regioni;

provincia di Trento;

provincia di Bolzano;

consorzi A.S.I. nel Mezzoggiorno;

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;

enti e consorzi portuali;

enti e consorzi aeroportuali;

Consiglio nazionale delle ricerche;

Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL;

Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA;

Istituto centrale di statistica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1983.

(*pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 215 del 6 agosto 1983*).

Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Viste le richieste pervenute da amministrazioni statali e da enti pubblici per l'utilizzazione di personale temporaneo al fine di fronteggiare le rispettive imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori della giustizia, della sanità, delle finanze, dell'ordine pubblico, dei servizi postali, dei servizi di pertinenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei servizi operativi della Croce rossa italiana per la collettività e dell'Enel;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato e dalle amministrazioni locali;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale delle amministrazioni e degli enti predetti, al fine di consentire ai medesimi di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussiste, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia, fermo restando quanto in precedenza disposto, può procedere all'assunzione in via temporanea di un ulteriore contingente di cento vigilatrici penitenziarie.

Il Ministero predetto può altresì richiedere l'assunzione in via temporanea di cento custodi di case mandamentali nei comuni sedi di dette carceri, rimborsando ai comuni medesimi gli oneri relativi, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469.

Artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (*Omissis*)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1982.

(*pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 291 del 21 ottobre 1982*).

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1983.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1983 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

entrate previste . . . . . L. 4.360.000.000

spese previste . . . . . » 4.360.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte di conti.

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1982.

(*pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 15 del 17 gennaio 1983*).

Proroga del coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato il permanere di gravi ragioni di sicurezza;

Considerato che l'Amministrazione penitenziaria non dispone ancora di un adeguato numero di istituti rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Ritenuta la perdurante necessità che i servizi istituzionali svolti dall'Amministrazione penitenziaria all'esterno degli istituti di pena siano integrati mediante l'eccezionale e temporaneo concorso di reparti delle forze di polizia e che il coordinamento ed il controllo dei relativi interventi vengano attuati a livello centrale;

Visti l'art. 1 nonché il capo IV del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; gli articoli 52, 54 e 56 del regolamento organi-

co dell'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 e successive modificazioni; l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni del decreto ministeriale 4 maggio 1977, prorogate con decreto ministeriale 25 novembre 1980, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1984.

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1982.

(*pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *n. 21 del 15 novembre 1982*).

Soppressione di Sezioni per detenuti T. B. C.

Con decorrenza dal 1° luglio 1982 viene soppressa la sezione per detenuti T.B.C. presso la Casa circondariale di Torino. Il direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

DECRETI MINISTERIALI 12 giugno 1982.

(*pubblicati nel* Bollettino Ufficiale *n. 21 del 15 novembre 1982*).

Istituzione di Sezioni di Case di reclusione.

Con decorrenza 1° giugno 1982 è istituita presso la Casa circondariale di Cosenza una sezione di Casa di reclusione. Il direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Con decorrenza 1° luglio 1982 è istituita presso la Casa circondariale di Salerno una sezione di Casa di reclusione. Il direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1983.

(*pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *n. 6 del 31 marzo 1983*).

Quota di mantenimento a carico dei detenuti per l'anno finanziario 1983.

La quota media di mantenimento da recuperare a carico dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica è fissata, per l'anno finanziario 1983, in L. 1.400 per giornata di presenza.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1983.

(*pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 293 del 25 ottobre 1983*).

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA DELLA DIFESA, DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TESORO

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche;

Vista la legge 4 dicembre 1981, n. 720, recante modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, emanate ai sensi dell'art. 9 della legge medesima;

Considerato che in base all'esperienza acquisita in sede di applicazione si è rivelata l'opportunità di alcune modifiche al decreto ministeriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, all'espressione «in servizio di ordine pubblico o di soccorso» è sostituita la seguente «in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso».

All'art. 4, ultimo comma, del citato decreto, alla data «1° gennaio 1973» è sostituita quella «1° gennaio 1969».

Art. 2.

All'art. 6, terzo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 sono eliminate le parole: «da sole». E' altresì soppressa la seconda parte del medesimo comma.

Art. 3.

All'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 sono apportate le modifiche che seguono:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla corresponsione della speciale elargizione di 100 milioni di lire alle famigile dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche provvede il Ministero dell'interno su domanda degli interessati. Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta nonché il rapporto di parentela del richiedente con la vittima secondo l'ordine di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. La domanda ed i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento»;

al terzo comma, parte finale, dopo la espressione:

«... dal Ministro dell'interno» è aggiunta la seguente:

«che designa altresì altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o impedimento del titolare»;

all'ultimo comma, all'espressione: «... sul nesso di causalità tra l'azione terroristica ...» è sostituita la seguente: «... sulla natura terroristica dell'azione nonché sul nesso di causalità tra l'azione e le ferite o le lesioni che hanno provocato la morte del cittadino».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle famiglie dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli che siano caduti, ma non possono essere considerati vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Art. 4.

L'art. 8 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 è sostituito dal seguente:

«Alla corresponsione dell'elargizione di lire 100 milioni ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comunque com-

porti la cessazione dell'attività lavorativa provvede, su domanda degli interessati, il Ministero dell'interno.

Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia dove si è verificato l'evento trasmette al Ministero dell'interno il rapporto di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, corredandolo del giudizio sanitario delle commissioni mediche ospedaliere, a termini del successivo terzo comma.

Qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che nel caso all'esame sia da escludere la natura terroristica dell'azione criminosa, omette, per i cittadini italiani e per gli apolidi, la richiesta del giudizio sanitario e ne fa menzione nel rapporto al Ministero che decide, sentita la commissione ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980.

Le commissioni mediche ospedaliere svolgono le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprimono il giudizio con riferimento alle categorie dalla prima all'ottava della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, percentualizzando la invalidità sulla base delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di approvazione del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta. Il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici di fiducia dell'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità di cui al comma precedente. La domanda e i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero dell'interno di acquisire il parere del collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

Il provvedimento di concessione della elargizione viene adottato sulla base del giudizio sanitario e sentita la commissione ministeriale che si pronuncia a termini dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 come modificato dall'art. 2 del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei prece-

denti articoli, resi invalidi a seguito di atti terroristici indipendentemente dal rapporto di servizio».

Art. 5.

All'art. 9 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 il primo comma è sostituito dal seguente:

«La speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, ed alle altre in essa richiamate, viene corrisposta, nei casi in cui compete alle famiglie, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n.466».

Art. 6.

All'art. 10 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 sono apportate le modifiche che seguono:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto dal n. 1) dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in misure uguali tra il coniuge superstite e i figli se a carico del defunto»;

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Per figli a carico del defunto si devono intendere quelli per i quali la vittima percepiva gli assegni familiari ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Per fratelli e sorelle conviventi a carico del defunto si devono intendere quelli che con lui convivevano all'atto del decesso e per i quali la vittima avrebbe percepito gli assegni familiari qualora si fosse trovato nelle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797»;

alla fine del terzo comma è aggiunta la seguente espressione:

«... Agli stessi fini, ove le vittime non svolgessero attività lavorativa ovvero la prestassero in forma autonoma, il giudizio sanitario previsto dal quarto comma dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la corresponsione al capo di famiglia degli assegni familiari, è effettuato dalle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980».

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 2895/5345 del 19 ottobre 1982.

OGGETTO: **Rapporti con le Autorità locali di pubblica sicurezza.**

La legge 1° aprile 1981, n. 121 — con la quale si è proceduto alla riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza — ha istitutito in ogni Provincia il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, cui spetta il compito del coordinamento di tutte le Forze di polizia e quindi anche del Corpo degli agenti di custodia.

Da quanto sopra deriva l'esigenza di una più efficace e soddisfacente collaborazione con l'Autorità locale di pubblica sicurezza al fine di prevenire e reprimere episodi suscettibili di porre in pericolo l'ordine pubblico e la stessa sicurezza degli stabilimenti penitenziari.

Pertanto — al fine di dare concreta attuazione alle esigenze sopra prospettate — si richiama l'attenzione delle SS. LL. circa la necessità di informare tempestivamente l'Autorità di pubblica sicurezza di ogni fatto od episodio avvenuto all'interno degli istituti che possa in concreto comprometterne l'ordine, la disciplina e la sicurezza, quali, ad esempio, il rinvenimento di armi, anche improprie, di esplosivi o di documenti che per il loro contenuto siano suscettibili di una più specifica valutazione o che richiedano tempestivamente indagini istituzionalmente attribuite agli Organi di Polizia.

E' opportuno altresì che le SS. LL. segnalino alla suddetta Autorità anche l'arrivo — sia pure per trasferimento provvisorio — di detenuti pericolosi al fine di consentire una più incisiva sorveglianza all'esterno degli istituti penitenziari da parte delle Forze di polizia.

Si resta in attesa di urgente assicurazione.

IL MINISTRO
CLELIO DARIDA

CIRCOLARE n. 2898/5348 dell'11 novembre 1982.

OGGETTO: **Controllo vitto. Rappresentanza dei detenuti e degli internati. Integrazione di detta rappresentanza con l'educatore.**

L'Ispettore Distrettuale di Torino ha sottoposto a questa Direzione Generale il problema relativo alla partecipazione dell'educatore alle attività della c. d. Commissione per il controllo vitto dei detenuti, prevista dal VI comma dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevando alcuni dubbi al riguardo.

In particolare sostiene l'Ispettore che l'educatore non sarebbe adatto ad espletare un servizio di natura prettamente «merceologica», del tutto estraneo alla sua formazione culturale ed ai suoi compiti istituzionali.

Ritiene questa Direzione di non condividere tale orientamento.

Il comma VII dell'art. 9 della legge 354/'75 espressamente prevede che la rappresentanza dei detenuti designata per il controllo del vitto debba essere integrata «da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto... », e non vi è dubbio alcuno che gli educatori rientrano fra il personale civile degli istituti di pena.

D'altra parte — indipendentemente dal tenore letterale della suddetta norma — non sussiste alcuna logica giustificazione per operare una discriminazione in favore degli educatori. Né vale sostenere che il controllo-vitto dei detenuti sarebbe operazione estranea alla sfera culturale dell'educatore ed aliena dai suoi compiti.

La stessa tesi, infatti, potrebbe essere validamente sostenuta dagli altri dipendenti civili (es. ragioniere capo, contabile ecc.) vanificando la norma in esame e, di fatto, costringendo il Direttore a non delegare nessuno.

Del resto un elementare principio di collaborazione — tanto più valido in una istituzione come quella penitenziaria — impone di coadiuvare il più possibile con il Direttore nel conseguimento dei fini istituzionali, anche se ciò comporti deviazioni da compiti e funzioni particolari rigidamente intesi.

Pertanto i Direttori degli istituti di pena potranno delegare, qualora lo ritengano opportuno, anche gli educatori a far parte delle commissioni di controllo vitto dei detenuti.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
BIAGIO GIANCOTTI

CIRCOLARE n. 2906/5356 del 7 dicembre 1982.

OGGETTO: **Ammissione al lavoro all'esterno dei detenuti e degli internati (artt. 21 legge 354/1975 e 46 D. P. R. 431/1976).**

Al fine di correggere talune erronee interpretazioni della vigente normativa in ordine all'istituto della ammissione al lavoro all'esterno — quali risultate anche a seguito dell'indagine disposta da questo Ministero con lettera circolare n. 663364/IST del 27/4/1981 — e al fine di fornire, quindi, precise indicazioni ai Direttori a sostegno della loro non sempre agevole opera nella

materia che ne occupa, si ritiene opportuno, nel richiamare quanto già disposto con circolari nn. 2496/4949 e 2543/4996 del 2/2/1978 e 12/7/1978, indicare con la presente circolare le procedure alle quali d'ora in poi attenersi.

Va innanzi tutto ricordato che il lavoro all'esterno non può e non deve costituire un surrogato della semilibertà, come invece spesso è avvenuto, specie quando il titolo del reato ascritto al soggetto o il tempo della pena da scontare escludono ogni possibile applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Il soggetto ammesso al lavoro all'esterno conserva, infatti, sotto ogni aspetto, lo status giuridico di detenuto o di internato, differenziandosi dagli altri detenuti o internati soltanto per le diverse modalità di esecuzione del lavoro.

Il programma di trattamento

Come noto, l'art. 46 D.P.R. 431/1976 prevede che l'ammissione al lavoro all'esterno può essere disposta solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento. Tale programma, necessario ovviamente solo per i condannati e gli internati, costituisce un presupposto ineliminabile del provvedimento in questione.

Perché un soggetto possa essere ammesso al lavoro all'esterno è necessario, quindi, preliminarmente, che il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto in cui il soggetto si trova esprima al riguardo motivata proposta, sulla base dell'osservazione compiuta e dei progressi riscontrati nel corso del trattamento. Tale osservazione sarà evidentemente più approfondita e prolungata in tutti quei casi in cui lo consigli il tipo di reato, la durata delle pena inflitta o della misura di sicurezza detentiva applicata, il tempo residuo di pena o di misura di sicurezza detentiva.

Va da sé, poi, che nelle ipotesi di soggetti ammessi al lavoro all'esterno e per i quali sia prevista una lunga durata del beneficio, è quantomeno opportuno che il suddetto gruppo si riunisca periodicamente nel corso dell'esecuzione della misura per valutarne i risultati parziali ed anche per prevedere diversi ed ulteriori sviluppi del programma di trattamento, quali, ad esempio, il suggerimento al Consiglio di disciplina della opportunità di proporre agli organi competenti la concessione di una misura alternativa alla detenzione, della grazia, della liberazione condizionale o della revoca anticipata della misura di sicurezza (art. 71 D.P.R. 431/1976).

Al fine di consentire al gruppo di osservazione e trattamento di esprimersi il più motivatamente possibile anche nei confronti di soggetti provenienti da altro istituto, ove la durata della pena da scontare lo consenta e non sia possibile desumere nulla in

proposito dagli atti dell'osservazione esistenti nella cartella personale del soggetto, andrà richiesto, anche a mezzo di fonogramma, un parere al gruppo dell'istituto di provenienza.

Il programma di trattamento contenente la previsione del lavoro all'esterno verrà inviato, come ogni altro programma di trattamento, al Magistrato di sorveglianza competente, affinché quell'organo, laddove non riscontri violazioni di diritti, lo approvi con suo ordine di servizio (art. 69 legge 354/1975).

Come già ricordato, il programma di trattamento non è invece richiesto nelle ipotesi in cui i soggetti da ammettere al lavoro all'esterno siano imputati, essendo necessario e sufficiente, in base alla vigente normativa, l'assenso dell'Autorità Giudiziaria competente (art. 46 D.P.R. 431/1976). Nel caso in cui un imputato dipenda da più autorità giudiziarie, si dovrà naturalmente richiedere l'assenso ad ognuna di esse.

Il provvedimento del Direttore

L'ammissione al lavoro all'esterno si configura decisamente come atto di esclusiva competenza del Direttore dell'istituto dove si trova il soggetto beneficiario della misura. Nell'emettere il suo provvedimento il Direttore non potrà, tuttavia, non avvalersi degli elementi e delle condizioni di ammissibilità posti in rilievo nel programma di trattamento elaborato dall'équipe. E' pertanto evidente come tale organo collegiale si collochi rispetto al Direttore come organo di consulenza che, in quanto tale, esprime giudizi e valutazioni soltanto tecniche che il Direttore, quindi, potrà disattendere in tutto o in parte in relazione alla visione globale dell'istituto che, per definizione, appartiene a lui soltanto.

Va tuttavia posto in risalto che il Direttore dell'istituto, nella emanazione dell'atto si trova per così dire solo a prendere una decisione che è di così rilevante importanza, talora in contrasto — in base a fatti che soltanto lui, in relazione alle esigenze del segreto d'ufficio, conosce — con i pareri e le valutazioni tecniche del gruppo. Tale isolamento, mentre da un lato può far pervenire a conclusioni del tutto soggettive e contraddittorie rispetto a provvedimenti analoghi, d'altro canto comporta la esclusiva responsabilità del Direttore in ordine alla bontà del provvedimento. In siffatta situazione appare pertanto opportuno, ma non soltanto per questo, che il Ministero, quale organo centrale che ha la visione globale delle strutture penitenziarie o l'Ispettorato Distrettuale che totale visione ha del distretto, possano intervenire anteriormente all'emanazione del provvedimento, per sostenere le valutazioni del Direttore sì da lasciarlo meno solo nella fase decisionale e meno esposto nelle sue responsabilità.

Per il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno non è richiesta alcuna approvazione da parte del Magistrato di

sorveglianza. E' però opportuno che la Direzione dell'istituto informi anche quell'autorità giudiziaria delle decisioni prese al fine di consertirle il migliore esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 431/1976.

Le modalità di esecuzione del lavoro all'esterno

La definizione delle prescrizioni da osservare nella esecuzione del lavoro all'esterno andrà fatta in allegato al provvedimento del Direttore, da far firmare all'interessato per accettazione. In detto allegato oltre a tutte le presorizioni che si riterranno utili e opportune andranno indicati: l'orario di lavoro; il mezzo di trasporto da usare e il tempo presumibilmente necessario a compiere il tragitto istituto-posto di lavoro e viceversa e, quindi, gli orari di uscita e di entrata in istituto; il posto dove l'interessato consumerà il pranzo; la denominazione della ditta e il settore in cui essa opera; il nome dell'imprenditore, l'indirizzo del posto di lavoro e le mansioni affidate al soggetto.

Circa il lavoro all'esterno si tenga presente quanto segue:

— secondo la vigente normativa il lavoro all'esterno può essere effettuato soltanto presso aziende agricole ed industriali, pubbliche e private: è pertanto escluso che i detenuti possano essere ammessi al lavoro, ad esempio, presso esercizi commerciali o presso famiglie;

— il detenuto o l'internato può restare fuori dell'istituto soltanto per il tempo necessario all'espletamento dell'attività lavorativa nonché per quello utile a raggiungere il posto di lavoro e a tornarne, né può recarsi in luoghi diversi da quelli in cui dovrà svolgere detta attività (ad es. in famiglia): al detenuto od all'internato, infatti, non possono essere concessi permessi di alcun genere — neanche orari — se non nei casi indicati dall'art. 30 legge 354/1975 di competenza del Magistrato di sorveglianza;

— il pasto va consumato sul posto di lavoro o, nel caso in cui l'intervallo durante il lavoro lo consenta, in istituto. Può tuttavia consentirsi ai detenuti e agli internati in questione di consumare il pasto presso trattorie o ristoranti che siano convenzionati con l'azienda presso la quale essi lavorano, nel caso ovviamente in cui la stessa sia priva di mensa aziendale;

— la scorta, sempre obbligatoria per gli imputati, dovrebbe essere di regola assicurata anche per i condannati e gli internati. La mancata utilizzazione della scorta sarà disposta sempre motivatamente anche in considerazione della scarsa pericolosità

del soggetto ammesso al lavoro all'esterno. Per i soggetti ristretti nelle case mandamentali ammessi al lavoro all'esterno, la scorta sarà effettuata dal locale personale di custodia.

Le Direzioni vorranno sempre verificare che sul posto di lavoro del detenuto o dell'internato sia assicurato il rispetto dei suoi diritti e della sua dignità. L'esecuzione di detti controlli, tendenti ad eliminare anche ogni forma di sfruttamento, sarà affidata, come già indicato nella circolare n. 2625/5078 del 1/8/1979 relativa alle competenze operative degli educatori per adulti, all'educatore dell'istituto e/o all'assistente sociale del locale Centro di servizio sociale (art. 46 D.P.R. 431/1976).

Si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che per i soggetti ammessi al lavoro all'esterno non è necessaria la preventiva iscrizione nelle locali liste di collocamento — attesa la peculiarità rispetto a quello tipico del rapporto di lavoro che si instaura tra il prestatore d'opera detenuto o internato e il singolo imprenditore agricolo o industriale — ed ha assicurato, nello stesso momento, la disponibilità degli uffici pronvinciali del lavoro per la ricerca e la individuazione delle imprese agricole e industriali idonee a collaborare con le singole direzioni in questa particolare forma di trattamento.

Quanto sopra espresso, appare ora necessario fissare la procedura per consentire a questo Ministero e ai singoli Ispettori Distrettuali quell'intervento di sostegno a favore dei Direttori in materia di ammissione al lavoro all'esterno e di cui si è detto in precedenza.

A tal fine i Sigg. Direttori di istituto sono pregati di voler inviare copia dei programmi di trattamento nei quali sia compresa la previsione in termini di possibilità dell'ammissione del lavoro all'esterno, prima della trasmissione al Magistrato di sorveglianza per la prescritta approvazione, *all'Ufficio dell'Ispettorato Distrettuale competente* (nei casi in cui si tratti di soggetti che debbano scontare una pena inferiore ai tre anni) *ovvero al Ministero, Ufficio III* (nei casi in cui si tratti di soggetti che debbano scontare una pena superiore ai tre anni o di condannati per reati per i quali è esclusa la possibilità della concessione della semilibertà), per eventuali osservazioni.

Nel caso in cui il Ministero o l'Ispettorato Distrettuale non si siano pronunciati trascorsi venti giorni dalla ricezione del programma di trattamento in questione, inviato a mezzo di raccomandata, dove intendersi che non vi sono osservazioni da proporre.

Al fine di dare contezza alle Direzioni del dies a quo, le predette autorità informeranno tempestivamente le Direzioni medesime della data di ricezione dei programmi.

Per quanto concerne, poi, i singoli provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno, che, in quanto tali non vanno, come detto, sottoposti all'approvazione del Magistrato di sorveglianza, anch'essi è opportuno che siano trasmessi, volta per volta, con modalità analoghe a quelle suindicate, all'Ispettorato Distrettuale competente ovvero al Ministero, Ufficio III, per le loro eventuali osservazioni.

Questo perché, a causa del lasso di tempo che intercorre tra la predisposizione del programma di trattamento e la concreta ammissione al lavoro all'esterno, possono ben verificarsi fatti nuovi e modificazioni delle situazioni giuridiche dei destinatari dei provvedimenti che importino una diversa valutazione da parte dell'Amministrazione.

Al provvedimento potrà darsi comunque esecuzione se entro 5 giorni dalla ricezione da parte delle autorità sovraindicate (rispettivamente Ispettorato Distrettuale e Ministero) non saranno state formulate osservazioni che sconsiglino di darvi esecuzione.

I provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno in esecuzione al momento della ricezione della presente circolare, nonché tutti i programmi di trattamento in cui è prevista l'ammissione al lavoro all'esterno, anche se ad essi sia seguito un concreto provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, approvati o meno dal Magistrato di sorveglianza, è opportuno che siano trasmessi al Ministero, Ufficio III, per una loro valutazione in relazione al quadro generale della situazione penitenziaria.

Pregasi assicurare.

IL MINISTRO
CLELIO DARIDA

CIRCOLARE n. 2920/5370 dell'8 gennaio 1983.

OGGETTO: **Mensa in comune.**

Al fine di dirimere eventuali dubbi circa la corretta applicazione del disposto di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, si chiarisce quanto segue.

1) — L'obbligo della mensa in comune è tassativo nei confronti del personale del Corpo degli agenti di custodia con eccezione:

a) degli ufficiali;

b) dei marescialli;

c) dei militari ammogliati o vedovi con prole a carico.

2) — La dispensa dalla partecipazione alla mensa in comune in favore dei militari celibi che convivono in famiglia, comunque, con genitori o fratelli o sorelle oppure con figli naturali riconosciuti *è da considerarsi atto dovuto* — e quindi, non discrezionale — da concedersi sulla base della richiesta scritta da parte degli interessati corredata dalla necessaria documentazione dello stato di convivenza o dello stato civile di cui sopra.

Le esenzioni e le dispense di cui ai punti 1 e 2 della presente circolare sono in ogni caso subordinate al disposto del 3° comma dell'articolo 130, la cui attuazione va, ovviamente, preventivamente organizzata sulla base di un computo periodico tale da garantire la necessaria equità di trattamento.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
BIAGIO GIANCOTTI

CIRCOLARE n. 3985/5375 del 7 febbraio 1983.

OGGETTO: **Ammontare delle somme che possono essere spese dai detenuti e internati per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi. Anno 1983.**

In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del sesto comma dell'art. 54 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) — fermo restando quanto disposto precedentemente e per ultimo con la circolare n. 2886/5336 del 19-8-1982 — si dispone che, a decorrere dalla data odierna ed in considerazione dell'aumento del costo della vita nel frattempo intervenuto, i limiti di importo delle somme in oggetto specificate siano elevati nel modo seguente:

a) *per gli acquisti e la corrispondenza*:

misura mensile	L. 360.000
misura settimanale	L. 90.000

b) *per l'invio ai familiari ed ai conviventi*:

L. 160.000

Si assicuri l'esatto adempimento.

IL MINISTRO
CLELIO DARIDA

CIRCOLARE n. 2934/5384 del 2 marzo 1983.

OGGETTO: **Ricovero in via d'urgenza dei detenuti in luoghi esterni di cura.**

E' stato segnalato a questa Direzione Generale che non sempre le Direzioni degli istituti penitenziari, in caso di ricovero di detenuti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 u.c. del Regolamento di esecuzione della legge 26/7/1975, n. 354, provvedono ad accertare preventivamente l'idoneità dei luoghi di ricovero, in modo da rendere difficile qualsiasi tentativo di evasione e da evitare il coinvolgimento in atti criminosi degli altri degenti.

Tale accertamento risulta opportuno anche per evitare che sorgano problemi per la sostituzione del piantonamento provvisorio operato dagli agenti di custodia, con quello svolto dai Commissariati di polizia e dai Comandi Ufficiali dell'Arma.

E' quindi necessario che le Direzioni degli Istituti prendano tempestive intese con le Direzioni Sanitarie degli Ospedali, per ottenere che i detenuti siano ricoverati in locali che offrano tutte le indispensabili garanzie di sicurezza (stanze singole, piani elevati, ecc.).

Dovrà poi essere cura delle Direzioni, in occasione dell'avvenuto ricovero, accertare che tali garanzie di sicurezza siano state in concreto rispettate.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 2936/5386 del 3 marzo 1983.

OGGETTO: **Ingresso negli istituti penitenziari.**

Con circolare 2845/5295 del 5 aprile 1982 veniva precisato che «al fine di assicurare il più rigoroso controllo sulle persone che entrano, a qualsiasi titolo, negli Istituti di prevenzione e di pena, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di controllare personalmente che vengano scrupolosamente eseguite le prescritte registrazioni».

Poiché da più parti sono state avanzate richieste di chiarimenti, allo scopo di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, si precisa che, ad eccezione delle persone indicate nell'art. 67 legge 26/7/1975, n. 354, tutti coloro che intendono accedere negli Istituti di prevenzione e pena debbono essere muniti di autorizzazione scritta rilasciata dalle Autorità indicate dalla vigente normativa. L'annotazione delle autorizzazioni rientra nel termine «prescritte registrazioni» di cui alla circolare sopraindicata.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 2938/5388 del 12 marzo 1983.

OGGETTO: **Controllo sulle persone che accedono a qualunque titolo negli istituti penitenziari.**

E' stato segnalato a questa Direzione Generale che alcune persone autorizzate ad entrare negli istituti rifiutano di sottoporsi al controllo, ovvero adducono motivazioni di vario ordine che pongono in seria difficoltà ed imbarazzo il personale all'uopo delegato.

Allo scopo di chiarire qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'art. 16 della legge 26/7/1975, n. 354 che prevede, per ovvi motivi di ordine, di disciplina e di sicurezza degli Istituti Penitenziari, che «tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escano» devono sottoporsi a controlli e sulle numerose circolari — anche relative al controllo dei mezzi di trasporto — emanate in esecuzione della suddetta disposizione di legge da questa Direzione Generale (cfr. circolare 2429/4882 del 10/6/1977; 2570/5023 del 15/12/1978; 2813/5263 del 14/11/1981; 2845/5295 del 5/4/1982; 2887/5337 del 6/9/1982; 2890/5430 del 9/9/1982; 2936/5386 del 3/3/1983).

Le SS.LL., pertanto, quali responsabili dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli Istituti Penitenziari vorranno vigilare affinché le suddette disposizioni siano inflessibilmente applicate a tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono negli istituti, avendo cura, ovviamente, che sia rispettata la dignità della persona e che le operazioni di controllo si svolgano con garbo, correttezza e cortesia.

Del pari vorranno immediatamente segnalare a questa Direzione Generale tutti i casi di rifiuto di sottoporsi a controllo o, comunque, ogni altro fatto che abbia turbato il regolare svolgimento del servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 2940/5390 del 15 marzo 1983.

OGGETTO: **D. L. 6 settembre 1982, n. 629. Acquisizione degli elementi relativi alle procedure di appalto per la realizzazione di opere pubbliche.**

Mi pregio riportare il testo della circolare n. 009 del 20.2.1983 emanata dalla Prefettura di Roma, in ordine all'argomento in oggetto:

Come è noto, l'esigenza di contrastare con sempre maggiore efficacia le organizzazioni criminali di tipo mafioso, attraverso una azione omogenea e coordinata di tutti gli organi dello Stato, ha dato luogo ad una normativa di adeguamento delle leggi già vigenti in materia, tale da consentire una compiuta realizzazione della sopra richiamata attività di coordinamento.

In tale ottica il D. L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, ha attribuito al Prefetto-Alto Commissario, il potere di richiedere alle imprese aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto od a trattativa privata, sia costituite in forma individuale che in forma di società, notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla loro attività.

L'inosservanza all'obbligo di comunicazione da parte degli appaltatori è punita con una sanzione di carattere penale.

Allo scopo di acquisire in modo omogeneo gli elementi conoscitivi il Ministero dell'Interno ha predisposto due schede di rilevazione, finalizzate alla memorizzazione dei dati di cui trattasi presso il Centro Elaborazione Dati, alla stregua delle sottoestese istruzioni.

A — Modulo «Gare di appalto e contratti».

La scheda in argomento dovrà essere compilata per ciascun contratto di importo superiore a lire 5.000.000 a cura dell'Ente appaltante.

Essa dovrà recare in alto, nell'apposito spazio sotto la intestazione, il numero progressivo assegnato a ciascun appalto, secondo il criterio cronologico, e l'indicazione dell'anno cui inerisce l'appalto stesso. Negli appositi spazi sempre sotto l'intestazione della scheda, dovrà essere indicata la esatta denominazione dell'Ente pubblico che indice l'appalto, il suo codice fiscale, la provincia ed il comune nell'ambito territoriale del quale è localizzato l'Ente, nonché il codice catastale del Comune.

La stazione appaltante dovrà indicare, barrando l'apposito quadratino, se la scheda costituisca o meno aggiornamento di una precedente.

La seconda parte in cui è suddivisa la prima pagina del modulo in questione dovrà essere accuratamente compilata, sempre a cura dell'Ente appaltante, in tutte le sue parti, costituendo la base essenziale delle informazioni sulle quali è incentrata la rilevazione in oggetto.

Al punto 1, dovrà essere indicato l'oggetto dell'appalto, ed al punto 2 la località ove dovranno essere realizzati i lavori.

Al punto 3 dovrà essere annotato il numero complessivo delle imprese che hanno chiesto di partecipare all'appalto o che sono state invitate a partecipare.

Al punto 4 andrà indicato il numero delle imprese che effettivamente hanno partecipato alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

Al punto 5 sono richieste notizie all'impresa che si è aggiudicata l'appalto; si richiede in particolare l'indicazione del numero progressivo del modulo di partecipazione compilato dall'impresa (fac simile n. 2) di cui alle successive istruzioni, la denominazione e ragione sociale dell'impresa stessa, nonché il suo numero di partita IVA, elemento fiscale necessario a consentire nella maniera più rapida la conoscenza del volume di affari dell'impresa.

Al punto 6 dovrà essere indicata, barrando la rispettiva casella, la procedura attraverso la quale la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto.

Al punto 7, dovranno essere riportati gli elementi identificativi del contratto stipulato tra l'Ente appaltante e la ditta aggiudicataria, quali il numero di repertorio e la data della stipula.

Al punto 8 ed al punto 9 dovranno indicarsi da data di inizio dei lavori e quella fissata nel contratto per la fine degli stessi.

Nel riquadro posto in alto, nella seconda pagina del modulo, dovranno essere indicati al punto 10 ed al punto 11, rispettivamente l'importo a base d'asta o di perizia e quello effettivo di aggiudicazione.

Il punto 12 dovrà essere compilato soltanto nel caso in cui la procedura si sia conclusa con una mancata aggiudicazione. In tal caso oltre a barrare la relativa casella, dovranno essere indicati nell'apposito spazio i motivi che hanno provocato la mancata aggiudicazione.

Il modulo così compilato dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante protempore della stazione appaltante.

La prefettura competente per territorio dovrà apporre, nell'ultima parte della seconda pagina, il numero progressivo di protocollo, la data di ricezione del modulo e la firma del funzionario responsabile.

E' opportuno sottolineare come, nel caso in cui venissero apportate modifiche all'importo od all'oggetto del contratto, è necessario che la stazione appaltante curi, con tempestività, la compilazione di una scheda integrativa, contenente gli elementi di novità, che dovrà far riferimento alla scheda principale della quale occorrerà riportare integralmente i dati della prima parte, barrando nel contempo la casella «aggiornamento».

Al riguardo è importante ricordare come la richiesta normativa abbia fatto obbligo alle stazioni appaltanti di fornire, a richiesta, la documentazione che inerisce alle procedure di aggiudicazione ed ai contratti di opere eseguiti o da eseguire.

B — Modulo « appaltatori e subappaltatori ». (fac simile n. 2)

La seconda scheda, denominata 'modulo appaltatori e subappaltatori' dovrà essere riempita, nella parte ad esse riservata, dalle imprese che sono state chiamate o hanno chiesto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione degli appalti, e da quelle che subentranno nel corso dei lavori come subappaltatrici degli stessi senza limiti di importo.

Al riguardo si richiama la particolare attenzione di codesta Amministrazione circa la necessità di far compilare il modulo in questione a tutte le ditte sopraindicate e di vigilare sulla puntuale compilazione dello stesso e sulla sua inclusione fra la documentazione relativa alla partecipazione all'appalto.

La prima parte del modulo deve essere compilata dall'Ente appaltante, il quale dovrà indicare negli appositi spazi il numero d'ordine progressivo dell'appalto, quale risulta dal relativo modulo gare d'appalto, e contratti nonché l'anno solare di esperimento della procedura stessa.

L'Ente dovrà inoltre riportare la propria completa denominazione, il proprio codice fiscale, oltre alla sigla della provincia, ed al comune nell'ambito del quale è sito territorialmente: per il comune dovrà indicarsi anche il codice catastale. Sempre a cura della stazione appaltante dovrà segnarsi nell'apposito quadratino se la scheda costituisce o meno aggiornamento di una precedente, e se trattasi di appalto o di subappalto.

Sia per l'una che per l'altra procedura dovranno indicarsi poi i numeri progressivi assegnati ad ogni singolo partecipante o subappaltatore. Circa i moduli relativi a subappalti, l'Ente dovrà anche riportare nell'apposito spazio gli estremi dell'autorizzazione.

Le imprese nella parte a loro riservata dovranno indicare i sottoindicati dati:

al punto 1 dovrà essere indicata la denominazione e la ragione sociale dell'impresa, la sua sede legale, con l'indicazione della provincia e per esteso del comune, per il quale dovrà riportarsi anche il codice catastale.

L'impresa dovrà anche indicare il numero di partita IVA.

Al punto 2 dovranno essere riportati i numeri, gli anni e la località di iscrizione ai seguenti albi: albo nazionale dei costruttori, albo regionale dei costruttori, albo della camera di commercio, nonché il numero di iscrizione alla Cancelleria del Tribunale.

Al punto 3 l'impresa dovrà menzionare il proprio settore di attività corredato dal codice desunto dalla dichiarazione IVA.

Ai punti 4 e 5 dovranno essere indicati il capitale sociale

ed il volume di affari dell'impresa, così come risulta dall'ultima dichiarazione IVA.

Alla seconda pagina del modulo in questione, il riquadro (A) è riservato alle ditte individuali per le quali dovranno essere indicate le complete generalità del titolare ed il suo codice fiscale, nonché l'indirizzo, la provincia e il comune di residenza, indicando per quest'ultimo anche il codice catastale.

Viceversa le imprese a struttura societaria dovranno compilare i riquadri compresi sotto la lettera (B), uno per ogni soggetto titolare di cariche sociali, per ciascuno dei quali dovrà tra l'altro indicarsi la carica rivestita ed il codice fiscale.

Ove gli spazi previsti non bastassero è possibile ricorrere a fotocopie della pagina stessa, da spillarsi al modello in questione.

Alla terza pagina del modulo, nel primo riquadro dovrà essere apposta la data e la firma del legale rappresentante dell'impresa o del titolare della ditta.

Nel secondo riguadro della stessa pagina, dovrà essere apposto il visto del responsabile della stazione appaltante, o di un funzionario all'uopo delegato, attestante che il modulo è stato debitamente compilato in ogni sua parte.

Il terzo riquadro è, invece, riservato alla Prefettura.

Le stazioni appaltanti provvederanno ad allegare tutte le schede delle imprese partecipanti all'appalto alla correlativa scheda « Gare d'appalto e contratti » ed invieranno il plico, entro 15 giorni dalla aggiudicazione o dalla chiusura delle procedure d'appalto, alla Prefettura competente per territorio.

Si confida che codeste Amministrazioni consapevoli dell'importanza di realizzare, nel quadro delle finalità volute dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche, una rapida e puntuale memorizzazione delle informazioni nella delicata materia della lotta alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, vorranno assicurare il sollecito invio delle schede in argomento.

Le SS.LL. vorranno personalmente controllare che le schede siano regolarmente compilate ed inviate alla Prefettura competente per territorio nel termine improrogabile di 15 giorni previsto nella circolare medesima.

Vorranno, altresì, richiedere alle Prefetture interessate la immediata dotazione delle schede necessarie.

Prego assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 2942/5392 del 26 marzo 1983.

OGGETTO: **Legge 3 marzo 1983, n. 65. Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria.**

La legge in oggetto indicata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 16 marzo 1983, all'art. 1 ridetermina, dal 1° gennaio 1983, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di Grazia e Giustizia secondo l'unita tabella allegata alla legge stessa.

Il medesimo articolo, a decorrere dalla stessa data, istituisce un supplemento mensile della predetta indennità a favore del sopra citato personale in ragione di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50%, vengono ridotte di 1/26 per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortuni riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la 13ª mensilità.

Con l'art. 2 della legge in argomento è attribuita al personale del Corpo degli agenti di custodia, ed agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero di Grazia e Giustizia ed al personale delle altre Amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli Uffici ed Istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, una indennità di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modaltà indicate nel 2° comma dell'art. 1 della legge (decorrenza 1° gennaio 1983, pensionabilità limitatamente al 50%, riduzione di 1/26 per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, ecc.) dell'importo mensile di lire 180.000 per gli ufficiali, dirigenti, direttivi ed equiparati e di L. 100.000 per il restante personale militare e civile.

In merito alle assenze si reputa opportuno precisare che fra le giornate lavorative di assenza per qualsiasi causa debbano essere inclusi anche i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario, a qualsiasi titolo concessi, relativamente al personale civile; mentre per il personale militare tutti i vari tipi di licenza, di cui all'art. 2 del D.M. 18 novembre 1981 — riflettenti disposizioni generali in ordine alle norme in materia di licenze riguardanti il personale del Corpo degli agenti di custodia — pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 24 del 31 dicembre 1981.

A tale riguardo si precisa che fra le assenze del suddetto

personale (civile e militare) sono da considerare anche quelle concesse in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

E' superfluo ribadire che rimangono esclusi i periodi di assenza per infermità o infortuni riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

Le Direzioni, per quanto concerne l'indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 1, 1° comma della legge in trattazione, provvederanno al relativo pagamento, sulla base della tabella A, che si unisce alla presente, e delle disposizioni, in ordine ai criteri ed al sistema e modalità in precedenza emanate e per ultimo con la circolare n. 2550/5003 del 5 settembre 1978, tenendo presente che la spesa dovrà gravare sul Capitolo n. 2001 del bilancio passivo del Ministero di Grazia e Giustizia del corrente esercizio.

E' appena il caso di far presente che al pagamento delle nuove misure dell'indennità in questione a favore del personale delle carriere direttive con qualifica dirigenziale provvederanno le Direzioni Provinciali del Tesoro, alle quali, con circolare a parte, saranno comunicate le opportune disposizioni.

Per quanto riguarda, inoltre, il supplemento di cui all'art. 1, 2° comma, le Direzioni, previi gli adempimenti necessari, provvederanno al pagamento del supplemento stesso a favore del dipendente personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti, sulla base dell'unita tabella B. Anche le spese relative a detto supplemento dovranno gravare sul Capitolo n. 2001 del bilancio passivo di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

In applicazione dell'art. 2 della più volte citata legge, relativamente al personale del Corpo degli agenti di custodia, le Direzioni, previi gli adempimenti necessari, provvederanno al pagamento della indennità di servizio penitenziario a favore degli ufficiali e del restante personale militare sulla base dell'allegata tabella C, tenendo presente che la spesa dovrà gravare sul Capitolo n. 2006 del bilancio passivo del Ministero di Grazia e Giustizia per il corrente esercizio finanziario.

Le Direzioni, con i pagamenti delle competenze del mese di aprile 1983, provvederanno a corrispondere, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali nonché di quelle erariali (IRPEF) secondo le vigenti disposizioni, al personale dipendente, come sopra specificato, le indennità ed il supplemento come previsto dalle citate tabelle, procedendo, altresì, al pagamento di quanto dovuto, sempre al netto delle suddette ritenute, per il periodo gennaio/marzo 1983.

Detto pagamento dovrà effettuarsi anche a favore del per-

sonale non più in forza all'istituto (personale trasferito o collocato in pensione, ecc.) limitatamente, però, al periodo di servizio prestato presso l'istituto stesso.

Per soddisfare i pagamenti di cui sopra le Direzioni utilizzeranno i fondi a disposizione sui citati Capitoli nn. 2001 e 2006 e richiederanno immediatamente a questo Ufficio le maggiori somme occorrenti per poter far fronte ai pagamenti a tutto il 30 giugno 1983.

E' appena il caso di rammentare che le Direzioni degli istituti dovranno comunicare alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro, ai fini del conguaglio fiscale di fine anno, le somme corrisposte, in applicazione della legge di cui in oggetto, al personale civile degli Istituti di Prevenzione e di Pena amministrativo dalle predette Direzioni Provinciali del Tesoro.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

TABELLA

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	263.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	263.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	245.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale e qualifiche corrispondenti	150.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	140.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	145.000
	Aiutante alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	135.000
Pers./Operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	130.000

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate dal 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

CIRCOLARE n. 2944/5394 del 6 aprile 1983.

OGGETTO: **Visite dei congiunti e conviventi ai detenuti e agli internati.**

Varie direzioni di istituti di prevenzione e pena hanno segnalato l'opportunità di concedere, in determinate circostanze, ai detenuti e agli internati colloqui con congiunti e conviventi, oltre i limiti stabiliti dall'art. 35 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

In proposito si deve però rilevare che la previsione del citato art. 35, settimo comma (un colloquio alla settimana), è tassativa e non consente altre eccezioni, oltre quelle previste nel successivo ottavo comma in favore dei soggetti gravemente infermi o quando ricorrano eccezionali circostanze.

Si ricorda, tuttavia, che la normativa penitenziaria prevede, nel quadro della individualizzazione del trattamento e in funzione premiale, oltre ai colloqui, un'altra forma di incontro del detenuto, limitata ai congiunti e ai conviventi, precisamente quella disciplinata dall'art. 71, secondo comma, lettera «b» del D.P.R. n. 431/1976, citato, quale ricompensa per uno dei comportamenti e atteggiamenti contemplati nelle sei lettere del precedente primo comma dello stesso articolo.

Si tratta della «autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali, o all'aperto, e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità prevedute dal secondo comma dell'art. 18 della legge», cioè «sotto il controllo a vista e non uditivo del personale di custodia».

I colloqui e le visite sono, pertanto, istituti differenti, perché diverse sono la disciplina, i destinatari e, in parte, il contenuto. In particolare le visite devono essere intese come una forma di attuazione delle prescrizioni dell'art. 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale sancisce, appunto, che particolare cura deve essere posta nel mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie.

Le visite sono, pertanto, aggiuntive rispetto ai colloqui e costituiscono, sia pure quale ricompensa, una forma privilegiata di incontro con congiunti o con conviventi. Non esistendo altri limiti, si ritiene che possa essere autorizzata più di una visita.

Ovviamente, le visite, sussistendone i presupposti, dovranno essere autorizzate con l'osservanza delle disposizioni contenute negli altri commi dell'art. 71 in questione. In particolare si ricorda che l'organo competente è il consiglio di disciplina e, se si tratta di imputato, la concessione della ricompensa dovrà essere comunicata all'autorità giudiziaria che procede che dovrà concedere l'autorizzazione per l'esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 2948/5398 del 22 aprile 1983.

OGGETTO: **Commissioni Regionali per i rapporti tra i servizi del Ministero di Grazia e Giustizia e gli Enti locali.**

Si rende noto alle SS.LL. che si vanno costituendo, in diverse sedi, le « Commissioni regionali » di cui all'oggetto.

L'istituzione di tali commissioni è stata auspicata in occasione dell'incontro dell'On. Ministro Guardasigilli con i Presidenti delle Giunte Regionali (Roma, 19 gennaio 1982) e rientra nelle linee espresse nel « Documento-proposta per l'emanazione di indirizzi e di direttive » approvato nello stesso incontro e già inviato, a suo tempo, alle SS.LL.

Finora dette Commissioni sono state costituite dalle Regioni Umbria, Calabria, Veneto, Toscana, Puglia, Sicilia, Campania, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna; nelle Regioni Marche e Molise il provvedimento è in itinere.

Le Commissioni vengono costituite presso la Regione (che cura anche le attività di organizzazione e segreteria) e, in linea generale, sono composte da rappresentanti della Regione, della Magistratura di sorveglianza, dagli Ispettori distrettuali, dai Direttori dei Centri di rieducazione per minorenni, e sovente anche dai dirigenti di istituti e servizi dell'Amministrazione.

Le Commissioni hanno compiti consultivi per lo studio dei problemi minorili e penitenziari, sia per la prevenzione che per il trattamento e curano, in particolare, gli aspetti inerenti la collaborazione tra i servizi dell'Amministrazione e gli Enti locali.

Data la rilevante importanza che dette Commissioni possono assumere per facilitare i compiti d'istituto di questa Amministrazione e per stimolare alla collaborazione gli Enti locali, si pregano le SS.LL. di voler dare diffusione dei contenuti della presente tra il personale dipendente e di voler facilitare, per quanto di competenza, la costituzione e i lavori delle Commissioni stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 1/2439 U.L. dell'8 giugno 1983.

(*pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 174 del 27 giugno 1983*).

OGGETTO: **Legge 13 settembre 1982, n. 646 (così come modificata dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936) recante nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza ma-**

fiosa e ad altre forme di criminalità organizzata. Norme relative all'esecuzione di opere riguardanti la Pubblica Amministrazione.

1. — *Le finalità della normativa*

Nel quadro complessivo delle misure adottate con i provvedimenti legislativi in oggetto — rivolti a rendere più incisiva la lotta contro la mafia ed altre simili forme di criminalità organizzata — rivestono particolare importanza gli articoli 10 e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 (aggiunto, quest'ultimo, dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 2-*quater* della legge 12 ottobre 1982, n. 726) nonché gli articoli 21 della legge n. 646/1982 e l'art. 4 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Tali norme muovono dalla constatazione, chiaramente espressa nei lavori preparatori, che la mafia (come la 'ndrangheta e la camorra) opera anche nel campo delle imprese economiche lecite e interviene nelle attività produttive forte dell'autofinanziamento illecito (sequestri di persona, contrabbando, traffico di droga, ecc.) ma nel contempo mira al più ampio settore dei finanziamenti pubblici.

In piena coerenza con tale dolorosa constatazione, le norme sopra richiamate si propongono di impedire che l'impresa mafiosa possa, direttamente o indirettamente, inserirsi nei meccanismi di impiego del danaro pubblico.

E' quindi necessario richiamare l'attenzione dei competenti uffici operativi sulla puntuale osservanza delle norme cosiddette antimafia, del resto presidiata da severe sanzioni penali. E' inoltre opportuno che questo Ministero fornisca indicazioni interpretative per superare dubbi presentatisi nella prima applicazione delle norme stesse; così come è opportuno che esso si avvalga del potere di autoregolamentazione della propria attività per il più efficace conseguimento degli scopi delle norme antimafia.

2. — *Il concetto di «opere riguardanti la pubblica amministrazione»*

Se la *ratio* delle norme è quella indicata nel par. 1, appare evidente che l'espressione «opere riguardanti la pubblica amministrazione» che compare nell'art. 10-*quinquies* della legge n. 575/1965 non può essere intesa nel senso restrittivo di opera immobiliare, diretta ad uno specifico interesse proprio dello Stato o di ente pubblico, e tale da far parte del demanio o del patrimonio indisponibile. D'altronde questi caratteri non corrispondono più alla multiforme realtà delle opere pubbliche, quale risulta dalle numerose leggi che, dopo quella, ormai remota, del 20 marzo

1865, n. 2248, allegato *F*, sono intervenute a regolare la materia, mostrando, di volta in volta, di ritenere non necessario, ai fini della individuazione dell'opera pubblica, l'elemento della «costruzione» (come ad es. le leggi 10 novembre 1905, n. 647 e 25 luglio 1906, n. 255) ovvero gli elementi della realizzazione da parte di un soggetto pubblico e della destinazione a divenire oggetto di proprietà pubblica (leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 26 ottobre 1950, n. 1543). Si aggiunga che le norme di cui si parla usano prevalentemente l'espressione «opere riguardanti» la pubblica amministrazione, e la mutata nomenclatura rispetto a quella tradizionale deve pure avere un senso, tanto più che meglio dell'altra risponde alle finalità delle leggi antimafia.

D'altro canto, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito da tempo che, quando una norma incriminatrice fa ricorso a termini mutuati da altri settori dell'ordinamento, questi non vanno recepiti necessariamente con il loro significato originario ma assumono una propria autonomia e possono quindi essere intesi in modo diverso, se ciò sia richiesto dall'esigenza di rendere la formulazione letterale della norma conforme alla sua *ratio* e ai principi del sistema nel quale è inserita.

Sicché, per individuare il significato della espressione «opere riguardanti la pubblica amministrazione», non appare utile attardarsi in una ricostruzione del concetto di «opera pubblica» nell'ambito del diritto amministrativo anteriore, ma importa invece sottolineare lo scopo perseguito dalle norme in esame, che è, come si è già detto, quello di impedire alle imprese mafiose di concorrere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di attività economiche che interessano la pubblica amministrazione. Concludendo, la locuzione deve essere intesa nella sua massima ampiezza in modo da ricomprendere qualunque opera, di qualsiasi natura, anche se non diretta al soddisfacimento di interessi pubblici specifici, da chiunque eseguita, purché ovviamente collegata alla spendita di denaro pubblico.

Pertanto la legge sarà certamente applicabile anche se l'opera riguardi beni del patrimonio disponibile dello Stato o degli enti pubblici (come ad es. edifici non destinati a servizi pubblici) ovvero beni destinati a divenire solo in un secondo momento di proprietà pubblica (come nel caso delle concessioni amministrative) o infine beni mobili, specie se di notevole importanza e durata, come le navi e gli aeromobili.

3. — *La categoria giuridica dell'appalto di opere e le figure che vi rientrano*

L'art. 10-*quinquies* fa espresso riferimento ai contratti di appalto.

E' noto che la realizzazione di opere pubbliche, e, più in generale, di opere riguardanti la pubblica amministrazione, può avvenire con sistemi diversi. Alcuni di questi, come il cottimo

fiduciario e l'esecuzione a regia, costituiscono semplici varianti del contratto di appalto, dal quale si differenziano solo per alcuni aspetti secondari che non toccano i caratteri essenziali dell'istituto; nessun dubbio, quindi, che la previsione della norma si estenda anche a tali figure. Inoltre costituisce appalto e non somministrazione quel contratto in cui la prestazione sia diretta a fornire beni di serie ma da fabbricarsi secondo modelli o disegni specifici ad un determinato uso o impiego e perciò non rientranti nella produzione ordinaria; del pari, le forniture collegate all'installazione o alla posa in opera di manufatti vari sono estranee alle previsioni dell'art. 10-*quinquies* solo se il *facere* assume, nell'economia del contratto, un carattere secondario e strumentale rispetto alla prestazione fondamentale di dare, di cui serve a rendere possibile l'esecuzione.

Qualche perplessità può nutrirsi, invece, per le concessioni (che, come noto, possono essere effettuate anche a favore di privati), perché in questo caso viene adottato uno strumento di natura pubblicistica con cui si trasferisce al concessionario l'esercizio di alcuni poteri attinenti alla realizzazione dell'opera. Ma le perplessità agevolmente si superano rispetto alle «concessioni di sola costruzione», nelle quali l'attività del concessionario si esaurisce nella costruzione dell'opera, cui non di rado egli provvede direttamente, e che sempre più spesso viene impiegata per la realizzazione di opere singole anziché di programmi unitari organici. Le affinità con il contratto di appalto sono, in questo caso, evidenti, e lo stesso legislatore ha finito per prenderne atto sancendone, sia pure a fini particolari, l'assimilazione all'appalto (art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584).

Le concessioni di «costruzione e gestione dell'opera» si differenziano invece in maniera più marcata dal contratto di appalto poiché sono preordinate anche alla gestione, ed il concessionario, a differenza dell'appaltatore, fornisce le proprie prestazioni oltre che all'amministrazione anche agli utenti del servizio. Ma tali differenze non possono certo comportare l'inapplicabilità della norma in esame, posto che anche tale tipo di concessione è rivolta in primo luogo a realizzare opere riguardanti la pubblica amministrazione (nel senso che si è precisato nel precedente paragrafo); ed anzi, proprio il maggior rilievo che viene ad assumere la figura del concessionario fa avvertire in maniera ancora più acuta l'esigenza che tale ruolo non sia ricoperto da persone prive dei requisiti di idoneità morale richiesti dalla legge. Ne consegue che l'articolo 10-*quinquies* dovrà essere applicato anche in tali ipotesi e ogni altra volta che, quale che sia lo strumento giuridico adottato a tal fine, venga affidata a privati la realizzazione di opere riguardanti la pubblica amministrazione, con impiego di danaro pubblico.

Non è di ostacolo all'accoglimento di questa conclusione il

fatto che nell'articolo figuri solo il termine «appalto»: se tale termine fosse inteso nella limitata accezione che esso riceve nel diritto privato, lo scopo della norma finirebbe per essere in gran parte frustrato. E questa, per quanto si è detto, non sarebbe certo opera di corretta interpretazione in rapporto alla *ratio* della nuova disciplina.

4. — *Forniture ed appalti di servizio. L'autoregolamentazione amministrativa*

Da più parti è stato posto il quesito se la disciplina dettata dalle leggi antimafia si applichi anche ai contratti comunemente indicati con il termine «forniture» ed agli appalti di servizio.

Numerose norme della legislazione antimafia, nel determinare regole di condotta e fattispecie penali, usano l'espressione «appalto e sub-appalto»; tuttavia non mancano disposizioni che, sia pure con riferimento ad altri aspetti della disciplina, fanno cenno alle forniture: così l'art. 10 della legge n. 575 del 1965, modificata dalla legge n. 646 del 1982, che parla di decadenza dalle iscrizioni agli albi delle forniture pubbliche (oltre che da quelle agli albi degli appaltatori di opere ed all'albo nazionale dei costruttori), e a tale norma fanno rinvio altre norme per connettervi ulteriori effetti; inoltre, l'avvenuta sospensione o decadenza dagli albi suddetti, compreso quello delle forniture pubbliche, entra nel circuito informativo automatizzato previsto dall'art. 10-*bis*; si aggiunga che, all'originario testo dell'art. 19 della legge n. 646 (concessioni in appalto a «persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione agli albi di appaltatori di opere e forniture pubbliche»), l'art. 2-*quater* della legge 12 ottobre 1982, n. 726, ha sostituito una congiuntiva con una disgiuntiva (concessioni in appalto a «persone, imprese, o società sospese o decadute dall'iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche»), sottolineando così che anche le forniture non sono sfuggite alla considerazione del legislatore. Invece l'espressione di «appalto di servizio» non ricorre nelle leggi antimafia.

Le possibilità interpretative indubbiamente si ampliano se ci si riferisce all'elemento della *ratio legis*, o meglio allo scopo complessivo che le norme antimafia del 1982 hanno inteso realizzare. Infatti l'estensione della discipilna di maggior rigore alle forniture ed agli appalti di servizio risponderebbe ad un'esigenza analoga a quella che si riscontra per gli appalti di opere, nonché alla necessità di non lasciare pericolosi varchi alle infiltrazioni mafiose e camorristiche nei meccanismi di spendita del danaro pubblico.

Orbene, le incertezze interpretative con le conseguenze che ne possono derivare, lo scopo complessivo che il legislatore ha inteso perseguire per una più energica lotta contro i fenomeni di

delinquenza organizzata e l'esigenza di una razionalizzazione concreta del sistema di controllo (in attesa che il legislatore futuro intervenga a chiarire la normativa ed eventualmente ad integrarla) inducono questo Ministero, nell'esercizio del potere di autoregolamentazione della propria attività, a disporre che il certificato prefettizio previsto dall'art. 10, quarto comma, vada richiesto anche per la conclusione di contratti non rientranti nella categoria dell'appalto di opere, e cioè le forniture e gli appalti di servizio.

Sembra opportuno sottolineare che il termine «forniture» ha, nella pratica applicativa e nel linguaggio della contrattualistica amministrativa, un significato ampio, comprensivo di molteplici rapporti caratterizzati «dall'impegno di fornire cose». Vi rientrano perciò sia i contratti ad esecuzione continuativa o periodica sia i contratti in cui le prestazioni sono commisurate ad uno specifico fabbisogno, sia, infine, quelli che si realizzano in un'unica soluzione. A tutti questi rapporti — ed agli appalti di servizio — va applicata la disposizione dell'art. 10, quarto comma, con le specificazioni e i limiti che saranno appresso indicati.

5. — *La necessità di limiti concernenti il valore delle forniture e degli appalti di servizio. Le prestazioni artigianali e professionali*

Per le forniture e gli appalti di servizio, nonché per le prestazioni d'opera artigiana da qualunque impresa eseguite, è opportuno, allorché l'entità del contratto non superi il milione di lire, non chiedere alcuna certificazione onde evitare l'appesantimento di procedure di modesto valore economico.

Per i medesimi rapporti di entità enferiore all'importo complessivo di L. 4.800.000, la certificazione prefettizia, il certificato di residenza e lo stato di famiglia possono essere acquisiti anche dopo la conclusione del contratto, purché il privato contraente dichiari sotto la sua responsabilità, nelle forme di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e prima della conclusione, che né lui né il coniuge o i figli o le persone conviventi siano incorsi in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento per tali misure. In questo modo si rende sollecito l'iter contrattuale e nello stesso tempo si realizza lo scopo di sicurezza, garantendo l'ordinario svolgimento dei rapporti per un considerevole numero di casi. E' chiaro che, ove la situazione reale non sia quella dichiarata, si determina una causa di invalidità del contratto, con responsabilità risarcitoria a carico del contraente (a parte i profili penali).

Invece, quando l'importo è superiore, occorre uniformarsi alle regole dettate per gli appalti dalle leggi antimafia.

E' ovvio che ai fini dell'entità economica dell'importo occorre considerare l'oggetto unitario del contratto anche se le esecuzioni sono ripartite nel tempo; ciò ad evitare improprie e scorrette frammentazioni di singoli rapporti contrattuali.

Viceversa non si ritiene di sottoporre alla normativa antimafia le prestazioni a carattere artigianale, sia essa diretta al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio (attività di barbieri, parrucchieri, sarti, infermieri, ecc.); analogamente le prestazioni dei professionisti (ingegneri, architetti, medici, psicologi, insegnanti, geometri, ecc.) non vanno sottoposte alla disciplina suddetta, per cui la relativa documentazione non deve essere richiesta.

Tuttavia, se l'attività in sé e per sé considerata, pur avendo natura di prestazione artigiana, è fornita da una organizzazione imprenditoriale (ad esempio, servizi di pulizia), ovvero, pur avendo natura di prestazione intellettiva, è fornita da una organizzazione di tipo societario-imprenditoriale, la documentazione va chiesta nei casi e secondo le modalità di cui si è detto a proposito delle forniture e degli appalti di servizio.

Nessuna graduazione per valore o entità economica si può fare agli appalti di opere ed alle figure rientranti (come si è detto) in tale categoria. L'esercizio in questi termini del potere di autoregolamentazione sarebbe certamente *contra legem.*

6. — *I soggetti per i quali va richiesta la certificazione prefettizia. La validità temporale della certificazione*

Il requisito dell'assenza di «precedenti mafiosi o camorristici» deve ritenersi un presupposto giuridico del contratto e perciò va accertato prima della stipula ma non in funzione delle attività rivolte alla scelta del contraente privato. Ne consegue che la certificazione prefettizia va richiesta nei confronti del solo aggiudicatario e non di tutti i partecipanti alla gara o destinatari delle proposte. Se l'aggiudicatario è persona fisica, la certificazione deve diferirsi anche al coniuge, ai figli e alle altre persone conviventi; infatti, se uno di questi soggetti sia colpito da una misura di prevenzione contemplata dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, il titolare dell'impresa non può più essere iscritto nell'albo dei costruttori e in quello dei fornitori, oppure, se già iscritto, ne viene automaticamente cancellato.

Se aggiudicataria è una società o una cooperativa, bisogna distinguere: per le società di persone, il certificato va chiesto nei confronti di tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita; per quelle di capitale, il certificato va chiesto nei confronti degli amministratori o comunque dei soci forniti di rappresentanza. Per i consorzi, il certificato va chiesto nei confronti di chi ha la rappresentanza esterna secondo l'atto

costitutivo; e poiché il consorzio ha una funzione mediatrice (in senso lato) dei rapporti fra imprese consorziate e terzi contraenti ed una funzione coordinatrice delle attività delle singole imprese, la certificazione va chiesta anche nei confronti degli imprenditori consorziati o, se si tratta di società, dei rappresentanti legali delle società consorziate (secondo i criteri anzidetti); e ciò, sia argomentando dall'art. 1615 del codice civile (concernente la responsabilità del consorziato nei rapporti esterni) sia ad evitare il facile espediente di costituirsi in consorzio e così sottrarsi a quelle forme di controllo e di garanzia predisposte dalle leggi antimafia nei confronti di chi, imprenditore individuale o collettivo, effettivamente esegua l'opera partecipando all'impiego di danaro pubblico.

La certificazione prefettizia deve essere richiesta — per i contratti di appalto — anche per il direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria, benché le leggi antimafia esplicitamente non lo prevedono; ciò perché una eventuale misura di prevenzione comminata al direttore tecnico determinerebbe la cancellazione dell'impresa dall'albo.

Non ci sono accertamenti da compiere o certificazioni da chiedere ai fini dell'art. 10-*ter* della legge n. 575 del 1965 (modificata dalla legge n. 646); infatti, se il tribunale, nel decidere sul procedimento di prevenzione per sospetta appartenenza ad organizzazione mafiosa o camorristica dell'amministratore, del socio o dipendente, dispone la decadenza dagli albi della impresa o società, il provvedimento di cancellazione viene comunicato alla prefettura e perciò risulta dal certificato riguardante l'impresa o società.

La certificazione prefettizia non va richiesta nei confronti di enti pubblici o società e imprese a partecipazione pubblica (ENEL, SIP, aziende comunali, società del gruppo IRI, ecc.) nonché di enti privati con finalità assistenziali (associazioni di solidarietà, enti religiosi, ecc.).

E' stato posto il problema del limite di validità cronologico della certificazione prefettizia (il che rileva nei casi in cui l'amministrazione stipuli più contratti con il medesimo soggetto in un limitato arco di tempo). La legge non precisa tale limite di validità; tuttavia, traendo spunto dall'ultimo comma dell'art. 10 e tenendo conto d'una ben nota tendenza normativa circa la validità cronologica delle certificazioni, si ritiene che possa riconoscersi al certificato prefettizio una validità trimestrale.

Secondo le regole generali, per l'efficacia del contratto stipulato con la pubblica amministrazione occorre l'approvazione dell'autorità competente; ma ai fini che qui interessa non occorre un secondo certificato, salvo che l'approvazione intervenga oltre il trimestre successivo alla stipula del contratto, nel qual caso — per quanto si è detto — occorre chiedere una nuova certificazione alla prefettura competente.

7. — *La pendenza del procedimento di prevenzione come fatto impeditivo*

L'art. 10-*quinquies* punisce con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (la reclusione è da tre mesi ad un anno se il fatto è commesso con colpa) «il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli».

E' stato già detto come debbano intendersi le espressioni «appalto» e «opere riguardanti la pubblica amministrazione». Rimane da precisare quali siano i fatti impeditivi all'affidamento della esecuzione di opere.

Poiché l'art. 10-*quinquies* usa il termine «provvedimenti», si potrebbe ritenere che esso significhi «avvenuta irrogazione» di una delle misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero «intervenuto provvedimento» di sospensione o di decadenza dall'iscrizione agli albi di appaltatori di opere pubbliche o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori previsti dagli articoli 10, 10-*ter* e 10-*quater* della legge n. 575 del 1965. Se così fosse, la mera pendenza del procedimento per le misure di prevenzione non ostacolerebbe la stipula del contratto o il provvedimento di concessione. A giudizio di questo Ministero, siffatta interpretazione è sicuramente errata.

L'art. 10-*quinquies* della legge n. 575/1965 (introdotto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646) va letto insieme al quarto comma dell'art. 10 della stessa legge in cui si stabilisce che il certificato «di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione» di una misura è rilasciato dalla prefettura anche al fine «della stipula ed approvazione dei contratti indicati nell'art. 10-*quinquies*». Tale norma (che è stata aggiunta dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, quindi in epoca successiva all'art. 10-*quinquies*) non serve soltanto ad indicare l'autorità competente al rilascio del certificato (e il relativo procedimento per ottenerlo) perché con essa si è inteso precisare anche gli effetti di tale certificato, così chiarendo ed integrando quanto già disposto in precedenza dagli articoli 20 e 21 della legge n. 646. Del resto l'art. 23 di quest'ultima legge, modificando il testo dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sull'albo nazionale dei costruttori, aveva già posto, tra i requisiti d'ordine generale per le iscrizioni nell'albo, l'«assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423»; dunque, già nel sistema della legge n. 646 del 1982 assumeva rilievo la semplice pendenza del procedimento per le misure di prevenzione.

Concludendo, se dal certificato prefettizio risulta un procedimento di prevenzione in corso, la stipula con quel soggetto non è possibile.

8. — *L'esecuzione anticipata*

Il delitto previsto dall'art. 10-*quinquies* si perfeziona con la stipula, nel caso di contratto, e con l'emanazione del provvedimento concessorio, nel caso di concessione.

In ordine al contratto di appalto va notato che, quando per la scelta del contraente sia stato seguito il sistema dei pubblici incanti o quello della licitazione privata, il vincolo giuridico sorge fin dal momento dell'aggiudicazione (art. 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), assumendo la stipulazione, che pure è imposta dalla legge (articoli 325 e 332 della legge n. 2248/1865, allegato *F*), un valore meramente riproduttivo e, tutt'alpiù, integrativo.

L'art. 337, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato *F*, prevede, per l'appalto, che «nei casi di urgenza» il Ministero può «autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento». La norma si riferisce a quei casi in cui ragioni di urgenza determinino la necessità di esecuzione anticipata del contratto prima che esso divenga efficace e, quindi, prima della sua approvazione (o della stessa stipulazione). C'è da chiedersi se tale procedura possa essere legittimamente adottata ancor prima di acquisire la prova dell'assenza degli impedimenti di cui all'art. 10-*quinquies*.

Al quesito deve darsi, a giudizio di questo Ministero risposta positiva poiché l'efficacia del contratto è subordinata all'approvazione, mancando la quale il contratto si considera come mai intervenuto e l'aggiudicatario ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute (art. 337 della legge n. 2248/1865, allegato *F*). Ne consegue che, nei casi di esecuzione anticipata l'approvazione potrà essere rilasciata (ovvero il contratto potrà essere formalizzato) solo se non risulterà a carico dell'aggiudicatario la presenza di un procedimento di prevenzione o di provvedimenti irrogativi di misure di sicurezza.

Nessuna deroga ai requisiti stabiliti dall'articolo 10-*quinquies* è possibile, neppure per casi di urgenza, rispetto ai cottimi fiduciari che, non necessitando di alcuna approvazione, hanno efficacia immediata con la stipula. Soltanto nelle ipotesi di indifferibile necessità previste dalla legge 21 dicembre 1977, n. 967 (e successiva proroga), ci si può avvalere della dichirazione sostitutiva di cui al paragrafo 5 — acquisendo poi la certificazione prefet-

tizia — qualora l'amministrazione penitenziaria ricorra al cottimo fiduciario per l'esecuzione delle opere. Infatti i particolari motivi di immediato intervento, spesso determinati da eccezionali emergenze connesse alla sicurezza ed alla funzionalità degli istituti penitenziari, possono talvolta rivelarsi incompatibili con i tempi di acquisizione del certificato prefettizio. D'altra parte, allorché entrerà in funzione il circuito informativo automatizzato previsto dall'art. 10-*bis*, ben può l'amministrazione penitenziaria compiere le verifiche necessarie sulla base delle informazioni che provengono direttamente dalle prefetture.

L'applicabilità del citato art. 337, secondo comma, è invece espressamente sancita per i contratti di «fornitura e lavori» in materia di misure di sicurezza dall'art. 10, comma decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Deve quindi ritenersi che anche per tali contratti, ancorché non rientranti nello schema del contratto di appalto di opere pubbliche, sia possibile procedere alla esecuzione anticipata pur in mancanza della certificazione prefettizia richiesta dall'art. 10 della legge n. 575/1965. Resta inteso che anche in tal caso l'approvazione del contratto è subordinata alla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 10-*quinquies*.

9. — *L'autorizzazione al subappalto e al cottimo*

L'art. 21, comma primo, della legge n. 646/1982 punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera «ricevuta in appalto» il fatto di chi «avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente».

L'autorizzazione, secondo quanto è stabilito nel comma secondo dello stesso articolo, è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del terzo affidatario e non può essere data nei casi in cui risulti, a carico del medesimo, alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10-*quinquies*. Essa è inoltre subordinata al possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Ciò vale anche per i subappalti di valore inferiore a L. 45.000.000, a nulla rilevando che l'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (così come modificato dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1981, n. 741) prescriva l'iscrizione nell'albo solo per chi esegua lavori superiori a detta cifra. Invero la formulazione della norma non opera distinzioni di sorta e non appare sostenibile una sua interpretazione restrittiva, tenuto conto che con essa il legislatore si è proposto proprio di rendere più difficile il ricorso ai subappalti nella consapevolezza che attraverso tale via spesso si realizzano fenomeni di infiltrazione mafiosa o camorristica.

10. — *Gli altri contratti derivanti*

Si è già chiarito che il termine «appalto» e l'espressione «opere riguardanti la pubblica amministrazione» debbono essere intesi, nel sistema delle leggi antimafia, in senso ampio (v. paragrafo 2). Ciò vale, naturalmente, anche per il termine «subappalto», tanto più che il legislatore questa volta ha fatto espressa menzione anche del cottimo, rendendo così manifesta la sua intenzione di riferirsi ad ogni tipo di rapporto contrattuale, comunque preordinato alla realizzazione di opere rigurdanti la pubblica amministrazione.

Ne consegue, da un lato, che è soggetto all'autorizzazione ogni altro contratto assimilabile a tali figure contrattuali (es. appalto a regia) e, dall'altro, che le sanzioni comminate dall'art. 10-*quinquies* si applicano sia nel caso di indebita autorizzazione al subappalto sia in quello di indebita autonizzazione alle altre figure contrattuali assimilabili.

Quanto ai subappalti di servizio, la necessità dell'autorizzazione si ricava dal principio generale fissato dall'art. 1656 del codice civile.

In ordine alle forniture, nonostante che le norme di diritto comune non prevedano specificamente l'autorizzazione del committente, è da ritenersi che, sia per il carattere fiduciario di solito implicito nel rapporto tra pubblica amministrazione e forniture specie quando la prestazione sia correlata ad uno specifico fabbisogno, e sia per la concreta operatività delle leggi antimafia, occorra il consenso dell'amministrazione. In entrambi i casi di contratto derivato, l'amministrazione, oltre ad autorizzare il subcontratto, dovrà chiedere il certificato prefettizio nei confronti dell'eventuale subcontraente.

La norma di cui all'art. 21, comma primo, della legge n. 646/1982 ha portata generale ed ha quindi abrogato ogni diversa disposizione che in precedenza consentiva all'appaltatore di affidare ad altre imprese i lavori ricevuti in appalto al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione. Sicché, d'ora innanzi, anche i cottimi relativi a spostamenti di terra (in precedenza liberamente consentiti dall'art. 339, ultimo comma, della legge n. 2248/1865, allegato *F)* e i subappalti riguardanti gli impianti e i lavori speciali di cui alla tabella allegata alla legge n. 57/1962 dovranno essere autorizzati dalla pubblica amministrazione.

E' appena il caso di osservare che, secondo i principi generali in materia di contratti (articoli 1406 e seguenti del codice civile), senza il consenso delle amministrazioni appaltanti il contratto di appalto (o altro ad esso assimilabile) non può essere ceduto dal contraente privato ad un terzo. Ciò spiega il silenzio serbato al riguardo dalla disposizione in esame. Ovviamente se la cessione viene consentita, si applicano le sanzioni previste

dall'art. 10-*quinquies* ove non sia stata preventivamente richiesta la certificazione prefettizia, rientrando tale ipotesi in quella di affidamento diretto dei lavori da parte della pubblica amministrazione, e ciò per gli effetti sostitutivi che la cessione determina nel rapporto contrattuale già instaurato.

Infine, per quanto rigurda le concessioni, le leggi antimafia nulla dicono circa la necessità o meno dell'autorizzazione per la stipula dei contratti derivati e circa l'autorità competente a darla. Ad avviso di questo Ministero sarebbe pericoloso, attese le finalità delle disposizioni antimafia, sottrarre ogni rapporto tra concessionario e terzi ai meccanismi di controllo stabiliti dalle leggi del 1982. Pertanto questo Ministero ritiene, sempre avvalendosi del potere di autoregolamentazione, che anche in questi casi occorra l'autorizzazione; e poiché l'«autorità competente a rilasciarla» non può identificarsi nel concessionario, che ha limitati poteri pubblici e comunque non tali da conferirgli la qualità di pubblica amministrazione, la facoltà di autorizzazione compete all'autorità concedente.

IL MINISTRO
CLELIO DARIDA

CIRCOLARE n. 2966/5416 del 25 luglio 1983.

OGGETTO: **Trasmissione del D. M. 20 luglio 1983 e del messaggio illustrativo del Direttore Generale.**

Il Guardasigilli

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

VISTO il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187 sull'ordinamento dei Servizi del Ministero di Grazia e Giustizia;

VISTO il decreto ministeriale 16 maggio 1938 sulla costituzione degli Uffici del Ministero e le relative attribuzioni;

VISTI I decreti ministeriali 30 aprile 1944, 23 settembre 1944 e 25 novembre 1944;

VISTI i decreti ministeriali 2 gennaio 1954 e 15 gennaio 1957, con i quali fu provveduto al riordinamento degli Uffici e dei servizi della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena; e 25 novembre 1944;

VISTI i decreti ministeriali 2 gennaio 1954 e 15 gennaio 1957;

VISTO il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, con il quale furono modificate le attribuzioni di alcuni Uffici della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena e fu disposta l'istituzione dell'Ufficio X, denominato: "Ufficio studi, ricerche, sperimentazioni e documentazione", con le relative attribuzioni;

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, con il quale furono modificate le attribuzioni di alcuni Uffici della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena e fu istituito l'Ufficio XI, con la denominazione: "Ufficio del servizio sanitario";

VISTO il decreto ministeriale 15 giugno 1977, con il quale fu istituito presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena l'Ufficio XII, con la denominazione: "Ufficio per il coordinamento degli interventi operativi per la sicurezza degli Istituti penitenziari";

VISTO il decreto ministeriale 3 maggio 1979, con il quale fu disposta la soppressione dell'Ufficio IX della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena e l'attribuzione delle sue competenze agli Uffici I, VIII e XI;

VISTO il decreto ministeriale 13 aprile 1983, con il quale è stato istituito presso la Direzione Generale per gli isti- e fu disposta l'istiituzione dell'Ufficio X, denominato: tuti di prevenzione e pena l'Ufficio IX, con la denominazione: "Ispettorato Centrale", e sono state stabilite le relative competenze;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", e successive modifiche;

VISTO il regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modifiche;

RITENUTA l'opportunità di provvedere al riordinamento degli Uffici e dei servizi della Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena;

SENTITO il Consiglio di Amministrazione;

D E C R E T A:

la denominazione degli Uffici che costituiscono la Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena e le relative attribuzioni sono stabilite come segue:

SEGRETERIA

Reparto I — **Affari Generali**

Registro Generale e Archivio — Delega — Coordinamento attività degli Uffici — Controllo della corrispondenza in partenza e spedizione — Vigilanza sugli archivi degli Enti periferici — Assegnazione dei magistrati e del personale dell'Amministrazione penitenziaria agli uffici della Direzione Generale e al Centro Studi Periodico della Amministrazione penitenziaria — Raccolta delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Ufficiali — Raccolta delle circolari della Direzione Generale — Esame di reclami in busta chiusa — Inchieste ed ispezioni — Interrogazioni e interpellanze parlamentari — Segreteria di sicurezza — Documenti riservati.

Reparto II — **Amministrazione e contabilità**

Compilazione del Bilancio e relative variazioni — Compensi per lavoro straordinario al personale della Direzione Generale — Cessione del quinto dello stipendio e della paga — Previdenza e assistenza — Contributi assicurativi e oneri previdenziali — Rilascio di libretti, tessere, richieste ferroviarie — Esame di ispezioni degli organi finanziari — Sussidi — Amministrazione fondo detenuti — Liquidazione missioni del personale civile.

UFFICIO I — **PERSONALE CIVILE**

Reparto I — **Personale di ruolo**

Concorsi e nomine — Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale — Organizzazione dei Centri di Servizio Sociale per Adulti — Predisposizione dei decreti di istituzione e soppressione dei Centri di Servizio Sociale per Adulti — Aspettative e congedi — Assegnazioni e trasferimenti — Incarichi — Promozioni — Cessazioni dal servizio — Onoreficenze — Istruzione e preparazione di pratiche di competenza del Consiglio di Amministrazione — Fascicoli riservati del personale civile — Contenzioso — Disciplina — Segreteria della Commissione di disciplina — Matricola del personale civile.

Reparto II — **Personale non di ruolo, aggregato e salariato — Esperti**

Concorsi e assunzioni — Selezione e amministrazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 legge 354/'75 — Passaggi di categoria — Istruzione di pratiche di competenza del Consiglio di Amministrazione — Congedi — Assegnazioni e trasferimenti — Incarichi — Cessazioni dal servizio.

Reparto III — **Personale delle Case Mandamentali**

Vigilanza sul personale di custodia — Esame di legittimità relativo alle nomine del personale — Inchieste e sanzioni disciplinari — Esame e trattazione dei ricorsi proposti dal personale di custodia delle Case Mandamentali — Pagamento ai Comuni del rimborso previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

Reparto IV — **Pensioni**

Liquidazione delle pensioni spettanti al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria — Trattazione di qualsiasi affare attinente alle pensioni — Liquidazione di indennità per cessazione dal servizio — Riscatto dei servizi ai fini della quiescenza.

UFFICIO II — **AGENTI DI CUSTODIA**

Reparto I — **Ufficio comando del Corpo degli Agenti di Custodia. Formazione e aggiornamento del personale. Benessere degli agenti.**

Organizzazione e funzionamento delle Scuole del Corpo — Corsi di formazione e di aggiornamento — Benessere degli Agenti — Mense, sale convegno e spacci cooperativi degli Agenti — Colonie marine e montane — Attività sportive del Corpo — Consulenza, Aereo e Navale del Corpo degli Agenti di Custodia.

Reparto II — **Affari generali**

Attività promozionali — Contenzioso — Spese funerarie — Premi in denaro e sussidi al personale — Rapporti con le altre forze di polizia — Schedario generale e Matricola degli Agenti di Custodia.

Reparto III — **Reclutamento e avanzamento**

Arruolamento di agenti effettivi e ausiliari — Commissioni mediche ed attitudinali — Richiamo straordinario in servizio — Riammissioni in servizio — Passaggio in ferma degli ausiliari — Avanzamento per anzianità e merito — Avanzamento mediante concorso per esami — Passaggio all'impiego civile — Trasferimento nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio — Ricompense e onorificenze.

Reparto IV — **Servizi amministrativi — Stato giuridico e trattamento economico del personale**

Assetto retributivo funzionale del personale — Rafferme e servizio continuativo — Collocamento a riposo per limiti di età, a domanda e per motivi disciplinari — Rescissione ferma e rafferma — Trattamento economico di missione e di trasferimento — Cessione stipendi — Quota aggiunta di famiglia — Pignoramenti esattorali — Autorizzazione a risiedere fuori sede — Inquadramento servizi e benefici — Indennità — Licenze ed aspettative per infermità e convalescenza — Visite, cure, ricoveri ed accertamenti sanitari — Equo indennizzo — Spese per medicinali e materiale sanitario — Predisposizione degli atti relativi ai rapporti con le U. S. L. — Utilizzazione del personale invalido — Pensioni ordinarie e privilegiate — Ricongiunzione servizi I.N.P.S. — Buonuscita — Assegno di incollocabilità

Reparto V — **Vestiario e armamento**

Studio, programmazione e acquisto di effetti di vestiario e di materiali di armamento per il Corpo.

Reparto VI — **Assegnazione e trasferimenti del personale**

Reparto VII — **Disciplina**

Procedimenti disciplinari — Sospensioni dal servizio e atti conseguenziali — Valutazione delle deliberazioni delle commissioni di disciplina.

UFFICIO III — **ISPETTORATO CENTRALE**

Esame e valutazione delle relazioni concernenti le ispezioni disposte dal Direttore Generale su: Uffici degli Ispettorati Distrettuali per gli Istituti di Prevenzione e Pena per Adulti. Direzioni dei Centri di Rieducazione per Minorenni, Centri e Uffici di Servizio Sociale per Adulti e per Minorenni. Istituti di Prevenzione e di Pena per Adulti e per Minorenni — Esame e valutazione delle relazioni concernenti le inchieste amministrative disposte dal Direttore Generale nei confronti del personale degli Uffici, Istituti e Servizi dell'Amministrazione penitenziaria — Conseguenti proposte dirette alla organizzazione e al coordinamento dei servizi stessi.

UFFICIO IV — **MINORENNI**

Reparto I — **Programmazione e affari generali**

Programmazione generale — Coordinamento e indirizzo delle attività dei Centri di Rieducazione per Minorenni — Elaborazione e sperimentazione di metodi di intervento — Studi inerenti ai problemi operativi ed all'azione di prevenzione della devianza minorile — Ricerche — Raccolta ed elaborazione di dati statistici, documentazioni e pubblicazioni specializzate, italiane e straniere — Predisposizioni degli atti relativi a rapporti con associazioni ed enti italiani, stranieri ed internazionali interessati alla prevenzione ed al trattamento della devianza minorile — Coordinamento delle attività trasferite agli enti locali dall'art. 23 lett. C) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — Raccolta di normative regionali, di documentazione e di esperienze locali sulla problematica minorile — Studi e quesiti di carattere generale — Pareri e verifiche sulla legislazione minorile — Rapporti con gli Uffici Giudiziari Minorili — Commissioni Consultive — Autorizzazioni a visite a servizi, istituti e strutture minorili — Istruzione e preparazione di pratiche e pareri di cui all'art. 38 legge 4 maggio 1983, n. 184 — Predisposizione del rapporto annuale sulla devianza minorile — Matricola minorenni.

Reparto II — **Personale Minorile**

Concorsi, assunzioni e assegnazioni — Conferimento di incarichi tecnici di cui al R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e succ. mod. — Inquadramenti — Aspettative e congedi — Cause di servizio ed equo indennizzo — Trasferimenti — Disciplina — Istruzione e preparazione di pratiche di competenza del Consiglio di Amministrazione — Richieste, pareri e proposte sulla composizione degli Uffici Giudiziari Minorili e pareri sulla nomina dei componenti privati — Formazione ed aggiornamento del personale — Studio e predisposizione dei programmi — Selezione attitudinale — Coordinamento e indirizzo delle scuole di formazione del personale minorile — Iniziative di formazione congiunta con i servizi per i minorenni degli enti locali — Collaborazione con altre amministrazioni ed enti alle attività di formazione ed aggiornamento di operatori minorili — Verifica dei metodi e dei programmi.

Reparto III — **Interventi e trattamento**

Organizzazione generale funzionamento dei servizi e delle strutture per minorenni, imputati e condannati — Uffici di servizio sociale per minorenni, misure alternative alla detenzione, istituti penali minorili — Inchieste e trattamenti relativi ai minorenni

imputati e condannati, nonché (limitatamente alle Regioni a statuto speciale) relativi ai minorenni interessati a provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile — Supervisione sui servizi medicopsicopedagogici e specialistici, in internato ed in esternato — Collegamento con i servizi per l'età evolutiva degli enti locali — Assegnazioni e trasferimenti — Disciplina — Assistenza religiosa — Attività di istruzione, di formazione professionale, culturali e ricreative, anche in collaborazione con gli enti locali — Pareri e proposte in ordine ai decreti di costituzione dei Centri ed ai decreti di istituzione e soppressione di servizi ed istituti — Consulenza ai dirigenti ed agli specialisti; controllo delle relazioni annuali degli istituti e dei servizi; elaborazione di esperienze e direttive di lavoro; verifica di metodi e procedimenti — Esame dei regolamenti interni degli istituti per minori e predisposizione dei relativi decreti di approvazione.

Reparto IV — **Contratti ed economato**

Procedure di ripartizione ed assegnazione dei fondi — Acquisto di effetti di corredo, vestiario, arredamento ed attrezzature varie per il funzionamento degli istituti e dei servizi per i minorenni — Arredamento e attrezzature per gli Uffici Giudiziari Minorili — Decreti di scarico per il materiale mobile fuori uso — Mantenimento dei minorenni negli istituti statali ed in strutture alternative alla detenzione — Predisposizione delle convenzioni relative ai minorenni sottoposti a misure rieducative nelle regioni a statuto speciale — Predisposizione dei decreti interministeriali di determinazione delle rette di mantenimento a carico dei privati — Procedimenti contrattuali di appalto di forniture e servizi — Missioni del personale periferico.

UFFICIO V — **TRATTAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI ADULTI**

Reparto I — **Osservazione e trattamento**

Coordinamento ed indirizzi operativi delle attività dei Centri di servizio sociale per Adulti e dei gruppi per l'osservazione scientifica della personalità e per il trattamento dei detenuti e degli internati — Misure alternative alla detenzione — Predisposizione degli atti relativi ai rapporti con gli enti locali in ordine alle attività di trattamento dei detenuti e degli internati — Disciplina — Assistenza religiosa e rapporti con l'Ispettorato Cappellani — Assistenza economica ai detenuti e internati indigenti — Cassa delle Ammende — Contributi ai Consigli di aiuto sociale.

Reparto II — **Trattamento della tossicodipendenza**

Programmazione e organizzazione del trattamento, dell'assistenza e del recupero sociale dei detenuti ed internati tossicodipendenti.

Reparto III — **Istruzione — Attività culturali, ricreative e sportive**

Programmazione delle attività scolastiche — Benefici economici per i detenuti e internati studenti — Attività culturali, ricreative e sportive dei detenuti e degli internati — Biblioteche per detenuti e internati.

Reparto IV — **Contatti con la comunità esterna**

Colloqui, corrispondenza e informazione — Visite agli istituti e autorizzazioni varie — Nomina degli Assistenti volontari.

Reparto V — **Assegnazioni**

Assegnazioni e trasferimenti di detenuti e internati — Statistiche — Matricola detenuti e internati.

UFFICIO VI — **LAVORO PENITENZIARIO**

Reparto I — **Programmazione e organizzazione**

Coordinamento e programmazione del lavoro penitenziario — Organizzazione e disciplina del lavoro — Corsi di addestramento professionale — Tirocinio retribuito — Benefici economici di cui all'art. 43 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 — Lavoro all'esterno — Attività artigianali, intellettuali e artistiche.

Reparto II — **Provviste e contratti**

Provviste di macchine, attrezzature, utensili e materiale per il lavoro — Programma, distribuzione, amministrazione magazzini — Campionario delle materie prime ed accessorie occorrenti alle lavorazioni penitenziarie — Campionario dei lavori e manufatti penitenziari — Cessione e vendita di manufatti e prodotti — Vigilanza sulla riscossione dei crediti — Pratiche relative ad infortuni sul lavoro e liquidazione dei relativi indennizzi — Assicurazioni sociali.

UFFICIO VII — **SERVIZIO SANITARIO PENITENZIARIO**

Reparto I — **Personale sanitario e rapporti con enti ed organismi**

Personale sanitario incaricato — Concorsi, assunzioni, congedi sospensioni e cessazioni dal servizio — Conferimento incarichi per prestazioni sanitarie specialistiche e per prestazioni paramediche (infermieristiche e tecniche) — Servizio integrativo di assistenza sanitaria — Servizio infermieristico — Guardia medica e infermieristica — Predisposizione degli atti relativi ai rapporti con le Regioni e gli altri enti locali, con i servizi pubblici sanitari (ospedalieri ed extraospedalieri) e con i servizi psichiatrici civili di igiene mentale e predisposizione di convenzioni — Documentazione e informazione sulla medicina penitenziaria.

Reparto II — **Organizzazione dell'assistenza sanitaria**

Organizzazione delle infermiere, dei centri clinici, degli istituti o sezioni speciali per infermieri e minorati, delle case di cura e di custodia e degli ospedali psichiatrici giudiziari — Programmazione sanitaria — Provviste di attrezzature sanitarie — Forniture di protesi — Servizio farmaceutico — Elaborazione regime dietetico per detenuti ed internati infermi — Predisposizioni delle convenzioni per il ricovero dei detenuti e degli internati nei luoghi esterni di cura — Autorizzazione per il pagamento di rette per le degenze di detenuti ed internati in luogo esterni di cura — Sorveglianza fisico-dosimetrica.

Reparto III — **Assistenza sanitaria ai tossicodipendenti**

Programmazione e organizzazione dell'Assistenza sanitaria ai tossicodipendenti — Organizzazione dei reparti di cui all'art. 84 legge 22 dicembre 1975, n. 685.

UFFICIO VIII — **EDILIZIA PENITENZIARIA**

Reparto I — **Affari generali**

Acquisizione di immobili — Studi e statistiche di edilizia penitenziaria — Predisposizione dei programmi — Esame dei progetti — Partecipazione alle Commissioni ex art. 3 legge 404/'77 e ai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditoriali alle OO.PP. — Controversie amministrative e ordinarie relative alle materie di competenza dell'Ufficio — Predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'edilizia penitenziaria. Predisposizione degli atti relativi ai rapporti con gli enti locali e con gli Organi decentrati dell'Amministrazione

dei LL. PP. per i programmi annuali di manutenzione — Predisposizione dei decreti di istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari o delle sezioni.

Reparto II — **Interventi generali**

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati — Approvazione di perizie per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria — Installazione, manutenzione e ristrutturazione degli impianti.

Reparto III — **Contratti**

Contratti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili gravanti sul bilancio ordinario — Contabilità.

Reparto IV — **Locazioni e alloggi demaniali**

Affitto immobili — Assegnazioni di alloggi di servizio e demaniali.

Reparto V — **Case mandamentali**

Predisposizione dei decreti di istituzione, soppressione, chiusura provvisoria e riapertura delle Case mandamentali — Esame degli atti relativi a progetti, perizie, preventivi di spese ed espropri, richieste di pareri tecnici per la autorizzazione ad opere di costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali — Vigilanza sulla manutenzione — Pagamento ai Comuni dei rimborsi previsti dal 1° comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

Reparto VI — **Servizio tecnico**

Questioni relative alla nuova edilizia — Predisposizione di fabbisogni e progetti tipo — Esame degli atti relativi a progetti, perizie e pareri tecnici per la autorizzazione ad opere di costruzione, sopraelevazione, ampliamenti e restauri generali.

UFFICIO IX — **CONTRATTI, FORNITURE E SERVIZI**

Reparto I — **Forniture e mantenimento**

Arredi e macchine per uffici — Apparecchiature di sicurezza — Arredi e attrezzature per il personale del Corpo degli Agenti di Custodia — Mantenimento dei detenuti e internati — Provvedimenti cautelari (cauzioni: costituzione e svincolo) — Trattazione delle controversie amministrative e giudiziarie relative — Arredi, attrezzature, vestiario e corredo per detenuti e internati — Decreti di scarico del materiale mobile fuori uso.

Reparto II — **Contratti**

Procedure contrattuali per acquisti di beni e appalti di servizi su richiesta degli Uffici della Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena — Controversie relative alla esecuzione del contratto — Svincolo dei depositi cauzionali — Commissione Tecnica Consultiva per gli acquisti — Albo dei fornitori — Relazioni tecniche per la formazione delle schede segrete — Presidenza delle gare, Ufficiale rogante.

Collaudi dei materiali acquistati — Controlli sulla esecuzione delle forniture — Campionario degli arredi, attrezzature, materiali e vestiario da acquistare sul libero mercato — Capitolati Tecnici relativi — Laboratorio di analisi ed analisi merceologiche — Pareri tecnici e notizie commerciali.

Reparto III — **Trasporti**

Automezzi, aeromobili e natanti — Trasporti terrestri, aerei e marittimi dell'Amministrazione penitenziaria.

UFFICIO X — **STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONE**

Reparto I — **Studi**

Studi in materia di difesa sociale, criminologia e diritto penitenziario anche in collaborazione con organismi qualificati e con esperti — Raccolta e studio della dottrina e giurisprudenza in materia penitenziaria — Predisposizione di testi relativi alla normativa penitenziaria — Raccolta delle circolari della Direzione Generale — Predisposizione di d.d. l. e pareri sulle iniziative legislative in materia penitenziaria — Studi su problemi particolari dell'Amministrazione penitenziaria — Esame dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e predisposizione dei relativi decreti di approvazione — Elaborazione dei programmi per le scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale — Coordinamento scientifico dei corsi di formazione e di aggiornamento — Organizzazione di conferenze e incontri di studio con organismi qualificati ed esperti anche stranieri — Laboratorio linguistico per il personale dell'Amministrazione penitenziaria — Predisposizione degli atti relativi a rapporti con uffici, enti e associazioni straniere — Preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali e internazionali — Traduzioni di atti e documenti in lingua straniera.

Reparto II — **Ricerche e sperimentazioni**

Aquisizione, elaborazione e comparazione di dati in materia di difesa sociale e in materia penitenziaria — Elaborazione di metodologie operative di ricerca — Organizzazione di ricerche in materia di difesa sociale e in materia penitenziaria anche in collaborazione con organismi qualificati ed esperti — Acquisizione, elaborazione e valutazione dei dati relativi alla attività dell'Amministrazione penitenziaria — Predisposizione di modelli di rilevamento — Rapporti con l'Istituto Centrale di Statistica — Preparazione di rapporti periodici sulle attività dell'Amministrazione penitenziaria — Valutazione dell'efficacia dei metodi e delle tecniche di trattamento — Preparazione e sperimentazione di metodi e tecniche di trattamento.

Reparto III — **Documentazione**

Biblioteca Centrale dell'Amministrazione penitenziaria — Redazione della "Rassegna penitenziaria e criminologica" — Preparazione e pubblicazione dei "Quaderni dell'Ufficio Studi" — Acquisizione di materiale bibliografico e operativo in materia di difesa sociale — Produzione ed acquisizione di documentazione grafica, fotografica e cinematografica sulle strutture e sulle attività dell'Amministrazione penitenziaria — Servizio stampa quotidiana e periodica.

UFFICIO XI — **INFORMAZIONE ED AUTOMAZIONE**

Reparto I — **Attività tecniche di informatica ed automazione**

Elaborazione ed attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo dell'informatica e dell'automazione penitenziaria secondo le linee programmatiche e le direttive fissate dal Ministro e previo esame delle relative proposte operative di carattere programmatico generale da parte del Comitato di coordinamento per l'automazione dei servizi dell'Amministrazione della Giustizia, istituito con D.M. 3 marzo 1982. Raccolta, elaborazione e analisi di dati statistici, conoscitivi, previsionali, operativi e conservativi con apparati eletronici centrali e periferici — Attività tecniche di analisi dei sistemi, definizione delle relative reti di trasmissione dati e comunicazione: addestramento ed aggiornamento del relativo personale centrale e periferico — Automazione delle attività centrali e periferiche amministrative, contabili e tecniche, ed addestramento del personale — Pareri tecnici sulle materie anzidette — Controllo tecnico delle attività periferiche in materia di informatica ed automazione e relativa assistenza tecnica — Elaborazione automatizzata di atti, documenti, certificati e provvedimenti — Informazione all'autorità giudiziaria sull'anagrafe penitenziaria — Messaggistica.

Reparto II — **Amministrazione e contabilità**

Attività amministrative e contabili concernenti l'informatica e l'automazione centrale e periferica — Predisposizione dei relativi contratti — Controllo dell'esecuzione dei medesimi e collaudi — Controllo amministrativo contabile delle attività periferiche in materia di informatica ed automazione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia.

IL MINISTRO
CLELIO DARIDA

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

(Prot. n. 61081/2-6) Roma, 20 luglio 1983

A tutto il Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Desiderio rivolgermi a voi tutti, complessivamente, ed a ciascuno di voi, singolarmente, per un momento di riflessione e di verifica, idealmente compiuto insieme, rispetto alle cose che abbiamo fatto ma, soprattutto, rispetto agli obiettivi che dobbiamo e vogliamo cercare di raggiungere ed al modo, lo spirito, il senso di questo nostro impegno.

Alcuni cambiamenti, di grossa rilevanza, sono di recente intervenuti nell'ambito della Direzione Generale:

lo spostamento della sede da via Arenula e da via Giulia a via Silvestri;

la ristrutturazione degli uffici.

Di questi mutamenti desidero precisare ragioni, scopi e significato.

E desidero farlo, sia per il rispetto che ho verso ciascuno di voi, verso la vostra professionalità ed il vostro impegno, sia per il mio convincimento — che è una linea di azione — che la vita ed i destini dell'Amministrazione penitenziaria dipendano, pur nel rispetto dei ruoli e dei compiti di ciascuno,

dal contributo, dalla partecipazione, dallo spirito di collaborazione di tutti coloro che ad essa appartengono, e nell'ambito di questo impegno comune ed unitario acquistino un senso le iniziative e le decisioni che vengono prese.

Il trasferimento in via Silvestri — che siamo finalmente riusciti a realizzare — deve rappresentare motivo di compiacimento e di soddisfazione.

Giacché si tratta di una sede nuova, più spaziosa, più moderna, più funzionale, progettata e realizzata proprio per le esigenze della Direzione Generale; una sede che assicura migliori, più decorose e più confortevoli condizioni di lavoro, che permette di riunire tutti gli uffici, favorendo la loro necessaria collaborazione ed i rapporti di amicizia e di colleganza fra tutto il personale.

I disagi iniziali — inevitabili e comprensibili — saranno al più presto eliminati.

Saranno assicurati collegamenti agevoli per tutti.

Saranno differenziate le fasce orarie del lavoro straordinario e si ricercherà la possibilità di adottare un flessibilità dei turni del lavoro ordinario che consenta di soddisfare nel modo migliore le esigenze specifiche della Direzione Generale e quelle dei suoi dipendenti.

Il Circolo che è stato costituito assicurerà tutte le strutture ed i servizi che possano rendere più confortevole la sede, più gratificanti le condizioni di lavoro, più gradevole e piena la utilizzazione del tempo libero.

Ma esso sarà anche momento di aggregazione sul piano umano, occasione e stimolo per rafforzare sempre di più lo spirito di colleganza e di amicizia, di comprensione e di stima reciproca fra tutti i dipendenti.

Sarà pure al più presto istituita, presso la sede della Direzione Generale, una biblioteca contenente libri e riviste, non soltanto di interesse penitenziario, ma anche di letteratura, arte, storia, cultura varia.

Del pari, sarà potenziato il Museo criminologico, raccogliendo tutti gli oggetti di interesse storico od artistico dell'Amministrazione, oggi in gran parte sparsi ed ignorati.

Si tratta di un importante patrimonio che deve essere gelosamente custodito e debitamente valorizzato; il passato è parte di una storia che non può essere semplicemente dimenticata o rinnegata, esso ha sempre qualcosa da insegnarci, in positivo od anche in negativo.

E', inoltre, imminente l'inizio della pubblicazione di un Notiziario periodico che riporterà le leggi e le circolari in materia penitenziaria, i fatti più significativi della Direzione Gene-

rale e degli Istituti, Uffici e Servizi periferici, le graduatorie e le decisioni in tema di trasferimenti a domanda e d'ufficio, le decisioni dei magistrati di sorveglianza.

Esso consentirà a tutti i dipendenti di conoscere ciò che accade nell'ambito della Amministrazione, dovunque accada, e di partecipare in maniera più piena alla vita di essa; accorcerà molte distanze, non soltanto fisiche; svilupperà il sentimento della comune appartenenza.

E contribuirà a proiettare all'esterno l'immagine della Amministrazione, anche nei suoi aspetti positivi e costruttivi, a farne conoscere l'impegno ed i risultati conseguiti, troppo spesso ignorati o, addirittura, travisati e falsati.

Ma la nuova sede deve essere anche, e soprattutto, il simbolo di un più sostanziale e profondo rinnovamento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Decreto Ministeriale del 20 luglio 1983 ristruttura radicalmente la Direzione Generale; in esso, significativamente, ciascun Ufficio è caratterizzato anche con la indicazione, sintetica ma espressa, dell'ambito della sua competenza.

Credo di dover sottolineare che decidere è sempre difficile, ma che è ancora più difficile decidere di cambiare.

Giacché al noto si sostituisce l'ignoto, alla certezza la speranza.

Ma se questa speranza è accompagnata, pur nella sofferta consapevolezza che nessuna decisione umana ha, di per sé, il dono della infallibilità, dal ragionevole convincimento che ciò che si cerca di realizzare è migliore di ciò che si lascia, allora decidere di cambiare è un dovere a cui non ci si può sottrarre se non si vuole venir meno alle proprie responsabilità.

E credo anche di dover sottolineare che questa nuova struttura nasce dalla determinazione di porre le condizioni perché la Direzione Generale, l'Amministrazione penitenziaria tutta possano meglio consentire gli obiettivi che la normativa vigente, le richieste pressanti e le attese della società oggi propongono.

Certo, nessuna riforma od innovazione si esaurisce nella norma o nella disposizione che la prevede.

Il dato formale è indispensabile ma è solo la premessa di un impegno concreto che della riforma e della innovazione faccia vivere nella realtà i principi ispiratori e porti ad una trasformazione della coscienza professionale e sociale, alla conquista di una nuova coscienza.

Indubbiamente, quando si cambia, soprattutto quando si cambia radicalmente, bisogna essere disposti a pagare il prezzo della transizione, del passaggio dal vecchio al nuovo.

Ma questo prezzo sarà tanto minore quanto maggiori saranno la convinzione di camminare sulla strada giusta e l'impegno di andare avanti, verso traguardi per i quali valga la pena di battersi.

Sarebbe assai triste e mortificante se, per paura del peggio, si rinunciasse aprioristicamente alla speranza del meglio che può essere conquistato.

I punti più significativi della ristrutturazione sono i seguenti:

a) Soppressione del Reparto Pensioni della Segreteria e attribuzione della relativa competenza all'Ufficio I ed all'Ufficio II, rispettivamente, a seconda che si tratti di personale civile o di agenti di custodia.

E' infatti, assolutamente logico che questi aspetti terminali della vita professionale dei dipendenti siano trattati dai medesimi Uffici che si occupano di loro sin dalla fase che porta al loro ingresso in carriera.

In tal modo, in particolare, secondo una aspirazione diffusa, assolutamente giusta, queste pratiche potranno avere una definizione molto più sollecita di quanto non avvenga attualmente, per disfunzioni generalmente indipendenti dalla buona volontà degli impiegati.

b) Unificazione in un unico nuovo Ufficio dei vecchi Uffici V e VI che avevano competenze per molti versi strettamente connesse, in quanto la esistenza di due distinte strutture determinava, senza colpa di nessuno, ritardi ed inconvenienti non giovevoli al sollecito e soddisfacente perseguimento dei fini dell'Amministrazione.

c) Trasformazione del Rep. III della Segreteria in un Ufficio autonomo, quello XI, che si occuperà dei problemi dell'informatica e dell'automazione.

In un momento storico nel quale gli straordinari progressi della tecnologia schiudono all'uomo possibilità fino a qualche anno fa impensabili, consentendogli addirittura di varcare i confini del sistema solare, si pone, con urgenza non dilazionabile, la necessità di mettere l'Amministrazione penitenziaria al passo con i tempi, dotandola di nuovi strumenti tecnici che significheranno razionalizzazione di molti servizi, efficienza e funzionalità di gran lunga maggiori, notevolissimo risparmio di tempo e di energie umane, possibilità adeguata di fronteggiare con la dovuta sollecitudine le emergenze varie ed imprevedibili che quotidianamente si presentano.

d) Soppressione dei precedenti Uffici III e VII e creazione di un nuovo Ufficio, il V, che, assorbendone le competenze, si occuperà del trattamento e delle assegnazioni dei detenuti e degli internati adulti, mentre, per ragioni di logica elementare, quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento del personale, la organizzazione dei Centri di Servizio Sociale, il relativo personale, gli esperti, rientrerà fra i compiti dell'Ufficio I, che si occupa di tutto il personale civile.

Al contempo, creazione ex novo dell'Ufficio VI che si occuperà dei problemi del lavoro penitenziario.

Questa è indubbiamente l'innovazione più incisiva, significativa, qualificante.

Una nuova, più moderna filosofia penitenziaria deve sostituirsi alla vecchia, se vogliamo che la nostra Amministrazione sia all'altezza dei suoi compiti e delle sue responsabilità, delle attese che la circondano e dell'ansia di nuovo che percorre il Paese, teso, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, alla conquista sempre più piena dei principi di democrazia, di libertà, di civiltà che sono espressi nella Costituzione.

L'obiettivo fondamentale è la completa attuazione della riforma penitenziaria del 1975, che è una legge dello Stato e che è basata su principi di più alta umanità, per i quali molti si sono generosamente battuti e nei quali noi crediamo profondamente: la pena non ha, non può avere, soltanto una funzione afflittiva, ma anche, e soprattutto, una funzione rieducativa e risocializzante, per modo che gli uomini, i quali vengono privati della libertà personale per avere violato le leggi della società, escano dal carcere migliori di come vi sono entrati.

Conosciamo tutti le difficoltà oggettive che al di là della buona volontà e dell'impegno degli operatori penitenziari, hanno fino ad ora impedito ed ancora oggi rendono difficile la piena attuazione della riforma:

— l'inquietante, progressivamente crescente sovraffollamento degli Istituti di Pena, a fronte di strutture edilizie insufficienti, e talvolta, vecchie e superate, ed a fronte di organici degli operatori penitenziari francamente inadeguati;

— la complessità e la lentezza delle procedure con le quali si è costretti ad operare per acquisire nuove strutture, per ammodernare le vecchie, per assumere nuovo personale;

— la pressione di emergenze drammatiche, con le quali il Paese tutto da anni a questa parte si è confrontato e sta ancora confrontandosi: dalla esplosione della eversione armata che, a partire dagli ultimi anni sessanta, ha lanciato la sua sfida tracotante allo Stato democratico nel disegno folle ed illu-

sorio di scardinarne le basi, alla presenza di forme di criminalità organizzata sempre più aggressive, violente e pericolose — come la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, le gangs dedite ai sequesti di persona od al traffico delle armi e della droga, la criminalità a sfondo economico —, le quali talvolta si sono poste in aperto contrasto con lo Stato, talaltra, più subdolamente, hanno cercato di inserirsi nei circuiti economici, produttivi e sociali del Paese, rappresentando una sorta di cancro dal quale la società civile deve con urgenza liberarsi.

Io devo dare atto, e lo faccio con compiacimento e con orgoglio, che, nonostante le molte, gravi difficoltà, nel corso di questi anni gli operatori penitenziari — sia quelli civili, sia gli agenti di custodia — hanno fatto, in generale, tutto intero il loro dovere.

Prodigandosi generosamente, ben al di là degli orari di servizio.

Rinunciando al riposo ed alle ferie, a cui pure avevano diritto.

Spesso lontani, in amara solitudine, dai propri cari e dai propri affetti, e privi di alloggi sufficientemente confortevoli.

Affrontando, in silenziosa sofferenza, ma con serenità e con coraggio, disagi, rinunce, sacrifici e rischi rilevantissimi per la loro incolumità personale e per quella dei loro familiari.

Manifestando sempre nobilissima fedeltà allo Stato ed alle Istituzioni, alla Costituzione ed alle Leggi.

Pronti anche quando questa fedeltà lo richiedeva, a sacrificare la loro vita al giuramento prestato.

Ed io desidero ricordare, con profondo rispetto, quanti di loro sono caduti, spesso in giovanissima età.

I loro quarantanove nomi sono incisi in una lapide posta all'ingresso della nuova sede.

Ed avverto, nel ricordo, sentimenti che, sono certo, ci sono comuni:

un dolore che non si può cancellare;

un omaggio che continuamente si rinnova;

una infinita gratitudine per quanto essi hanno fatto ed hanno dato all'Amministrazione penitenziaria ed alla Società tutta;

il rimpianto per quanto non potranno più fare e non potranno più dare;

lo stimolo a seguirne l'esempio, a raccoglierne il testimone di fede e di civiltà;

ma, al contempo, quasi una sorta di conforto, la fiducia che una Amministrazione la quale ha espresso uomini così valorosi non può incontrare ostacoli non sormontabili, sfide che non sia capace di vincere.

Impegnamoci, dunque, incondizionatamente, secondo le nostre competenze, ma al limite delle nostre possibilità, ed anche oltre, se occorre, perché quelle difficoltà di cui prima parlavo siano superate.

Perché si costruiscano, con procedure serie epperò sollecite, con sufficienza di mezzi finanziari, edifici penitenziari moderni e razionali, forniti di idonee attrezzature, dove sia possibile una custodia decorosa dei detenuti, che rispetti la loro dignità umana ed attui le doverose separazioni, ma dove sia anche possibile curarne il trattamento individualizzato, assisterli, farli lavorare ed assicurare loro gli spazi di socialità a cui hanno diritto.

Perché vi siano i mezzi e gli strumenti per assumere con speditezza il personale e per curarne la formazione e l'aggiornamento professionali.

Perché sia rapidamente approvato dal Parlamento il disegno di legge sulla riforma del Corpo degli Agenti di Custodia e del ruolo delle Vigilatrici — basato sui principi della smilitarizzazione e della professionalità — che la Direzione Generale ha di recente elaborato ed il cui testo ho fatto trasmettere a tutti gli Uffici, Istituti e Servizi dell'Amministrazione, proprio perché una riforma di così fondamentale importanza nasca con la consapevolezza e la partecipazione di tutti coloro che ad essa sono direttamente interessati.

Perché si riduca il numero dei detenuti, specie di quelli in attesa di giudizio:

— attraverso una depenalizzazione la quale tenga conto delle attuali esigenze di una società costretta a fronteggiare l'attacco di quella criminalità organizzata, comune e politica, della quale prima parlavo, e contro la quale deve concentrarsi lo sforzo congiunto delle forze dell'ordine e dei magistrati per la difesa delle basi stesse della civile convivenza;

— attraverso una riforma della procedura penale che consenta di avere processi sereni e giusti, ma anche solleciti, giacché chi deve essere giudicato e la società che attende questo giudizio hanno il diritto che l'accusa non rimanga troppo a lungo sospesa e che ad essa si sostituisca rapidamente una sentenza la quale dica se l'imputato è colpevole od innocente;

— attraverso una riduzione dei termini della custodia preventiva, la quale deve servire a precise finalità istruttorie ma non può essere una anticipata esecuzione della pena, perché, secondo un principio di civiltà sancito nella Costituzione, l'imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva; per modo che l'Italia si metta al passo con i Paesi più civili e si ponga fine ad attese troppo lunghe, sostanziate di incertezza e di angoscia, che sono intollerabili.

E tuttavia, le difficoltà ed i ritardi che indubbiamente esistono e per il cui superamento ci batteremo, non debbono impedirci — e non saremmo giustificati se lo consentissimo — di porre da subito e con forza, in concreto, come obiettivo fondamentale, prioritario e qualificante, l'attuazione, progressivamente sempre più piena, della riforma penitenziaria.

Vogliamo carceri quanto più possibile sicure, che spezzino completamente la catena dei delitti.

Carceri, cioè, dalle quali i detenuti non escano prima di aver pagato per intero il loro debito verso la società, né escano commissioni di delitti e messaggi di morte, nelle quali non entrino armi e droga, non si uccida, non faccia riscontro alla prepotenza ed alla violenza di pochi la paura e la rassegnazione dei più.

Non tollereremo, in nessun modo, che dentro gli istituti di pena vi siano una volontà ed una legge diversa da quelle dello Stato e dei suoi organi legittimi.

Ma vogliamo anche carceri quanto più possibile civili, che la catena dei delitti spezzino definitivamente.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, devono assicurare il rispetto della dignità della persona e devono tendere, in maniera individualizzata ma imparziale, alla rieducazione, al recupero, al reinserimento sociale dei condannati; il detenuto, privato della libertà personale, rimane pur sempre un uomo ed un cittadino al quale spettano — e vanno concretamente riconosciuti — tutti i diritti che non sono incompatibili con la deprivazione della libertà; il carcere deve tendenzialmente costituire — al di là della demonizzazione, ricorrente, degli universi concentrazionari e delle istituzioni totali — un contesto sociale nel quale il detenuto trovi in concreto condizioni migliori e più civili di quelle proprie dell'ambiente dal quale proviene, per molto che già la sua mera, oggettiva presenza sia la premessa per la sua risocializzazione.

Credo che non vi sarebbe smentita più significativa di gran parte delle ideologie deliranti di cui gli esponenti del partito armato riempiono i loro opuscoli, proclami e volantini, di quella della quale essi stessi dovrebbero prendere personalmente atto se, al momento del loro ingresso in carcere, constatassero che questo non è — come pure sostenevano stando in libertà — il concentrato di tutta la violenza, l'inciviltà e l'ingiustizia che assurdamente attribuiscono allo Stato democratico.

Se e nella misura in cui questi principi non rimarranno vuote astrazioni, formule di rito ripetute solo per placare le le nostre inquietudini, ma riusciremo a farne realmente acquisizioni di una nuova e più moderna professionalità, di una più matura coscienza sociale, ci sarà possibile farli vivere nella

concretezza della realtà per modificarla e migliorarla, compiere un decisivo salto di qualità verso una nuova filosofia penitenziaria, aprire una pagina nuova, forse non facile, ma certamente esaltante nella storia della nostra Amministrazione.

Ed allora potremo dire, con orgoglio non ingiustificato, che il carcere è — come, peraltro, dovrebbe essere — specchio della civiltà del Paese, giacché questa si misura essenzialmente sul tipo di rapporto che si instaura tra la società ed i suoi nemici.

So bene che tutto questo non può essere la conquista di un attimo né l'effetto di una folgorazione illuminante.

Ma richiederà umiltà e pazienza e costerà fatica e sacrificio.

La strada non sarà breve e non sarà facile e ci sarà certamente un prezzo da pagare in termini di difficoltà, di disagi, di incomprensioni, di errori.

Ma, come prima dicevo, tanto più rapidamente e tanto più facilmente riusciremo a superare questa fase iniziale, quanto più riusciremo a convincerci, e ad esaltarci in questa convinzione, che il nuovo che vogliamo realizzare è di gran lunga preferibile al vecchio che dobbiamo abbandonare.

L'importante è cominciare a camminare sulla strada giusta.

Ed io francamente credo fosse del tutto sbagliata la vecchia impostazione che separava nettamente l'aspetto custodiale e quello trattamentale, affidandoli alle competenze di due Uffici distinti, in tal modo creando compartimenti-stagno tra cui non vi era possibilità di comunicazione e, per così dire, istituzionalizzando una conflittualità esterna che non poteva essere in alcun modo risolta.

Il problema dei rapporti dell'Amministrazione penitenziaria con i detenuti è, invece, essenzialmente ed inscindibilmente unitario.

Esso presenta, certamente, aspetti e momenti diversi, al limite conflittuali, anche se questa conflittualità, legata soprattutto a situazioni contigenti, dovrà tendere, mi auguro, a dissolvere progressivamente. Ma ciascuno di questi aspetti o momenti deve essere considerato e valutato in una unica sede, contestualmente con tutti gli altri, sì da poter pervenire ad una sintesi che, superandone la parzialità o addirittura la conflittualità in una prospettiva più ampia ed armonizzando le varie esigenze, ne assicuri un soddisfacimento unitario.

Ciascun operatore penitenziario ha certamente ricordi amari di trasferimenti di detenuti, magari non indispensabili e decisi nella ignoranza di programmi di trattamento che pure davano frutti positivi; di esigenze di sicurezza nate proprio dalla mancanza od insufficienza di iniziative risocializzanti che pure avrebbero potuto avere successo; di conflittualità fra

istanze custodiali ed istanze rieducative, rimaste non risolte, ma che, all'interno di un impegno unitario, avrebbero potuto esserlo.

Non ha senso, in altri termini, porsi il problema della custodia dei detenuti come problema staccato ed indipendente da quello del loro trattamento, giacché la custodia deve realizzarsi in modo da permettere il trattamento.

Né ha senso porsi il problema del trattamento dei detenuti come problema staccato ed indipendente da quello della loro custodia, giacché il trattamento è una attività che riguarda persone ristrette in istituti di pena.

Come conseguenza inevitabile della sua errata impostazione, la vecchia filosofia penitenziaria ha generato la tendenza alla separatezza fra le varie categorie di operatori penitenziari, ciascuna delle quali, di fatto, si è progressivamente chiusa nei ristretti limiti degli specifici aspetti o momenti affidati alla sua competenza escludendosi dalla considerazione degli altri; ha assolutizzato i primi, cercando in essi l'oggetto di un impegno privilegiato ed esclusivo, ma non si è fatta nessun carico dei secondi, quasi negandone l'esistenza.

In tal modo, nonostante la buona volontà e la generosità degli intenti e dell'impegno, condannandosi o ad un agire concreto ma scarsamente illuminato o ad un verbalismo e ad un massimalismo del tutto sterili e privi di incidenza sulla realtà.

Occorre superare, e subito, questa settorialità, questa parzialità.

L'Amministrazione penitenziaria ha problemi ed obiettivi complessi, epperò unitari, che richiedono lo sforzo vario ma concorde, armonico di tutte le categorie di operatori penitenziari, ciascuna delle quali deve convincersi che il suo impegno ha un senso pieno solo se coordinato a quello di tutte le altre.

Sicché, pur nel rispetto, anche formale, dei compiti e dei ruoli, nel riconoscimento e nella valorizzazione della professionalità e della esperienza di ciascuna categoria e di ciascun operatore, è necessario sostituire alla separatezza l'unità, alla incomprensione la collaborazione, alle polemiche le discussioni, alla diffidenza la fiducia, ai pregiudizi ed alla conflittualità la cooperazione.

Tutti devono avvertire di essere partecipi di un impegno, di una responsabilità, di un destino comuni.

Questo forte sentimento unitario, questa volontà di offrire e di chiedere collaborazione deve percorrere ed attraversare tutta l'Amministrazione penitenziaria ma deve andare al di là dell'ambito dei suoi dipendenti, di ruolo e non di ruolo.

Per comprendere tutti i suoi collaboratori, come i medici, gli infermieri, gli esperti, cioè coloro che comunque lavorano

in essa e per essa, offrendo il contributo di una indispensabile professionalità, sulla base di rapporti la cui disciplina va indubbiamente aggiornata e migliorata.

Per comprendere tutti i suoi collaboratori, come i medici, stema, della riforma e del trattamento penitenziario sono i garanti e, per così dire, la coscienza critica.

Essi svolgono funzioni di fondamentale importanza, sia nella fase della detenzione e dei rapporti dei detenuti con l'Amministrazione e con la comunità esterna, sia nell'importantissimo settore, che va approfondito ed ampliato, delle misure alternative, rappresentando per i detenuti, in un certo senso, un ponte tra il carcere e la libertà.

L'impegno, l'entusiasmo, l'esperienza ed il contributo preziosi ed insostituibili di questi magistrati vanno completamente recuperati — rimuovendo le ombre di vecchi pregiudizi e diffidenze, che non hanno alcuna ragione d'essere — nel quadro di una fiduciosa collaborazione indispensabile per le sorti dell'Amministrazione penitenziaria.

Ma dobbiamo andare oltre.

Io penso alle forze dell'ordine ed ai magistrati ed avverto la necessità che il momento penitenziario trovi una collocazione armonica nell'ambito di un globale impegno contro la criminalità.

Penso agli enti locali, le Regioni, le Province, i Comuni, e rilevo le straordinarie possibilità che una stretta collaborazione con essi ci schiude in molti importantissimi settori, dalla assistenza sanitaria alla formazione professionale, dal lavoro alle case mandamentali, dalla territorializzazione della pena ai minorenni, a molti altri ancora in larga parte inesplorati.

E sottolineo il grande significato e la grande rilevanza della Commissione nazionale per i rapporti con le Regioni — istituita con un recente decreto ministeriale — che ha già iniziato i suoi lavori e che cercheremo di incoraggiare e potenziare al massimo.

Penso agli assistenti volontari ed alle iniziative libere e spontanee che, nel rispetto delle Istituzioni e delle esigenze della sicurezza, generosamente si occupano dei problemi penitenziari.

E penso alle organizzazioni libere e democratiche che si fanno carico dei problemi del personale — dipendenti civili di ruolo e non di ruolo, agenti di custodia effettivi ed ausiliari, collaboratori.

Dico ad esse che riconosco senza alcuna riserva la loro funzione, rispetto il loro impegno, apprezzo la loro collaborazione, desidero che i nostri rapporti siano frequenti e normali.

Ma vorrei ci fosse comune, ed ispirasse le nostre relazioni, il convincimento che non stiamo aprioristicamente da parti diverse, in un rapporto, almeno potenzialmente, conflittuale,

perché ritengo preciso dovere dell'Amministrazione farsi carico dei problemi dei suoi dipendenti e cercare, per quanto è possibili e giusto, e nella necessaria conciliazione con l'interesse generale, di soddisfare le legittime esigenze di ciascuno di essi.

In realtà, per quanto la riflessione si approfondisca, non è possibile porre dei limiti oltre i quali questo sentimento unitario perda senso, questo spirito di collaborazione non sia più necessario.

Giacché, in definitiva, i problemi del mondo penitenziario, per quanto inquietanti od angosciosi, non possono e non debbono essere rimossi o ghettizzati.

Sono problemi di tutta la società civile che su di essi deve affinare la sua sensibilità, concentrare la sua attenzione, profondere il suo impegno.

Solo se e nella misura in cui questa sarà una acquisizione consolidata della coscienza sociale, solo se e nella misura in cui la società tutta avvertirà che le appartengono totalmente, per un verso, i detenuti con tutti i loro problemi e, per l'altro, gli operatori penitenziari con tutte le loro esigenze ed aspettative, sarà realmente possibile attingere una nuova misura di civiltà.

A questo nuovo, più intenso impegno che chiedo, deve corrispondere un nuovo, più adeguato rapporto dell'Amministrazione con i suoi dipendenti, che riesca ad assicurare a ciascuno di essi il rispetto a cui ha diritto e il soddisfacimento delle esigenze legittime e delle giuste aspettative che non siano in contrasto con l'interesse generale e con gli obiettivi da perseguire.

Verranno individuati, in via preventiva e generale, parametri oggettivi e giusti per le assegnazioni ed i trasferimenti a domanda o di ufficio, per modo che i vantaggi ed i sacrifici siano ripartiti in modo equo fra tutti.

E perché vi sia la necessaria trasparenza, e tutti vedano e sappiano, i posti vacanti, le graduatorie degli aspiranti, i provvedimenti di assegnazioni e trasferimenti saranno pubblicati nel Notiziario.

Si dovrà fare quanto è possibile per assicurare caserme dignitose agli agenti di custodia ed alloggi di servizio al personale che ne ha diritto.

Nella materia disciplinare bisognerà discriminare con cura negligenze e mancanze addebitabili a colpa dei dipendenti ed inconvenienti legati a difficoltà oggettive, di cui nessuno può essere chiamato a rispondere.

Ed alla attenzione doverosa verso negligenze e mancanze non tollerabili dovrà corrispondere una altrettanto pronta attenzione ai comportamenti ed agli atteggiamenti che meritano riconoscimento, apprezzamento, elogio.

Ci confronteremo con la ricerca di soluzioni nuove e più adeguate per i vecchi problemi.

E ci confronteremo anche con problemi nuovi che l'Amministrazione deve cominciare, direi per la prima volta, ad affrontare con fantasia, con entusiasmo, con serietà.

Come quello, attuale e drammatico, della assistenza ai detenuti tossicodipendenti, che ho voluto menzionare espressamente, sia nell'ambito dell'Ufficio VII, per l'aspetto più strettamente sanitario, sia come problema generale, nell'ambito dell'Ufficio V.

Come quello del lavoro penitenziario che mi è parso giusto fare oggetto di un nuovo, autonomo Ufficio, il VI, per sottolinearne la decisiva importanza, sia dal punto di vista del trattamento dei detenuti, sia da quello della necessità di un loro inserimento, per quanto possibile, nei circuiti economici e produttivi della società libera.

E sia per i vecchi che per i nuovi problemi, io sarò grato a ciascuno di voi se vorrà, nella ricerca delle soluzioni più adeguate, offrirmi il contributo della sua professionalità e della sua esperienza.

Attenderemo l'esperienza dei giorni che verranno.

Cercheremo di verificare i nostri progetti e le nostre speranze nella concretezza della vita e dei problemi quotidiani per vedere se ed in che misura, dovremo, sia pure con tristezza, ridimensionare le nostre ambizioni, o se potremo cullare l'orgoglio di trasformare poco o tanto la realtà per adeguarla ad esse.

Lo faremo con l'umiltà di chi sa che la fallibilità è una eredità non eliminabile della condizione umana e che la conquista della verità e del progresso è sempre il frutto di un processo lento e faticoso.

Ma lo faremo anche con fiducia e con ottimismo.

Giacché solo lottando per raggiungere traguardi di più matura civiltà e di più alta umanità e per realizzare gli ideali in cui crede, l'uomo può dare un senso alla sua vita, soddisfare la sua ansia di verità, conciliarsi con la coscienza, fare riposare le sue inquietudini.

E sapremo ciò che abbiamo fatto di giusto e ciò che abbiamo fatto di sbagliato, ciò che dovremo fare e ciò che non dovremo più fare.

Io credo che la distinzione corrente fra «Direzione centrale» e «Uffici, Istituti, Servizi Periferici», in breve fra «centro» e «periferia» sia accettabile solo in senso molto approssimativo, come distinzione di comodo.

In realtà, dovunque, in qualunque parte del territorio nazionale, vi sia una struttura, anche la più piccola, nella quale agisca anche solo un operatore penitenziario, lì vi è tutta l'Am-

ministrazione con il carico dei suoi problemi, della sua storia, delle sue speranze.

Anche per questo io ritengo per me un dovere frequentarne ogni Ufficio, ogni Istituto, ogni Servizio, nel convincimento che il mio posto sia dovunque si trovi qualcosa o qualcuno che appartenga ad essa.

Ho visto con compiacimento le cose che vanno bene e con amarezza quelle che vanno meno bene, rinnovando ogni volta dentro me stesso l'impegno a far di tutto perché le seconde vadano come le prime e queste ancora meglio.

Ho verificato dovunque il servizio oscuro, paziente, silenzioso, ma nobile di chi, nonostante le difficoltà, i disagi, i sacrifici, le rinunce ed i rischi riesce pur tuttavia a trovare, nella propria coscienza e nella propria fedeltà, i motivi di un impegno che si rinnova quotidianamente.

Ed ho tratto da ciò ragione di compiacimento, di orgoglio e di ottimismo, ma anche l'imperativo di cercare di assicurare a ciascuno condizioni di vita e di lavoro degne di un paese civile.

Collaboratori ed amici,

nel corso di questi anni Voi avete dimostrato che le difficoltà non vi scoraggiano, che i disagi, i sacrifici e le rinunce non vi spaventano, che il vostro coraggio è più forte delle minacce e dei rischi, che il vostro senso del dovere ed il vostro entusiasmo vi consentono di superare qualunque ostacolo.

Avete acquisito meriti non dimenticabili nei confronti della società civile.

Avete dato prova di nobilissima fedeltà allo Stato ed alle Istituzioni, alla Costituzione ed alle Leggi.

Il sangue innocente che i vostri colleghi hanno versato appartiene ormai alla storia del Paese.

Ciascuno di voi deve essere orgoglioso di appartenere alla Amministrazione penitenziaria, come la società che servite, e della quale siete e sempre più dovrete sentirvi parte essenziale, deve esser orgogliosa di tutti voi.

Se così sarà ancora, ed io sono certo che così sarà, e lo sarà ancora di più, allora possiamo guardare con serena fiducia all'avvenire che ci attende.

Nella certezza che l'ottimismo della volontà prevarrà, che vinceremo la sfida e le nostre speranze ed i nostri sogni diverranno realtà.

Nella certezza che riusciremo a superare ed a lasciarci alle spalle i vecchi confini per raggiungere, insieme, le nuove frontiere che già oggi intravediamo.

NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 2970/5420 del 9 agosto 1983.

OGGETTO: **Chiarimenti in ordine alla circolare n. 2944/5394 del 6 aprile 1983 su: «Visite dei congiunti e conviventi ai detenuti e agli internati».**

Alcune Direzioni di istituti penitenziari hanno chiesto di conoscere se, per le visite in oggetto indicate, l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria occorra soltanto per gli imputati che non abbiano già ottenuto dalla detta Autorità un permesso di colloqui di carattere generale, del tipo di quello citato nella circolare n. 2509/4962 del 17 marzo 1978.

Poiché la questione interessa la generalità degli istituti penitenziari, si ritiene opportuno, di seguito alla circolare n. 2944/5394 del 6 aprile 1983, riguardante le « Visite dei congiunti e conviventi ai detenuti e agli internati », ed al fine di evitare erronee interpretazioni nella pratica applicazione della medesima, fare le seguenti precisazioni.

Nel caso in cui venga concessa ad un imputato la ricompensa preveduta dalla lettera b) del secondo comma dell'articolo 71 del Regolamento di esecuzione, in conformità del combinato disposto di cui al terzultimo ed all'ultimo comma dello stesso articolo, essa deve essere comunicata all'Autorità Giudiziaria.

Sembra fuori di dubbio che il permesso di carattere generale per fruire di colloqui con i congiunti e conviventi (menzionato nella già citata circolare n. 2509/4962 del 17 marzo 1978) può essere rilasciato dall'Autorità Giudiziaria soltanto in relazione ai colloqui preveduti dall'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario e dall'art. 35 del Regolamento di esecuzione.

Ne consegue che l'efficacia di tale permesso non può estendersi automaticamente alla « visita », a titolo di ricompensa, contemplata dal secondo comma, lettera b), dell'articolo 71 del Regolamento di esecuzione, sia perché la detta « visita » — fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario — si svolge con modalità differenti e più ampie di quelle stabilite per il solo colloquio, sia perché la vigente normativa ne condiziona l'esecuzione ad una specifica « autorizzazione » della competente Autorità Giudiziaria, provvedimento, questo, che differisce dal « permesso » di colloquio da questa rilasciato.

Nulla esclude, comunque, che l'Autorità Giudiziaria competente possa rilasciare una autorizzazione permanente per l'esecuzione delle visite in questione, da valere nelle ipotesi in cui

la ricompensa venisse concessa, fermo restando l'obbligo, da parte della Direzione, di darne comunicazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 del Regolamento di esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 2977/5427 del 21 settembre 1983.

OGGETTO: **Assegnazioni e trasferimenti a domanda e d'ufficio.**

Le assegnazioni dei dipendenti nuovi assunti e i trasferimenti di quelli già in servizio richiedono la individuazione, in via generale e preventiva, di criteri oggettivi e giusti che assicurino nel modo migliore e più adeguato, per un verso, l'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, e, per l'altro, le esigenze legittime e le giuste aspettative dei dipendenti, ripartendo fra di essi i vantaggi ed i sacrifici in maniera equa.

Per modo che, in caso di più aspiranti al medesimo posto, questo sia attribuito a colui che più vi ha diritto e, in caso di assegnazione o trasferimento d'ufficio, sia scelto il dipendente o i dipendenti ai quali ne derivi il sacrificio minore.

E perché vi sia la necessaria trasparenza, e tutti vedano, sappiano e possano rendersi conto, i provvedimenti di trasferimento saranno motivati con le ragioni che li giustificano e saranno, inoltre, pubblicati sul Notiziario della Direzione Generale, dove saranno pubblicati anche i posti da coprire, le graduatorie degli aspiranti e gli interpelli al personale.

Tutti i dipendenti dovranno essere certi che le loro situazioni professionali, personali e familiari saranno tenute nella massima considerazione e rispettate, senza la paura — o l'illusione — che indicazioni, considerazioni e valutazioni diverse ed estranee possano avere la benché minima rilevanza.

Nessuno dovrà temere che gli sia preferito chi ha meno diritto e nessuno dovrà sperare di essere preferito a chi ha più diritto. Ciascuno dovrà abituarsi a chiedere solo ciò che gli compete, che è cioé, giusto, rinunciando a prendere ciò che non gli compete, che è cioè ingiusto.

Tutto ciò è parte essenziale di quel profondo rinnovamento dell'Amministrazione, di quella nuova coscienza professionale e sociale degli operatori penitenziari, di cui ho parlato nel mio messaggio del 20 luglio.

Coerentemente, viene abolita del tutto la prassi delle aggregazioni del personale degli agenti di custodia, aggregazioni che, in realtà, non hanno alcuna giustificazione.

Ed infatti, se alla copertura di un posto vi è un'esigenza d'ufficio, o questa esigenza è temporanea ed allora si provvederà con la missione o è permanente ed allora si dovrà provvedere con una assegnazione definitiva.

Una diversa soluzione penalizzerebbe ingiustamente gli agenti di custodia, stabilendo una disparità di trattamento con il personale civile del tutto ingiustificata.

Se, invece, è il dipendente che aspira ad essere assegnato ad un determinato posto, lo strumento non può che essere la assegnazione o il trasferimento su domanda, sempre che ne sussistano i presupposti; se, poi, questi presupposti non sussistono l'interesse del dipendente non può legittimamente essere soddisfatto.

Anche in tale ipotesi, inoltre, diversamente operando, si creerebbe una altrettanto ingiustificata disparità di trattamento con il personale civile, questa volta, invero, a vantaggio degli agenti di custodia.

Devo precisare che sui criteri, sui parametri e sulle regole procedurali che seguono è stata raggiunta intesa con le organizzazioni sindacali e con il CO.GE.R.

A) **ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI A DOMANDA**

PARTE PRIMA:

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) ANZIANITA' DI SERVIZIO

Per ogni anno di servizio prestato . . . . punti 0,50

2) SERVIZIO PRESTATO IN SEDI DISAGIATE

Per ogni anno di servizio prestato

a) ancora attualmente ..... punti 1

b) in precedenza ..... punti 0,75

I punteggi suddetti vengono attribuiti per un solo trasferimento.

Si considerano sedi disagiate:

1) Capraia, Gorgona, Pianosa, Porto Azzurro, Favignana, Asinara.

2) Gli istituti di Massima Sicurezza o contenenti sezioni di Massima Sicurezza.

3) Le sedi situate in regione notevolmente lontana da quella dove l'aspirante è nato o risiedeva all'atto dell'assunzione rispetto a chi chiede di essere destinato a sede situata in una di queste due regioni o in una regione ad essa notevolmente più vicina.

Il requisito suddetto sussiste quando tra la sede di servizio e quella alla quale si aspira vi è una distanza di non meno di 400 Km. Peraltro, in tale ipotesi i punteggi di cui ai punti a) e b) sono ridotti rispettivamente ..... a 0,75 e 0,50

3) SERVIZIO IN SEDI ASSEGNATE D'UFFICIO

Per ogni anno di servizio prestato in una sede assegnata d'ufficio per motivi diversi da quelli di cui al punto 4 della parte 3 ..... punti 0,75

4) TITOLI DI SERVIZIO

Si considerano:

a) Le promozioni per meriti eccezionali ..... punti 1

b) Le lodi, gli elogi e gli encomi conferiti per iscritto dal Ministro di Grazia e Giustizia o dal Direttore Generale ..... punti da 0,50 a 1,50

c) L'eventuale presenza di procedimenti o sanzioni penali ovvero l'eventuale presenza di sanzioni disciplinari consistenti almeno nella riduzione dello stipendio per casi gravi, o di procedimenti disciplinari comportanti le sanzioni suddette ..... punti da — 1 a — 0,50

Quando si tratti della Direzione di Uffici, Istituti o servizi dell'Amministrazione penitenziaria o della titolarità della custodia degli Istituti, l'Amministrazioine può valutare i titoli di servizio al di là dei suddetti criteri e limiti.

5) CONDIZIONI DI FAMIGLIA

a) Per il ricongiungimento con il coniuge non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato ed a carico ..... punti 1

b) Per il ricongiungimento con il coniuge non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato che svolga stabile attività lavorativa in sede obbligata ..... punti 2,50

c) Per il ricongiungimento con il coniuge non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato che svolga stabile attività lavorativa in sede non obbligata o solo temporaneamente obbligata ..... punti 1,50

d) Per il ricongiungimento con figli a carico minorenni, o maggiorenni inabili al lavoro ..... punti 1

e) Per il ricongiungimento con figli a carico minorenni, o maggiorenni inabili al lavoro quando l'aspirante è vedovo, celibe o nubile, ovvero divorziato o separato giudizialmente o consensualmente ove i figli siano a lui affidati ..... punti 2

f) Per il ricongiungimento con genitori o suoceri conviventi ed a carico o con fratelli e sorelle conviventi ed a carico minorenni, o maggiorenni inabili al lavoro ..... punti 0,50

g) Per il ricongiungimento con genitori, suoceri, fratelli, sorelle, affetti da grave malattia cronica ed irreversibile o da infermità ascrivibile alla tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834, che non possono assolutamente essere assistiti da altri familiari ..... punti 2

Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) ad f), ove si tratti, non di ricongiungimento, ma di notevole avvicinamento, i punteggi sono ridotti della metà.

Si intendono « a carico » le persone per le quali si dimostri la percezione della quota di aggiunta di famiglia all'atto della domanda di trasferimento.

6) CONDIZIONI DI SALUTE

Per infermità suscettibile di aggravamento nella sede di servizio o che non possa essere in essa curata e possa invece esserlo nella sede richiesta e riguardi il dipendente o il coniuge convivente, o figli conviventi ed a carico, ovvero, quando non vi sia possibilità di una diversa soluzione, genitori, suoceri, fratelli, sorelle, conviventi ed a carico ..... punti 1

Se l'infermità è grave e curabile solo nella sede richiesta o comunque eccezionalmente grave anche se non implicante, trattandosi del dipendente, dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa, costituisce titolo preferenziale assoluto, previo, in ogni caso, quando riguarda il dipendente, accertamento disposto dell'Amministrazione.

Nei casi di cui all'ultima parte della ipotesi di cui al punto 6), quando vi è la possibilità di una diversa soluzione, i punteggi sono ridotti della metà.

7) ESIGENZE DI STUDIO

Per la frequenza da parte del dipendente o di figli conviventi ed a carico in età scolare di corsi diretti al conseguimento di un titolo di studio superiore a quello posseduto o all'accrescimento della propria specifica professionalità, ove la sede di servizio si trovi, a differenza di quella richiesta, in una regione — in caso di corso universitario — o in una provincia od isola minore — in caso di altri corsi — dove non vi siano i corrispondenti istituti di istruzione ..... punti 1

Se le esigenze di cui sopra riguardano il coniuge convivente o figli conviventi ed a carico non in età scolare i punteggi sono ridotti della metà.

Il dipendente deve esibire certificazioni rilasciate dai competenti istituti di istruzione dalle quali risulti, successivamente alla iscrizione, la frequenza del corso con risultati sufficienti.

8) SITUAZIONI DI PERICOLO

Per la sussistenza di comprovate situazioni di rischio personale che riguardino il dipendente, o il coniuge convivente, o figli conviventi ed a carico, ovvero, quando non vi sia possibilità di una diversa soluzione, genitori, suoceri, fratelli, sorelle, conviventi ed a carico ..... punti 1

In relazione alla loro consistenza, imminenza e gravità, le situazioni suddette possono costituire titolo preferenziale assoluto, previe, all'occorrenza, ulteriori informazioni da parte dell'Amministrazione.

Nei casi di cui all'ultima parte della ipotesi sub 8), quando vi è la possibilità di una diversa soluzione, i punteggi sono ridotti della metà.

PARTE SECONDA:

PROCEDURA

1) Nella valutazione dei parametri di cui ai numeri da 1) a 5) della prima parte si computa solo il tempo del servizio effettivamente prestato, e prestato negli Uffici, Istituti e Servizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, anche se non in posizione di ruolo.

Si computa peraltro anche il tempo trascorso in congedo od in aspettativa obbligatoria per maternità o per richiamo alle armi o per motivi di salute relativi ad infermità dipendenti, sulla base di formale riconoscimento, da causa di servizio, nonché il tempo trascorso in aspettativa, cumulo e permessi sindacali.

E' equiparata ad un anno la frazione di anno superiore a mesi sei.

2) La valutazione dei parametri di cui ai numeri da 1) a 4) e 8) della prima parte viene effettuata d'ufficio dalla Direzione Generale, salva, in relazione ai parametri di cui ai numeri 4) e 8), la facoltà del dipendente di allegare circostanze meritevoli di apprezzamento da parte dell'Amministrazione.

3) Le condizioni di cui ai parametri da 5) a 7) devono essere allegate e provate dall'interessato entro il termine di giorni 10 successivi al termine di presentazione della domanda, anche separatamente da essa.

Le infermità allegate devono risultare da certificazioni rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici, salvi, in ogni caso, gli accertamenti che, ove si tratti di propri dipendenti, l'Amministrazione riterrà di disporre.

4) I posti vacanti vengono pubblicati nel « Notiziario » della Direzione Generale.

Chi aspira ad uno di essi deve presentare, per via gerarchica, domanda in carta libera nel termine di dieci giorni dalla data di arrivo del « Notiziario » nell'Ufficio, Istituto o Servizio di appartenenza.

La suddetta data di arrivo deve risultare da annotazione apposta in calce alla domanda dal Direttore dell'Ufficio, Istituto o Servizio o da chi ne fa le veci, il quale provvederà a portare sollecitamente a conoscenza dei dipendenti il Notiziario.

L'eventuale mancato arrivo del Notiziario può essere eccepito dall'interessato sulla base di apposita certificazione rilasciata dalle persone indicate al comma precedente, purché la domanda venga presentata entro il termine di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del « Notiziario ».

5) Se la domanda non viene presentata entro il termine di cui al numero 4), il dipendente viene messo all'ultimo posto nella graduatoria concernente il posto richiesto.

6) E' in facoltà dei dipendenti presentare, per via gerarchica ed in carta libera, domande di assegnazione a posti non ancora pubblicati nel « Notiziario ».

Esse sono considerate come domande presentate entro il termine di cui al secondo comma del punto 4).

7) E' in facoltà dei dipendenti indicare, nella stessa domanda o in domande separate, più posti. In tal caso, si deve precisare l'ordine di preferenza. In mancanza, i posti indicati vengono considerati ugualmente graditi.

8) Le domande, se non vengono revocate, hanno validità per un anno.

9) Non possono essere accolte domande di trasferimento presentate, prima del decorso di due anni, da dipendenti in servizio in un posto da loro richiesto o nel posto di prima assegnazione, tranne che sussistano le condizioni previste nella prima parte al n. 6) e al n. 8).

Quando si tratta di trasferimento da un posto richiesto le condizioni suddette sono prese in considerazione se sono sopravvenute o si sono aggravate dopo la precedente domanda.

Il periodo di cui al primo comma decorre dalla data di presa di possesso del posto dal quale si chiede il trasferimento. Vale quanto disposto al punto 1) primo e secondo comma.

10) La sussistenza delle condizioni previste nella prima parte e al precedente numero 9) deve essere riferita al momento della pubblicazione del posto nel « Notiziario » e deve risultare da elementi, circostanze e fatti obiettivi.

11) Sollecitamente, sulla base della valutazione dei parametri di cui alla prima parte, la Direzione Generale forma la graduatoria degli aspiranti ed assegna il posto od i posti secondo l'ordine di precedenza.

Nel caso di parità di punteggio fra due o più aspiranti l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dalla rispettiva anzianità di servizio.

12) Ove sussistano ragioni di urgenza, la Direzione Generale può coprire posti non pubblicati.

In tal caso, si procede ad interpello degli interessati mediante telegramma o fonogramma inviato agli Uffici, Istituti e Servizi ove prestino servizio dipendenti legittimati a concorrere all'assegnazione, i quali vengono posti immediatamente a conoscenza dell'interpello.

Le richieste degli aspiranti devono pervenire alla Direzione Generale con lo stesso mezzo, entro il termine di quarantotto ore dal momento in cui è pervenuto l'interpello.

Decorso il termine di cui al comma precedente, si procede subito alla copertura del posto o dei posti con le procedure e le formalità di cui al punto 11).

La sussistenza delle condizioni di cui al punto 10) deve essere riferita al momento dell'interpello.

Ove, peraltro, sussistano ragioni di particolare urgenza, l'Amministrazione può procedere indipendentemente dall'interpello di cui ai commi precedenti.

13) Ove risulti utile alle esigenze del servizio, l'Amministrazione può autorizzare lo scambio di posti tra due dipendenti che ne facciano, anche non contestualmente, espressa richiesta, da presentare per via gerarchica in carta libera, purché non vi siano altri aspiranti ai posti e nessuna delle richieste venga presentata nel biennio precedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Il decreto di trasferimento emesso ai sensi del comma precedente può essere revocato nel caso in cui uno degli interessati nel biennio successivo alla richiesta lasci il rapporto di impiego per qualsiasi causa volontaria.

Se non sussistono le condizioni di cui al primo comma le domande di scambio sono considerate normali domande di trasferimento.

14) I dipendenti nuovi assunti hanno facoltà di richiedere l'assegnazione a posti di loro gradimento inoltrando domanda in carta libera alla Direzione Generale.

Quando vengono indicati più posti occorre indicare l'ordine di preferenza. In mancanza, i posti vengono considerati ugualmente graditi.

I dipendenti nuovi assunti nelle graduatorie degli aspiranti al posto vengono collocati dopo i dipendenti già in servizio.

L'ordine di precedenza nelle suddette graduatorie fra più dipendenti nuovi assunti viene determinato sulla base del posto nella graduatoria degli immessi in servizio.

15) Nel « Notiziario » vengono pubblicate le graduatorie degli aspiranti ai vari posti con la indicazione dei relativi punteggi e tutti i provvedimenti in tema di assegnazioni e trasferimenti, sia a domanda, sia d'ufficio.

B) ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI D'UFFICIO

1) Quando sussistono esigenze di servizio per la copertura di posti per i quali non vi siano domande, l'Amministrazione provvede d'ufficio con l'assegnazione di dipendenti nuovi assunti o con il trasferimento di dipendenti già in servizio.

In tale ultima ipotesi, si procede preventivamente ad interpello mediante pubblicazione sul Notiziario o, in caso di urgenza, mediante telegramma o fonogramma inviato agli Uffici, Istituti e Servizi ove prestino servizio dipendenti legittimati a ricoprire i posti, nonché agli Ispettorati Distrettuali, ai Centri di Rieducazione per i Minorenni e, se trattasi di agenti di custodia, ai Comandi Regionali.

Nel caso in cui il numero dei volontari superi il numero dei posti da coprire, si applicano i criteri e le procedure di cui alle prime due parti.

Nel caso, invece, che il numero dei posti da coprire superi il numero dei volontari, per la parte eccedente l'Amministrazione provvede direttamente.

E' sempre salva la facoltà dell'Amministrazione di non tenere conto del gradimento espresso quando sussistano ragioni di opportunità che sconsiglino l'assegnazione di determinati dipendenti ai posti da coprire.

Quando il numero dei posti da coprire è rilevante, esso viene ripartito equamente fra le zone di competenza di tutti gli Ispettorati Distrettuali o di tutti i Centri di Rieducazione dei Minorenni, a seconda che si tratti di Uffici, Istituti, Servizi per adulti o per minorenni.

Ricevuto l'interpello di cui al secondo comma, gli Ispettori Distrettuali o, rispettivamente, i Direttori dei Centri di Rieducazione dei Minorenni, con sollecitudine indicheranno nominativamente alla Direzione Generale le unità di personale richieste secondo la ripartizione di cui al comma precedente, per sopperire alle esigenze del servizio, scegliendo i dipendenti più idonei, in relazione alle loro situazioni professionali, personali e familiari ed alle necessità dell'Amministrazione.

Quando si tratta di agenti di custodia, gli Ispettori Distrettuali ed i Direttori dei Centri consulteranno preventivamente i Comandanti Regionali.

Ai fini di cui sopra, nella zona di competenza dell'Ispettorato Distrettuale di Roma viene preso in considerazione anche il personale che presta servizio presso la Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena. A tal fine l'Ispettore Distrettuale competente consulterà anche, rispettivamente, il Direttore dell'Ufficio I o il Direttore dell'Ufficio II della Direzione Generale.

2) Quando sussistono ragioni di urgenza o quando si tratta di esigenze solo temporanee, l'Amministrazione invia in missione il personale necessario alla copertura dei posti.

Se le esigenze, perdurano, allora, non appena possibile e comunque entro 180 giorni, si provvede alla definitiva copertura dei posti, secondo quanto stabilito al punto 1).

3) Quando sussistono esigenze di servizio per la copertura di posti che non sia possibile coprire stabilmente per la insufficienza dell'organico del personale legittimato a ricoprirli, l'Amministrazione provvede inviando in missione dipendenti che rimangono in servizio nel posto del quale sono titolari.

Non appena possibile, si provvede alla definitiva copertura del posto, indipendentemente dal termine di cui al 2° comma del punto 2) e salva sempre l'osservanza delle norme di legge in materia.

4) La Direzione Generale provvede altresì al trasferimento d'ufficio dei dipendenti la cui ulteriore permanenza nel posto o nella sede occupati nuoccia al prestigio dell'Amministrazione.

Si terrà conto, in quanto possibile, delle preferenze del dipendente.

5) Quando sussistono esigenze di servizio urgenti o temporanee e si tratta di un numero limitato di posti, gli Ispettori Distrettuali e i Direttori dei Centri di Rieducazione dei Minorenni possono, nell'ambito delle loro circoscrizioni, secondo le rispettive competenze, entro i limiti dei fondi a tale scopo assegnati, e precisando le motivazioni, disporre missioni del personale.

Essi devono, comunque, immediatamente informare la Direzione Generale dei provvedimenti adottati e chiederne, nei casi previsti dalla legge, la ratifica.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 2985/5435 del 18 novembre 1983.

OGGETTO: **Comunicazioni ai Magistrati di sorveglianza.**

Al fine di rendere più agevole ed efficiente l'espletamento dei delicati compiti che gli artt. 69 e 70 del vigente Ordinamento penitenziario attribuiscono agli Uffici di sorveglianza, le SS.LL. vorranno attenersi alle seguenti disposizioni.

In primo luogo, in occasione di trasferimenti di detenuti da un istituto ad un altro, è indispensabile che l'Ufficio di sorveglianza, nella cui giurisdizione viene trasferito il detenuto, abbia piena conoscenza dei provvedimenti emessi nei confronti di quest'ultimo da parte degli analoghi Uffici precedentemente competenti, e ciò all'evidente fine di evitare gli inconvenienti derivanti dall'emissione di provvedimenti eventualmente contrastanti tra loro.

In secondo luogo, per quanto concerne la compilazione dei rapporti sull'osservazione delle persone detenute che propongono istanze dirette ad ottenere i benefici previsti dalla legge 354/1975, è indispensabile che agli Uffici di sorveglianza ven-

gano comunicate circostanziate informazioni sulla « risposta » fornita dal soggetto al trattamento rieducativo individualizzato attuato nell'istituto (art. 13 Ord. penit.).

Tali informazioni, anziché limitarsi, come sovente accade — e di ciò spesso giustamente hanno a dolersi i Magistrati interessati — ad indicare l'eventuale « corretto comportamento » del detenuto, dovranno dettagliatamente, riferirsi agli elementi specificati nell'art. 94 Reg., e cioè «all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari ed alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari ».

Nel richiamare, pertanto, il pieno rispetto delle norme citate, nonché di quelle di cui all'art. 26 del D.P.R. 431/1976 concernenti le annotazioni da inserire nella cartella biografica dei detenuti, ed altresì delle disposizioni emanate da questa Direzione Generale con circolare n. 2584/5037 del 71-2-1979, si invitano le SS.LL. ad ottemperare con la massima tempestività e sollecitudine all'invio agli Uffici di sorveglianza delle notizie di sui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 3003/5453 del 5 dicembre 1983.

OGGETTO: **Trattamento penitenziario, ordine e disciplina negli istituti di pena.**

Richiamo l'attenzione delle SS.LL. sul dovere di una corretta ed equilibrata interpretazione ed applicazione delle norme di legge e regolamentari nonché delle circolari ministeriali, ispirandosi ai seguenti principi fondamentali:

A) Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad unanità, assicurare il rispetto della dignità umana ed essere improntato ad assoluta imparzialità.

In particolare, il trattamento degli imputati deve essere imperniato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva ed il trattamento dei condannati e degli internati deve tendere, anche attraverso i consentiti contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi.

B) Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina.

Non hanno ragion d'essere le restrizioni non giustificabili con le predette esigenze o quelle che, per quanto concerne gli imputati, non siano indispensabili a fini giudiziari.

Ma devono, peraltro, essere attuate con la necessaria fermezza ed attenzione tutte le disposizioni e le misure che sono necessarie ad assicurare l'ordine, la disciplina e la sicurezza, ad evitare pericoli od attentati alla incolumità personale degli operatori penitenziari e dei detenuti, danni ai beni ed alle cose di proprietà pubblica o privata, evasioni, rivolte, manifestazioni non consentite, atti o progetti di violenza o comunque criminali, introduzione o invio all'esterno di oggetti, cose, messaggi non consentiti, l'uso od il commercio di sostanze stupefacenti, qualunque tentativo di prevaricazione, di illecita aggregazione, propaganda o proselitismo, da parte di detenuti o gruppi di detenuti.

Deve essere assolutamente e completamente attuato il principio che dentro gli istituti di pena l'unica volontà e l'unica legge sono quelle dello Stato e dei suoi organi legittimi.

L'ordine e la disciplina sono, d'altra parte, necessari non soltanto in sé, ma anche come condizione indispensabile per la piena ed integrale attuazione della riforma che è obiettivo fondamentale ed irrinunciabile dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel richiamare le precedenti circolari sull'argomento, in particolare quelle n. 27673/4-2-2 del 4 gennaio 1977, n. 2429/4882 del 10 giugno 1977, n. 2434/4887 del 18 giugno 1977, n. 2498/4951 del 13 febbraio 1978, n. 2570/5023 del 15 dicembre 1978, n. 2606/5059 del 27 aprile 1979, numero 46078/5-4 del 5 aprile 1982, n. 2887/5337 del 6 settembre 1982, n. 2890/5340 del 9 settembre 1982, n. 46078/5-4 del 3 marzo 1983 e n. 50199/5-4 del 12 marzo 1983, sottolineo la necessità di dedicare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ispecie sui punti che seguono:

1) Chiunque intenda accedere in un istituto di pena deve essere munito di specifica autorizzazione nominativa scritta rilasciata da una delle autorità a cui la vigente normativa concede tale potere.

L'unica eccezione è rappresentata dalle persone tassativamente indicate nell'art. 67 primo e secondo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, il cui diritto di visitare gli istituti penitenziari deriva direttamente dalla norma sopra richiamata.

Si ricordi che, secondo quanto dispone il secondo comma, l'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone indicate nel primo comma per ragioni del loro ufficio.

A questo riguardo si tenga presente che, seppure sono apprezzabili lo scrupolo e la cortesia di coloro che indicano preventivamente alla Direzione Generale o alle direzioni degli istituti i nomi dei loro accompagnatori, questo non è a stretto rigore, necessario.

E' sufficiente che, all'atto di presentarsi all'istituto per la visita in compagnia di altri, coloro che sono indicati nel primo comma dichiarino che si tratta di persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio.

Si ricordi ancora che, come è stato già precisato nella circolare del 13 febbraio 1978, poiché l'inclusione nell'elenco contenuto nel citato articolo 67 è stata voluta per consentire alle persone indicate di rendersi direttamente conto delle condizioni penitenziarie, è indubbia la facoltà delle persone in questione, non solo di visitare l'istituto e, in particolare, ogni ambiente dello stesso, compresi quelli in cui sono ristretti i detenuti, ma anche, in occasione della visita ed in funzione degli scopi che la informano, di rivolgere la parola ai detenuti, ovviamente nel rispetto dei limiti posti dall'art. 104 del regolamento penitenziario.

E' da escludere, peraltro, che i contatti con i detenuti delle succitate persone assumano il carattere ed il contenuto dei colloqui, il cui svolgimento oltre a presupporre una specifica autorizzazione demandata alla competenza di autorità diverse in relazione alle posizioni giuridiche dei soggetti —, è disciplinato da specifiche norme legislative-regolamentari che non sono certamente riferibili alla situazione in esame.

Si risordi, infine, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, sia pure per ragioni del loro ufficio, solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e che i ministri del culto cattolico e di altri culti possono accedere solo con l'autorizzazione del direttore.

2) Senza alcuna eccezione, chiunque intenda accedere in un istituto di pena deve essere compiutamente identificato.

Del pari, senza alcuna eccezione, deve essere effettuata registrazione completa per qualunque persona acceda negli istituti di pena, in particolare annotandosi la identità della persona, la data ed il motivo dell'ingresso, il titolo che dà diritto ad entrare, la durata della permanenza all'interno.

Come già precisato in precedenti circolari, i sigg. direttori controlleranno personalmente che le disposizioni concernenti la verifica del titolo all'ingresso, la identificazione delle persone che accedono negli istituti e le prescritte registrazioni siano scrupolosamente osservate e richiameranno ad analoga attenzione e scrupolo il personale dipendente.

3) Cura, attenzione e scrupolo massimi devono essere dedicati ai movimenti dei detenuti, in particolare ricordando che:

— Gli ispettori distrettuali devono informare *immediatamente* il Ministero dei trasferimenti disposti, ovviamente tra istituti dello stesso distretto.

— I trasferimenti degli imputati per motivi di giustizia non richiedono alcun nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Viceversa, i trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia richiedono il nulla osta di tutte le autorità giudiziarie dalle quali i detenuti dipendono e questi nulla osta devono sempre essere chiesti con la massima urgenza e, se occorre, sollecitati.

— Le direzioni degli istituti sono competenti a provvedere in ordine alle richieste di traduzioni dell'autorità giudiziaria per per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali o davanti alle Sezioni di sorveglianza, con l'obbligo, peraltro, di informare *subito* l'ispettore distrettuale e la Direzione Generale.

Le direzioni, invece, non hanno alcuna competenza in ordine a richieste di traduzioni, pur provenienti dall'autorità, per motivi di giustizia diversi da quelli sopra indicati. Queste richieste devono dall'autorità giudiziaria essere rivolte al Ministero o anche, quando si tratta di trasferimenti nell'ambito del medesimo distretto, agli ispettori distrettuali, i quali informeranno *immediatamente* il Ministero.

La loro competenza è peraltro limitata a trasferimenti da un istituto di pena ad un'altro.

Restano riservate esclusivamente alla competenza della Direzione Generale tutte le richieste dell'Autorità Giudiziaria concernenti traduzioni di detenuti per motivi di giustizia in luoghi diversi da istituti di pena e tutti i provvedimenti concernenti i detenuti ristretti in istituti o sezioni a cui si applica l'art. 90.

— I direttori devono *immediatamente* comunicare al Ministero ogni movimento dei detenuti.

Cureranno inoltre la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti la documentazione e gli oggetti che devono accompagnare i movimenti stessi (in particolare, le disposizioni della Direzione Generale relative a particolari modalità di custodia dei detenuti) e gli oggetti che viceversa non possono essere ammessi o esigono particolari controlli.

4) Come espressamente stabilito nell'articolo 16 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono" devono essere sottoposti a controllo.

E' pur vero che la citata norma rimette la disciplina dei controlli ai regolamenti interni e che, laddove tale disciplina esiste, essa costituisce un preciso punto di riferimento.

Ma certamente, anche indipendentemente dalla espressa previsione dei regolamenti interni, e cioè in via generale, i controlli per chiunque acceda all'istituto di pena o ne esca sono comunque sempre necessari.

Lo scopo al quale tali controlli sono evidentemente finalizzati è quello di evitare che una qualunque persona possa — anche involontariamente — essere portatrice di oggetti o di cose di cui non sia consentita l'introduzione negli istituti di pena o, rispettivamente, l'invio all'esterno di essi.

E' dunque necessario conseguire certezza che il suindicato scopo venga in ogni caso assicurato.

E' altresì evidente che i tipi e le modalità dei controlli devono essere rapportati alle specifiche e concrete esigenze del caso, onde commisurare su queste, per esempio, l'esigenza di ricorrere al congegno di rilevazione dei metalli o addirittura al controllo manuale, laddove possa concretamente apprezzarsi una maggiore probabilità di insorgenza di fatti perturbatori della sicurezza.

Occorrerà, dunque, tenere conto, in particolare, della identità della persona che accede nell'istituto; non per una discriminazione aprioristica discendente dal voler privilegiare determinate categorie professionali, ma proprio perché, nella concreta valutazione del pericolo di elusione dello scopo a cui i controlli sono finalizzati, la valutazione della identità della persona ha un peso che non può essere trascurato.

Del pari ha una rilevanza da non trascurare la circostanza che la persona che accede nell'istituto abbia o non abbia, proprio in relazione al motivo della visita, ragione di intrattenere rapporti diretti con detenuti e di intrattenerli senza la presenza, e quindi la possibilità di controllo, di altri, come, per esempio, la maggior parte delle persone indicate nei primi due commi dell'art. 67 della Legge e i Carabinieri delle scorte in occasione dell'accompagnamento o della traduzione di detenuti.

Si può sinteticamente dire che il controllo è sempre e comunque necessario ma che non sono previste (al di fuori delle eventuali disposizioni dei regolamenti interni) modalità rigide e predeterminate, sicché è necessario ma anche sufficiente che nel caso concreto vi sia certezza che chi entra od esce non porti con sé nulla di illecito o di vietato. E' comunque in ogni caso necessario che i controlli si svolgano unendo allo scrupolo, correttezza, garbo, cortesia, rispetto per la dignità umana.

E' necessario che i direttori degli istituti precisino, — personalmente verificando l'esatta osservanza delle disposizioni

impartite — i criteri e le modalità che in tema di controlli devono essere osservati.

E' neccesario che se casi particolarmente delicati si presentano essi siano rimessi alla responsabile e prudente decisione dei direttori o, in mancanza, dei titolari della custodia.

E necessario che all'espletamento di tali servizi venga destinato personale fornito di particolare e specifica attitudine affinché risulti garantita, non solo la scrupolosa, ma anche l'intelligente e garbata osservanza delle disposizioni.

Vi deve essere ponderata e saggia valutazione di ogni caso particolare, per modo che la concreta effettuazione del controllo appaia adeguata alle finalità che si perseguono.

Sono convinto che gli inconvenienti le incomprensioni che talvolta si sono verificati e le lamentele che talvolta sono state avanzate, anche da persone altamente qualificate, a questa Direzione Generale, saranno per il futuro, come è auspicabile, eliminati, se in tutti gli istituti saranno seguite le indicazioni enunciate e se sarà come deve essere, chiaro a tutti — operatori penitenziari e persone estranee all'Amministrazione — che non è in discussione la pretesa o la possibilità che vi siano persone sottratte all'applicazione delle norme generali ma solo la necessità che le norme stesse siano applicate con la doverosa, completa valutazione di tutti gli elementi dei casi concreti.

Sull'argomento in questione, infine, richiamo la circolare n. 464977 del 6 settembre 1982 sui pericoli, per le persone munite di pace-marker, di passare attraverso la apparecchiatura delle porti rivelatrici di metalli.

E' dunque necessario, come già disposto, che per tali persone si adottino altre forme di controllo e che vicino alle apparecchiature di cui sopra siano affissi, con la dovuta evidenza, avvisi che segnalino con chiarezza i pericoli sopra indicati, evitando che, anche volontariamente, le persone con pace-maker si sottopongano al controllo mediante porte rivelatrici di metalli.

5) I direttori degli istituti sono invitati a limitare le richieste di trasferimenti dei detenuti ristretti presso i rispettivi istituti ai soli casi in cui vi sia specifica incompatibilità tra singoli detenuti e singoli istituti, in considerazione del tipo di questi istituti e della presenza di altri detenuti, od in cui siano stati raggiunti limiti eccessivi di sovraffollamento.

Ai medesimi criteri si ispireranno gli ispettori distrettuali nel disporre trasferimenti di detenuti nell'ambito del loro distretto.

Deve, infatti, essere molto chiaro che il notevole sovraffollamento di detenuti è fenomeno di carattere generale, che riguarda tutti gli istituti di pena e che deve, evidentemente, es-

sere affrontato con la equa ripartizione dei sacrifici e dell'impegno necessario fra tutti gli operatori penitenziari.

Né serve in alcun modo all'interesse dell'Amministrazione che i problemi e le difficoltà determinati da particolari detenuti siano spostati da uno ad altro istituto di pena.

6) Cura, attenzione e scrupolo massimi devono essere dedicati, in particolare, alla esatta osservanza delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni ministeriali concernenti:

a) I colloqui dei detenuti.

In specie, saranno assicurati la identificazione ed il controllo delle persone ammesse ai colloqui (art. 35, 2° comma Regolamento penitenziario), la precisa registrazione dei colloqui stessi (loro data e durata, provvedimento dell'autorità competente che li ha autorizzati, persone ammesse), l'attento e continuo controllo visivo da parte del personale di custodia, la presenza e la funzionalità dei mezzi divisori previsti, la conformità alle norme della frequenza e della durata dei colloqui nonché delle circostanze eccezionali che ne consentano la deroga, nonché del numero delle persone che partecipano.

b) L'uso del telefono da parte dei detenuti, sia con riguardo ai presupposti che lo legittimano, sia con riguardo alla conformità alle norme dei presupposti di tale uso e delle modalità di svolgimento e alla durata.

In specie, si ricorda che il contatto telefonico deve essere stabilito dal personale dell'istituto, che la conversazione telefonica deve essere ascoltata e che essa, se possibile, deve essere registrata, che avviene a spese dell'interessato con contestuale contabilizzazione della spesa, che in caso di chiamata dall'esterno all'interessato può essere data solo comunicazione del nominativo della persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela.

c) La necessità di perquisizioni ordinarie o straordinarie, personali e dei locali dell'istituto (specie le celle, i locali a cui i detenuti possono accedere, i magazzini dove sono depositati i loro bagagli ed oggetti) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e comunque, in generale, con frequenza sufficiente ad assicurare che non si creino situazioni o condizioni che possano porre in pericolo la sicurezza dell'istituto o la incolumità personale degli operatori penitenziari o dei detenuti.

d) La necessità di controlli molto scrupolosi dei pacchi provenienti dall'esterno, avvalendosi dei mezzi di rilevazione in dotazione e soprattutto dell'opera attenta e scrupolosa del personale addetto al servizio.

Al riguardo, è necessario che per tale fine sia impiegato personale di provata capacità e di sicuro affidamento, che ta-

le personale sia periodicamente rinnovato, che di esso si conservi l'anonimato e si eviti ogni contatto diretto con i detenuti destinatari dei pacchi e con coloro che i pacchi stessi inviano.

e) I limiti delle disponibilità di denaro da parte dei detenuti e i limiti all'accumulo dei generi vittuari di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del Regolamento Penitenziario.

f) I controlli nei confronti dei detenuti adibiti al ritiro dei generi vittuari dal magazzino dell'impresa del mantenimento, nonché in relazione ai generi stessi al fine di evitare l'introduzione di oggetti non consentiti.

g) La necessità che i rapporti tra il personale ed i detenuti siano improntati reciprocamente a rispetto umano e correttezza, evitandosi, peraltro, qualunque tipo di familiarità, che non avrebbe alcuna giustificazione.

h) La necessità della esatta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 129 (in particolare, n. 7, circa il modo di trattare i detenuti con umanità, giustizia e fermezza, e n. 8, circa l'obbligo della perquisizione personale dei detenuti), 170 (in particolare, a riguardo della tabella di servizio preparata dal maresciallo ed approvata dal direttore), 173 (in particolare, n. 5, circa la « battitura delle inferriate », e n. 10, circa la « conta » dei detenuti) del Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

i) La necessità, per i direttori, con la collaborazione degli ispettori distrettuali, dei comandanti regionali e dei marescialli titolari della custodia, della massima razionalizzazione possibile dell'impiego del personale, sia civile che militare, evitando l'impiego del personale stesso per fini non corrispondenti alla effettiva qualifica, per modo da consentire, tra l'altro, che i servizi siano svolti nelle condizioni di maggior sicurezza possibile e che, assicurati i servizi necessari, il personale stesso possa godere nel modo più ampio possibile dei riposi e delle licenze a cui ha diritto.

l) La necessità che gli ispettori distrettuali e gli stessi direttori vigilino continuamente ed attentamente perché i lavori, specie quelli edilizi, negli istituti si svolgano con regolarità e nel tempo più breve possibile.

E' assolutamente intollerabile che la funzionalità degli istituti venga ridotta o pregiudicata anche solo da inadempienze dipendenti da disattenzioni, mancanza di impegno o superficialità.

m) La necessità di particolare attenzione riguardo all'uso delle bombolette « camping-gas ».

I fornelli che i detenuti possono utilizzare devono essere quelli del tipo compatto, cioè con reggi-pentola e reggi-bombola

non costituiti da ganci metallici facilmenti asportabili ed utilizzabili per ricavarne armi improprie.

Fornelli di altro tipo dovranno essere subito sostituiti con quelli di cui sopra.

I fornelli stessi, all'atto della distribuzione ai detenuti dovranno essere timbrati, registrati, ed intestati ai rispettivi acquirenti con inchiostro indelebile.

I detenuti proprietari verranno avvertiti che nel caso di manomissione del fornello o nel caso di un uso di esso per fini in tutto od in parte diversi da quelli consentiti, verranno privati del fornello stesso, salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

Si dovrà privilegiare la distribuzione e l'uso di bombole di capienza non eccessiva.

Si dovrà evitare che nelle celle e negli altri locali di uso comune dei detenuti si determini l'accumulo di un numero di bombole superiore alle esigenze di uso dei fornelli e tale da poter costituire un pericolo, anche in considerazione dell'alto potere infiammabile e deflagrante del gas a contatto con l'aria.

E', pertanto, altresì opportuno che la consegna della nuova bombola sia subordinata alla restituzione di quella vuota e non manomessa.

E' analogamente necessario che a ciascun detenuto non sia consentito l'uso di più di un fornello e che a gruppi di detenuti ristretti nel medesimo locale sia consentito l'uso di un numero di fornelli non superiore a quello minimo necessario perché siano soddisfatte, rispetto al gruppo stesso, le esigenze a cui l'uso dei fornelli è destinato, senza che ne possano derivare pericoli per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

Per quanto concerne gli internati o ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari ed i detenutti osservandi o periziandi in qualsiasi istituto ristretti sarà cura particolare delle direzioni, con il parere dei responsabili sanitari, valutare caso per caso a quali internati e detenuti possa essere, con le limitazioni di cui sopra o con ulteriori limitazioni, concesso l'uso del fornello e delle relative bombole, senza che ne derivi pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto o per la incolumità delle persone, compreso chi deve farne uso.

In ogni caso deve essere disposta la massima vigilanza per prevenire il pericolo dell'uso, da parte di taluni detenuti ed internati, del gas contenuto nelle bombolette come sostanza inebriante, alla stessa stregua, o come surrogato, di sostanze stupefacenti.

Richiamo al riguardo la circolare n. 2583/5036 del 14 febbraio 1979, che deve essere attentamente attuata.

Raccomando ancora di disporre periodici controlli dei fornelli e delle bombole in uso ai detenuti ed agli internati.

n) Con particolare riferimento agli istituti e sezioni in cui viene applicato l'art. 90 nella forma di cui al D.M. 3 agosto 1983, richiamo la necessità della scrupolosa osservanza di quanto già disposto con circolari n. 2968/5418 del 3 agosto 1983 e n. 2989/5439 del 9 novembre 1983.

In specie, è necessario usare nel visto di controllo concernente la corrispondenza in arrivo ed in partenza il massimo della attenzione, della cautela, della serietà e dello scrupolo, per modo da bloccare qualunque tentativo di abuso dall'interno o dall'esterno e da evitare in modo assoluto che comunicazioni, informazioni, indicazioni illecite o non consentite, comunque mascherate o nascoste, possano entrare od uscire dall'istituto.

Richiamo, al riguardo, la norma di cui al VI, VIII e IX comma dell'art. 36 del Regolamento Penitenziario, secondo i quali la Direzione, quando vi sia anche solo *sospetto* che nella corrispondenza epistolare o, nel telegramma, in arrivo od in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o *possono* determinare *pericolo per l'ordine e la sicurezza*, trattiene la missiva, informando subito l'autorità giudiziaria.

Analogamente, sarà rigoroso e scrupoloso il controllo sui libri, periodici e quotidiani, onde verificare se essi contengano messaggi, scritture, immagini, notizie, oggetti o sostanze non consentiti o suscettibili di determinare pericolo per la sicurezza dell'istituto o per la incolumità personale di operatori penitenziari, detenuti, altre persone, o abbiano contenuti connessi ai reati per i quali si procede a carico dei detenuti destinatari, nel qual caso i libri, periodici ed i quotidiani non saranno consegnati ai detenuti ma saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente.

Fermi rimanendo i limiti entro i quali può essere consentita ai detenuti la possibilità di farsi fotografare, non è comunque consentito l'invio o la consegna di foto che, oltre alla persona che le spedisce, ritraggano altri detenuti o terze persone, parti o strutture rilevanti di istituti di pena .

In tutti i casi che precedono la Direzione Generale sarà con immediatezza informata.

E' assolutamente necessario che in tutti gli istituti di pena le norme di legge e regolamentari e le disposizioni ministeriali siano interpretate ed applicate con sostanziale uniformità.

Ed è necessario che ciascun operatore penitenziario sia convito della fondamentale importanza di questo obiettivo e si adoperi per realizzarlo.

La condizione di ciò è che le norme e le disposizioni vengano interpretate ed applicate con fedeltà ed aderenza alla loro lettera ed al loro spirito, evitando, per un verso, lassismi e permissivismi che sacrificano ingiustificatamente le esigenze della

sicurezza e, per l'altro, durezze e rigori che, andando al di là delle suddette esigenze, si risolvono in costi umani che non hanno giustificazioni, in ostacoli inutili all'obiettivo fondamentale della pena e del rispetto della dignità di tutti gli uomini, e, in definitiva, in abusi non accettabili.

La diversità del regime penitenziario attuato nei vari istituti, oltre ad essere, fondatamente, oggetto di lamentele da parte di molti, sia operatori penitenziari che detenuti, si risolve in definitiva — e questo è inacettabilmente grave e dovrebbe far meditare — in rilevanti rischi supplementari addossati a coloro che si sforzano di interpretare e di attuare con senso del dovere e con scrupolo la normativa vigente.

Infine, invito le SS.LL. a voler rendere nota a tutto il personale dipendente la presente circolare, a sensibilizzare il personale stesso, ad invitarlo alla più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite, facendo appello al senso di responsabilità ed alla coscienza professionale di ciascuno.

Quest'ultima deve essere considerata una direttiva di carattere generale, valida per tutte le circolari e le disposizioni della Direzione Generale, ovviamente nei limiti eventualmente derivanti dalla loro riservatezza.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 3001/5451 del 5 dicembre 1983.

OGGETTO: **Autorizzazione assistenti volontari. Proposta di nuove nomine o rinnovi. Artt. 78 legge 354/1975 e 107 Regolamento di esecuzione.**

Il compito degli assistenti volontari — in quanto partecipano « all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati ed al futuro reinserimento nella vita sociale », in quanto « possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore » ed in quanto collaborano «coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi ed alle loro famiglie » — è indubbiamente di grande rilevanza sociale e di grande importanza nel perseguimento del fondamentale obiettivo dell'Amministrazione Penitenziaria di promuovere la risocializzazione dei detenuti

Il volontariato deve, dunque, essere incoraggiato e favorito.

E', peraltro, ovviamente necessario che si accerti preventivamente con rigore la presenza dei requisiti che rendano l'aspirante concretamente idoneo al compito alto e delicato che gli

deve essere affidato; tanto più che egli viene autorizzato a rapporti diretti con i detenuti e, talvolta, addirittura ad accedere negli istituti di pena.

Occorre, dunque, che gli accertamenti preliminari dimostrino, sia in caso di rilascio ex novo della autorizzazione, sia in caso di rinnovo, che si tratta di persone « idonee alla assistenza e alla educazione », « che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno ».

Alle esigenze sopra indicate e volute direttamente dalla legge e dal regolamento penitenziari devono uniformarsi ed ispirarsi, sia in caso di nuova autorizzazione, sia in caso di rinnovo, le informazioni dei Carabinieri o della Polizia — che non devono essere la ripetizione di superficiali formule di rito —, il colloquio con il magistrato di sorveglianza (possibilmente alla presenza del direttore dell'istituto o, rispettivamente, del Centro di servizio sociale), già previsto nella circolare n. 2524/4977 del 13 maggio 1978, e del quale si sottolinea l'importanza, e la relazione sull'attività svolta nell'anno dall'assistente (già richiesta in precedenti circolari) che deve essere accompagnata dal parere con il quale il magistrato di sorveglianza — sentito il direttore dell'istituto o del Centro — comunicherà, tra l'altro, eventuali modifiche della personalità dell'assistente.

Resta, naturalmente, ferma la necessità di acquisire certificazione circa la assenza di precedenti penali o giudiziari dell'aspirante alla autorizzazione od al rinnovo (certificato penale e certificati di carichi pendenti).

Si richiamano, infine, le precedenti circolari sull'argomento: n. 2342/4796 del 7 luglio 1976, n. 2524/4977 del 13 maggio 1978, n. 2790/5241 del 14 agosto 1981.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

CIRCOLARE n. 3010/5460 del 21 dicembre 1983.

OGGETTO: **Adeguamento mercedi detenuti lavoranti.**

Si trasmettono le tabelle delle nuove mercedi spettanti ai detenuti ed internati lavoranti per effetto dell'aumento dell'indennità di contigenza, con decorrenza dal 1°-5-1983.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

ALLEGATO (A)

Ctg.	Paga Base	Indennità conting. al 31.1.1977	TOTALE	Indennità conting. dal 1.5.1983	TOTALE	Quota XIII (8,33% su Totale col. 6)	TOTALE	Anzianità gg. (Col. 4+7)	Retribuzione lorda	
									Mensile	Giornal.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1) ADDETTI AI SERVIZI VARI D'ISTITUTO						
A)	118.791	38.917	157.708	351.711	509.419	42.434	551.853	9.622	561.475	21.595
B)	111.019	36.801	147.820	351.711	499.531	41.611	541.142	9.107	550.249	21.163
C)	139.092		139.092	324.490	463.582	38.616	502.198	8.543	510.741	19.643
				2) ADDETTI ALLE INFERMERIE						
A)	134.000		134.000	414.020	548.020	45.650	593.670	17.273	610.943	23.497
B)	120.600		120.600	414.020	534.620	44.533	579.153	15.878	595.031	22.885
				3) METALMECCANICI						
A)	222.775		222.775	353.618	576.393	48.013	624.406	22.565	646.971	24.883
B)	207.700		207.700	353.618	561.318	46.757	608.075	21.204	629.279	24.203
C)	190.950		190.950	353.618	544.568	45.362	589.930	19.692	609.622	23.447
D)	152.760		152.760	282.894	435.654	36.289	471.943	15.754	487.697	18.757
				4) FALEGNAMI						
A)	216.242		216.242	353.618	569.860	47.469	617.329	12.678	630.007	24.231
B)	200.698		200.698	353.618	554.316	46.174	600.490	11.868	612.358	23.552
C)	190.280		190.280	353.618	543.898	45.306	589.204	11.326	600.530	23.097
D)	152.224		152.224	282.894	435.118	36.245	471.363	9.060	480.423	18.477

Seguito (ALL. A)

Ctg.	Paga Base	Indennità conting. al 31.1.1977	TOTALE	Indennità conting. dal 1.5.1983	TOTALE	Quota XIII (8,33% su Totale col. 6)	TOTALE	Anzianità gg. (Col. 4+7)	Retribuzione lorda	
									Mensile	Giornal.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5) CALZOLAI						
A)	207.030		207.030	353.618	560.648	46.701	607.349	12.198	619.547	23.828
B)	192.290		192.290	353.618	545.908	45.474	591.382	11.430	602.812	23.185
C)	180.733		180.733	353.618	534.351	44.511	578.862	10.828	589.690	22.680
D)	144.586		144.586	282.894	427.480.	35.609	463.089	8.663	471.752	18.144
				6) EDILI						
A)	233.319		233.319	353.618	586.937	48.891	635.828	13.567	649.395	24.976
B)	213.321		213.321	353.618	566.939	47.226	614.165	12.526	626.691	24.103
C)	190.465		190.465	353.618	544.083	45.322	589.405	11.335	600.740	23.105
D)	152.371		152.371	282.894	435.265	36.257	471.522	9.068	480.590	18.484
				7) ORAFI						
A)	222.775		222.775	353.618	576.393	48.013	624.406	13.018	637.424	24.516
B)	207.700		207.700	353.618	561.318	46.757	608.075	12.232	620.308	23.858
C)	190.950		190.950	353.618	544.568	45.362	589.930	11.360	601.290	23.126
D)	152.760		152.760	282.894	435.654	36.289	471.943	9.088	481.031	18.501
				8) GRAFICI						
A)	267.631		267.631	353.618	621.249	51.750	672.999	25.591	698.590	26.868
B)	224.023		224.023	353.618	577.641	48.117	625.758	21.806	647.564	24.906
C)	208.793		208.793	353.618	562.411	46.848	609.259	20.484	629.743	24.220
D)	200.865		200.865	353.618	554.483	46.188	600.671	19.795	620.466	23.864
E)	160.692		160.692	282.894	443.586	36.950	480.536	15.836	496.372	19.091

Seguito (ALL. A)

Ctg.	Paga Base	Indennità conting. al 31.1.1977	TOTALE	Indennità conting. dal 1.5.1983	TOTALE	Quota XIII (8,33% su Totale col. 6)	TOTALE	Anzianità gg. (Col. 4÷7)	Retribuzione lorda	
									Mensile	Giornal.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9) AGRICOLI						
A)	198.124		198.124	353.618	551.742	45.960	597.702	19.557	617.259	23.740
B)	179.403		179.403	353.618	533.021	44.400	577.421	17.932	595.353	22.898
C)	156.002		156.002	353.618	509.620	42.451	552.071	15.901	567.972	21.845
D)	124.802		124.802	282.894	407.696	33.961	441.657	12.721	454.378	17.476
				10) COTONIFICI, MAGLIERIE, CALZETTERIE, LINO E CANAPA CONFEZIONI IN SERIE, LANIFICI						
A)	203.010		203.010	353.618	556.628	46.367	602.995	11.989	614.984	23.653
B)	190.280		190.280	353.618	543.898	45.306	589.204	11.326	600.530	23.097
C)	174.200		174.200	353.618	527.818	43.967	571.785	10.488	582.273	22.395
D)	139.360		139.360	282.894	422.254	35.173	457.427	8.390	465.817	17.916
				11) BERRETTI						
A)	196.312		196.312	353.618	549.930	45.809	595.739	11.640	607.379	23.360
B)	184.580		184.580	353.618	538.198	44.831	583.029	11.029	594.058	22.848
C)	173.797		173.797	353.618	527.415	43.933	571.348	10.467	518.815	22.377
D)	139.037		139.037	282.894	421.931	35.146	457.077	8.374	465.451	17.901

ALLEGATO (B)

Ctg.	Paga Base	Indennità conting. al 31.1.1977	TOTALE	Indennità conting. dal 1.5.1983	TOTALE	Quota XIII (8,33% su Totale col. 6)	TOTALE	Anzianità gg. (Col. 4+7)	Retribuzione lorda	
									Mensile	Giornal.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ADDETTI AI SERVIZI VARI D'ISTITUTO (Limitatamente ai detenuti in servizio alla data del 27.7.1978)									
	112.851 13.400									
	126.251	38.917	165.169	351.711	516.880	43.056	559.936	10.016	569.946	21.921
	105.468 13.400									
	118.868	36.801	155.669	351.711	507.380	42.264	549.644	9.515	559.159	21.506

LETTERA CIRCOLARE n. 587262-11-C del 4 marzo 1983.

OGGETTO: **Infortuni sul lavoro.**

Ferme restando le disposizioni impartite con le circolari n. 1433/3891 del 26.6.1964 e n. 2132/4587 del 14.12.1973, si precisa che la denuncia di infortunio sul lavoro, agli effetti degli adempimenti prescritti dall'art. 54 — in relazione agli artt. 4 e 9 — del T.U. 30.6.1965 n. 1124, deve essere inoltrata anche all'autorita locale di Pubblica Sicurezza sempre che l'infortunio occorso al detenuto è prognosticato non guaribile entro tre giorni.

Con l'occasione si richiama l'attenzione dei Signori Direttori ad una maggiore vigilanza sul posto di lavoro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VI
CESARE TALARICO

LETTERA CIRCOLARE n. 638933/25.3 del 22 giugno 1983.

OGGETTO: **Adempimenti necessari a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. Prelievo dei 3/10 operato sulle mercedi dei detenuti lavoranti.**

Facendo seguito alle circolari n. 2604/5057 del 24.4.1979 e n. 2619/5072 del 12.6.1979 relative alla materia in oggetto, si dispone che non siano più trasmessi all'Ufficio Liquidazioni della Ragioneria Generale dello Stato e nemmeno a questo Ministero né i prospetti delle trattenute mensili dei 3/10 operate sulle mercedi corrisposte ai detenuti lavoranti né le copie delle quietanze di Tesoreria dei versamenti effettuati con imputazione al Cap. X — Capitolo n. 3351 « Entrate di competenza dell'ex Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto ».

Detti adempimenti, infatti, non appaiono più necessari attesa la nota soppressione della Cassa, avvenuta fin dal 9.3.1979, tanto più ove si consideri, per quanto concerne le trattenute, che essendo le stesse operate da funzionario delegato, la materia è in ogni caso soggetta, in sede di rendiconto, al riscontro delle competenti Ragioniere regionali e, per quanto concerne le quietanze di Tesoreria, che per i versamenti successivi alla data 31.3.1979 le Ragioniere provinciali dello Stato, competenti in materia, ricevono direttamente dalla coesistente Sezione di Tesoreria provinciale l'estratto di quietanza mod. 121 T.

Si prega assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE
NICOLO' AMATO

LETTERA CIRCOLARE n. 279191/1.19 del 9 agosto 1983.

OGGETTO: **Centro sportivo del Corpo degli Agenti di Custodia.**

Di seguito alla circolare n. 2967/5417 del 27 luglio 1983, si invia copia del Decreto Ministeriale riguardante l'istituzione del Centro Sportivo del Corpo degli Agenti di Custodia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
ADALBERTO CAPRIOTTI

VISTO il Regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia approvato con R.D. 30/12/1937 n. 2584;

VISTO il D.L.L. 21 agosto 1945 n. 508;

VISTA la Legge 28 aprile 1983, n. 133 riguardante il « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985 »;

RITENUTA la necessità di provvedere a disciplinare le attività sportive del Corpo degli Agenti di Custodia;

DECRETA

art. 1

E' istituito il Centro sportivo del Corpo degli Agenti di Custodia.

art. 2

Il Centro Sportivo promuove, coordina e organizza le attività sportive degli appartenenti al Corpo degli Agenti di Custodia.

art. 3

Il Centro Sportivo ha sede in Roma, presso la Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.

Il Centro Sportivo ha un proprio Consiglio Direttivo composto dal Direttore Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, che lo presiede, dal Direttore dell'Ufficio per il personale di custodia, dal Comandante del Corpo, da un Ufficiale del Corpo e da un appartenente al Comitato Generale di Rappresentanza del Corpo.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un Ufficiale inferiore del Corpo.

L'Ufficiale componente è nominato dal Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena su proposta del Comandante del Corpo.

L'appartenente al Comitato Generale di Rappresentanza del Corpo è designato dal Comitato stesso.

art. 4

Le spese per le attività del Corpo degli Agenti di Custodia fanno carico sul Capitolo 2082 del corrente anno finanziario del bilancio di questo Ministero e sui corrispondenti degli anni futuri.

LETTERA CIRCOLARE n. 283268/5. 1/18 del 3 novembre 1983.

OGGETTO: **Istanze di trasferimento. Circolare n. 2977/5427 del 21 settembre 1983.**

Si trasmette in allegato fac-simile di istanza di trasferimento, contenente i dati utili al fine dell'attribuzione del punteggio, con preghiera di *volerlo divulgare* a tutto il personale militare.

In particolare si rammenta che ogni istanza di trasferimento inoltrata a questo Ufficio deve essere corredata di foglio matricolare dell'istante debitamente aggiornato.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
ADALBERTO CAPRIOTTI

FAC-SIMILE DI ISTANZA DI TRASFERIMENTO

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale II.P.P.
Ufficio II - Reparto VI
R O M A

Il sottoscritto (Grado, cognome e nome), celibe (*oppure* sposato con ..... figli), nato a ....., in provincia di .....il ....., in servizio presso la (istituto dove si presta servizio) dal (data in cui si è preso possesso dell'attuale posto di servizio), chiede di poter essere trasferito a proprie spese in una delle seguenti sedi:

(elencare le sedi ambite).

Ai fini della determinazione del punteggio fa presente:

— di essere stato arruolato il .....;

— di avere prestato servizio nelle seguenti:

a..... dal ..... al .....
(specificare se si è trattato di trasferimento d'ufficio, trasferimento a domanda o di prima assegnazione);

— di aver (*oppure* di non aver) ricevuto lodi, encomi od elogi dal Ministro G.G. o dal Direttore Generale;

— di aver (*oppure* di non aver) riportato, dalla data di arruolamento, le seguenti punizioni:
(elencare le eventuali punizioni riportate, escludendo *soltanto* le consegne e le ammonizioni);

— che la sua condizione familiare corrisponde al comma .....
(a, b, c, d, e, f, g) del punto 5 della circolare n. 2977/5427 del 21.9.1983 (vedasi documentazione allegata) [1]);

— di essere affetto da (eventuale infermità) *oppure* che la propria moglie (o il/la proprio/a figlio/a) è affetto da (eventuale infermità), suscettibile (*oppure* non suscettibile) di aggravamento nell'attuale sede di servizio, e che tale infermità può (*oppure* non può) essere curata in detta sede, come da certificazione medica allegata [2]);

— che il sottoscritto (*oppure* il/la proprio/a figlio/a *oppure* il coniuge) è iscritto al (eventuale corso di studi seguito(presso ....., scuola (*oppure* facoltà universitaria) inesistente nella regione (in caso di corso universitario) *oppure* nella provincia (in caso di altri corsi) ove il sottoscritto presta servizio. [3])

Data di presentazione della domanda.

FIRMA DELL'ISTANTE

DOCUMENTI DA ALLEGARE (Tutti in carta libera)

1) Per il comma « a »:

— certificato di matrimonio;

— certificato di residenza del coniuge;

— certificazione dalla quale risulti che l'istante percepisce la quota di aggiunta di famiglia per il coniuge.

Per il comma « b »:

— gli stessi documenti di cui sopra, tranne la certificazione per l'aggiunta di famiglia;

— attestato del datore di lavoro del coniuge dal quale risulti *l'assoluta impossibilità* di un trasferimento in una località più vicina alla sede di servizio dell'istante.

Per il comma « c »:

— certificato di matrimonio;

— certificato di residenza del coniuge;

— attestato del datore di lavoro del coniuge.

Per il comma « d »:

— Stato di famiglia;

— certificazione dalla quale risulti che l'istante percepisce la quota di aggiunta di famiglia per i figli;

— in caso di figli maggiorenni inabili al lavoro, certificazione comprovante tale stato.

Per il comma « e »:

— gli stessi documenti occorrenti per il comma « d »;

— se l'istante è vedovo: certificato di morte del coniuge;

— se l'istante è celibe: certificato di stato libero;

— se l'istante è divorziato o separato legalmente: atto notorio da cui risulti tale stato e l'affidamento dello stesso dei figli o documentazione equivalente.

Per il comma « f »:

— certificazione da cui risulti la percezione della quota di aggiunta di famiglia per le persone citate in detto comma;

— certificato di residenza per le persone di sopra;

— in caso di maggiorenni inabili al lavoro certificazione comprovante tale stato.

Per il comma « g »:

— certificazione medica dalla quale risulti *l'assoluta necessità* di assistenza;

— stato di famiglia delle persone interessate;

— atto notorio o titolo equivalente dal quale risulti *l'assoluta impossibilità* di assistenza alle persone citate in detto comma da parte di altri familiari.

2) Allegare certificazione medica dalla quale risulti:

— suscettibilità di aggravamento dell'infermità nella sede di servizio;

— inesistenza, nella località ove si presta servizio, di strutture sanitarie abilitate alla cura dell'infermità in oggetto.

3) Allegare certificazione da cui risulti:

— iscrizione e frequenza al corso di studi con sufficiente profitto;

— inesistenza, nella provincia o nella regione ove si presta servizio, di corrispondenti Istituti d'istruzione.

LETTERA CIRCOLARE n. 629721 del 28 novembre 1983.

OGGETTO: **Attività per l'osservazione e per il trattamento dei soggetti sottoposti a misure privative o limitative della libertà.**

Come è noto, con la recente ristrutturazione della Direzione Generale, questo Ufficio ha assunto fra le sue responsabilità quella di coordinare le attività di osservazione e di trattamento svolte dagli istituti e dai servizi nei confronti dei soggetti detenuti e internati o sottoposti a una misura alternativa.

La responsabilità di definire gli indirizzi operativi in questo settore di intervento richiede l'instaurazione di frequenti rapporti fra questo Ufficio le SS.LL., in base ai quali sia possibile mantenere al centro una conoscenza approfondita e continuamente aggiornata delle esperienze operative ovunque realizzate, utilizzando convenientemente i significati e i suggerimenti che essi esprimono, nella prospettiva di una loro applicazione su piani più generali.

Si invitano pertanto le SS.LL. a comunicare a questo Ufficio, alla scadenza di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'istituto o servizio Loro affidato, con indicazione (quanto più possibile dettagliata e quantificata) dei problemi evidenziati e dei risultati conseguiti nella materia in oggetto, con le valutazioni e le proposte operative del caso.

La elaborazione di tale relazione, se predisposta con la partecipazione degli operatori direttamente interessati all'attuazione dei programmi, costituirà inoltre un'occasione di riflessione comune e di verifica dell'attività svolta, all'interno di ogni istituto o servizio, già in sé valida e produttiva di effetti concreti.

Sarà opportuno che le suddette relazioni — da inviare al più presto e comunque non oltre il febbraio dell'anno successivo — siano accompagnate da campioni della documentazione tecnica prodotta nel corso delle attività di osservazione e di

trattamento (inchieste socio-familiari, relazioni di sintesi, esami comportamentali, programmi di trattamento, stralci di registrazioni, ecc.) per utile integrazione del processo informativo.

A tali relazioni, così come a eventuali quesiti indirizzati in via ordinaria, concernenti le metodologie seguite, i relativi problemi organizzativi emergenti, ecce. sarà data in ogni caso tempestiva risposta.

Sarà inoltre cura di questo Ufficio segnalare al Notiziario della Direzione Generale, di prossima pubblicazione, le esperienze e le iniziative più significative tra quelle rilevate, affinché esse possano essere portate a conoscenza di tutti gli operatori penitenziari, ampliando così le opportunità di reciproco scambio di idee e di fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO V - Rep. I
GIROLAMO MAROTTA GIGLI

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE
a cura di Vitaliano Esposito

QUADRO GENERALE (*)

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

1. - NOTA INTRODUTTIVA

Con questo numero del Notiziario viene completata la pubblicazione dei più importanti documenti adottati, nel settore penitenziario, dagli Organismi internazionali incaricati della prevenzione del delitto e del trattamento della persona condannata.

E' sembrato, infatti, utile individuare e raggruppare, tra gli atti elaborati dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, tutti quelli presentanti un interesse per coloro che, per i più diversi motivi vivono la realtà penitenziaria.

Nei numeri precedenti del Notiziario sono state pubblicate le *Regole minime* per il trattamento dei detenuti adottato sia dalle Nazioni Unite che dal Consiglio d'Europa ed il testo delle Risoluzioni e Raccomandazioni adottate nel settore dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sin dal 1962 e, più precisamente:

1) Risoluzione n. 2 del 1962 sui diritti elettorali, civili e sociali dei detenuti;

2) Risoluzione n. 1 del 1965 sulla sospensione condizionale della pena, l'affidamento in prova e le altre misure sostitutive delle pene privative della libertà;

3) Risoluzione n. 11 del 1965 concernente la detenzione preventiva;

4) Risoluzione n. 25 del 1966 sul trattamento di corta durata dei giovani delinquenti, minori degli anni 21;

5) Risoluzione n. 26 del 1966 concernente lo *status*, reclutamento e formazione del personale penitenziario;

6) Risoluzione n. 5 del 1967 concernente le ricerche sul detenuto considerato sotto il profilo individuale e sulla comunità penitenziaria;

7) Risoluzione n. 24 del 1968 sullo *status*, selezione e formazione del personale direttivo degli istituti penitenziari;

8) Risoluzione n. 1 del 1970 concernente l'organizzazione pratica delle misure di sorveglianza, assistenza e aiuto post-penitenziario per le persone condannate o liberate con la condizionale;

9) Risoluzione n. 17 del 1973 sul trattamento di corta durata dei delinquenti adulti;

10) Risoluzione n. 24 del 1973 sul trattamento dei delinquenti in gruppo o in comunità;

11) Risoluzione n. 3 del 1975 sugli aspetti legali e amministrativi della criminalità tra i lavoratori migranti;

12) Risoluzione n. 25 del 1975 sul lavoro penitenziario;

13) Risoluzione n. 2 del 1976 sul trattamento dei detenuti in detenzione di lunga durata;

14) Risoluzione n. 10 del 1976 sulle misure sostitutive delle pene detentive;

15) Raccomandazione n. 11 del 1980 sulla detenzione provvisoria.

Questo numero del Notiziario è destinato alla pubblicazione delle due Convenzioni aventi rilevanza nel settore penitenziario elaborate dal Consiglio d'Europa, ossia della *Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate e liberate con la condizionale,* e della *Convenzione sul trasferimento delle persone condannate,* aperte alla firma a Strasburgo, rispettivamente, il 30 novembre ed il 21 marzo 1983. Viene altresì pubblicata la Raccomandazione n. 14 del 1979 concernente l'applicazione della prima di queste convenzioni.

E' stato per tal modo fornito un quadro completo delle linee di tendenza tracciate nel settore dal Consiglio d'Europa e degli strumenti normativi attualmente disponibili.

Sembra opportuno ricordare che, come si è già accennato in precedenza, le Risoluzioni, dirette ai Governi degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa, contengono raccomandazioni - ed è per questa ragione che dal 1979 i documenti predetti sono giustamente definiti Raccomandazioni - generali e specifiche sulle misure comuni da adottare sui temi di volta in volta esaminati dal Comitato dei ministri, che è l'organo intergovernativo, costituito dai Ministri degli esteri degli Stati membri, a carattere deliberante del Consiglio d'Europa e che, come espressamente chiarisce l'art. 13 dello Statuto, lo rappresenta nei suoi rapporti esterni. Esse si riunisce due volte l'anno e, precisamente, in occasione della sessione primaverile dell'Assemblea consultiva - detta anche Assemblea parlamentare e che è l'altro organo fondamentale del Consiglio d'Europa - ed in dicembre; ma la continuità dei lavori è assicurata dai Delegati dei ministri, alti funzionari nazionali, che sono in genere rappresentanti permanenti dei loro Paesi in seno al Consiglio d'Europa e che, residenti per la maggior parte a Strasburgo, si riuniscono ogni sei settimane circa, per la durata di una settimana, a *la Maison de*

l'Europe, sede del Consiglio. La maggior parte delle deliberazioni del Comitato dei ministri sono adottate a maggioranza semplice (ognuno dei 21 Stati attualmente aderenti all'organismo dispone di un voto) e a maggioranza qualificata (due terzi) secondo la natura delle questioni esaminate. L'umanità non è richiesta che per le questioni più importanti, tra le quali rientrano anche l'adozione di Risoluzioni, Raccomandazioni e Convenzioni.

In particolare, le convenzioni, una volta adottate dal Comitato dei ministri, sono parte alla firma ed entrano in vigore - nei confronti di quegli Stati che le hanno, ovviamente, ratificate - nel termine, variabile per ciascuna di esse ma di solito fissate in tre o sei mesi, decorrente dal deposito, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, dell'ultimo degli strumenti di ratifica richiesti da ciascuna convenzione. Tutte le convenzioni adottate in materia penale dal Consiglio d'Europa richiedono - quale condizione per la loro entrata in vigore - il deposito da parte di almeno tre Stati dello strumento di ratifica predetto. Per ciascuno Stato, poi, la convenzione diventa esecutiva nel termine - variabile anch'esso secondo ciascuna convenzione, ma di solito fissato in tre mesi o 90 giorni - decorrente dal deposito, presso il Segretariato generale del proprio strumento di ratifica a condizione, naturalmente, che sia stato già raggiunto il predetto numero minimo di deposito di ratifiche o che lo stesso sia raggiunto col deposito, appunto, di quello strumento di ratifica.

I testi delle Risoluzioni, Raccomandazioni e Convenzioni sono adottati e vengono pubblicati sia in lingua inglese che francese, che costituiscono le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Fanno attualmente parte del Consiglio d'Europa ventuno nazioni a regime democratico - condizione, questa, essenziale per l'ammissione all'organismo internazionale - e, precisamente: l'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, la Francia, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, L'Irlanda, l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Liechtenstein, Malta, la Norvegia, l'Olanda, il Portogallo, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda settentrionale, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e la Turchia.

Va riconosciuto a merito del Consiglio d'Europa quello di aver percepito la necessità di una presa in carico comune della criminalità, che superasse sia il metodo obsoleto della cooperazione per assistenza giudiziaria (costituito dalle tradizionali forme dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria) che il sistema di internazionalizzazione della lotta contro la criminalità, fondato sulla incriminazione comune di determinati comportamenti (infrazioni convenzionali o, forse meglio, infrazioni stabilite in convenzioni internazionali o formanti, nel loro insieme, il cosiddetto *diritto penale internazionale*).

Le più moderne forme di cooperazione internazionale in materia penale, ben più raffinate di quelle tradizionali per assistenza giudiziaria, mirano, infatti, ad una gestione comune (cogestione) della lotta alla criminalità fra i Paesi più direttamente interessati alla repressione del singolo fenomeno delinquenziale. Esse, che pur si collegano, in parte, ad istituti già noti e, in particolare, all'esperienza già maturata in Paesi legati fra loro da affinità socio-culturali e giuridiche (Convenzione nordica tra i Paesi scandinavi, Trattato Be-ne-lux, ecc.), presentano aspetti e rilievi tra loro diversi - che vanno, secondo una ben differenziata gamma di modalità esecutive, dalla trasmissione ad uno Stato estero dell'esercizio dell'azione penale, per un fatto commesso sul territorio nazionale, all'esecuzione, su questo stesso territorio, di una pena privativa della libertà inflitta da un giudice straniero per un fatto qui avvenuto - ed hanno la comune caratteristica di essere fondate sul principio della rinuncia alla giurisdizione da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato territorialmente competente, effettuata alla condizione dell'assunzione della giurisdizione da parte dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

In Europa l'inizio concreto di una cooperazione internazionale in materia penale per gestione comune dei procedimenti, può essere fissata al 30 giugno 1964, data in cui furono aperte alla firma, a Strasburgo, la *Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale* e la *Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali.* Con questi strumenti internazionali, il Consiglio d'Europa - che pure aveva tra il 1957 ed il 1959, provveduto a regolamentare il tradizionale metodo di cooperazione per assistenza, aprendo alla firma, rispettivamente, a Parigi il 13 dicembre 1957 ed a Strasburgo il 20 aprile 1959, la *Convenzione europea di estradizione* e quella di *assistenza giudiziaria* - rompeva con il passato e tracciava le linee di tendenza del nuovo metodo di cooperazione internazionale.

Il nucleo centrale della Convenzione sulla sorvegglianza concerne la delega - allo Stato sul cui territorio ha stabilità la sua residenza il soggetto interessato - della sorveglianza delle prescrizione imposte, coevamente e successivamente a decisioni di condanna di carattere penale, pronunciate nello Stato richiedente. Si tratta, in sostanza, della delega alla sorveglianza delle varie forme di «probation» giudiziarie e penitenziarie - misure sostitutive delle pene detentive e misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale, ecc. - ed eventualmente della delega all'esecuzione della condanna e delle sanzioni originariamente inflitte, in caso di revoca delle misure probatorie adottate.

La Convenzione è entrata in vigore il 22 agosto 1975 ed essa allo stato lega l'Austria, il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e la Svezia. La stessa è stata solo firmata dalla Dani-

marca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Grecia, dall'Olanda, dal Portogallo e dalla Turchia.

La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con legge 15 novembre 1973, n. 772 (in G. U. n. 312 del 4 dicembre 1973) e lo strumento di ratifica è stato depositato - senza riserve sostanziali, ma con la sola dichiarazione che l'Italia si riserva la facoltà di esigere che la domanda ed i documenti allegati siano trasmessi accompagnati da una traduzione in lingua francese - presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa in data 21 maggio 1975 (il relativo avviso è stato pubblicato sulla G. U. n. 199 del 28 luglio 1975).

La legge di ratifica non contiene norme interne di adattamento. Devono, però, trovare applicazioni le disposizioni del codice di procedura penale concernenti il riconoscimento delle sentenze penali straniere (artt. 672-675) ed, in particolare, il procedimento di *exequatur* ivi previsto.

I giudici italiani non hanno mai richiesto l'applicazione della Convenzione. Essa è stata attivata una sola volta nei confronti dell'Italia dal Lussemburgo per un caso di competenza della Corte di appello di Catania.

Molto più complessa è la *Convenzione sul trasferimento delle persone condannate,* che ha per sua finalità quella di istituire un sistema estremamente duttile ed articolato per assicurare l'esecuzione delle pene privative di libertà in uno Stato diverso da quello che ha pronunciato la sentenza definitiva di condanna. La Convenzione non è definita «europea» perché la stessa è aperta all'adesione anche di Paesi non aderenti al Consiglio d'Europa. Essa non è ancora entrata in vigore, ma è stata firmata da tutti gli Stati del consiglio d'Europa, ad esclusione dell'Islanda, Irlanda, Norvegia e Turchia. Anche gli Stati Uniti d'America ed il Canada hanno firmato la Convenzione. L'atteggiamento del Governo italiano - che ha provveduto a stipulare un analogo accordo con la Tailandia per lo *scambio* di detenuti - è favorevole alla ratifica della Convenzione.

Nel Notiziario viene pubblicata anche la traduzione non ufficiale dei testi della Convenzione per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale.

3. — RISOLUZIONI, ROCCOMANDAZIONI E RAPPORTI

3-1. — Documenti adottati

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA SURVEILLANCE DES PERSONNES CONDAMNEES OU LIBEREES SOUS CONDITION

Préambule

Les Etates membres du Conseil l'Europe signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Affirmant leur volonté de coopérer dans la lutte contre la criminalité;

Considérant qu'à cette fin il leur appartient, pour tuote décision émanant de l'un d'eux, d'assurer sur le territoire des autres, d'une part le reclassement social des délinquants condamnés ou libérés sous condition et, d'autre part, la mise à exécution de la sanction, dans le cas où les conditions prescrites ne sont pas satisfaites,

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Principes fondamentaux

Article 1er

1. Les Partites Contractantes s'engagent a se prêter, conformément aux dispositions suivantes, l'aide mutuelle nécessaire au reclassement social des délinquants visés à l'article 2. Cette aide consiste en une surveillance des délinquants qui s'effectue, d'une part, par les mesures propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à la vie sociale et, d'autre part, par le contrôle de leur conduite en vue de permettre, s'il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution.

2. Les Parties Contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions suivantes, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le délinquant et dont l'application avait été suspendue.

EUROPEAN CONVENTION ON THE SUPERVISION OF CONDITIONALLY SENTENCED OR CONDITIONALLY RELEASED OFFENDERS

Preamble

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity among its Members;

Being resolved to take concerted action to combat crime;

Considering that, to this end, they are in duty bound to ensure, in the territory of the other Contracting Parties, either the social rehabilitation of offenders given suspended sentences or released conditionally by their own courts, or the enforcement of the sentence when the prescribed conditions are not fulfilled,

Have agreed as follows:

PART I

Basic principles

Article 1

1. The Contracting Parties undertake to grant each other in the circumstances set out below the mutual assistance necessary for the social rehabilitation of the offenders referred to in Article 2. This assistance shall take the form of supervision designed to facilitate the good conduct and readaptation to social life of such offenders and to keep a watch on their behaviour with a view, should it become necessary, either to pronouncing sentence on them or to enforcing a sentence already pronounced.

2. The Contracting Parties shall, in the circumstances set out below and in accordance with the following provisions, enforce such detention order or other penalty involving deprivation of liberty as may have been passed on the offender, application of which has been suspended.

Article 2

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « délinquant » désigne toute personne qui, sur le territoire d'une des Parties Contractantes, a fait l'objet:

(*a*) d'une décision judiciaire de culpabilité, assortie d'une suspension conditionnelle du prononcé de la peine;

(*b*) d'une condamnation emportant privation de liberté, prononcée sous condition ou dont l'exécution a été suspendue conditionnellement, en tout ou en partie, soit au moment de la condamnation, soit ultérieurement.

2. Dans les articles suivants, le terme « condamnation » vise les décisions intervenues tant en vertu de l'alinéa (a) que de l'alinéa (b) du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 3

Les décisions visées à l'article 2 doivent être définitives et exécutoires.

Article 4

L'infraction qui motive une demande visée à l'article 5 doit être réprimée à la fois par la loi de l'Etat requis requérant et par celle de l'Etat requis.

Article 5

1. L'Etat qui a prononcé la condamnation peut demander à l'Etat sur le territoire duquel le délinquant établit sa résidence habituelle:

(*a*) d'assurer uniquement la surveillance conformément au titre II;

(*b*) d'assurer la surveillance et de procéder éventuellement à l'exécution conformément aux titres II et III;

(*e*) d'assurer l'entière application de la condamnation conformément aux dispositions du titre IV.

2. L'Etat requis est tenu, dans les conditions prévues par la présente Convention, de donner suite à cette demande.

3. Si l'Etat requérant a formulé une des demandes visées au paragraphe 1 cidessus et si l'Etat requis estime préférable, dans les cas d'espèce, d'utiliser une des autres possibilités prévues dans ce paragraphe, l'Etat requis peut refuser d'accéder à cette demande tout en se déclarant prêt à donner suite à une autre demande qu'il indique.

Article 2

1. For the purposes of this Convention, the term «offender» shall be taken to mean any person who, in the territory of one of the Contracting Parties, has:

(*a*) been found guilty by a court and placed on probation without sentence having been pronounced;

(*b*) been given a suspended sentence involving deprivation of liberty, or sentence of which the enforcement has been conditionally suspended, in whole or in part, either at the time of the sentence or subsequently.

2. In subsequent Articles, the term «sentence» shall be deemed to include all judicial decisions taken in accordance with subparagraphs (*a*) and (*b*) of paragraph 1 above.

Article 3

The decisions referred to in Article 2 must be final and must have executive force.

Article 4

The offence on which any request under Article 5 is based shall be one punishable under the legislation of both the requesting and the requested State.

Article 5

1. The State which pronounced the sentence may request the State in whose territory the offender establishes his ordinary residence:

(*a*) to carry out supervision only, in accordance with Part II;

(*b*) to carry out supervision and if necessary to enforce the sentence, in accordance with Parts II and III;

(*c*) to assume entire responsibility for applying the sentence, in accordance with the provisions of Part IV.

2. The requested State shall act upon such a request, under the conditions laid down in this Convention.

3. If the requesting State has made one of the requests mentioned in paragraph 1 above, and the requested State deems it preferable, in any particular case, to adopt one of the other courses provided for in that paragraph, the requested State may refuse to accede to such a request, at the same time declaring its willingness to follow another course, which it shall indicate.

Article 6

Sur le demande de l'Etat qui a prononcé la condamnation, la surveillance, l'exécution ou l'entière application définies à l'article précedent sont assurées par l'Etat sur le territoire duquel le délinquant établit sa residence habituelle.

Article 7

1. La surveillance, l'exécution ou l'entière application n'ont pas lieu:

(*a*) si elles sont considérées par l'Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à d'autres de ses intérêts essentiels;

(*b*) si la condamnation qui motive la demande prévue à l'article 5 est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'Etat requis;

(*c*) si l'Etat requis considère les faits qui motivent la condamnation soit comme une infraction politique, soit comme une infraction connexe à une telle infraction, soit encore comme une infraction purement militaire;

(*d*) si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'Etat requérant ou d'après celle de l'Etat requis;

(*e*) si l'auteur de l'infraction bénéficie d'une amnistie ou d'une mesure de grâce dans l'Etat requérant ou dans l'Etat requis.

2. La surveillance, l'exécution ou l'entière application peuvent être refusées:

(*a*) si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;

(*b*) si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat requis;

(*c*) si la condamnation qui motive la demande a été prononcée par défaut;

(*d*) dans la mesure où l'Etat requis estime que la condamnation dont il est saisi est incompatible avec les principes qui président à l'application de son droit pénal, notamment si, en raison de son âge, l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être condanmé dans l'Etat requis.

Article 6

Supervision, enforcement or complete application of the sentence, as defined in the preceding Article, shall be carried out, at the request of the State in which sentence was pronounced, by the State in whose territory the offender establishes his ordinary residence.

Article 7

1. Supervision, enforcement or complete application shall be refused:

(*a*) if the request is regarded by the requested State as likely to prejudice its sovereignty, security, the fundamentals of its legal system, or other essential interests;

(*b*) if the request lerates to a sentence for an offence which has been iudged in final instance in the requested State;

(*c*) if the act for which sentence has been passed is considered by the requested State as either a political offence or an offence related to a political offence, or as a purely military offence;

(*d*) if the penality imposed can no longer be exacted, because of the lapse of time, under the legislation of either the requesting or the requested State;

(*e*) if the offender has benefited under an amnesty or a pardon in either the requesting or the requested State.

2. Supervision, enforcement or complete application may be refused:

(*a*) if the competent authorities in the requested State have decided not to take proceedings, or to drop proceedings already begun, in respect of the same act;

(*b*) if the act for which sentence has been pronounced is also the subject of proceedings in the requested State;

(*c*) if the sentence to which the request relates was pronounced *in absentia;*

(*d*) to the extent that the requested State deems the sentence incompatible with the principles governing the application of its own penal law, in particular, if on account of this age the offender could not have been sentenced in the requested State.

3. En matière d'infractions fiscales, la surveillance ou l'exécution ont lieu dans les conditions prévues par la présente Convention seulement s'il en a été ainsi décidé entre Parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.

Article 8

Dans la mesure où cela est nécessaire, l'Etat requérant et l'Etat requis se tiennent mutuellement informés de toute circonstance susceptible d'affecter l'accomplissement des mesures de surveillance sur le territoire de l'Etat requis ou la mise à exécution de la condamnation dans cet Etat.

Article 9

L'Etat requis informe sans retard l'Etat requérant de la suite donnée à sa demande.

En cas de refus total ou partiel, il fait connaître les motifs de cette décision.

TITRE II

De la surveillance

Article 10

L'Etat requérant fait connaître à l'Etat requis les condition imparties au déliquant et, s'il y a lieu, les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant la période d'épreuve.

Article 11

1. L'Etat requis satisfait à la demande de l'Etat requérant et, si cela est nécessaire, il adapte selon sa propre législation les mesures de surveillance prescrites.

2. En aucun cas le mesures de surveillance appliquées par l'Etat requis ne peuvent aggraver par leur nature ou par leur durée celles prescrites par l'Etat requérant.

Article 12

Lorsque l'Etat requis accepte d'assurer la surveillance, il procède aux devoirs suivants:

1. Il informe sans retard l'Etat requérant de l'accueil qu'il a réservé à sa demande;

2. Il s'assure la collaboration des autorités ou des organismes qui, sur son propre territoire, sont habilités à surveiller et à assister les délinquants;

3. In the case of fiscal offences, supervision or enforcement shall be carried out, in accordance with the provisions of this Convention, only if the Contracting Parties have so decided in respect of each such offence or category of offences.

Article 8

The requesting and requested State shall keep each other informed in so far as it is necessary of all circumstances likely to affect measures of supervision or enforcement in the territory of the requested State.

Article 9

The requested State shall inform the requesting State without delay what action is being taken on its request.

In the case of total or partial refusal to comply, it shall communicate its reasons for such refusal.

PART II

Supervision

Article 10

The requesting State shall inform the requested State of the conditions imposed on the offender and of any supervisory measures with which he must comply during his period of probation.

Article 11

1. In complying with a request for supervision, the requested State shall, if necessary adapt the prescribed supervisory measures in accordance with its own laws.

2. In no case may the supervisory measures applied by the requested State, as regards either their nature or their duration, be more severe than those prescribed by the requesting State.

Article 12

When the requested State to undertake supervision, it shall proceed as follows:

1. It shall inform the requesting State without delay of the answer given to its request;

2. It shall contact the authorities or bodies responsible in its own territory for supervising and assisting offenders;

3. Il informe l'Etat requérant de toutes mesures prises et de leur mise en application.

Article 13

Dans le cas où l'intéressé s'expose à une révocation da la décision de suspension conditionnelle visée à l'article 2, soit en raison d'une poursuite ou d'une condamnation pour une nouvelle infraction, soit en manquant aux obligations qui lui ont été imposées, les renseignements nécessaires sont fournis d'office et sans délai par l'Etat requis à l'Etat requérant.

Article 14

Des l'expiration de la période de surveillance, à la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis fournit à ce dernier tous les renseignements nécessaires.

Article 15

L'Etat requérant a seul compétence pour apprécier, compte tenu des renseignements et avis fournis par l'Etat requis, si le délinquant a satisfait ou non aux conditions qui lui étaient imposées et pour tirer de ses constatations les conséquences prévues par sa propre législation.

Il informe l'Etat requis de sa décision.

TITRE III

De l'exécution des condamnations

Article 16

Après révocation de la décision de suspension conditionnelle par l'Etat requérant et sur la demande de cet Etat, l'Etat requis a compétence pour exécuter la condamnation.

Article 17

L'exécution a lieu en application de la loi de l'Etat requis, après vérification de l'authenticité de la demande d'exécution et de sa conformité aux conditions fixées par la présente Convention.

Article 18

L'Etat requis adresse en temps utile à l'Etat requérant un document certifiant l'exécution de la condamnation.

3. It shall inform the requesting State of all measures taken and their implementation.

Article 13

Should the offender become liable to revocation of the conditional suspension of his sentence referred to in Article 2 either because he has been prosecuted or sentenced for a new offence, or because he has failed to observe the prescribed conditions, the necessary information shall be supplied to the requesting State automatically and without delay by the requested State.

Article 14

When the period of supervision expires, the requested State shall, on application by the requesting State, transmit all necessary information to the latter.

Article 15

The requesting State shall alone be competent to judge, on the basis of the information and comments supplied by the requested State, whether or not the offender has satisfied the conditions imposed upon him, and, on the basis of such appraisal, to take any further steps provided for by its own legislation.

It shall inform the requested State of its decision.

PART III

Enforcement of sentences

Article 16

After revocation of the conditional suspension of the sentence by the requesting State, and on application by that State, the requested State shall be competent to enforce the said sentence.

Article 17

Enforcement in the requested State shall take place in accordance with the law of that State, after verification of the authenticity of the request for enforcement and its compatibility with the terms of this Convention.

Article 18

The requested State shall in due course transmit to the requesting State a document certifying that the sentence has been enforced.

Article 19

L'Etat requis substitue, s'il y a lieu, à la sanction infligée dans l'Etat requérant, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat requis, ni aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat requérant.

Article 20

L'Etat requérant ne peut plus procéder à aucune des mesures d'exécution demandées à moins qu'un refus ou une impossibilité d'exécution lui aient été notifiés par l'Etat requis.

Article 21

L'Etat requis est compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce peut être exercé par l'Etat requérant et par l'Etat requis.

TITRE IV

Du dessaisissement en faveur de l'Etat requis

Article 22

L'Etat requérant fait connaître à l'Etat requis la condamnation dont il demande l'entière application.

Article 23

1. L'Etat requis adapte la peine ou la mesure prononcée à sa législation pénale comme si la condamnation avait été prononcée pour la même infraction commise sur son territoire.

2. La sanction imposée dans l'Etat requis ne peut aggraver la sanction prononcée dans l'Etat requérant.

Article 24

L'Etat requis assure l'entière application de la condamnation ainsi adaptée comme s'il s'agissait d'une condamnation prononcée par sa juridiction

Article 25

L'acceptation par l'Etat requis d'une demande formulée conformément au présent titre éteint le droit d'exécuter la condamnation dans l'Etat requérant.

Article 19

The requested State shall, if need be, substitute for the penalty imposed in the requesting State, the penalty or measure provided for by its own legislation for a similar offence. The nature of such penalty or measure shall correspond as closely as possible to that in the sentence to be enforced. It may not exceed the maximum penalty provided for by the legislation of the requested State, nor may it be longer or more rigorous than that imposed by the requesting State.

Article 20

The requesting State may no longer itself take any of the measures of enforcement requested, unless the requested State indicates that it is unwilling or unable to do so.

Article 21

The requested State shall be competent to grant the offender conditional release. The right of pardon may be exercised by either the requesting or the requested State.

PART IV

Relinquishment to the requested State

Article 22

The requesting State shall communicate to the requested State the sentence of which it requests complete application.

Article 23

1. The requested State shall adapt to its own penal legislation the penalty or measure prescribed as if the sentence had been pronounced for the same offence committed in its own territory.

2. The penalty imposed by the requested State may not be more severe than that pronounced in the requesting State.

Article 24

The requested State shall ensure complete application of the sentence thus adapted as if it were a sentence pronounced by its own courts.

Article 25

The acceptance by the requested State of a request in accordance with the present Part IV shall extinguish the right of the requesting State to enforce the sentence.

TITRE V

Dispositions communes

Article 26

1. Toute demande prévue à l'article 5 est formulée par écrit.

Elle indique:

(*a*) l'autorité dont elle émane;

(*b*) son objet;

(*c*) l'identité du délinquant et son lieu résidence dans l'Etat requis.

2. La demande de surveillance est accompagne de l'original ou d'une copie authentique de la décision contenant les raisons qui ont motivé la surveillance et de celle qui prescrit les mesures auxquelles est soumis le délinquant. Elle doit certifier le caractère exécutoire de la décision et des mesures de surveillance qui ont été ordonnées. Elle précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction qui a motivé la décision de surveillance, le temps et le lieu où a été commise l'infraction, sa qualification légale et, s'il y a lieu, la durée de la sanction à exécuter. Elle fournit tous renseignement sur la nature et la durée des mesures de surveillance dont l'application est requise. Elle contient les références aux dispositions légales applicables et les renseignements nécessaires sur la personnalité du délinquant et sur sa conduite dans l'Etat requérant avant et après le prononcé de la décision de surveillance.

3. La demande d'exécution est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la décision constatant la révocation de la condition suspensive de la condamnation ou de son exécution ainsi que de la décision de condamnation. Le caractère exécutoire de ces deux décisions est certifié dans les formes prescrites par la loi de l'Etat qui les a prononcées.

Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans reproduire l'exposé des faits, une copie authentique de la décision contenant cet exposé sera jointe.

4. La demande qui a pour objet l'entière application de la condamnation est accompagnée del documents visés au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 27

1. La demande est adressée par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. La réponse est transmise par la même voie.

PART V

Common provisions

Article 26

1. All requests in accordance with Article 5 shall be transmitted in writing.

They shall indicate:

(*a*) the issuing authority;

(*b*) their purpose;

(*c*) the identity of the offender and his place of residence in the requested State.

2. Requests for supervision shall be accompanied by the original or a certified transcript of the Court findings containing the reasons which justify the supervision and specifying the measures imposed on the offender. They should also certify the enforceable nature of the sentence and of the supervisory measures to be applied. So far as possible, they shall state the circumstances of the offence giving rise to the sentence of supervision, its time and place and legal destination and, where necessary, the length of the sentence to be enforced. They shall give full details of the nature and duration of the measures of supervision requested, and include a reference to the legal provisions applicable together with necessary information on the character of the offender and his behaviour in the requesting State before and after pronouncement of the supervisory order.

3. Requests for enforcement shall be accompanied by the original, or a certified transcript, of the decision to revoke conditional suspension of the pronouncement or enforcement of sentence and also of the decision imposing the sentence now to be enforced. The enforceable nature of both decisions shall be certified in the manner prescribed by the law of the State in which they were pronounced.

If the judgment to be enforced has replaced an earlier one and does not contain a recital of the facts of the case, a certified copy of the judgment containing such recital shall also be attached.

4. Requests for complete application of the sentnece shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 2 above.

Article 27

1. Requests shall be sent by the Ministry of Justice of the requesting State to the Ministry of Justice of the requested State and the reply shall be sent through the same channels.

2. Les communications nécessaires à l'application de la présente Convention sont échangées, soit par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit directement entre les autorités des Parties Contractantes.

3. En cas d'urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (Interpol).

4. Toute Partie Contractante peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'Elle entend déroger aux règles de transmission énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 28

Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requérant sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément d'informations nécessaire. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

Article 29

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes et celle des pièces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs à l'application de la présente Convention n'est pas exigée.

2. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'Elle indiquera. Les autres Parties Contractantes pourront se prévaloir du défaut de réciprocité.

3. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.

Article 30

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.

2. Any communications necessary under the terms of this Convention shall be exchanged either through the channels referred to in paragraph 1 of this Article, or directly between the authorities of the Contracting Parties.

3. In case of emergency, the communications referred to in paragraph 2 of this Article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).

4. Any Contracting Party may, by declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, give notice of its intention to adopt new rules in regard to the communications referred to in paragraph 1 and 2 of this Article.

Article 28

If the requested State considers that the information supplied by the requesting State is inadequate to enable it to apply this Convention, it shall ask for the additional information required. It may fix a time-limit for receipt of such information.

Article 29

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, no translation of requests, or of the supporting documents, or of any other documents relating to the application of this Convention, shall be required.

2. Any Contracting Party may, when signing this Convention or depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, by a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, reserve the right to require that requests and supporting documents should be accompanied by a translation into its own language, or into one of the official languages of the Council of Europe, or into such one of those languages as it shall indicate. The other Contracting Parties may claim reciprocity.

3. This Article shall be without prejudice to any provision regarding translation of requests and supporting documents that may be contained in agreements or arrangements now in force or that may be concluded between two or more of the Contracting Parties.

Article 30

Documents transmitted in application of this Convention shall not require authentication.

Article 31

L'Etat requis a compétence pour percevoir, sur la demande de l'Etat requérant, les frais de poursuite et de jugement exposés dans ce Etat.

S'il procède à cette perception, il n'est tenu de rembourser à l'Etat requérant que les honoraires d'experts qu'il a perçus.

Article 32

Les frais de surveillance et d'exécution exposés dans l'Etat requis ne sont pas remboursés.

TITRE VI

Dispositions finales

Article 33

La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions qui régissent la police des étrangers.

Article 34

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés prés le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 35

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son depôt.

Article 31

The requested State shall have powers to collect, at the request of the requesting State, the costs of prosecution and trial incurred in that State.

Should it collect such costs, it shall be obliged to refund to the requesting State experts' fees only.

Article 32

Supervision and enforcement costs incurred in the requested State shall not be refunded.

PART VI

Final provisions

Article 33

This Convention shall be without prejudice to police regulations relating to foreigners.

Article 34

1. This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

2. This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification or acceptance.

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come into force theree months after the date of the deposit of its instrument of ratification or acceptance.

Article 35

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-member State to accede thereto.

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary-General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its deposit.

Article 36

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont Elle assure les relations internationales ou pour lequel Elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 39 de la présente Convention.

Article 37

1. La présente Convention n'affecte pas les obligations contenues dans les dispostions de tout autre Convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral qui, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, régissent ou régiront l'extradition ou d'autres formes d'entraide judiciaire en matière pénale.

2. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre Elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.

3. Toutefois, si deux ou plusieurs Parties Contractantes ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'une régime particulier, Elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exlusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.

Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 38

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou plusieur réserves figurant à l'annexe à la présente Convention.

Article 36

1. Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings.

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down in Article 39 of this Convention.

Article 37

1. This Convention shall not affect the undertakings given in any other existing or future international Convention, whether bilateral or multilateral, between two or more of the Contracting Parties, on extradition or any other form of mutual assistance in criminal matters.

2. The Contracting Parties may not conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, except in order to supplement its provisions or facilitate application of the principles embodied in it.

3. Should two or more Contracting Parties, however, have already established their relations in this matter on the basis of uniform legislation, or instituted a special system of their own, or should they in future do so, they shall be entitled to regulate those relations accordingly, not withstanding the terms of this Convention.

Contracting Parties ceasing to apply the terms of this Convention to their mutual relations in this matter shall notify the Secretary-General of the Council of Europe to that effect.

Article 38

1. Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in the Annex to this Convention.

2. Toute Partie Contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prenda effet à la date de sa réception.

3. La Partie Contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, Elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où Elle l'a acceptée.

4. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'Elle considère la ratification, l'acceptation ou l'adhésion comme entraînant l'obligation, conformément au droit internazional, de prendre dans l'ordre interne les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention.

Article 39

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante poura, en ce qui la conerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par la Secrétaire Général .

Article 40

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout ayant adhéré à la présente Convention:

(*a*) toute signature;

(*b*) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

(*c*) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 34;

(*d*) tout notification et déclaration reçues en application du paragraphe 4 de l'article 27, du paragraphe 2 de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 37 et du paragraphe 4 de l'article 38;

2. Any Contracting Party may wholly or partly withdraw a reservation it has made in accordance with the foregoing paragraph by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe which shall become effective as from the date of its receipt.

3. A Contracting Party which has made a reservation in respect of any provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itsell accepted it.

4. Any Contracting Party may, on signing the present Convention, or on depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, notify the Secretary-General of the Council of Europe that it considers ratification, acceptance or accession as entailing an obligation, in international law, to introduce into municipal law measures to implement the said Convention.

Article 39

1. This Convention shall remain in force indefinitely.

2. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe.

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary-General of such notification.

Article 40

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council, and any State that has acceded to this Convention of:

(*a*) any signature;

(*b*) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;

(*c*) any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 34;

(*d*) any notification or declaration received in pursuance of the provisions of paragraph 4 of Article 27, of paragraph 2 of Article 29, of paragraph 3 of Article 37 and of paragraph 4 of Article 38;

(*e*) toute déclaration reçue en application des disposition des paragraphes 2 et 3 de l'article 36;

(*f*) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38;

(*g*) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 38;

(*h*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 39 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 30 novembre 1964 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etat signataires et adhérents.

ANNEXE

Chaune des Parties Contractantes peut déclarer qu'Elle se réserve de faire connaître:

1. qu'Elle n'accepte pas les dispositions de la Convention qui traitent de l'exécution des condamnations ou de leur entière application;

2. qu'Elle n'accepte que certaines de ces dispositions;

3. qu'Elle n'accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 37.

(*e*) any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 36;

(*f*) any reservation made in pursuance of the provisions of paragraph 1 of Article 38;

(*g*) the withdrawal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of paragraph 2 of Article 38;

(*h*) any notification received in pursuance of the provisions of Article 39, and the date on which denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg this 30th day of November 1964 in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

ANNEX

Any Contracting Party may declare that it reserves the right to make known:

1. that it does not accept the provisions of the Convention as related to the enforcement of sentences or their complete application;

2. that it accepts only part of these provisions;

3. that it does not accept the provisions of paragraph 2 of Article 37.

CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CON LA CONDIZIONALE (*)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione;

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi Membri;

Confermando la loro volontà di collaborare nella lotta contro la criminalità;

Considerando che a tale scopo il loro compito, per ogni decisione emanata da una delle Parti è quello di assicurare sul territorio delle altre Parti, sia la riabilitazione sociale delle persone condannate o liberate con la condizionale, che l'esecuzione della condanna nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni prescritte;

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prestarsi reciprocamente la assistenza necessaria alla riabilitazione sociale delle persone di cui all'articolo 2. Detta assistenza consiste in una sorveglianza dei condannati da effettuarsi sia mediante l'adozione di misure atte a facilitarne la riabilitazione e il riadattamento alla vita sociale che mediante il controllo della loro condotta al fine di permettere, ove occorra, sia l'emanazione di una sentenza sia l'esecuzione di una sentenza già emanata.

2. Le Parti contraenti daranno esecuzione, in conformità delle disposizioni che seguono, alla pena o alla misura di sicurezza comportanti privazione della libertà, pronunciate contro il condannato e la cui applicazione era stata sospesa.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente Convenzione, il termine «condannato» indica qualsiasi individuo il quale sul territorio di una delle Parti contraenti sia stato oggetto:

(*) Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione quì sopra riportati.

a) di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena;

b) di una condanna comportante privazione della libertà, emanata, in tutto o in parte, con la condizionale, sia al momento della condanna, che successivamente.

2. Negli articoli che seguono, il termine «condanna» indica le decisioni prese in base ai sottoparagrafi *a*) e *b*) del precedente paragrafo 1.

Articolo 3

Le decisioni di cui all'articolo 2 debbono essere definitive ed esecutorie.

Articolo 4

Il reato sul quale viene basata una richiesta in base all'articolo 5 deve essere un reato punibile sia dalla legge dello Stato richiedente che da quella dello Stato richiesto.

Articolo 5

1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna può chiedere allo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale:

a) di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II;

b) di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all'esecuzione della condanna in base ai titoli II e III;

c) di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle disposizioni del titolo IV.

2. Lo Stato richiesto è tenuto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a dar seguito a tale richiesta.

3. Se lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie, utilizzare una delle altre possibilità previste nel presente paragrafo, lo Stato richiesto può rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un'altra richiesta da esso indicata.

Articolo 6

A richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza, l'esecuzione della stessa o la sua completa applicazione di cui all'articolo precedente, sono assicurate dallo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale.

Articolo 7

1. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione verranno negate:

a) se esse sono considerate dallo Stato richiesto come di natura tale da lederne la sovranità, la sicurezza, i principî fondamentali del suo ordinamento giuridico o suoi altri interessi essenziali;

b) allorché la condanna motivante la richiesta di cui all'articolo 5 è basata su fatti che sono stati giudicati in ultima istanza dallo Stato richiesto;

c) allorché lo Stato richiesto considera i fatti che hanno motivato la condanna sia come un reato politico sia come un reato connesso ad un reato politico sia infine come un reato esclusivamente militare;

d) allorché la sanzione sia caduta in prescrizione in base alla legge dello Stato richiedente o a quella dello Stato richiesto;

e) allorché l'autore del reato beneficia di un'amnistia o di un provvedimento di grazia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto.

2. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione possono essere negate:

a) allorché le Autorità competenti dello Stato richiesto hanno deciso di non intentare procedimenti o di metter fine ai procedimenti già iniziati per gli stessi fatti;

b) allorché i fatti motivanti la condanna sono già oggetto di procedimenti nello Stato richiesto;

c) allorché la richiesta concerne una condanna pronunciata in contumacia;

d) allorché lo Stato richiesto ritiene che la condanna sia incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del proprio diritto penale, ed in particolare se, a motivo dell'età, l'autore del reato non avrebbe potuto essere condannato dallo Stato richiesto.

3. Nel caso di reati contro le leggi fiscali, la sorveglianza e l'esecuzione hanno luogo, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se è stato così deciso dalle Parti contraenti per ciascun reato o categorie di reati.

Articolo 8

Qualora sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si terranno reciprocamente informati di qualsiasi circostanza avente conseguenze sulla attuazione delle misure di sorveglianza sul territorio dello Stato richiesto o sull'esecuzione della condanna in tale Stato.

Articolo 9

Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla richiesta di quest'ultimo.

Qualsiasi diniego totale o parziale dovrà essere motivato dallo Stato richiesto.

TITOLO II

Della sorveglianza

Articolo 10

Lo Stato richiedente rende note allo Stato richiesto le condizioni imposte al condannato e, se esistono, le misure di sorveglianza alle quali quest'ultimo deve uniformarsi durante il periodo di sospensione condizionale della pena.

Articolo 11

1. Nel soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se necessario, adeguerà le misure di sorveglianza prescritte alla propria legislazione.

2. In nessun caso le misure di sorveglianza applicate dallo Stato richiesto possono essere più severe, per natura e durata, di quelle prescritte dallo Stato richiedente.

Articolo 12

Allorché lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovrà adottare le misure seguenti:

1. Informare senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta;

2. Assicurare la collaborazione delle autorità o degli organismi che, sul proprio territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell'assistenza dei condannati;

3. Informare lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro applicazione.

Articolo 13

Nel caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale di cui all'articolo 2, o perché sottoposto a procedimento o a condanna per un nuovo reato, ovvero perché inadempiente agli obblighi impostigli, le informazioni necessarie vengono fornite d'ufficio e senza indugio allo Stato richiedente dallo Stato richiesto.

Articolo 14

Allo scadere del periodo di sorveglianza, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie.

Articolo 15

Lo Stato richiedente è il solo competente a giudicare, tenuto conto delle informazioni e dei pareri forniti dallo Stato richiesto, se il condannato ha adempiuto o meno gli obblighi che gli erano stati imposti e, sulla base di tale apprezzamento, ad adottare ulteriori misure previste dalla propria legislazione.

Esso informa lo Stato richiesto della propria decisione.

TITOLO III

Dell'esecuzione delle condanne

Articolo 16

Dopo la revoca della sospensione condizionale da parte dello Stato richiedente e su domanda di detto Stato, competerà allo Stato richiesto di dare esecuzione alla condanna.

Articolo 17

L'esecuzione avviene in conformità della legge dello Stato richiesto, previa verifica dell'autenticità della richiesta di esecuzione e della sua compatibilità con le condizioni fissate dalla presente Convenzione.

Articolo 18

Lo Stato richiesto trasmette in tempo utile allo Stato richiedente un documento attestante l'esecuzione della condanna.

Articolo 19

Lo Stato richiesto sostituisce, ove occorra, alla sanzione inflitta nello Stato richiedente, la pena o la misura prevista dalla propria legge per un reato analogo. Tale pena o misura corrisponde, per sua natura, nella misura massima possibile a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato richiesto, né essere più severa, per natura e durata, della pena inflitta dallo Stato richiedente.

Articolo 20

Lo Stato richiedente non può più adottare alcuna delle misure di esecuzione richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilità di esecuzione gli siano stati notificati dallo Stato richiesto.

Articolo 21

Lo Stato richiesto è competente in materia di libertà condizionata. Il diritto di grazia può essere esercitato sia dallo Stato richiedente che dallo Stato richiesto.

TITOLO IV

Cessione di poteri in favore dello Stato richiesto

Articolo 22

Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto la sentenza di cui chiede la completa applicazione.

Articolo 23

1. Lo Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria legislazione penale come se la condanna fosse stata pronunciata per lo stesso reato commesso nel proprio territorio.

2. La pena inflitta nello Stato richiesto non può essere più severa di quella inflitta nello Stato richiedente.

Articolo 24

Lo Stato richiesto garantisce la completa applicazione della sentenza in tal modo adeguata come se si trattasse di una sentenza pronunciata dai propri organi giudiziari.

Articolo 25

L'accettazione da parte dello Stato richiesto di una domanda formulata in conformità del presente titolo estingue il diritto di eseguire la condanna nello Stato richiedente.

TITOLO V

Disposizioni comuni

Articolo 26

1. Ogni richiesta di cui all'articolo 5 deve essere formulata per iscritto.

Detta richiesta dovrà indicare:

a) l'autorità che l'ha emanata;

b) l'oggetto;

c) l'identità del condannato ed il suo luogo di residenza nello Stato richiesto.

2. La richiesta di sorveglianza sarà accompagnata dall'originale o da una copia autentica della decisione contenente le ragioni che hanno motivato la sorveglianza e quelle che fissano le misure alle quali viene sottoposto il condannato. Detto documento deve attestare il carattere esecutivo della decisione e delle misure di sorveglianza prescritte. Preciserà inoltre, nella misura del possibile, le circostanze del reato che ha motivato la decisione relativa alla sorveglianza, il tempo ed il luogo nel quale è stato commesso il reato, la sua qualificazione giuridica e, ove occorra, la durata della pena da eseguire. Fornirà inoltre tutte le informazioni del caso sulla natura e durata delle misure di sorveglianza di cui è richiesta l'applicazione. Conterrà infine riferimenti alle disposizioni di legge applicabili nonché le informazioni necessarie circa la personalità del condannato e la sua condotta nello Stato richiedente prima e dopo la pronunzia della decisione di sorveglianza.

3. La richiesta di esecuzione sarà accompagnata dall'originale o da una copia autentica della decisione che attesti la revoca della sospensione condizionale della condanna o della sua esecuzione nonché del provvedimento di condanna.

Il carattere esecutivo delle predette due decisioni sarà certificato nella forma prescritta dalla legge dello Stato che le ha pronunciate.

Allorché il provvedimento da eseguire ne sostituisce uno emesso in precedenza senza contenere l'esposizione dei fatti, dovrà essere allegata una copia autentica del provvedimento contenente detta esposizione.

4. La richiesta di una completa applicazione della condanna sarà accompagnata dai documenti di cui al precedente paragrafo 2.

Articolo 27

1. La richiesta sarà indirizzata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. La risposta verrà trasmessa con la stessa procedura.

2. Le comunicazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione verranno scambiate sia col procedimento indicato al paragrafo 1 del presente articolo, che direttamente tra le autorità delle Parti contraenti.

3. Nei casi urgenti, le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere trasmesse tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

4. Ogni Parte contraente può, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, render

noto che essa intende derogare alle norme di trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 28

Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato richiedente sono insufficienti per permettergli l'applicazione della presente Convenzione, richiederà le informazioni supplementari ritenute necessarie. Esso può fissare un termine per l'ottenimento di dette informazioni.

Articolo 29

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non sarà richiesta la traduzione delle richieste e dei documenti allegati, né di qualsiasi altro documento concernente l'applicazione della presente Convenzione.

2. Ogni parte contraente potrà, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le richieste e i documenti allegati le siano inviati accompagnati, sia da una traduzione nella lingua di detta Parte, che da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o nella lingua, fra quelle menzionate, che essa indicherà. Le altre Parti contraenti potranno invocare il trattamento di reciprocità.

3. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni relative alla traduzione delle richieste e dei documenti allegati, contenute negli accordi o nelle intese in vigore o da concludere fra due o più Parti contraenti.

Articolo 30

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.

Articolo 31

Lo Stato richiesto è competente a percepire su domanda dello Stato richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell'emanazione della sentenza sopportate da quest'ultimo Stato.

Se lo Stato richiesto procede a tale riscossione, sarà tenuto a rimborsare allo Stato richiedente unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.

Articolo 32

Le spese di sorveglianza e di esecuzione incorse nello Stato richiesto non vengono rimborsate.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 33

La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni di pubblica sicurezza relative agli stranieri.

Articolo 34

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 35

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 36

1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione o in ogni altro momento successivo, potrà estendere la applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 39 della presente Convenzione.

Articolo 37

1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo gli obblighi contenuti nelle disposizioni di ogni altra Convenzione internazionale a carattere bilaterale o multilaterale che, fra due o più Parti contraenti, regolino o regoleranno l'estradizione o altre forme di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Le Parti contraenti potranno concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni trattate nella presente Convenzione unicamente allo scopo di completarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

3. Tuttavia, se due o più contraenti hanno basato o baseranno i loro rapporti su di una legislazione uniforme o su un regime particolare, esse avranno la facoltà di regolare i loro reciproci rapporti in materia basandosi esclusivamente su tali sistemi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione.

Le Parti contraenti che dovessero escludere l'applicazione della presente Convenzione nei loro reciproci rapporti, in base alle disposizioni del presente paragrafo, invieranno a tale scopo una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 38

1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà dichiarare di fare uso di una o più delle riserve contenute nell'allegato alla presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente potrà ritirare del tutto o in parte una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto alla data del suo ricevimento.

3. La Parte contraente che ha formulato una riserva al riguardo di una disposizione della presente Convenzione non potrà pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte; tuttavia, Essa potrà, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui Essa stessa l'ha accettata.

4. Ogni Parte contraente potrà, al momento della firma della presente Convenzione o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, notificare che Essa considera la ratifica, l'accettazione o l'adesione come comportante l'obbligo, in base al diritto internazionale, di introdurre nell'ordinamento interno le disposizioni necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 39

1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 40

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell'articolo 34;

d) ogni notifica e ogni dichiarazione ricevute in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 27, del paragrafo 2 dell'articolo 29, del paragrafo 3 dell'articolo 37 e del paragrafo 4 dell'articolo 38;

e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 36;

f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 38;

g) il ritiro di ogni riserva, effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 38;

h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 39 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 30 novembre 1964 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

(*seguono le firme*)

ALLEGATO

Ogni Parte contraente potrà dichiarare di riservarsi il diritto di notificare:

1. che Essa non accetta le disposizioni della Convenzione relative all'esecuzione delle condanne o alla loro completa applicazione;

2. che Essa accetta solo alcune di tali disposizioni;

3. che Essa non accetta le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 37.

CONSEIL DE L'EUROPE
COMITE DES MINISTRES

RECOMMANDATION N. R (79) 14

DU COMITE DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES

CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE POUR LA SURVELLANCE DES PERSONNES CONDAMNEES OU LIBEREES SOUS CONDITION

(Adoptée par le Comité des Ministres le 14 juin 1979, lors de la 306e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

Désireux de faciliter l'application de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, ouverte à la signature le 30 novembre 1964 et entrée en vigueur le 22 août 1975,

I. Recommande aux gouvernements des Etats membres:

1. S'ils ne sont pas encore Parties Contractantes à la convention, dans le but d'éténdre ce système de coopération, de la ratifier dans les plus brefs délais;

2. S'ils sont Parties Contractantes, en ce qui concerne:

l'article 15, alinéa 1

Que l'Etat requérant soit seul compétent pour prendre des mesures de grâce, d'amnistie ou de révision, et qu'il en informe l'Etat requis;

l'article 17

Que, dans l'application de sa loi, l'Etat requis tienne compte dans toute la mesure du possible de la situation personnelle du condamné avant son incarcération pour fixer les modalités d'exécution de la condamnation;

l'article 20

Que l'Etat requérant ne puisse plus procéder à aucune des mesures d'exécution demandées, à moins qu'il ne retire sa demande avant que l'Etat requis ne l'ait informé de son intention d'y donner suite ou à moins que l'Etat requis et l'Etat requérant

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTE OF MINISTERS

RECOMMENDATION N. R. (79) 14

OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES

CONCERNING THE APPLICATION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON THE SUPERVISION OF CONDITIONALLY SENTENCED OR CONDITIONALLY RELEASED OFFENDERS

(Adopted by the Committee of Ministers on 14 June 1979, at the 306th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Desirous of facilitating the application of the European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders, which was openend for signature on 30 November 1964 and entered into force on 22 August 1975,

I. Recommends the governments of member states:

1. If they are not yet Contracting Parties to the Convention, to ratify it as soon as possible with a view to extending this system of mutual assistance;

2. If they are Contracting Parties, with regard to:

Article 15, first paragraph

That the requesting state alone should be competent to grant a pardon or an amnesty or order a review of sentence, and that it should inform the requested state thereof;

Article 17

That, when applying its law and deciding on the manner of enforcing tthe sentence, the requested state should take account, as far as possible, of the personal situation of the sentenced person before his incarceration;

Article 20

That the requesting state be precluded from taking any of the enforcement measures requested unless it withdraws its request before the requested state has informed it of an intention to take action on the request, or unless the requested and the

n'aient renoncé d'un commun accord à l'exécution dans l'Etat requis;

l'article 21

Que le droit d'amnistie puisse être exercé aussi bien par l'Etat requérent que par l'Etat requis, et que seul l'Etat requérant ait le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre la condamnation;

Que l'Etat requérant informe sans délai l'Etat requis de toute décision qui met fin au droit d'exécution, et réciproquement;

l'article 25

Que l'Etat requérant reprenne son droit d'exécution si l'Etat requis y renonce expressément, ce qui ne peut avoir lieu que si les deux Etats intéressés y consentent ou si l'exécution n'est plus possible dans l'Etat requis;

II. Invite les gouvernements des Etats membres Parties Contractantes à la convention à faire connaître, dans un délai de cinq ans, au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les mesures prises pour donner effet à cette recommandation.

requesting states have decided by mutual agreement not to enforce the sentence in the requested state;

Article 21

That the right of amnesty may be exercised by either requesting state or the requested state, and that the requesting state alone should have the right to decide on any application for the review of a sentence;

That the requesting state shall without delay inform the requested state of any decision that causes the right of enforcement to lapse, and vice versa;

Article 25

That the right of enforcement should revert to the requesting state if the requested state expressly relinquishes it, which should only be possible if both the states concerned agree or if enforcement is no longer possible in the requested state;

II. Invites the governments of member states Contracting Parties to the Convention to inform the Secretary General of the Council of Europe, within a period of five years, of the measures taken to implement this recommendation.

CONVENTION
SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;

Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;

Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1
Définitions

Aux fins de la présente Convention, l'expression:

a. "condamnation" désigne tout peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;

b. "jugement" désigne une décision de judice prononçant une condamnation;

c. "Etat de condamnation" désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;

d. "Etat d'exécution" désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.

Article 2
Principes généraux

1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention,

CONVENTION ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The member States of the Council of Europe and the other States, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its Members;

Desirous of further developing international co-operation in the field of criminal law;

Considering that such co-operation should further the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons;

Considering that these objectives require that foreigners who are deprived of their liberty as a result of their commission of a criminal offence should be given the opportunity to serve their sentences within their own society; and

Considering that this aim can best be achieved by having them transferred to their own countries,

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Convention:

a. "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liber tvordered by a court for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence;

b. "judgment" means a decision or order of a court imposing a sentence;

c. "sentencing State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been, transferred;

d. "administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence.

Article 2
General principles

1. The Parties undertake to afford each other widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Convention.

2. A person sentenced in the territory of a Party be transferred to the territory of another Party, in accordance with the provi-

être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.

3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

Article 3

Conditions du transfèrement

1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivante:

a. le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution;

b. le jugement doit être définitif;

c. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;

d. le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etat l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;

e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard due droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et

f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.

2. Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c.

3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il entend exclure l'application de l'une des procédures prévues à l'article 9.1. a et b dans ses relations avec les autres Parties.

4. Tout Etat peut, à tout moment, par une declaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme « ressortissant » aux fins de la présente Convention.

sions of this Convention, in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express his interest to the sentencing State or to the administering State in being transferred under this Convention.

3. Transfer may be requested by either the sentencing State or the administering State.

Article 3
Conditions for transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Convention only on the following conditions:

a. if that person is a national of the administering State;

b. if the judgment is final;

c. if, at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or il the sentence is indeterminate;

d. if the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his age or his physical or mental condition one of the two States considers it necessary, by the sentenced person's legal representative;

e. if the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the administering State or would constitute a criminal offence if committed on its territory; and

f. if the sentencing and administering States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, Parties may agree to a transfer even if the time to be served by the sentenced person is less than that specified in paragraph 1.c.

3. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a decleration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate that it intends to exclude the application of one of the procedures provided in Article 9. 1.a and b in its relations with other Parties.

4. Any State may, at any time, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, define, as far as it is concerned, the term "national" for the purposes of this Convention.

Article 4

Obligation de fournir des informations

1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.

2. Si le condamné a exprime auprès de l'Etat condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugemente soit devenu définitif.

3. Les informations doivent comprendre:

a. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;

b. le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution;

c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;

d. la nature, la durée et la date du début de la condamnation.

4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention. l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.

5. Le condamné doit être informé par écrit de tout démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.

Article 5

Demandes et réponses

1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

2. Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.

3. Toute Partie peut, par une declaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'elle utilisera d'autres voies de communication.

4. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 4

Obligation to furnish information

1. Any sentenced person to whon this Convention may apply shall be informed by the sentencing State of the substance of this Convention.

2. If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Convention, that State shall so inform the administering State as soon as practicable after the judgment becomes final.

3. The information shall include.

a. the name, date and place of birth of the sentenced person;

b. his address, if any, in the administering State;

c. a statement of the facts upon which the sentence was based;

d. the nature, duration and date of commencement of the sentence.

4. If the sentenced person has expressed his interest to the administering State, the sentencing State shall, on request, communicate to that State the information referred to in paragraph 3 above.

5. The sentenced person shall be informed, in writing, of any action taken by the sentencing State or the administering State under the preceding paragraph, as well as of any decision taken by either State on a request for transfer.

Article 5

Requests and replies

1. Requests for transfer and replies shall be made in writing.

2. Requests shall be addressed by the Ministry of Justice of the requesting State to the Ministry of Justice of the requested State. Replies shall be communicated through the same channels.

3. Any Party may, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate that it will use other channels of communication.

4. The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

Article 6
Pièces à l'appui

1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier:

a. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat;

b. une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire;

c. une déclaration contenat les renseignements prévus à l'article 9.2.

2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournier les documents suivants à l'Etat d'exécution, moins que l'un ou l'autre des deux Etat ai déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement:

a. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;

b. l'indication de la durée de la condamnation déja subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;

c. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé l' l'article 3.1.d; et

d. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou sociale sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.

3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconques des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.

Article 7
Consentement et vérification

1. L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doi donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement cosciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédura a suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation.

Article 6
Supporting documents

1. The administering State, if requested by the sentencing State, shall furnish it with:

a. a document or statement indicating that the sentenced person is a national of that State;

b. a copy of the relevant law of the administering State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the sentencing State constitute a criminal offence according to the law of the administering State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

c. a statement containing the information mentioned in Article 9.2.

2. If a tranfes is requested, the sentencing State shall provide the following documents to the administering State, unless either State has already indicated that it will not agree to the transfer:

a. a certified copy of the judgment and the law on which it is based;

b. a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, and any other factor relevant to the enforcement of the sentence;

c. a decleration containing the consent to the transfer as referred to in Article 3.1. *d;* and

d. whenever appropriate, any medical or social reports on the sentenced person, information about his treatment in the sentencing State, and any recommendation for his further treatment in the administering State.

3. Either State may ask to be provided with any of the documents or statements referred to in paragraphs 1 or 2 above before making a request for transfer or taking a decision on whether or not to agree to the transfer.

Article 7
Consent and its verification

1. The sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with Article 3.1. *d* does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the sentencing State.

2. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigne en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Article 8

Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation

1. La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.

2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsques l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.

Article 9

Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution

1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent:

a. soit poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatemente ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10;

b. soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l'Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'article 11.

2. L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer, à l'Etat de condamnation, avant le transférement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.

3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.

4. Tout Etat don le droit interne empêche de faire usage de l'une des procédures visées au paragraphe 1 pour exécuter les mesures don on fait l'objet sur le territoire d'une autre Partie des personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsable d'une infraction et qui est disposé à prendre en change ces personnes en vue de la poursuite de leu traitement peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les procédures qu'il suivra dans ces cas.

2. The sentencing State shall afford an opportunity to the administering State to verify, through a consul or other official agreed upon with the administering State that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 above.

Article 8

Effect of transfer for sentencing State

1. The taking into charge of the sentenced person by the authorities of the administering State shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the sentencing State.

2. The sentencing State may no longer enforce the sentence if the administering State considers enforcement of the sentence to have been completed.

Article 9

Effect of transfer for administering State

1. The competent authorities of the administering State shall:

a. continue the enforcement of the sentence immediately or through a court or administering order, unedr the conditions set out in Article 10, or,

b. convert the sentence, through a judicial or administrative procedure, into a decision of that State, thereby substituting for the sanction imposed in the sentencing State a sanction prescribed by the law of the administering State for the same offence, under the conditions set out in Article 11.

2. The administering State, if requested, shall inform the sentencing State before the transfer of the sentenced person as to which of these procedures it will follow.

3. The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the administering State and sthat State alone shall be competent to tak all appropriate decisions.

4. Any State which, according to its national law, cannot avail itself of one of the procedures referred to in paragraph 1 to enforce measures imposed in the territory of another Party on persons who for reasons of mental condition have been held not criminally responsible for the commission of the offence, and which is prepared to receive such persons for further treatment may, by way of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the procedures it will follow in such cases.

Article 10
Poursuite de l'exécution

1. En cas de poursuite de l'exécution, l'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.

2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propore loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver parsa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévue par la loi de l'Etat d'exécution.

Article 11
Conversion de la condamnation

1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'Etat d'exécution s'applique. Lors de la conversion, l'autorité compétente:

a. sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation;

b. ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;

c. déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné; et

d. n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat d'exécution pour la ou les infractions commises.

2. Lorsque la procédure de conversion a lieu aprés le transfèrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure.

Article 12
Grâce, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Article 10

Continued enforcement

1. In the case of continued enforcement, the administering State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the sentencing State.

2. If, however, this sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, or its law so requiser, that State may, by a court or administrative order, adapt the sanction to the punishment or measure prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature, the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the sentence to be enforced. It shall not aggravate, by its nature or duration, the sanction imposed in the sentencing State, nor exceed the maximum prescribed by the law of the administering State.

Article 11

Conversion of sentence

1. In the case of conversion of sentence, the procedures provided for by the law of the administering State apply. When converting the sentence, the competent authority:

a. shall be bound by the findings as to the facts insofar as they appear explicity or implicity from the judgment imposed in the sentencing State;

b. may not convert a sanction involving deprivation of liberty to a pecuniary sanction;

c. shall decuct the full period of deprivation of liberty served by the sentenced person;

d. shall not aggravate the penal position of the sentenced person, and shall not be bound by any minimum which the law of the administering State may provide for the offence or offences committed.

2. If the conversion procedure takes place after the transfer of the sentenced person, the administering State shall keep that person in custody or otherwise ensure his presence in the administering State pending the outcome of that procedure.

Article 12

Pardon, amnesty, commutation

Each Party, may grant pardon, amnesty or communication of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

Article 13
Révision du jugement

L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 14
Cessation de l'exécution

L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Article 15
Informations concernant l'exécution

L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:

a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;

b. si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou

c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Article 16
Transit

1. Une Partie doit, en conformité avec sa législation, accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, si la demande est formulée par une autre Partie qui est elle-même convenue avec une autre Partie ou avec un Etat tiers du transfèrement du condamné vers ou à partir de son territoire.

2. Une Partie peut refuser d'accorder le transit:

a. si le condamné est un de ses ressortissants, ou

b. si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

3. Les demandes de transit et les réponses doivent être communiquées par les voies mentionnées aux dispositions de l'article 5.2. et 3.

4. Une Partie peut accéder à une demande de transit d'un condamné par son territoire, formulée par un Etat tiers, si celui-ci est convenu avec une autre Partie du transfèrement vers ou à partir de son territoire.

Article 13
Review of judgment

The sentencing State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.

Article 14
Termination of enforcement

The administering State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the sentencing State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 15
Information on enforcement

The administering State shall provide information to the sentencing State concerning the enforcement of the sentence:

a. when ih considers enforcement of the sentence to have been completed;

b. if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or

c. if the sentencing State reèuest a special report.

Article 16
Transit

1. A Party shall, in accordance with its law, grant a request for transit of a sentenced person through its territory if such a request is made by another Party and that State has aggred with another Party or with a third State to the transfer of that person to or from its territory.

2. A Party may refuse to grant transit:

a. if the sentenced person is one of its nationals, or

b. if the offence for which the sentence was imposed is not an offence under its own law.

3. Requests for transit and replies shall be communicated through the channels refferred to in the provisions of Article 5.2 and 3.

4. A Party may grant a request for transit of a sentenced person through its territory made by a third State if that State has agrred with another Party to the transfer to or from its territory.

5. La Partie à laquelle est demandé le transit peut garder le condamné en détention pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.

6. La Partie requise d'accorder le transit peut être invitée à donner l'assurance que le condamné ne sera ni poursuivi, ni détenu, sous réserve de l'application du paragraphe précédent, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de l'Etat de transit, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation.

7. Aucune demande de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée au-dessus du territoire d'une Partie et aucun atterissage n'est prévu. Toutefois, chaque Etat peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, exiger que lui soit notifié tout transit au-dessus de son territoire.

Article 17

Langues et frais

1. Les informations en vertu de l'article 4, paragraphes 2 à 4, doivent se faire dans la langue de la Partie à laquelle elles sont adressés ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

2. Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucune traduction des demandes de transfèrement ou des documents à l'appui ne'st nécessaire.

3. Tout Etat peut, au moment de la signature ou de depôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, exiger que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Il peut à cette occasion déclarer qu'il est disposé à accepter des traductions dans toute autre langue en plus de la langue officielle, ou des langues officielles, du Conseil de l'Europe.

4. Sauf l'exception prévue à l'article 6.2.a, les documents transmis en application de la présente Convention n'ont pas besoin d'être certifiés.

5. Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention son à la charge de l'Etat d'exécution, à d'exception des frais occasionnés exlusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation.

5. The Party requested to grant transit may hold the sentenced person in custody only for such time as transit through its territory requires.

6. The Party requested to grant transit may be asked to give an assurance that the sentenced person will not be prosecuted, or, except as provided in the preceding paragraph, detained, or otherwise subjected to any restriction on his liberty in the territory of the transit State for any offence committed or sentence imposed prior to his departure from the territory of the sentencing State.

7. No request for transit shall be required if transport is by air over the territory of a Party and no landing there is scheduled. However, each State may, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe at the time of signature or of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, require that it be notified of any such transit over its territory.

Article 17

Language and costs

1. Information under Article 4, paragraphs 2 to 4, shall be furnished in the language of the Party to which it is addressed or in one of the official languages of the Council of Europe.

2. Subject to paragraph 3 below, no translation of requests for transfer or of supporting documents shall be required.

3. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, require that request for transfer and supporting documents be accompanied by a translation into its own its languages or into one of the official languages of the Council of Europe or into such one of these languages as it shall indicate. It may on that occasion declare its readiness to accept translations in any other language in addition to the official language or languages of the Council of Europe.

4. Except as provided in Article 6.2*a*, documents transmitted in application of this Convention need not be certified.

5. Any costs incurred in the application of this Convention shall be borne by the administering State, except costs incurred exclusively in the territory of the sentencing State.

Article 18
Signature et entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à sonélaboration. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier iour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19
Adhésion des Etats non membres

1. Après l'entrée en vigueur de la presente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants, tout Etat non membres du Conseil et non mentionné à l'article 18.1, à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unamité deh représentats des Etat Contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en viguer le premier jour du mois qui suit l'expiation d'une période de trois mois après la date du dépôt l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20
Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou dadhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire du Conseil de l'Europe,

Article 18

Signature and entry into force

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and non-member States which have participated in its elaboration. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which three member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.

3. In respect of any signatory State which subsequenty expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 19

Accession by non-member States

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, ofter consulting the Contracting States, may invite any State not a member of the Council and not mentioned in Article 18.1 to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.*d* of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee.

2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 20

Territorial application

1. Any State may at the time of signature or when depotiting its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any State may any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Coucil of Europe, extend the ap-

étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territorie le premier iour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Application dans le temps

La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Article 22

Relations avec d'autres conventions et accords

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d'extradition et autres traités de coopération internazionale en martière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.

2. Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le tranfèrement des condamnés ou lorsqu'il ont étable ou établiront d'une autre manière leurs relations dans ce domaine, auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangemente au lieu de la présente Convention.

3. La présente Convention ne porte pas atteinte au droit des Etat qui sont Parties à la Convention europenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de conclure entre elles des accords bilatéraux ou mutilatéraux, relatifs aux questions réglées par cette Convention, pour en compléter les disposition ou pour faciliter l'application des principes dont elle s'inspire.

4. Si une demande de transfèrement tombe dans le champ d'application de la présente Convention et de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ou d'un autre accord ou traité sur le transfèrement des condamnés, l'Etat requérant doit, lorsqu'il formule la demande, préciser en vertu de instrument la demande est formulée.

plication of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any decleration made under the two preceding paragraphs may, in respect of may territory specified in such decleration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 21

Temporal application

This Convention shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after its entry into force.

Article 22

Relationship to other Conventions and Agreements

1. This Convention does not affect the rights and undertakings derived from extradition treaties and other treaties on international co-operation in criminal matters providing for the transfer of detained persons for purposes of confrontation or testimony.

2. If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty on the transfer of sentenced persons or otherwice have established their relations in this matter, or should they in future do so, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention.

3. The present Convention does not affect the right of States party to the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments to conclude bilateral or multilateral agreements with one another on matters dealt with in that Convention in order to supplement its provisions or facilitate the application of the principles embodied in it.

4. If a request for transfer falls within the scope of both the present Convention and the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments or another agreement or treaty on the transfer of sentenced persons, the requesting State shall, when making the request, indicate on the basis of which instrument it is made.

Article 23

Règlement amiable

Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Article 24

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trosi mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.

Article 25

Notifications

Le Secretaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etat membres du Conseil de l'Europe, aux Etat non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention ainsi qu'à tout Etat ayant adhéré à celle-ci:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18.2 et 3, 19.2 et 20.2 et 3;

d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effe, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasborurg, le 21 mars 1983, en français et en anglais le 21 mars 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant égalmente foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etat membres du Conseil de l'Europe, aux Etat non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

Article 23

Friendly settlement

The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the application of this Convention and shall do whatever is necessary to facilitate a friendly settlement of any duciifftly which may arise out of its application.

Article 24

Denunciation

1. Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

3.The present Convention shall, however, continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred in conformity with the provisions of the Convention before the date on which such a denunciation takes effect.

Article 25

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention and any State which has acceded to this Convention of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 18.2 and 3, 19.2 and 20.2 and 3;

d. any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 21st day of March 1983, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557

Direttore Responsabile: NICOLO' AMATO

Roma 1984 — Tipografia delle Mantellate